

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E
DELLA COMUNICAZIONE



Corso di Dottorato di Ricerca in

*“Scienze della Comunicazione, Sociologia, Teorie e Storia delle Istituzioni
Ricerca Educativa, Corporeità didattiche, Tecnologie e Inclusione”*

Curriculum: “Sociologia e Teoria e Storia delle Istituzioni”

XV CICLO

Coordinatore: Prof. *Annibale Elia*

TESI DI DOTTORATO IN

*Pratiche trattamentali e di reinserimento sociale dei detenuti:
il caso dell’IPM di Nisida*

Tutor:
Prof. *Adalgiso AMENDOLA*

Dottoranda:
Dott.ssa *Giuseppina Casale*

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

“Uscire dal carcere non è che l’inizio. Evadere dal proprio passato, questa è la vera sfida”

(La seconda prigionia. Bennett Ronan)

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO 1 - IL SISTEMA PENALE MINORILE IN ITALIA: PERCORSI STORICO - LEGISLATIVI E ASPETTI SOCIOLOGICI	10
PREMESSA	10
L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO MINORILE	11
La Scuola Classica	
L'influenza della Scuola Positiva e i primi tribunali per i minori	
Il codice Zanardelli	
Il codice Rocco	
L'istituzione del Tribunale per i minorenni	
Il mutamento di rotta segnato dalla Carta Costituzionale	
Il ruolo significativo della Legge n. 888 e il trattamento individualizzato	
Il fallimento della rieducazione	
Il periodo anti-istituzionale e le teorie interazioniste	
La legge sull'ordinamento penitenziario e il D.P.R. n. 616 del 1977	
Neoclassicismo e depenalizzazione di fatto	
Decarcerizzazione e teorie abolizionistiche	
Il delinearsi del nuovo processo penale minorile	
LA CARTA FONDAMENTALE E L'OPERA INTERPRETATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE	54
L'interpretazione del principio rieducativo nel corso del tempo	
L'AFFERMAZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE	64
Le principali fonti sovranazionali come presupposti del nuovo processo penale minorile	
La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo	
1988 L'INIZIO DI UNA NUOVA STORIA: IL CODICE DEL PROCESSO PENALE MINORILE	77
Le scelte ideologiche del nuovo processo penale minorile	
I principi generali e ispiratori del nuovo processo minorile	
La teoria del minimo intervento penale e l'importanza del principio della minima offensività come ratio dei principali istituti	
Il ruolo dei Servizi Minorili	
I Servizi della Giustizia Minorile	
Le funzioni dei Servizi della Giustizia Minorile	
L'Istituto Centrale di Formazione	

IL CARCERE DOPO LE RIFORME	99
Le misure di decarcerazione minorile	
Il diritto penitenziario minorile	
Il cambiamento nelle strutture detentive della giustizia minorile	
COM'È CAMBIATO IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE: DA SISTEMA CHIUSO E CENTRATO A SISTEMA APERTO	116
Trend recenti: dati ed evidenze relativi all'attività della giustizia minorile e alla delinquenza minorile	
I PUNTI DI FORZA DELLA GIUSTIZIA MINORILE ODIERNA	141
Il lavoro con le famiglie	
La messa alla prova: un aspetto giuridico innovativo del processo penale minorile	
La mediazione penale in ambito minorile	
I lavori socialmente utili	
MODELLI TRATTAMENTALI DELLA GIUSTIZIA MINORILE: UNO SCHEMA CONCETTUALE	152
Il modello retributivo	
Il modello riabilitativo	
Il modello riparativo	
Il modello della sicurezza dinamica	
CAPITOLO 2 - RISOCIALIZZAZIONE DEI MINORI RISTRETTI E RISPOSTE ISTITUZIONALI ALLO SVANTAGGIO SOCIALE DEL DETENUTO	165
CHE COSA SIGNIFICA RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE SOCIALE	167
L'ISTRUZIONE NEI LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ: ALCUNE INCONGRUENZE	175
Inclusione vs esclusione: il diritto costituzionale all'istruzione come elemento del trattamento	
L'istruzione in carcere secondo la normativa internazionale	
IL LAVORO NEI LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ: DOVERE O DIRITTO?	188
Il passaggio da detenuto-lavorante a lavoratore-detenuto	
Il lavoro per i giovani detenuti: finalità e caratteri	
Il contraddittorio mondo del lavoro intra ed extra-murario	
FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PROFESSIONALI NEI LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ	220

CARCERE E MINORI: I PARADOSSI	224
Le strutture detentive come non luoghi dell'educazione Dalla rieducazione del detenuto all'educazione della società	
MINORI RISTRETTI: UNA GIUSTIZIA DA PROMUOVERE	245
Buone prassi di contrasto agli effetti deleteri della carcerazione	
RIEDUCAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI: LA SITUAZIONE ITALIANA	263
Formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo negli IPM italiani Istruzione ed attività scolastiche negli IPM italiani Attività espressive, culturali, ricreative e sportive negli IPM italiani Data triangulation per un'analisi critica degli IPM italiani	
TRA PASSATO E PRESENTE: FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO AL CENTRO DEL REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI MINORI	299
Uno sguardo ai progetti per l'inclusione sociale dei giovani detenuti: spunti dal panorama internazionale Inventario delle iniziative europee e nazionali, degli strumenti e dei modelli teorici e operativi inerenti lo sviluppo delle competenze di occupabilità dei giovani detenuti	
CAPITOLO 3 - IL TRATTAMENTO DEL MINORE DETENUTO: UN CASO STUDIO	358
METODOLOGIA E STRUMENTI DELLA RICERCA EMPIRICA	359
Interviste qualitative: i requisiti per accedere al campo Tecniche di analisi dei dati	
LE DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CAMPO DI INDAGINE	367
La ricerca sul campo: autorizzazioni e aspetti burocratici	
NISIDA E LE SUE STRUTTURE	370
L'ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI NISIDA	374
Organizzazione interna e percorso del minore in IPM	
CONTESTO SCOLASTICO E LAVORATIVO PRIMA DEL CARCERE	390
I detenuti dell'IPM di Nisida	
CONTESTO SCOLASTICO E LAVORATIVO DURANTE LA DETENZIONE IN IPM	398
Attività scolastica Attività di formazione professionale Attività laboratoriali ricreativo-culturali L'idea sociale alla base delle attività che si svolgono a Nisida: un'illusione?	

PROSPETTIVE FUTURE AL CARCERE	429
I dati salienti della ricerca empirica: identità ristrette e assenza di progettualità	
La rappresentazione del lavoro nei resoconti dei giovani detenuti	
Valutazioni generali da supportare: dalle riforme all'abolizionismo?	
IL PERSONALE DELL'IPM DI NISIDA	445
MAPPA CONCETTUALE DEGLI OPERATORI:	450
I RISULTATI DELLA RICERCA PER AREE PROFESSIONALI E AMBITI TEMATICI	
Analisi delle dimensioni concettuali dell'area tecnico-educativa	
La particolarità di alcune figure professionali dell'area tecnico-educativa	
Analisi delle dimensioni concettuali dell'area sicurezza	
Impossibilità di analisi delle dimensioni concettuali dell'area amministrativo-contabile	
Analisi delle dimensioni concettuali dell'area sanitaria	
L'esterno, le risorse, la struttura:	
variabili influenti nel percorso di risocializzazione del ristretto	
La scarsa interazione tra le componenti professionali	
CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI	502
OSSERVAZIONI FINALI SUI MINORI IN CARCERE	503
Chi è destinato al carcere minorile e perché? Un'analisi spazio-temporale	
Un sistema selettivo per le categorie sociali maggiormente disagiate	
RIFLESSIONI CONCLUSIVE	515
Il carcere che non riabilita	
BIBLIOGRAFIA	519
APPENDICI	535
1. Richiesta Autorizzazione n. 4859/15 per attività di ricerca presso IPM Nisida	
2. Nota del Ministero della Giustizia n. 10225 del 7 luglio 2015 per materiale integrativo	
3. Tracce tematiche delle interviste	
4. Autorizzazione del Ministero della Giustizia n. 10734 del 15 luglio 2015	
5. Testo intervista detenuti IPM Nisida	
6. Testo intervista operatori IPM Nisida	

INTRODUZIONE

Come si evince dal titolo, lo studio si interessa di un mondo poco conosciuto, quello dei minori reclusi (Degenhardt T., Vianello F. 2010), ed è supportato dalla ricerca empirica presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida (NA).

Il dibattito sulle reali possibilità dei detenuti minori di reintegrarsi nella società è un tema sensibile e drammaticamente attuale che va inserito nell'ambito dell'individuazione di efficaci strategie volte alla riduzione ed alla prevenzione dello svantaggio sociale entro il quale si ascrive la popolazione dei detenuti (Mancuso R. 2001).

Partendo da questo presupposto, il seguente lavoro di ricerca vuole essere un'analisi approfondita delle modalità di recupero dei minori in carcere. In particolare, gli obiettivi cognitivi che lo studio si prepone sono due:

1. Innanzitutto, comprendere se la formazione professionale ed educativa interna al carcere, allo stato attuale, permette al detenuto minore di acquisire competenze occupazionali tecnico-pratiche o intellettuali spendibili nel mercato del lavoro.
2. In secondo luogo, rilevare gli aspetti positivi e critici nelle pratiche trattamentali e di reinserimento sociale dei detenuti.

La metodologia utilizzata si è orientata su uno studio di caso attraverso un mix method basato sia sull'osservazione diretta sia sull'analisi di fonti secondarie e quindi sull'utilizzo di più tecniche per la raccolta e l'analisi dei dati, riguardanti le tipologie di attori sociali presenti negli IPM: i detenuti minori e gli operatori/educatori a cui gli stessi sono affidati.

La rassegna della letteratura, intrapresa nel capitolo 1 della ricerca, ha mostrato che i detenuti che lasciano i centri di detenzione, senza aver acquisito competenze lavorative di base, hanno pochissime probabilità di accedere al mercato del lavoro e ciò si traduce nella maggioranza dei casi non solo nell'esclusione sociale dei minori a rischio ma anche nella elevata probabilità di recidiva (Hawley J., et al. 2013). Attraverso un excursus storico-legislativo nonché sociologico, inerente il sistema penale minorile e la tutela dei diritti dei detenuti, si tenta di ragionare sui relativi cambiamenti sociali, culturali e normativi, in prospettiva di un carcere non come luogo di segregazione e di allontanamento dalla società ma, secondo quanto indicato dalle direttive europee, attivazione di processi trattamentali educativi e professionali in proiezione del reinserimento nella società dei minori detenuti (Parlamento Europeo 2011).

Nel capitolo 2, la ricerca si prefigge una valutazione critica delle linee legislative che guidano il trattamento dei detenuti minori e un confronto fra quanto affermato su di un piano teorico-normativo (la dimensione hard prescrittiva) e quanto realizzato sul piano pratico-applicativo

(dimensione soft, in cui si colloca l'agire formale e informale degli attori sociali) (Di Natale P. 2005). Un confronto giustificabile sulla base del presupposto che tanto più grande è lo scarto fra norma e sua applicazione pratica, tanto minore sarà il soddisfacimento, soprattutto nelle strutture detentive, di diritti enunciati come fondamentali ed inviolabili. È stata quindi approntata un'analisi multi-caso delle iniziative intraprese negli IPM italiani e del loro funzionamento concreto: dall'idoneità e adeguatezza strutturale degli istituti ad ospitare le attività trattamentali, all'adattabilità delle regole di vita carceraria rispetto alle esigenze di formazione e lavoro. A tal proposito, fondamentale è stata la fase di triangolazione delle fonti, che ha permesso, incrociando le informazioni ricavate da banche dati e statistiche diverse, un'analisi spazio-temporale dei contesti penitenziari minorili italiani, evidenziandone lati positivi e criticità (vuoto legislativo e mancanza di un ordinamento penitenziario specifico per i minori, carenze strutturali, attività professionali inefficaci e obsolete rispetto al contesto occupazionale odierno, assenza di politiche di sostegno nel post-pena, disimpegno istituzionale verso i detenuti stranieri, ecc.). Inoltre, si è proceduto a una mappatura dei progetti europei e nazionali più significativi (attivati negli ultimi dieci anni) riguardanti sia l'educazione e le competenze di base che potrebbero favorire l'occupabilità dei giovani trasgressori sia la rieducazione/sensibilizzazione della società al tema (ILA Employability 2015). Ogni singolo tools selezionato è stato inserito, secondo un preciso criterio di classificazione, all'interno di un database, per verificare se il carcere come struttura non più punitiva, ma finalizzata alla rieducazione e alla riabilitazione del detenuto, offra servizi (istruzione, formazione culturale e professionale, avviamento al lavoro) e supporti strutturali (reti sociali e partenariati) realmente efficaci per il reinserimento socio-lavorativo dei giovani detenuti. L'intento finale dell'analisi secondaria è l'individuazione e la valutazione di alcune "buone prassi", dall'abolizione della prigione in vista di pratiche realmente risocializzanti e rispettose dei diritti e della dignità di tutti, a riforme idonee a contrastare gli effetti deleteri della carcerazione, per raggiungere l'obiettivo del reinserimento sociale dei minori che hanno commesso reati (European Prison Observatory 2013).

Nel capitolo 3, attraverso una ricerca empirica sul campo, si intende esplorare lo spazio detentivo minorile di Nisida (soggetto a rappresentazioni mediatiche allarmistiche o al contrario ottimistiche) e la cultura carceraria di tale luogo di privazione della libertà, per restituire una conoscenza approfondita delle dimensioni che caratterizzano l'IPM. La scelta di un'indagine conoscitiva di tipo etnografico è dettata dalla volontà di ricostruire il contesto interno al carcere per capire come, nella prassi della realtà quotidiana, si svolga il trattamento nei confronti dei minori ristretti, di verificare l'effettiva possibilità di reinserimento sociale e lavorativo conseguente alle attività riabilitative proposte dall'IPM di Nisida e di rilevare quali difficoltà vi sono in relazione alla specificità dei detenuti. La costruzione della base empirica è avvenuta attraverso tre fasi di indagine:

1. Analisi secondaria, supportata dalla raccolta di dati di diversa natura (statistiche, testi, verbali, foto, video etc..) presenti negli archivi pubblici e privati dell'IPM e da fonti indirette (quali i documenti del C.Eu.S.) contenenti i dati sul lavoro socio-educativo elaborato negli anni presso la struttura detentiva.
2. Osservazione diretta delle attività svolte presso l'IPM (ad esempio essere presente durante le ore in cui si svolge attività di formazione), per acquisire informazioni, sotto forma di un diario di campo, circa lo svolgersi della vita quotidiana, secondo quello che è il metodo etnografico (Dal Lago A., De Biasi R. 2002).
3. Interviste qualitative semi-strutturate, costruite attraverso l'elaborazione di mappe concettuali, somministrate sia ai minori detenuti coinvolti nelle attività sia agli operatori. Per criteri di scelta prestabiliti, la definizione del campione non può dirsi rappresentativo della globalità ma significativo e circostanziale in relazione ai fini dell'indagine in profondità. Per quanto riguarda i detenuti minori, l'intervista vuole rilevare le competenze che possiedono e quelle che dovranno acquisire per il reingresso in società e nel mercato del lavoro attraverso l'esplorazione di diverse dimensioni (contesto lavorativo e scolastico prima del carcere, contesto detentivo e prospettive future). Per quanto riguarda, invece, gli operatori/educatori si è cercato di rilevare mansioni e grado di competenze cui sono chiamati a rispondere nell'esercizio delle loro funzioni, per evidenziarne le criticità, mediante l'esplorazione di precisi ambiti tematici e il confronto interpretativo del contenuto delle interviste.

I tempi della ricerca sul campo sono stati particolarmente lunghi e la fase della raccolta di informazioni si è rivelata più difficile del previsto a causa di autorizzazioni, requisiti di ricerca e di ordinamento penitenziario, esigenze interne alla struttura detentiva, che, per non minare la qualità delle informazioni, non è stato possibile sorvolare. Alcune evidenti difficoltà empiriche, tra cui l'indisponibilità da parte di alcuni operatori a collaborare e/o essere intervistati, la presenza dell'educatore durante l'intervista ai detenuti, il divieto di utilizzo del registratore, le visite programmate in anticipo, comprovano quanto esposto dalla letteratura inerente l'eclissi dell'etnografia carceraria e le limitazioni di accesso al carcere generalmente incontrate dal ricercatore sociale (Degenhardt T., Vianello F. 2010).

Nella fase finale della ricerca è stata utilizzata una combinazione di più tecniche di analisi dei dati e un approccio interpretativo multidimensionale per una comprensione profonda, seppur parziale, della situazione carceraria a Nisida, e per una valutazione complessiva dell'efficacia dei percorsi trattamentali praticati nell'IPM. Le criticità maggiori riguardano la struttura detentiva in sé e la difficile applicazione ai minori di un ordinamento penitenziario pensato per gli adulti, il carente rapporto interno/esterno nel percorso di esecuzione della pena, la mancanza di sinergia e

comunicazione costruttiva tra il personale preposto alla tutela dei minori. Tali variabili intrecciandosi tra di loro, influenzano negativamente il percorso trattamentale dei minori detenuti, con ripercussioni sulle future possibilità di recupero sociale e di reinserimento lavorativo.

In definitiva, i risultati della ricerca mostrano che il carcere non riabilita: lo scopo che lo Stato si propone, cioè il recupero sociale, attraverso la struttura detentiva, del soggetto delinquente o presunto tale, è sostanzialmente fallimentare, ancor più se misurato in termini di danni psico-fisici, etichettamento e recidiva (Pelanda D. 2010). La formazione educativa/professionale interna alla struttura detentiva non consente al detenuto minore di acquisire concrete competenze occupazionali spendibili all'esterno: per assenza di trasparenza, formazione professionale insoddisfacente, carenze legislative, chiusura istituzionale, l'inserimento lavorativo alla fine della pena è a dir poco difficile (Associazione Antigone 2015b). E nel caso in cui esso avviene, è per pochi, dipendente tra l'altro dalle risorse di partenza dell'individuo (personali, occupazionali, familiari), le quali influenzano la possibilità di accedere a misure alternative e quindi il successo di reinserimento o al contrario il rischio di recidiva (Associazione Antigone 2011).

A ciò si aggiunge, come argomentato nel capitolo conclusivo, l'implicazione che la giustizia è di classe e discriminante nei confronti dei più vulnerabili (poveri, stranieri, rom, tossicodipendenti), per i quali il senso comune vorrebbe più carcere (Associazione Antigone 2015b). Nonostante nel tempo, come dimostrato all'inizio della ricerca, si sia verificata per i minori una tendenza alla decarcerizzazione (Ministero della Giustizia 2015a) e nonostante leggi più favorevoli nei loro confronti in funzione del recepimento di quelle internazionali, una più attenta analisi dei dati porta ad evidenziare che sostanzialmente questo non vale per tutti (Buffa E. 2010): il sistema della giustizia minorile si caratterizza e per una selettività sociale che, a causa di modalità interventistiche diseguali, si pone a discapito delle fasce più disagiate e marginali della popolazione (Campesi G. et al. 2009), e per una discriminazione strutturale soprattutto nei confronti dei minori stranieri, i quali da un lato sono più facilmente inseriti nel circuito detentivo e dall'altro tendono a rimanerci più a lungo, usufruendo meno delle misure alternative non restrittive o di progetti di reinserimento socio-professionale, con ripercussioni sulla recidiva (Melossi D. 2002).

Appare necessario prospettare non solo riforme che producano un sistema giurisdizionale migliore e strutture alternative al carcere (Pelanda D. 2010), ma porsi lo scopo ultimo di eliminare il carcere dal contesto sociale e ideologico della nostra società e pensare un sistema giudiziario alternativo alla punizione, basato sulla riparazione e la riconciliazione anziché sul castigo e la vendetta (Davis A. 2009). Soprattutto l'unica vera alternativa sarebbe costruire quel tipo di società che non ha bisogno di prigionieri: una decorosa redistribuzione del potere e del reddito intervenendo in quelle situazioni di povertà, di emarginazione e di degrado che producono la delinquenza (Davis A. 2009).

CAPITOLO 1 - IL SISTEMA PENALE MINORILE IN ITALIA: PERCORSI STORICO - LEGISLATIVI E ASPETTI SOCIOLOGICI

Oggetto di questo primo capitolo è un'analisi sistemica che, partendo dagli aspetti storico-legislativi nonché sociologici della giustizia minorile, intende soffermarsi sulle funzioni della pena e del carcere in vista della tutela dei diritti del minore. Si analizzano quindi i tratti più importanti del sistema penale minorile nazionale, facendo cenno agli avvenimenti ed ai processi di trasformazione sociale, culturale e normativa, la cui conoscenza risulta fondamentale per comprendere la situazione attuale. Particolare importanza riveste l'esplorazione delle principali fonti normative di rango internazionale, che unitamente alla Carta Costituzionale, sono state determinanti per la riforma e l'attuale configurazione del vigente sistema processuale minorile.

PREMESSA

Il diritto penale minorile riguarda le leggi ed i regolamenti che intervengono quando il minore commette dei reati e, in considerazione dell'età, stabilisce il momento in cui l'individuo raggiunge la capacità di intendere e di volere, che è il fondamento dell'imputabilità. Se, infatti, il minore ha un'età inferiore agli anni 14, opera la presunzione di esclusione della capacità di intendere e di volere; se, invece, il minore ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, la sussistenza di tale capacità è oggetto di valutazione sulla base del caso specifico (Baviera I. 1976).

Il sistema penale minorile rappresenta il risultato di un lungo processo di maturazione della coscienza civile, che, nel tempo, è andata riconoscendo la specificità della condizione minorile. In conseguenza di ciò la politica penale ha tentato di costruire un sistema differenziato di diritto penale che tende alla tutela di diritti dei minori, primo fra tutti il diritto all'educazione. L'esigenza di differenziare la risposta istituzionale nei confronti di un reato commesso da un minore ha dovuto non solo individuare lo stadio evolutivo in corrispondenza del quale il ragazzo non è capace di percepire la illiceità del suo comportamento, ma anche graduare l'intervento nei suoi confronti, a causa delle caratteristiche fisiche e psichiche proprie di un soggetto in evoluzione. Ecco perché l'attuale assetto della Giustizia penale minorile è il punto d'arrivo di un percorso articolato e complesso ed intorno a cui il dibattito è ancora vivo ed acceso.

Accade spesso che si affronti il problema della giustizia minorile dando per scontato le questioni che custodiscono le motivazioni storiche, culturali, sociali della specificità di questa giustizia rispetto a quella ordinaria. Il dibattito sociale sulla giustizia dei minori deve allora chiedersi in che momento sia sorta una giustizia separata per i minorenni e per far fronte a quali problemi sociali, dal momento che gli impulsi che l'hanno fatta sorgere sono legati a periodi storici precisi, a

specifiche culture e ad una determinata concezione della minore età e della giustizia. Appare perciò indispensabile ripercorrere, sia pure per brevi cenni, le tappe più significative attraverso le quali il sistema italiano di giustizia minorile è pervenuto alla fisionomia odierna.

L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO MINORILE

L'immagine del minore non è stata costante nel tempo, ma è gradualmente mutata a causa, oltre che delle elaborazioni socioculturali e scientifiche, anche del cambiamento dei costumi, dei mutamenti economici e demografici e delle condizioni igienico-sanitarie ed alimentari. “A rivelarci quanto diverso sia l'attuale sentimento dell'infanzia da quello delle epoche passate è sicuramente l'atteggiamento di condanna della cultura contemporanea (e certamente sconosciuto nel Medioevo) di fronte agli ancora presenti comportamenti di violazione, di abuso, di maltrattamenti, di abbandono, di compravendita, di violenza, di negazione e di indifferenza nei confronti dei minori” (Milani L. 1995, pp. 136-137).

L'affermazione dei diritti dei minori è una conquista piuttosto recente: è il risultato di un percorso iniziato con la più generale scoperta dell'infanzia, che mostra i suoi primi segni già dal XII secolo, ma che si fa più evidente solo nei secoli XVI e XVII (Milani L. 1995). Nell'Ottocento, il minore veniva ancora considerato alla stessa stregua dell'adulto e c'è voluto un secolo perché la società giungesse alla presa di coscienza del ragazzo, come portatore di una situazione giuridica diversa da quella dell'adulto.

Le prime norme aventi ad oggetto una tutela specificamente riferibile ai minori risalgono agli inizi del secolo scorso quando si emanarono disposizioni relative alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Si trattava, tuttavia, di norme mirate piuttosto a reprimere gli abusi, le violenze e le crudeltà cui i minori erano spesso oggetto e pertanto non ancora volte ad attribuire la dignità ed i diritti propri dello status di minore che gli ordinamenti moderni avrebbero poi riconosciuto. Le penose condizioni lavorative alle quali i minori erano costretti e le spesso misere condizioni familiari e sociali in cui gli stessi versavano, pur rappresentando un sostanziale diniego dei diritti primari ad essi riconoscibili, non hanno impedito una progressiva valutazione del disvalore etico e giuridico delle condotte più gravi e lesive di cui i minori sono stati vittime (Faccioli F., 1990).

Sintomatico di quanto ora si è detto è il fatto che, sino alla codificazione degli anni '40, il minore non fosse titolare di specifiche posizioni giuridiche soggettive soprattutto in ambito penale, non essendogli in particolare riconosciuta la qualità di persona offesa da reati contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione. Ciò tuttavia non impediva, in senso inverso, di considerare il minore che si fosse reso autore di reati alla stregua di un piccolo criminale, sulla base peraltro di distorte visioni etico-antropologiche e di trattarlo anche processualmente come tale (Faccioli F., 1990).

Si assiste ad un passaggio lento e graduale della condizione del bambino da quella di suddito a quella di cittadino; ed è proprio nell'evoluzione dell'intervento penale sul minore che si percepisce questo passaggio (Moro A.C. 1983). L'evoluzione del diritto minorile può essere distinta sostanzialmente in tre periodi: "il primo, dall'istituzione del Tribunale per i Minorenni nel 1934 all'emanazione della Legge n. 888/56, caratterizzato dal prevalere del momento penale e repressivo; il secondo, dalla Legge del 1956 fino alla seconda metà degli anni '60, contrassegnato dal predominio dell'intervento amministrativo su quello penale; il terzo, successivo alle importanti riforme degli anni '60-'70, contraddistinto dall'espansione del momento civilistico in un'ottica prevalentemente preventiva" (Milani L. 1995, p. 179).

La Scuola Classica

Fino all'Illuminismo (XVIII secolo) si rappresentava il minore delinquente come un "soggetto moralmente traviato" (Ponti G. L. 1980, p. 108) e lo si sottoponeva a pene crudeli ed arbitrarie. La teoria e la prassi consolidate lasciavano il soggetto che aveva infranto la legge in balia di norme dettate da un'autorità il cui unico interesse era quello di riaffermare, attraverso la condanna del reo, il proprio potere. "Il problema si pose, inizialmente, come necessità di ricostruzione di un'equa giustizia secondo i parametri indicati da una visione illuministica dell'uomo" (Milani L. 1995, p.47). I principi della ragione e del libero arbitrio presupposti uguali in ogni individuo richiesero un adeguamento e un rinnovamento, in primo luogo in campo giuridico. L'impegno dei teorici illuministi fu proprio quello di porre precisi limiti al potere di punire dei sovrani e, pertanto, all'arbitrarietà delle pene.

L'Illuminismo ebbe quindi, da questo punto di vista, effetti determinanti per la concezione della funzione della pena e per le modalità della sua esecuzione.

Sulla scorta delle dottrine illuministiche di Cesare Beccaria sorse la Scuola Classica. La teoria alla base della Scuola Classica muoveva dal postulato del libero arbitrio, da cui derivava la preclusione di ogni ricerca sulle condizioni mentali, morali e familiari del reo. Conseguenza di questi presupposti è una concezione della giustizia che attribuisce alla pena una funzione esclusivamente etico-retributiva. La gravità del reato costituisce l'unico criterio in base al quale vengono stabilite le pene, le quali, pur nella loro durezza, non possono essere attuate in condizioni disumane o mediante supplizi corporali, essendo tese a redimere il reo, oltre che a punirlo (Beccaria C. 1993).

Il contributo della Scuola Classica nell'ambito specifico della giustizia minorile ha riguardato esclusivamente la questione dell'imputabilità del minore e della sua capacità di intendere e di volere. "Evidentemente il presupposto del libero arbitrio, principio fondamentale di questo filone di pensiero, valeva a partire da una certa età, dal raggiungimento dello status di persona con margini di

autonomia entro cui esercitare le scelte” (De Leo G. 1981a, p. 10). Questa concezione molto astratta e idealizzata dell’uomo, dotato di alta moralità e di libertà di scelta e di azione, nonché le premesse ideologiche del diritto illuministico, così rigidamente fondate sull’uguaglianza soltanto formale di ogni cittadino, si dimostrarono incapaci di rapportarsi alla varietà della condizioni reali.

Tra il XVI e il XVII sec., si iniziarono ad attuare sì le differenziazioni tra il mondo degli adulti e quello dei bambini, e per la prima volta sembrò emergere un atteggiamento nuovo nei confronti dell’infanzia. Ma in questo periodo si ebbero anche i primi tentativi di controllo nei confronti di poveri, vagabondi, folli, emarginati e chiunque altro fosse stato considerato pericoloso per l’ordine pubblico (De Leo G. 1981b). Così le prime istituzioni specificamente minorili, sorte a partire dal XVIII sec., recepirono in parte i principi espressi dalla Scuola Classica, ma con l’affermarsi del capitalismo in Europa, si proponevano di affrontare in primo luogo il problema dell’aumento di minori abbandonati, vagabondi, incontrollati ed incontrollabili da una società investita da rapide e profonde trasformazioni (De Leo G. 1981b). Contemporaneamente iniziò la pratica dell’internamento in istituto dove la disciplina ed il lavoro si ponevano come i due imperativi pedagogici, attraverso i quali rendere ineccepibile la vita di coloro che vi erano internati (Milani L. 1995). “La preoccupazione moralizzatrice ed il controllo sociale” (Milani L. 1995, p.144) furono le caratteristiche principali di queste istituzioni che, tentarono anche un intervento specifico ed educativo nei confronti dei minori, separandoli e differenziandoli sia fisicamente sia nei trattamenti dagli adulti, con il preciso intento di moralizzare l’infanzia e di recuperare socialmente il ragazzo. La separazione delle istituzioni penali per minorenni da quella per gli adulti fu motivata dalla consapevolezza che questi due soggetti avevano caratteristiche così diverse da rendere inadeguato il medesimo trattamento sanzionatorio. Tale operazione di differenziazione, tuttavia, fu condotta più per motivi pratici che per ragioni ideologiche, contrastando essa con l’ideale illuminista dell’unicità del soggetto. L’istituzionalizzazione separata dei minori segnò, infatti, un allontanamento dai principi sostenuti dalla Scuola Classica secondo cui la sanzione doveva essere applicata in modo uniforme a tutti i reati, indipendentemente dalle loro condizioni personali (Platt A.M. 1975).

La teoria classica continuò ad influenzare il regime vigente negli istituti minorili: l’estensione del controllo sociale, si accompagnò alla riconosciuta necessità di educare l’adolescente e lo strumento per farlo fu rappresentato da una severa disciplina impartita dall’autorità.

Il *Motu Proprio* rappresentò il primo documento ufficiale con il quale venne a delinearsi, con chiari scopi, sul piano legislativo e istituzionale, un trattamento differenziato per i minori, e il nome con cui nel testo veniva indicato l’istituto incaricato, *Casa di correzione*, ne indicava la finalità educativa e preventiva (De Leo G. 1981b).

Dalla seconda metà del XVIII sec., negli stati italiani, furono aperti diversi istituti attuando una sorta di continuità tra prassi educativa della famiglia e dello stato, nel controllo della repressione dei comportamenti devianti. In queste prime istituzioni per minorenni trovavano piena applicazione le rigide regole carcerarie, in aderenza alla concezione, propria della Scuola Classica, secondo cui la pena ha essenzialmente una funzione retributiva, e portando così di fatto a un peggioramento della vita carceraria dei minori reclusi (De Leo G. 1981a).

L'influenza della Scuola Positiva e i primi tribunali per i minori

Nella prima metà dell'Ottocento, col mutare del clima culturale prese vita una nuova concezione del soggetto delinquente. In questo periodo le ricerche in tema di delinquenza subirono l'influenza del positivismo e del metodo sperimentale basato su dati oggettivi e misurabili.

Così, sul finire del secolo, affondando le proprie radici culturali nel positivismo metodologico, intellettuali come Lombroso, Ferri, Garofalo iniziarono l'esperienza della Scuola Positiva che, in contrapposizione al razionalismo illuminista della Scuola Classica, affermò la supremazia dell'indagine sperimentale, e quindi del metodo induttivo, sugli astratti giudizi di colpevolezza etica definiti dalla classe dirigente (Milani L. 1995). Le modalità con cui si fronteggiarono la devianza e la criminalità minorile divennero oggetto di un processo di revisione per il quale era necessario ricercare le ragioni individuali e sociali della delinquenza del minore.

La fiducia nelle scienze portò Cesare Lombroso a ritenere "che si potesse studiare l'uomo, l'individuo che delinque con strumentazioni derivate da altre scienze dell'uomo" (Villa R. 1985, p.38). Si inaugurò l'antropologia criminale e l'indirizzo individualistico dello studio della criminalità che, in base al principio cardine dell'individualizzazione delle pene, condizionò notevolmente sia lo sviluppo del diritto penale, sia gli indirizzi in tema di trattamento dei delinquenti.

Il determinismo biologico e la concezione patologizzante della devianza, portarono la Scuola Positiva, per la quale era necessario ricercare le ragioni individuali e sociali della delinquenza del minore, ad uno spostamento di prospettiva rispetto alle elaborazioni della Scuola Classica. Al centro dello studio della criminalità venne posto il soggetto delinquente, che venne concepito come un soggetto malato, privo di responsabilità. Sia Ferri che Garofalo sosterranno, quindi, che il libero arbitrio è un concetto illusorio, e la pena assume un carattere difensivo e di prevenzione o comunque di cura per il soggetto delinquente (Milani L. 1995). Il principio della pericolosità sociale diventò la misura della pena e venne assunta come condizione di diritto la possibilità di recupero sociale del condannato.

Sulla base di questi assunti la stessa Scuola avviò un intricato processo di rilettura alle problematiche della criminalità e della devianza, in special modo in ambito minorile. Ne risultò un'immagine di delinquente quale soggetto assolutamente condizionato da fattori interni o esterni, che teneva comportamenti anormali in relazione alla sua anormalità.

Come fonte di legittimazione scientifica di nuove potenzialità punitive, la Scuola Positiva ha avuto la responsabilità di riaprire un varco senza limiti in cui il potere istituzionale ha potuto far passare, in maniera elastica, in relazione alle esigenze contingenti e storiche, l'arbitrio nella scelta di soggetti e di comportamenti da punire, nonché nelle forme, nei modi e nei tempi della punizione, facendo appello alla scienza, alle esigenze di differenziazione e di individualizzazione della pena, ai criteri di rieducazione terapia (G. De Leo 1981a).

Le nuove istanze di differenziazione del trattamento, promosse dal positivismo giuridico, non trovarono tuttavia applicazione pratica in quanto erano destinate a scontrarsi con la politica, ancora fortemente contenitiva, adottata dagli enti minorili. Nel corso di tutto l'Ottocento, infatti, l'attenzione rivolta ai minori evidenziò una inconciliabile ambiguità. Da una parte il positivismo proponeva come necessaria la conoscenza scientifica del bambino e tutto quanto era relativo all'educazione, con l'obiettivo della tutela, della promozione, della protezione dei giovani, e suscitando l'attenzione di personaggi ispirati da intenti umanitari e animati da idee di progresso sociale, che si impegnarono attivamente per la promozione e la salvaguardia dell'infanzia moralmente abbandonata. Dall'altro parte, il forte controllo sull'infanzia (controllo ritenuto necessario) comportava interventi sui minori assai punitivi, introducendo in ambito penale istituti fino allora sconosciuti, con misure coercitive e correzionali derivanti da una concezione dell'infanzia come età da plasmare affinché non si corrompesse, dipendente dall'autorità di coloro che erano preposti all'educazione (De Leo G. 1981b).

Sul finire del secolo la creazione di organi giudiziari minorili specializzati si presentava, ormai, un'esigenza indifferibile. A Londra il movimento di opinione, da cui era nata la *Società per la rieducazione dei giovani delinquenti*, portò alla creazione di strutture per ragazzi abbandonati e per giovani criminali. Nel luglio 1899, sorse a Chicago la prima *Juvenile Court* del mondo: un Tribunale per i Minorenni con un giudice specializzato che tutelava l'infanzia deviata attraverso disposizioni correttive o anche solo meramente educative. Si trattava, comunque, di un'istituzione con una marcata impronta paternalistica e coercitiva (Wright J., James R 1982).

Anche in Europa l'inizio del XX secolo segnò la nascita dei primi Tribunali per i Minorenni e nel 1908 tali istituzioni divennero obbligatorie in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda con il *Children Act*, attraverso il quale venne abolita quasi del tutto la pena di morte per i minori e stabilito che nessun minore di 16 anni potesse essere condannato al carcere (Milani L. 1995). Con l'istituzione

dei Tribunale dei minorenni fu sancita l'esigenza di attenuare il rigore delle misure penali nei confronti dei giovani e di adempiere alle necessità educative dei minori che avevano infranto la legge.

Leggi simili vennero promulgate anche in Francia e in Belgio nel 1912 e, dopo il Congresso internazionale del Tribunale per i Minorenni, tenutosi a Parigi nel 1913, giurisdizioni speciali per minorenni furono create anche in Olanda nel 1921 ed in Germania tra il 1922 e 1923.

A differenza di altri paesi europei ed extraeuropei, è solo a partire dagli anni '30, che comincerà a farsi largo anche nel nostro ordinamento penalistico, sia sostanziale che processuale, il riconoscimento di una autonoma e distinta rilevanza della personalità del minore. In Italia l'istituzione di una giurisdizione specializzata si è avuta relativamente tardi perché le istanze di differenziazione del trattamento promosse dal positivismo giuridico, nonostante vari tentativi di riforma, non trovarono applicazione pratica a causa del diverso orientamento della politica contenitiva adottata dagli enti minorili. Se, infatti, il positivismo avvertiva come assolutamente necessaria la conoscenza scientifica del bambino e vedeva nella educazione la finalità primaria della rilettura della problematica della criminalità minorile, il forte controllo sull'infanzia, ritenuto prioritario, faceva sì che gli interventi sui minori fossero fortemente punitivi (Baviera I. 1976). In Italia, il Tribunale per i Minorenni (TM) fu istituito quindi solo nel 1934 con il RDL del 20 luglio n. 1404. Viene così a configurarsi l'apparato della Giustizia minorile, in risposta all'esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell'utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale.

Con questo primo intervento istituzionale nel settore della delinquenza minorile, lo Stato intendeva sottolineare la propria opera educativa e di cura del minore, anche nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale. Seppure in ritardo rispetto agli altri Stati europei e con la grave eccezione contraddittoria che i minori coimputati con maggiorenni venivano ancora giudicati dai tribunali normali, questa azione ha rappresentato una svolta decisiva, ponendo fine a quell'orribile situazione per la quale, a partire dai nove anni, tutti i minorenni considerati colpevoli di reati o di atti socialmente sconvenienti venivano trattati alla stregua di adulti delinquenti.

In Italia il TM nacque con competenza quasi esclusivamente penale e il carattere degli interventi previsti da questi tribunali era essenzialmente coattivo: il minore veniva considerato più nel momento patologico della sua devianza che nel momento di formazione della sua personalità, lasciando alla magistratura ampia discrezionalità nella scelta e nella applicazione delle diverse risposte giudiziarie (dall'uso delle misure rieducative in funzione intimidatoria e punitiva, al riformatorio giudiziario, alle ordinarie sanzioni penali), nell'ambito delle rispettive procedure previste per le condotte illecite dei minori (Pazè P. 1989).

Il codice Zanardelli

Dal codice penale sardo del 1859 fino al Codice Zanardelli del 1889 si assiste ad un continuo tentativo di unificazione e di sistematizzazione della materia minorile. Prima di tale data, alcune disposizioni erano contenute nel Codice penale del 1859 che stabiliva la piena responsabilità penale solo per i maggiori di 21 anni, mentre i ragazzi tra 14 e 21 usufruivano di una riduzione della pena da scontare nelle carceri comuni. Nei confronti dei minori di quattordici era previsto un accertamento individuale per verificarne in concreto la capacità o meno di discernimento. Il quadro era completato dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 il quale stabiliva la possibilità di internamento, su richiesta anche solo verbale del genitore, di giovani discoli in speciali Case di correzione o di educazione, qualora il padre non riuscisse a frenare i comportamenti devianti del figlio. Gli istituti di educazione e di correzione, in cui dovevano essere accolti sia i minori di 14 anni, colpevoli di un reato, sia giovani mendicanti, vagabondi, oziosi minori di 16 anni, furono organizzati su regole carcerarie paternalistiche e coercitive. Nel 1877, un nuovo regolamento prevedeva la separazione assoluta tra adulti e minorenni nonché interventi differenziati per i minori sottoposti alla custodia per condanna penale e i ricoverati per altre cause (De Leo G. 1981a).

Tuttavia molte di queste norme non ebbero attuazione nella pratica, e “la divaricazione a forbice tra le tendenze di riforma che si esprimevano nelle leggi e nei regolamenti e la realtà delle istituzioni minorili, è andata aumentando nei decenni successivi, a partire dal Codice Zanardelli” (De Leo G. 1981b, p. 37).

Il codice penale italiano del 1889, comunemente detto Codice Zanardelli (dal nome di Giuseppe Zanardelli, allora ministro di Grazia e Giustizia che ne promosse l'approvazione) è stato il primo codice penale unitario in vigore nel Regno d'Italia dal 1890 al 1930. Il nuovo Codice fissa due criteri fondamentali per differenziare i minorenni di fronte alla pena: l'età e l'elemento del discernimento per stabilire l'imputabilità. In particolare, fissava la maggiore età, ai fini penali, al compimento del ventunesimo anno; per quanto concerne la minore età considerava non imputabili i minori di nove anni e distingueva delle fasce di età (9-14, 14-18, 18-21) per le quali l'imputabilità era o subordinata alla prova del discernimento o diminuita (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Il principio del discernimento del minore al momento della commissione del fatto, in base al quale si stabiliva l'imputabilità, fu il risultato delle elaborazioni della Scuola Positiva che tese sempre a focalizzare l'attenzione sulla necessità di individualizzare le pene, attraverso l'instaurazione di un sistema penale concentrato sull'esame dell'individuo, più che sul reato. Ciò presuppose che divenisse indispensabile la figura del medico, quale ausiliario del giudice capace di stabilire l'esistenza o meno del discernimento nei singoli casi. A questi criteri legislativi di individualizzazione in sede giudiziaria peraltro, non corrispose mai la previsione di un organo

giudicante specializzato, cosicché il giudice penale dei minori era lo stesso degli adulti (Pisani M. 1972).

Il Codice penale Zanardelli, inoltre, non si occupò più di disciplinare il vagabondaggio, l'oziosità o la mendicizia dei minori poiché la materia fu demandata alla nuova Legge di Pubblica Sicurezza, completando in tal modo il quadro delle misure di controllo sociale dei giovani (Milani L. 1995).

Successivamente, con il Regolamento penitenziario del 1891, i Riformatori, così chiamati secondo la nuova denominazione ufficiale, si specializzarono secondo le età e le categorie giuridiche. In questo modo venne a formalizzarsi la separazione istituzionale fra condannati e corrigendi (che avevano commesso un reato o, comunque, delinquenti) e gli istituti riservati ai minori corrigendi furono, per lo più, riformatori privati (Nuti V. 1992).

Nel 1907 si ebbe un nuovo regolamento penitenziario denominato Regolamento per i riformatori governativi che introdusse, almeno sulla carta, notevoli cambiamenti, per affrontare in particolare il problema della delinquenza giovanile, non più esclusivamente in termini di contenimento e repressione, quanto, piuttosto, nel senso di correzione, educazione e riabilitazione. Venne esplicitamente dichiarato che "occorreva adattare il trattamento a questi principi tenendo presente, inoltre, l'età del minore e il tipo di reato commesso" (Milani L. 1995, p. 157). In teoria, l'osservazione e lo studio del minore onde accertarne l'indole, le tendenze, i vizi e le virtù e l'esame delle caratteristiche psico-fisiche del minore da parte del medico, avrebbero dovuto garantire un trattamento penitenziario individualizzato. In concreto i criteri ed i principi a cui ci si ispirò, nella gestione dei riformatori, non furono affatto attenti alla cura e ai bisogni del singolo ma tesero, semmai, ad ottenerne il consenso e la sottomissione (De Leo G. 1981b). La preoccupazione principale era, infatti, quella di ottenere la spersonalizzazione dell'individuo, la sua docilità e la sua obbedienza alle regole istituzionali. Il raggiungimento di questi obiettivi veniva perseguito attraverso un'organizzazione penitenziaria fondata sull'educazione religiosa e la disciplina.

È interessante mettere in evidenza come vi sia stata una singolare coincidenza, nel tempo, fra la creazione delle nuove forme istituzionali per il controllo di nuove categorie di giovani e l'aumento progressivo dell'allarme sociale rispetto al fenomeno della delinquenza minorile. "Come se l'allarme sociale identificasse nell'aumento della delinquenza dei minorenni un grave pericolo, emergente soltanto dopo che sono state create e regolamentate le nuove istituzioni per i minorenni. Mentre in precedenza, la società del tempo era preoccupata per i minori abbandonati, vagabondi, oziosi, discoli e così via, con l'istituzionalizzazione penale e civile di queste categorie di minori, la preoccupazione diventa allarme e l'oggetto di tale allarme si definisce semplicemente e direttamente in termini di delinquenza. Paradossalmente, l'allarme per l'aumento della delinquenza

veniva a sua volta utilizzato per incrementare proprio quella istituzionalizzazione dei minori che aveva contribuito a determinarlo” (De Leo G. 1981b, pp. 45-46).

Tra i testi normativi considerati propedeutici alla specializzazione della giustizia minorile va inserita anche la Legge n. 267 del 26 giugno 1904, con la quale fece ingresso per la prima volta in Italia la sospensione della pena. Questa legge, inserendo i minori di diciotto anni, insieme alle donne e agli ultrasessantenni, tra i possibili beneficiari della sospensione della pena non superiore a un anno, costituì la spinta per la nascita di alcuni patronati che sorsero, spontaneamente, con l'intento di aiutare i minori. In tal modo veniva decisamente riaffermata l'esigenza di un trattamento individualizzato del minore, da compiersi non solo, e non tanto, col presidio delle impassibili regole del diritto penale classico, ma con effettiva preoccupazione pedagogica e assistenziale (Pisani M. 1972).

Nel 1908 fu compiuto un passo importante verso la concreta individualizzazione del trattamento del minore, da compiersi con effettiva preoccupazione pedagogica ed assistenziale, in un sistema penale caratterizzato ancora da una rigorosa unificazione tra minori e adulti. Nonostante le statistiche del tempo non giustificassero un aumento della delinquenza dei minori, il Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando consapevole dell'inevitabile lentezza dell'azione legislativa, l'11 maggio 1908 emanò un'importante circolare: vennero create le premesse perché potessero affermarsi, nell'ambito della giustizia minorile, i principi della specializzazione del giudice, la necessità dell'indagine diretta ad acclarare la personalità del minore, nonché della non pubblicità del processo che vedeva coinvolto un minore. Nella circolare si sollecitavano i tribunali affinché fossero sempre i medesimi giudici ad occuparsi dell'istruzione e del giudizio dei processi contro i minorenni. Si richiedeva inoltre ai giudici di studiare, con animo quasi paterno, la psicologia dell'imputato, di trattarlo senza intimidazioni, cercando di guadagnarne la confidenza e di fargli comprendere la necessità dell'osservanza delle leggi e del rispetto. Essi quindi, non dovevano limitarsi al mero accertamento del fatto delittuoso nella sua materialità, ma procedere ad indagini volte a conoscere lo stato di famiglia del minore, le condizioni di vita, i luoghi e i gruppi che frequentava, l'indole e il carattere di coloro che su di lui esercitavano la potestà, a raccogliere tutte le notizie che potessero dare un criterio esatto delle cause dirette e indirette per cui il minore fosse giunto alla violazione delittuosa della legge (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Al duplice fine dell'accertamento della responsabilità del minore e della determinazione della relativa pena, i giudici erano esortati a considerare anche elementi quali le condizioni di abbandono del minore, l'abiezione e la depravazione delle sue condizioni di vita; l'azione repressiva veniva considerata al contrario ulteriore fattore di corruzione e un incitamento a futuri delitti (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). La non pubblicità del processo prescriveva infine di fissare le cause contro i minorenni in ore e possibilmente in giorni in cui non

vi fossero dibattimenti contro adulti, e di allontanare dalle aule quei giovanetti, che, senza alcun interesse diretto, assistevano per curiosità, al fine di evitare ogni possibile “contagio morale” (Baviera I. 1976, p. 172-173).

La circolare Orlando rappresentò indubbiamente una pietra miliare dell’iter che avrebbe portato alla creazione del tribunale per i minorenni in Italia, anche se non ebbe in pratica l’attuazione auspicata. Successivamente vi furono altri progetti di riforma, da ricordare, nell’ambito della giustizia minorile.

Con Regio Decreto del 7 novembre 1909 venne nominata una commissione presieduta dal senatore Quarta, con l’incarico di studiare le cause della delinquenza minorile e di elaborare su tale base un codice per i minorenni, utilizzando la combinazione delle diverse competenze, da quelle giuridico penale a quelle sociologiche, dalla pedagogia alle discipline carcerarie. I lavori della Commissione durarono fino al 1912 e il risultato fu la creazione di un progetto denominato *Magistratura dei minorenni*, di particolare apertura per quei tempi: si trattava di una magistratura specializzata con il compito di vigilare circa assistenza, tutela, protezione, istruzione, disciplina e correzione del minore. Il progetto Quarta prevedeva di riunire in un unico codice tutte le disposizioni sparpagliate nei codici penale e civile, nelle leggi e nei vari regolamenti sulla pubblica sicurezza, sul lavoro dei fanciulli, sull’emigrazione, sui riformatori, ecc. Il codice minorile unificato escludeva l’arresto o la carcerazione preventiva in fase di istruzione e prevedeva la possibilità di giudicare soltanto i fatti reato lievi (per cui erano applicabili misure simili alle attuali sanzioni sostitutive); per i fatti reato più gravi era previsto il passaggio del giudizio alla magistratura ordinaria (un limite rilevante questo). In caso di condanna si prevedeva una serie articolata di misure: la detenzione in casa propria per periodi da stabilirsi, la libertà vigilata, l’affidamento familiare, l’assegnazione ad un istituto di beneficenza, il riformatorio per un tempo variabile. È interessante notare come, nel corso dei lavori preparatori di tale progetto, si pose l’accento sui metodi processuali, sottolineando come questi ultimi avevano la loro influenza sul fenomeno della delinquenza minorile. Nonostante il progetto Quarta, fosse stato oggetto di apprezzamento non solo in Italia, dove era appoggiato fortemente dalla Scuola Positiva, ma anche all’estero, non ebbe neanche gli onori della discussione parlamentare e simile sorte toccò ai progetti successivi (Baviera I. 1976).

Nel 1913 fu promulgato il Codice di procedura penale, il quale, oltre a confermare la disciplina della sospensione della pena prevista nella legge del 1904, riprendeva e precisava la questione della pubblicità delle udienze, già oggetto di attenzione da parte della circolare Orlando del 1908. Il nuovo codice di procedura penale non solo vietava l’accesso alle aule di udienza ai minori di diciotto anni, ma stabiliva che il dibattimento dovesse svolgersi a porte chiuse, qualora l’imputato avesse meno di diciotto anni. In questo modo non solo si eliminava dal pubblico il minorenni, per

evitare che potesse ricevere stimoli negativi, ma si escludeva il pubblico *tout court* dalla partecipazione ai processi a carico di minori, per evitare che l'imputato minorenne subisse, sul piano pedagogico, gli effetti deleteri di un giudizio di massa.

Sia negli anni che precedettero la prima guerra mondiale che negli anni successivi al conflitto vi furono numerosi dibattiti e congressi sui temi dell'infanzia e della delinquenza minorile, non solo ad opera dei giuristi ma anche di movimenti filantropici e riformisti impegnati nell'assistenza e nella difesa dell'infanzia (Nutti V. 1992). Queste organizzazioni contribuirono a produrre significativi miglioramenti, soprattutto favorirono la diffusione di nuovi atteggiamenti riguardo alle necessità e ai bisogni di fanciulli e adolescenti. La loro opera fu, però, "segnata anche da una concezione adultistica del minore legata all'idea della moralizzazione e del controllo sull'infanzia" (Milani L. 1995, p. 160). "Sebbene contraddistinto dalla doppia visione della protezione, della tutela e dell'educazione, da una parte, e della correzione, del controllo e della punizione, dall'altra, l'impegno di questi movimenti in campo minorile contribuì alla realizzazione di alcune sperimentazioni nell'ambito degli interventi penali nei confronti dei minori" (Milani L. 1995, p.161).

Nel 1921 Enrico Ferri, esponente significativo della Scuola Positiva, elaborò un progetto di riforma della legislazione penale, fedele a una concezione plurifattoriale dell'interpretazione della devianza, propria della scuola positiva: la spiegazione della devianza giovanile andava rinvenuta nelle cause ereditarie, evolutive o biologiche, e in quelle sociali, familiari e psicologiche. "Le sorgenti di criminalità dei minori erano da ricercarsi soprattutto nelle condizioni di abbandono e di non cura in cui versava l'infanzia moralmente maltrattata o torturata, e i rimedi più efficaci per combattere la delinquenza giovanile erano di due tipi: quelli sociali e quelli legali. I rimedi sociali, al di fuori del codice penale, dovevano agire in termini di prevenzione, di profilassi, di educazione e di cura. Quelli legali dovevano essere guidati non dalle consuete norme astratte di responsabilità morale graduata secondo le diverse età, ma ispirarsi sempre al criterio fondamentale della pericolosità del delinquente, più o meno correggibile" (G. De Leo 1981b, p. 50).

Successivamente, nel 1922, il progetto Olandini, si limitò a riproporre, in termini riduttivi, i contenuti del progetto Quarta ma, come questo ed il progetto Ferri, non fu mai trasformato in legge.

Il Codice Rocco

Nonostante il fiorire di tutta una serie di iniziative legislative di varia portata, non si era, ancora pervenuti alla creazione di una vera e propria magistratura speciale. La consapevolezza della necessità di più articolate ed adeguate soluzioni normative indusse il Ministro della Giustizia (Guardasigilli) Alfredo Rocco ad emanare una circolare che, ad oltre un ventennio di distanza,

riprendeva, entro un più ampio contesto e con una più spiccata perentorietà di accenti, alcune delle direttive contenute nella circolare Orlando, mai tradotte in legge.

Con circolare n.2236 del 22 settembre 1929, il Guardasigilli intendeva provvedere alla istituzione di magistrati per minorenni e ad assicurare una migliore applicazione delle norme di carattere preventivo che riguardavano la criminalità minorile. Per realizzare il primo obiettivo, il ministro Rocco dispose che nelle più importanti Corti d'Appello, nonché nei tribunali e nelle preture delle stesse città, i processi che vedevano come imputati i minori di diciotto anni, fossero affidati sempre ai medesimi magistrati. Inoltre i giudizi relativi a questi processi dovevano essere devoluti ad una speciale sezione permanente, composta, salvo i casi di temporaneo impedimento, sempre dagli stessi magistrati, così facilitando, per reiterazione di esperienze, la specializzazione dell'organo. Si disponeva, infine, che i dibattimenti a carico di imputati minori di diciotto anni dovessero tenersi in sede separate e lontane dagli edifici in cui si giudicano gli imputati maggiorenni, allo scopo di evitare contatti non giovevoli. Questa previsione di speciali udienze, nelle quali far svolgere, i dibattimenti riguardanti i minori (che dovevano svolgersi a porte chiuse) fu consacrata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (1 luglio 1931) (Di Nuovo S., Grasso G.. 2005).

Il Codice Rocco, del 1930, rappresentò un momento tecnicamente rilevante di compromesso e di equilibrio tra le opposte istanze della Scuola Classica e della Scuola Positiva. Il garantismo penale della Scuola Classica, fu, per esempio, alla base della necessaria difesa da parte di professionisti iscritti all'albo e che l'udienza dovesse svolgersi a porte chiuse. Le influenze della Scuola Positiva e dell'approccio multifattoriale, invece, emergevano dal fatto che, nei procedimenti a carico dei minorenni, speciali ricerche dovessero accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale (Rugi C. 2000). Con il codice Rocco, infatti, "venne a delinearsi una netta distinzione tra i soggetti che erano da considerarsi in condizioni di normalità biologica e psichica e quelli che si trovavano in condizioni di non normalità biologica e psichica: per i primi di cui era presunto il libero arbitrio e, quindi, l'imputabilità, la pena assolveva a una funzione soprattutto retributiva; ai secondi, invece, cui non era negato il libero arbitrio e per i quali l'imputabilità doveva essere provata, la pena, sotto forma di misura di sicurezza, acquisiva funzioni terapeutiche e di difesa sociale" (De Leo G. 1981b, pp. 52-53). Nel campo della normalità si utilizzarono, per lo più, i criteri retribuzionistici della Scuola Classica; in campo della non normalità operarono prevalentemente i criteri di individualizzazione della pena, propri della Scuola Positiva.

In realtà, la funzione terapeutica, attribuita alla sanzione dai positivisti, fu del tutto ideologica e secondaria rispetto a quella di difesa sociale. I soggetti anormali rappresentavano una minaccia per l'ordine costituito e le misure di sicurezza furono il nuovo metodo con il quale vennero resi innocui

gli individui pericolosi. Nello specifico della materia minorile, le teorie della scienza positiva portarono a considerare, in conformità al precedente processo storico, l'appartenenza dei minori all'area della non normalità biologica e psichica (De Leo G. 1981b).

In sostanza, il codice Rocco elevò il limite per la presunzione di non imputabilità assoluta da 9 a 14 anni e abbassò l'età della piena imputabilità da 21 a 18 anni. Dai quattordici ai diciotto anni, infatti, dove prima esisteva una presunzione di responsabilità, il minore venne ritenuto imputabile solo se in possesso della "capacità di intendere e di volere", accertata caso per caso con l'ausilio della scienza positiva; e la pena, in caso di condanna, diminuita. Per determinare l'imputabilità venne introdotto dalla medicina legale e dalla giurisprudenza, il concetto di "immaturità", mai comparso prima in nessun testo legislativo e il termine "discernimento" fu sostituito con quello della "capacità di intendere e di volere". Per i soggetti che, invece, si trovavano in condizioni valutate di normalità biologica e psichica, il codice stabilì una presunzione di maturità e, quindi, di imputabilità.

Per il Codice Rocco, la capacità di intendere e di volere dopo i 18 anni era sempre presunta e non erano previste diminuzioni di pena. I minori, riconosciuti non imputabili, a prescindere dall'età, qualora fossero stati riconosciuti socialmente pericolosi venivano sottoposti alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario, nella forma del collocamento in comunità o della libertà vigilata. Quest'ultima misura poteva essere data solo se i genitori o altre persone o istituti di assistenza sociale fossero stati in grado di garantire l'obbligo di provvedere all'educazione, al controllo e all'assistenza del minore.

Dal punto di vista dell'esecuzione delle pene, era previsto che i minori dovessero scontare la condanna, fino al compimento dei diciotto anni, in sedi separate e lontane dagli edifici riservati agli adulti ed era loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale. La finalità rieducativa fu posta, però, come esigenza primaria solo in senso ideologico, dato che gli strumenti previsti per raggiungerla avevano caratteristiche opposte a tale finalità. (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Un'innovazione concreta consistè nell'introduzione, accanto alla previsione della liberazione condizionale che rappresentò la prima misura alternativa alla detenzione e già prevista dal codice Zanardelli, dell'istituto del perdono giudiziale (Moro A.C. 2000).

La liberazione condizionale consentiva di trascorrere il resto della pena in regime di libertà vigilata: condizione necessaria per ottenere il beneficio era il mantenere durante la detenzione, da parte del soggetto, un comportamento tale da far ritenere sicuri il suo ravvedimento (Moro A.C. 2000).

Grande rilievo, per i suoi effetti depenalizzati, assunse invece l'istituto del perdono giudiziale, introdotto dallo stesso Codice in deroga ad una logica rigidamente retributiva. Scopo di tale istituto, doveva essere quello di salvare dalla perdizione giovani esistenze e di favorire in tal modo il

progresso civile, rendendo sempre migliori, materialmente e moralmente, le condizioni della convivenza sociale (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Il perdono giudiziale, misura esclusivamente riservata ai minori, consisteva nella rinuncia alla condanna o addirittura al rinvio a giudizio, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell'imputato. Il giudice poteva utilizzare questa causa di estinzione del reato quando riteneva che il minore, colpevole di un reato per il quale era prevista una pena non superiore a due anni e alla sua prima esperienza penale, si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. Con il perdono giudiziale "si riconosce la necessità di non stigmatizzare una storia personale e di attivare stimoli positivi e di rinforzo psicologico e di fiducia" (Mastropasqua I. 1997, p.65). Il perdono giudiziale mise così in evidenza una maggiore attenzione per i minori e una strategia punitiva più elastica. Non si poteva ancora parlare di riforma, ma si trattava indubbiamente di un passo significativo, verso concrete realizzazioni di ordine istituzionale.

L'istituzione del Tribunale per i minorenni

Ormai i tempi erano maturi e, finalmente, durante il periodo fascista si giunse all'emanazione del Regio Decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934 recante *Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*: venivano così introdotte nel diritto positivo norme ispirate ad una ormai da tempo avvertita consapevolezza di dover affrontare e valutare il fenomeno della devianza minorile con un diverso spirito e con più appropriati strumenti di tipo ordinamentale e processuale (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Chiari riscontri di tale consapevolezza erano contenuti già nell'antecedente emanazione del Codice Penale del 1930, nel quale furono introdotte, come già visto, norme sulla non imputabilità dei minori di 14 anni, sulla diminuzione della pena nei confronti del minore tra i 14 ed i 18 anni capace di intendere e di volere, nonché nuovi istituti quali il perdono giudiziale, l'applicazione più ampia della sospensione condizionale, il riformatorio giudiziario.

In sintonia con il contesto europeo del tempo, il R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 apportò una profonda trasformazione al sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile. Questo decreto rappresentò la sintesi delle diverse prospettive che avevano portato all'elaborazione dei precedenti progetti di riforma esaminati, nonché delle conquiste dei movimenti umanitari, emersi nei decenni precedenti a livello internazionale. Soprattutto, il Tribunale per i minori fu il risultato delle teorie positivistiche allora imperanti che promossero l'attenuazione del rigore delle misure penali, sostenendo la necessità del ricorso all'educazione nei confronti dei minori. Questo decreto legge, collocandosi quale ultimo atto di un lungo processo di elaborazione di strumenti legislativi specifici per il controllo penale dei giovani, rappresentò il primo tentativo di disciplinare in modo sistematico la materia minorile; tuttavia, esso promulgato in piena era fascista, malgrado che prevedesse un'istituzione di ispirazione eminentemente liberale, in realtà favorì la

nascita di un tribunale minorile “più per ragioni di prestigio che di reale presa di coscienza della necessità di promuovere il minore” (Milani L. 1995, p. 162).

Gli scopi del decreto erano principalmente:

- a) specializzare il giudice minorile nella forma più completa e più ampia;
- b) indirizzare risolutamente la funzione punitiva verso finalità del riadattamento del minore;
- c) organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei traviati;
- d) rendere possibile ai minori che avevano commesso un reato, o ritenuti semplicemente traviati, il ritorno alla vita sociale senza che alcuno potesse ad essi opporre la qualifica dei precedenti trascorsi.

Il Tribunale minorile venne istituito quale organo di decisione autonomo rispetto agli altri Tribunali penali e civili, dato il suo organico così diverso e la sua competenza territoriale differenziata e più ampia rispetto a quella del Tribunale ordinario. Si trattò, inoltre, di un organo di decisione specializzato, in relazione alla peculiarità della condizione minorile.

Al tribunale vennero attribuite tre competenze (civile, penale e amministrativa), per cui fin dall'inizio si occupò non solo della delinquenza minorile ma anche del disadattamento. La competenza civile riguardava l'ambito relativo ai provvedimenti limitativi della patria potestà. Per quanto riguarda la competenza penale, oltre ad aver garantito ai minori il diritto ad avere un giudice specializzato, furono previste anche particolari norme del procedimento per i minori responsabili di veri e propri atti delinquenti. Mentre la competenza amministrativa era rivolta al minore di diciotto anni che fosse responsabile soltanto di comportamenti cosiddetti devianti, che per abitudini contratte desse prova di traviamiento e apparisse bisognoso di correzione morale. L'attività amministrativa risultò un vero e proprio controllo sociale che, sebbene nelle intenzioni volesse essere meno rigida di quella penalistica, di fatto comportava, dopo aver assunto le necessarie informazioni, l'internamento in un riformatorio per corrigendi, senza per altro stabilirne la durata. La misura era, per questo, totalmente slegata dal principio di legalità: era stabilito che il trattamento del minore terminasse solo quando il soggetto fosse non più bisognoso di correzione, o, comunque al compimento della maggiore età (21 anni). In conseguenza di ciò, molti giovani in condizioni di disadattamento sociale, o giudicati tali, furono sottoposti a interventi rieducativi coatti anche molto duri, un trattamento che spesso aveva l'effetto di trasformarli da disadattati a veri e propri delinquenti da sottoporre legittimamente a misure di contenimento più gravi, anche di tipo penale (Rugi C. 2000).

Il Tribunale per minorenni nasceva caratterizzato “da un’ideologia paternalistica non ancora capace di porsi nell’ottica della tutela e della promozione dei diritti dei minori, primo fra tutti quello all’educazione” (Milani L. 1995, pp.163-164). L’organo giudicante era visto come strumento necessario di controllo sociale dell’adolescenza, ormai priva delle consuete forme di controllo, quale la famiglia patriarcale-rurale messa in crisi dalla società industriale. La preoccupazione principale era quella di tutelare la comunità, mentre l’effettivo recupero sociale del minore deviante veniva in secondo piano (Milani L. 1995).

La tendenza del R.D.L. n.1404 al coordinamento e all’unificazione, non riguardò solo l’aspetto legislativo, ma anche la risistemazione dell’aspetto logistico, preoccupandosi della dislocazione dei diversi istituti, previsti dalla nuova legge e destinati ad accogliere condannati o corrigendi. Si stabilì, infatti, accanto al Tribunale, l’istituzione di un centro di rieducazione dei minorenni, che provvedeva all’esecuzione dei provvedimenti civili e amministrativi del Tribunale per i Minorenni. Al centro di rieducazione facevano capo tutta una serie di servizi e istituzioni (De Leo G. 1981b):

1. Case di correzione (rieducazione): strutture destinate al recupero dei minori irregolari nella condotta o nel carattere, qualora il tribunale ritenesse opportuno che la rieducazione dovesse avvenire in internamento;
2. Focolari di semilibertà e pensionati giovanili: i primi erano piccoli istituti dove un gruppo ristretto di adolescenti viveva in comunità sotto la guida di un educatore o di un assistente sociale. Essi assicuravano ai minori, in un clima di libertà, ma anche di sostegno da parte dell’operatore, un’adeguata socializzazione e facendo loro svolgere una vita simile a quella familiare. I pensionati giovanili, invece, erano istituti specializzati in cui erano accolti i minori che, successivamente al ricovero in casa di rieducazione, erano stati rieducati ma non potevano rientrare in famiglia o non erano ancora in grado di affrontare la vita senza un adeguato sostegno;
3. Gabinetti medico-psico-pedagogici: costituivano l’organizzazione unitaria, amministrativa e tecnica ad un tempo, di tutti i servizi sanitari e psicologici presenti nel Centro. Erano formalmente composti da uno psichiatra, un educatore ed un assistente sociale, che operavano singolarmente, ed in équipe. Adottati fino ai primi anni sessanta, essi furono svuotati di ogni significato, e progressivamente soppressi;
4. Istituti di osservazione: il processo rieducativo presupponeva necessariamente un’adeguata conoscenza della personalità del minore e delle sue particolari problematiche. Elementi indicativi della personalità emergevano dall’inchiesta del Servizio sociale; tuttavia, spesso era necessaria una più approfondita valutazione sulla base di esami specialistici da svolgersi

in questo istituto, nel quale il minore poteva soggiornare per un breve periodo di tempo (sessanta giorni);

5. Prigioni scuola: erano gli istituti destinati all'espiazione delle pene inflitte ai minori. Il termine tendeva a sottolineare il fine rieducativo della misura penale. Al loro interno vi erano delle scuole e dei laboratori per una migliore socializzazione del minore;
6. Riformatorio giudiziario: era la misura di sicurezza prevista per i minori che risultavano socialmente pericolosi. Il regime era molto simile a quello delle Prigioni scuola;
7. Uffici di servizio sociale per i minorenni: al loro interno operavano gli assistenti sociali, che si occupavano dei casi penali ed effettuavano inchieste su ragazzi fino a diciotto anni detenuti o denunciati a piede libero (Rugi C. 2000).

Nel tempo questi istituti subirono un'involuzione, a testimonianza del fatto che l'ordinamento italiano si preoccupò innanzitutto di tutelare la comunità nazionale e, solo secondariamente, di promuovere l'effettiva risocializzazione del minore deviante. Nonostante il proclamato carattere rieducativo di questi istituti, le loro caratteristiche erano del tutto simili a carceri comuni e il minore, palesemente in contrasto con gli obiettivi che si prefiggevano, viveva in totale isolamento dal resto della comunità. Venne realizzato lo scopo (non dichiarato) di contenere e controllare i giovani devianti, ma non quello, essenziale, di educarli. Le istituzioni totali, quali quelle sopraelencate, che permeavano ogni aspetto della vita dei singoli soggetti, non sortirono l'effetto di educare e reinserire nella società esterna, ma, al contrario, accentuarono la spaccatura con il mondo esterno, attraverso meccanismi di etichettamento e di stigmatizzazione ai danni dei soggetti internati (Foucault M. 1975). Difatti, la permanenza dei giovani all'interno di queste strutture, rese più profonda la spaccatura, già esistente, tra devianti e società (Goffman E. 1968). Si accesero, per questo, dall'entrata in vigore del nuovo codice penale fino agli anni quaranta, numerosi dibattiti politico-sociale, oltre che legislativi, sul tema della devianza minorile.

È del tutto comprensibile che l'introduzione di una giurisdizione minorile specializzata, successiva all'emanazione del Codice Rocco, aderisse totalmente ai canoni del vigente regime fascista: espressione di una visione autoritaria dello stato che estende il proprio controllo su ogni aspetto della vita degli individui, a maggior ragione se trattasi di giovani, nei cui confronti, ancor più che per gli adulti, si pone l'obiettivo di prevenire la devianza. In un settore così fortemente controllato e programmato, quale era quello della criminalità minorile, il regime non poteva ammettere fallimenti (Palomba F. 2002). Nei confronti della criminalità e della delinquenza l'atteggiamento del fascismo fu infatti di assoluta negazione, con conseguente convinzione che l'organizzazione della vita e delle attività dei giovani, potessero debellare e far scomparire ogni forma di devianza.

Tutto ciò rafforzò la tendenza a spiegare la devianza in termini di malattia o di abbandono sociale, familiare ecc.: in un simile contesto la visione del minore deviante era quella di un malato, che poteva essere curato solo attraverso la pena (Palomba F. 2002). I comportamenti del minore, in particolare quelli devianti, non erano considerati il risultato della sua volontà. L'atteggiamento prevalente della società civile nei confronti dei minori devianti era quello di negare e rimuovere l'idea del minore volontariamente e autonomamente deviante. Dal momento che il minore era immaturo, incapace di orientarsi e, quindi, più facilmente soggetto all'influenza negativa altrui, l'attenzione della società fu indirizzata alla necessità di impedire che il minore venisse traviato, contagiato, moralmente o socialmente da adulti o minori devianti. Né, d'altra parte, questo fu solo l'atteggiamento della società civile, visto che già il Codice Rocco aveva collocato i minori devianti nell'area dei soggetti per i quali la capacità di intendere e di volere non esisteva o era da dimostrare caso per caso. I rimedi istituzionali alla devianza si sostanziarono quindi nell'allontanare il minore dall'ambiente e dalla famiglia malsani, inadeguati, travianti; separare il minore dagli influssi negativi delle istituzioni per maggiorenni; differenziare i minori tra loro secondo criteri di pericolosità. Il risultato fu una potente pressione sociale all'istituzionalizzazione dei minori devianti, anche al di là delle premesse della stessa legge minorile, sortendo l'effetto negativo di emarginare tutti quei minori etichettati come delinquenti e per i quali, la pena (utilizzata in funzione di una terapia per il delinquente malato) non ebbe mai il fine del recupero sociale del condannato (Rugi C. 2000).

È evidente che la difficile coesione tra difesa sociale e protezione del minore non sembra raggiungere equilibrio e coerenza né nel R.D.L. n. 1404 del 1934, né tanto meno nelle disposizioni del codice penale del 1930: l'originaria matrice positivista facilmente identificabile nell'obbligo di osservazione della personalità, nell'individualizzazione del trattamento e nella finalità rieducativa della pena cede il passo ad istanze più marcatamente retribuzionistiche (Moro A.C. 2000). L'ampiezza e la rilevanza di tale corpo normativo non esime dal considerare che la cultura e lo spirito ad esso sottesi erano ancora assai distanti dal concepire il minore come una persona dotata di un proprio autonomo status, capace di prendere decisioni sulla propria vita e più in generale di autodeterminarsi (Palomba F. 2002).

Il mutamento di rotta segnato dalla Carta Costituzionale

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale e fino agli anni cinquanta non si delineò nessuna chiara politica per i giovani.

Il mutamento di prospettiva in tal senso, nei confronti del minore e della realizzazione di una legislazione più attenta e adeguata alle sue reali esigenze, nonché dello sviluppo di un sistema di

protezione e promozione della personalità in fase evolutiva, si avrà solamente grazie alle idee e ai principi affermati nella Costituzione, con un'accentuata valorizzazione della componente rieducativa connessa all'intervento sanzionatorio.

Nel sistema penale minorile precostituzionale era già presente, diversamente che nel sistema penale per gli adulti, la possibilità di rinunciare alla pretesa punitiva ove ciò si fosse rivelato funzionale al recupero del deviante; era riconosciuta una attenuazione della responsabilità ed una metodologia dell'esecuzione penale più attenta a realizzare un processo evolutivo positivo (Moro A.C. 2000). Tuttavia permaneva la convinzione che alla base del comportamento penalmente trasgressivo fosse sempre rinvenibile un traviamiento moralmente addebitabile al soggetto e quindi riprovevole, piuttosto che un insufficiente apporto al suo regolare processo di socializzazione; e che la privazione della libertà, attuata anche nelle forme di una segregazione carceraria, costituisse il più efficace deterrente contro la devianza e la recidiva. Di conseguenza, pur essendo previsto il ricorso ad istituti di natura clemenziale, ed un obbligo per il giudice di tener sempre conto, ai fini della irrogazione della pena, dell'attenuante della minore età, la tipologia dell'intervento penale non si discostava poi tanto da quella prevista per gli adulti, con le medesime caratteristiche di afflittività.

Per lungo tempo e particolarmente negli anni anteriori alla Costituzione, l'intervento in materia penale minorile è stato quindi concepito come un'azione su un piccolo uomo criminale, da perdonare o da punire, ma non da inserire in una visione più ampia di recupero e di attuazione di un diritto all'educazione (Moro A.C. 2000).

Con l'entrata in vigore della Costituzione (1948) si determina, progressivamente, il maturare di una nuova sensibilità verso il problema della delinquenza minorile che attinge a premesse di ordine culturale ed ideologico profondamente mutate (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). È, infatti, dopo l'approvazione della Carta Fondamentale che il minore sarà considerato non più soltanto un soggetto debole da proteggere ma, da un lato, un individuo in fase di crescita a cui devono essere garantiti tutti i diritti che sono riconosciuti ad ogni altro individuo e, dall'altro, un soggetto giuridico destinatario di speciali e specifiche garanzie in materia penale e processuale e titolare di autonomi diritti e doveri (Faccioli F. 1990). Pur non delineando un compiuto statuto di tutela del soggetto minorenne, la Carta Costituzionale ha offerto un notevole impulso allo sviluppo di un sistema di protezione e promozione della personalità in formazione (art.31, comma 2, Cost.)¹ (Governo Italiano 2015). Il minore viene riconosciuto titolare di diritti radicati su fondamentali istanze di compiuta personalizzazione; parallelamente, si prende coscienza che i problemi afferenti il comportamento deviante vanno affrontati e risolti non isolando il ragazzo dal suo contesto di vita,

¹ Proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ma coinvolgendo e sostenendo la famiglia e attivando tutte le risorse della comunità di appartenenza.

Sono stati soprattutto l'entrata in vigore della Costituzione ed il passaggio da un regime autoritario, come quello fascista, ad uno stato democratico, ad aprire una profonda crisi nell'ideologia repressiva e a favorire l'affermarsi di un'ideologia di tipo rieducativo: la pena e il controllo sociale dei giovani vennero posti in secondo piano e al centro dell'attenzione fu messa la funzione rieducativa e risocializzante del minore deviante.

In questo nuovo quadro di riferimento l'intervento penale non può non mutare finalità e strumenti operativi: il differente approccio nell'interpretazione e nella valutazione del fenomeno della devianza minorile e la svalutazione del profilo esclusivamente retributivo della risposta ordinamentale (art.27, comma 3, Cost.)² (Governo Italiano 2015), si riflette automaticamente sull'impostazione degli interventi di controllo e sull'individuazione degli strumenti capaci di fornire risposte adeguate al problema. Ad un atteggiamento repressivo se ne sostituì uno favorevole ad interventi istituzionali anche differenziati per categorie di soggetti e specializzati per forme di devianza. La personalità del minore divenne l'oggetto privilegiato dell'intervento, con l'obbiettivo di risolvere i conflitti e i problemi sottesi al comportamento deviante (Rugi C. 2000).

Unitamente alla Costituzione, anche le norme di rango internazionale, portatrici di una serie di principi assai diversi ed innovativi rispetto a quelli frutto dell'ideologia fascista, hanno realizzato una fondamentale opera di rilettura delle esigenze specifiche del minore e hanno segnato così un cambiamento radicale in punto di riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali e di diritti di libertà del cittadino, influenzando profondamente il nuovo modo di concepire il minore e determinando l'assetto dell'ordinamento minorile attuale (Merlini S. 1997). In considerazione della persistenza per diversi anni di retaggi derivanti dalle concezioni storicamente stratificatesi, non vi è dubbio che il mutamento innescato dalla Costituzione abbia richiesto tempi lunghi, ma gli esiti sono stati assai rilevanti in confronto agli assetti culturali e giuridici del periodo che ha preceduto la sua emanazione (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Il ruolo significativo della Legge n. 888 e il trattamento individualizzato

Dopo l'istituzione del Tribunale per i Minorenni, il successivo gradino dell'evoluzione del diritto penale minorile è rappresentato certamente dalla Carta Costituzionale, che pose le basi per una più completa considerazione e protezione del minore; ma la vera e propria svolta fu attuata con la Legge n. 888 del 25 luglio 1956 che modificò il Regio Decreto Legge n. 1404 del 1934.

² Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La devianza minorile è stata caratterizzata fino all'entrata in vigore della legge n. 888 del 1956 da un'ideologia paternalistica-previdenziale, nel senso che la risposta alla marginalità degli adolescenti prevedeva degli interventi segreganti e fortemente punitivi. Il forte incremento di istituzioni coatte anche per devianze non penali, incoraggiò, negli anni '50, l'idea che l'assistenza sociale fosse un diritto di ogni cittadino. Con Circolare ministeriale n. 3935/2405 del 1 febbraio del 1951, venne introdotta la figura dell'assistente sociale anche nel settore del disadattamento minorile, per facilitare il processo di rieducazione.

Due provvedimenti furono necessari per il riconoscimento di questa figura: il D.P.R. n. 153 del 28 giugno 1955, che elencava gli uffici del servizio sociale fra gli istituti del centro rieducazione per minorenni, e la legge n. 888 del 1956, la quale, tra le altre cose, introdusse l'affidamento al servizio sociale tra le misure rieducative. Gli uffici del servizio sociale avevano compiti di controllo e di sostegno del minore e facoltà di creare rapporti con la famiglia, sottolineando la correlazione tra cause di disadattamento e carenze familiari. Il riconoscimento definitivo degli uffici di servizio sociale si ebbe, soltanto con la legge n. 1085 del 16 luglio 1962, che ne disciplinò l'ordinamento ed istituì i relativi ruoli del personale sia direttivo che di concetto.

Le modifiche al R.D.L. del 1934, operate dalla Legge del 1956, introdussero una pluralità di istituzioni rieducative e di servizi per i minori disadattati che consentirono di operare un trattamento più adeguato alla singola personalità e più attento alle cause della condotta trasgressiva del minore. Per poter personalizzare le misure e il trattamento era necessario, ovviamente, rilevare la personalità del soggetto, le sue problematiche, capire i bisogni del minore e a questo erano finalizzate le indagini sulla personalità del minore, previste dal decreto del 1934 all'interno della competenza penale del tribunale ed attribuite al pubblico ministero, ed ora affidate, invece, a un componente del tribunale, a testimonianza di una contaminazione tra le tre aree di competenza del tribunale (Milani L. 1995). Con la nuova legge furono introdotte anche delle sezioni di custodia preventiva presso l'istituto di osservazione, compiendo così un ulteriore passo in avanti rispetto al R.D.L. del '34: quest'ultimo aveva, infatti, già vietato che i minori venissero trattenuti in carcerazione preventiva presso le prigioni ordinarie; la Legge n. 888/1956 andò oltre disponendo che il minore in attesa di giustizia stesse presso l'istituto di osservazione, invece che nel carcere per i minorenni. La Circolare n. 721/3196 del 7 febbraio 1957 affermò che questa modificazione andava ricondotta al principio per cui non "si può presumere l'imputabilità del minore prima che sia stata accertata in sede diagnostica e giudiziaria" e che "si riteneva esigenza di rispetto della sua personalità e, allo stesso tempo, condizione tecnica per una buona diagnosi, il non aggravare, al di là delle necessità concrete di sicurezza, le tensioni emotive in corso, ma al contrario scaricarle attraverso quelle condizioni ambientali e quel trattamento che un'intelligente pedagogia suggerisce" (Milani L. 1995, p. 182).

Ma perché la Legge del 1956 è stata così importante nella storia dell'evoluzione del diritto minorile?

Prima di tutto, perché con essa cambiò l'ottica stessa con cui si guardava al minore deviante. La stessa terminologia usata dimostrava questo cambiamento: “alla definizione di minore traviato si sostituì quella di minore irregolare nella condotta e nel carattere. L'aggettivo traviato (moralmente corrotto) infatti, oltre a denotare una certa concezione sminuente della personalità del minore e un giudizio di condanna morale, presupponeva anche una concezione dell'intervento in termini di correzione. Al contrario, il concetto di minore irregolare nella condotta e nel carattere presumeva una visione del soggetto in termini di disadattamento, una lettura del problema in termini di disagio e proponeva un'ideologia rieducativa dell'intervento, cioè un trattamento che guardava al comportamento deviante come sintomo di una patologia individuale” (Pitch T. 1989, pp. 122-123).

In particolare, il presupposto dottrinale principale della legge n. 888 consistette nel considerare l'infrazione alla legge penale ed ogni altra irregolarità della condotta, messe in atto da un minore degli anni diciotto, oltre che come fatto oggettivo eventualmente soggetto ad una misura penale (ma solo ove il minore fosse considerato capace di intendere e di volere ed avesse comunque compiuto i quattordici anni), come espressione sintomatica di un disadattamento personale e quindi di un bisogno educativo (Pranzini V. 1978).

Benché l'intervento penale venisse giustificato non più in termini di punizione e di difesa sociale, bensì di rieducazione, “la società italiana credeva ancora saldamente nell'istituzione totale, anche per i minori, e appoggiò l'incremento di questa forma di risposta, anche se non la intese più come espediente di risanamento morale, ma come una misura transitoria finalizzata alla rieducazione” (De Leo G., Cuomo M.P. 1982, pp. 67-68). In funzione di ciò si dispose l'individualizzazione della sentenza e l'utilizzazione di professionisti capaci di stabilire la pericolosità dei soggetti e di decidere l'entità e la durata delle misure riabilitative. Infatti, la legge prevedeva l'obbligatorietà, da parte del giudice, di avvalersi di approfondite indagini sulla personalità del minore, compiute da specialisti, prima di decidere sulla pena da infliggere; si faceva così strada una concezione medicalizzata della devianza come patologia: per curarla vennero aperti istituti psico-medico-sociali destinati ad accudire il minore, per restituirlo alla società risanato (Pranzini V. 1978).

Il fallimento della rieducazione

Negli anni '60 - '70 la fiducia nelle istituzioni totali e nella loro capacità di risocializzare e rieducare il minore cade: “nella stragrande maggioranza degli istituti un vero trattamento rieducativo non esisteva. Invece di un trattamento individualizzato, di cui necessitavano i disadattati, veniva

applicato un trattamento di massa, che umiliava l'individuo, lo inimicava all'ambiente e, di conseguenza, lo costringeva all'anti-socialità" (Senzani G. 1970, p. 463).

Ben presto, a causa dei risultati riscontrati, ma anche per una serie di considerazioni critiche dal punto di vista etico, il trattamento individualizzato e scientifico della devianza minorile entrò in crisi, determinando, accanto alle innovazioni legislative, la svolta più significativa, cioè un mutamento dell'atteggiamento globale della società verso il giovane disadattato o delinquente; si fa strada la convinzione che la devianza è una patologia sociale, superabile solo con l'inserimento del deviante in una rete di rapporti sociali diversi da quelli che hanno determinato il suo disagio (modelli educativi validi, gruppi di riferimento positivi, risorse lavorative, di tempo libero, culturali, residenziali, sostitutive di quelle carenti, ecc.). Di qui la trasformazione dei vecchi riformatori in case di rieducazione impostate secondo nuovi criteri pedagogici; si cerca, cioè, il consenso del minore per attuare i progetti e si abbandona l'idea della coazione o imposizione dell'intervento, seguendo il principio pedagogico che per essere efficace, una soluzione deve essere condivisa, non solo imposta. Ne derivò una revisione di tutte le strutture operanti all'interno della competenza amministrativa del Tribunale per i Minorenni, spinti dalla convinzione che la permanenza di un minore in queste strutture, non solo non avrebbe dato alcuna garanzia di prevenzione della devianza, ma ne avrebbe favorito quasi sempre il processo di stigmatizzazione sociale tipico di chi ha subito una condanna vera e propria. L'aspetto più importante di questa svolta fu il fiorire di studi sociologici che assunsero come prospettiva di analisi non tanto l'uomo e le sue patologie, quanto i sistemi sociali, la reazione sociale verso il minore in carcere e la relazione tra l'individuo e la società. Dalle considerazioni emerse derivò la convinzione che, non solo era necessario modificare le strutture carcerarie dal punto di vista architettonico e creare strutture alternative, ma si doveva modificare anche la cultura della coercizione e del ricatto, che è tuttora una costante del processo penale-rieducativo a carico di minori, poiché subire una condanna, seppure non accompagnata dall'attuazione concreta dell'entrata in carcere o della semilibertà, crea un precedente e contribuisce ad un processo di stigmatizzazione che si protrae nel tempo: il marchio della condanna influenza l'immagine del ragazzo anche fuori dal carcere e l'immagine che il minore possiede di se stesso. Per questo, dal punto di vista pedagogico, sono falsati in partenza, e quindi non validi, quei programmi di recupero che si svolgono in condizioni di non libertà (Mancuso R. 2001).

Per di più, la pluralità di istituzioni e organismi rieducativi creati con la legge del 1956, per consentire un trattamento più adeguato alle singole personalità, ebbero uno scarso successo perché la differenziazione degli istituti era, nella pratica, nulla: la stessa misura veniva usata indifferentemente in situazioni soggettive diverse che avrebbero invece richiesto misure e trattamenti differenti. Così, ad esempio, negli anni cinquanta e sessanta, si ebbe un boom delle Case

di rieducazione dovuto al fatto che queste non si limitavano più ad accogliere le richieste di internamento dei figli irregolari nella condotta e nel carattere, da parte dei padri, come prevedeva la legge n. 888 del 1956, ma spesso, soprattutto al Sud, ospitavano i ragazzi perché questi non avevano una casa in cui abitare o dei genitori che si prendessero cura di loro. “Alla fine degli anni '60 in Italia, il sistema rieducativo copriva ancora, in buona parte, esigenze di carattere assistenziale con una sostanziale demistificazione delle istituzioni rieducative, dimostrando che l'affermata finalità riabilitativa mascherava, in realtà, un'azione di contenimento dell'emarginazione che colpiva un gran numero di giovani appartenenti alle classi più sfavorite” (De Leo G. 1981b, pp. 9 e ss.). Cioè, la presa in carico dei minori da parte delle istituzioni rieducative non era neppure chiaramente motivata da devianze conclamate o da sintomi evidenti di irregolarità della condotta e di disadattamento, ma da gravi carenze o dalla totale mancanza di risposte assistenziali e sociali di tipo primario (famiglia, scuola)” (De Leo G. 1981b, pp. 14-15).

In sintesi: “il sistema rieducativo-penale italiano, dopo vari decenni di esistenza e di funzionamento, non ha inciso sulle condizioni di abbandono dei minori, non li ha salvati dai pericoli del traviamiento, del disadattamento, della delinquenza, non ha tutelato la loro socializzazione, le loro possibilità di integrazione e di inserimento sociale; tale sistema non ha neppure difeso la società dalla minaccia e dai danni della delinquenza minorile, sia perché non ha prodotto alcuna azione preventiva in tal senso, sia perché non ha rieducato i minori delinquenti, non li ha corretti, recuperati, riabilitati” (De Leo G. 1981b, p. 62).

Ma quali sono le cause del fallimento della rieducazione?

Tra le possibili cause, sono state individuate essenzialmente due tipi di carenze minimali: l'insufficienza numerica e l'impreparazione del personale, oltre al sovraffollamento degli istituti e all'inadeguatezza degli ambienti (Senzani G. 1970, p.464). A queste valutazioni, però, se ne può sommare un'altra che investiva tutto il settore minorile “nelle sue interconnessioni e nelle sue funzioni” (De Leo G. 1981b, p. 67). È stata infatti denunciata la mancanza di tutti, o quasi, gli strumenti previsti dalla legge del 1956 sulla rieducazione: una tale carenza si rifletteva direttamente sul processo penale, sul suo svolgimento, e sulla sua efficacia. Ma ragionare in termini di fallimento comporta implicitamente non solo l'adesione agli obiettivi perseguiti con questa politica sociale e istituzionale, ma anche il riconoscimento della validità in sé e per sé dei mezzi previsti per raggiungerli, per cui ciò che si contesta riguarderebbe solo le modalità di funzionamento delle istituzioni. “Bisognerebbe, pertanto, andare al di là della logica del fallimento e considerare la politica intrapresa non tanto per gli obiettivi mancati, quanto per gli effetti, soprattutto negativi, realizzati” (De Leo G. 1981b, pp. 62).

Il periodo anti-istituzionale e le teorie interazioniste

La fine dell'ideologia del trattamento individualizzato fu determinata soprattutto, sul finire degli anni '60, dalla diffusione di nuove teorie e istanze critiche che posero l'attenzione sugli effetti negativi dei processi istituzionali, piuttosto che sui pessimi risultati riscontrati nella pratica.

Tra gli anni '60 e '70, la società civile subì un radicale processo di politicizzazione che influenzò in modo decisamente diverso tutti i livelli di vita: fu in questo periodo che si affermarono le interpretazioni in chiave politica e sociale anche del fenomeno della devianza. Vennero chiamate in campo le strategie del controllo sociale, le risposte segregative, le contestazioni anti-istituzionali e le proposte di de-istituzionalizzazione di larghe fasce di devianti; si iniziò a studiare la politica criminale, indirizzata in termini differenziali, alle diverse classi sociali, ai diversi percorsi delle carriere criminali, prendendo in considerazione il ruolo del conflitto sociale e la carica di contestazione insita in ogni atto deviante. La criminologia spostò gradualmente il proprio interesse: da paradigma eziologico, centrato sulle ragioni per le quali un soggetto compie un atto antiggiuridico ed un altro se ne astiene, passò ad analizzare i motivi ed i modi della definizione sociale della criminalità. La criminologia critica, contestò la stessa nozione di crimine, negandone il valore ontologico e naturalistico. Vennero evidenziati gli aspetti discriminanti della reazione sociale e del sistema della giustizia nella sua concreta operatività e ci si soffermò sulla estrema diffusione dei reati e della devianza in generale, al di là del più limitato fenomeno della delinquenza ufficialmente individuata ed abitualmente oggetto di analisi da parte dei criminologi tradizionali. In particolare assunto il concetto di devianza quale oggetto privilegiato di analisi, le nuove teorie cercarono sempre più di sottolineare l'importanza della reazione sociale come momento determinante nella genesi dei processi mediante i quali alcuni individui vengono ad essere considerati marginali (Basaglia F., Basaglia Ongaro F. 1971). Le teorie interazioniste considerarono come elemento cruciale del processo di progressivo coinvolgimento nella devianza, l'azione di etichettamento e di stigmatizzazione operata dalla società nei confronti di individui che, in tal modo, progredivano da un comportamento deviante occasionale ad una devianza sistematica (Lemert E.M 1981). L'atto deviante non fu più interpretato come "un atto compiuto da una persona, ma piuttosto, come la conseguenza dell'applicazione di norme e sanzioni da parte di alcuni nei confronti di altri" (Becker H.S. 1991, p. 9).

In questo dibattito un ruolo importante fu svolto dall'antipsichiatria e dalla sua avversione alle istituzioni totali. Essa rivendicò la necessità per il malato di mente di avere rapporti sociali con l'ambiente e propugnò riforme centrate sull'idea della *deistituzionalizzazione* e della creazione di strutture aperte. Anche in Italia la nuova criminologia di impronta sociologica, cominciò ad affermarsi e concentrò la sua attenzione sugli aspetti e i processi istituzionali, nonché sulle

conseguenze di questi processi nella produzione sociale della malattia mentale e della criminalità, accomunate dalle stesse modalità di adattamento all'istituzione totale. Le caratteristiche di esclusione e segregazione delle istituzioni totali vennero efficacemente sottolineate da Basaglia, il cui lavoro fu fondamentale per la definizione del trattamento dei malati di mente (Basaglia F. 1968).

Sono gli anni in cui Goffman documentò che l'ingresso in una istituzione totale comportava necessariamente un processo degenerativo e destrutturante delle immagini che precedentemente si avevano di sé, nonché dei ruoli precedentemente vissuti ed agiti. Contemporaneamente, secondo il sociologo canadese, veniva a generarsi un processo complementare, di adattamento alle condizioni, alle aspettative e ai ruoli istituzionali, con profonde conseguenze soggettive e psicologiche (Goffman E. 1968). Immergere l'adolescente in un'istituzione totale, durante un periodo cruciale per l'acquisizione di una propria identità personale, significava impedirgli esperienze vitali ed indispensabili per il futuro e, nel contempo, costringerlo in un meccanismo che avrebbe potuto facilmente condurlo all'assunzione di un'identità negativa (Goffman E. 1983).

Allo stesso modo Erikson sosteneva la tesi secondo cui l'istituzionalizzazione prolungata fosse causa della formazione di un'identità negativa, di immagini di sé e di ruoli sociali degradanti: l'ingresso in un istituto poteva essere causa per un minore di una vera e propria crisi di identità, dalla quale si usciva con l'attribuzione al ragazzo, da parte dell'istituto, di un'altra identità (corrispondente a quella di un individuo diverso dagli altri), propria di un emarginato, di un individuo incapace di avere successo nella vita, e destinato al fallimento sociale (Erikson E. K. 1974). La serie di ricerche condotte in questi anni per analizzare le condizioni che si determinavano nelle istituzioni totali, misero in luce "un meccanismo costante in tutte le istituzioni totali: il meccanismo di depersonalizzazione, ossia di privazione delle caratteristiche personali e di forzato adattamento alle condizioni di subalternità, di soggezione e di massificazione, cioè di standardizzazione degli individui sottoposti alle regole" (Brutti C., et al. 1974, pp. 22-23).

La devianza assunse i connotati precisi di un processo interattivo in cui le agenzie educative, il controllo sociale formale o informale, gli interventi di recupero, giocavano un ruolo essenziale nella conferma della immagine di sé che il soggetto aveva elaborato. L'istituzionalizzazione e l'isolamento dal resto della società, confermavano ai giovani l'idea di essere così diversi dagli altri da dover essere estromessi dal contesto sociale; l'internamento in istituto, così organizzato, rigido e monotono, produceva solo inattività, riducendo gli internati ad un grado sempre maggiore di inattività e convincendoli di non potere mai più strutturare una vita normale (Basaglia F., Basaglia Ongaro F. 1971).

L'analisi sociologica dell'istituzione carceraria mise in evidenza che essa esprimeva funzioni tra loro diverse, custodia, pena, riabilitazione, auto-conservazione, ordine interno, le quali provocavano, però, i medesimi meccanismi di condizionamento carcerario, con l'effetto di ridurre il detenuto ad uno stadio di dipendenza pressoché infantile; ad un grado maggiore di adattamento alla vita nell'istituzione, sembrava corrispondere un maggiore disadattamento alla vita della società esterna. Come scrisse Chapman, la prigione creava il criminale, producendo l'adattamento dei detenuti alla vita di una società chiusa e quindi, provocando nevrosi istituzionale, desocializzazione e deterioramento della personalità (Chapman D. 1971).

C'è da dire che la posizione degli intellettuali e degli operatori nell'ambito della devianza minorile non fu affatto univoca, ma si sfumò in relazione anche alle scelte ideologiche e politiche. La maggioranza di coloro che si raccoglievano nell'area democratica e di sinistra, prospettò ed enfatizzò l'alternativa alla risposta penale, puntando decisamente sull'idea rieducativa e riabilitativa (Dogliotti M. et al. 1977). L'orientamento politico più conservatore manifestò una reattività di tipo tradizionale, accettò acriticamente una vaga e generica responsabilità sociale ma non negò la responsabilità individuale, anche del minore; adottò una linea che, pur continuando a definirsi rieducativa, garantiva il criterio della difesa sociale e un controllo in istituzioni chiuse nella convinzione che solo in esse si potesse porre un freno alla devianza minorile. (De Leo G., Cuomo M.P. 1982).

In compenso, la forte critica che, sul finire degli anni '60, investì l'ideologia rieducativa e la funzione del carcere minorile, per la prima volta proveniva non solo dagli ambienti tecnici, ma anche dalla stampa e dall'opinione pubblica. Da un lato si metteva in discussione, il significato di quei comportamenti devianti, cioè violatori delle norme, contro i quali erano state erette, a difesa della società, le istituzioni totali; dall'altro il significato delle istituzioni stesse e il porsi di queste istituzioni e degli stessi criteri di normalità, come ovvi e come finalizzati al bene di tutti. "I sistemi normativi sono relativi, essendo essi predisposti in funzione della conservazione del potere dei gruppi dominanti di una determinata società. In questa prospettiva, la devianza, intesa come violazione delle norme dominanti, non può che consistere in un comportamento che è solo catalogato come disfunzionale alla logica del sistema" (Brutti C., et al. 1974, pp.13 e ss.). Il centro della questione riguardò il problema delle istituzioni totali: "Chiamiamo istituzioni totali tutte le istituzioni nelle quali i singoli individui, in quanto hanno deviato sul terreno psico-comportamentale dalle norme di funzionamento del sistema, vengono isolati dal resto della società, reclusi, internati, fatti vivere all'interno di un campo isolato, sottoposti ad un insieme di strutture e di gruppi delegati, dalla società, a gestire questi individui in modo autoritario, e tale che, il loro margine di libertà ne viene fortissimamente ridotto" (Brutti C., et al. 1974, p.15). Quello che veniva contestato era il

carattere estremamente punitivo del sistema giudiziario minorile, il quale ricorreva, sia attraverso le misure penali che attraverso le misure amministrative, all'internamento in istituzioni chiuse che avevano assunto una funzione di etichettamento, necessaria come rinforzo e consolidamento dell'azione della polizia e della magistratura (Melossi D. 2002). Il settore rieducativo, così come era impostato, non ebbe la capacità di ridurre la criminalizzazione dei giovani, ebbe, semmai, la funzione di primo filtro istituzionale, selettivo, discriminante, in termini di classe sociale, dei processi di criminalizzazione della devianza giovanile. In questo modo si ottenne una demistificazione delle istituzioni rieducative, arrivando a sostenere, come si è già detto, che l'affermata finalità rieducativa mascherava un'azione di emarginazione nei confronti dei giovani facenti parte delle classi sociali più basse: "ciò che è stato demistificato è non solo il carattere ovvio di questa istituzione, ma soprattutto il suo effetto: è stato smascherato il carattere mistificante della sua strategia ufficialmente dichiarata" (Brutti C., et al. 1974, p. 23). La strategia ufficiale poteva essere la pena, per cui chi aveva violato doveva pagare, o l'esempio, cioè il cosiddetto effetto deterrente, o l'isolamento, per cui chi era pericoloso doveva essere messo in condizioni da non poter nuocere agli altri, o la rieducazione, secondo la quale chi era deviante ed aveva deviato doveva essere ricondotto a non deviare più. Ma nonostante questi fossero gli obiettivi delle istituzioni totali, la pratica parlava chiaro: le istituzioni non rieducavano, anzi producevano quel processo inverso, di cui si è parlato prima, di depersonalizzazione, "di forzato adattamento alle condizioni di subalternità, di soggezione e di massificazione, cioè di standardizzazione degli individui sottoposti alle regole" (Brutti C., et al. 1974, p. 23). Si evidenziava così la necessità che il superamento della logica istituzionale dovesse passare attraverso un collegamento sinergico di tutte le forze sociali, tese verso una logica di trasformazione complessiva del sistema (in termini di de-istituzionalizzazione e de-settorializzazione), nonché, attraverso una presa di coscienza degli effetti perversi delle istituzioni totali e della necessità di trasformazione delle stesse.

Di fronte a questa presa di coscienza, si affermò un certo orientamento verso la non istituzionalizzazione dei minori: "come sempre, gli oppressi costruiscono, attraverso la presa di coscienza della loro posizione e attraverso la loro organizzazione collettiva, le basi per la loro generale liberazione" (Brutti C., et al. 1974, p. 25). Questo movimento anti-istituzionale si manifestò, in Italia, soprattutto nel settore dell'antipsichiatria, cioè nella contestazione dei modi di operare degli ospedali psichiatrici, ma non fu da meno la lotta anti-carceraria.

A questo fermento culturale ed al movimento anti-istituzionale si contrappose una risposta penale fortemente contenitiva della devianza minorile. Ma, per contrastare questa maggiore severità nella risposta penale nei confronti dei minori autori di reati, iniziò quell'applicazione in senso

depenalizzante, di misure quali il perdono giudiziale e il proscioglimento per immaturità (art. 98 del codice penale).

Accanto a questi mutamenti culturali, si ebbero anche importanti innovazioni legislative, come la legge sull'adozione speciale del 1967, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la riforma penitenziaria sempre del 1975. La legge sull'ordinamento penitenziario, in realtà, non fornì nessuna soluzione al problema della compatibilità tra azione rieducativa e istituti di reclusione, su cui si era incentrato il dibattito di quegli anni. Significativo è stato invece l'apporto offerto dalla legge n. 184/1983, quando tratta di diritto alla famiglia e del diritto ad essere educato principalmente in famiglia. Questa normativa porta con sé una nuova chiave di lettura del concetto di educazione in campo minorile, intendendo con questo termine quella educazione realizzata in un ambiente familiare sano, ossia tale da costruire rapporti affettivi e personali basati sui modelli della comunione e della solidarietà. Laddove la famiglia d'origine non garantisce questo tipo di educazione, il sistema penale (essenzialmente educativo) deve essere pronto a sostituirla, e proprio l'attivazione delle misure alternative permette concretamente di superare il dibattito sulla decarcerazione, consentendo di proporre il non carcere come la condizione migliore di realizzazione del momento sanzionatorio, ovvero creare strutture in cui l'azione punitiva della legge venga esercitata, bensì senza sbarre alla finestra, senza sofferenza gratuita, esclusione o isolamento, ma con la ideazione di progetti per il futuro dei ragazzi una volta fuori dalle istituzioni (Mancuso R. 2001). Un'altra novità fu rappresentata dal D.P.R. n. 616 del 1977, il quale attuò il processo di decentramento sancito con la Legge n. 382 del 1975 (decreto di esecuzione n. 616/77). Questo decreto trasformò in modo radicale l'organizzazione delle misure amministrative, la cui competenza passò dalla gestione autonoma del Ministero di Grazia e Giustizia a quella dei Comuni. Il decreto rivoluzionò anche il sistema rieducativo, perché, sancendo l'abolizione definitiva delle Case di rieducazione, che si trovavano già in stato di avanzato decadimento, costrinse gli Enti locali a dover affrontare il compito della gestione della devianza giovanile: si coinvolgeva così il territorio, inteso come comunità sociale attiva, nel trattamento di minori difficili, e si chiedeva una maggiore collaborazione alle famiglie d'origine, alle scuole frequentate dai minori, alle organizzazioni giovanili e a tutte le istituzioni educative presenti sul territorio. Si sottolineava, in questo modo, che i ragazzi appartengono alla collettività anche quando commettono reati, e che la collettività ha l'obbligo giuridico di avviare progetti di prevenzione della devianza e di tutelare il diritto del minore di crescere in un ambiente sano (Mancuso R. 2001). L'obiettivo educativo consisteva nel dare responsabilità e competenze al contesto, perché fosse in grado di intervenire sul disagio che in esso si genera: "collocare il problema della delinquenza minorile in un ambito diverso da quello specialistico e intendere l'intervento sui soggetti colpiti penalmente come ambito di competenza di

servizi che si caratterizzano soltanto per la loro funzione educativa ed eventualmente assistenziale” (Pazè P. 1989, p. 141). La maggiore sensibilizzazione della società nei confronti di minori delinquenti si tradusse concretamente in una serie di interventi più tempestivi e personalizzati, dunque meno stigmatizzanti, si registrò un minore ricorso alla carcerazione e soprattutto un ingentilimento del modo di concepire la restrizione della libertà personale, spogliatosi della convinzione che l’esperienza dura del carcere potesse temprare il carattere dei minori, sostenendo invece l’idea chiave di una rieducazione attuabile con la ricerca di misure alternative alla detenzione carceraria, in grado di offrire modelli diversi di identificazione, sostituibili a quelli delinquenziali (Mancuso R. 2001). “Dunque nei confronti del giovane violatore della norma ci si può esprimere con chiarezza di messaggi e di segnali, offrendogli sia la risposta attesa (quella sanzionatoria) sia la risposta inattesa (interesse-soluzione dei suoi problemi), collocate, ognuna, sul piano che più le compete (giudiziario o socio-assistenziale)”³ (Pazè P. 1989, p. 112). “Dal D.P.R. n. 616 in poi si sviluppa un percorso evolutivo per la giustizia minorile che passa da un approccio centrato sulla punizione e la pena detentiva, ad una seconda fase orientata all’assistenza (Welfare), ad un terzo e più recente orientamento centrato sul trattamento” (Rizzo F. 1999, p.36). Quindi, inizialmente, seguendo l’orientamento della Scuola Classica, il comportamento delinquenziale veniva percepito come una scelta razionale anche per i minori, per i quali era necessaria una punizione proporzionale, con funzione sia retributiva, sia di simbolo della disapprovazione sociale. Successivamente si riteneva che la delinquenza minorile fosse prodotta dal contesto sociale e familiare, quindi, che per prevenirla, fossero necessari interventi assistenziali che incidessero sulle condizioni di svantaggio sociale e personale. Infine, la delinquenza viene attribuita a disadattamenti più o meno gravi del soggetto; occorre, pertanto, una diagnosi differenziale e individualizzata di tali disequilibri al fine di elaborare uno specifico trattamento.

La legge sull’ordinamento penitenziario e il D.P.R. n. 616 del 1977

Tra il 1974 e il 1975, l’iter parlamentare del disegno di legge sull’ordinamento penitenziario venne improvvisamente accelerato, ma al momento della definitiva approvazione del nuovo ordinamento penitenziario, legge n.354 del 26 luglio 1975, (successivamente modificata dalla c.d. Legge Gozzini n. 663 del 1986 e, più recentemente, anche dalla legge Simeone n. 165 del 27 maggio 1998), il testo relativo al carcere minorile era ancora lontano dall’essere completato.

³ Parlare, di un recupero della sanzione è possibile laddove le risposte offerte dal sistema giudiziario sono mirate a: 1) far prendere coscienza della gravità del reato commesso, del danno provocato agli altri, dell’esistenza di vittime; 2) favorire l’allontanamento del minore dall’ambiente criminogeno, ritenendo la privazione della libertà come acquisizione di maggiori spazi che spesso il soggetto invischiato in ambienti criminali non possiede; 3) evitare le facili stigmatizzazioni in cui incorrono questi ragazzi fornendo occasioni di socializzazione e di attribuzione di responsabilità nella creazione di rapporti positivi con altri adulti e coetanei (Mancuso R. 2001).

Con la nuova normativa (legge n.354/1975) veniva superato il concetto di pena come espiazione, scompariva l'idea retributiva della sanzione per lasciare spazio ad una prospettiva nella quale il carcere non era più inteso come luogo di segregazione e di allontanamento dalla società ma come momento di attivazione di un processo di rieducazione/risocializzazione del reo in proiezione del suo reinserimento nella comunità civile⁴. Si passava da una logica afflittiva-punitiva della pena ad una dimensione risocializzante del carcere, e il lavoro penitenziario acquisiva un ruolo sempre più strategico all'interno del percorso di reintegrazione dei ristretti. Alla base del sistema che veniva a delinearsi vi erano due presupposti tra loro interconnessi: il superamento del carcere come unica possibile risposta al problema della devianza sociale e l'individualizzazione e la flessibilità del trattamento del condannato. La portata innovatrice della legge era dunque evidente: l'obiettivo della rieducazione, del recupero del reo, non veniva perseguito attraverso la somministrazione della pena ma conformandola alle effettive esigenze della personalità del condannato che emergevano dalla sua osservazione durante il periodo di reclusione. La legge di riforma penitenziaria costituì, almeno normativamente, la prima apertura del carcere alla comunità esterna, mentre l'introduzione di misure alternative alla detenzione e la conseguente valorizzazione degli interventi del Servizio sociale, apportarono elementi nuovi e diversi nel mondo penitenziario. Elemento cardine della riforma del '75, le misure alternative alla detenzione, attraverso la concessione di spazi sempre più ampi di non reclusione, offrivano al ristretto l'opportunità di ristabilire, o in alcuni casi di non interrompere, il legame con l'ambiente esterno, nella prospettiva della sua progressiva reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo⁵. La scelta di sperimentare delle strategie innovative in ambito carcerario derivava dalla constatazione degli effetti, non solo deludenti sul piano dell'efficacia rieducativa, ma addirittura controproducenti, desocializzanti, della pena detentiva, in particolare se di breve durata (interruzione dei rapporti sociali e professionali, pregiudizio legato allo stato di detenzione, difficoltà ad intraprendere un trattamento rieducativo per la brevità della permanenza in carcere, sovraffollamento degli istituti penitenziari). Sempre in una prospettiva di risocializzazione, un ulteriore strumento della riforma era rappresentato dal lavoro carcerario che veniva rivalutato non solo quale elemento centrale del trattamento per gli internati ma anche e soprattutto quale componente fondamentale del processo di rieducazione e reinserimento dei detenuti. Con l'affermarsi di una logica trattamentale-rieducativa del carcere, sancita dalla riforma penitenziaria, il lavoro diventava una componente fondamentale del processo di risocializzazione

⁴ Ai sensi dell'art. 1 della L. 26 luglio 1975 n. 354, nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

⁵ Per misure alternative si intendono: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova in casi particolari, la detenzione domiciliare, il regime di semilibertà, la liberazione anticipata.

del reo, assumendo la funzione di anello di congiunzione dell'esperienza dentro e fuori dal carcere. In particolare, con la nuova normativa prese il via quel processo di avvicinamento del regime del lavoro penitenziario, sia intramurario che extra-murario, a quello del lavoro nella società libera⁶ che maturerà con successivi interventi legislativi quali: la Legge 663/86 (meglio nota come Legge Gozzini)⁷ chiaramente ispirata ad una logica di diversificazione del trattamento in base alla personalità del soggetto deviante, la Legge 56/87⁸ con la quale venivano introdotti dispositivi atti a rendere più agevole l'accesso al lavoro intra ed extra murario garantendone la parificazione al lavoro libero e la Legge 165/87 (cosiddetta legge Simeone-Saraceni)⁹ che rappresentò, di fatto, in accordo con gli obiettivi prefigurati dalla riforma penitenziaria, un ulteriore progresso nella direzione della decarcerizzazione, dell'umanizzazione della pena e di una più completa integrazione sociale garantita dal lavoro.

Il quadro fin qui delineato consente di mettere a fuoco la tendenza del legislatore a muoversi lungo due principali direttrici: quella dell'allontanamento da una logica di reclusione pura attraverso il progressivo trasferimento dell'opzione trattamentale all'esterno del carcere e quella della valorizzazione e della promozione del lavoro, sia intra che extra-murario, quale veicolo privilegiato per il recupero ed il reinserimento del ristretto nel tessuto sociale e produttivo.

Tuttavia la riforma penitenziaria del 1975 non aveva ancora dimostrato molta attenzione e interesse per lo specifico minorile, che venne accantonato in posizione di attesa. In generale, questa nuova normativa non fornì alcun contributo allo scioglimento del nodo relativo alla compatibilità tra azione rieducativa e situazione di reclusione su cui si era bloccato il dibattito riguardante un carcere diverso. La riforma, infatti, da un lato cercò di sfuggire alle insidie dell'ambiguità rieducativa, proponendo un modello di trattamento tutto fondato sui più normali strumenti di socializzazione (lavoro, istruzione, religione e tempo libero); dall'altro lato, essa subordinò l'applicazione di tale

⁶ Il quinto comma dell'art. 20 della L. 354/75 dichiara che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

⁷ La legge 663 dell'86 rispetto al lavoro esterno ha previsto la possibilità per il detenuto di essere ammesso ad ogni tipo di attività produttiva; la possibilità di evitare la scorta nell'avviamento o nel momento della prestazione del lavoro esterno, tranne per motivi di sicurezza; la necessità di ricevere autorizzazione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza; la possibilità per l'amministrazione carceraria di controllare i detenuti ammessi al lavoro esterno con agenti di custodia o con personale del servizio di sociale; l'individuazione dell'autorità giudiziaria con competenze esclusive sull'ammissione al lavoro esterno. Per quanto riguarda il lavoro intramurario le novità principali della riforma sono state: la valutazione delle condizioni economiche della famiglia come criterio adottato dall'amministrazione penitenziaria per l'assegnazione dei detenuti al lavoro; la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di vendere i prodotti delle lavorazioni a prezzo pari o inferiore al costo di mercato, previa autorizzazione del Ministero di Giustizia.

⁸ Con la legge n. 56 del 28 febbraio 1987 sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del lavoro penitenziario: possibilità di fornire una tutela assicurativa e previdenziale più congrua al detenuto lavoratore; facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, esonero dal confermare lo stato di disoccupazione; individuazione di un organo autonomo di mediazione tra le aspettative e le domande della popolazione carceraria e il sistema sociale esterno.

⁹ Con la legge 165 dell'87 si afferma l'idea che il percorso per il reinserimento inizi già all'interno del carcere, prima che il soggetto diventi un ex detenuto e come tale si trovi in un mercato del lavoro, già fortemente competitivo, discriminato e senza un progetto di vita.

modello all'osservazione scientifica della personalità e attribuì alla individualizzazione della risposta (caso per caso) il metodo da seguire nell'attuazione degli interventi risocializzativi. L'origine clinica di questi criteri li rese inadatti per la messa in atto di un'azione trattamentale di tipo sociale, così come era definita dagli obiettivi della legge (Rugi C. 2000).

La riforma non sortì, su questo piano, nessun apporto in termini di chiarezza; introdusse, però altre novità che, una volta venute a contatto con la realtà penitenziaria minorile, funzionarono come importanti stimoli per la definizione concettuale del carcere e come estremo rimedio per l'attuazione della politica di decarcerizzazione. Queste innovazioni, infatti, furono in grado di andare oltre le tradizionali discussioni centrate sulla ricerca del migliore dei carceri possibili, permettendo, in concreto, l'emergere del *non carcere* come la ottimale realizzazione del momento sanzionatorio. Queste misure aprirono la strada all'opera di de-penalizzazione del reato minorile a cui le riforme successive dettero riconoscimento formale.

Un'altra via verso la decarcerizzazione minorile si realizzò attraverso il successivo intervento legislativo, fondamentale per questo settore d'interesse, rappresentato dal D.P.R. n.616 del 1977.

Già le legge di riforma n. 888 del 1956, con l'introduzione del Servizio sociale per i minori, aveva previsto per la prima volta la partecipazione di attori esterni alle decisioni del Tribunale, anche se si trattava di un influenza limitata, in considerazione della dipendenza di entrambi i soggetti dal Ministero di Grazia e Giustizia.

La dialettica tra l'apparato giudiziario e le strutture esterne a tale apparato, mutò decisamente con il decreto del 1977, con il quale venne avviato un vero e proprio processo di decentramento, trasformando radicalmente l'organizzazione delle misure amministrative, la cui competenza fu trasferita dal Ministero di Grazia e Giustizia ai Comuni.

Con il D.P.R. n. 616 il sistema rieducativo venne completamente rivoluzionato: le Case di rieducazione, già in fase avanzata di decadimento, vennero completamente abolite, mentre le attività relative agli interventi in favore dei minorenni vennero trasferite agli Enti Locali che si confrontarono con una situazione fallimentare e con un settore tanto delicato quanto sprovvisto di consolidati strumenti di intervento. Con le nuove disposizioni il problema della conciliazione di punizione e terapia, di controllo e socializzazione si pose in maniera particolarmente acuta, in quanto la definitiva chiusura degli istituti rieducativi statali obbligò gli Enti Locali ad affrontare il difficile compito della gestione della devianza giovanile. Molti comuni si trovarono impreparati di fronte ai nuovi compiti e non riuscirono ad intraprendere alcun intervento soddisfacente; altri iniziarono la programmazione di interventi alternativi al tradizionale sistema rieducativo e, faticosamente, avviarono alcuni progetti.

Dopo la promulgazione del decreto il dibattito sul carcere per i minori interessò con più continuità gli operatori e gli amministratori delle Regioni e degli Enti Locali, ma le forze politiche e sociali e, in generale, l'opinione pubblica, continuarono a rimanerne ai margini o ad un livello molto superficiale. Questa fu, probabilmente, una conseguenza della settorializzazione del sistema penale minorile: per molto tempo il problema della delinquenza giovanile era stato delegato ad un settore istituzionale ben delimitato e centralizzato, e ciò aveva prodotto un progressivo impoverimento anche del dibattito sociale, monopolizzato a sua volta dagli operatori del settore. Al momento della restituzione di una parte di questa delega, le nuove istituzioni coinvolte, ed anche le forze politiche e sociali, manifestarono una carenza di elaborazione culturale e pratica. Per questo non sorprende che, in questa latitanza istituzionale, la posizione di maggior peso culturale e pratico venne elaborata congiuntamente, pochi mesi dopo la promulgazione del decreto n. 616, da tre organismi di tecnici che avevano avuto una crescente influenza nella politica della giustizia minorile: il centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, il centro studi investimenti sociali (Censis) e l'associazione dei magistrati minorili.

In sostanza, il nuovo decreto n. 616 del 1977, lasciava ai “magistrati il potere-onere di essere gli unici soggetti chiamati a coprire tutti i bisogni minorili (penali, penitenziari, rieducativi). I compiti di gestione e di organizzazione dei servizi e degli interventi relativi all'esecuzione dei provvedimenti in materia civile e amministrativa vennero attribuiti agli enti locali, mentre al Ministero di Grazia e Giustizia rimase la gestione delle risposte penali (custodie preventive, prigioni scuola, riformatori giudiziari, servizio sociale penitenziario)” (G. De Leo 1981b, p. 103). Si contribuì così al processo di decarcerazione aprendo la possibilità di predisporre servizi e istituzioni più elastici e modificabili e perciò adatti a facilitare la socializzazione dei minori.

Oltre la tendenza al decentramento, con la relativa distribuzione di competenze giudicata troppo drastica ed improvvisata, l'ambivalenza da cui il decreto era caratterizzato derivava dalla mancata comprensione di chi fossero i veri utenti della giustizia minorile e di quali bisogni essi fossero realmente portatori. Infatti, dal documento emergeva l'immagine di un minore deviante che aveva un determinato retroterra culturale, determinate carenze di personalità, con caratteristiche simili gli uni agli altri. “Si trattava spesso delle stesse persone che manifestavano indifferentemente il fallimento di un adeguato processo educativo o con comportamenti genericamente irregolari o con comportamenti penalmente sanzionati. La figura del giovane delinquente che veniva ricostruita riproponeva un'esemplare espressione dello stereotipo del minore deviante. I processi di selezione e di creazione della delinquenza minorile si servivano di questo stereotipo, mentre la natura classista di tali processi, contemporaneamente, era servita a tutelare e proteggere i giovani dei ceti più garantiti ed integrati. Ancora una volta il rigido determinismo e la staticità di questo approccio

culturale era uno degli ostacoli più consistenti ad una politica di cambiamento della giustizia minorile” (G. De Leo 1981b, pp. 105-106). Ciò era grave tenuto conto dei tre maggiori organismi tecnici del settore, che si proponevano, invece, con un’ideologia avanzata e riformatrice. In conclusione, il decreto ripropose la profonda scissione tra esigenze di trasformazione e ripetizione di vecchie posizioni; nella realtà non mise mai realmente in discussione la specialità, nel senso di settorialità, dell’intervento della giustizia minorile, nonostante presentasse esigenze di grande riforma e di cambiamento.

Ancora lunga è la strada che la legislazione italiana dovrà compiere verso una de-carcerazione completa e importanti a questo scopo sono le leggi n.397/1984 e n.398/1984, che modificarono il Codice di Procedura Penale, in quanto introdussero una legislazione speciale per i minori in tema di libertà, salvaguardando innanzitutto la libertà dell’imputato e relegando in secondo piano la difesa sociale. Con la legge 28 luglio 1984 n. 398 si ebbe un intervento legislativo in materia penale specificamente indirizzato ai minori, attraverso la previsione di una riduzione dei termini di carcerazione preventiva, l’esclusione dell’obbligatorietà dell’ordine di cattura, l’introduzione dell’obbligo (salvo particolari ragioni ostative) di applicare gli arresti domiciliari presso l’abitazione o una comunità in sostituzione della custodia cautelare in carcere. Si trattava di un passo in avanti verso la decarcerizzazione del minore, sebbene lo schema di intervento fosse ancora fondato sul controllo (affidamento al servizio sociale) e sulla repressione (misura di sicurezza, detenzione, riformatorio e carcere). La legge n. 532/82 (legge sul Tribunale di libertà) e la successiva legge n. 398/84 ridefinirono i confini del potere del giudice in termini di discrezionalità vincolata, lasciando al giudice ampia discrezionalità nell’emissione del giudizio di pericolosità dell’imputato e, quindi, nelle decisioni relative all’attuazione delle scelte detentive da comminare. In sostanza, l’innovazione apportata da questa normativa consistette nel dare una diversa lettura del sistema penale, fornendo precisi criteri di riferimento: “Cade ogni presunzione assoluta di pericolosità, per lasciare spazio piuttosto alla valutazione delle concrete ragioni cautelari che possono legittimare la detenzione” (Pazè P. 1989).

Il principio della specificità minorile e della necessaria differenziazione della giustizia minorile rispetto a quella degli adulti subirà poi una sorta di arretramento concettuale con la Legge n. 330 del 1988 che introdusse una nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, estendendo indistintamente all’adulto che aveva commesso un reato le prerogative riconosciute al minore. Si uniformava così il trattamento, sminuendo l’esigenza di diversificare l’intervento sanzionatorio in funzione ed in dipendenza delle differenti peculiarità tra le due categorie di soggetti.

Neoclassicismo e depenalizzazione di fatto

Tra le formule definitorie del procedimento penale minorile, l'incapacità di intendere e di volere¹⁰ è quella che ha registrato, nel tempo, il massimo tasso di oscillazione (Rugi C. 2000). Nel corso degli anni gli orientamenti della giurisprudenza si sono modificati fino a giungere a una nozione del concetto di maturità, piuttosto ampio e dai criteri meno definiti (da quelli intellettivi, a quelli morali, emotivi, affettivi ecc.), in sostituzione di quello statico di imputabilità. La differente definizione del concetto e, conseguentemente, la sua maggiore o restrittiva applicazione, si è andata manifestando in maniera disomogenea a seconda degli orientamenti di politica giudiziaria. È vero, infatti, che la possibilità di valutare l'imaturità in modo così diverso è una diretta conseguenza dei parametri stessi con i quali si è tentato di definirla: tanto che, il termine immaturità non compare nelle disposizioni legislative e risulta un prodotto dell'elaborazione giurisprudenziale.

Negli anni '70 e '80, caduta in crisi la prospettiva rieducativa, a causa dei deludenti risultati offerti dall'ideologia terapeutica della criminalità, tornò in luce il problema della responsabilità e del contenuto retributivo della pena. Emerse una nuova corrente di pensiero, detta neoclassica, la quale auspicava la separazione delle finalità di controllo da quelle di aiuto - entrambe presenti, invece, nel sistema rieducativo - dal momento che la devianza non sempre richiede interventi terapeutici, di sostegno o di rieducazione, né coincide con la condizione di immaturità del soggetto. Gli adolescenti, secondo gli apporti della psicologia, non sono soggetti privi di capacità di giudizio morale, anzi, hanno coscienza di ciò che fanno, anche se la consapevolezza delle loro azioni è collegata, soprattutto sul piano qualitativo, alla loro età. Secondo De Leo, uno dei più autorevoli esponenti di questo nuovo indirizzo, il problema era proprio questo: "una diversità nelle forme di consapevolezza non significava assenza o diminuzione o distorsione di consapevolezza; non aveva quindi rapporto diretto, meccanico, deterministico, con il concetto di imputabilità, con la categoria della capacità di intendere e di volere e neppure con quella della maturità" (De Leo G. 1981a, p.12). Alla base di queste idee c'era la convinzione che le norme relative all'imputabilità dei minori si fondassero su assunti, quali l'imaturità, ormai ampiamente confutati. Il comportamento deviante non sarebbe appannaggio esclusivo dei giovani che si trovavano in situazioni di deprivazione, essendo, in realtà, diffuso tra tutti i ragazzi, a prescindere dal contesto sociale in cui vivevano. In particolare, De Leo osservava che "un meno completo e coerente stadio di maturazione non rappresentava di per sé una maggiore predisposizione alla devianza e che, comunque, anche quando

¹⁰ La capacità di intendere e di volere, di cui all'art. 98 del codice penale, è qualcosa di più e di diverso dalla mancanza di infermità mentale o altre croniche situazioni di incapacità. Il minore tra 14 e 18 anni, anche se non presenta nessuna menomazione patologica della sfera intellettuale e volitiva, secondo il legislatore può non avere avuto la capacità di comprendere la portata della sua azione e di averla voluta (Ministero della Giustizia 2015b).

si riscontravano carenze di maturazione e comportamenti devianti nello stesso soggetto, era scientificamente infondato considerare le prime cause dei secondi” (De Leo G. 1983, p.239).

Nell’analisi di De Leo l’imputabilità e l’immaturità non sono questioni scientifiche, ma hanno la stessa natura convenzionale delle leggi, delle regole e dei costumi. Associare l’immaturità al reato costituiva un’operazione non solo scientificamente infondata, ma anche confusionaria, in quanto comportava la messa in atto di un intervento basato su false premesse e, di conseguenza, la creazione di istituti rieducativi volti a trattare carenze e bisogni che in realtà non esistevano. Considerare il minore che delinque semplicemente un immaturo voleva dire deresponsabilizzare “tutte le parti in gioco nella giustizia minorile: le istituzioni primarie e secondarie e quindi, in particolare, la famiglia, i giudici, gli operatori e gli stessi minori” (De Leo G. 1983, p.239). La questione stava, invece, nel considerare il minore un soggetto responsabile, perché solo così era possibile dare al minore un’immagine positiva di sé e responsabilizzarlo. Presupporre la responsabilità “in ogni caso e per ogni età significava costruirla socialmente e individualmente, come norma implicita, come regola di base, come aspettativa diffusa, come atteggiamento e capacità sul piano psicologico”; e questo perché la responsabilità non era “un dato istintuale o una tappa evolutiva autonoma, ma un’invenzione culturale, un elemento base del processo di inculturazione delle nuove generazioni” (De Leo G. 1981a, p.19). Da questo derivava l’idea che occorresse presupporre sempre e comunque la responsabilità del minore: la punizione doveva prescindere dalle caratteristiche della personalità del minore per concentrarsi unicamente sul reato, ovvero doveva essere irrogata nei confronti di un comportamento non più visto come manifestazione di una personalità deviante, ma solo come fatto da contrastare. Ciò comportava, necessariamente, un ampliamento dell’imputabilità del minore almeno per alcuni reati, conducendo però a risvolti reazionari maggiormente punitivi e repressivi (facendo crescere il numero di carcerazioni). È vero infatti, che i sostenitori di questa posizione, se da una parte auspicavano il ritorno ad una maggiore corrispondenza fra reato e tipo di pena per promuovere la responsabilizzazione del minore, dall’altra erano favorevoli a un’ampia depenalizzazione (e a punizioni diverse dal carcere) - per ridurre il contatto dei minori con il mondo della giustizia - e ad una più marcata distinzione tra interventi di aiuto e di sostegno e interventi sanzionatori. Questo si traduceva nella richiesta di trasformazione del sistema sanzionatorio, da attuarsi soprattutto attraverso la creazione di misure penali alternative alla detenzione.

Il condividere l’una o l’altra di queste impostazioni comportava conseguenze del tutto diverse dal punto di vista della prassi giudiziaria con decisioni sull’imputabilità del minore che potevano essere diametralmente opposte da giudice a giudice. Il proscioglimento per immaturità è stato, infatti, lo strumento del quale si sono serviti i giudici minorili per l’attuazione di determinati fini di politica

criminale e in particolare della sostanziale depenalizzazione durante gli anni '70 (Bandini T., Gatti U. 1987). Va riconosciuto come il concetto di incapacità di intendere e di volere abbia evitato la pena detentiva a molti minori, risparmiando loro il contatto, spesso controproducente, con le istituzioni carcerarie. Tuttavia in tal modo si sono dilatate notevolmente ingiustizie e discriminazioni (Pazè P. 1989).

Anche in merito all'applicazione dell'istituto del perdono giudiziale le differenze interpretative dei magistrati minorili appaiono assai ampie essendo legate alle diverse concezioni di politica criminale e alle interpretazioni estensive dei giudici di merito.

È evidente quindi come l'istituto del perdono giudiziale e quello previsto dall'art. 98 del codice penale, siano stati istituiti ai quali non può essere attribuita una rilevanza scientifica, in quanto utilizzati dai magistrati minorili per conseguire una vera e propria depenalizzazione di fatto e contrastare così una risposta penale fortemente contenitiva della devianza minorile (Rugi C. 2000). L'orientamento neoclassico sembra proprio trovare la sua ragione d'essere nell'individuazione delle discrepanze fra elaborazione dottrinale e prassi giurisprudenziale e in particolare nella constatazione della non scientificità di concetti quali maturità ed immaturità.

Decarcerizzazione e teorie abolizionistiche

Tra la metà degli anni '70 e la metà degli anni '80, i dati sull'andamento della criminalità minorile, in Italia, evidenziarono una flessione sia del numero di minori detenuti in carcere, sia di quelli denunciati. Nonostante si trattasse di dati ufficiali sul fenomeno, essi non erano un indice attendibile delle dimensioni reali dello stesso, in quanto rappresentavano le coordinate delle risposte sociali alla devianza minorile (Rugi C. 2000).

Il numero dei minori entrati in carcere risultava in diminuzione durante il decennio 1975 - 1985, nonostante la situazione circa la trasgressione giovanile e le relative risposte di controllo si presentasse articolata in modo differenziato sul piano regionale (De Leo G., Cuomo M.P. 1982). Inoltre, negli stessi anni, il numero oscuro della criminalità minorile non subì alcun calo.

Questi dati erano significativi di un cambiamento verificatosi nella politica di intervento penale ed indicavano un'inversione di tendenza in senso de-criminalizzante. Ciò che appariva era l'immagine di una giustizia minorile orientata verso una sostanziale depenalizzazione, seppure entro definiti limiti.

I termini reali ed i motivi di questo cambiamento andavano letti sia in chiave di politica criminale e di controllo dei minori, sia tenendo conto di altri fattori: il tribunale per i minorenni, in questo periodo, non rappresentava più un'istituzione in espansione, la popolazione nelle carceri minorili si

ridusse¹¹, l'opinione pubblica era sempre meno attenta a questi problemi, la delinquenza minorile in quanto tale non figurava più tra le questioni allarmanti e con essa diminuì il prestigio sociale degli operatori impegnati in questo settore (De Leo G., Cuomo M.P. 1982).

Nel tentativo di spiegare l'attenuazione delle risposte sociali alla delinquenza giovanile, alcuni fattori esercitarono un'importanza preminente sul processo di decarcerizzazione. A tal riguardo, un primo aspetto da considerare era quello della perdita di legittimazione e credibilità della giustizia minorile, non solo a livello di studiosi e operatori ma, anche tra i politici, i giornalisti, e, in generale nell'opinione pubblica. L'immagine della giustizia minorile si era definita sempre di più sull'istituzionalizzazione e la criminalizzazione, mentre la rieducazione aveva mostrato con crescente evidenza il suo significato di obiettivo ideologico, a cui facevano riscontro esiti pratici in senso opposto. Il risultato era un progressivo indebolimento della giustizia minorile rispetto a qualsiasi tipo di finalizzazione. A ciò si aggiungevano altre due questioni relative alla politica criminale e al controllo sociale, che sicuramente ebbero la loro influenza sul processo di decriminalizzazione: il terrorismo e la tossicodipendenza.

Il fatto che dalla metà degli anni '70 la maggior parte delle energie delle forze dell'ordine e della magistratura si fossero concentrate sul terrorismo, sortì l'effetto di spostare l'attenzione su questo problema e su nuove forme di intervento istituzionale innalzando la soglia dei processi di criminalizzazione (De Leo G., Cuomo M.P. 1982).

Allo stesso modo la tossicodipendenza produsse uno spostamento dell'elaborazione sociale delle devianze giovanili dalla criminalizzazione verso altre, più complesse e moderne, forme di controllo (Bandini T., Gatti U. 1987).

Entrambi questi fattori ridimensionarono la rilevanza sociale della delinquenza minorile e legittimarono, in qualche modo, l'idea che si potesse procedere verso orientamenti de-penalizzanti, in considerazione del fatto che nella coscienza sociale, e tra gli operatori, emerse la convinzione di essere di fronte ad un problema non tanto grave da poter essere affrontato con strumenti diversi da quelli penali.

In particolare, le opinioni al riguardo erano principalmente due. La prima, riduzionista, prevalente fino a qualche anno prima, si preoccupava di cambiare le istituzioni proponendo dei modelli nuovi e differenziazioni sia rispetto all'età per l'imputabilità sia rispetto alla tipologia dei reati e all'attenuazione delle pene. Il tema della necessità della riforma del carcere minorile riscosse poca attenzione poiché le posizioni di diniego alla istituzionalizzazione minorile prevalsero: veniva

¹¹ A tal riguardo un aspetto importante riguardò la portata e il significato della condizione adolescenziale: l'allungarsi dello stato adolescenziale, a causa di numerosi fattori sociali, culturali ed economici, ebbe dei riflessi anche nel settore delinquenziale. In ambito penitenziario si riscontrava, infatti, che alla diminuzione delle carcerazioni minorili, corrispondeva un aumento di quella degli ultra-diciottenni (Pazè P. 1989).

criticato ogni impegno riformatore del carcere, sostenendo che con ciò si rischiava di riproporre ideologie consolatorie, mentre gli istituti sarebbero rimasti in piedi con la loro fissità a riprodurre devianza e disagio. Apparve dominante una diversa linea di riflessione, quella estremistica e utopistica degli abolizionisti, che, negando radicalmente ogni reale possibilità di istituzioni chiuse e coattive, aveva come esito il loro rifiuto. Tale posizione rappresentò l'esito di una linea di de-istituzionalizzazione ormai di lunga durata che nel tempo aveva maturato l'idea dell'inefficacia delle soluzioni segregative. Da questa maturazione di pensiero era derivata la scelta compiuta da molti giudici minorili di un uso minore del carcere. Lo strumento principale fu la dilatazione estrema delle soluzioni indulgenziali, per cui la sanzione veniva solo minacciata con il processo, ma non attuata. Per diversi anni, la pena, per la maggioranza dei minori che commettevano reati, non fu il carcere ma la minaccia del carcere stesso, in sostanza solo il processo (Christie N. 1985).

Questo movimento di decarcerizzazione, riguardante in parte anche gli adulti, venne particolarmente attuato in campo penale minorile, dove si avevano a disposizione maggiori strumenti indulgenziali, soggetti a discrezionale utilizzazione. In particolare questa decarcerizzazione fu resa possibile da una più larga applicazione del perdono giudiziale e del proscioglimento per non imputabilità, passando, con l'ingresso nella cultura giudiziaria delle scienze umane, da una concezione sanitaria della non imputabilità ad una concezione psicologica e, soprattutto, ad una concezione sociale (De Leo G., Cuomo M.P. 1982).

Con decarcerizzazione si intendeva quindi quella politica volta a proporre strategie di controllo sociale al di fuori di pratiche di sequestro all'interno delle istituzioni totali. Ciò voleva dire: punire un reato con pene alternative al carcere (Rugi C. 2000).

Le posizioni più radicali delle istanze di decarcerizzazione negarono sempre e comunque la possibilità di operare attraverso l'internamento e poterono trovare soddisfazione all'interno di più vasti progetti abolizionisti.

Le posizioni più moderate, invece, si limitarono ad indicare ogni altra misura o pena alternativa alla privazione della libertà e intesero la risposta segregativa come *ultima ratio*, da riservarsi ai casi in cui non era possibile fare diversamente.

La politica di decarcerizzazione si presentò, più ambigua e di difficile decodificazione rispetto a quella tesa alla totale abolizione del carcere. Nel settore della giustizia minorile, tale politica sosteneva l'assoluta e, quindi definitiva, chiusura di tutte le diverse istituzioni. La tendenza anti-istituzionale derivò dalla critica alla non idoneità della scelta custodiale rispetto al progetto di recupero sociale. A tal proposito vennero prese in considerazione anche quelle posizioni di una più intransigente avversione ad ogni pratica segregativa per ragioni strumentali e in considerazione dei costi economici di tale pratica (De Leo G., Cuomo M.P. 1982).

Accanto alle politiche decarcerizzanti, le teorie cosiddette abolizionistiche erano tese a realizzare una giustizia senza prigioni e più in generale una società che superasse il concetto stesso di pena. Gli abolizionisti, pur mettendo in risalto posizioni ed ideologie differenti, concordavano su un punto fondamentale: il carcere produceva sofferenza e infliggeva dolore. Il punto di partenza degli abolizionisti consisteva, quindi, nel considerare fallimentare il sistema carcerario, basato sul concetto di punizione, perché emarginare il delinquente dalla società poteva essere un rimedio semplice, veloce, pratico, ma non era la soluzione: l'obiettivo doveva essere non la riduzione dei conflitti, ma la loro soluzione (Gallo E., Ruggiero V. 1989).

In generale, l'abolizionismo risultava essere un movimento che poneva in causa non una parte del sistema della giustizia penale, ma lo stesso sistema nel suo complesso. Queste teorie sostenevano infatti l'assoluta inutilità del sistema di contenimento e di punizione di tipo penale: esse affermavano che la giustizia non venisse applicata in modo uguale nei confronti di tutti e ciò comportava situazioni di disuguaglianza, di disgregazione sociale e di emarginazione; da cui la necessità di abbattere il sistema penale. Nonostante le diverse ideologie all'interno dell'abolizionismo (cristiana, marxista-materialista classica e libertaria), tutte si trovavano concordi nel mettere in discussione non il crimine, ma il sistema della giustizia criminale, nel suo insieme (Gallo E., Ruggiero V. 1989). Gli abolizionisti proponevano per questo l'uso di mezzi disciplinari di tipo assistenziale, in alternativa alle risposte di tipo penale, ritenendo, anche in questo caso, che fosse necessario limitarne l'intervento a quelle condotte particolarmente bisognose di essere controllate. Gli abolizionisti si ponevano dunque come obiettivo non solo l'eliminazione della prigione, ma anche di tutto l'apparato giudiziario che alimentava la giustizia criminale, quindi i tribunali, le professioni di avvocato, giudice, eccetera. Questa posizione particolare, caratterizzava l'abolizionismo penale radicale. Quest'ultimo si distingueva da altre due correnti abolizioniste: la prima, l'abolizionismo istituzionale (molto conosciuto in Italia), criticava e si opponeva solo all'istituzione carceraria e alle altre istituzioni penali di tipo segregativo; la seconda, il riduzionismo penale, cercava di ridurre al minimo l'intervento penal-giuridico (Christie N. 1985).

Il delinearsi del nuovo processo penale minorile

È un dato storico-giuridico acquisito che in seguito all'istituzione del Tribunale per i minorenni nel 1934 e sino alla riforma del processo penale minorile del 1988 non si sono registrati altri decisivi sviluppi normativi originati dallo specifico minorile e finalizzati alla sua tutela. Ciò è vero altresì con riferimento alla pena irrogata ai minori condannati poiché "l'alleviarsi del repressivo, il ripensamento nell'alternativo, l'attenzione maggiore al recupero più che alla sofferenza restrittiva, avevano toccato il minore soltanto in quanto beneficiario dalla evoluzione dell'intera visione sul

penitenziario che aveva riguardato l'adulto" (Casciano G. 1989, p. 67). Delle leggi emanate in questo arco di tempo il minore imputato ed autore di reati aveva soltanto indirettamente beneficiato, mancando un intervento esclusivamente rivolto ad esso. Quindi, possiamo asserire che prima del 1988, il sistema penale minorile era caratterizzato dalla sua scarsa specificità rispetto alla condizione minorile (Palomba F. 2002).

È negli anni '70, che si cominciò ad affrontare in sede parlamentare il tema della riforma del processo minorile, allorché si profilava la necessità di adeguare tale normativa alla più generale riforma del codice di rito per gli adulti.

La prima legge delega n.108 del 3 aprile 1974, contenente le direttive ed i principi guida per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, affrontava in maniera assolutamente marginale la tematica del processo penale minorile. Il nuovo sistema processuale andava invece realizzato nel rispetto prioritario delle esigenze educative del minore, paradigma fondamentale di riferimento per valutare se e come i principi generali del rito penale ordinario dovessero essere trasfusi nella disciplina del processo minorile. Inizialmente il dibattito parlamentare aveva preso in considerazione la possibilità di emanare una delega unica con la quale procedere contestualmente alla riforma del codice di procedura penale e del diritto processuale minorile. Tuttavia l'ipotesi di includere la riforma del processo minorile nella più generale riforma del processo penale fu successivamente accantonata, ritenendo che la prima dovesse essere oggetto di un autonomo e sistematico provvedimento. L'idea era quella che, una volta riformato il codice di procedura penale, con provvedimento autonomo, si affrontasse separatamente la tematica dell'intervento penale nei confronti del minore. Se la soluzione di una delega unica offriva una risposta strutturalmente inadeguata alle peculiari esigenze del procedere nei confronti del minore, al contrario, la soluzione favorevole ad una riforma del processo penale minorile distinta da quella del processo ordinario avrebbe particolarmente dovuto esaltare la specificità della giustizia minorile. Questa seconda linea di pensiero portò ad accogliere una riforma del processo minorile attraverso un distinto ed autonomo provvedimento normativo e previo confronto tra la legge delega e le peculiari esigenze della giustizia minorile. Da qui prese definitivamente forma la decisione di procedere con una delega, per la riforma del processo penale minorile, autonoma e parallela a quella inerente il rito ordinario, in ragione della specialità della materia minorile, spesso non strettamente processuale, e della volontà di non appesantire ulteriormente un codice già parecchio esteso e complesso.

La riforma vera e propria del processo penale a carico di minorenni prese le mosse e trovò i suoi principi informatori nella legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale del 16 febbraio 1987, n. 81. In essa si evidenziò per la prima volta la mirata attenzione dell'ordinamento giuridico verso i bisogni fondamentali della crescita umana dei soggetti in

formazione, il cui riconoscimento costituiva un dovere collettivo che non poteva essere in alcun modo trascurato. È così che “da portatore di meri interessi che gli adulti avrebbero dovuto rispettare, il minore è divenuto progressivamente un portatore di autentici diritti che l’ordinamento è tenuto ad attuare” (Moro A.C. 2000, pp. 6-7). L’elemento sistematico che emergeva dalla soluzione adottata dal legislatore del 1987 era, dunque, quello di un riconoscimento forte e qualificato delle peculiari caratteristiche del processo minorile, all’interno dello schema processuale ordinario e, in quanto possibile, in armonia con lo stesso e con esplicito richiamo ai principi costituzionali.

La delega minorile veniva, quindi, tradotta nei 41 articoli del D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988, varando una disciplina parzialmente etero-referenziale, nella misura in cui si imponeva un richiamo alle norme del codice di rito ordinario, in relazione a quanto non espressamente previsto dal decreto de quo, applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minore (Palomba F. 2002). Peraltro, atteso che né la legge di delegazione né il D.P.R. n.448/1988 contenevano disposizioni abrogative espresse della normativa del 1934 questa rimaneva in vigore nelle parti non incompatibili con il codice di procedura penale e con le norme del suddetto decreto.

Il processo (di cultura giuridica prima ancora che di diritto positivo) che ha orientato la riforma dell’ordinamento processuale minorile nonché la scelta di differenziazione del trattamento in favore del minore, ha visto giocare un ruolo fondamentale da parte della Corte Costituzionale, la cui giurisprudenza ha anticipato e determinato i contenuti del D.P.R. 448 del 1988 (Presidenza della Repubblica 1988). Tale decreto legislativo ha dotato il nostro Paese di un diritto minorile profondamente ispirato alla tutela del minore per dare assoluta preminenza alla funzione educativa del sistema penale minorile, a ridurre l’afflittività, anche nella fase di giudizio, a riconoscere il minore quale soggetto portatore di diritti. Le pronunce dell’organo di controllo della legittimità costituzionale delle leggi hanno, infatti, sovente richiamato e sottolineato la funzione preminentemente educativa che spetta al processo minorile e sottolineato la necessità di creare un articolato sistema normativo, sempre più diversificato sia sul piano sostanziale che su quello processuale e mirato ad accelerare l’uscita del giovane dal circuito penale in ragione della specificità della sua condizione. Tale rilevante mutamento (ottenuto attraverso l’interpretazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale) ha confermato le perplessità degli studiosi che da lungo tempo avevano asserito l’incompatibilità del carcere a vita con le finalità educative della pena per il minore deviante, a prescindere dalla gravità del reato commesso (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Ancora più incisiva si è rivelata poi la prescrizione di adeguamento alle norme delle Convenzioni internazionali relative ai diritti della persona nel processo penale, ratificate dall’Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991, in virtù della quale tali norme, elevate a rango privilegiato rispetto alle

altre norme ordinarie, assurgono al ruolo di norme-parametro dei giudizi di legittimità costituzionale (Giorgis A. 2000).

LA CARTA FONDAMENTALE E L'OPERA INTERPRETATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nella Costituzione italiana si ritrovano una serie di norme il cui contenuto è inerente, in via diretta o indiretta, alla materia minorile. Un primo gruppo è costituito da quei principi fondamentali e di generale ed indistinta applicazione, tra cui il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo ed il principio di uguaglianza sanciti dagli articoli 2¹² e 3¹³, che attribuiscono valore primario alla personalità individuale ed all'esigenza di tutela della dignità e dell'autonomia della persona e pertanto anche al minore, sia nella sua specificità di singolo che di componente delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. In tale quadro lo stesso riconoscimento costituzionale della famiglia, operato dall'articolo 29 comma 1¹⁴, implica che tale basilare formazione sociale sia tutelata principalmente come centro di protezione e di sviluppo dei soggetti che la compongono (e quindi in modo assolutamente rilevante dei minori) e non debba rappresentare un fattore di limitazione delle libertà e delle facoltà individuali. Quanto ora detto trova conferma nell'articolo 30¹⁵ il quale stabilisce che, in caso di incapacità dei genitori, la legge debba provvedere a che siano assolti i loro compiti, e nell'articolo 31 comma 2¹⁶ che impegna la Repubblica alla protezione dell'infanzia e della gioventù (Governo Italiano 2015).

Nei sopra menzionati principi risiede il fondamento delle numerose disposizioni di legge che impongono di decidere nel preminente interesse del minore. La stessa Corte Costituzionale lo annovera tra gli interessi costituzionalmente garantiti. Ed è altresì proprio in ottemperanza al richiamato precetto di protezione della gioventù che trova ragione e fondamento la previsione di un Tribunale per i minorenni, organo giudiziario specializzato cui viene riconosciuta esplicita protezione costituzionale (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Tale istituzione con composizione mista di giudici specializzati e cosiddetti giudici esperti conferma lo spostamento di attenzione, nel diritto

¹² La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

¹³ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

¹⁴ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

¹⁵ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

¹⁶ La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

penale minorile, dal fatto reato alla personalità dell'autore al fine di garantire il più possibile il recupero del minore (Moro A.C. 2000).

Nel corso degli anni, particolare rilevanza ha assunto l'attività interpretativa e di adeguamento ai principi fondamentali della Costituzione posta in essere dalla Corte Costituzionale che, soprattutto nella fase precedente alla riforma del processo penale minorile, ha realizzato una fondamentale opera di rilettura delle norme rispetto alle esigenze specifiche del minore (così come previsto in Costituzione dagli art. 27 comma terzo¹⁷, e 31 comma secondo), facilitando la costruzione del corpus normativo che prenderà poi forma nel DPR 448/88 (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). In campo penalistico minorile, le sentenze della Corte Costituzionale hanno quindi rappresentato un forte contributo all'innovazione, un input verso la riforma della giustizia minorile (Palomba F. 2002). A causa, come si è visto, del lento decollo di un efficiente sistema penale per i minori è toccato all'elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale far emergere un intervento chiaramente orientato alla tutela del minore e, contemporaneamente, farsi carico della concreta attuazione di una normativa specifica e differenziata che imponesse lo status di condannato minorenni attraverso una serie di pronunce di incostituzionalità (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Già dagli anni '60 la Corte Costituzionale ha preso posizione sull'esigenza di specificità della giustizia minorile come settore autonomo rispetto a quello previsto per gli adulti e volto prevalentemente alla rieducazione. La sentenza n. 25 del 1964 infatti stabilisce che la giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni. Questa costituisce la prima di una serie di sentenze, nelle quali la Corte Costituzionale afferma l'esigenza di tutela dei minori sulla base del secondo comma dell'art. 31 della Costituzione che assegna allo Stato compiti di protezione della gioventù. Nell'ambito della giustizia minorile proteggere la gioventù significa soprattutto preservare il processo educativo in atto nel minore e favorire, anzi, avere come obiettivo la sua educazione, tenendo conto della specificità della condizione minorile. Gli istituti che la Repubblica garantisce per il perseguimento di questi scopi sono il Tribunale per i minorenni e il sistema del processo penale minorile, che, con la loro specialità rispetto al tribunale ordinario e alla procedura penale per adulti, si adattano alle peculiari esigenze dei minorenni.

A partire dagli anni '70 la Corte, sottolinea con la sentenza n.49 del 1973, un peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore e in riferimento alla necessità della formazione della personalità, a cui è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva. La logica secondo cui tutta la legge minorile debba essere interpretata alla luce del principio generale della

¹⁷ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

tutela dell'interesse del minore, da attuarsi attraverso l'attività di un organo specializzato, è stata oggetto anche della sentenza n. 198 del 1972.

Altre importanti sentenze della Corte Costituzionale sono la n.190/1970 e la n. 99/1975, le quali hanno sancito il diritto dell'imputato minorenni ad avere assistenza morale oltre che assistenza tecnica.

L'opera di interpretazione delle leggi alla luce dei principi della Carta fondamentale ha consentito in numerose altre occasioni alla Corte Costituzionale di affermare la specificità minorile e di riconoscerne il carattere di interesse specialmente protetto. Le finalità di tutela dei minori, che trovano fondamento anche nell'art. 2 della Costituzione, giustificano, secondo la Corte, la deroga alla pubblicità dei dibattimenti; ciò in considerazione degli effetti che la diffusione di fatti emersi nel dibattimento può provocare sulla formazione sociale dove si svolge la personalità del minore. La Corte sostiene infatti che la pubblicità dei fatti può comportare conseguenze negative sia allo sviluppo spirituale, sia alla vita materiale del minore e al suo successivo inserimento sociale. Né, in questo caso, può invocarsi la violazione dell'art. 21 della Costituzione, poiché il diritto all'informazione deve conciliarsi con il rispetto della personalità dell'imputato, in quanto la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite nell'esigenza insuperabile che nell'esercizio di questi non siano violati altri beni ugualmente tutelati a livello costituzionale. Non è perciò contestabile che la tutela dei minori sia delegata ad una disciplina speciale, in riferimento alla necessità della formazione della personalità. A tal proposito, la sentenza n. 16/1981 dichiara costituzionalmente legittime le limitazioni della pubblicità imposte al rito minorile in quanto espressione degli interessi alla protezione dell'infanzia ed alla valorizzazione dei bisogni minorili da ritenere prevalenti rispetto ad altri interessi pur aventi, a loro volta, riconoscimento costituzionale. Nello stesso senso vanno parimenti lette le pronunce con cui la Corte ha affermato l'incostituzionalità delle leggi di ratifica di trattati internazionali qualora lo Stato che invoca l'applicazione di norme finalizzate all'applicazione di disposizioni penali non contenga, a sua volta, norme che concretamente assicurino all'imputato minorenni un trattamento adeguato.

La successiva sentenza n. 222 del 1983 pone l'accento sul fatto che la tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente protetti; e che il tribunale dei minori stesso (considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative) vada incluso tra gli istituti di cui la Repubblica deve favorire il funzionamento e lo sviluppo, adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù. Secondo la Corte il principio espresso ancora una volta nel secondo comma dell'art. 31 della Costituzione richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile basato sulla specializzazione del giudice minorile e sulla necessità di valutazioni da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate e flessibilità del trattamento in funzione del recupero

del minore deviante. L'esigenza di prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore è stata sostenuta dalla Corte anche nelle sentenze: n. 46 del 1978, n. 128 del 1987, n. 78 del 1989, n. 182 del 1991, n. 143 del 1996 e n. 109 del 1997¹⁸. Questa finalità del recupero del minore, sostiene la Corte, deve essere perseguita mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, in armonia con la meta additata al comma 3 dell'art. 27 della Costituzione.

Ancora, la sentenza n. 206 del 1987 evidenzia che la finalità della giustizia minorile deve essere il recupero del minore deviante attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, aggiungendo che tale finalità può essere perseguita attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo. Quest'ultima asserzione della Corte è particolarmente interessante, in quanto richiama il principio della minima offensività¹⁹, che costituirà uno dei principi fondamentali del nuovo processo penale minorile del 1988.

Da questo primo gruppo di sentenze emergono con chiarezza alcuni punti fermi dell'intera giurisprudenza costituzionale in materia di giustizia minorile, negli anni precedenti alla riforma del 1988. Innanzitutto emerge il principio secondo il quale il minore è un soggetto da tutelare in quanto tale. È la Repubblica il soggetto che deve apprestare la tutela dei minori, ed è vincolata a tale obbligo anche nel caso in cui il minore abbia commesso un reato. In questo caso si configura per lo Stato un interesse-dovere al recupero e alla rieducazione del minore stesso, finalità da perseguire attraverso gli organi giurisdizionali minorili. In sostanza si delinea un chiaro collegamento fra l'art. 31 secondo comma e l'art. 27 terzo comma della Costituzione e una visione del processo penale minorile come occasione di recupero sociale e rieducazione del minore, prima che di affermazione della pretesa punitiva da parte dello Stato (Cavallo M. 2002). Dall'indicazione della necessità di prognosi individualizzate per il recupero del minore, emerge la posizione di centralità nel processo, assegnata dalla Corte, all'imputato minore.

Da ulteriori sentenze si desume invece la preferenza accordata dalla Corte Costituzionale a istituti che si pongono come alternativa alla sanzione ed alla detenzione. Il tema della carcerazione minorile quale ultima ratio è oggetto ad esempio della sentenza n. 120 del 1977 con la quale la Corte ha sottolineato l'importanza del perdono giudiziale per consentire al minore di uscire dal

¹⁸ Nella sentenza n. 78 del 1989 la Corte sostiene che per i reati commessi dai minori è prevista la competenza del Tribunale per i minorenni, in quanto struttura diretta in modo specifico alla ricerca di forme adatte per la rieducazione dei minorenni. Nella sentenza n. 143 del 1996 si aggiunge che le disposizioni relative al processo minorile introducono garanzie specifiche riferite all'iter processuale ed alla possibilità di avvalersi dei servizi minorili, allo scopo di approfondire la conoscenza della personalità e delle condizioni di vita del minore, nonché la rilevanza sociale del fatto per cui si procede. La sentenza n. 109 del 1997 identifica la protezione della gioventù, articolo 31 secondo comma, con l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutivezza della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono.

¹⁹ Ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in modo che il danno apportato alla personalità del minore ed alla sua opportunità di reinserimento sociale, sia sempre inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia.

circuito penale il prima possibile, in una cornice che dà minore fiducia alla capacità rieducativa del carcere per i minorenni. Di contro sono visti con favore tutti gli istituti introdotti dal legislatore del 1988 che, congiuntamente al proscioglimento per immaturità ed al perdono giudiziale, consentono di rendere effettivamente residuale il ricorso al carcere.

Sempre in riferimento al tema della detenzione minorile la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 1978, si esprime in merito ai divieti di concessione della libertà provvisoria, ritenuti non operanti per gli imputati minorenni. La Corte, respingendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 52 del 1975, esclude la possibilità di applicare ai minori una norma che vieti la concessione della libertà provvisoria, mettendo in chiaro come il ricorso alla pena detentiva sia l'estrema risorsa cui ricorrere nei confronti del minorenne, quando ogni altro specifico intervento preventivo ed educativo sia risultato inutile. Questa sentenza finalmente pone una netta differenza in materia di libertà tra adulti e minorenni e, soprattutto, apre la strada alla motivazione, ancora vigente nel nostro sistema costituzionale, di considerare residuale la carcerazione del minore, non ancora maturo dal punto di vista fisiopsichico (Mancuso R. 2001). Anche successivamente, nelle Sentenze n.128/1987, n. 109/1997 e n. 450 del 1998 la Corte mostra il suo sfavore verso l'applicazione indistinta della pena detentiva nei confronti del minore autore di reato, affermando che la pretesa punitiva debba arretrare di fronte all'esigenza del recupero sociale del minore e che il ricorso all'istituzione carceraria vada considerato come ultima ratio²⁰. La Corte ha quindi più volte ribadito la specificità della condizione minorile, rilevando come essa superi d'importanza quello che è l'interesse tipico di ogni sistema penale, e cioè, l'efficacia intimidatrice della sanzione, attraverso la sua applicazione ai casi accertati.

Ancora più pregnante in riferimento alla funzione preminentemente educativa che spetta al processo minorile, alla necessità di un sistema normativo diversificato e mirato ad accelerare l'uscita del giovane dal circuito penale in ragione della specificità della sua condizione è la sentenza n. 168 del 1994 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 17 e 22 del codice penale nella parte in cui questi non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo al minore imputabile e per questo in contrasto con l'articolo 31 comma 2 e con l'art. 27 comma 3 della Costituzione.

In generale la giurisprudenza della Corte Costituzionale può ritenersi rivolta al perseguimento di tre obiettivi fondamentali: l'affermazione della giurisdizione esclusiva del Tribunale per i minorenni nei confronti del minore che abbia commesso un reato; la necessità di compiere prognosi

²⁰ Il principio della pena detentiva come *extrema ratio*, o principio di residualità della detenzione, costituirà uno dei principi fondanti del nuovo processo penale minorile istituito nel 1988.

individualizzate; la tutela dei minori dal processo e nel processo con la conseguente necessità di garantire la rapida uscita dal circuito penale per minimizzarne gli effetti negativi.

Il primo obiettivo trova convalida, in particolare, nella sentenza n. 222/1983 che ha portato a compimento il disegno già in precedenza avviato con le sentenze n. 130/1963, 10/1966 e 198/1975. Con la detta pronuncia la Corte ha sancito definitivamente il diritto del minore al proprio giudice naturale che deve essere assicurato anche nel caso in cui il reato sia stato attuato in concorso con persona maggiorenne, che dovrà invece essere giudicata separatamente da un giudice ordinario. Il secondo obiettivo, la necessità di effettuare prognosi individualizzate, ha trovato esplicita affermazione nelle sentenze n. 46/1978 e n. 128/1987 in cui la Corte ha riconosciuto che il Giudice minorile debba essere libero da condizionamenti nel valutare i bisogni rieducativi e nel modellare la risposta penale all'età dell'imputato.

Il terzo obiettivo ha trovato affermazione, in particolare, nella sentenza n. 109/1997 con cui è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'articolo 67 della legge 689/81 nella parte in cui, nei confronti dei condannati minorenni al momento del fatto, detta norma escludeva dalle sanzioni alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semidetenzione coloro che in passato fossero incorsi nella revoca della sanzione sostitutiva. La norma, senza operare alcuna distinzione tra il condannato maggiorenne e quello minorenne, delineava un rigido automatismo disciplinando in maniera uguale situazioni sostanzialmente diseguali e contrastando irrimediabilmente con le specifiche esigenze costituzionalmente tutelate (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). La Corte ha, inoltre, rilevato l'incompatibilità del trattamento indifferenziato, previsto dall'art. 67, anche con i principi sanciti dalle c.d. Regole di Pechino e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 che vincolano gli Stati firmatari a realizzare, anche nella fase esecutiva, un trattamento efficace, equo ed umano per favorire il reinserimento del minore nella società, adottando la riduzione in *vinculis* come ultima risorsa e per il più breve tempo possibile.

Il lavoro della Corte Costituzionale di interpretazione e specificazione delle norme contenute nella Costituzione e l'estrapolazione da queste di principi generali in materia di giustizia minorile, denunciano l'inadeguatezza di un sistema di giustizia minorile, che appariva, alla metà degli anni '80, ormai superato. Si apre, così, la strada ad una riforma dell'intero sistema: gli interventi della Corte Costituzionale sono stati un'autorevole guida per il legislatore del D.P.R. 448/88, che ha riprodotto negli articoli della normativa il contenuto delle sentenze, specificandolo ed integrandolo (Palomba F. 2002).

Relativamente, poi, alla normativa vigente, con sentenza n.16 del 1998, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 59 della legge n.689/81, nella parte in cui estende agli imputati minorenni le condizioni soggettive che precludono l'adozione di pene sostitutive. Ciò

sempre in vista della realizzazione di una disciplina improntata a criteri non segnati da assoluta rigidità ma, viceversa, orientata a promuovere valutazioni flessibili ed individualizzate per tutelare e proteggere le specifiche esigenze del minore.

La Corte è nuovamente intervenuta per dichiarare illegittime alcune norme del regolamento penitenziario. Con sentenza n.450 del 1998, i giudici costituzionali hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n.354 del 1975 (ordinamento penitenziario), per violazione degli art. 3 e 31 comma 2, della Costituzione, nella parte in cui si riferisce ai permessi-premi dei minorenni. Posto che l'istituto del permesso-premio è stato riconosciuto strumento cruciale di rieducazione, la rigida preclusione alla concessione dei permessi-premio prima della espiazione di metà della pena, trova la sua ratio nel quadro di un più generale e drastico inasprimento delle condizioni per la concessione dei benefici carcerari. Il legislatore, però, dettando tale disciplina in modo indiscriminato, senza riguardo alle specifiche esigenze, costituzionalmente ed internazionalmente imposte, dell'esecuzione minorile, ha provocato un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate volte a perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella società e, dunque, quella finalità rieducativa che deve essere assolutamente preminente nel trattamento penitenziario minorile. Non bisogna sottovalutare, infatti, la funzionalità di tale istituto inteso a consentire a condannati, che non risultino socialmente pericolosi, di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro e, quindi, a realizzare, ancora una volta, il progressivo reinserimento del minore detenuto nella società concretizzando la finalità rieducativa della pena.

Successivamente, con sentenza n.436 del 1999, è stata censurata la legge n.354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui riserva anche ai minorenni la limitazione di alcuni benefici, assegnazione al lavoro esterno, permessi-premio, affidamento in prova ordinario, detenzione domiciliare e semilibertà, in seguito alla revoca di una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà) per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca. La motivazione della Corte, anche in questo caso, si fonda sul rilievo che il divieto in questione, se applicato ai minori confligge con i principi, garantiti dagli articoli 27 e 31 della Costituzione e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 1959 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che ispirano il diritto minorile, volto al recupero ed alla risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziare il trattamento dei medesimi rispetto a quello dei detenuti adulti, ed escludono che si possa applicare ai minori un rigido automatismo.

Le indicazioni emerse dalle più pregnanti pronunce della Corte Costituzionale non sono esaustive della vasta elaborazione giurisprudenziale della Corte in tema di differenziazione del trattamento

minorile rispetto a quello degli adulti, né costituiscono il punto di arrivo del lungo iter della Corte di intervento sulle singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario risultanti incompatibili con le esigenze costituzionali del diritto penale minorile (Beghè Loreti A.1995).

L'interpretazione del principio rieducativo nel corso del tempo

Con l'avvento della Costituzione Repubblicana del 1948, in risposta al totalitarismo fascista, si ha l'introduzione di una serie di nuovi principi, che assurgono al rango di fonte primaria dell'ordinamento giuridico.

Per molto tempo è stato sminuito il ruolo della Costituzione nel diritto penale; in realtà, la Carta Costituzionale, in quanto fonte primaria, costituisce il fondamento del nostro sistema penale, delineandone il nuovo volto. Infatti, l'attività del legislatore penale è limitata e, allo stesso tempo, indirizzata dal principio solidaristico-sociale (art. 3 Cost.) e da quello personalistico (art. 2 Cost.), principi base della Costituzione. Di particolare importanza per il mio studio risultano essere l'art. 31 secondo comma, che rientra tra le clausole qualificanti il nostro tipo di ordinamento, e l'art. 27 terzo comma, che fa parte invece dei principi fondamentali di carattere penale. Essi sono strettamente interconnessi. In conformità all'art. 31, comma 2, della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, l'ordinamento italiano disciplina l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti dei minori autori di reato perseguendo non soltanto fini di punizione, ma anche e soprattutto finalità educative. Tali finalità nascono dalla necessità di adeguare l'intervento penale alle esigenze educative degli imputati minorenni, in conformità alla stessa funzione rieducativa della pena affermata nell'art. 27, comma 3 della Costituzione.

L'art. 31 è stato ampiamente discusso nel precedente paragrafo.

Riguardo l'art. 27 della Costituzione, abbiamo detto, esso prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

A causa della sua genericità il principio della rieducazione è stato diversamente interpretato nel corso degli anni a seconda delle concezioni politico-criminali.

Negli anni '50, periodo di forte allarme sociale e caratterizzato da alti indici di criminalità, la dottrina neutralizzò il principio rieducativo per privilegiare teorie retributive, secondo le quali la rieducazione era solo uno scopo eventuale. Negli anni successivi all'emanazione della Costituzione, le interpretazioni della Corte ridimensionarono notevolmente il significato innovativo del principio di rieducazione, rifacendosi alla concezione polifunzionale della pena. Secondo questa concezione le sanzioni tendevano contemporaneamente a scopi afflittivi, retributivi, general-preventivi, special-

preventivi e di reintegrazione dell'ordine giuridico violato. Allo scopo di contemperare le diverse finalità della pena, essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine pubblico contro la delinquenza, e da cui dipendeva l'esistenza stessa della vita sociale, si affermò che la funzione della sanzione non era il solo riadattamento del delinquente, purtroppo non sempre conseguibile; la sanzione, infatti doveva tendere, anche, alla prevenzione e alla difesa sociale. A questo proposito, vennero ritenute costituzionalmente legittime la pena pecuniaria e quella dell'ergastolo nei confronti dei minori. Si deve aggiungere, inoltre, che per molto tempo la Corte ha ritenuto che la rieducazione, come funzione della pena, dovesse trovare la propria attuazione nella fase esecutiva, durante l'espiazione della sanzione penale all'interno del carcere.

Fino alla prima metà degli anni '70, nell'interpretazione della Corte Costituzionale, la rieducazione veniva definita con termini ambigui e generici quali emenda, recupero sociale, riadattamento.

Tuttavia, la spinta politica innovatrice che partì dai movimenti del '68 portò un'evoluzione dell'interpretazione del principio rieducativo e alla valorizzazione del principio rieducativo su tutti i diversi livelli della fenomenologia punitiva: a livello del sistema sanzionatorio, a livello della teoria generale del reato e a livello del principio della colpevolezza quale presupposto della punibilità. La concezione della pena era ancora polifunzionale, ma in particolare la funzione special-preventiva, diventava obiettivo inderogabile. La rieducazione del condannato doveva mirare a favorire la tendenza a vivere osservando la legge e al riadattamento sociale. Nel 1974 la Corte affermò che la legge doveva garantire il diritto ad accertare se la quantità di pena espia avesse assolto al suo fine rieducativo, anche riesaminando la necessità del protrarsi della pretesa punitiva. In questo modo la Corte sanciva un obbligo tassativo di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena ma di predisporre i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle.

Nella seconda metà degli anni '70, con il fenomeno del terrorismo e la conseguente legislazione d'emergenza, il principio rieducativo entrò nuovamente in crisi e si rivalutò la prevenzione generale e della difesa sociale.

Negli anni '80, la Corte, ha poi specificato che il sistema penale, così come configurato dalle disposizioni della Costituzione, non era in linea di principio armonizzabile con previsioni sanzionatorie fisse. Così si è costituzionalizzato il criterio di commisurazione della pena, individualizzata in rapporto alle caratteristiche personali dei destinatari della sanzione.

Successivamente si è consolidata una posizione intermedia secondo la quale la pena aveva, in primo luogo, funzione retributivo-general preventiva e conservava tutte le garanzie legate alla retribuzione, come la proporzionalità edittale alla gravità del reato. In concreto, tuttavia, la pena veniva determinata anche in funzione delle esigenze special preventive-risocializzative del soggetto. Secondo la Corte, infatti, l'afflittività e la retributività erano caratteristiche senza le quali la pena

avrebbe cessato di essere tale e la reintegrazione, l'intimidazione e la difesa sociale erano valori con fondamento costituzionale; tuttavia, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non si poteva ritenere estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena. Si andava consolidando un'interpretazione del principio rieducativo come risocializzazione, da intendersi come ritorno del soggetto nella comunità e, quindi, nella vita sociale. Si abbandonavano, dunque, le idee di correzione e di trattamento risocializzante, che suggerivano un cambiamento del reo imposto in modo autoritario, per privilegiare una solidaristica offerta di opportunità di correggere la propria anti-socialità. Tali esigenze non erano relative solo al sistema penitenziario, cioè non trovavano attuazione solo nella fase dell'esecuzione della pena; esse investivano la teoria stessa della pena, la fase legislativa di creazione di un sistema sanzionatorio differenziato, interessando anche il momento giudiziario della possibilità, da parte del giudice, di scegliere tra pene diverse quella più adeguata al soggetto destinatario (Giorgis A. 2000).

Attualmente il dibattito sugli scopi della pena parte dal presupposto che la prevenzione generale e la prevenzione speciale sono volte ad impedire le offese a beni o interessi bisognosi e meritevoli di tutela penalistica, vale a dire che la pena si giustifica solo dove sia necessaria per prevenire le aggressioni più intollerabili ai beni giuridici (principio del diritto penale come *extrema ratio*). Inoltre, per il principio della proporzionalità, l'entità della sanzione penale deve essere stabilita in funzione della gravità dell'illecito. La dottrina appare concorde nel ritenere che la rieducazione sia la tendenza a vivere nella legalità, senza commettere reati e che il verbo tendere, usato nell'art. 27, significhi subordinare il processo rieducativo all'accertamento di una disponibilità psicologica del destinatario.

In merito al non chiaro concetto di rieducazione c'è da evidenziare che esso debba essere ricondotto ad un concetto di relazione rapportabile alla vita sociale, che presuppone un ritorno del soggetto alla comunità, quindi sinonimo di risocializzazione in proiezione del suo reinserimento nella società. È importante sottolineare come l'idea della special prevenzione possa facilmente degenerare in risocializzazione autoritaria, ottenuta attraverso un mutamento coattivo della personalità. In considerazione del fatto che il trattamento risocializzativo può indurre delle modificazioni irreversibili delle strutture fondamentali della personalità, si pone il problema della legittimità e dei limiti dell'attività di risocializzazione in relazione ai diritti dell'individuo, iniziando dal diritto di ciascuno alla propria personalità e dignità umana. La prevenzione speciale, in uno stato democratico che non impone, ma si limita a proporre valori dominanti nella società, deve essere intesa, quindi, quale offerta solidaristica di opportunità, come creazione delle condizioni oggettive che permettono al condannato di poter correggere, ma solo se lo desidera, il proprio comportamento, adeguandolo alle regole sociali (Giorgis A. 2000).

Per quanto riguarda i minori si nota come l'art. 27 della Costituzione non faccia riferimento a tali soggetti e all'applicazione del principio rieducativo ai soggetti di minore età (lacuna che verrà colmata dall'opera della Corte Costituzionale). In considerazione della specificità della condizione minorile le ambiguità e le problematiche connesse al concetto di rieducazione si accentuano. Nei confronti dei minori il principio rieducativo assume un significato e un'importanza peculiari, dati dal fatto che in questi soggetti il processo educativo non è compiuto, ma è in evoluzione: la personalità ancora in via di formazione pone in primo piano la necessità di risocializzazione rispetto a quella di punizione. Tutto il sistema penale minorile è, quindi, improntato quasi esclusivamente alla rieducazione che viene considerata un interesse-dovere dello Stato, a cui è subordinata la pretesa punitiva.

Il D.P.R. 448 del 1988, che detta la disciplina del processo penale minorile, afferma esplicitamente che il processo penale non deve interrompere i processi educativi in atto. Predisporre, pertanto, interventi atti a non intralciare lo svolgersi del processo educativo-evolutivo-relazionale (per esempio sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, ecc.), in quanto una sua interruzione può destabilizzare una personalità in via di strutturazione. Inoltre, fa riferimento anche ai bisogni o esigenze educative del minore espressi, ma non ancora soddisfatte, che devono essere assecondate dal progetto individuale educativo perseguito con il processo (Presidenza della Repubblica 1988).

Concludendo si può affermare che nel processo penale minorile si va ben al di là della funzione rieducativa della pena prevista dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, in quanto lo scopo principale di tale processo è costituito dalla protezione dei diritti del minore, dal fornire sollecitazioni per lo sviluppo della sua personalità e per la percezione della società organizzata, in sostanza dell'educazione del minore (Pazè P. 1989). Lo scopo della difesa sociale è subordinato allo scopo principale dell'educazione del minore, in quanto nella valutazione del legislatore, la prevenzione e protezione attua una maggiore difesa sociale (Pazè P. 1989).

L'AFFERMAZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE

La previsione di una soglia minima di età, la differenziazione del trattamento nel processo e nel sistema sanzionatorio tra minori e adulti, nonché la specializzazione dell'organo giudicante costituiscono ormai punti fermi della cultura minorile, entrati a far parte anche della normativa internazionale.

Se il minore solo in epoca recente può essere considerato titolare di diritti propri, la condizione di minore, cioè di un soggetto bisognoso di protezione, è stata fatta oggetto di numerose convenzioni internazionali. Il processo culturale e giuridico verso il riconoscimento dello specifico minorile è

stato influenzato dai principi formati nella Comunità Internazionale che, fin dai primi anni del secolo scorso, ha in vario modo sostenuto la necessità che ogni Stato si dotasse di strumenti idonei a garantire ai minori una protezione rispettosa della loro condizione ed attenta alle loro naturali potenzialità e particolari esigenze. Tale percorso non ha avuto un andamento omogeneo nelle varie società occidentali anche per la diversità di percezione del fatto reato, oltre che del minore stesso che commette il reato, propria di ciascun ordinamento. È indubbio che in molti Stati spesso hanno convissuto e si sono alternati interventi caratterizzati da eccessiva durezza nella punizione della condotta deviante e modalità di trattamento incentrate sul recupero e sulla socializzazione del minore autore di reati (De Leo G. 1981). Tale diversità e la progressiva introduzione di forme giurisdizionali specializzate nei vari ordinamenti ha impegnato la Comunità Internazionale a identificare principi e regole di condotta comuni in materia di giustizia penale minorile che fossero generalmente riconosciute negli ordinamenti del più ampio numero di Paesi facenti parte di essa (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Appare opportuno considerare gli atti internazionali più significativi soffermandosi su quelli che maggiormente hanno contribuito a determinare l'attuale sistema della Giustizia Minorile. Nello stesso tempo, occorre tener presente che i primi interventi a favore del minore hanno riguardato inizialmente il profilo della sua soggettività giuridica come destinatario di diritti mentre l'enunciazione di principi riguardanti la sfera del trattamento e del processo penale a carico di imputati minorenni avverrà soltanto successivamente.

Le principali fonti sovranazionali come presupposti del nuovo processo penale minorile

Il lungo processo di affermazione dei diritti dei minori ha seguito lo sviluppo dei diritti dell'uomo e si è snodato, non a caso, in concomitanza con l'evolversi dei diritti della donna e dei soggetti marginali. All'interno di questa categoria generale si viene delineando la categoria particolare dei minori, alla quale si ricollegano poco a poco, a partire dai primi anni del '900, specifici diritti e peculiari esigenze di tutela.

I primi passi a livello internazionale verso un nuovo modo di concepire il minore come soggetto di diritti sono stati mossi nel 1912, con l'approvazione di una *Convenzione sulla tutela del minore*, e nel 1913, anno in cui una Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia promosse la cooperazione internazionale in questo settore. La prima guerra mondiale interruppe, però, questo processo di rinnovamento in campo minorile, che fu ripreso alla fine della guerra soprattutto grazie all'intervento dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), fissando, nel 1919, l'età minima per accedere al lavoro nelle industrie a 14 anni e vietando il lavoro notturno per i minori di 18 anni (Cendon P. 1991).

Ma il documento che rappresentò “la chiave di volta che rovesciò completamente la vecchia logica che aveva finora costituito la base dei precedenti ordinamenti giuridici” (Milani L. 1995, p.167) è stato, senza dubbio, la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* (detta anche *Dichiarazione di Ginevra*), approvata dalla Società delle Nazioni il 24 settembre 1924. Con essa venivano per la prima volta affermati alcuni fondamentali ed irrinunciabili principi, tra cui quello di avere un processo formativo che mettesse il fanciullo nelle condizioni di poter sviluppare a pieno le sue potenzialità. In generale, veniva riconosciuto il diritto del fanciullo ad una normale crescita psicofisica e spirituale e ad una protezione speciale che gli consentisse di ricevere un’educazione e gli garantisse un futuro (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Con tale documento, fondativo di tutti i successivi atti aventi ad oggetto la difesa dei diritti dei fanciulli, il minore viene considerato soggetto di diritti e assume la dignità di cittadino.

Il secondo conflitto mondiale rallentò il processo di rinnovamento in campo minorile ma, nello stesso tempo, portando all’exasperazione i già gravi problemi della condizione minorile, fu la ragione di un mutato interesse nei confronti del minore.

Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, le Nazioni Unite specificarono taluni diritti del fanciullo in quanto tale, prima nella *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* del 10 dicembre 1948 e, più specificamente nella *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 20 novembre 1959 e, poi, nei *Patti internazionali* del 16 dicembre 1966 (Patti sui diritti economici sociali e culturali e Patti relativi ai diritti civili e politici).

La *Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo* del 1948 ha segnato una tappa imprescindibile verso l’affermazione, a livello internazionale, della dignità della persona: con essa i diritti umani sono diventati definitivamente oggetto di tutela internazionale, ponendosi come diritti positivi universali. La *Dichiarazione Universale*, riconoscendo nuovi diritti quali, ad esempio, quelli al lavoro, alla salute e al riposo, non dedicò molta attenzione ai minori; tuttavia stabilì, alcuni principi collegati in modo diretto con la materia minorile e che hanno costituito la base delle successive dichiarazioni, carte o convenzioni sui fanciulli. In particolare: l’uguaglianza e la libertà degli esseri umani, a prescindere dall’età; i diritti e i divieti in ordine alla salvaguardia della persona e della sua libertà; infine, il diritto all’istruzione come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana, quindi, rivolto in modo specifico al minore. Altre disposizioni della Dichiarazione hanno consentito di incidere sul piano più strettamente processuale là dove, ponendo particolare attenzione alla persona sottoposta a procedimento penale, si vietavano la tortura, i trattamenti e le punizioni crudeli, inumane o degradanti e si riconosceva il diritto di ricorrere ai competenti tribunali nazionali

contro atti che violassero le libertà fondamentali degli individui riconosciuti dalla stessa Dichiarazione²¹.

Un rilievo non trascurabile va riconosciuto, a livello europeo, alla *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, approvata a Roma nel 1950, ed al protocollo addizionale di Parigi del 1952 che hanno recepito ed elaborato i principi sanciti dalla Dichiarazione Universale. Esse, nonostante la mancanza di specifici richiami alla materia minorile, sono divenute (in particolare la prima) parametro di riferimento e di indirizzo in sede di elaborazione giurisprudenziale e legislativa nel nostro Paese.

La materia minorile è stata, invece, l'oggetto specifico della nuova *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 1959, un vero e proprio codice di riferimento per tutti gli ordinamenti sociali e civili delle nazioni. I due presupposti fondamentali alla base dei principi enunciati in questo documento, sono stati: la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, e la convinzione che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, necessiti di una particolare protezione giuridica, adeguata alla sua condizione e di cure speciali, sia prima che dopo la nascita. Veniva, perciò, affermato un diritto non più sui minori, ma per i minori. Nel documento si metteva in rilievo che costantemente deve essere tenuto presente il superiore interesse del fanciullo, cioè il godimento dei diritti e delle libertà deve costituire un interesse primario per l'intera società e non solo per il ragazzo. Veniva affermato, inoltre, il diritto a un'educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria (Rugi C. 2000).

Si cominciava così a parlare di attività promozionale dei diritti del minore. Con tale termine si intendeva il dovere della società, e per essa degli organi cui la legge attribuiva una funzione precisa in tal senso, di individuare quali fossero gli interessi e i bisogni vitali del minore in quanto tale e di ricercare e di ottenere i mezzi per la loro realizzazione concreta nei confronti degli adulti e della società stessa. Emerge pertanto come a partire dalla fine degli anni '50 si facesse progressivamente strada l'esigenza di guardare ai minori sia come i titolari delle posizioni giuridiche soggettive generalmente attribuite a tutti i cittadini (a prescindere dall'età), sia come i destinatari di ulteriori ed autonomi diritti inerenti in modo specifico la loro propria qualità. E si realizzava la progressiva ed irreversibile acquisizione che la tutela delle peculiarità minorili costituisse un interesse superiore e che la possibilità da parte dei più giovani di vivere secondo le regole della convivenza civile dipendesse dalla capacità degli Stati di assicurare loro adeguate condizioni di vita.

²¹ La *Dichiarazione di Ginevra* del 1924 e la *Dichiarazione Universale* del 1948, pur non comportando sul piano strettamente giuridico l'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi, hanno senza dubbio consentito la piena presa di coscienza, a livello del diritto e della politica internazionali, della necessità di affermare l'area dei diritti fondamentali riconoscibili agli individui e pertanto di adottare ogni soluzione idonea ad eliminare gli ostacoli normativi e di fatto frapposti al loro effettivo esercizio.

Un ulteriore passo rivolto ad operare un'impostazione giuridica ben precisa del problema minorile è stato segnato dai *Patti internazionali* del 16 dicembre 1966 (Patti sui diritti economici, sociali e culturali e Patti relativi ai diritti civili e politici, entrati in vigore dal 1976), che imponevano obblighi giuridici per gli Stati contraenti tenuti ad un adeguamento della loro legislazione. In virtù di tali strumenti, il fanciullo ha diritto a misure protettive da parte della famiglia, della società, dello Stato. Nell'ambito della tutela penale, oltre alla interdizione della pena di morte per i minori degli anni 18, sono state previste specifiche garanzie in campo processuale penale e di rieducazione sociale.

In seguito, altri documenti (alcuni specifici ed altri no) hanno contribuito a rafforzare e a consolidare la cultura dei diritti dell'uomo e del minore.

Ma nell'ambito specifico della devianza minorile e dell'amministrazione della giustizia minorile, un'importanza fondamentale rivestono le *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino)*, approvate nel novembre del 1985 dal VI Congresso delle Nazioni Unite. Tali regole hanno costituito la prima compiuta enunciazione internazionale di principi concernenti il diritto e la procedura penale minorile alla quale si sono ispirati i più recenti codici minorili (tra cui il Nuovo Codice di procedura penale minorile D.P.R. n. 448 del 1988) (Presidenza della Repubblica 1988). Esse hanno rappresentato una serie di regole minime standard relative alla tutela dei diritti del minore che entri in rapporto con la giustizia minorile, per ottenerne l'applicazione imparziale nel più vasto numero di paesi. Il documento si articola in cinque parti.

- Nella prima parte viene affermato che l'obiettivo centrale della giustizia minorile è la tutela del giovane anche in sede penale, evidenziando che la protezione dei minori può essere garantita efficacemente solo attraverso un'opera di prevenzione sociale; in tale direzione si sottolinea la necessità di mobilitare tutte le risorse familiari, sociali ed istituzionali al fine di ridurre al minimo l'intervento giudiziario e comunque adottare trattamenti efficaci ed umani nei confronti dei minori che vengano a trovarsi in situazioni di conflitto con la legge. Viene marcata la specificità dell'intervento penale nei confronti dei minori e la necessità di tener conto delle esigenze particolari di questi soggetti, assicurando alcune garanzie procedurali (tra cui il diritto alla tutela della privacy ed il divieto di ogni forma di pubblicità del processo che porti ad etichettamento deviante).
- La seconda parte riguarda la fase istruttoria del processo e vi si enunciano le garanzie che devono essere assicurate al minore allorché entri in contatto con il sistema giudiziario. Viene fra l'altro raccomandato di fare ricorso, nel trattamento della devianza minorile, soprattutto a misure extra-giudiziarie, individuate e attivate nello stesso ambiente sociale in sede penale.

- La terza parte riguarda il giudizio e il processo. Si afferma il principio del giusto processo e la necessità che il giudizio sia configurato e si svolga in un clima di comprensione. L'esigenza di tutela del minore comporta la possibilità di usare lo strumento detentivo solo come ultimo mezzo e il divieto della pena capitale o di pene corporali. Il giudizio dovrà concludersi con possibilità di ricorrere a misure il più possibile diversificate e flessibili, alcune delle quali da combinarsi utilmente quali il collocamento in comunità, la mediazione penale, le sanzioni sostitutive, le pene pecuniarie, l'affidamento familiare ecc. Infine, in materia di trattamento dei detenuti, viene sancito che i minori dovranno essere tenuti separati da istituti dove siano detenuti anche adulti, considerando che il fondamentale principio di protezione del minore non può che tradursi in doverose esigenze di differenziazione per sottrarlo dallo stesso circuito penale.
- Nella quarta parte viene esaminato il trattamento in libertà. Si assicura ai minori, in ogni fase del procedimento, un'assistenza, soprattutto a livello educativo, che favorisca il reinserimento del minore nella società e si raccomanda che ciò avvenga attraverso la mobilitazione di volontari, di privati, di istituzioni locali ed altri servizi comunitari.
- L'ultima parte è dedicata al trattamento in istituzione. Si stabilisce che la formazione e il trattamento dei minori collocati in istituzione hanno l'obiettivo di assicurare loro assistenza, protezione, educazione e competenza professionale affinché siano posti in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società. Infine, si raccomanda che siano compiuti sforzi per lo studio e la ricerca delle tendenze, delle cause e dei problemi relativi alla delinquenza minorile e ai bisogni dei minori detenuti (Rugi C. 2000).

Le *Regole di Pechino* sono il frutto di un compromesso tra varie filosofie di intervento penale sul minore deviante, esistenti nel panorama mondiale. In particolare, il documento risente di almeno tre diversi modelli di giustizia minorile:

1. un modello fondato sulla garanzia giurisprudenziale, che ponga il minore sotto la protezione di norme legali e su garanzie nei confronti del minore coinvolto in una procedura giudiziaria;
2. un modello protettivo, fondato sul principio *parens patriae*, volto ad assicurare al minore in contatto con la giustizia la giusta protezione sociale ed economica;
3. un modello cosiddetto partecipativo, secondo il quale la giustizia per i minori esige la partecipazione attiva della collettività per limitare il disadattamento minorile; tale modello prevede l'inserimento dei giovani emarginati o delinquenti nella società e la riduzione al minimo dell'intervento formale del giudiziario nei confronti del minore (Scardaccione G. 1986).

Le *Regole di Pechino* risultano essere quindi un documento dai contenuti molto ampi poiché si basano sui vari modelli sperimentali praticati dalla giustizia minorile, e a volte risultati inadeguati, sul piano applicativo, per la complessa realtà della delinquenza minorile. Soprattutto la dichiarazione, vuole essere il tentativo di eliminare quelle condizioni che negli anni '70 e '80 causarono il fallimento della rieducazione in Italia, superando non solo i criteri guida della legge minorile allora vigente (T.M. 1934), ma, in particolare, incidendo sull'organizzazione degli istituti preposti al trattamento dei giovani che hanno commesso un reato (Mancuso R. 2001).

Bisogna riconoscere che, le Convenzioni a carattere mondiale, come quelle promosse nell'ambito delle Nazioni Unite, pur rivestendo un ruolo fondamentale nel porre sul piano internazionale problemi di grande rilevanza, trovano nella stessa sfera di applicazione, così vasta, il loro limite: i problemi presi in considerazione, sono soltanto quelli di principio che possono trovare soluzione in tutti i sistemi giuridici quale che sia la loro tradizione storica, culturale e giuridica. Nell'ambito di Comunità più ristrette ed omogenee, invece, è più facile che avvenga il trapasso dalle enunciazioni di diritti a forme di tutela più concreta.

In ambito comunitario è necessario fare cenno anche alla *Raccomandazione n. 87/20* redatta dal Consiglio d'Europa nel 1987 e relativa alle risposte sociali alla delinquenza minorile. Essa è volta, tra l'altro, all'attuazione di politiche globali finalizzate alla prevenzione del disadattamento e della delinquenza giovanile, all'uscita dal percorso giudiziario, allo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione (c.d. *diversion*), nonché alla creazione di un sistema di giustizia minorile adeguato alle esigenze dei giovani coinvolti nel circuito penale (Giorgis A. 2000). Secondo tale documento, il sistema penale dei minori deve caratterizzarsi per il suo obiettivo di educazione e di re-inserimento sociale e deve tendere, quanto più possibile, alla soppressione della carcerazione dei minori, adottando la pena detentiva come *extrema ratio*. Nei casi in cui, le leggi nazionali, non prevedano la possibilità di evitare pene che comportino la privazione della libertà personale, o considerino inevitabile l'applicazione di una pena limitativa della libertà personale è necessario: prevedere una gamma di pene adatte ai minori e stabilire delle modalità di esecuzione e di applicazione più favorevoli di quelle previste per gli adulti; esigere la motivazione delle pene limitative della libertà da parte del giudice; evitare la carcerazione dei minori insieme con gli adulti; assicurare la formazione sia scolastica che professionale dei minori durante la detenzione, preferibilmente in collegamento con la comunità, o ogni altra misura che favorisca il reinserimento sociale; assicurare un sostegno educativo dopo la fine delle carcerazione e, eventualmente, un appoggio al reinserimento sociale del minore (Ministero della Giustizia 2015b).

Ulteriore contributo a livello internazionale per la tutela e la promozione del minore, è rappresentato dalla *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* del 1989 approvata dall'assemblea

Generale delle Nazioni Unite e con valore vincolante per gli stati che l'hanno ratificata. Fino a tale data non esisteva una Convenzione internazionale riguardante i minori che potesse imporre un'autorità sopranazionale sui singoli ordinamenti interni. L'aspetto fondamentale della Convenzione è stato quello di aver riconsiderato in modo globale i diritti facenti capo al minore, come titolare di situazioni giuridiche soggettive, munendoli di corrente efficacia.

La Convenzione è tesa a tutelare tutti i profili inerenti l'infanzia e in particolare i diritti dei soggetti in età evolutiva fino al diciottesimo anno di età, che per questo impegnano a diversi livelli di responsabilità: in primo luogo i genitori e la famiglia, in secondo luogo lo Stato, in terzo luogo la Comunità internazionale, attraverso un sistema di protezione ed un meccanismo di controllo (Moro A.C. 2000). In relazione alle disposizioni che si riferiscono all'intervento penale, si è stabilito che il minore non può essere soggetto a tortura, a pene capitali, né all'ergastolo, inoltre la detenzione preventiva deve essere usata come misura estrema e per il più breve tempo possibile. Viene sostenuta la necessità di evitare privazioni di libertà arbitrarie o illegali. Nel caso in cui si debba giungere, comunque, alla privazione della libertà, si impone un trattamento umanitario, nel rispetto della dignità del minore e secondo modalità adeguate alla sua condizione di soggetto in età evolutiva che, pertanto, deve essere tenuto separato dagli adulti. Il minore, seppure ristretto, deve poter mantenere i contatti con il proprio ambiente familiare e deve poter disporre di un'adeguata assistenza legale. Si sottolinea, inoltre, che l'obiettivo principale nei confronti del minore deve essere quello dell'educazione tesa alla promozione della sua persona e del senso della sua dignità e del suo valore. Vi è poi l'obbligo degli Stati di promuovere leggi, procedure e istituzioni specificamente applicabili ai minori accusati o riconosciuti colpevoli di aver violato la legge penale nonché di adoperarsi per adottare misure nei confronti dei minori senza ricorrere a procedimenti giudiziari e facilitare così il riadattamento fisico e psichico, nonché il reinserimento sociale in condizioni che favoriscano la salute, il rispetto di sé e la dignità. Infine, viene precisato che nessuna delle disposizioni della Convenzione può pregiudicare disposizioni più favorevoli all'attuazione dei diritti del fanciullo già ricomprese nel diritto interno di uno Stato parte (Milani L. 1995).

La stessa Convenzione, infine, istituisce un organismo di controllo, con il compito di vigilare affinché siano rispettati i diritti dei bambini e che, quindi, non solo ha il compito di individuare questi diritti in modo compiuto, ma possiede gli strumenti per tutelarli e promuoverli, indicando precisi impegni da parte degli Stati.

Per completare il quadro, i due più recenti contributi in materia di prevenzione del crimine, di trattamento dei delinquenti e di protezione del minore, sono stati approvati durante il VII Congresso ONU del 27 agosto 1990: le *Direttive delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Direttive di Ryadh)* e le *Regole Minime delle Nazioni Unite per la protezione dei minori*

privati della libertà. Entrambi i documenti si pongono in linea con quanto già espresso nelle Regole minime di Pechino e nella Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ma hanno una certa importanza per aver evidenziato delle specifiche linee programmatiche di intervento per le politiche degli Stati.

Nelle *Direttive di Ryadh*, si afferma che la prevenzione della delinquenza minorile è essenziale per la prevenzione del fenomeno della delinquenza in generale; è necessario, pertanto, che la società nel suo complesso si adoperi per favorire uno sviluppo armonioso dell'infanzia e dell'adolescenza. In considerazione del carattere transitorio di alcuni comportamenti devianti da parte dei soggetti in età evolutiva, le Direttive sostengono la necessità di evitare tutte quelle forme di azione tendenti all'etichettamento del soggetto. Si delineano, poi, i punti essenziali per le politiche di una prevenzione che sia complessiva e che coinvolga tutte le agenzie educative. In merito alla legislazione e all'amministrazione della giustizia minorile, si sottolinea che al fine di evitare stigmatizzazione, vittimizzazioni o criminalizzazioni dei minori, dovrà essere approvata una legislazione che disponga che nessuna condotta non considerata reato né penalizzata se commessa da un adulto, non sia considerata reato né sia penalizzata se commessa da un minore; questo per tutelare i minori, tenendo conto della loro specifica condizione, ed evitare mezzi di correzione duri e degradanti.

Nel *Regolamento delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della loro libertà* viene ribadito che il sistema della giustizia minorile dovrebbe sostenere i diritti e la sicurezza dei minori, nonché promuovere il loro benessere fisico e morale. Anche questo documento sottolinea che la pena privativa della libertà per i minori deve essere l'ultima possibilità, nonché una misura riservata ai casi eccezionali. Inoltre, sono previste una serie di garanzie riguardanti le modalità di accoglimento e i requisiti che devono possedere gli istituti. Si evidenzia la necessità di accrescere la consapevolezza della società intorno all'idea che l'assistenza ai minori detenuti è il presupposto per il reinserimento dei soggetti nella società. In funzione di questo obiettivo, le forme detentive o l'intervento privativo della libertà (ove non altrimenti sostituibile) devono permettere l'accesso a quelle attività che tendono a promuovere la salute e l'autostima del minore e sviluppare il senso di responsabilità e la capacità del singolo. Il miglior recupero del minore si ottiene adattando il progetto educativo sul singolo, attuando un trattamento individualizzato, in piccole comunità, avendo sempre riguardo ai diritti all'istruzione, al lavoro, allo svago, all'istruzione religiosa, all'assistenza medica.

A differenza degli altri, gli ultimi tre documenti citati (la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, e i due documenti redatti nell'VII Congresso dell'ONU del 1990), sono successivi cronologicamente rispetto alle disposizioni istitutive del nuovo processo penale minorile, che

risalgono al 1988; pertanto non costituiscono delle fonti di tali disposizioni. È apparsa, comunque, importante la loro citazione al fine di fare emergere il continuum dell'interesse e dell'impegno che gli organismi internazionali hanno manifestato verso la materia dei minori, e, in particolare, dei minori che hanno commesso un reato. Si sottolinea che comunque tali documenti rappresentano una guida nella interpretazione delle disposizioni in materia di processo penale minorile.

Ormai, da più di dieci anni il diritto internazionale, ha promosso una cultura dell'infanzia fondata sull'affermazione della dignità dell'essere in ogni età e in ogni condizione e ha favorito lo sviluppo di linee direttive per gli interventi a tutela e a promozione del minore. Nell'ambito della devianza minorile, ha accentuato la necessità di tener conto del maggiore interesse del minore, riconducibile, in prima istanza, al diritto all'educazione, quale premessa al pieno sviluppo di una personalità armonica. Tale diritto non è comprimibile neanche in presenza di comportamenti devianti, costituendo l'unica possibilità di contrasto alla devianza minorile. Infine la normativa internazionale ha predisposto gli indirizzi per una "più equa e calibrata giustizia minorile nelle direzioni principali del garantismo, del minimalismo e della depenalizzazione" (Milani L. 1995, p. 178).

Le numerose norme e disposizioni internazionali sopra richiamate hanno fornito un ampio quadro di riferimento per le legislazioni nazionali, compresa quella italiana, determinando l'acquisizione di fondamentali principi tra cui il convincimento che l'adulto costituisca la proiezione dell'esperienza che il medesimo ha recepito nella sua infanzia ed adolescenza. Per tutelare la personalità del minore si rende necessaria la creazione di un apposito sistema penale improntato a principi di umanità, adeguatezza e proporzionalità che non sia lesivo delle esigenze educative, così da fornire al giudice strumenti flessibili e diversificati anche nel caso di condotte gravi (Germanò A. 1990).

Un approccio di questo tipo, focalizzato sulla personalità del minore piuttosto che sul fatto reato, non dovrà implicare una acritica ed incondizionata degiurisdizionalizzazione, senza garanzie e tutele; proprio per questo la stessa normativa internazionale assicura al minore accusato, imputato e condannato garanzie non minori di quelle riservate ai maggiorenni e subordina sempre l'adozione di provvedimenti di *diversion* al consenso del minore ed al controllo di legalità giurisdizionale (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). In vista di ciò la costituzione di un giudice specializzato è assunta dalla Comunità Internazionale come un necessario completamento dell'affermazione dei diritti del minore anche nel momento di rilevanza penale (Germanò A. 1990).

A testimonianza del profondo cambiamento delle massime organizzazioni mondiali a favore di una peculiare legislazione minorile, merita menzione anche la più recente *Carta sociale europea* firmata a Strasburgo nel 1996. Essa è orientata ad avviare il pieno sviluppo della famiglia promuovendo la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia e assicurando ai bambini ed agli

adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali.

Infine, nell'ambito del processo di integrazione europea, orientato a promuovere maggiormente la tutela dei soggetti più deboli, un passo importante è stato compiuto con l'approvazione della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, proclamata il 7 dicembre 2000 dal Consiglio europeo di Nizza. L'importanza è espressamente rivolta alla protezione dei minori che risultano essere da un punto di vista essenzialmente fisico e biologico più deboli; dei minori nel contesto lavorativo; degli interessi del minore garantendo, la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. Sebbene la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, per il momento non introdotta nei trattati, non sembra possedere un'efficacia giuridicamente vincolante nei confronti degli organi comunitari, tuttavia, testimonia la chiara intenzione, anche dei Paesi membri dell'Unione, di collocare la protezione dei minori tra i fondamenti ed i presupposti dell'ordinamento comunitario (Giorgis A. 2000).

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Il DPR 448/88, di fatto, anticipa di un anno la *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* del 1989. Questa convenzione, insieme al Codice di Procedura Penale minorile, configura un nuovo strumento per dare contenuti valoriali alla trasformazione culturale che trova fondamento nel riconoscere il soggetto minorenni come portatore di diritti peculiari e individuo meritevole di particolare tutela. I 54 articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo (ratificata dall'Italia con la legge n.176 del 27 maggio 1991) rappresentano, infatti, il simbolo di come tutti i dispositivi giuridici debbano porsi al servizio dei diritti dei minori²². Una pietra miliare nella storia, che modifica l'immagine tradizionale e desueta del minore: i minori non sono più considerati persone non ancora adulte, ma individui di cui prendersi cura in maniera appropriata alle loro esigenze. Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale i diritti fondamentali non sono concessi dagli adulti ai minori, ma il minore, come ogni altro essere umano, è l'unico possessore diretto di tali diritti. Inoltre, i diritti dei minori si fondano su un principio, che è l'architrave della Convenzione ONU: il miglior interesse, che deve essere prioritario. Il contenuto di questo principio, ciò in cui esso deve concretizzarsi, è il benessere. Promuovere i diritti dei minori significa allora promuovere il loro benessere, cioè garantire loro la vita ed il massimo grado di

²² In realtà, per quanto riguarda l'Italia, in riferimento alla procedura minorile penale, è emerso, dai successivi Rapporti sull'attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione, la mancata adozione della riforma dell'ordinamento penitenziario che dovrebbe prevedere un sistema ad hoc per i condannati minorenni, a completamento del processo di riforma in materia minorile e armonizzando l'aspetto dell'esecuzione della pena per i minorenni con i diritti di cui gli stessi sono titolari in base alle convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese e le regole delle Nazioni Unite (Saulini A. 2003).

sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili. A tal fine il minore deve avere cure e protezione giacché il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione (Ministero della Giustizia 2015b).

E tali diritti valgono anche quando un minore ha commesso un reato: la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia è chiara in questo senso e stabilisce il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima (Ministero della Giustizia 2015b).

È evidente come il tema della centralità del benessere del minore chiami in causa un intero sistema di diritti di cui è titolare il soggetto minorenni stesso, ancorché in conflitto con la Giustizia e di cui la Convenzione di New York del 1989 rappresenta il più importante strumento di tutela giuridica in tema di diritti dell'infanzia: essa costituisce la base comune o *minimum standards* dei diritti umani fondamentali civili, politici, economici, sociali e culturali dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo²³ (Milani L. 1995).

In questa sede, tuttavia, interessa porre l'attenzione, sostanzialmente, su quattro diritti fondamentali, che coincidono, con quelli che l'ordinamento penitenziario chiama tecnicamente elementi del trattamento (istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia), intendendo il trattamento, non come imposizione di comportamenti e valori in vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza (Milani L. 1995).

Tali elementi inoltre, se da una parte, sono quelli che, più di altri, possono essere considerati quali strumenti per la realizzazione della personalità e il cui mancato esercizio può compromettere gravemente l'equilibrio fisico-psichico dei soggetti entrati in conflitto con la Giustizia; dall'altra, sono quelli che meglio rendono l'idea di una responsabilità condivisa, di una collaborazione come condizione necessaria per un positivo reinserimento sociale che si consegue, non solo attraverso l'azione del Ministero della Giustizia per il tramite delle sue strutture e del suo personale, ma attraverso l'assunzione di responsabilità, in questo processo, da parte di tutte quelle agenzie

²³ Diritto all'integrità, alla vita, al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute, alla protezione da ogni forma di violenza, danno, abuso fisico e mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento, sfruttamento; a vedere rispettati i suoi diritti di personalità; all'istruzione, ad una corretta informazione, alla salute e alla sicurezza, ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e ad un'adeguata assistenza ai suoi genitori, al riposo e allo svago; diritto alla protezione dallo sfruttamento economico e dal lavoro rischioso o nocivo; etc.

deputate alla presa in carico del minore, dalla famiglia alla scuola, alle ASL, alle organizzazioni del Terzo settore.

1. Diritto alla protezione e sicurezza (in carico al sistema della Giustizia minorile). Implica la tutela del benessere generale e della salvaguardia della condizione psicofisica del soggetto, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo armonioso del minore. La limitazione della libertà di un minore è lecita unicamente allo scopo di sorvegliare la sua educazione. Oltre a tutelare la società dalla devianza, si tutela la sicurezza del minore e si evita che possa ricadere nell'errore, anche allontanandolo solo temporaneamente dal contesto sociale (la società e l'interazione del minore con essa è di fondamentale importanza per la realizzazione del suo percorso) (Convenzione di NY 1989, art. 3 co. 3).
2. Diritto alla salute (in carico al Sistema Sanitario Nazionale per tramite delle ASL). Si riconosce il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, garantendo che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. La Giustizia Minorile e i servizi del sistema di salute pubblica collaborano quindi al fine di assicurare la tutela della salute del minore. Il minore è sottoposto a verifica medica, fisica e psicologica, ed è garantita la parità di trattamento dei minorenni sottoposti a provvedimento penale. Il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 (*riordino della medicina penitenziaria*) stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Il servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimenti penali: azioni di protezione, informazione, educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso nell'istituto penale, durante il periodo di esecuzione della pena e all'atto della immissione in libertà; interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità; l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari (Convenzione di NY 1989, art. 24 co. 1).
3. Diritto all'istruzione e alla formazione (in carico al Ministero dell'istruzione per l'offerta educativa; agli Enti locali per l'offerta formativa). Si riconosce il diritto del fanciullo all'educazione, in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo. È garantita l'istruzione ed il proseguimento degli studi, affinché i minori possano avere un ruolo attivo e produttivo all'interno della società.

Secondo il *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari*, Ministero dell'Istruzione e Ministero della Giustizia si impegnano a: organizzare percorsi di istruzione e formazione diretti a favorire l'acquisizione e il recupero delle abilità e competenze individuali; allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative da svolgersi all'interno degli istituti penitenziari che dovranno favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e la condivisione del lavoro di gruppo; organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, anche digitali; attivare laboratori di italiano e supporto linguistico in particolar modo per i soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit educativo, allo scopo di favorirne la piena integrazione nel tessuto sociale italiano e al contempo potenziarne le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. In accordo con diverse aziende, il sistema di Giustizia Minorile opera per la formazione e l'inserimento lavorativo, come opportunità di crescita, autorealizzazione e opportunità per la persona ad operare attivamente nella società (Convenzione di NY 1989, art. 28 co. 1).

4. Diritto allo svago (in carico al Terzo settore). Si riconosce al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Come la salute, l'alloggio, il lavoro, il riposo, l'educazione e la previdenza sociale, lo svago è indispensabile alla dignità e allo sviluppo della persona, ancorché del soggetto minorenne. Le pratiche sportive, culturali, artistiche, formative, di rilassamento o di divertimento costituiscono importanti fattori non solo per un armonico sviluppo della personalità, ma anche ai fini di una positiva integrazione sociale (Convenzione di NY 1989, art. 31 co. 1) (Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza 2015).

1988 L'INIZIO DI UNA NUOVA STORIA: IL CODICE DEL PROCESSO PENALE MINORILE

Come è stato evidenziato fin qui, nell'evoluzione della cultura istituzionale nei confronti della devianza giovanile si possono individuare dei periodi storici nei quali sono stati prodotti mutamenti legislativi ed organizzativi inerenti la giustizia minorile. Passaggio fondamentale di questi mutamenti è dapprima la Legge n. 888 del 1956 che modificò il R.D.L. n.1404 del 1934 con l'introduzione dell'affidamento del minore al servizio sociale per un trattamento in libertà assistita tra le misure rieducative; poi lo smantellamento, dal punto di vista organizzativo, degli istituti di rieducazione; quindi il D.P.R. n.616 del 1977, che, come abbiamo visto, ha trasferito agli enti locali la gestione dei servizi incaricati della competenza amministrativa (Palomba F. 2002). Ma il D.P.R.

del 22 settembre 1988 n. 448, precursore di un nuovo impianto culturale e di gran parte dei principi propri della carta ONU sui diritti dei fanciulli del 1989, costituisce la prima ampia riforma del diritto minorile. Il processo penale minorile, così come si delinea nei suoi principi guida è considerato un evento delicato ed importante nella vita del minore; deve perciò, essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva. Se da un lato, pertanto, si configura un processo penale con tutte le garanzie del processo ordinario, dall'altro si tende a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può provocare.

Nella difficile sfida di coniugare le esigenze punitive di giustizia con quelle di tutela del diritto del minore si scorge l'essenza di una progressiva affermazione di un nuovo modo di considerare la condizione e la questione dell'infanzia e dell'adolescenza, che trova fondamento nell'urgenza di riconoscere il soggetto minorenni, come portatore di diritti peculiari e individuo meritevole di particolare tutela: l'ordinamento giuridico privilegia così finalità risocializzanti e viene ad essere orientato verso i bisogni fondamentali della crescita umana dei soggetti in formazione, il cui riconoscimento costituisce un dovere collettivo, che non può essere in alcun modo trascurato.

Il DPR 448/88, recante *disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni*, accoglie questa urgenza varando un modello processuale finalizzato ad assicurare il ricorso a soluzioni in grado di evitare, sospendere o definire anticipatamente il processo attivando ogni risorsa di sostegno o protezione del fanciullo. È, infatti, in questa direzione che va letto il progressivo impegno a rendere il carcere una risposta sempre più residuale nei confronti dei minori entrati in conflitto con la Giustizia, a rendere l'impatto del minore con il sistema sempre meno traumatico, ad interpretare, alla luce di una pluralità di variabili ambientali, sociali, psicologiche ed educative, che possono risultare determinanti nel comportamento assunto dal minore, il valore rieducativo e risocializzativo della pena, ad ampliare la rete degli attori nella presa in carico del minore, a ridare voce alla comunità in qualità di interlocutore privilegiato e necessario, attraverso l'introduzione di valori e strumenti propri della giustizia riparativa. Tale cammino, d'altra parte, s'inserisce pienamente all'interno di un percorso di profondo cambiamento intervenuto nel corso degli anni '60 e '70 del secolo passato, che ha visto il nostro Paese testimone di una rivoluzione culturale nell'approccio ai minori. Fino alla fine degli anni '60, infatti, tutto il sistema dell'assistenza era principalmente finalizzato a temi di prevenzione sociale, senza la previsione di alcun intervento concreto nei confronti della personalità del minore. In questo stesso quadro, si colloca la riforma del processo penale minorile che porta con sé una nuova concezione del diritto minorile e, segnatamente, del diritto penale minorile: non più un diritto sui minori, ma un diritto per i minori, che pone al centro dell'interesse, in piena coerenza con il precetto costituzionale, la finalità rieducativa e il reinserimento sociale. La riforma del processo a carico di minori è la prosecuzione

dell'opera già da lungo tempo iniziata e in sintonia tanto con le precedenti evoluzioni del diritto minorile a livello nazionale che degli indirizzi dettati dalle norme internazionali, entrambi volti a introdurre un rito capace di contemperare le esigenze di tutela della collettività con quelle educative e psicologiche di tali specifici imputati. In tal senso, i presupposti sulla residualità della pena detentiva, sul potenziamento degli interventi alternativi alla detenzione, sul principio della minima offensività dell'azione penale (attraverso il ricorso ad istituti giuridici come le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la sospensione del processo e la messa alla prova) divengono elementi portanti, che informano tutta l'azione penale nei confronti di un soggetto minorenni e che riflettono, in sostanza, l'esigenza di non nuocere al minore attraverso il processo penale e di non interrompere i processi educativi in atto (Ministero della giustizia 2015b).

Le scelte ideologiche del nuovo processo penale minorile

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 448 del 1988 cambia la considerazione dell'imputato minorenni. Da soggetto debole da tutelare, mai soggetto autonomo di diritti, il minore diventa titolare di diritti soggettivi perfetti: il diritto ad avere un proprio giudice e il diritto ad avere un proprio processo. Il processo stesso diviene, così, oggetto di un diritto soggettivo del minore: il processo deve essere a vantaggio del minore, diventa occasione di recupero e di presa di coscienza del suo disagio e per la società, diviene strumento attraverso cui conoscere quel disagio e eliminarne le cause. Così si giustificano i principi che si discostano dal codice di procedura penale ordinario, primo fra tutti l'obbligo per il giudice di illustrare, all'imputato minorenni, il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni; in ogni momento dell'incontro con la giustizia, è prevista, quindi, la partecipazione riflessiva del soggetto. Da questa disposizione emerge chiaramente che il minore è considerato un interlocutore cosciente e consapevole in grado di dialogare e confrontarsi con il magistrato. E proprio questa disposizione è la chiave interpretativa di tutto il sistema penale minorile, come sistema volto non alla punizione del minore ma a recuperare le valenze responsabilizzatrici del processo, rendendo il minore consapevole della vicenda processuale e facendogli capire il significato della risposta della società al suo comportamento (Giannino P. 1997). L'attitudine responsabilizzante è uno dei principali caratteri del processo penale minorile perché la responsabilizzazione come processo educativo serve a determinare il recupero del controllo sociale spontaneo da parte del minore stesso. L'attitudine responsabilizzante del processo stesso è volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolatrici ancorate a principi socialmente condivisi (Palomba F. 2002).

Un'altra caratteristica propria del processo penale minorile è da individuare nella natura finalistica di tale processo (Palomba F. 2002). Infatti, mentre il processo penale generale si configura come

attività processuale volta ad accertare la sussistenza del fatto (processo penale del fatto) e la sua attribuibilità all'imputato, il processo penale a carico di imputati minorenni si caratterizza per il fatto di avere una funzione ulteriore rispetto a quella dell'accertamento della verità, ossia la funzione del recupero del minore. La Corte Costituzionale ha più volte indicato questa funzione, facendola assurgere a peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore, a scapito della realizzazione della pretesa punitiva, la quale risulta subordinata rispetto al recupero del minore. Questa finalizzazione è giustificata dal fatto che l'imputato è un soggetto di minore età, cioè un soggetto protetto dalla Costituzione nel suo diritto allo sviluppo. Il processo penale minorile si caratterizza per questo come processo penale della personalità, oltretutto del fatto. Il processo minorile si incentra non solo sull'accertamento del fatto e delle responsabilità, ma soprattutto sulla conoscenza della personalità del minore, sulla situazione personale, familiare e socio-ambientale, per valutare, alla luce di essi, la rilevanza sociale del fatto commesso, l'imputabilità, il grado di responsabilità e la risposta penale più idonea ad ottenere una più efficace opera di recupero (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). La caratterizzazione finalistica del processo penale minorile assume una valenza educativa, intesa sia come rispetto delle esigenze educative del minore, sia come capacità educativa del processo stesso. La finalità educativa del processo penale minorile si pone sotto tre diversi aspetti (Palomba F. 2002):

1. Il processo è un'occasione educativa²⁴: le disposizioni relative al processo minorile devono essere applicate rispettando le esigenze educative, devono essere in funzione dell'educazione del minore e favorire i processi educativi. L'intervento penale dunque non si configura come un intervento meramente segregante e stigmatizzante, bensì teso al recupero di quel processo educativo interrotto o deviato. Il nuovo processo penale, infatti, offre delle occasioni educative. Si punta su un processo inteso come momento importante per fare chiarezza insieme al minore, per aiutarlo ad interiorizzare le regole fondamentali del vivere civile (Mastropasqua I. 1997).

²⁴ Il primo profilo, riguardante il processo come occasione educativa, viene criticato perché questa interpretazione del processo penale minorile è frutto di un equivoco: si esclude a priori che le finalità del processo minorile possano essere educative, in quanto sono le stesse del processo penale per adulti, di cui, il processo minorile, segue le regole formali ed interpretative, con l'unica specificità del tenere conto della particolare condizione minorile. Inoltre viene critica la funzione educativa del processo penale minorile, definendo come improbabile la convivenza fra dispositivo penale e dispositivo educativo, contenuti nel D.P.R. 448 del 1988. In particolare si sostiene che il vero problema di tale decreto sia costituito dal forzato e incoerente assemblaggio fra dispositivo penale e dispositivo educativo-assistenziale, che accompagna la diffusa logica trattamentale della messa alla prova e delle misure cautelari, in quanto ciò comporta di considerare la procedura penale un pretesto per promuovere un intervento riabilitativo. Inoltre, vengono individuati elementi di contrasto insanabile fra la sfera penale e quella educativa. Innanzitutto sono diversi gli strumenti, attraverso i quali realizzare gli scopi prefissi: la coazione per la sfera penale e il consenso per l'educazione; anche i contenuti sono diversi, normativi per l'ambito penale e di aiuto per l'ambito dell'educazione; i titolari stessi dell'intervento sono soggetti diversi, mentre il giudice è il titolare dell'intervento penale, l'operatore è titolare dell'intervento educativo; infine, mentre l'intervento penale deve avere dei tempi prefissati, l'intervento educativo ha tempi indefiniti e indefinibili a priori (Giannino P. 1997).

2. Il processo non deve interrompere i processi educativi in atto: questa è la finalità esplicita delle misure cautelari e della dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e, allo stesso tempo, la ragione implicita del divieto di pubblicazione e di divulgazione.
3. Il processo è un'occasione per attivare relazioni educative: a tale fine vengono condotte indagini sulla personalità del minore imputato e viene determinato il progetto per la messa alla prova in modo che preveda il coinvolgimento delle risorse dell'ambiente di vita del minore.

Accanto all'attitudine responsabilizzante e alla finalizzazione educativa del processo penale minorile, occorre evidenziare anche la sua natura garantista. Il processo penale minorile assicura all'imputato tutte le garanzie tipiche del processo penale del fatto, proprie del codice di procedura penale. Oltre a queste sono previste per gli imputati di minore età delle garanzie specifiche, dettate dalla loro particolare condizione: il minore ha diritto all'assistenza, alla riservatezza che si realizza attraverso il divieto di pubblicazione e di divulgazione ed è tutelato contro il rischio di stigmatizzazione derivante dal contatto del minore imputato con la giustizia penale (Palomba F. 2002).

Essenzialmente, queste nuove disposizioni sul processo penale a carico di minorenni previste con il D.P.R. 448/1988 rappresentano solo una parte della più ampia riforma dell'intero sistema penale, destinata a mettere ordine in un Codice riconosciuto come fortemente contrastante con le esigenze dei minori, specie per l'oggettiva difficoltà di far coincidere le tradizionali finalità del penale con le più importanti necessità assistenziali del minore deviato (Mancuso R. 2001).

La giustizia minorile ha da sempre due scopi principali: da un lato quello penale, cioè la punizione di colui che commette reati per garantire la difesa della società; dall'altro lato quello socioassistenziale, mirante a proteggere il minore dalle situazioni di privazione, violenza e degrado. Quindi, sottoporre il minore alla tutela di un Tribunale appositamente creato per lui, che segua criteri adeguati alla sua età e alla sua situazione, assume un valore sia punitivo sia di protezione; quale sia il confine tra finalità punitiva e finalità di welfare è di difficile definizione: "si tratta di analizzare il rapporto tra sistema penale in quanto parte del sistema giudiziario, e i sistemi extragiudiziari di welfare, dipendenti anche concettualmente da apparati statuali diversi, attraverso cui le valenze di assistenza-controllo si esercitano in modo differente. In altre parole, sembra che il dibattito fra assistenza e punizione, un tempo interno al campo della competenza dei tribunali minorili, si vada spostando verso l'esterno, e riguarda, in generale, i rapporti fra sistemi di controllo di tipo autoritativo-giudiziario e nuove agenzie dello stato sociale" (Pazè P. 1989, p. 75). In Italia, di fronte all'incapacità e all'impossibilità di molti Comuni di predisporre un sistema di servizi per i minori che di fatto crei una netta separazione tra il sistema penale e il sistema assistenziale, si è

assistito ad una sostanziale sottomissione delle misure di welfare al sistema giudiziario minorile. In sostanza, la presenza degli Enti locali e la loro chiamata in campo può rappresentare la condizione ottimale per la separazione tra i due sistemi, in modo da impedire che l'aspetto punitivo si mescoli con quello assistenziale. Alla luce di queste problematiche, le nuove disposizioni del processo penale si inseriscono in un sistema orientato in senso rieducativo, proprio per poter determinare una commistione tra la difesa sociale alla devianza e la terapia o la tutela di chi commette il reato (Mancuso R. 2001).

I principi generali e ispiratori del nuovo processo minorile

Il D.P.R. 448/88, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.L. n. 272 del 28 luglio 1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, delineano un sistema di giustizia penale diversificato, il cui momento significativo è rappresentato dal passaggio del minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Infatti, per la prima volta si parla esplicitamente di “interesse del minore”, di “esigenze educative” e di “tutela del minore” come criteri giuridicamente rilevanti, destinati a influenzare esplicitamente le decisioni e le scelte in tutto il percorso processuale attraversato dal minore (Mancuso R. 2001, p. 189).

Ad oggi l'ordinamento giuridico italiano, attraverso il sistema processuale minorile e le istituzioni sociali in tale contesto coinvolte, protende verso il recupero dell'individuo minore di età, che a vario titolo sia caduto nel circuito giudiziario. L'intero apparato normativo, sostanziale e processuale mira, in generale, al cd. *favor minoris* e, in particolare, ad evitare che le differenti sanzioni irrogate dalla Giustizia Minorile possano lasciare segni evidenti nell'evoluzione del giovane. I principi cardine del DPR 448/88 ne sono una dimostrazione concreta: essi ne determinano la fisionomia particolare della giustizia minorile e si discostano da quelli contenuti nel codice di procedura penale (Palomba F. 2002). Tali principi possono così sintetizzarsi:

1. Il *principio di adeguatezza*, per cui il processo penale per i minori deve adeguarsi, sia nella sua concezione generale che nella sua applicazione concreta, alla personalità del minore e alle sue esigenze educative (Moro C.A. 2002). Ciò discende direttamente dal carattere finalistico, educativo e responsabilizzante del processo. Il sistema penale deve essere caratterizzato dalla finalità di reintegrazione sociale del minore. Il processo penale, quindi, come sede di verifica del possibile disagio del ragazzo, deve tendere a restituire il soggetto alla normalità della vita sociale, evitando gli interventi che possano destrutturarne la personalità. Ciò comporta l'impegno della legge e di tutti gli attori del processo a tener conto delle caratteristiche di personalità del ragazzo e delle sue necessità formative in termini di criteri fondamentali per operare scelte, per prendere decisioni e attivare interventi in sede processuale (Ministero della Giustizia 2015b).

Questo principio implica una rilevanza centrale dei contributi dei Servizi Sociali e colloca il lavoro interdisciplinare tra i vari operatori del sistema penale minorile al livello di condizione necessaria al fine del raggiungimento dei risultati voluti dalla legge.

2. Collegato a questo principio, ma con significato e valore più vasti, vi è il *principio della minima offensività*. Tale principio fa riferimento al rischio che il processo risulti superfluo o dannoso per il minore se non adattato alle esigenze della sua età. Il rischio di superfluità del processo contrasta con il criterio di economicità-funzionalità del sistema penale ed impone che l'attività processuale sia iniziata o proseguita solo laddove sia oggettivamente necessaria. Il processo può, inoltre, risultare dannoso per il minore. Con tale affermazione viene generalmente evidenziata l'esigenza di tenere in considerazione come il contatto del minore con il sistema penale possa creare rischi allo sviluppo armonico della sua personalità ancora in evoluzione e comprometterne l'immagine anche sociale e i suoi successivi percorsi di crescita e socializzazione, con conseguente pericolo di marginalità. Ciò comporta il vincolo per i giudici e gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto, favorendo una rapida uscita del minore dal circuito penale oppure evitando il più possibile l'ingresso del minore nel circuito penale, consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi. Il che significa che se il processo penale non riesce a mettersi a servizio di queste esigenze educative, deve almeno cercare di non essere di intralcio ad esse e di tutelarne la continuità (Ministero della Giustizia 2015b). Operativamente tale obiettivo si realizza attraverso misure quali: perdono giudiziale, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, prescrizioni, permanenza in casa, sospensione del processo e messa alla prova.

3. Il *principio di destigmatizzazione*, riguardante l'identità sociale del minore, si collega al precedente principio in quanto tutela il minore dal rischio, derivante dal processo, che venga sottoposto a processi di autosvalutazione o di eterosvalutazione, cioè di etichettamento da parte della società. La destigmatizzazione deriva quindi dall'esigenza di non nuocere al minore, al fine di evitare pregiudizi nei confronti della sua immagine. Infatti, il fatto stesso di essere sottoposto a procedimento giudiziario può essere causa di danni sia esogeni legati a diverse forme di stigmatizzazione, ovvero attribuzioni e comportamenti negativi sulla persona del minore e sulle sue immagini sociali, sia endogeni legati a traumi psicologici (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Per la nuova legge evitare stigmatizzazione significa garantire e tutelare la riservatezza e l'anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità, quali:

- il divieto per i mezzi di comunicazione di massa di diffondere immagini e informazioni sull'identità del minore;
- lo svolgimento del processo senza la presenza del pubblico, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale (c.d. processo a porte chiuse). Tale disposizione può

essere derogata solo su richiesta espressa del minore, che abbia già compiuto i sedici anni, e nel suo esclusivo interesse;

- la possibilità a tutti i minorenni di cancellare i precedenti penali dal casellario giudiziale dopo il diciottesimo anno di età (Ministero della Giustizia 2015b).

4. Un principio che opera su un altro piano, forse il più importante, è quello della *residualità della detenzione* che riconosce la dannosità del carcere nonché la sua inutilità, per cui si cerca di garantire in ogni caso che l'esperienza della detenzione di tipo carcerario divenga residuale e addirittura eccezionale. La nuova normativa sottolinea che ogni intervento penale di tipo detentivo nei confronti della delinquenza minorile, coerentemente con il principio di depenalizzazione, è concepito come l'ultima e residuale misura da applicarsi (*extrema ratio*) e non più come regola. "In un sistema di giustizia minorile teso al recupero sociale del minore deviante, vi è la necessità di risposte ai fatti di devianza minorile che prescindano dalla logica punitiva: di qui, la necessità di trattare diversamente il minore, differenziando il regime sanzionatorio rispetto a quanto previsto dal sistema punitivo generale. La diversità esistente tra minore ed adulto impone la creazione di un sistema ad hoc dove il ricorso alla pena detentiva svolga, effettivamente, il ruolo di ultima ratio" (Pennisi A. 2004, p. 92). La detenzione viene prevista, nell'ottica del massimo riduttivismo carcerario, esclusivamente quando sia giustificata da rilevanti preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili, e ciò sia per quanto attiene agli arresti cautelari, sia per l'esecuzione delle pene. Sono state perciò previste misure completamente nuove nel nostro Paese che sono alternative alla custodia detentiva (quali il Centro di Prima Accoglienza, la permanenza in casa del ragazzo, le prescrizioni in libertà, l'inserimento in comunità alloggio) che possono essere scelte non solo in rapporto alla gravità del reato, ma anche in relazione agli accertamenti di personalità e alle condizioni familiari, ambientali e sociali dei ragazzi. Tutte queste forme di intervento sostitutive hanno una maggiore valenza responsabilizzante e un minore impatto costrittivo, afflittivo e passivizzante (Mancuso R. 2001). Per l'art.22 del D.P.R. 448/88 questo principio trova applicazione in misure, quali la comunità. Il giudice può ordinare il collocamento del minore in comunità, misura cautelare di livello intermedio tra la permanenza in casa e la custodia in carcere, ove sono rilevanti le iniziative di risocializzazione e reinserimento sociale attivate dagli enti locali e dal privato sociale (Ministero della Giustizia 2015b).

La marginalizzazione dell'uso del carcere è da attribuire non tanto all'adesione all'ideologia liberal-garantista, quanto all'essersi prefisso lo scopo di proteggere il diritto del minore a crescere serenamente come persona, senza intralci al raggiungimento della sua maturità fisica e mentale (Pazè P. 1989). In tale ottica, si è ritenuto opportuno considerare il carcere una risorsa estrema, alla quale ricorrere solo quando ogni altro intervento risulti inutile, e prediligere lo scopo della

prevenzione, incentrata sull'offerta di occasioni di cambiamento di vita e di riflessione critica sui modelli negativi. Questo è in linea con l'atteggiamento culturale prevalente che tende a distinguere la condotta deviante dell'adulto da quella del minore e a considerare la delinquenza minorile come un problema sociale, superando la tradizionale ottica che invece la collocava nell'area dell'ordine pubblico e che prediligeva un uso ampio e repressivo del carcere anche preventivo. La residualità della pena detentiva ha comportato la netta diminuzione dei minori detenuti. Tuttavia la diminuzione della popolazione carceraria minorile determina l'insorgenza di nuovi problemi: in primo luogo, la loro stigmatizzazione più accentuata in seguito a un ingresso in carcere non causato da vicende di lieve entità; inoltre, la solitudine con effetti depressivi sui minori che non vivono in un gruppo (Pazè P. 1989).

5. Il principio di *autoselettività* del processo penale, infine, tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad autolimitarsi e chiudersi. Infatti, sulla base delle informazioni raccolte circa la personalità, la famiglia e l'ambiente di vita del ragazzo, oltre che sul tipo di reato, il processo può chiudersi con la dichiarazione di irrilevanza sociale del reato commesso dal minore, quando l'esperienza giudiziaria rischierebbe di interrompere i processi educativi in atto. Oppure, sempre nella stessa ottica, il processo può essere sospeso per dare avvio ad un percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale; si tratta della messa alla prova intesa come programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del ragazzo e metterne alla prova, appunto, le capacità di cambiamento e di recupero. Anche in tale contesto appare evidente l'importanza dei Servizi Sociali, sia dipendenti dal Ministero della Giustizia sia dagli Enti Locali, ai quali il D.P.R. 448/88 attribuisce fondamentali compiti di partecipazione e collaborazione volti ad integrare l'attività giurisdizionale.

La teoria del minimo intervento penale e l'importanza del principio della minima offensività come ratio dei principali istituti

Il principio della minima offensività è uno dei principi fondanti del processo penale minorile, in quanto è il principio che dà attuazione allo scopo che il legislatore si è prefisso nel disciplinare tale processo, il recupero del minore che ha commesso un reato. Lo scopo del recupero del minore, che la Corte Costituzionale ha definito, già negli anni '70 con la sentenza n.49/1973, interesse-dovere dello Stato, sulla base degli articoli 31 e 27 della Costituzione, prevale addirittura sull'interesse dello Stato a perseguire gli autori di fatti costituenti reato secondo un criterio retributivo e repressivo.

Tale finalità del processo si realizza attraverso l'educazione del minore, intesa sia come capacità educativa del processo stesso, sia come capacità di non interferire con le esigenze educative del soggetto e di non interrompere i processi educativi in atto. Implicitamente si ammette, quindi, che il processo penale può risultare offensivo per il minore e si individua questa sua potenziale offensività nell'attitudine a interrompere o turbare l'evoluzione armonica della personalità del ragazzo, ancora in formazione. Occorre, pertanto, ridurre al minimo indispensabile il rischio di compromettere una corretta crescita psicologica del minore, sia limitando i suoi contatti con il sistema penale, sia rendendo meno offensivi i contatti che risultino inevitabili.

Il DPR 448 del 1988 sicuramente accoglie queste istanze in molte disposizioni. In particolare le disposizioni che prevedono formule di chiusura del processo senza l'irrogazione di una pena (irrilevanza del fatto, messa alla prova, perdono giudiziale e incapacità di intendere e di volere) e quelle relative all'arresto in flagranza di reato e alla carcerazione preventiva come misure a carattere residuale che sono più propriamente espressione della teoria del minimo intervento penale. Questa teoria, che costituisce un corollario del principio della minima offensività, caratterizza la fase attuale, iniziata da circa un ventennio, dell'evoluzione del sistema della giustizia minorile nei paesi occidentali e fa riferimento ai principi socio-criminologici della Scuola di Chicago²⁵ e, in particolare all'interazionismo simbolico²⁶.

La concezione del minimo intervento penale consiste nel cercare di ridurre al minimo possibile l'intervento penale, per limitare la permanenza del soggetto nelle istituzioni detentive e, soprattutto, di fare in modo che questa permanenza sia sempre accompagnata dall'attenzione alla sua personalità e alla sua fase evolutiva. La pena non deve avere una funzione afflittiva, ma deve consentire, in linea con i principi criminologici dell'interazionismo simbolico e del controllo sociale, un chiaro e non manipolante confronto fra l'individuo e la propria azione deviante, fra il soggetto e le norme della propria cultura e della società (Poletti F. 1988). Pertanto la pena acquista una funzione di attivazione della responsabilità del soggetto e delle risposte di responsabilizzazione da parte della giustizia minorile e dei servizi. Il trattamento non è punizione, né terapia, né

²⁵ La Scuola di Chicago è una corrente sociologica americana, nata negli anni '20, che pone al centro del suo studio il controllo sociale, inteso non come attività repressiva, ma come la diffusa opera quotidiana di costruzione di opinioni, significati e modi di vita. Caratterizzata dall'interesse per il funzionamento dei meccanismi sociali che regolano la vita di tutti i giorni, per l'interazione e la comunicazione, basa le sue ricerche su una concezione ecologica e organicistica della società, che considera gli spazi urbani come unità sociali fondamentali. Sono famose le etnografie effettuate nelle periferie delle grandi città. I più illustri esponenti di tale scuola sociologica sono R. Park, E. Burgess, N. Anderson.

²⁶ L'interazionismo simbolico è una corrente sociologica, nata negli Stati Uniti negli anni '30 e sviluppatasi pienamente solo nel secondo dopoguerra. La tesi centrale di questo indirizzo è che l'individuo sia un prodotto sociale, il cui sé, cioè la cui personalità, si forma grazie ai processi di interazione sociale, che avvengono attraverso dei simboli, i cui significati sono condivisi socialmente (per esempio il linguaggio). Il metodo di cui si avvale questa corrente è quello microsociologico, cioè lo studio di interazioni quotidiane all'interno di piccoli gruppi (metodo diverso da quello dominante nella sociologia statunitense contemporanea, che, invece, privilegia strumenti statistici). Il principale esponente di questa corrente è E. Goffman.

assistenza, ma è un modo di organizzare risposte e risorse complesse con l'obiettivo della responsabilizzazione giudiziaria, nel periodo delimitato del processo e della sanzione.

Prima dell'introduzione del DPR 448 del 1988 gli strumenti del Tribunale per i minorenni contro la devianza erano rappresentati da interventi di correzione morale, finalizzati a prevenire che situazioni di difficoltà del minore sfociassero in comportamenti penalmente rilevanti. All'interno degli istituti di correzione si realizzavano attività di contenimento, non di educazione. Invece, secondo le correnti sociologiche che stanno alla base della teoria del minimo intervento penale, il carcere anziché facilitare l'opera di recupero del soggetto la rende più difficile. Infatti il minore è un soggetto in cerca di identità, non importa se positiva o negativa, ma all'interno del carcere, stigmatizzato in un ruolo delinquenziale, trova continue conferme per lo sviluppo in negativo della sua identità. Foucault parla, a questo proposito, di processo di professionalizzazione al crimine, per indicare l'interiorizzazione e la specializzazione del detenuto nel ruolo che la società gli attribuisce, etichettandolo come delinquente (Foucault M. 1975).

Il fallimento di tale intervento fa emergere chiaramente l'importanza di superare i comportamenti devianti, non con l'annientamento, ma con il recupero della persona per la realizzazione di un adeguato progetto educativo.

La riforma del 1988, all'intervento penale repressivo ed annientante, ha preferito l'intervento sociale preventivo, rompendo la tradizionale autarchia del sistema penale. Infatti anche la comunità locale e i suoi servizi sono stati profondamente coinvolti, essendo chiamati a collaborare ai programmi di recupero.

Il sistema penale minorile antecedente al 1988 predisponiva l'obbligo di arresto in flagranza di reato e faceva ampio ricorso della carcerazione preventiva. Nella convinzione che il ricorso alla carcerazione preventiva fosse controproducente, specialmente quando veniva applicata ad un soggetto per la prima volta, in quanto la segregazione del minore con altri soggetti ugualmente etichettati poteva comportare una spinta addizionale al delitto, pensandosi il soggetto come delinquente e organizzando il suo comportamento in conformità (Moro A.C. 2000), il legislatore del 1988 ha limitato la sua applicazione.

Sono espressione della teoria del minimo intervento penale anche le seguenti formule indulgenziali di chiusura del processo:

- non luogo a procedere per irrilevanza del fatto,
- perdono giudiziale,
- dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova,
- assoluzione per non imputabilità.

Tali istituti in ottemperanza ai principi costituzionali e alle norme di diritto internazionale, sono finalizzati al recupero del minore deviante e pensati nell'ottica di favorire una rapida fuoriuscita dal processo penale o quanto meno di ridurre l'offensività insita nel processo penale a carico di minorenni. Soprattutto, con l'applicazione di questi istituti lo Stato rinuncia alla realizzazione della pretesa punitiva, a prescindere dalla responsabilità dell'imputato.

Infatti il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 del DPR 448/88) che si applica quando il reato è tenue e il comportamento occasionale e non premeditato, presuppone tale responsabilità (cioè che un certo fatto sia stato effettivamente commesso), ma realizza l'espulsione dell'imputato dal sistema penale basandosi sull'esiguità, sulla scarsa rilevanza sociale del fatto commesso e sul rischio che la prosecuzione del processo pregiudichi le esigenze educative del minore (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Lo Stato non ha interesse a perseguire il minore se il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo. L'attenta osservazione della personalità del minore, diviene allora determinante per comprendere se il procedimento possa pregiudicare le sue esigenze educative, o, al contrario, sia preferibile l'adozione di un procedimento che possa essere per lui un'occasione educativa (Patané V. 1992). L'introduzione dell'istituto dell'irrilevanza del fatto ha ricevuto una risposta positiva da parte del sistema della giustizia minorile, che ne ha fatto ampio uso, superando le critiche mossegli da chi ritiene che attraverso l'irrilevanza del fatto si perviene a deresponsabilizzare in toto il reo, in nome della tenuità del fatto oppure di chi evidenzia i rischi derivanti dalla mancanza di omogeneità nell'applicazione dell'istituto, relativamente alla tipologia di reato, da parte dei vari Tribunali per minori (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Il perdono giudiziale (art.32 del DPR 448/88 e art.169 c.p.) risale già all'art.19 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404. Esso è una causa di rinuncia alla pretesa punitiva che si applica ai minori degli anni diciotto, in considerazione della particolare condizione adolescenziale. La concessione del perdono giudiziale (che non può avvenire più di una volta) è vincolata alla presenza di due presupposti: il primo oggettivo, individuato in base alla pena applicabile per il reato commesso, il secondo presupposto ha invece natura soggettiva, ed è legato alla personalità del minore. In primo luogo, esso può essere applicato esclusivamente nei confronti di minori che abbiano commesso reati punibili con pena detentiva non superiore a due anni. Il perdono giudiziale comporta l'accertamento della responsabilità dell'imputato, ma permette che il giudice non pronunci la condanna o il rinvio a giudizio se presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Questa misura sottrae l'imputato alla punizione sul convincimento che l'accaduto basterà per l'avvenire a dissuaderlo dal commettere reati in genere, spronandolo ai suoi doveri di cittadino. Una tale considerazione deve tener conto degli indici di gravità del reato, oltre che della capacità a delinquere del minorenne, di un'attenta analisi della personalità del minore e degli eventuali precedenti giudiziari del minore (Di

Nuovo S., Grasso G. 2005). Il giudice è chiamato a dare un giudizio prognostico su quello che con una certa probabilità sarà il comportamento futuro del minore e sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al suo recupero in termini di ragionevole prevedibilità (Giannino P. 1997).

La sospensione del processo e la conseguente messa alla prova (art. 28 e art. 29 del DPR 448/88) (Presidenza della Repubblica 1988) postula la responsabilità dell'imputato, sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini degli interventi di sostegno disposti, ma non viene applicata la pena se il minore tiene fede al patto di cambiare modo di vita. Il giudice può sospendere il processo (per un periodo non superiore a un anno o ai tre anni per reati per cui è prevista la reclusione) quando ritiene di dover valutare la personalità del minore sulla base di un progetto di intervento elaborato dai Servizi Sociali del Dipartimento Giustizia Minorile in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente locale, al quale il minore deve dare la propria adesione spontanea e che, in genere, prevede il coinvolgimento della famiglia e del contesto sociale (scuola, ente di formazione, datore di lavoro) (Giannino P. 1997). La durata della messa alla prova deve essere commisurata al tipo di reato, alla personalità del minore, alle sue esigenze e capacità, basarsi sulle risorse del territorio locale e deve tracciare un progetto d'intervento flessibile. Con lo stesso provvedimento il giudice può imporre al minore, prescrizioni dirette o indirette (attività di volontariato) volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa. Tuttavia il tentativo di conciliazione con la vittima incontra molti ostacoli derivanti da una mancata cultura (soprattutto al sud) della riconciliazione (Palomba F. 2002).

Infine, altre formule di proscioglimento che si applicano quando il minore non è imputabile sono: il non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni (art. 85 e art. 97 c. p.; art. 8 e art. 26 DPR 448/88) e il non luogo a procedere per non imputabilità per incapacità di intendere e di volere (immaturità) (art. 98 c. p.; art.11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404 e successive modifiche; art.9 DPR 448/88). In entrambi i casi, della dichiarazione di non imputabilità collegata alla minore età e alla capacità di intendere e di volere, il processo è esaurito dal giudizio su un limitato e reale sviluppo della personalità dell'imputato, indipendentemente dall'accertamento della sua responsabilità (Giannino P. 1997).

Con queste formule terminative del processo, l'ideologia del minimo intervento penale attua visibilmente il sacrificio del principio retributivo, per privilegiare l'esigenza della protezione della personalità del minore (Pazè P. 1989).

Al principio della minima offensività si ispirano misure cautelative come le prescrizioni, la misura non detentiva della permanenza in casa e del collocamento in comunità. Sono misure limitative della libertà personale diverse dalla custodia cautelare, che il giudice può disporre quando si

procede per reati per i quali la legge prevede una pena non superiore a cinque anni. La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 19 DPR 448/88). Attraverso le prescrizioni (art.20 DPR 448/88) il giudice può impartire regole di condotta in merito allo studio, al lavoro o altre attività utili all'educazione, con contemporaneo affidamento del minore al controllo e all'assistenza dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia. La permanenza in casa (art.21 DPR 448/88) è un provvedimento attraverso il quale si prescrive al minore l'obbligo di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, con ampia discrezionalità da parte del giudice di imporre limiti in ordine alle attività svolte, alle visite che è possibile ricevere, ecc., e con compiti di vigilanza attribuiti al genitore o alle persone nella cui abitazione è disposta la permanenza. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice dispone che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata che collabora con i servizi della giustizia minorile e dell'ente locale e obbligata a rispettare le limitazioni imposte alle attività di studio e di lavoro da parte del giudice (art. 22 DPR 448/88) (Presidenza della Repubblica 1988).

Nei casi più gravi, quelli per i quali si prevede una pena detentiva non superiore a dodici anni, è prevista la custodia cautelare, provvedimento attuabile quando sussistano gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, quando sussista pericolo di fuga dell'imputato e quando vi sia concreto pericolo che il minore commetta altri reati. Di fronte all'uso di queste misure cautelari, emerge il problema del facile ricorso alle comunità chiuse, perché caratterizzate da strutture nuove e migliori. In questo modo si rischia di ricorrere sempre più facilmente alle misure che implicano una restrizione della libertà personale, seppure in ambienti più moderni e meno repressivi del carcere, ma comunque contrastanti con lo spirito della legge stessa, la quale è ispirata al principio della minima offensività, e quindi della residualità dell'esperienza restrittiva (Mancuso R. 2001).

Anche alcune disposizioni così dette destigmatizzanti riguardanti singole attività processuali si ispirano al principio della minima offensività *tout court*²⁷. Il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie idonee a consentire l'identificazione del minore e la non pubblicità del dibattimento sono disposizioni dettate con lo specifico fine di mantenere la percezione sociale positiva del minore evitando un pregiudizio per i suoi processi educativi (Palomba F. 2002). Anche le disposizioni restrittive in merito alle iscrizioni nel casellario giudiziale hanno una chiara valenza destigmatizzante.

²⁷ Per queste disposizioni è più appropriato parlare del principio della minima offensività in generale, anziché della teoria del minimo intervento penale, in quanto quest'ultima riguarda in particolare l'ambito della pena e dell'istituzione carceraria

Il ruolo dei Servizi Minorili

Per completare un quadro esauriente delle scelte compiute dal legislatore del 1988, occorre accennare ai *Centri per la Giustizia Minorile* (CGM) e al ruolo riservato ai *Servizi Minorili*.

Il nuovo processo penale minorile richiede espressamente, per la piena attuazione delle sue finalità, una struttura centrale che elabora linee d'indirizzo, attua verifiche sui risultati conseguiti e coordina gli interventi sul territorio nazionale. Tale struttura collabora con i Centri per la Giustizia Minorile (CGM), organi del decentramento amministrativo (art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272), operanti sul territorio attraverso i Servizi Minorili della Giustizia (art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) e gli Enti Locali. Attraverso l'insieme di questi servizi periferici vengono assicurate le misure penali interne ed esterne al carcere e viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale ed alle loro famiglie (Ministero della Giustizia 2015b).

È il D.P.R. 272 del 1989 recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448 del 1988, a contenere la previsione dei centri per la giustizia minorile (CGM), detti anche centri di rieducazione per minorenni, dipendenti dal Dipartimento della Giustizia Minorile²⁸ (in passato Ministero di Grazia e Giustizia) ed aventi competenza regionale. Essi stipulano convenzioni con le comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo minorile e che sono riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio. I centri possono anche organizzare proprie comunità od occuparsene in gestione mista con gli enti locali. Ognuno di questi CGM opera sul territorio attraverso i servizi minorili della giustizia sui quali esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica. I CGM si articolano quindi nei seguenti servizi minorili:

- Uffici di Servizio Sociale per minorenni (USSM);
- Istituti penali per minorenni (IPM);
- Centri di prima accoglienza (CPA);
- Comunità
- Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative.

²⁸ Il Dipartimento di Giustizia Minorile è un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia e si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni (sempre che il reato sia stato commesso da minorenne), sottoposti a misure penali mediante interventi di tipo preventivo - educativo finalizzati alla promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale. La specificità del trattamento del minore entrato in conflitto con la Giustizia, che giustifica l'esistenza autonoma di un Dipartimento per la Giustizia Minorile deriva dalla particolare tutela prevista dalla normativa nazionale e internazionale per i minorenni in quanto soggetti in età evolutiva: tale protezione giuridica implica risposte di giustizia peculiari e in grado di attivare processi di crescita responsabilizzante ai fini del superamento della condotta deviante e nell'ottica del recupero del minore alla legalità e quindi alla società.

I servizi minorili si distinguono in servizi giudiziari e servizi locali. I primi dipendono dal Ministero della Giustizia e svolgono un ruolo, strettamente legato al processo, di referenti necessari del giudice. I servizi locali, invece, fungono da raccordo fra il sistema penale e il sistema sociale.

Il processo penale minorile, essendo un processo penale della personalità, sposta l'attenzione del giudice dall'accertamento del fatto alle caratteristiche personali del soggetto imputato, quindi assegna necessariamente ampio spazio ai servizi minorili a scapito del diritto penale, che subisce un'autolimitazione. Nel momento in cui il soggetto entra nel circuito penale gli viene offerta la possibilità di uscirne. Per facilitare il suo reinserimento sociale ed individuale devono essere assicurati interventi di sostegno orientati alla valorizzazione ed al coinvolgimento delle diverse risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio (Mastropasqua I. 1997). È in questo ambito che assumono rilevanza i servizi periferici dell'Amministrazione della Giustizia Minorile. Essi in collaborazione con gli Enti Locali e il terzo settore, hanno ricevuto dalla nuova normativa processuale, che ne riconosce la funzione fondamentale, compiti di partecipazione e forme di collaborazione capaci di integrazione dell'attività giurisdizionale (Spirito D. 1976). È l'articolo 6 del D.P.R. 448/88 a prevedere che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria deve avvalersi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Deve avvalersi altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Allo stesso modo, il loro ruolo di soggetti necessari del processo penale minorile si evince dall'articolo 12, secondo comma, per il quale in ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6 (Ministero della Giustizia 2015b). Se, infatti, il potere di iniziativa è attribuito all'organo giurisdizionale, i servizi minorili hanno un potere autonomo di intervento in ambito giudiziario che garantisce al minore una assistenza continua ed effettiva. Il ruolo assegnato ai servizi è peculiare e più ampio rispetto a quello riservato ai genitori o agli altri soggetti a cui è demandata l'assistenza affettiva e psicologica. E ciò non perché ai servizi spettino funzioni di integrazione della difesa, le quali sarebbero non conciliabili con la funzione di terzietà che essi devono avere nei confronti delle parti (Palomba F. 2002). L'azione dei servizi si esplica piuttosto in modo diverso poiché, da un lato, essi dovrebbero offrire assistenza psicologica fornita da personale specializzato o con la collaborazione di esperti; d'altra parte, essi dovrebbero assicurare un ulteriore supporto informativo al minore ed ai suoi familiari.

Secondo l'art. 9, i Servizi minorili, inoltre, hanno il compito di provvedere agli accertamenti sulla personalità del minore, intervengono durante l'applicazione delle misure cautelari e provvedono all'applicazione ed al funzionamento dei Centri di prima accoglienza nei quali vengono ospitati i minori arrestati o fermati fino all'udienza di convalida (Ministero della Giustizia 2015b). Essi

possono organizzare comunità previste a diversi fini, collaborano con il minore nella fase successiva alla liberazione nel periodo della semilibertà o di semidetenzione.

Ciò esprime un perentorio accordo tra penale e sociale. D'altra parte lo spirito che anima tutto il processo penale minorile è quello di sostituire a sanzioni penali, interventi sociali, secondo l'ideologia fondata sui principi di *extrema ratio* e di sussidiarietà della risposta penale, di rieducazione e di individualizzazione della pena.

I Servizi della Giustizia Minorile

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale (in particolare nell'attuazione dei provvedimenti giudiziari che non comportano una limitazione totale della libertà) e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi (condizioni personali, familiari ed ambientali) concernenti tali minorenni per l'accertamento della personalità, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Questi uffici si attivano nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale ed accompagnano il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall'inizio alla fine. Essi avviano l'intervento in tempo reale per il minore in stato di arresto e di fermo, seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. Gli USSM attuano inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996, norme contro la violenza sessuale. Tra i compiti istituzionali figurano la proposta di piani di intervento individualizzati che attivino percorsi di crescita e responsabilizzazione del minore nonché la verifica degli interventi in relazione ai piani formulati e ai risultati ottenuti. In tal senso un importante ruolo dell'USSM si realizza durante la fase di sospensione del processo e messa alla prova: la procedura per la messa alla prova, infatti, ha inizio con la richiesta da parte del giudice all'USSM di un progetto educativo destinato al minore; segue una valutazione periodica della personalità del reo e successivamente, con una nuova udienza, il giudice può giungere alla decisione di dichiarare l'estinzione del reato (nel caso in cui la prova dia esito positivo) oppure può provvedere alla prosecuzione del processo penale (in caso di esito negativo della prova) (Mastropasqua I. 1997).

Gli Istituti Penali per Minori (IPM) sono strutture volte ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato. Essi ospitano minorenni o ultra-diciottenni (fino agli anni 21, quando il

reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età)²⁹. Tali strutture hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione educativa sempre più integrata con gli altri Servizi della Giustizia Minorile e del territorio. Al loro interno possono essere presenti sezioni maschili e femminili, che devono essere organizzate in modo tale da garantire il rispetto di pari opportunità e trattamento tenendo conto, tuttavia, delle peculiarità di genere. Infatti, per quanto concerne la sezione femminile, si realizzano attività e iniziative di accoglienza delle ragazze madri o in stato di gravidanza, non solo da un punto di vista sanitario, ma anche di sostegno all'infanzia. Pur essendo strutture detentive si caratterizzano, insieme agli altri servizi minorili, come garanti della crescita armonica, della promozione dei processi di responsabilizzazione e ri-socializzazione del giovane reo. In accordo con la normativa vigente e al fine di attivare processi di maturazione dei minorenni e di promuovere l'azione rieducativa ed il reinserimento sociale, vengono organizzate dagli istituti attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, che si concretizzano tramite collaborazioni con la comunità esterna (Mastropasqua I. 1997).

I Centri di Prima Accoglienza (CPA) accolgono e ospitano temporaneamente il minore in stato di arresto, fermo o accompagnati a seguito di flagranza di reato, fino all'udienza di convalida (che deve necessariamente aver luogo entro 96 ore dall'arresto o dal fermo), senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario. Essi, ove possibile, sono istituiti, presso gli uffici giudiziari minorili, ma in ogni caso devono essere necessariamente situati al di fuori degli istituti penitenziari per assicurare un filtro processuale e operativo rispetto a tutte le altre misure. La principale finalità di queste strutture è quella di evitare il forte impatto con il carcere, rispettando così i principi di minima offensività e di de stigmatizzazione cui si è parlato in precedenza. Scopo fondamentale dei CPA è quello svolgere attività di mediazione tra le esigenze penali e quelle educative del minore, fornendo le prime indicazioni su una possibile ipotesi di intervento (Mastropasqua I. 1997).

Nelle Comunità, ministeriali e del privato sociale, si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato. I principi fondamentali su cui si basa il lavoro delle Comunità ministeriali sono la promozione delle risorse personali, familiari e sociali del minore, la necessità di limitare il più possibile la permanenza del minore all'interno della struttura e l'importanza di favorire attività formative, ricreative, ecc. in ambienti esterni alla

²⁹ Occorre ricordare che, benché si parli genericamente di soggetti minorenni, la fascia d'età di specifica competenza della giustizia minorile è da 14 a 21 anni (si parla infatti di minorenni per la fascia d'età 14-18 e di ultra-diciottenni per la fascia 18-21 anni). il Tribunale per i minorenni è infatti competente per i reati commessi dai minori degli anni 18, tuttavia esso continua ad esercitare le proprie attribuzioni nei confronti di coloro che hanno commesso il reato quando erano minori degli anni 18 fino al compimento del 21° anno di età. Pertanto, anche la competenza dei servizi della giustizia minorile ha la medesima estensione.

struttura. Alla luce di tali principi, gli obiettivi fondamentali del collocamento presso le Comunità sono:

- stabilire un programma educativo destinato al minore che tenga presente tanto delle sue esigenze quanto delle sue risorse personali, familiari e sociali,
- favorire la responsabilizzazione e la consapevolezza del minore rispetto alla misura restrittiva della libertà personale,
- individuare e valorizzare le risorse del minore,
- offrire al giudice informazioni che contribuiscano ad una scelta conforme il più possibile alle esigenze educative del ragazzo,
- preparare le dimissioni del minore dalla Comunità e curarne l'eventuale invio ad altre strutture
- restituire il minore al suo contesto sociale.

Secondo quanto affermato nel D.Lgs. 272 del 1989 le Comunità devono rispettare tre criteri fondamentali relativi alla gestione:

1. organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale (con capienza di massimo dieci unità, limite che facilita e garantisce una conduzione e un clima educativamente significativi);
2. presenza di operatori specializzati in diverse discipline (assistenti sociali, mediatori culturali, ecc.), e destinatari di una costante attività di aggiornamento professionale, che accompagnano e sostengono il minore durante il proprio percorso;
3. collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzo delle risorse del territorio.

L'ingresso del minore in comunità è obbligatoriamente accompagnato da una documentazione che attesta la sua precedente esperienza al fine di garantire una certa continuità del percorso all'interno del circuito penale e secondo un piano educativo individualizzato (P.E.I.) che viene stilato prestando attenzione alla personalità del minore e alla valorizzazione dei processi di responsabilizzazione e risocializzazione del ragazzo, nonché nel rispetto della garanzia dei suoi diritti ed esigenze educative (Mastropasqua I. 1997).

I Centri diurni sono strutture non residenziali che offrono attività dirette ai minori entrati nel circuito penale e di accoglienza di minori devianti o a rischio di disagio sociale non sottoposti a procedimento penale. Sono destinati all'esecuzione delle misure cautelari di prescrizioni e permanenza in casa, delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata. I servizi diurni hanno finalità, attraverso programmi mirati individuali, educative, di studio, di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione. Sono organizzati e gestiti dai Centri

per la Giustizia Minorile in collaborazione con gli enti locali e vi lavorano operatori professionali delle diverse discipline. Vi possono accedere anche minori non sottoposti a procedimenti penali. Annessi alle Comunità Ministeriali, ne condividono il personale e la Direzione. I servizi diurni hanno il compito di attivare, con gli Enti Locali, attività legate all'esecuzione di misure alternative e sostitutive alla detenzione: laboratori di formazione professionale, attività ricreative e sportive, programmi di tipo educativo, di studio, di formazione al lavoro. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate alle problematiche giovanili e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline, in quanto devono rappresentare un ambiente educativo a cui il giudice affida il minore nel disporre le misure di cui si è parlato. Stabiliscono rapporti con: il volontariato, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione della comunità esterna al trattamento, il Centro Territoriale Permanente, realizzando corsi scolastici, gli Enti Locali e il privato sociale per il reperimento delle risorse utili per il trattamento (Mastropasqua I. 1997).

Le funzioni dei Servizi della Giustizia Minorile

L'attivazione di tutti gli interventi destinati al minore di informazione, di conoscenza, di sostegno, di controllo, di raccordo operativo è affidata ai Servizi Minorili della Giustizia. I Servizi della Giustizia Minorile (USMM, IPM, CPA, COMUNITÀ, CENTRI DIURNI) sono pensati con lo scopo di attuare interventi che abbiano come fine ultimo il recupero del minore entrato in conflitto con la Giustizia, attraverso la determinazione di percorsi educativi o socio-riabilitativi. Tali percorsi sono appunto orientati a supportare il minore nella ricostruzione di una propria dimensione individuale e ad offrirgli la possibilità di sperimentarsi ed esprimersi, con l'obiettivo di determinare una presa di coscienza in merito al reato a lui ascritto ed una revisione critica di quanto commesso.

Le funzioni che i Servizi espletano si possono individuare in:

1. funzione informativa/conoscitiva: finalizzata a fornire al giudice elementi di conoscenza psicosociale del minore/famiglia/contesto e di verifica in seguito sull'andamento del progetto educativo;
2. funzione di accoglienza: ascolto e aiuto legata all'ingresso nel sistema penale e da realizzare con immediatezza qualora il ragazzo sia ospite di una struttura contenitiva;
3. funzione di sostegno relazionale e di chiarificazione: parte dall'evento reato e lavora intorno al riconoscimento e rielaborazione dello stesso per consentire la responsabilizzazione del minore;
4. funzione di intervento-trattamento: in ambito minorile l'accezione di trattamento non è soltanto quella relativa alla funzione rieducativa della pena da svolgere all'interno degli

IPM, ma, soprattutto, di sostegno, controllo e concreta ipotesi progettuale in tutte le fasi di attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria da parte degli USSM e delle Comunità in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. Infatti tutte le attività di osservazione sono finalizzate alla costruzione di un progetto educativo individuale. L'intervento si modula, quindi, in relazione al minore e in considerazione della misura giuridica e dei suoi tempi, con specificità legate al tipo di progetto e al territorio ove il progetto si realizza, attraverso micro-obiettivi di crescita e di sviluppo che comunque saranno sempre finalizzati a favorire opportunità di reinserimento socioeconomico, al fine di prevenire la recidiva e sostenere l'esercizio di cittadinanza attiva;

5. funzione di controllo: l'esigenza di controllo è funzionale in relazione alla dimensione negoziale del cosiddetto patto educativo/contratto sociale, stipulato tra operatore e ragazzo nell'ambito dell'attuazione del progetto, per una valutazione e verifica del percorso effettuato. Il controllo assume quindi una valenza promozionale, diventa strumento responsabilizzante;
6. funzione di raccordo: il raccordo si attiva con il giudice, a cui l'operatore periodicamente relaziona sull'andamento del progetto ed a cui spetta il compito di decidere sulla base delle indicazioni tecniche l'esito delle diverse misure. La funzione di raccordo si realizza con il territorio, i servizi locali, le agenzie del privato sociale ecc., cioè tutte quelle realtà che il progetto coinvolge e che svolgono una funzione integrativa e complementare.

Si delinea così, all'interno della Giustizia minorile, un complesso sistema d'intervento, fondato sulla complementarietà dell'azione tra i servizi e sul potenziamento dell'operatività integrata, così come previsto dalla legislazione nazionale (Ministero della Giustizia 2015b).

L'Istituto Centrale di Formazione

In considerazione della peculiarità dei servizi della Giustizia minorile, la normativa vigente prevede che tutto il personale (assistenti sociali, educatori, poliziotti penitenziari ecc.) che lavora con i giovani debba essere specializzato a far fronte alle complessità che questo sistema pone (Ministero della Giustizia 2013).

L'Istituto Centrale di Formazione (ICF) è una realtà organizzativa del Dipartimento per la Giustizia Minorile, che progetta e realizza attività di formazione (di primo ingresso e permanente) per gli operatori della Giustizia minorile. È infatti compito dell'Istituto Centrale di Formazione garantire al sistema dei servizi della Giustizia Minorile attività formative rispondenti al mandato di specializzazione, sia in fase di primo ingresso del personale, sia nell'intero arco della sua vita lavorativa. A tal fine individua le opportune strategie in materia di aggiornamento e qualificazione

professionale del personale con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di specializzazione e garantirne l'adeguatezza alle funzioni e ai livelli di responsabilità rivestiti, affinare e rafforzare le capacità di intervento nei confronti delle nuove esigenze dell'utenza, elaborare modalità organizzative più adeguate alla complessità dei fenomeni sociali ed alle problematiche dell'utenza minorile, lavorare alla necessaria interazione con enti di formazione pubblici, privati ed agenzie specializzate al fine di creare reticoli progettuali di ampio respiro.

La sede centrale dell'ICF, a Roma, istituita nel 1956, è operativa dal 1959. Nel corso degli anni, parallelamente ai mutamenti del sistema di Giustizia Minorile, la sede ha cambiato più volte denominazione: inizialmente "Scuola di formazione per la rieducazione dei minorenni", poi "Scuola di formazione del personale per i minorenni", quindi "Scuola di formazione del personale della giustizia minorile", sino all'attuale denominazione di "Istituto Centrale di Formazione del Personale" (Ministero della Giustizia 2013).

I servizi formativi offerti sono organizzati presso le sedi dell'Istituto e presso le sedi dei servizi della giustizia minorile (Centri di prima accoglienza, Istituti penali minorili, Uffici di servizio sociale) ubicati su tutto il territorio nazionale. L'impegno e le attività formative dell'Istituto sono strettamente correlati ai compiti di valutazione di personalità dei minorenni segnalati dall'Autorità Giudiziaria minorile, di progettazione di interventi educativi e di reinserimento sociale dei giovani sottoposti a procedimento penale, che la normativa vigente attribuisce ai servizi della Giustizia minorile. Le attività dell'ICF sono pertanto orientate a sostenere i processi organizzativi e operativi dei servizi minorili, in relazione alle trasformazioni delle problematiche delle adolescenze devianti, dei contesti territoriali, delle richieste della Autorità Giudiziaria minorile e delle domande sociali.

Le attività formative sono progettate sulla base dell'analisi delle esigenze, in relazione alle competenze dei singoli progetti e delle richieste dei contesti organizzativi dei servizi minorili dislocati su tutto il territorio nazionale. Le proposte formative offerte dall'ICF sono pertanto concepite sulla base dell'ipotesi che i servizi minorili, per mettere in atto interventi impregnati di valenze educative che includano i sistemi di relazione territoriali di provenienza dei ragazzi, devono costantemente perfezionare le proprie competenze nella lettura dei contesti e dei problemi. L'obiettivo di queste proposte formative è quello di sostenere processi di conoscenza che aiutino gli operatori e i servizi a orientarsi con maggiore consapevolezza e con azioni collettive nella gestione della complessità del nostro tempo.

Nell'ottica di migliorare la propria capacità progettuale, di apportare contributi, proposte operative, comparare diverse realtà professionali, di ampliare dunque il proprio patrimonio culturale e professionale relativamente a temi quali il disagio adolescenziale e la devianza minorile (fenomeni complessi per i quali appare necessario avere più prospettive di osservazione e analisi) la Giustizia

minorile ha cercato nel tempo anche di sviluppare una profonda connessione tra studi e ricerche in ambito locale, nazionale ed internazionale. A tal proposito il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA), incardinato nell'Ufficio Studi, ricerche ed attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile, svolge attività nel campo degli studi e della progettazione nazionale ed europea.

IL CARCERE DOPO LE RIFORME

Il DPR 448/88 è un testo ricco di contenuti che ha sollevato interpretazioni plurime e spesso contrastanti (Moro A.C. 2000).

Un rilievo problematico, sul quale si è soffermata la dottrina, ha riguardato l'impatto del nuovo processo penale minorile sul fenomeno di decarcerazione. Ci si è chiesti, nello specifico, se la riforma del processo penale minorile favorisse una riduzione delle presenze carcerarie dei minori in Italia. Il sistema della giustizia minorile, come evidenziato, era da tempo segnato da una tendenza riduzionistica, ancora più sorprendente ove si osservava che la decarcerazione aveva avuto modo di realizzarsi al di fuori di ogni riforma legislativa orientata a questo esito. Era quindi naturale che la riforma del procedimento penale minorile favorisse ulteriormente questa tendenza alla diminuzione, sia nel settore della custodia cautelare, sia in relazione al carcere come pena.

Tuttavia, secondo alcune linee di pensiero, questo obiettivo di un progressivo superamento dell'istituzione carcere e di ogni altra risposta custodialistica alla devianza giovanile, veniva perseguito con delle modalità sbagliate, attraverso un ampliamento del potere discrezionale in fase giudiziaria, compromettendo così la volontà a cui il riformato processo dichiarava di ispirarsi: "ciò che è alternativo al carcere può essere concesso, assai raramente deve" (Pavarini M. 1991, p. 133). In quest'ottica, si manifestava il timore che la potenzialità decarcerizzante insita nei percorsi alternativi alla detenzione previsti dalla nuova disciplina, non producesse nessuna ulteriore decarcerazione. Il rischio prospettato era, dunque, che si potesse non avere decarcerazione, o peggio ancora, che venisse estesa una penalità alternativa al carcere, ma pur sempre limitativa della libertà personale, con il probabile esito di ampliare l'indotto carcerario stesso quando questa si fosse dimostrata inefficace (Pavarini M. 1991, pp. 124-125).

Nonostante i timori espressi sull'effetto che le nuove norme avrebbero potuto produrre sui processi di decarcerazione, la conseguenza più evidente generata inizialmente dalla riforma fu una netta diminuzione dei minori detenuti.

Come è stato evidenziato, già prima dell'emanazione delle nuove disposizioni penali a carico di imputati minorenni, i dibattiti sulla de-istituzionalizzazione minorile iniziati negli anni '70 avevano sottolineato la necessità di limitare le risposte di tipo segregativo alla devianza giovanile, che vedevano nelle istituzioni chiuse e coattive (riformatori, case di rieducazione, manicomi, ecc.)

l'unica strada per il recupero e per la cura del comportamento deviante, e che avevano prodotto un'ideologia dell'adulterizzazione del minore che delinque. Da questa maturazione di pensiero derivò la scelta compiuta da molti giudici minorili di condannare al carcere un numero sempre più esiguo di giovani, avviando un processo di de-carcerazione, attraverso il quale produrre quei cambiamenti culturali indispensabili per la formazione e lo sviluppo di soluzioni alternative alla prigione. Tale processo di trasformazione della cultura della punizione, soprattutto, fu il primo passo verso il superamento della logica punitivo-segregante che aveva dominato il processo penale, e della sua funzione rieducativa e di sostegno. A ciò era seguita una politica di deflazione carceraria, successivamente avallata, con l'ampliamento a due anni delle pene sostituibili con semidetenzione e libertà controllata, dalla nuova disciplina del riformatorio giudiziario e dalle nuove norme molto restrittive in tema di arresto in flagranza di reato, con cui si era ulteriormente ristretto l'accesso dei minori in carcere. Ancora prima che entrasse in vigore il DPR 448/88, quindi, si era potuto parlare di "tramonto del carcere" (Pazè P. 1989, p. 11) come di qualcosa che già si stava realizzando, tanto che si ipotizzava che le nuove disposizioni processuali avrebbero consentito il sostanziale svuotamento degli istituti penali minorili.

In effetti a partire dal 1989 i carceri minorili iniziarono a svuotarsi in modo molto evidente realizzando un risultato neanche pensabile fino a qualche anno prima (Ministero della Giustizia 1998). Se, tra il 1988 ed il 1989, le statistiche avevano evidenziato un elevato numero di ingressi mai inferiore alle 5500 unità, l'introduzione della nuova normativa determinò una drastica riduzione nel numero degli ingressi in carcere, che scesero a sole 782 unità. La previsione secondo la quale il carcere si sarebbe svuotato, sembrò dunque dimostrarsi esatta almeno in un primo momento (Pazè P. 1989). Il movimento di decarcerazione trovò quindi pieno riconoscimento nel DPR n. 448 del 1988, il quale, fissando quale principio fondamentale la residualità della detenzione, favorì di fatto un'ampia decarcerazione per tutto il 1990.

La controriforma attuata con il D.Lgs. 14 gennaio 1991 n.12, segnò, però, l'inizio di un periodo diverso, contrassegnato da un'opposta tendenza. Il processo di deistituzionalizzazione fu bruscamente interrotto dall'emanazione del DPR n. 12 del 1991, per effetto del quale il numero dei minori presenti negli istituti penali iniziò nuovamente a crescere. Questo decreto, contenente le *disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate*, apportò una serie di modifiche sia al DPR 448/88 che alle disposizioni di attuazione (DPR 272/89). In particolare, esso portò ad un ampliamento della categoria dei delitti che consentivano l'applicazione della misura della custodia cautelare. Dall'inizio del 1991, dunque, gli ingressi negli istituti penitenziari iniziarono nuovamente a crescere, attestandosi intorno alle 2000

unità annue, con una intensità che, seppure con qualche oscillazione, si è mantenuta costante fino al 1998 (Ministero della Giustizia 1998).

Per tentare un'esauriente spiegazione del calo o dell'incremento della popolazione delinquenziale minorile, così come appare dalle istituzioni penitenziarie, è necessario far riferimento agli atteggiamenti che l'opinione pubblica assume nei confronti di questi temi e del modo di affrontarli. Da sempre infatti il maggiore o minore ricorso a strumenti repressivi o a risposte di accettazione e comprensione è correlato con la reazione sociale al problema che con questi mezzi si vuole affrontare (Rugi C. 2000). Nonostante che i dati statistici indichino il contrario, l'opinione pubblica può essere convinta, che i fenomeni della delinquenza siano in crescente aumento e che le carceri minorili siano colme di criminali. Spesso anche un singolo episodio criminoso può suscitare grande clamore e generare un clima di paura collettiva. Può accadere che le norme restrittive con le quali il legislatore interviene in tali casi siano il frutto, piuttosto che di una coerente politica penale e penitenziaria, della necessità di contenere l'allarme sollevato nella società dal singolo fenomeno. A tal proposito, il decreto del 1991, a modifica del DPR 448/88 rappresentò proprio la risposta rassicurante del legislatore alla richiesta, da parte dell'opinione pubblica, di maggiore severità nei confronti della devianza giovanile e interruppe il processo di svuotamento del carcere cui aveva dato vita la normativa relativa al nuovo processo.

C'è da aggiungere inoltre che dal 1991 l'applicazione in concreto delle misure di decarcerazione, e i conseguenti diritti all'educazione e alla socializzazione garantiti ai minori che hanno commesso reati, sono stati spesso influenzati da variabili extragiudiziarie, ossia da dimensioni di tipo culturale, operativo e sociale, la cui importanza sulle scelte di politica giudiziaria non va sottovalutata: le diverse misure di decarcerazione non sono state sempre applicate in modo bilanciato e coerente a tutti i minori. I giudici hanno concesso tali misure tenendo conto dell'economicità del reinserimento in quanto, consapevoli della limitatezza delle risorse esistenti, hanno mirato ad escludere dai provvedimenti di decarcerazione quei soggetti più svantaggiati che potrebbero aumentare il rischio di fallimento (Rugi C. 2000).

Il dato di fatto di un persistente, seppur diminuito rispetto al passato, numero di ragazzi presenti in istituti penali minorili, ha posto, comunque, la necessità di occuparsi della struttura contenitiva. In particolare ci si è chiesti come sarebbe dovuto essere il carcere per i giovani che ancora lo popolavano, ipotizzando un carcere diverso ad iniziare dalle attività dei detenuti. Le esperienze alle quali è stato possibile fare riferimento possono "un po' grossolanamente essere, divise in due filoni" (Pazè P. 1989, p. 23). Un primo gruppo di carceri minorili si raggruppa intorno alla comune caratteristica di essere indirizzati al migliorarsi all'interno. L'esempio più noto, ma non unico, è quello del progetto Ferrante Aporti di Torino (Pazè P. 1989), con il quale si è tentato di far

diventare più umano il carcere minorile, permettendo l'ingresso in istituto di artigiani, associazioni sportive, gruppi volontari; cercando di "portare la città in carcere" (Pazè P. 1989, p. 23). Ma questo modello in realtà è stato superato da iniziative organizzate al di fuori delle mura carcerarie.

Altre esperienze, infatti sono sorte e si sono sviluppate nella direzione di un carcere minorile tendenzialmente aperto, da cui i ragazzi uscivano per andare a scuola, al lavoro, alle associazioni, a fare sport; utilizzando il carcere come luogo e momento da cui partire "per costruire all'esterno una rete di rapporti destinati a durare" (Pazè P. 1989, p.23). Si tratta, in questo caso di un "carcere aperto alla città", che esprime "una nuova impostazione della pena": "far servire quel tempo della pena a qualcosa, a costruire un'alternativa, alla vita libera rispetto ad una situazione di vita coatta" (Margara A. 1986, p. 545).

Il fallimento del sogno di liberarsi dal carcere per i minori - sogno intercorso tra l'entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale minorile e la c.d. controriforma del D.L. 12/1991 e coltivato per l'intero anno 1990 (quando il carcere minorile si era quasi del tutto svuotato) - ha indotto il dibattito intorno alle problematiche della devianza minorile a trascurare la questione carceraria; essa ha, col tempo, perso la centralità culturale che la tensione morale, nel decennio precedente, le aveva consentito di acquisire. Solo di recente si è riproposto tra gli operatori la necessità di stabilire quale sia l'atteggiamento culturale più corretto in ordine alla questione carceraria minorile; "se si debba, in sostanza, riprendere la precedente prospettiva ed insistere perché si giunga al superamento del carcere minorile oppure se si debba fare un discorso di realtà, prendendo piuttosto atto che non sussistono oggi concretamente le condizioni per riproporre una tale indicazione" (Mastropasqua I. 1997, pp. 8-9).

Sarebbe preferibile questa seconda strada, perché - se è vero che i ragazzi ad oggi detenuti negli istituti penali minorili sono solo poche centinaia, che tutto il sistema delle misure cautelari non detentive, delle sanzioni penali sostitutive e di quelle penitenziarie alternative per i minorenni si fonda sulla concreta previsione che, in caso di violazione delle prescrizioni di volta in volta negoziate o imposte, ciascuno degli interventi suddetti sarà modificato in pena detentiva - "eliminare il carcere minorile significherebbe eliminare il supporto su cui ci si regge tutto il sistema penal-penitenziario minorile e segnarne irrimediabilmente il crollo" (Mastropasqua I. 1997, p. 9).

L'opposizione tra coloro che sostengono la necessità del carcere e coloro che ne negano ogni utilità si va ponendo negli ultimi tempi in una dimensione più sottile, meno netta, ma non per questo meno significativa. La posizione ormai nettamente prevalente sostiene che allo stato attuale il carcere minorile non possa scomparire; il problema che si pone è, quindi, quale carcere si debba ipotizzare: se cioè esso (e tutto il sistema della risposta penale) debba rimanere quale ora è nei fatti con i limiti e le violazioni dei diritti dei minori difficili, oppure se alla presa d'atto dell'attuale indispensabilità

del carcere debba accompagnarsi un progetto diretto ad una rapida eliminazione delle carenze e delle inadeguatezze. È fin troppo facile rilevare che nessuno si sogna di sostenere esplicitamente la prima alternativa e che tutti si dichiarano a parole per la seconda. Ma poi emergono considerazioni che ripropongono la perifericità della condizione carceraria, la necessità di tempi troppo lunghi per risolvere i problemi, che sono di fatto favorevoli a perpetuare l'attuale negativa condizione carceraria minorile (Mastropasqua I. 1997).

Le misure di decarcerazione minorile

L'attuale quadro legislativo è fortemente influenzato da un operare del legislatore che ondeggia tra chiusure ed aperture del carcere, legate più alla contingenza che alla necessità di costruire una disciplina organica e razionale (De Leo G. 1981b). Del resto appare ormai assodato che la penalizzazione nei termini classici non è in grado di offrire al minore la possibilità di riconvertire se stesso attraverso la sperimentazione di regole ed obiettivi concreti. La carcerazione è considerata di per sé un fattore di desocializzazione e di emarginazione. A tal proposito si discute da tempo sulla necessità di decarcerizzare o comunque di non intervenire, nei confronti di chi è incappato nelle maglie della giustizia, attraverso sistemi puramente afflittivi (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Fatta salva l'applicazione degli istituti che, secondo il DPR n. 448/88, sono suscettibili di dar luogo al proscioglimento dell'imputato ancorché riconosciuto colpevole del reato ascritto (irrilevanza del fatto, esito positivo della prova, perdono giudiziale), il processo penale minorile può naturalmente concludersi con una sentenza di condanna alle pene previste dal nostro ordinamento penale (reclusione e multa per i delitti e arresto e ammenda per le contravvenzioni). Sono però ravvisabili, anche in questo caso, alcune distinzioni, riguardanti in particolare l'obbligatorio riconoscimento della diminuzione dell'età (art. 98 c.p.) e la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) per le condanne fino al limite di tre anni di pena detentiva anziché i due stabiliti per i maggiorenni con età superiore ai 21 anni e i due anni e sei mesi per i maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni (ovviamente in tutti i casi si fa riferimento all'età all'epoca del commesso reato). Trascorso il tempo di sospensione, se non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.

In tema di decarcerazione il nuovo processo penale minorile offre un ampio ventaglio di possibilità sia sostitutive sia alternative al carcere, in linea con l'evoluzione culturale della giustizia minorile in materia, con quanto previsto dai più recenti documenti internazionali e con la possibilità di concepire la sanzione penale al di fuori di istituzioni chiuse (Canepa M., Merlo S. 2002).

Tra le sanzioni sostitutive rientrano:

- pena pecuniaria

- semidetenzione
- libertà controllata.

La pena pecuniaria è una prima modalità di sostituzione delle pene detentive brevi. Essa consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro, subordinata a limiti soggettivi (quali la capacità e i motivi a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e le condizioni di vita del reo) e oggettivi (quali la gravità del reato) (Ministero della Giustizia 2015b).

Sempre per quanto riguarda le sanzioni sostitutive, qualora il giudice ritiene di dover applicare ad un minore una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con le sanzioni della semidetenzione o della libertà controllata tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali e in relazione alla necessità di non interrompere i processi educativi né i rapporti sociali (art. 30 DPR 448/88).

Con la sanzione sostitutiva della semidetenzione, al minore viene imposto di trascorrere una parte della giornata (almeno dieci ore) in un istituto di semilibertà, separato dal carcere, dal quale si può allontanare esclusivamente per esigenze di studio o di lavoro utili al suo reinserimento sociale (Ministero della Giustizia 2015b).

La libertà controllata è anch'essa una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità; essa consiste nel sottoporre il ragazzo ad una serie di prescrizioni limitative a contenuto negativo (relative a ciò che non deve fare), ed a contenuto positivo (relative a ciò che deve fare) che siano funzionali alle sue esigenze educative (Ministero della Giustizia 2015b).

Prima dell'emanazione del DPR 448/88, tali sanzioni sostitutive erano disciplinate dalla legge n. 689 del 1981 che ne prevedeva una generale applicabilità ai minori, diversificandone sostanzialmente l'applicazione della disciplina tra adulti e minori. "Attualmente la norma configura un'azione a maglie larghe, da costruirsi nel progetto educativo che viene individuato insieme ai servizi minorili, il minore e la sua famiglia" (Mastropasqua I. 1997, p.62).

All'insieme di norme con il quale il legislatore detta una disciplina specifica per i minori se ne affiancano altre, emanate per i soggetti adulti, che possono applicarsi comunque nei confronti dei minori. Tra queste norme rientrano quelle che prevedono le misure alternative alla detenzione.

Delle misure alternative fanno parte:

- l'affidamento in prova ai servizi sociali
- la semilibertà
- la detenzione domiciliare
- la liberazione anticipata
- la liberazione condizionale.

Per quanto concerne questo tipo di misure è importante ricordare una delle numerose modifiche alle norme dell'ordinamento penitenziario³⁰ (in attesa di una disciplina specifica applicabile anche ai minori), rappresentata dalla legge n. 165 del 1998 (Legge Simeone) che si inserisce nel solco della Legge Gozzini (n. 663 del 1986) sulla via della riduzione e della depenalizzazione dell'area carceraria. La Legge Simeone ha introdotto ipotesi in cui è possibile usufruire delle misure alternative senza transitare dal carcere ed ha esteso i presupposti per l'applicazione di tali misure, ovvero ne ha amplificato la sfera di applicazione³¹. Le ragioni di fondo della riforma dell'ordinamento penitenziario sono riconducibili all'idea di una esecuzione penale utile al reinserimento sociale e al recupero del detenuto che può realizzarsi compiutamente solo attraverso contatti con il mondo esterno. Si propone un sistema nel quale il carcere non rappresenta più l'unica strada per espiare una condanna ma anzi è solo il punto di partenza di un percorso controllato ed assistito che si apre a sempre maggiori spazi di libertà e contatti frequenti con la società libera. Con la previsione delle misure alternative lo stato rinuncia ad esigere una parte della pena detentiva a fronte dell'impegno del condannato a utilizzare le occasioni di socializzazione che gli vengono offerte.

La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario e successive modifiche, è considerata la misura alternativa per eccellenza per quanto riguarda il cosiddetto riduzionismo carcerario in quanto si svolge totalmente fuori dell'istituto di pena. La misura comporta l'affidamento al servizio sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare o della pena residua in stato di libertà assistita e controllata, con l'obbligo di osservare le prescrizioni stabilite dal tribunale di sorveglianza. Le finalità dell'istituto dell'affidamento in prova, in particolare, sono riconducibili essenzialmente alla volontà di evitare il più possibile i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà, a favorire la rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato in vista dell'approssimarsi della scadenza della pena (Canepa M., Merlo S. 2002).

La concessione dell'affidamento in prova è vincolata alla presenza di alcuni requisiti riconducibili al tipo di pena che il condannato deve espiare, all'entità della pena da scontare, alla non

³⁰ Si tratta della legge n. 354 del 1975, modificata, però, dalle già richiamate norme di depenalizzazione e di riduzione dell'area carceraria della Legge Gozzini (n. 663 del 1986), nonché dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (successivamente convertito nella Legge 12 luglio 1991 n. 203) e dai Decreti Legge 8 giugno 1992 n. 306 e 14 giugno 1993 n. 187 (poi convertiti nella Legge 7 agosto 1992 n. 356) che hanno a loro volta rappresentato una sostanziale abrogazione della Legge Gozzini per particolari categorie di condannati. Infine, l'ultima modifica all'ordinamento penitenziario è stata apportata dalla legge Simeone (n. 165 del 1998).

³¹ La prospettiva è sempre quella della decarcerizzazione e va ad incrementare la divaricazione a forbice tra esecuzione penale ed esecuzione penitenziaria, produttiva della c.d. area penale esterna. È opportuno infatti sottolineare come ci si trovi di fronte ad una delle fasi alterne che hanno da sempre caratterizzato la materia penitenziaria, nel senso che la Simeone si pone in contrasto, quanto a finalità, con la legislazione immediatamente precedente. Ma come è stato evidenziato l'emanazione di leggi ispirate a principi contrari le une successive alle altre, non rappresenta un fenomeno nuovo per la materia penitenziaria (Basaglia F. et al. 1975).

sottoposizione del condannato alla misura cautelare della custodia in carcere, alla assenza di recidiva del condannato, alla disponibilità di un domicilio (è necessario e sufficiente che il soggetto abbia una dimora effettiva che lo renda reperibile, condizione indispensabile per un corretto svolgimento della misura perché consente la valutazione circa il comportamento tenuto e l'osservanza delle prescrizioni)³², ed infine, alla cosiddetta prognosi di rieducabilità del condannato. Presupposto per l'applicazione della misura è che la pena definitiva, inflitta ai condannati a pena detentiva, senza distinzioni di età, non superi tre anni anche se costituente residuo di maggior pena. Un secondo caso, oggi utilizzato in via prioritaria, introdotto a seguito delle modifiche apportate al testo originario della riforma del 1975, prevede che l'istanza possa essere attivata a favore dei condannati in stato di libertà, al fine di evitare, a determinate condizioni, la detenzione carceraria. La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è infine subordinato ad un presupposto di tipo soggettivo. Il comportamento del condannato (nello status di detenzione o di libertà) infatti deve essere tale da far ritenere che la concessione della misura, anche attraverso le prescrizioni che ne conseguono, contribuisca al suo reinserimento sociale ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47, comma 2, ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975). Il provvedimento può essere adottato quindi, sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità (condotta per almeno un mese in istituto), o per il condannato in libertà sulla base del comportamento tenuto durante il periodo di libertà, nei casi in cui si può ritenere che l'affidamento contribuisca alla rieducazione del reo. Contestualmente all'ordinanza di concessione della misura, il giudice stabilisce le prescrizioni che l'affidato dovrà osservare. Nel caso di condannato minorenni le prescrizioni annesse al provvedimento di sospensione della condanna devono tenere conto dell'età del soggetto sottoposto alla misura. Particolare cura sarà prevista per la scolarizzazione, l'apprendistato, la frequentazione di luoghi di risocializzazione. Pur connotato da indiscutibili aspetti positivi (è da sottolineare l'importanza di tale procedura che consente di evitare dannosi rientri in istituto, soprattutto rispetto alla particolarità della condizione minorile), l'istituto dell'affidamento in prova non si sottrae ad alcune note critiche, certamente per quanto riguarda la sua adozione nei confronti di condannati minorenni, la cui condizione viene irragionevolmente parificata a quella dell'adulto. In realtà nei confronti di entrambi, anche rispetto all'applicazione che trova nei confronti degli stessi condannati adulti, l'applicazione della misura rischia di essere fortemente discriminatoria (Canepa M., Merlo S. 2002). L'osservazione della prassi applicativa dell'istituto rivela, infatti, come lo scopo della norma non sia tanto la risocializzazione del soggetto al di fuori del carcere, piuttosto consentire indiscriminatamente a tutti i detenuti - quale che sia il

³² Per la stessa ragione non è ammessa la disponibilità di un domicilio all'estero, in quanto non sarebbe possibile una osservazione da parte dei servizi sociali che svolgono la loro attività esclusivamente in ambito territoriale.

fatto commesso e la pena subita (quindi anche nel caso di reati gravissimi) - di espiare gli ultimi tre anni mediante affidamento al servizio sociale. A maggior ragione appare fortemente discriminatorio mantenere lo stesso parametro per chi si è trovato a delinquere nel corso della minore età, in relazione al maggiore impegno che lo stato deve mettere in opera per la sua rieducazione (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Inoltre, l'incoerenza caratterizzante spesso il processo evolutivo dell'istituto, che ha visto un'adozione in termini più restrittivi alternati a momenti di maggiore ricorso alla misura, ha portato a ritenere che il legislatore fosse più interessato a risultati pratici di decongestionamento delle strutture carcerarie piuttosto che all'obiettivo finale della rieducazione, determinando una crescita esponenziale della sospensione della condanna alla quale però non è corrisposto un adeguato potenziamento dei servizi educativi (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Considerazioni simili possono farsi in relazione alla sospensione del processo con messa alla prova. Molti, infatti, sono gli aspetti comuni. L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale come la messa alla prova mira alla decarcerizzazione dell'autore del reato ed alla sua sottoposizione ad una prova, la cui buona riuscita darà luogo alla conclusione della vicenda penale; entrambe prevedono come necessario e fondamentale il ruolo dei servizi sociali, sia ministeriali che territoriali, chiamati ad accompagnare e verificare periodicamente l'andamento della prova e di darne conto alle autorità rispettivamente competenti. Benché vi sia tale comune fattore finalistico i due istituti, avendo natura e presupposti diversi, daranno luogo a esiti differenti. La sospensione con messa alla prova è un istituto di natura endoprocessuale, non costituendo una forma di espiazione alternativa alla detenzione o sostitutiva di essa, sarà volto ad evitare la condanna e la totale estinzione del reato; mentre l'affidamento in prova si colloca in fase esecutiva e mira alla estinzione della pena e degli effetti penali (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Si tratta in entrambi i casi di istituti, come evidenziato, mirati al recupero sociale, con forti connotati educativi e di destigmatizzazione l'uno e più orientato alla rieducazione l'altro. Ad un attento esame, tuttavia, non può sfuggire come di fatto, in un certo senso, tali misure siano adottate prevalentemente nei confronti di persone privilegiate. Sono numerosi, infatti, i casi in cui una larga parte di soggetti sottoposti a processo o detenuti siano stranieri senza domicilio stabile e minori senza il sostegno di nucleo familiare. Proprio a tali soggetti nella prassi accade che l'accesso a tali misure venga negato (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

La misura alternativa della semilibertà, regolamentata dall'art. 48 dell'ordinamento penitenziario, a differenza dell'affidamento in prova ai servizi sociali che si esegue interamente fuori dall'istituto penitenziario, prevede una restrizione in carcere. Esso consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento la cui

responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena; l'altra parte della giornata il minore dimora in istituto penitenziario. In questo modo, il detenuto può lentamente riabituarsi alla libertà e cercare di reinserirsi nel tessuto sociale attraverso lo svolgimento di un'attività, invece di essere bruscamente abbandonato nel momento in cui ha completamente espiato la pena. Grazie al contenuto altamente risocializzante, la semilibertà attua dunque il principio di rieducazione della pena, e realizza l'individualizzazione del trattamento punitivo nella fase dell'esecuzione: la sanzione viene adeguata alla personalità dell'individuo, dato che può evolversi nel tempo. Tale opportunità è sempre fruibile quando si tratta di arresto o di reclusione fino a sei mesi se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. Negli altri casi il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. Tuttavia, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale è possibile accedere al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai programmi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Quando ricorrono i presupposti, al condannato che ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale può essere concessa la misura della semilibertà anche successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. La semilibertà si basa su un piano di trattamento redatto dall'istituto penale, contenente le prescrizioni che il giovane dovrà seguire, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome di istituti ordinari (Canepa M., Merlo S. 2002).

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge 663/86 di modifica dell'ordinamento penitenziario. A differenza della semilibertà che può essere considerata una misura alternativa impropria e parziale, la detenzione domiciliare è effettivamente alternativa alla pena detentiva, poiché appunto elimina del tutto la permanenza in carcere dalle sue modalità di svolgimento. Non è però alternativa alla privazione della libertà personale, poiché il beneficiario della detenzione domiciliare si considera comunque ristretto, anche se in casa. Con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, di attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale già in corso. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di assistenza e accoglienza; essa può essere concessa quando la detenzione, anche residua, non è superiore a quattro anni e ricorrano alcune condizioni quali, l'età minore degli anni ventuno e vi siano esigenze di studio, lavoro, famiglia. La legge Simeone ha poi ulteriormente ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. Infatti, è stata introdotta una forma sui generis di detenzione domiciliare che può essere applicata per le pene non superiori a due

anni, indipendentemente dalle condizioni generali di applicazione di questa misura, nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, con la condizione generale dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati (Canepa M., Merlo S. 2002).

La liberazione anticipata, secondo l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione. L'istituto della liberazione anticipata, in particolare, è uno strumento giuridico di natura premiale, che consente una detrazione pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata da persona detenuta che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il presupposto sostanziale della liberazione anticipata è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione: funzione principale dell'istituto è quella di gratificare un comportamento dell'interessato. La finalità del più efficace reinserimento nella società si realizza attraverso la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione, che determina l'anticipazione del ripristino dello stato di libertà per il condannato: in questo senso, pertanto, si parla di un efficace strumento di reinserimento perché la misura assume prevalente carattere incentivante. L'istituto mira essenzialmente ad indirizzare i detenuti alla partecipazione all'opera di rieducazione, usufruendo dell'opportunità offertegli dal trattamento ed anche dall'osservazione penitenziaria. È da rilevare, però, che il giudizio sul comportamento del detenuto varia a seconda dell'offerta e degli strumenti di rieducazione che gli sono forniti dall'Amministrazione penitenziaria: nel caso in cui questi strumenti siano modesti o insufficienti l'interessato può accedere più facilmente al beneficio, poiché l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione coincide, di fatto, con l'assenza di negativi rilievi disciplinari. Viceversa, qualora gli strumenti di rieducazione siano presenti ed efficaci, il detenuto deve dimostrare di aver usufruito con successo delle opportunità offertegli. Il giudizio sull'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, quindi, deve basarsi sulle condizioni di vita in carcere del detenuto in funzione degli interventi in concreto attuati dall'Amministrazione penitenziaria. I parametri che sono valutati per la concessione del beneficio, sono: la diligenza e la puntualità nell'osservanza delle prescrizioni, l'assiduità nello svolgimento dell'eventuale attività lavorativa o di studio, l'impegno nel mantenere i contatti con i presidi sanitari territoriali (Canepa M., Merlo S. 2002).

Infine, tra le misure alternative viene fatto rientrare anche l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p., che comporta la sospensione della pena per un certo tempo, trascorso il quale, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue. Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque

anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in libertà vigilata tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare (Moro A.C. 2000). Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo (Canepa M., Merlo S. 2002).

È opportuno sottolineare che i detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere le misure alternative solo se collaborano con la giustizia secondo precise disposizioni, mentre i detenuti e gli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, ovvero per delitti di particolare gravità possono essere ammessi ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva³³ (Canepa M., Merlo S. 2002).

Il diritto penitenziario minorile

Il quadro generale di riferimento del sistema processuale minorile deve necessariamente tener conto dei principi fondamentali della disciplina relativa all'ordinamento penitenziario. Tale corpo normativo, di molti anni precedente all'emanazione del DPR 448/88, non prevede norme specifiche applicabili al minore condannato, determinando l'effetto di far apparire come autoreferenziali le soluzioni prospettate a fronte di una criminalità minorile in continuo divenire nonché l'esigenza di riempire tale lacuna attraverso l'opera interpretativa e suppletiva della Corte Costituzionale, per sua natura non in grado di dare, tuttavia, un assetto sistematico alla materia.

In Italia manca tuttora un ordinamento penitenziario per i minorenni, atteso ormai da più di trent'anni. La riforma del sistema dell'ordinamento penitenziario, avvenuta con l'emanazione della L. 26 luglio 1975 n. 354, e delle disposizioni di attuazione previste dal D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 e successive modificazioni³⁴, è stata adottata senza tener conto, se non in minima parte, delle esigenze specifiche proprie dei minori condannati, sul dichiarato presupposto che il legislatore avrebbe dovuto intervenire successivamente sulla materia. Nonostante tale previsione, ad oggi nessun provvedimento legislativo è intervenuto, ed ancora vige un indifferenziato trattamento per adulti e minori che nella concreta gestione delle questioni carcerarie ha mostrato molte incompatibilità con le particolari esigenze minorili (Gallo E., Ruggiero V. 1989).

Il sistema sanzionatorio applicabile ai minori è, quindi, completamente mutuato da quello previsto per gli adulti e mal si raccorda con gli istituti del processo minorile che prevedono le varie possibilità di evitare la carcerazione (Fiorillo M.A. 2008). Ne consegue che le pene previste per i

³³ Il D.L. 306/92 (convertito nella legge 356 del 1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti alla concessione di misure alternative, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità, commesso durante un'evasione o un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa.

³⁴ L. 10 ottobre 1986 n. 663 recante *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (c.d. legge Gozzini) e DPR 30 giugno 2000 n. 230 recante *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

reati commessi da soggetti minori di età sono le stesse stabilite per gli adulti, vale a dire la reclusione, l'arresto, la multa, l'ammenda e, in sostituzione delle pene di breve durata, la semidetenzione e la libertà controllata. Lo stesso sulle misure alternative alla detenzione opera unicamente la diminuzione della minore età e la differenziazione tra adulti e minori si realizza su un piano meramente quantitativo, cioè della intensità della pena (Gallo E., Ruggiero V. 1989).

L'ordinamento penitenziario non è stato innovato neanche dalla riforma del processo penale minorile introdotto dal DPR 448/88 che si è limitato alla previsione delle modalità esecutive della condanna inflitta a minori e fino al raggiungimento del 21° anno di età, momento in cui il ristretto deve essere trasferito presso gli istituti degli adulti (art. 3 comma 2 DPR 448/88). La necessità di un intervento innovativo dell'ordinamento penitenziario applicabile ai minori è di tutta evidenza, come dimostrano tra l'altro le previsioni contenute nella disciplina processuale introdotta dal DPR 448/88 in punto di misure precautelari e cautelari che impongono una serie di valutazioni volte alla salvaguardia della personalità del minorenne e alla necessità di non interrompere i processi educativi in corso (Presidenza della Repubblica 1988). Come già accennato sopra, il sostanziale ritardo e vuoto normativo in punto di ordinamento penitenziario minorile hanno indotto, da un lato, i Giudici in sede applicativa ad adottare prassi interpretative a maglie larghe ed istituti come il perdono giudiziale o il proscioglimento per immaturità che, unitamente alla sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive, permettono al minore di evitare il carcere (Gallo E., Ruggiero V. 1989). Dall'altra parte le suddette mancanze hanno indotto la Corte Costituzionale, nell'esercizio della propria competenza in punto di controllo della conformità delle leggi alla Costituzione, a rivestire un ruolo sostanzialmente suppletivo ed integrativo. È così che la Corte, investita di una pluralità di questioni di legittimità inerenti tali aspetti, ha definito in qualche modo le linee guida che dovrebbero essere seguite dal legislatore che affronti il percorso di riforma dell'ordinamento penitenziario, ed ha ribadito le esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti, la funzione rieducativa della pena e la necessità di differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per gli adulti (Fiorillo M.A. 2008).

Giova ricordare sul punto che la Corte, chiamata a decidere sulla costituzionalità o meno di alcune norme dell'ordinamento penitenziario, ha espressamente censurato quelle norme che stabilivano preclusioni rigide ed automatiche alla concessione di misure premiali, o alternative alla detenzione, o di altri benefici, in quanto, applicandosi ai minori, impedivano quelle valutazioni flessibili ed individualizzate sulla idoneità ed opportunità delle misure e dei benefici medesimi, che sono invece necessarie perché l'esecuzione della pena, e in genere la disciplina delle restrizioni della libertà personali, siano conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore (sentenza n. 450/1988 e n. 436/1999). La Corte, pertanto ha sanzionato il rigido automatismo

nell'applicazione ai minori delle norme concepite per gli adulti, sottolineando come, in questi casi, sia fondamentale procedere a valutazioni flessibili e individualizzate circa l'idoneità delle misure, per perseguire i fini di risocializzazione, di rieducazione e protezione del condannato minore (Corte Costituzionale 2015).

Appare importante ricordare, inoltre, che altri ordinamenti europei (in particolare l'ordinamento francese che dispone di un articolato sistema di pene alternative alla detenzione) hanno sostituito alla pena detentiva per i minori altre forme di intervento più mirate, sul presupposto che il carcere abbia di per se stesso una finalità essenzialmente punitiva. È così che si sono affermati in tali ordinamenti istituti quali i lavori di interesse generale, la mediazione, la riparazione comunitaria, l'accompagnamento al lavoro e l'attivazione di piccole esperienze imprenditoriali. Non vi è dubbio che tali istituti debbano essere compresi, valorizzati ed estesi nel nostro ordinamento per sostituire al massimo grado le esperienze carcerarie e dei riformatori (Gallo E., Ruggiero V. 1989).

In tale contesto appare insufficiente il temperamento del regime penitenziario operato nella prassi, attraverso il riconoscimento agli istituti penali per i minorenni di una autonomia organizzativa e regolamentare. Anche se tale autonomia, unitamente al meno sbilanciato rapporto educatore-detenuto, al numero inferiore dei ristretti e a tutti gli interventi previsti nell'area della formazione, della ricreazione, della creatività, della scolarizzazione, dello sport, ha consentito di creare nei fatti un regime sostanzialmente differenziale per i minori rispetto a quello previsto per gli adulti. Non vi è dubbio che sia sempre attuale ed urgente una riforma specifica dell'ordinamento penitenziario minorile, evidenziata in molte occasioni dalla stessa Corte Costituzionale sul presupposto del grave vuoto legislativo che, altrimenti, le proprie pronunce di illegittimità verrebbero a determinare in mancanza di un organico riassetto normativo ad hoc. A tal proposito nella Sentenza n. 125 del 25 marzo 1992, la Corte, non volendo in alcun modo sottovalutare la pericolosità e la gravità del fenomeno della delinquenza minorile, ha esortato il legislatore ad adoperarsi per prevedere un organico sistema penitenziario che sia orientato all'effettivo recupero del minore (Corte Costituzionale 2015). Nell'ottica di superare le rigidità del sistema normativo vigente e per promuovere la realizzazione di un ordinamento penale minorile sono state emanate, nel corso degli anni alcune circolari, in particolare la Circolare n. 60080 del 19 gennaio 1995 e la Circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006, riguardanti l'Organizzazione e la gestione tecnica degli IPM (Ministero della Giustizia 2006).

Il cambiamento nelle strutture detentive della giustizia minorile

All'interno del sistema penale minorile, il carcere ha subito una serie di modificazioni: le norme di attuazione del nuovo codice penale hanno infatti soppresso l'istituto di osservazione (per i minori in

custodia cautelare) e la prigione-scuola (per l'esecuzione della pena detentiva) prevedendone la sostituzione con l'Istituto Penale Minorile (IPM).

D'altra parte la stessa concezione di struttura detentiva è andata evolvendosi sia dal punto di vista di ruolo, funzioni e obiettivi, sia dal punto di vista strettamente legato all'organizzazione interna (Ministero della Giustizia 2006).

Il principio fondamentale che permea la strutturazione e il funzionamento, a tutti i livelli, dell'istituto penale dei minorenni è di garantire ai detenuti e al personale un ambiente fisico e relazionale improntato al rispetto della dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi bisogni. In altri termini, finalità preminente è quella di assicurare un ambiente fisico dignitoso, con locali curati nell'igiene e nell'arredamento, di garantire il rispetto e la cura delle regole fondamentali dell'igiene e della salute; di curare il sistema delle relazioni operatori/minori, operatori/operatori, minori/minori; sostenere un contesto improntato al principio della legalità (certezza e chiarezza della regola), che sia in grado di assicurare un clima di convivenza civile. Punto focale di questa filosofia è rappresentato, appunto, dalla tutela della dignità della persona (art. 27 della Costituzione), concetto ampiamente ripreso dall'ordinamento penitenziario, il quale prevede che il trattamento deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità delle persone (Mastropasqua I. 1997).

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto trovano la loro disciplina nelle norme dell'ordinamento penitenziario e nella circolare del 19 gennaio 1995, che rappresenta l'unico documento specifico sulla detenzione minorile, e ne traccia il modello organizzativo e il quadro operativo di riferimento. L'esigenza che sottende l'emanazione della circolare è di individuare una guida di riferimento che consenta di razionalizzare e rendere omogenee sul territorio nazionale modalità operative già in uso, ma anche di riconoscere la necessità di differenziazioni sulla base di un evidente cambiamento nella visione complessiva della delinquenza giovanile. Nel delineare tale modello organizzativo-gestionale la circolare prende in considerazione diversi profili che attengono all'utenza, alle finalità istituzionali, all'organizzazione interna e all'organizzazione delle attività (Ministero della Giustizia 2006).

Dal punto di vista del profilo d'utenza gli IPM sono preposti a due funzioni: l'esecuzione della pena e l'esecuzione della misura cautelare, nei casi in cui non sia stato possibile attivare la concessione di altre misure non detentive. Si tratta di funzioni diverse che si rivolgono a utenze diverse e che devono svolgersi possibilmente anche in locali separati. Gli ingressi in istituto per l'esecuzione della misura cautelare detentiva riguardano i ragazzi tra i 14 e i 18 anni sulla base di provvedimenti disposti dal magistrato a seguito di arresto o fermo, di violazione della misura cautelare, del collocamento in comunità per un periodo non superiore ad un mese o anche di custodia cautelare a

seguito della celebrazione del processo di primo e secondo grado. La seconda funzione assicurata dagli IPM è quella dell'esecuzione delle pene ed interessa oltre a ragazzi della fascia d'età tra 14 e 18 anni, anche quelli della fascia dei giovani adulti tra 18 e 21 anni, sempre che la pena in espiatione si riferisca a reati commessi nella minore età. All'interno degli istituti è possibile l'esecuzione, ma in locali separati, delle misure della semilibertà e della semidetenzione.

Le finalità istituzionali sono rappresentate dall'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, dalla garanzia dei diritti soggettivi dei minori (diritto alla salute ed ad una crescita armonica, sia fisica che psicologica; diritto all'istruzione, al lavoro, alle attività ludiche, alla socializzazione; diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami significativi) e dall'attivazione dei processi di responsabilizzazione e di promozione del minore anche attraverso lo svolgimento della vita comunitaria.

Per l'organizzazione interna degli istituti minorili viene prevista una classificazione dettata dalla capienza funzionale che la struttura edilizia consente, individuandosi così sette diverse classi di capienza che delimitano il numero minimo e massimo di disponibilità di posti all'interno di ogni istituto (tali classi vanno da un minimo di capienza di 10-12 posti fino ad un massimo di 70-84 posti). Da tale definizione si evidenzia come i vari spazi architettonici siano tra loro differenziati, a causa, anche dell'anacronismo dell'edilizia penitenziaria, e come essi siano il risultato di una politica spesso irrazionale, incapace di adeguare alla specificità del settore minorile e alla sua evoluzione sul piano legislativo e operativo, le relative strutture carcerarie (Michelucci G. 1993). È possibile notare, inoltre, come in relazione alle specificità territoriali corrisponda una differenziazione strutturale per cui gli istituti a maggiore capienza risultano essere quelli afferenti ai grandi centri urbani. Infine, in alcune regioni sono presenti più istituti minorili, secondo una distribuzione differenziata sul piano nazionale (Michelucci G. 1993)³⁵.

La struttura organizzativa degli IPM è definita da tre aree funzionali: l'area tecnico-pedagogica che comprende educatori, consulenti, animatori ed è coordinata dall'educatore più alto in grado e più anziano; l'area della sicurezza che attiene alla vigilanza e alla tutela della sicurezza dei ragazzi e della struttura; e l'area amministrativo-contabile che svolge attività amministrativa relativa al complessivo funzionamento della struttura e del personale. Secondo le disposizioni della circolare ogni istituto dovrebbe essere organizzato in gruppi composti da 10-12 ragazzi. Ogni gruppo dovrebbe far capo a due educatori che costituiscono i referenti diretti per ogni esperienza del minore, e da sei unità di polizia penitenziaria che partecipano alle attività di osservazione e trattamento dei minori. L'organizzazione di tali gruppi viene però centrata su un necessario criterio

³⁵ Gli Istituti penali minorili in Italia sono ventuno di cui quattro al Nord, cinque al Centro, undici al Sud (tra questi quattro sono in Sicilia) e uno in Sardegna. L'elevato tasso di criminalità minorile e gli alti livelli di problematicità presenti al Sud giustificano il numero degli IPM presenti in questa zona del Paese (Ministero della Giustizia 2015b).

di flessibilità “stante le differenze-difficoltà strutturali esistenti allo stato nel patrimonio edilizio minorile penitenziario” (Michelucci G. 1993, p. 141).

Le modalità di svolgimento della vita all'interno dell'istituto sono definite dal regolamento interno che contiene le regole di riferimento, le prassi codificate e formalmente riconosciute, cui tutti, operatori e ragazzi, devono attenersi. Il regolamento rappresenta la normativa interna dell'istituto; esso deve necessariamente essere predisposto e viene ratificato con un ordine di servizio del direttore. La circolare individua in modo generale gli ambiti che il regolamento dovrà definire nei particolari (es. colloqui, perquisizioni, pasti, attività di studio e di lavoro, organizzazione e gestione delle sezioni di isolamento destinate ai ragazzi esclusi dalle attività in comune). In mancanza di un unico regolamento specificamente pensato dal legislatore per gli istituti penali minorili, il regolamento interno rappresenta l'unica norma di riferimento e deve essere conforme con quanto disposto in generale dal regolamento in uso negli istituti penali per adulti (Ministero della Giustizia 2006).

La parte della circolare che definisce l'organizzazione delle attività, definisce la formazione scolastica e quella professionale. Per i minori in custodia cautelare possono essere organizzate attività di pre-orientamento formativo, che si caratterizzano come brevi esperienze di impegno lavorativo, affidate a cooperative o artigiani, e finalizzate all'individuazione di attitudini e potenzialità individuali. L'organizzazione delle attività scolastiche e professionali deve tendere a sviluppare le integrazioni con la comunità esterna in modo da diminuire le distanze tra il carcere e il territorio e coinvolgere quest'ultimo in un ruolo più responsabile nei confronti dei minori in carcere (Ministero della Giustizia 2006).

Negli ultimi decenni, l'attenzione alla qualità della vita all'interno degli istituti penali per minorenni ha subito un cambiamento radicale (Ministero della Giustizia 2006). Oggi, le realtà degli IPM possono considerarsi delle isole felici nel panorama delle strutture detentive, poiché trattasi di strutture di ridotte dimensioni, al confronto con quelle per gli adulti, aperte e in continuo scambio con il territorio e la comunità esterna, ricche di attività formative, culturali, sportive, ricreative utili alla crescita e alla risocializzazione del minore autore di reato (Ministero della Giustizia 2015b).

Esse sono il risultato di un lungo percorso che ha condotto all'ammodernamento della struttura detentiva, che ha coinvolto quasi tutti gli IPM Italiani di costruzione non recente ed ha teso a sopperire alle mancanze fisiche e spaziali delle strutture preesistenti, oltre che ad impostare nuovi modelli distributivi al fine di operare nel segno di una completa rifunzionalizzazione (Mastropasqua I. 1997). Tale percorso, orientato a rendere meno traumatico possibile l'impatto del minore entrato in conflitto con la Giustizia ha riguardato, sostanzialmente, quattro dimensioni:

1. la riduzione generale della dimensione degli istituti, attraverso una nuova progettazione delle celle e degli spazi di detenzione finalizzata a contenere l'affollamento;
2. l'ammodernamento degli ambienti comuni, con la creazione di aule didattiche polifunzionali e laboratoriali, per le attività formative di reinserimento;
3. la predisposizione di spazi di autonomia;
4. la riqualificazione degli spazi esterni.

COM'È CAMBIATO IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE: DA SISTEMA CHIUSO E CENTRATO A SISTEMA APERTO

Tutto il DPR 448/88 è percorso, costantemente, da due preoccupazioni potremmo dire fondamentali: l'una connessa all'altra.

La prima si fonda sulla volontà di ribadire come tutto il sistema sia orientato a rendere il percorso dei minori in conflitto con la Giustizia il meno traumatico possibile, per non incidere negativamente sulla continuità dei processi evolutivi: l'esigenza di porre attenzione agli aspetti educativi è una delle linee fondamentali ispiratrice di tutta la normativa vigente, come esplicitamente indicato nell'articolo 1 del DPR 448/88 (principi generali del processo minorile). Il processo penale minorile si prefigge di coniugare l'esigenza di dare una risposta al reato, con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo. Tutto il sistema è incentrato a evitare al minore traumaticità: si pensi, ad esempio, alla composizione mista dell'organo giudicante. Il giudice ordinario, infatti, è colui che garantisce una interdisciplinarietà al giudizio nei confronti del minore e assicura un valido collegamento con il tessuto sociale, pur mantenendo la terzietà del giudice. La presenza del giudice ordinario, ribadisce e, in un certo senso, conferma la necessità del dialogo con il territorio, ovvero con la comunità: necessità di guardare e comprendere quel mondo, che si colloca al di fuori del perimetro penale, ma che riguarda la vita del minore di fatto entrato nel circuito penale stesso (Mastropasqua I. 1997).

La seconda preoccupazione che viene costantemente ripetuta e direttamente collegata alla prima, riguarda il fatto che l'impatto con il sistema, per risultare il meno traumatico possibile, deve saper accogliere il minore nella complessità del suo mondo, delle sue relazioni. La presa in carico del minore entrato in conflitto con la Giustizia chiama in causa la capacità del sistema di sapere riconnettere e far parlare tutte le realtà che riguardano la vita del minore: dalla sua famiglia al contesto in cui si è esplicitata la sua personalità. In questo senso, il carcere, istituzione totale per definizione, viene a rappresentare, di fatto, l'elemento di massima traumaticità, proprio perché

simboleggia la massima separazione. Bisogna puntare ad abbattere dunque i muri fisici, ma anche quelli mentali, degli operatori (Mastropasqua I. (1997).

È evidente, infatti, come questo nuovo approccio abbia necessariamente prodotto, nel tempo, l'esigenza di modificare radicalmente la metodologia dell'intervento dei servizi minorili: un intervento che ha luogo solo residualmente nella struttura chiusa rappresentata dal carcere, mentre per un numero di minori sempre crescente deve invece essere attuato nell'ambiente di vita del ragazzo. L'intervento penale dei servizi viene a tenere, in un'ottica sistemica, in debita considerazione le risorse personali familiari e sociali del minore; è pienamente inserito in un lavoro che vede i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia come nodi della rete più ampia dei servizi che si occupano del minorenne; utilizza competenze di più professionalità afferenti a diverse istituzioni pubbliche e private; sfrutta al meglio l'importante risorsa costituita dal privato sociale e dal volontariato. Si tratta di un intervento che deve essere individualizzato, che fonda la sua unicità sulle caratteristiche del minorenne, della sua famiglia, del suo ambiente di provenienza e sulle risorse che sono sì quelle del ragazzo e della sua famiglia, ma anche quelle dei servizi presenti nel territorio, siano essi dello Stato (Giustizia, Scuola, Sanità, ecc.), dell'Ente Locale, del privato sociale o del volontariato. La misura penale deve essere ritagliata sul ragazzo, ma conseguentemente il progetto d'intervento viene ad essere un progetto costruito sui bisogni e sulle risorse di cui il ragazzo può disporre. La scommessa sottesa al nuovo processo penale, che fa oggi dell'Italia un caso diverso da quello di altri Paesi europei, è sì rivolta al soggetto minorenne e alla sua capacità di attivare processi di responsabilizzazione e di assunzione di graduale autonomia, ma guarda anche ai servizi e dunque agli operatori, che devono accompagnare il ragazzo nel suo percorso di maturazione e di crescita. Ecco allora l'importanza per la Giustizia minorile di accogliere al proprio fianco *partners* forti, profondamente motivati, come la famiglia di origine del minore, ma anche ricchi di notevoli professionalità e con un'articolazione sul territorio così capillare dalla scuola, alle ASL, ai servizi sociali degli Enti locali, alle realtà del Terzo settore; ed ecco ancora perché, il sistema della Giustizia minorile è andato configurandosi sempre di più quale sistema aperto, che si apre alla comunità, in contrapposizione ad un'idea di sistema penale chiuso, gestito cioè da operatori di un servizio che riguardava solo un intervento penale di tipo carcerario.

In altre parole, il sistema non esaurisce la sua funzione nell'occuparsi della rieducazione del minore preso in carico, per poi riconsegnarlo alla società (delegando ad essa di prendersene cura): la Giustizia Minorile assume invece una sorta di responsabilità nei confronti del minore, che permane finché il reinserimento non abbia avuto successo. Quindi, seppure la Giustizia minorile si fa garante nei confronti di un minore autore di reato, in ragione del ruolo che esercita e del livello di coinvolgimento, non si sostituisce agli altri soggetti che presiedono alle funzioni educative del

minore stesso, ma li ospita, li sollecita facendosi guida di un percorso di riflessione e pensiero, che approdi ad un lavoro di rete capace di mettere in comune problemi, soluzioni, esperienze, strumenti di lavoro, al fine di realizzare il benessere del minore e dunque il suo miglior interesse, proprio come enunciato dalla Convenzione di New York del 1989 (Ministero della Giustizia 2015b).

In questi anni è stato possibile evidenziare come si sia andato realizzando ciò che il DPR 448 aveva impostato, ovvero:

- l'attuazione di un sistema aperto. Il progetto educativo è sempre più il risultato di un percorso olistico inter-istituzionale che include tutti gli aspetti propri non solo dell'accompagnamento del minore - dall'istruzione, alla formazione e al reinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto - soprattutto in considerazione della sua dimissione dall'area penale: il minore proviene dal territorio e ad esso deve tornare essendo il percorso penale solo una parentesi che deve essere utilizzata come una risorsa;
- l'orientamento del sistema sull'azione in area penale esterna: è propriamente il fuori che rappresenta la meta finale del percorso che il minore compie nel sistema; quel fuori, che deve essere in grado di accogliere nuovamente il minore, presupponendo che egli abbia attraversato un processo di crescita e di cambiamento tale da renderlo più equipaggiato al rapporto con la società.


I dati di seguito presentati danno un'idea piuttosto chiara delle conquiste che il percorso della Giustizia minorile ha realizzato negli anni.

Trend recenti: dati ed evidenze relativi all'attività della giustizia minorile e alla delinquenza minorile

I dati relativi ai flussi di utenza dei minori all'interno delle strutture della Giustizia minorile, nell'arco di tempo compreso tra il 2000 e il 2015, evidenziano alcune tendenze relative all'attività della giustizia minorile:

1. Una compressione, ad una residualità assoluta, dell'area penale interna a favore di quella esterna: ovvero è evidente il decremento dei minori collocati presso gli IPM a favore di un incremento, nel tempo, dei minori collocati in comunità. La comunità rappresenta, infatti, un sistema di risposta progressivamente sempre più utilizzato dall'Autorità Giudiziaria per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Tale aumento ha riguardato in particolare i collocamenti di minori stranieri mentre è risultato sostanzialmente stabile il dato relativo ai minori italiani (Ministero della Giustizia 2015a).

Grafico n. 1.1 - Collocamenti in IPM e in Comunità dal 2001 al 2015 secondo la cittadinanza



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

Tabella n. 1.1 - Collocamenti in Comunità secondo il genere e la cittadinanza, anni 2001-2015

ANNO	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
2001	675	39	714	433	75	508	1.108	114	1.222
2002	637	32	669	490	66	556	1.127	98	1.225
2003	659	45	704	532	101	633	1.191	146	1.337
2004	786	37	823	728	137	865	1.514	174	1.688
2005	838	40	878	767	155	922	1.605	195	1.800
2006	924	44	968	681	123	804	1.605	167	1.772
2007	1.056	46	1.102	667	127	794	1.723	173	1.896
2008	1.130	65	1.195	651	119	770	1.781	184	1.965
2009	1.160	52	1.212	542	71	613	1.702	123	1.825
2010	1.189	59	1.248	490	83	573	1.679	142	1.821
2011	1.222	75	1.297	540	89	629	1.762	164	1.926
2012	1.225	60	1.285	631	122	753	1.856	182	2.038
2013	1.119	70	1.189	594	111	705	1.713	181	1.894
2014	929	50	979	583	154	737	1.512	204	1.716
2015	864	56	920	623	145	768	1.487	201	1.688

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

L'analisi storica deve essere letta tenendo presente che i dati dei soggetti presenti nelle istituzioni sono stati rilevati con scheda cartacea fino al 2010 e che, invece, a partire dal 2011 sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM); la convalida dei dati da parte degli Uffici rassicura sulla comparabilità temporale degli stessi; tuttavia, il cambio di fonte informativa deve essere tenuto presente per una giusta lettura della serie storica.

Le serie storiche tra il 2003 e il 2013 evidenziano andamenti molto diversificati per italiani e stranieri. Dall'analisi secondo la variabile cittadinanza si osserva che la variazione dei collocamenti in comunità ha interessato prevalentemente i minori stranieri: successivamente agli incrementi registratisi nel triennio 2003-2005, i collocamenti degli stranieri sono diminuiti e la diminuzione è stata particolarmente evidente nel biennio 2009-2010, in cui sono arrivati a costituire il 31% circa dell'utenza, la percentuale più bassa di tutta la serie storica, effetto congiunto dell'aumento degli italiani e della diminuzione degli stranieri (Ministero della Giustizia 2015a).

Nel periodo che va dal 2010 al 2014 si è osservato, inoltre, nell'analisi dei dati secondo l'età dei soggetti al momento dell'ingresso nella comunità, un'incidenza della componente ultra diciottenne pari al 18% rispetto all'82% dei minorenni (Ministero della Giustizia 2014).


Tabella n. 1.2 - Collocamenti in Comunità secondo l'età dei soggetti all'ingresso, anni 2010-2014

ANNO	MINORENNI		GIOVANI ADULTI		TOTALE
	N.	%	N.	%	
2010	1.697	82%	307	18%	1.821
2011	1.606	82%	320	18%	1.926
2012	1.736	85%	302	15%	2.038
2013	1.552	82%	342	18%	1.894
2014	1.409	82%	307	18%	1.716

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Con riferimento alle caratteristiche personali, nell'anno 2014, i giovani adulti collocati in comunità hanno visto una maggiore presenza maschile: 61% di maschi italiani contro il 53% nei minorenni; 36% di maschi stranieri contro il 34% nei minorenni; le femmine costituiscono la parte minoritaria: 2% di italiane e 1% di straniere; queste ultime hanno, invece, una maggiore importanza tra i minorenni (11%) (Ministero della Giustizia 2014).

Grafico n. 1.2 - Collocamenti in Comunità secondo la nazionalità ed il genere, anno 2014 (valori per 100 soggetti della stessa fascia d'età)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

All'incremento negli anni delle collocazioni nelle comunità, corrisponde un parallelo decremento degli ingressi nei CPA. La serie storica riferita ai Centri di Prima Accoglienza evidenzia un andamento del numero complessivo degli ingressi in diminuzione a partire dal 2005, con una diminuzione più accentuata negli ultimi anni. L'analisi secondo la variabile cittadinanza aiuta a comprendere meglio tale andamento: infatti, mentre il dato riferito agli italiani si mantiene

pressoché stabile, con un lieve accenno alla diminuzione solo negli ultimi anni, quello riferito alla componente straniera presenta successive diminuzioni visibili soprattutto a partire dal 2007 e molto accentuate negli anni seguenti, che hanno portato il numero degli ingressi di minori stranieri a dimezzarsi nel tempo. Come conseguenza di ciò, gli ingressi di minori stranieri, che fino al 2007 erano stati sempre superiori a quelli degli italiani (58% nel biennio 2005-2006), sono diventati la parte minoritaria e nel 2010 hanno costituito il 37% del totale. Rispetto alla variabile di genere i dati indicano come la componente femminile costituisca in media circa il 40% della popolazione straniera che fa ingresso nei CPA, a fronte di un 5% circa per quella italiana. Il 2013 ha interrotto l'andamento decrescente della componente straniera facendo registrare un incremento degli ingressi di questi ultimi: l'aumento ha riguardato sia i maschi sia le femmine (Ministero della Giustizia 2015a).

Tabella n. 1.3 - Ingressi nei CPA, anni 2001-2015, secondo il genere e la cittadinanza

ANNO	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
2001	1.641	70	1.711	1.357	617	1.974	2.998	687	3.685
2002	1.475	86	1.561	1.315	637	1.952	2.790	723	3.513
2003	1.464	68	1.532	1.342	648	1.990	2.806	716	3.522
2004	1.517	70	1.587	1.476	803	2.279	2.993	873	3.866
2005	1.467	73	1.540	1.408	707	2.115	2.875	780	3.655
2006	1.404	76	1.480	1.462	563	2.025	2.866	639	3.505
2007	1.469	76	1.545	1.236	604	1.840	2.705	680	3.385
2008	1.462	85	1.547	1.021	340	1.361	2.483	425	2.908
2009	1.443	51	1.494	704	224	928	2.147	275	2.422
2010	1.355	68	1.423	616	214	830	1.971	282	2.253
2011	1.337	75	1.412	696	235	931	2.033	310	2.343
2012	1.191	65	1.256	668	269	937	1.859	334	2.193
2013	951	67	1.018	690	312	1.002	1.641	379	2.020
2014	689	38	727	565	256	821	1.254	294	1.548
2015	613	40	653	579	206	785	1.192	246	1.438

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

I centri di prima accoglienza ospitano i minori fino all'udienza di convalida; pertanto, il tempo di permanenza dei minori in CPA è molto breve e non supera le novantasei ore. L'analisi dei dati relativi alle uscite (per l'anno 2015) mette in evidenza come la maggior parte dei minori transitati in CPA sia dimessa con l'applicazione di una misura cautelare. Analizzando in dettaglio le uscite con applicazione di misura cautelare, la misura più applicata è quella del collocamento in comunità, seguita dalla permanenza in casa; meno frequenti sono i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni. Distinguendo tra italiani e stranieri, anche per questi ultimi è

risultato prevalere il collocamento in comunità e, a seguire, l'applicazione della custodia cautelare; per gli italiani sono stati disposti soprattutto il collocamento in comunità e la permanenza in casa (Ministero della Giustizia 2015a). Disaggregando tra italiani e stranieri, si nota rispetto agli anni passati (Ministero della Giustizia 2015b) una maggiore applicazione delle misure cautelari per gli stranieri rispetto agli italiani. Se si esaminano gli altri tipi di uscita, per gli stranieri risultano molto frequenti le uscite per remissione in libertà, perché il minore non era in età imputabile (in particolare per i minorenni stranieri) (Ministero della Giustizia 2015a).

Tabella n. 1.4 - Uscite dai CPA secondo il genere, il provvedimento all'uscita e la nazionalità, anno 2015

USCITE		ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
		M	F	Tot.	M	F	Tot.	Maschi	Femmine	Tot.
CON APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE	Prescrizioni	100	4	104	63	18	81	163	22	185
	Permanenza in casa	156	9	165	89	35	124	245	44	289
	Collocamento in comunità	210	10	220	209	69	278	419	79	498
	Custodia cautelare	80	5	85	119	42	161	199	47	246
ALTRE USCITE	Remissione in libertà	61	11	72	88	36	124	149	47	196
	Decorrenza dei termini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Minore di 14 anni	-	-	-	1	4	5	1	4	5
	Minore in gravidanza	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	Mancanza di altri presupposti	6	1	7	9	1	10	15	2	17
	Maggiorenne	-	-	-	1	-	1	1	-	1
TOTALE		613	40	653	579	206	785	1.192	246	1.438

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

2. Un aumento del ricorso alle misure alternative previste dalla legge, e ad un'espansione nell'ultimo decennio (+85% dal 2003) del ricorso all'istituto della messa alla prova, soprattutto dell'utenza maschile italiana rispetto a quella straniera: spesso, infatti, l'applicazione di una misura alternativa quale appunto la messa alla prova presuppone un inserimento nel territorio (una casa, un lavoro, familiari di riferimento, ecc.), che ad un

minore straniero molte volte può mancare³⁶ (Ministero della Giustizia 2015a). I dati tuttavia, indicano come nel tempo tale misura stia divenendo progressivamente più fruibile anche per i minori stranieri (Ministero della Giustizia 2015b).

Tabella n. 1.5 - Soggetti messi alla prova secondo l'età alla data del provvedimento, anni 2008-2014 (valori assoluti e valori per 100 minori)

ANNO	MINORENNI		GIOVANI ADULTI		TOTALE
	N.	%	N.	%	
2008	1.318	56%	1.030	44%	2.348
2009	1.397	56%	1.082	44%	2.479
2010	1.455	51%	1.397	49%	2.852
2011	1.508	51%	1.400	47%	2.948
2012	1.549	51%	1.502	49%	3.051
2013	1.566	50%	1.537	50%	3.103
2014	1.408	50%	1.462	50%	2.942

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Dall'analisi dei dati relativi ai provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova, secondo l'età dei soggetti alla data del provvedimento, si evince che negli anni dal 2008 al 2014 la componente dei giovani adulti ha avuto un'incidenza sempre più rilevante; negli ultimi due anni ha costituito il 50% del totale dei soggetti per i quali è stata disposta la messa alla prova (Ministero della Giustizia 2014). L'esito della prova, analizzato complessivamente per i provvedimenti emessi nel periodo dal 2010 al 2013 e già definiti, evidenzia che oltre l'80% dei casi si è concluso con una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. Nella distinzione tra minorenni e giovani adulti, per questi ultimi la percentuale di esiti positivi risulta leggermente superiore (Ministero della Giustizia 2014).

³⁶ Questo ambito di intervento, proprio dell'area penale esterna e, quindi, degli Uffici di servizio sociale per i minorenni, vede una più bassa presenza dei minori stranieri. Nel periodo dal 2001 al 2010, gli stranieri hanno rappresentato al massimo il 17% del totale dei minori messi alla prova in un anno. Si può osservare, tuttavia, come il numero di minori stranieri nei confronti dei quali è stata disposta la messa alla prova è risultato crescente negli anni, in considerazione anche dell'aumento della popolazione dei minori di seconda generazione, che hanno una famiglia stabile e regolarmente insediata sul territorio e nei confronti dei quali è possibile intervenire con progetti educativi che coinvolgono le risorse familiari e sociali, come per i minori italiani. Nell'anno 2010 si è registrato un ulteriore aumento nel numero di minori italiani messi alla prova e, di contro, una riduzione in quello dei minori stranieri, che ha interessato quasi tutte le cittadinanze prevalenti (Ministero della Giustizia 2015b).

Tabella n. 1.6 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova emessi dal 2010 al 2013, secondo l'età dei soggetti alla data del provvedimento e l'esito della prova (valori per 100 minori della stessa classe d'età)

ANNO	MINORENNI		GIOVANI DULTI	
	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	Esito negativo
2010	78%	22%	85%	15%
2011	80%	20%	85%	15%
2012	83%	17%	85%	15%
2013	84%	16%	87%	13%

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

3. Si è registrata una diminuzione nel numero degli ingressi in IPM iniziata nel 2005, proseguita e diventata ancora più visibile negli anni successivi e soprattutto nel biennio 2014-2015 (Ministero della Giustizia 2015a). La detenzione è andata assumendo per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale, in concordanza con i dati degli ultimi anni che in generale evidenziano un progressivo aumento nell'applicazione delle misure meno afflittive (Ministero della Giustizia 2015b).

Tabella n. 1.7 - Ingressi negli IPM negli anni 2001-2015, secondo il genere e la nazionalità

ANNO	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
2001	681	17	698	729	217	946	1.410	234	1.644
2002	612	18	630	647	199	846	1.259	217	1.476
2003	659	27	686	666	229	895	1.325	256	1.581
2004	597	32	629	703	262	965	1.300	294	1.594
2005	548	55	603	669	217	886	1.217	272	1.489
2006	551	30	581	625	156	781	1.176	186	1.362
2007	609	36	645	536	156	692	1.145	192	1.337
2008	657	37	694	524	129	653	1.181	166	1.347
2009	666	33	699	414	109	523	1.080	142	1.222
2010	689	24	713	355	104	459	1.044	128	1.172
2011	714	21	735	409	102	511	1.123	123	1.246
2012	649	18	667	466	119	585	1.115	137	1.252
2013	634	19	653	422	126	548	1.056	145	1.201
2014	509	14	523	357	112	469	866	126	992
2015	480	26	506	425	137	562	905	163	1.068

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

Per gli stranieri, l'applicazione della custodia in IPM si conferma maggiore rispetto agli italiani; si è registrata tuttavia negli ultimi anni una diminuzione degli ingressi della componente straniera, la cui

incidenza percentuale è passata dal 61% del 2004 al 40% del 2010, anche in considerazione dell'aumento degli ingressi di minori italiani dal 2007 in poi (Ministero della Giustizia 2015a).

I dati relativi ai detenuti minorenni e giovani adulti negli IPM sono disponibili dall'anno 2008; considerando l'età dei detenuti all'ingresso stabile in IPM, si osserva una componente adulta che va dal 16% del 2008 al 36% del 2014 (Ministero della Giustizia 2014).


Tabella n. 1.8 - Ingressi negli IPM negli anni dal 2008 al 2014, secondo l'età dei soggetti all'ingresso (valori assoluti e per 100 ingressi)

ANNO	MINORENNI		GIOVANI DULTI		TOTALE
	N.	%	N.	%	
2008	1.133	84%	214	16%	1.347
2009	940	77%	282	23%	1.222
2010	856	73%	316	27%	1.172
2011	926	74%	320	26%	1.246
2012	931	74%	321	26%	1.252
2013	897	75%	304	25%	1.201
2014	637	64%	355	36%	992

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Nell'anno 2014, con riferimento alle caratteristiche demografiche e per quanto riguarda i dati relativi ai detenuti minorenni e giovani adulti negli IPM, si osserva una maggiore presenza di italiani maschi tra i giovani adulti rispetto ai minorenni (58% vs 47% del totale per classe d'età); gli stranieri, invece, registrano percentuali maggiori tra i minorenni (39% vs 30%). Il dato di genere evidenzia una particolare differenza nelle due componenti in esame: per quanto riguarda le ragazze, si riscontra una bassa presenza di italiane in entrambe le componenti, mentre le straniere hanno rappresentato il 12% tra i minorenni e il 10% tra i giovani adulti (Ministero della Giustizia 2014).


Grafico n. 1.3 - Ingressi negli IPM secondo la nazionalità, il genere e l'età, anno 2014 (valori per 100 ingressi di soggetti della stessa fascia d'età)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

La maggiore presenza di giovani adulti negli IPM è verosimilmente anche dovuta agli effetti della recente modifica normativa (vedi nota 37).

Grafico n. 1.4 - Detenuti presenti negli IPM al 31 dicembre 2014 secondo le classi di età (valori per 100 presenti)




Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

4. Un incremento dei minori autori di reato presi in carico dagli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) dal 2000 ad oggi, nell'ambito di misure all'esterno (Ministero della Giustizia 2015a).

Relativamente ai soggetti in carico agli USSM occorre tenere presente che, a distanza di cinque anni dall'introduzione del sistema SISM, al fine di assicurare una sempre maggiore precisione e accuratezza dei dati, gli Uffici stanno procedendo alla chiusura dei fascicoli dei minori per i quali non sono più effettuati da tempo interventi. Nel contempo, il numero dei soggetti in carico sta risentendo anche degli effetti della modifica normativa introdotta dal Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117 (Presidenza della Repubblica 2014), che ha determinato un aumento dell'utenza avendo esteso la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni di età dei cosiddetti giovani adulti³⁷ (Ministero della Giustizia 2015a).

Grafico n. 1.5 - Soggetti in carico agli USSM dal 2000 al 2015 secondo la nazionalità



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

³⁷ Si tratta di ragazzi che hanno compiuto il reato da minorenni e che, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del processo penale minorile, rimangono in carico ai Servizi minorili fino all'età di 21 anni (art.24 D.Lgs.28 luglio 1989 n. 272). Il Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, ha recentemente modificato tale normativa estendendo la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto anche delle finalità educative (Presidenza della Repubblica 2014).

Tabella n. 1.9 - Minori presi in carico dagli USSM secondo la nazionalità e il genere, anni 2000-2015

ANNO	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
2000	n.d.	n.d.	10.059	n.d.	n.d.	2.435	n.d.	n.d.	12.494
2001	n.d.	n.d.	11.050	n.d.	n.d.	2.903	n.d.	n.d.	13.953
2002	n.d.	n.d.	10.811	n.d.	n.d.	3.233	n.d.	n.d.	14.044
2003	n.d.	n.d.	10.820	n.d.	n.d.	3.276	n.d.	n.d.	14.096
2004	n.d.	n.d.	10.501	n.d.	n.d.	3.391	n.d.	n.d.	13.892
2005	n.d.	n.d.	10.429	n.d.	n.d.	3.472	n.d.	n.d.	13.901
2006	n.d.	n.d.	9.970	n.d.	n.d.	3.096	n.d.	n.d.	13.066
2007	10.689	1.083	11.772	2.516	456	2.972	13.205	1.539	14.744
2008	13.015	1.382	14.397	2.944	473	3.417	15.959	1.855	17.814
2009	14.023	1.457	15.480	2.981	424	3.405	17.004	1.881	18.885
2010	14.335	1.337	15.672	2.387	304	2.691	16.722	1.641	18.363
2011	15.260	1.624	16.884	2.870	403	3.273	18.130	2.027	20.157
2012	14.885	1.745	16.630	3.322	455	3.777	18.207	2.200	20.407
2013	14.509	1.713	16.222	3.469	522	3.991	17.978	2.235	20.213
2014	14.192	1.748	15.940	3.661	594	4.255	17.853	2.342	20.195
2015	14.136	1.777	15.913	3.937	688	4.625	18.073	2.465	20.538

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

L'analisi storica dei dati mostra un incremento nel numero dei minori in carico agli USSM a partire dal 2007, proseguito negli anni successivi, imputabile sostanzialmente alla componente italiana. In termini percentuali, la componente straniera ha conosciuto un incremento superiore rispetto a quella italiana, in particolare nell'ultimo biennio 2014-2015, periodo in cui la componente italiana ha subito una lieve diminuzione rispetto agli anni immediatamente precedenti (Ministero della Giustizia 2015a).

Nell'analisi dei dati relativi agli USSM si può considerare l'età dei soggetti sia alla data della prima presa in carico (avvenuta nell'anno o in periodi precedenti) sia nell'anno di riferimento dei dati. A tal proposito, l'analisi dei dati evidenzia che, al momento della prima presa in carico, la componente ultra diciottenne ha un'incidenza che va dal 30% dei primi due anni al 23% dell'ultimo anno (Ministero della Giustizia 2014). Se si considera invece l'età dei soggetti nell'anno, la sua incidenza aumenta notevolmente: nel 2014 i giovani adulti hanno rappresentato il 48% del totale dei soggetti in carico (Ministero della Giustizia 2014).


Tabella n. 1.10 - Soggetti in carico agli USSM negli anni dal 2010 al 2014, secondo l'età nell'anno (valori assoluti e per 100 minori in carico)

ANNO	MINORENNI		GIOVANI DULTI		TOTALE
	N.	%	N.	%	
2010	10.682	58%	7.681	42%	18.363
2011	12.506	62%	7.651	38%	20.157
2012	10.807	53%	9.590	47%	20.397
2013	10.631	53%	9.582	47%	20.213
2014	10.524	52%	9.671	48%	20.195

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Mettendo a confronto la componente minorenni e adulta dell'utenza nell'ultimo anno (2014), non si riscontrano particolari differenze dal punto di vista delle caratteristiche demografiche, per cui in entrambi i gruppi prevalgono i maschi italiani (70% circa del totale di gruppo), seguiti a distanza dai maschi stranieri (17-19% del totale di gruppo), mentre le femmine costituiscono la parte minoritaria (8-10% le italiane, 2-3% le straniere) (Ministero della Giustizia 2014).

Grafico n. 1.6 - Soggetti in carico agli USSM nell'anno 2014, secondo cittadinanza, genere ed età nell'anno (valori per 100 minori della stessa classe di età)




Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Con particolare riferimento ai Paesi di provenienza, la nazionalità straniera prevalente è quella Rumena sia tra i minorenni che tra i giovani adulti, seguita dal Marocco, dall'Albania e dalle diverse nazionalità dell'area dell'ex Jugoslavia. Alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, tutt'ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini

numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell'utenza minorile (Ministero della Giustizia 2014). Le ragazze arrivano soprattutto da Romania, Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia (Istat 2014).

Grafico n. 1.7 - Soggetti di nazionalità straniera in carico agli USSM secondo l'età: primi dieci Paesi di provenienza, anno 2014 (valori per 100 minori in carico della stessa fascia d'età)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

5. Nel complesso, l'analisi dei soggetti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile (CPA, Comunità, IPM, USSM) secondo l'età nell'anno 2014 evidenzia una componente adulta nell'utenza (Ministero della Giustizia 2014).

Tabella n. 1.11 - Soggetti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile, secondo la classe di età e la tipologia di servizio, anno 2014 (valori assoluti e per 100 minori)


COLLOCAZIONE	MINORENNI		GIOVANI ADULTI		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%
Centri di prima accoglienza	6	100%	0	0%	6	100%
Comunità	488	56%	386	44%	874	100%
Istituti penali per i minorenni	187	47%	216	53%	403	100%
In altra posizione, in carico all'USSM	4.802	40%	7.200	60%	12.002	100%
Utenza complessiva	5.483	41%	7.802	59%	13.285	100%

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Se si considerano i soggetti in carico al 1 gennaio 2014, pari a 13.285 soggetti, i giovani adulti rappresentano il 59% dell'utenza complessiva. L'analisi per tipologia di servizio evidenzia percentuali più basse nei servizi residenziali: al 1 gennaio 2014 la componente adulta incideva per il

44% nelle comunità e per il 53% negli IPM; erano assenti nei centri di prima accoglienza, nei quali la presenza di maggiorenni è limitata ai casi di arresto o fermo di soggetti, solitamente stranieri, privi di documenti di identità, che dopo gli accertamenti sull'età disposti dal giudice sono trasferiti per competenza nelle strutture per adulti. Una presenza più incisiva di giovani adulti si osserva, invece, tra i minori in area penale esterna (60% al 1 gennaio 2014) (Ministero della Giustizia 2014). Nello specifico, se si analizza l'età alla prima presa in carico dei 7.802 soggetti adulti al 1 gennaio 2014, si osserva che lo 0,1% era ancora in età non imputabile, l'11,8% circa aveva un'età compresa tra i 14 e i 15 anni, il 53,6% era tra i 16 e i 17 anni, il 34,6% aveva già compiuto i diciotto anni, (2.700 soggetti) (Ministero della Giustizia 2014).

Grafico n. 1.8 - Soggetti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile al 1 gennaio 2014, secondo l'età alla prima presa in carico (valori per 100 minori)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

6. In riferimento alla nazionalità dei soggetti presi in carico ai Servizi della Giustizia Minorile (CPA, Comunità, IPM, USSM) è possibile osservare, nel periodo di riferimento, una presenza degli stranieri maggiore nei servizi residenziali quali CPA e IPM. Per quanto riguarda le caratteristiche personali è possibile affermare che l'utenza dei servizi minorili è prevalentemente maschile, mentre le ragazze sono soprattutto straniere. Infine, la fascia di utenza numericamente più rilevante è quella composta dai minori tra i 16 e i 17 anni in particolare per quel che riguarda i CPA e le comunità. Tuttavia, gli USSM e gli IPM soprattutto negli ultimi tre anni (Ministero della Giustizia 2015b) stanno conoscendo un

incremento della presenza dei giovani adulti, che hanno commesso il reato da minorenni e che rimangono in carico fino ai 25 anni di età (Ministero della Giustizia 2015a).

Tabella n. 1.12 - Soggetti in carico agli USSM, CPA, COMUNITÀ, IPM, secondo l'età nel periodo considerato, la nazionalità e il genere, anno 2015

ETÀ	<u>USSM</u>								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.
meno di 14 anni	46	15	61	1	2	3	47	17	64
14 anni	372	78	450	100	43	143	472	121	593
15 anni	1.282	211	1.493	346	82	428	1.628	293	1.921
16 anni	2.312	339	2.651	561	133	694	2.873	472	3.345
17 anni	3.287	401	3.688	942	161	1.103	4.229	562	4.791
giovani adulti	6.837	733	7.570	1.987	267	2.254	8.824	1.000	9.824
TOTALE	14.136	1.777	15.913	3.937	688	4.625	18.073	2.465	20.538

ETÀ	<u>CPA</u>								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.
meno di 14 anni	-	-	-	4	15	19	4	15	19
14 anni	41	4	45	54	51	105	95	55	150
15 anni	90	14	104	107	49	156	197	63	260
16 anni	197	15	212	166	49	215	363	64	427
17 anni	281	7	288	246	39	285	527	46	573
giovani adulti	4	-	4	2	3	5	6	3	9
TOTALE	613	40	653	579	206	785	1.192	246	1.438

ETÀ	<u>COMUNITÀ</u>								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.
meno di 14 anni	2	-	2	2	6	8	4	6	10
14 anni	34	10	44	28	33	61	62	43	105
15 anni	94	9	103	87	26	113	181	35	216
16 anni	239	15	254	170	37	207	409	52	461
17 anni	323	11	334	235	34	269	558	45	603
giovani adulti	172	11	183	101	9	110	273	20	293
TOTALE	864	56	920	623	145	768	1.487	201	1.688

ETÀ	<u>IPM</u>								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.	maschi	femmine	Tot.
14 anni	14	2	16	17	21	38	31	23	54
15 anni	19	4	23	50	17	67	69	21	90
16 anni	88	3	91	98	23	121	186	26	212
17 anni	136	7	143	134	33	167	270	40	310
giovani adulti	223	10	233	126	43	169	349	53	402
TOTALE	480	26	506	425	137	562	905	163	1.068

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

Per inquadrare il fenomeno della delinquenza minorile e registrare le modificazioni avvenute in questi ultimi trent'anni possiamo far riferimento alle statistiche ufficiali che, seppure non attendibili dal punto di vista scientifico, perché non riescono a rappresentare l'interno universo criminale, aiutano a valutare il suo andamento nel corso del tempo. Tuttavia, ogni dato deve essere considerato in relazione ad un numero oscuro, cioè al fenomeno sommerso di criminalità che è circa di 10 a 1, ovvero il 90% dei reati rimane sconosciuto (Mancuso R. 2001).

Anche in tal caso, i dati relativi ai flussi di utenza dei minori, all'interno delle strutture della giustizia minorile, evidenziano alcune tendenze. Innanzitutto:

7. La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, soprattutto tra gli italiani, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie (Ministero della Giustizia 2015a).

Tabella n. 1.13 - Reati dei minori collocati in USSM, CPA, COMUNITÀ e IPM, secondo la categoria, il genere e la nazionalità, anno 2015

REATI	USSM								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Contro la persona di cui:	8.951	1.347	10.298	2.856	299	3.155	11.807	1.646	13.453
omicidio volontario consumato	65	7	72	23	4	27	88	11	99
omicidio volontario tentato	126	3	129	43	2	45	165	5	174
percosse	360	61	421	135	14	149	495	75	570
lesioni personali volontarie	3.514	426	3.940	1.319	106	1.425	4.833	532	5.365
lesioni personali colpose	81	8	89	13	0	13	94	8	102
rissa	353	34	387	139	9	148	492	43	535
violenza privata, minaccia	2.291	360	2.651	685	89	774	2.976	449	3.425
violenze sessuali	618	6	624	225	6	231	843	12	855
atti sessuali con minorenni	116	2	118	28	1	29	144	3	147
sfruttamento pornografia e prostituzione minorile	256	46	302	17	7	18	273	47	320
ingiurie e diffamazione	1.112	387	1.499	225	67	292	1.337	454	1.791
Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume di cui:	345	32	377	81	15	96	426	47	473
maltrattamenti in famiglia	233	27	260	46	8	54	279	35	314
Contro il patrimonio di cui:	14.782	1.247	16.029	7.255	1.926	9.181	22.037	3.173	25.210
furto	6.970	861	7.831	3.955	1.691	5.646	10.925	2.552	13.477
rapina	3.169	140	3.309	1.569	146	1.715	4.738	286	5.024
estorsione	710	41	751	253	23	276	963	64	1.027
danni a cose	1.810	109	1.919	456	31	487	2.266	140	2.406
truffa	156	17	173	28	1	29	184	18	202
ricettazione	1.896	65	1.961	963	29	992	2.859	94	2.953
Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico di cui:	1.925	227	2.152	655	94	749	2.580	321	2.901
violenza, oltraggio, resistenza a P.U.	1.479	112	1.591	545	68	613	2.024	180	2.204
contro l'amministrazione della giustizia	291	113	404	60	21	81	351	134	485
contro l'ordine pubblico	104	1	105	38	4	42	142	5	147
Stupefacenti	4.106	223	4.329	779	23	802	4.885	246	5.131
Falsità in atti e persone	310	66	376	221	109	330	531	175	706
Armi	1.890	58	1.948	508	55	563	2.398	113	2.511
Codice della strada	2.632	58	2.690	381	15	396	3.013	73	3.086
Norme in materia di immigrazione	7	0	7	141	2	143	148	2	150
Altri reati	1.460	109	1.569	306	68	374	1.766	177	1.943
TOTALE	36.408	3.367	39.775	13.183	2.606	15.789	49.591	5.973	55.564

continua da tabella n. 1.13

REATI	CPA								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Contro la persona di cui:	83	9	92	84	13	97	167	22	189
omicidio volontario consumato	6	1	7	5	2	7	11	3	14
omicidio volontario tentato	17	1	18	6	-	6	23	1	24
lesioni personali volontarie	53	6	59	49	11	60	102	17	119
violenza privata, minaccia	6	1	7	16	-	16	22	1	23
Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume di cui:	7	1	8	2	-	2	9	1	10
maltrattamenti in famiglia	7	1	8	2	-	2	9	1	10
Contro il patrimonio di cui:	486	45	531	550	231	781	1.036	276	1.312
furto	233	26	259	326	191	517	559	217	776
rapina	206	13	219	176	31	207	382	44	426
estorsione	15	4	19	12	6	18	27	10	37
danni a cose	4	1	5	5	-	5	9	1	10
ricettazione	27	1	28	30	3	33	57	4	61
Contro Stato, istituzioni, ordine pubblico di cui:	30	-	30	20	6	26	50	6	56
violenza, oltraggio, resistenza a P.U.	27	-	27	19	6	25	46	6	52
Stupefacenti	209	4	213	82	-	82	291	4	295
Falsità in atti e persone	2	1	3	8	4	12	10	5	15
Armi	92	2	94	24	4	28	116	6	122
Codice della strada	19	1	20	6	-	6	25	1	26
Norme in materia di immigrazione	-	-	-	23	-	23	23	-	23
Altri reati	28	1	29	5	5	10	33	6	39
TOTALE	956	64	1.020	804	263	1.067	1.760	327	2.087

REATI	COMUNITÀ								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Contro la persona di cui:	340	25	365	160	18	178	500	43	543
omicidio volontario consumato	13	1	14	6	2	8	19	3	22
omicidio volontario tentato	27	1	28	10	-	10	37	1	38
percosse	10	-	10	1	-	1	11	-	11
lesioni personali volontarie	155	13	168	103	11	114	258	24	282
violenza privata, minaccia	68	8	76	24	2	26	92	10	102
violenze sessuali	43	-	43	10	2	12	53	2	55
ingiurie e diffamazione	16	1	17	3	-	3	19	1	20
Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume di cui:	41	3	44	14	-	14	55	3	58
maltrattamenti in famiglia	41	3	44	10	-	10	51	3	54
Contro il patrimonio di cui:	752	43	795	689	174	863	1.441	217	1.658
furto	226	14	240	322	133	455	548	147	695
rapina	393	23	416	262	30	292	655	53	708
estorsione	48	3	51	42	11	53	90	14	104
danni a cose	27	-	27	19	-	19	46	-	46
ricettazione	57	3	60	43	-	43	100	3	103
Contro Stato, istituzioni, ordine pubblico di cui:	50	7	57	37	2	39	87	9	96
violenza, oltraggio, resistenza a P.U.	37	5	42	29	2	31	66	7	73
Stupefacenti	212	16	228	106	1	107	318	17	335
Falsità in atti e persone	3	1	4	14	5	19	17	6	23
Armi	124	6	130	39	4	43	163	10	173
Codice della strada	34	1	35	10	-	10	44	1	45
Altri reati	50	1	51	30	3	33	80	4	84
TOTALE	1.606	103	1.709	1.099	207	1.306	2.705	310	3.015

continua da tabella n. 1.13

REATI	IPM								
	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Contro la persona di cui:	200	8	208	108	11	119	308	19	327
omicidio volontario consumato	14	2	16	7	3	10	21	5	26
omicidio volontario tentato	14	2	16	7	-	7	21	2	23
lesioni personali volontarie	112	3	115	57	8	65	169	11	180
violenza privata, minaccia	40	-	40	24	-	24	64	-	64
ingiurie e diffamazione	8	-	8	3	-	3	11	-	11
Contro il patrimonio di cui:	571	24	595	515	179	694	1.086	203	1.289
furto	170	15	185	216	146	362	386	161	547
rapina	315	9	324	202	31	233	517	40	557
estorsione	19	-	19	29	-	29	48	-	48
danni a cose	15	-	15	21	-	21	36	-	36
ricettazione	52	-	52	43	1	44	95	1	96
Contro Stato, istituzioni, ordine pubblico di cui:	56	2	58	33	8	41	89	10	99
violenza, oltraggio, resistenza a P.U.	43	2	45	31	6	37	74	8	82
contro l'amministrazione della giustizia	7	-	7	2	1	3	9	1	10
Stupefacenti	82	-	82	60	-	60	142	-	142
Falsità in atti e persone	9	2	11	9	10	19	18	12	30
Armi	126	3	129	48	5	53	174	8	182
Codice della strada	33	-	33	11	-	11	44	-	44
Altri reati	45	1	46	38	4	42	83	5	88
TOTALE	1.122	40	1.162	822	217	1.039	1.944	257	2.201

Il numero dei reati è superiore al numero dei minori in quanto un minore può avere a carico uno o più reati. Ugualmente il numero dei reati è superiore al numero degli ingressi in quanto un minore può essere entrato nella struttura per uno o più reati.

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

Rilevanti differenze si riscontrano tra i reati commessi da italiani e da stranieri; nella generale prevalenza dei reati contro il patrimonio, è da osservare la loro diversa incidenza tra gli italiani in maggioranza, rispetto agli stranieri. È nei CPA che si può osservare inoltre la discrepanza in termini di violazione della legge sugli stupefacenti tra gli italiani e gli stranieri arrestati. Gli italiani che commettono violazioni inerenti la legislazione sugli stupefacenti sono infatti più numerosi rispetto agli stranieri; lo stesso vale per le violazioni delle disposizioni in materia di armi e del codice stradale. Gli stranieri invece commettono più frequentemente furti rispetto agli italiani e in misura minore rapine. Non vi sono grandi differenze per le lesioni personali. Le ragazze italiane concentrano la loro attività criminale solo tra alcune specie di reati: rapina e furto, lesioni personali volontarie, ingiurie e diffamazione, violenza privata, violazione della legge sugli stupefacenti. Per le ragazze straniere, al contrario, prevalgono nettamente i furti (Ministero della Giustizia 2015a).

In termini di tipologie di reato, il confronto tra minorenni e giovani adulti evidenzia la prevalenza della categoria dei reati contro il patrimonio in entrambi i gruppi, ma con pesi differenti: 48% tra i minorenni e 35% tra i giovani adulti. Tra l'utenza adulta incidono maggiormente i reati contro la persona (31% vs 22%) e quelli contro l'incolumità e la fede pubblica (15% vs 11%) (Ministero della Giustizia 2014).


Tabella n. 1.14 - Soggetti in carico agli USSM nell'anno 2014 secondo la categoria di reato e l'età alla prima presa in carico (valori assoluti e per 100 reati)

REATO	MINORENNI		GIOVANI ADULTI		TOTALE
	N.	%	N.	%	
Contro la persona	10.182	22%	2.807	31%	12.989
Contro il patrimonio	21.687	48%	3.211	35%	24.898
Contro l'incolumità, l'economia e la fede pubblica	4.924	11%	1.403	15%	6.327
Contro Stato, altre istituzioni sociali e ordine pubblico	2.293	5%	498	5%	2.791
Delitti previsti dalle leggi speciali su uso e detenzione armi	2.184	5%	350	4%	2.534
Nuovo codice della strada	2.454	5%	475	5%	2.929
Altri reati	1.686	4%	455	5%	2.141
TOTALE	45.410	100%	9.199	100%	54.609

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

In sostanza, il furto è la tipologia di reato più frequente sia tra i minorenni che tra i giovani adulti, rappresentando rispettivamente il 25,7% e il 17,3% del totale in ciascun gruppo; tra i giovani adulti hanno una maggiore incidenza, rispetto ai minorenni, i reati commessi in violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti (12,4% vs 8,8%), alcuni reati contro la persona, quali le lesioni personali volontarie, le violenze private e le minacce (Ministero della Giustizia 2014).

Grafico n. 1.9 - Soggetti in carico agli USSM nell'anno 2014 secondo l'età alla prima presa in carico: prime dieci tipologie di reato (valori per 100 reati della stessa fascia d'età)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

L'aspetto su cui occorre soffermarsi riguarda l'aggravarsi dei reati commessi dal minore, ovvero una quantità di reati contro la persona, di cui lesioni personali volontarie e violenza privata, non

trascurabile: sembrerebbe che i giovani non solo siano protagonisti di eventi criminali, ma tendano a commettere azioni di una certa pericolosità. Questo aumento del tasso di criminalità e la sua variazione nelle tipologie possono essere spiegati in parte dalla maggiore percezione di insicurezza e sensibilizzazione sociale verso il fenomeno criminale, che ha reso più visibili le problematiche giovanili e sollecitato atteggiamenti più attivi nel segnalare episodi delittuosi (Mancuso R. 2001). Preoccupante è il dato che si riferisce ai minori stranieri: di fronte al fenomeno dell'immigrazione selvaggia avvenuta in Italia negli ultimi anni, si è presentato il problema del crescente numero dei minori immigrati costretti, o per poter vivere o perché ingaggiati in bande criminali, a commettere reati. I dati statistici dell'ultimo decennio, abbiamo visto, indicano che la tipologia di reato attribuibile a minori stranieri risulta il furto; tra questi dati bisogna tenere conto anche del tasso di minori arruolati dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, aspetto preciso della delinquenza criminale, che indica una strumentalizzazione del minore, usato perché non imputabile, in quanto non riconosciuto dalla nostra legislazione penale come capace di intendere e volere (Mancuso R. 2001). La situazione della delinquenza minorile degli immigrati in Italia ha assunto dimensioni critiche dal 1990 in poi a causa di alcune tendenze che si vanno affermando:

8. per quanto riguarda le devianze minorili, dai primi anni '80 a oggi, le denunce, gli arresti e le condanne nei confronti dei minori immigrati dai 14 ai 18 anni (soprattutto nomadi jugoslavi e ragazzi clandestini nordafricani) sono costantemente aumentati, fino a raggiungere quote superiori al 50% dell'intera popolazione dei ragazzi detenuti nelle carceri minorili, a Roma e in alcune città del Centro-Nord, ma a causa di una legislazione ad hoc che ne specifichi bisogni e diritti di fatto i minori stranieri sono discriminati nella fase processuale tanto più che commettono delitti in generale meno gravi rispetto agli italiani (Associazione Antigone 2016);
9. gli istituti assistenziali pubblici e privati per bambini e ragazzi, che si erano progressivamente svuotati per le politiche di deistituzionalizzazione, si vanno nuovamente riempiendo soprattutto di bambini extracomunitari (africani, dei paesi dell'Est, sudamericani) (Mancuso R. 2001);
10. ciò che maggiormente preoccupa è l'inclinazione di molti giudici minorili a prescrivere, a parità di reati, più misure detentive ai delinquenti immigrati che a quelli italiani, prevedendo molto raramente misure quali la comunità alloggio, la permanenza in casa, ecc. Questo perché i servizi sociali sul territorio e gli istituti assistenziali presentano la totale mancanza di progetti educativi mirati e personalizzati (Mancuso R. 2001). Il problema della

delinquenza minorile di giovani immigrati rende evidente lo scarto ancora esistente “fra la qualità avanzata della legislazione sociale e la qualità scadente e discontinua dei servizi” (De Leo G. 1981b, p.170).

Vero è che, al fine di ripercorrere la storia delle strategie, delle misure adottate, nonché dei mutamenti intervenuti nella devianza minorile sarebbe stato interessante poter effettuare un’analisi su tutti i 25 anni di lavoro del sistema: dal 1988 (anno di promulgazione del Codice di Procedura Penale minorile) ad oggi. Ma i dati in nostro possesso, seppure riescano a coprire solo gli ultimi 15 anni di lavoro della Giustizia Minorile, consentono ugualmente di offrire un quadro piuttosto chiaro di quali siano stati gli orientamenti nel tempo e soprattutto le prospettive future, cui il sistema sembra tendere. Due sostanzialmente sono le direttrici lungo le quali è andato sviluppandosi il lavoro della giustizia minorile nel corso di questi anni: la prima relativa all’espansione del lavoro in area penale esterna; la seconda volta a considerare il collocamento in IPM sempre più quale misura residuale.

Punto di partenza, il concetto di imputabilità del minore, che configura sicuramente come il nodo essenziale nell’ambito del rapporto che si viene ad instaurare tra il soggetto minorenni autore di reato e il sistema della giustizia minorile. Quello dell’imputabilità rappresenta un concetto determinante: affinché si possa procedere penalmente nei confronti di un minore, infatti, è necessario che questi sia imputabile. L’imputabilità è determinata dall’età evolutiva del soggetto (che deve essere accertata): non è imputabile chi è di età inferiore ai 14 anni in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d’intendere e di volere (art. 97 del codice penale). Inoltre è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere (art. 98 del codice penale)³⁸. Quindi, per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata mediante una valutazione globale della personalità, mentre per gli adulti autori di reato è presunta. La valutazione concerne l’accertamento della capacità del minorenni, al

³⁸ Il concetto d’incapacità d’intendere e di volere di cui all’art. 98 è diverso da quello indicato nell’art. 85 c.p. per l’imputato adulto. Esso si fonda sul concetto di maturità, avente natura psicologica, e contenuto ampio. La maturità del minore, si ricava non soltanto dallo sviluppo intellettuale e volitivo dello stesso, ma anche dalla sua capacità di determinarsi e di capire il significato delle sue azioni, dalla capacità di valutare il carattere morale, e le conseguenze antisociali del fatto, sulla base del raziocinio e non di incontrollabili impulsi sostanzialmente infantili. Perciò, la valutazione della capacità di intendere e di volere del minore si risolve in un giudizio di natura psicologica che deve tenere in considerazione tutti gli elementi di natura familiare, morale, culturale e ambientale rilevanti per la sua determinazione. Inoltre, la mancanza di capacità d’intendere e di volere nel processo minorile non ha niente a che vedere con l’esistenza di una infermità mentale. Infatti, il minore può essere immaturo pur se sano di mente. Infine, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non soltanto biopsichici ma anche socio- pedagogici, l’immaturità deve essere valutata in rapporto al tipo di reato commesso in quanto la capacità del soggetto può sussistere rispetto ad alcuni particolari reati e mancare rispetto ad altri e ciò in rapporto ai diversi livelli di maturazione individuale (Moro A.C. 2000).

momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze. In caso di dubbio sulla sua sussistenza e in caso di infermità mentale il minore deve essere dichiarato non imputabile (Azzacconi M. 1996).

Tuttavia, il minore di 14 anni che venga considerato socialmente pericoloso³⁹ (la pericolosità sociale del minore deve necessariamente e concretamente essere accertata) può essere sottoposto a misure di sicurezza (libertà vigilata⁴⁰ e riformatorio giudiziario eseguito nella forma del collocamento in comunità⁴¹) adattate alle esigenze educative del minore e al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso (artt. 20, 21, 22 DPR 448/88) (Baviera I. 1976).

I PUNTI DI FORZA DELLA GIUSTIZIA MINORILE ODIERNA

Il sistema di giustizia minorile italiano è considerato, soprattutto per l'attenzione riservata al benessere del minore, da ormai più di venticinque anni fa, un sistema aperto o multi attore, sufficientemente dinamico per rispondere ai molteplici bisogni dell'utenza. Per il perseguimento di tale obiettivo è stato favorito il superamento delle classiche strutture di custodia minorili e promossa la condivisione della presa in carico dei minori e giovani-adulti, chiamando in causa nuove professionalità (psicologi, sociologi, educatori, pedagogisti), diversi soggetti (insegnanti, genitori, medici e formatori) e allo stesso tempo, sviluppando le condizioni per un più ampio coinvolgimento della società civile (Ministero della Giustizia 2015b).

Configurarsi quale sistema aperto, vuol dire sistema che, pur mantenendo la titolarità e la responsabilità dell'intervento sul minore, prevede nel suo operato il pieno coinvolgimento della famiglia e degli altri attori territoriali, i quali, ognuno secondo la propria competenza, concorrono al benessere del minore e del suo migliore interesse. Proprio per queste ragioni, e in piena coerenza con lo scopo rieducativo della pena, l'intervento della Giustizia minorile ha teso progressivamente a

³⁹ È socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato o un quasi-reato, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. La pericolosità è quindi una qualità del soggetto, da cui si deduce la probabilità che commetta nuovi reati. La pericolosità è il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione *post delictum*, ma non solo, essa ha un ruolo decisivo anche in relazione agli istituti della sospensione condizionale della pena, del perdono giudiziale, della liberazione condizionale, come ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'ammissione al regime della semilibertà, dal momento che tutti questi istituti presuppongono la previsione da parte del giudice che il soggetto non commetterà altri reati (Baviera I. 1976).

⁴⁰ Due le modalità di esecuzione della libertà vigilata: la misura deve essere eseguita nelle forme di specifiche prescrizioni inerenti all'attività di studio, di lavoro e ad altre attività utili per la sua educazione oppure con l'imposizione dell'obbligo della permanenza in casa, che può assumere forme di diverso rigore, dalla possibilità di imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, alla possibilità di consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti le attività di studio, di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione (Baviera I. 1976).

⁴¹ Il ricovero in un riformatorio giudiziario è la misura di sicurezza speciale per i minori, che "consiste nel togliere costoro dal loro ambiente e nell'inserirli in una comunità di giovani regolata da norme di vita e di condotta tali da sottoporre a controllo continuo i ricoverati, in modo da rendere improbabile il compimento di loro atti di aggressione della società e dell'ordinamento giuridico. A questa forma di difesa si aggiunge un'opera pedagogica, con eventuale affiancamento di specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro ovvero attività utili per la sua educazione, destinata ad agire in profondità e a modificare in senso sociale personalità male strutturate" (Baviera I. 1976, p. 153).

concentrarsi in ambito extra-murario, ovvero in quello spazio ove, una volta sanato il proprio conflitto con la Giustizia, il minore deve fare ritorno.

L'area penale esterna riguarda, infatti, tutti quei minori che scontano la propria pena al di fuori dei luoghi di detenzione, attraverso misure alternative e/o sostitutive. Tali misure (tra le quali rientrano, ad esempio, la semilibertà o l'affidamento ai servizi sociali) hanno l'obiettivo di evitare la sottrazione del minore, entrato in conflitto con la Giustizia, alla società e di facilitare il suo reinserimento nel contesto sociale. Fine ultimo dell'intervento in area penale esterna è evitare i danni che possono scaturire dal contatto con l'ambiente penitenziario e dunque dalla condizione di privazione della libertà. In questo modo il minore ha la possibilità di mantenere il contatto con la comunità sociale, che contribuisce alla sua responsabilizzazione e alla sua crescita. L'esecuzione in area penale esterna, inoltre, rispecchia i principi di residualità della detenzione e di minima offensività del DPR 448/88, assicurando, per questa via, il rispetto della personalità e delle esigenze evolutive e sociali del minore stesso (Ministero della Giustizia 2015b).

Specularmente l'area penale interna riguarda tutti i minori che scontano la propria pena in un contesto intramurario (IPM). È bene tuttavia sottolineare, come oggi, proprio in piena coerenza con un approccio del sistema della Giustizia minorile orientato a svolgere il proprio mandato con una molteplicità di attori differenti, i quali sono chiamati a compartecipare al progetto rieducativo del minore, la stessa organizzazione delle strutture detentive si è orientata a valorizzare l'importanza della relazione tra il minore entrato in conflitto con il circuito penale e l'ambiente sociale. Anche all'interno degli spazi intramurari, infatti, si realizzano collegamenti con strutture esterne che danno la possibilità ai minori di mantenere i legami con la società nel rispetto dei principi di risocializzazione, responsabilizzazione, nella garanzia della non interruzione dei processi educativi del minore, che costituiscono le finalità ultime cui tende l'intero sistema della Giustizia minorile (Ministero della Giustizia 2015b).

Un simile approccio rende possibile:

- la diffusione di modelli e di strumenti di intervento con le famiglie che progressivamente si affermano su pratiche in passato poco codificate;
- la riduzione del numero di minori sottoposti a misure restrittive della libertà mentre aumenta progressivamente il numero dei minori presi in carico in area penale esterna e sottoposti alla messa alla prova;
- la diffusione della mediazione penale minorile, la mediazione culturale e lo sviluppo di strumenti concettuali e operativi che hanno permesso agli attori della mediazione di riconoscersi come una comunità di pratica;

- la sempre più frequente adozione, nell'ambito della giustizia riparativa, dello strumento del lavoro socialmente utile che mira a sanare la frattura sociale aperta dall'evento reato (Ministero della Giustizia 2015b).

Il lavoro con le famiglie

Il coinvolgimento della famiglia del minore autore di reato all'interno del programma trattamentale realizzato dal sistema della Giustizia Minorile ha rappresentato, in ragione della centralità dell'intervento sul minore sancita dall'ordinamento penale, un'area che presenta un'elevata complessità per questioni di ordine sia teorico sia procedurale-organizzativo.

Recentemente, tuttavia, il lavoro con le famiglie dei minori entrati in conflitto con la Giustizia è andato assumendo un'importanza sempre maggiore in ragione della necessità di rendere sempre più efficiente ed efficace il percorso educativo e di pieno reinserimento sociale del minore che commette un reato. In base, infatti, alla considerazione che il minore entrato in conflitto con la Giustizia, una volta espletata la misura disposta nei suoi confronti, tornerà comunque all'interno della sua famiglia (in un gran numero di casi ed ovviamente laddove la famiglia è presente), è importante garantire continuità agli interventi preventivi realizzati per non disperdere energie e risorse e, soprattutto, per non generare sentimenti di abbandono, frustrazione e ricadute trasgressive. Ma ben al di là di quest'ovvia finalità complessiva (comune all'intero operato della Giustizia Minorile) il lavoro con le famiglie dei minori sottoposti a provvedimento ha una finalità del tutto specifica: essa risiede nel rispondere, in maniera adeguata, ai bisogni e ad un'esigenza di ordine prevalentemente psicologico di queste famiglie, che sorge in seguito alla presa in carico del minore da parte degli operatori della Giustizia Minorile e di fronte alle conseguenti modifiche e sospensioni, ancorché parziali e temporanee, di quella funzione di responsabilità e tutela abitualmente svolta per l'appunto dai familiari (in particolare dai genitori) (Ministero della Giustizia 2015b).

Sono state così identificate metodologie e strumenti di lavoro specifici ed efficaci e sviluppate modalità cooperative con altri attori e agenzie territoriali. Inoltre, sempre al fine di valorizzare e incoraggiare il lavoro con le famiglie, sono stati attuati accordi di collaborazione tra il Dipartimento della Giustizia minorile e il Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Ministero della Giustizia 2015).

La messa alla prova: un aspetto giuridico innovativo del processo penale minorile

La sospensione del processo e messa alla prova costituisce l'istituto giuridico più innovativo del processo penale minorile (art. 28 DPR 448/88) (Presidenza della Repubblica 1988). In essa

l'obiettivo del recupero prevale sulla pretesa statale di processare e punire per un fatto costituente reato, a condizione che sussistano concreti elementi (caratteristiche e risorse personali del ragazzo o ambientali idonee) per ritenere che il minore abbia superato le proprie difficoltà o possa superarle. Il presupposto è che il recupero sociale del minore sia maggiormente probabile nell'ambiente abituale di vita; la detenzione, al contrario, isolerebbe il soggetto dal suo contesto sociale e familiare e comporterebbe la cristallizzazione del singolo atto trasgressivo (Giannino P. 1997). Tale misura si concretizza in una rinuncia temporanea dello Stato al giudizio per consentire un'effettiva attività di cambiamento del ragazzo, che potrà comportare, per esito positivo della prova, l'estinzione del reato. La sospensione del processo e messa alla prova prevede quindi la possibilità di sospendere l'iter processuale per un periodo non superiore ad un anno (fino a tre anni per i reati più gravi), qualora si ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova. L'applicabilità della misura non è compromessa né dall'eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali, né da precedenti applicazioni, né dalla tipologia di reato. La sospensione può essere concessa quindi senza limiti oggettivi, applicandosi per tutti i tipi di reati a prescindere dalla loro gravità, e senza limiti soggettivi, essendo irrilevanti i trascorsi criminali del minore soggetto a prova, che può essere tanto un imputato incensurato che un recidivo: la decisione del giudice si fonda sul previo accertamento delle responsabilità dell'imputato e sulle potenziali risorse positive acquisite attraverso l'indagine socio-ambientale e della personalità (art. 9 DPR 448/88) (Giannino P. 1997).

Il provvedimento che dispone la sospensione del processo con messa alla prova è un'ordinanza di natura complessa in quanto è: "definitoria relativamente all'accertamento del fatto, della responsabilità dell'imputato, della imputabilità; descrittiva con riguardo alla natura del progetto di intervento ed ai suoi contenuti; prescrittiva con riferimento alla riparazione-conciliazione; ordinatoria rispetto alla fissazione della nuova udienza" (Giannino P. 1997, p. 236).

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il ragazzo ai servizi della Giustizia minorile che, attraverso l'elaborazione di un progetto di intervento e in collaborazione con i servizi locali, svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno. I servizi, informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, dove lo ritengono necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso, ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte (espressioni di una mancanza di volontà del minore di aderire al progetto), la revoca del provvedimento di sospensione. L'abbreviazione della messa alla prova, sarà chiesta quando l'impegno del minore e i risultati raggiunti sono tali da essere espressione di un processo di responsabilizzazione del minore, e tali che non necessitano un ulteriore proseguimento della prova.

Si è detto che il giudice avvia le procedure per la messa alla prova, richiedendo al servizio sociale un progetto d'intervento. Tale richiesta è fatta ai servizi minorili (USSM) e prevede la collaborazione dei servizi socio-assistenziali degli Enti Locali. I contenuti del progetto di prova possono essere vari: è possibile alternare prescrizioni formali finalizzate ad esigenze di controllo sociale (ad esempio obblighi negativi quali il divieto di frequentare determinate persone o luoghi o di rientrare dopo un'ora stabilita); prescrizioni indirizzate alla conciliazione con la parte offesa o di natura riparatoria; prescrizioni curative, legate a patologie del minore, che prevedano la sottoposizione a trattamenti sanitari, psichiatrici o disintossicanti; prescrizioni positive riguardanti obblighi di studio o di lavoro (ad esempio la frequenza della scuola o di corsi di formazione professionale, attività di apprendistato o di lavoro). La redazione del progetto comporta il coinvolgimento del minore e la conseguente individuazione delle prescrizioni che egli accetta e s'impegna a rispettare, assumendo così natura pattizia e contrattuale. Il giudice non partecipa alla fase di elaborazione del progetto ma può suggerire modifiche e integrazioni (Giannino P. 1997).

Il progetto predisposto deve essere: consensuale, adeguato, fattibile, flessibile.

Consensuale: l'accettazione della misura da parte del ragazzo sono una premessa imprescindibile sul piano operativo e di condivisione. A tale fine, il consenso del minore al progetto deve essere pieno ed espressione di una totale partecipazione a esso, deve essere frutto di un'adesione spontanea e deve essere prestato solo dopo che egli sia stato informato delle conseguenze di un eventuale esito negativo della prova. Un'evidente problematicità del progetto è legata all'ipotesi di un consenso d'opportunità che può indurre il ragazzo ad aderirvi in vista della soluzione per lui vantaggiosa. Il consenso presuppone l'accertamento di responsabilità del soggetto. Si tratta di una condizione non prevista esplicitamente dalle norme ma ritenuta implicitamente elemento essenziale, poiché sarebbe contraddittorio disporre la messa alla prova nei confronti di chi si dichiara innocente, così come una dichiarazione esplicita di responsabilità avrebbe un effetto stigmatizzante a carico del minore che contrasterebbe con la finalità di recupero sociale che l'istituto in esame si propone (Di Nuovo S., Grasso G. 2005).

Adeguato: il contenuto del progetto deve corrispondere alla personalità del ragazzo, alle sue esigenze e capacità personali, sociali e culturali, al tipo di reato, all'entità della lesione del patto sociale su cui modulare l'attività di riparazione del danno ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato, basarsi sull'ambiente in cui dovrà realizzarsi e sulle risorse che il territorio locale mette a disposizione per il minore (Mastropasqua I. 1997).

Fattibile: le ipotesi esplicative del disagio devono tradursi in operazioni concrete che evidenzino gli obiettivi da raggiungere, le modalità collaborative con cui si intendono raggiungere tali obiettivi, i tempi intermedi da rispettare, i soggetti che vi partecipano (Mastropasqua I. 1997). A tal proposito

il progetto deve contenere modalità dirette al coinvolgimento, oltre che del minore anche della sua famiglia e del sistema di relazioni rendendoli partecipi del disagio che il minore ha manifestato con la commissione del reato, al fine di facilitare il rispetto degli impegni assunti e ricreare una rete di controllo sociale spontaneo.

Flessibile: il progetto per la sua natura processuale privilegia logiche circolari di definizione e ridefinizione di obiettivi, in base all'andamento delle azioni e delle verifiche intermedie. La flessibilità consente di adattare e rimodellare il progetto in corso d'opera se si verificano imprevisti, se cambiano le esigenze del ragazzo, se vengono meno delle risorse. Permette di non vivere la messa alla prova come contenitore rigido che una volta definito è impossibile modificare. Si tratta di un'attività volta, almeno nella fase preliminare dell'intervento, all'esplorazione su più fronti (la storia individuale del ragazzo; il contesto familiare; l'ambiente) per conoscerne le potenzialità e connetterle al progetto. Prevede, oltre la connessione con la rete dei servizi, la ricerca di risorse informali che possono garantire l'attuazione di parti del progetto quali l'inserimento lavorativo, l'attività di socializzazione, ecc. (Mastropasqua I. 1997).

Una condizione imprescindibile è l'effettiva praticabilità del progetto, data dalla presenza di quegli elementi necessari come il consenso del minore, la presenza di risorse, la partecipazione della famiglia, ecc. Una messa alla prova senza progetto, o con un progetto formale, aleatorio nei contenuti e nelle azioni non è proponibile: significa togliere significato sia da un punto di vista giuridico che pedagogico, ad un'esperienza che di contro può essere ricca di finalità educative. Altro elemento da considerare in merito è, pertanto, il potere di proposta del servizio sociale che presuppone uno stile dialogico nei rapporti (tra giudice e servizio sociale) orientato al reciproco riconoscimento. Diventa eticamente difficile pensare a situazioni dove l'assistente sociale esprime una non praticabilità della messa alla prova ed il giudice decide comunque per la misura. A tal proposito è evidente come dalla collaborazione dei servizi dipenda l'esito positivo della prova, e in particolare dalla capacità del servizio dell'ente locale di individuare tutta una serie di risorse che possono servire all'evoluzione sociale della personalità del minore (Mastropasqua I. 1997).

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza, per la valutazione della prova, dove dichiara estinto il reato, se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. Altrimenti, provvede alla prosecuzione del processo penale (art.29 DPR 448/88) (Moro A.C. 2000). Lo stesso art.29 stabilisce che la valutazione positiva della prova dipende da due accertamenti: il primo riguarda la valutazione del comportamento del minore, e il secondo attiene alla evoluzione della sua personalità. Nel valutare il comportamento del minore bisogna fare riferimento all'impegno dimostrato nel corso della prova: sicuramente è un dato indicativo della buona riuscita della prova il fatto che il minore, nel corso della stessa, abbia mostrato costanza e impegno nel partecipare ai

programmi educativi, alle attività e ai percorsi lavorativi predisposti dai servizi minorili (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Per quanto attiene alla valutazione dell'evoluzione della personalità del minore, essa dipende dalle caratteristiche del progetto d'intervento. Se il progetto è stato costruito in modo da essere praticabile e flessibile, e utilizzando tutte le risorse ambientali e familiari del minore, il suo esito si presume sia positivo. L'evoluzione della personalità del minore si ricava dal comportamento tenuto dal minore nel corso della prova, come la sua capacità di accettare i cambiamenti della sua personalità: quando avviene, ed è stata così verificata la capacità del minore non solo di non commettere più reati, ma di sapersi complessivamente adeguare a quel progetto di impegno cui ha dato il proprio assenso, allora si può dire che l'esito della prova è stato positivo (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). "Se infatti il minore ha compreso le ragioni per le quali è stata disposta la sospensione, se vi ha risposto positivamente e se il consenso da lui mostrato all'atto della accettazione si è mantenuto costante allora è evidente che il periodo di sospensione ha in lui prodotto effetti positivi e cambiamenti che possono ritenersi stabili" (Giannino P. 1997 pp. 244 - 245)

Di recente, le indagini sullo stato di applicazione della messa alla prova hanno evidenziato come essa venga molto spesso applicata a minori nei quali si rilevano indici prognostici favorevoli, perché in possesso di migliori risorse familiari e sociali. In questo modo si vengono a creare delle disparità di trattamento nell'accesso a tale istituto (Palomba F. 2002). Dalle statistiche si ricava inoltre una preferenza da parte dei servizi, a inserire nei progetti di messa alla prova prescrizioni riguardanti soprattutto l'attività di volontariato, l'attività lavorativa e di studio come uniche attività che riescono ad assicurare le finalità risocializzanti dell'istituto, mentre si ricava un uso limitato delle prescrizioni riguardanti la conciliazione con la parte lesa (Ministero della Giustizia 2015a). In ogni caso, problematica di non poco conto è il rischio di confondere il successo processuale della prova con il successo di carattere sociale in termini di recupero del minore deviante. Da una parte il successo puramente formale della prova è quello che produce l'archiviazione del fascicolo processuale senza lasciare traccia, nel casellario giudiziale, del suo protagonista, dall'altra il successo sostanziale produce invece un effettivo mutamento nella condotta del reo, recuperandolo socialmente. Ai fini di questa distinzione andrebbe analizzato il fenomeno della recidiva, la cui presenza, riferita a soggetti già messi alla prova, dimostra che l'esito positivo di essa ha costituito un successo esclusivamente formale-processuale (Palomba F. 2002). A tal riguardo è stata sottolineata una correlazione positiva fra la scarsa offensività del reato e l'esito positivo della prova e fra esito negativo della prova e gravità del reato e recidività. Pertanto si può affermare che gli esiti delle prove sono più spesso negativi quando i minorenni sono recidivi, quando sono imputati per reati gravi e quando la durata della prova è lunga (Ministero della Giustizia 2015a).

In conclusione, è però possibile affermare che nell'istituto di messa alla prova, con un'applicazione molto estesa negli ultimi anni, c'è la sintesi di tutte le idee-guida del processo minorile; esso aderisce perfettamente alla principale finalità del processo minorile che è quella del recupero del minore deviante, perseguita attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione e senza, tuttavia trascurare l'esigenza di difesa sociale. Il reinserimento sociale del minore viene favorito anche dall'attenuazione dell'offensività del processo, il quale viene sospeso, nella convinzione che possa costituire un'esperienza demoralizzante, nonché stigmatizzante per il minore, che al contrario ha bisogno di stimoli positivi per prendere le distanze dalla sua condotta deviante. Pertanto la messa alla prova, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a carico di imputati minorenni, quali il perdono giudiziale e l'irrelevanza del fatto, è l'istituto dotato di una maggiore carica responsabilizzante e più di ogni altro risponde alle indicate finalità della giustizia minorile (Ministero della Giustizia 2015a).

La mediazione penale in ambito minorile

Un ulteriore spazio innovativo della sospensione e messa alla prova è rappresentato dall'attività di riparazione del danno e di conciliazione con la parte offesa, previsto come uno degli elementi da considerare nell'elaborazione del progetto d'intervento ed educativo del minore. Si tratta della mediazione penale minorile (articoli 9, 27, 28 del DPR n. 448/88) (Mastropasqua I. 1997).

L'art. 9 offre un primo spazio applicativo alla mediazione in fase preprocessuale. In conformità a tale disposizione, il Pubblico Ministero può richiedere agli operatori dell'Ufficio di mediazione di assumere informazioni diagnostiche e prognostiche sul minore, per accertamenti concernenti non solo la colpevolezza e la rilevanza sociale del fatto, ma inerenti la previsione del comportamento e la personalità, in vista di una valutazione riguardante la possibilità di mediazione tra il minore autore del reato e la vittima. In questa indagine preliminare polidirezionale si cerca di valutare la responsabilità del minore in ordine al reato commesso, al fine di individuarne le cause che hanno condotto all'illecito, e al tempo stesso di promuovere nel minore una responsabilità nei confronti della vittima del reato. Presupposto, per avviare un tentativo di mediazione/riparazione che abbia buon esito, è il consenso del minore e quello della persona offesa nonché della volontà di entrambe le parti di incontrarsi per affrontare le conseguenze negative generate dal reato (Manozzi G. 2003). A questo proposito si parla di un vero e proprio paradosso basato sulla perplessità riguardo la volontarietà, spesso formale e frutto di strumentalizzazione, della partecipazione del minore alla mediazione. È indispensabile, per non incorrere in un fallimento, valutare bene, in quali casi la mediazione risulterà utile e porterà al riconoscimento dei danni e dell'impegno di riparazione assunto nei confronti della vittima (quindi all'avvenuta maturazione del minore) e quando invece, la

disposizione è una forzatura a tenere un comportamento, che per sua natura, presuppone una scelta autonoma (Pazè P. 1989).

Gli art. 27 e 28 disciplinano la fase processuale e prevedono espressamente lo svolgimento della mediazione. In quest'ambito è stato evidenziato il ruolo e la funzione complessiva di mediazione che il legislatore ha assegnato ai servizi minorili. Tale ruolo è stato definito di mediazione giudiziaria: mediazione perché riguarda operazioni che coinvolgono soggetti da mettere in relazione in vista di specifiche finalità; giudiziaria perché gli obiettivi e i risultati a cui mirare, sono definiti nel processo ed esercitano un'influenza sull'andamento e sull'esito di esso (Palomba F. 1989).

Con l'ordinanza di sospensione il giudice può imporre al minore alcune prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e di conciliazione con la persona offesa dal reato oppure prescrizioni indirette riguardanti attività di volontariato, una forma di risarcimento del danno arrecato dal reato che mostra un crescente interesse (Ministero della Giustizia 2015a). In tale contesto il fine mediazione può essere inteso, sia nella sua dimensione più diretta della relazione tra autore e vittima del reato, sia nella accezione più generale della solidarietà verso la collettività. Quest'ultima può attuarsi attraverso l'inserimento del soggetto in attività di volontariato o essere costituita dal risarcimento simbolico del danno, ipotesi questa praticabile per esempio quando la parte lesa è un ente, un'azienda, un soggetto con un'entità giuridicamente riconosciuta (furti nei magazzini, oltraggio a pubblico ufficiale ecc.). L'attività di mediazione diretta con la vittima del reato è un'innovazione rilevante, tuttavia poco praticata in quanto è estremamente difficile prevedere formalmente la conciliazione tra vittima e autore del reato (Ministero della giustizia 2015a). I maggiori ostacoli sono dovuti alle difficoltà delle vittime di incontrare l'autore del reato, e a una mancata cultura della riconciliazione, dimenticando completamente la valenza educativa che consentirebbe invece un utile momento di autoresponsabilizzazione e maturazione da parte del minore in vista del recupero sociale. La riparazione delle conseguenze del reato e riconciliazione con la persona offesa sono operazioni delicate, che possono sfociare facilmente in un perdonismo paternalistico o in una eccessiva drammatizzazione dell'accaduto (Palomba F. 2002).

La mediazione penale in ambito minorile si configura uno strumento della giustizia riparativa, proponendo un modello consensuale di gestione dei conflitti, che fa appello alla partecipazione attiva delle parti, nella ricerca di soluzioni possibili. Più specificatamente, la mediazione penale si può definire come un processo relazionale, che tramite l'aiuto di un mediatore (soggetto terzo che, dopo averne valutato la fattibilità e dopo aver acquisito il consenso delle parti, promuove e conduce il percorso di mediazione penale minorile) mira a favorire la risoluzione volontaria del conflitto.

Essa si fonda sull'idea di giustizia riparativo-conciliativa: l'attività riparatoria riguarda le azioni risarcitorie o ripristinatorie; la conciliazione, invece, attiene ad una dimensione psicologica e

relazionale, che si propone come fine la chiarificazione delle cause e del movente dell'azione (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Obiettivo fondamentale della mediazione non è accertare la colpevolezza, ma analizzare e comprendere le concrete ragioni del reato e le esigenze della relativa risposta, in modo tale da elaborare, insieme alle parti, soluzioni capaci di soddisfarle ed impegnarle reciprocamente. L'adozione di un percorso di mediazione tra vittima e autore del reato, permette di costruire uno spazio all'interno del quale i protagonisti hanno la possibilità di esprimere i propri sentimenti in ordine al fatto che li coinvolge e un confronto sulle motivazioni del conflitto; fornisce le informazioni necessarie per arrivare ad una soluzione concreta promuovendo, se possibile, il risarcimento o la riparazione o, comunque, la mutua soddisfazione attraverso un simbolo di riconciliazione. La mediazione consente alla persona offesa di esprimere i propri punti di vista, stati d'animo, difficoltà, necessità e bisogni legati all'esperienza vissuta, avanzando eventualmente richieste di riparazione del danno subito. Allo stesso tempo, l'assunzione di un percorso di mediazione, come modalità responsabilizzante, all'interno del processo penale minorile, può essere utile in vista del fine rieducativo che questo persegue. La mediazione può sviluppare un processo di rivisitazione dell'atto antisociale e dare la possibilità al minore di maturare il proprio stato d'animo, rielaborare l'esperienza concreta del reato e ragionare sulle sue conseguenze e il senso della propria responsabilità, nonché di riparare, se possibile, al danno procurato. L'importanza potenziale delle attività riparatorie e di conciliazione non risiede solo nel beneficio concreto e diretto apportato alla parte lesa, ma anche nel forte impulso che ne deriva al processo di reintegrazione sociale e, soprattutto, di maturazione del minore. Infatti, la riparazione del danno causato dalla condotta criminosa, oltre a soddisfare i bisogni della vittima, esercita una specifica azione educativa in quanto, stimolando la riflessione del ragazzo sul torto compiuto, potrebbe dissuaderlo dal reiterare comportamenti simili per il futuro e ridurre il rischio di recidiva (Moro A. C. 2002). Proprio attraverso il diretto contatto con la vittima il minore può riconoscere, con l'aiuto del mediatore, la sofferenza che ha causato e spiegare all'altra parte le motivazioni che lo hanno indotto a commettere il reato (Moro A. C. 2002).

Indicativamente, si può dire che la mediazione penale in ambito minorile ha quattro scopi specifici:

1. scopo interno alla giustizia: deflaziona il carico di attività del sistema giudiziario costituendo una possibile alternativa al procedimento penale ed alla detenzione;
2. scopo di ordine sociale: volto alla promozione e costruzione di una cultura meno delegante all'interno della quale vengano promossi valori e modelli nuovi, che contribuiscano a far superare il contrasto tra reo e vittima, e ad avvicinare, allo stesso tempo, la comunità al problema della gestione della devianza;

3. scopo vittimocentrico: la mediazione offre la possibilità di costruire un nuovo tipo di relazione capace di soddisfare i reciproci bisogni, dando rilievo alla necessità che la vittima sia contattata, informata, sostenuta non alla fine del processo burocratico, ma lungo tutto il percorso giudiziario, fin dal momento in cui ha subito il reato, e messa in tal modo nella condizione di conoscere e capire;
4. scopo rieducativo nei confronti del reo: il processo di mediazione consente di facilitare un percorso di recupero del colpevole, dal momento che la mediazione passa necessariamente attraverso una attività positiva del reo stesso (Ministero della Giustizia 2015b).

In Italia, le prime esperienze di mediazione penale minorile sono state realizzate nel 1995 e pur in assenza di un esplicito riconoscimento normativo, quale autonoma tecnica di risposta al fatto di reato nell'ambito del processo minorile, la mediazione è emersa nella prassi quale possibilità accessoria e collaterale, rispetto ai tradizionali meccanismi di definizione del processo penale minorile, innestandosi nel processo stesso e svolgendosi in tempi paralleli o compatibili con alcune sue fasi, fino a condizionarne l'esito con i propri risultati (Ministero della Giustizia 2015b).

I lavori socialmente utili


La giustizia riparativa si esplica, essenzialmente, attraverso strumenti autonomi fra i quali, per importanza, si colloca al primo posto la mediazione, senza comunque rinunciare ad utilizzare tecniche diverse già note all'ordinamento penale quali, ad esempio, i lavori a favore della comunità, o lavori socialmente utili. Si tratta di strumenti che privilegiano l'esecuzione della pena in area penale esterna, ovvero in contesti sociali e non isolati, in considerazione del principio in base a cui l'allontanamento del soggetto dalla società può determinare conseguenze negative, contrariamente al mantenimento del contatto sociale che aiuta il minore in primis a raggiungere la responsabilizzazione, riducendo, per questa via, anche il rischio di recidiva (Palomba F. 2002).

Il lavoro socialmente utile, importante strumento della Giustizia riparativa, non rappresenta una punizione per il minore, ma la possibilità di rendersi utile all'interno della società offrendo il suo contributo. Il lavoro di utilità sociale si raffigura per il minore o giovane adulto come un'importante occasione di esperienza di crescita personale, di autorealizzazione e di educazione. Escludendo la scelta di isolare, punire ed emarginare il soggetto (scelte che non aiuterebbero al recupero, educazione, integrazione e responsabilizzazione della persona) si valorizza, ancora una volta, l'importanza di ricostruire la possibile frattura tra minore e società (Ministero della Giustizia 2015b).

MODELLI TRATTAMENTALI DELLA GIUSTIZIA MINORILE: UNO SCHEMA CONCETTUALE

Nello schema che segue si cerca di dare conto dell'evoluzione delle modalità operative della Giustizia minorile, che seppure sempre tesa ad operare nel segno del miglior interesse del minore, è stata sottoposta a continua revisione, sia per i modelli teorici che per le pratiche di intervento. In tal senso è importante rilevare come il sistema della Giustizia minorile oggi tenda all'attuazione dei principi propri della giustizia riparativa, con rimando ai concetti di responsabilità e responsabilizzazione, superamento del conflitto, valenza educativa dell'esperienza del reato e minima intrusività del sistema giudiziario, avvalendosi, per quel che riguarda il suo operato, di tecniche di intervento, quali la mediazione o i lavori socialmente utili, che esemplificano al meglio il passaggio dal sistema penale retributivo al sistema di giustizia riparativa. Ecco quindi che dal primo approccio, tutto centrato sul concetto di reato e di responsabilità, si è passati ad una progressiva considerazione di tutti gli attori e di tutti i ruoli del sistema della Giustizia minorile: i giovani autori di reato, la vittima, la famiglia, la rete degli operatori sociali, nel tentativo di garantire non solo l'equità della misura trattamentale, ma anche l'efficacia e la tenuta dell'inserimento sociale del giovane reo (Ministero della Giustizia 2015b).

Figura n. 1.1 - Modelli trattamentali della giustizia minorile: uno schema concettuale



Fonte: Ministero della Giustizia 2015b

Il modello retributivo

La Scuola Classica, diffusasi nel periodo illuminista, come reazione a un sistema penale caratterizzato dall'uso della tortura e dalla ferocia delle pene, permise di superare le crudeltà dell'*Ancien Regime*, rivendicando un diritto penale garantista dei diritti dell'uomo e introducendo dei principi che sono ancora oggi la base del diritto penale moderno. Essa affidò alla pena una funzione etico-retributiva, partendo dall'assunto che il reato non è altro che una violazione dell'ordine sociale, attuato da un soggetto capace di fare liberamente le proprie scelte e che per questo motivo merita una giusta e sicura punizione. Questa Scuola introdusse principi fondamentali, quali legalità, imputabilità, offensività, materialità del reato, personalità della pena e colpevolezza. La pena secondo la Scuola Classica doveva essere afflittiva, determinata, inderogabile e proporzionata alla gravità del reato. Solamente in questo modo il diritto penale poteva conseguire un effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, orientando il comportamento dei consociati. Infatti, per evitare che il criminale ripettesse l'azione delittuosa o che altri potessero imitarne l'atto criminale, le pene dovevano manifestare lo svantaggio in cui sarebbe incorso il criminale rispetto al vantaggio che il compimento del delitto prometteva. "Un sistema penale così concepito doveva esercitare un'azione di prevenzione, generale e speciale, in quanto gli individui, messi di fronte a leggi giuste e chiare, essendo in grado di scegliere liberamente, più difficilmente avrebbero compiuto azioni criminose: il colpire il reo nei suoi diritti, tanto quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui, era necessario e sufficiente per trattenere i consociati dal delinquere, annullando qualunque vantaggio derivante dal reato" (Mantovani F. 1992, p. 560). L'idea di fondo di tale modello era quella per la quale il male costituito dal reato, veniva retribuito come il male penale.

Tuttavia, la minaccia del carcere non servì a ridurre il tasso di criminalità, che rimase invariato. I classici utilizzarono come unico strumento di prevenzione generale e speciale la pena, per il timore che l'introduzione di varianti personali nella responsabilità aprissero la strada all'arbitrio e all'incertezza. "Secondo tale indirizzo la pena, in quanto castigo per il male commesso, ha senso se l'uomo ha volontariamente e consapevolmente scelto la violazione della norma, pur avendo, invece, la possibilità di sceglierne l'osservanza" (Mantovani F. 1992, p. 560). Ne derivava che gli individui affetti da anomalie psichiche o comunque immaturi, non essendo liberi, perché privi della libertà di scelta fra il bene e il male, non potevano essere biasimati per il male commesso e quindi non potevano essere puniti. Così facendo, la Scuola Classica ignorò tutti quei fattori, esogeni ed endogeni, che potevano influenzare il comportamento umano, dando la sensazione di lasciare la società indifesa contro quei delinquenti che bisognavano di un trattamento penale adeguato alla loro personalità. Improntata a rivendicare e proteggere i diritti individuali contro gli abusi e i soprusi

dell'autorità nell'amministrazione della giustizia penale, la Scuola Classica finì con il trascurare inevitabilmente la difesa sociale, cosicché, “per i soggetti moralmente non imputabili, abbandonati dalla giustizia penale anche se commettevano fatti di reato, non esistevano, al di fuori di essa, provvidenze sufficienti alla difesa della società” (Mantovani F. 1992, p. 560).

Il modello riabilitativo

In una situazione di sfiducia nei confronti del modello retributivo si afferma la Scuola Positiva, sviluppatasi nel XIX secolo, grazie all'affermarsi del metodo di indagine induttivo-sperimentale e alla inefficacia dell'allora vigente sistema penale riguardo la diminuzione del crimine e la difesa sociale.

Per la Scuola positiva il principio cardine in base al quale si dovevano spiegare tutti i fenomeni, fisici e psichici, individuali e sociali, era il principio di causalità. Sulla base di tale presupposto, per i positivisti, il delitto era il prodotto non di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma di un triplice ordine di cause: antropologiche, fisiche e sociali. Per la concezione positivista il reato non era un ente giuridico astratto staccato dall'agente, ma un fenomeno naturale e sociale, un fatto umano individuale, indice rivelatore di una personalità socialmente pericolosa. Ecco che l'attenzione del diritto penale si sposta dal fatto criminoso in astratto alla personalità del delinquente in concreto (considerato come l'unico oggetto suscettibile di conoscenza all'interno del processo penale), dalla colpevolezza per il reato alla pericolosità sociale dell'autore, intesa “come probabilità che il soggetto, per certe cause, fosse spinto a commettere fatti criminosi” (Mantovani F. 1992, p. 562). Ed ecco che il principio di responsabilità individuale viene sostituito dal principio di responsabilità sociale.

Sulla base di tali presupposti e della convinzione che il reato fosse conseguenza necessaria di certe cause naturalistiche non aveva più senso punire con la pena il reo perché questi non era libero di scegliere la propria condotta ma era spinto al crimine da un complesso di fattori antropologici e sociologici che agivano dentro e fuori di lui (Mantovani F. 1992). Non bisognava perciò reprimere, ma prevenire: i soggetti che delinquevano e rappresentavano un pericolo per la comunità dovevano essere sottoposti a misure di sicurezza volte a prevenire ulteriori manifestazioni criminose, mediante il loro allontanamento dalla società e, ove possibile, il loro reinserimento nella vita sociale. Con i postulati positivistici si prevedeva l'eliminazione di ogni differenza fra pena e misura di sicurezza: la pena retributiva veniva sostituita da un sistema di misure di sicurezza il cui scopo era la difesa sociale (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). Tali misure non dovevano essere proporzionate alla gravità del fatto, ma alla pericolosità del reo e, nella loro applicazione, dovevano variare di forma per adattarsi alle diverse tipologie psichiche del delinquente, dovevano essere indeterminate

nella durata, ossia applicate fin quando il delinquente non fosse ritenuto risocializzato e derogabili col cessare della pericolosità. Dal momento che anche i fatti psichici erano sottoposti al principio di causalità, il libero arbitrio, considerato un'illusione psicologica, non aveva più senso. Date queste premesse la Scuola Positiva arrivava inevitabilmente a negare la stessa categoria dell'imputabilità e la distinzione fra soggetti imputabili e non imputabili. Se infatti, come si è detto, la sanzione penale serviva solo come strumento per impedire la commissione di crimini, non vi era motivo per escludere dalla sua applicazione gli autori di reato infermi di mente. La Scuola Positiva prendendo in prestito dalle scienze psico-sociali categorie metagiuridiche, quali personalità, devianza, società, si pose l'obiettivo di intervenire con una serie di trattamenti riabilitativi sulla personalità del reo e risolvere in questo modo il problema della recidiva (Mantovani F. 1992).

Il modello riabilitativo, che pretendeva di ridurre il crimine correggendo il comportamento del reo, passa storicamente attraverso il presupposto positivista dell'equazione personalità-devianza-pericolosità. Tale presupposto anticipa la possibilità di intervento diretto sul delinquente come processo parallelo a quello dell'accertamento della colpevolezza e della giusta punizione e mai completamente abbandonato sia nel contesto giudiziario italiano, sia in quello soprattutto dei Paesi anglo-sassoni: l'attuazione di tale principio si concretizza nel sistema italiano con il doppio binario (pene e misure di sicurezza) (Ciappi S., Coluccia A. 1997).

È con la Terza Scuola (la quale cercò la mediazione tra i vari elementi di utilità pratica emersi dalle opposte posizioni classiche e positiviste) che nacque il sistema del doppio binario, fondato sul dualismo responsabilità individuale-pena retributiva, da una parte, e pericolosità sociale-misura di sicurezza dall'altra. È con questo sistema che nascono, accanto alla pena, le misure di sicurezza quali sanzioni diverse dalla pena, poiché conseguenza non di responsabilità, ma di pericolosità sociale (Mantovani F. 1992).

Per quanto riguarda il fondamento del diritto di punire, questo indirizzo respinge il principio positivista della responsabilità sociale, e si avvicina alla concezione classica incentrando il diritto penale sulla responsabilità del fatto commesso con volontà colpevole e sull'imputabilità, ma fonda quest'ultima non sul postulato del libero arbitrio, bensì sui concetti di sanità mentale e di normalità. Superate le teorie lombrosiane del delinquente nato⁴² che influenzarono solo in un primo momento il modello riabilitativo, lo stesso si caratterizzerà quindi per una serie d'istituti miranti ad individuare pene individualizzate e alternative alla detenzione.

Questo clima di grande entusiasmo per gli strumenti rieducativi durerà poco, perché dagli anni '70 cominceranno a piovere sul modello riabilitativo dure critiche, alimentate dai dati sull'aumento

⁴² Tali teorie sono note per aver messo in evidenza una serie di fattori di natura psico-somatica utili a individuare la figura del delinquente e consentire alla società, con un intervento di tipo preventivo e trattamentale di difendersi dalla criminalità.

della criminalità e dagli alti costi di un sistema di esecuzione penale incentrato sulle pene individualizzate, segnando la crisi definitiva di questo modello. La ricerca empirica aveva messo in luce l'incapacità del modello riabilitativo di ridurre la recidiva, e l'inefficacia degli interventi trattamentali sulla personalità del reo (Di Nuovo S., Grasso G. 2005). La crisi che negli anni '80 colpisce il Welfare State travolse anche il modello riabilitativo che da esso dipendeva, la mancanza di risorse destinate al sociale limitava, infatti, la possibilità d'interventi riabilitativi da destinare ai fenomeni di devianza ed emarginazione. Inoltre, il grande problema delle carceri sovraffollate, insieme agli alti costi della giustizia fece emergere la necessità di pensare a modelli alternativi di giustizia. È in questo contesto che comincia a delinearsi un nuovo paradigma giuridico, noto con il termine inglese di *restorative justice* o giustizia riparativa (Ciappi S., Coluccia A. 1997).

Il modello riparativo

Questo nuovo paradigma giuridico, pur non avendo dei presupposti filosofici di riferimento, nasce negli ambienti della riabilitazione e dei movimenti abolizionisti o del riduzionismo penale, le cui tesi molto radicali non sono state accolte, ma hanno comunque influenzato i movimenti in favore delle vittime, diffusisi negli anni '70-'80. I movimenti abolizionisti al loro interno prevedevano due orientamenti, uno molto radicale che individuava nel sistema penale le cause della criminalità, e per questo motivo ne chiedeva l'eliminazione, l'altro invece che, pur non volendo rinunciare al sistema di giustizia penale, chiedeva l'abolizione di tutte le istituzioni totali. Da quest'ultimo orientamento prese ispirazione il modello riparativo (Scardaccione G. 1997). Ulteriore causa che ha portato a pensare a nuovi modelli di giustizia, è stata l'esigenza di affrontare il problema del sovraffollamento degli istituti di pena, e del carico eccessivo del sistema giudiziario, in questo modo "il modello riparativo di giustizia si è fatto portavoce di un atto di denuncia nei confronti di una situazione carceraria ormai divenuta intollerabile" (Ciappi S., Coluccia A. 1997, p.112).

Lo sviluppo di un modello di giustizia riparativa è individuabile quindi in fattori di natura storico sociale (quali la crisi del Welfare State e della modernità) ma soprattutto di natura giuridico criminologica (quali la crisi del diritto) incapaci di prevenire e risolvere i conflitti. Quali che siano le specifiche teorizzazioni che hanno portato alla costruzione di questa nuova visione, che variano del resto da paese a paese, alla sua base ci sono sicuramente: sia la crisi dei tradizionali modelli di giustizia, retributivo e riabilitativo, sia l'esigenza di considerare la vittima una parte importante e non marginale del reato commesso e del processo (Scardaccione G. 1997). Tale modello prende infatti in maggiore considerazione le esigenze delle vittime di reato che i sistemi tradizionali di giustizia avevano sempre trascurato, caratterizzandosi soprattutto per il mutamento del punto di osservazione del fenomeno criminale: questo va guardato non più, come nel sistema classico dei

delitti e delle pene, dal punto di vista dell'autore del reato, ma da quello della vittima. In tale prospettiva, il reato perde la sua dimensione unilaterale e acquista una valenza relazionale che si basa sui principi della comunicazione e della comprensione (Manozzi G. 2003).

Il primo ordine di problemi, quello riguardante la convinzione dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penali tradizionali, fondati su politiche di deterrenza o su programmi di riabilitazione, è sicuramente il motivo fondamentale che ha portato alla nascita del nuovo modello riparativo: il paradigma compensatorio intende opporsi da subito all'idea della sanzione come unica risposta possibile al fenomeno criminale e alla confusione operata dal modello riabilitativo tra prevenzione, rieducazione e repressione, proponendo quale obiettivo irrinunciabile dell'intervento penale la restaurazione del legame sociale (Vianello F. 1999). "Il modello riparativo, fa propria l'esigenza di sopperire ai difetti del modello retributivo, basato unicamente sulla sanzione come risposta statale al fenomeno della criminalità, e di quello riabilitativo, che spesso confonde le reali esigenze della prevenzione con quelle della repressione, le ragioni della scienza con le ragioni del potere, dimostratisi inefficaci" (Ciappi S., Coluccia A. 1997, pp.105-106). Secondo il criminologo Lode Walgrave, la giustizia riparativa è quel modello di giustizia, diverso dal paradigma retributivo e da quello rieducativo, orientato prevalentemente verso la riparazione delle sofferenze e dei danni provocati dall'evento criminoso (Walgrave L. 2008). A differenza della giustizia punitiva-retributiva, tipica dei sistemi penali classici, in cui l'attenzione è focalizzata sulla gravità dell'atto, più che sulle sue conseguenze, sull'autore più che sulla vittima, e al contrario della giustizia rieducativa, incentrata ancora una volta sul reo, ma più attenta ai suoi bisogni e alle esigenze preventive, la giustizia riparativa pone l'accento sul danno causato dal reato e sulla persona che l'ha subito. In altre parole: modello retributivo, riabilitativo e riparativo divergono dal punto di vista dell'oggetto, dei mezzi e degli obiettivi che l'azione giudiziaria impiega e si prefigge (Scardaccione G. 1997). Nella concezione retributiva è il reato l'oggetto, la finalità è l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, i mezzi l'applicazione della sanzione. Essa mette al centro dell'analisi il reato come male e concepisce la pena come un fine in se stessa, come cioè rispondente ad una esigenza di giustizia, senza scopi positivi o sociali. Nel modello riabilitativo l'attenzione è sulla persona autore di reato, l'obiettivo si allinea al reinserimento sociale, gli strumenti al trattamento socio-riabilitativo, quest'ultimo orientato verso la modifica del comportamento. In questa prospettiva assume grande rilievo il programma di osservazione e trattamento rieducativi. Il modello di giustizia riparativa, invece, si differenzia da entrambi i precedenti modelli in quanto ha come oggetto il conflitto e i danni provocati alla vittima, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze e come mezzi le attività riparatorie del danno causato alla vittima e alla comunità sociale da parte del reo (Scardaccione G. 1997).

Il presupposto da cui parte il modello riparativo è infatti la riconciliazione tra le parti e la riparazione del danno provocato dall'illecito, unico elemento certo nella dinamica processuale, che si intende neutralizzare mediante l'azione riparatrice dell'autore del reato. La relazione tra vittima e delinquente diviene in questo modello di giustizia elemento fondamentale. Con la sua affermazione, il reato è considerato non più come un'offesa allo Stato, ma come un'offesa alla persona, per questo motivo la giustizia riparativa affida alle parti principali la ricerca di un accordo di riparazione che sia soddisfacente per entrambe (Ciappi S., Coluccia A. 1997). La riparazione, in sostanza, si fonda su un paradigma diverso della gestione dei conflitti, offrendo agli autori la possibilità di riparare il danno e favorendo la loro reintegrazione nella comunità, attraverso un processo in cui l'obiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale (Manozzi G. 2003).

Più specificatamente, i principali fini della giustizia riparativa consistono in:

1. restituire qualcosa alla vittima in riparazione del danno ad essa arrecato dal reato (riconoscimento della vittima, riconoscimento del valore della sua soggettività, delle esigenze conseguenti il danno subito dal reato);
2. ricostruire la frattura del legame sociale, di cui il reato costituisce l'emblema, tramite la riparazione del danno arrecato all'intera comunità, di cui fanno parte sia l'autore sia la vittima del reato medesimo (coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale);
3. sostituire, ove possibile, la riparazione concreta del danno causato dal reato (in termini materiali o simbolici) alla prescrizione della pena afflittiva nei confronti del reo, perché la prima opzione risulta più efficace sia per ricompensare la vittima, sia per responsabilizzare e reintegrare il reo, sia per promuovere la pace sociale all'interno della comunità (auto responsabilizzazione del reo);
4. ripristinare i livelli di comunicazione sociale, tra autore del reato, vittima del reato e comunità di appartenenza, che sono stati interrotti in conseguenza del reato medesimo (rafforzamento degli standards morali collettivi, contenimento dell'allarme sociale) (Ministero della Giustizia 2015b).

La giustizia riparativa può essere allora definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo (Zehr H. J. 2002). È possibile identificare la *restorative justice* in quel particolare processo che vede coinvolte tutte le parti interessate ad affrontare gli effetti derivanti dal reato, per una gestione comune di tali conseguenze e delle loro implicazioni future. Gli effetti derivanti dal reato consistono tanto nel bisogno di riparazione

materiale, quanto nella necessità di dare spazio ai valori e alle istanze emotive delle vittime (Marshall T. 1999).

Infatti, il secondo motivo che sta alla base della nascita del modello riparativo di giustizia è la riconsiderazione del ruolo delle vittime. Quest'osservazione nasce dalla constatazione del ruolo marginale della vittima, rimasta per molto tempo estranea agli interessi della dottrina penalistica, la quale ha sempre concentrato la sua ricerca sulla figura del delinquente. Sia la Scuola Classica, sia la Scuola Positiva hanno trascurato la figura del soggetto passivo del reato: nelle teorizzazioni della Scuola Classica non c'è posto per la vittima del reato, poiché essa parte dal presupposto che il reato è un'offesa nei confronti dello Stato; lo stesso avviene con la Scuola Positiva, la quale concentra la sua indagine sulla personalità del delinquente, finalizzata al recupero del reo, e di conseguenza caratterizzata da un assoluto disinteresse per la vittima. “La crescita dell'interesse per la vittima è legata alla diffusione dei *victims movements* (in particolare quello femminista), i quali hanno denunciato l'assoluto disinteresse sia sociale, sia giudiziario per il soggetto passivo del reato” (Manozzi G. 2003, p. 57). Grazie a questi movimenti, la vittima ottiene maggiore visibilità tanto che i più recenti indirizzi di ricerca si rivolgono soprattutto allo studio delle conseguenze del reato, siano esse di natura psicologica, psicopatologica o patrimoniale, finalizzati all'elaborazione di modalità di intervento in favore delle vittime a carattere preventivo e di supporto (Ciappi S., Coluccia A. 1997).

La particolarità della giustizia riparativa consiste nel fatto che il pagamento del debito alla società non avviene attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto e nell'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. Il modello riparativo, dunque pone la vittima e l'autore del reato in una posizione più attiva nella risoluzione del conflitto e allo stesso tempo fornisce un elemento di rieducazione per il reo, in vista della rivalutazione della sua figura. La pena individuata in questo modo, è percepita dal reo come equa, perché concordata da lui stesso direttamente con la vittima (Scardaccione G. 1997). La giustizia riparativa perviene a tali considerazioni muovendo dall'assunto che il conflitto generato dal reato è un fatto che riguarda aggressore e vittima, le quali attraverso il dialogo e la mediazione hanno la possibilità di sostituire alla verità processuale, la verità ricostruita da loro stessi, attraverso una funzione di *problem solving*. Il fine principale del modello riparativo è aiutare la vittima a trovare una soluzione ai problemi posti dal reato, mediante un processo di responsabilizzazione del reo. Il paradigma riparativo ha dunque come presupposto una diversa concezione della pena. Esso rappresenta l'ultima tappa di quel lento percorso di umanizzazione delle pene, sviluppatosi attraverso il progressivo abbandono di logiche punitive a favore di concezioni della pena meno afflittive: “al carattere di afflittività della pena secondo i classici, e a quello di trattamento e di risocializzazione

secondo il modello riabilitativo, si evidenzia adesso il connotato reintegrativo della sanzione. La pena riparativa diventa il risultato di una procedura, ispirata a caratteri informali quali la mediazione e si concretizza in un accordo di riparazione tra le parti, da sottoporre successivamente alla ratifica del giudice: una sanzione che sia al tempo stesso obbligazione per l'autore del reato, ma anche e soprattutto risarcimento per la vittima e la società" (Ciappi S., Coluccia A. 1997, p.110).

L'adozione da parte della giustizia riparativa di un percorso di mediazione/riconciliazione tra autore del reato e vittima, mette in risalto in maniera più evidente come il termine riparazione non allude a un semplice risarcimento in termini economici, ma assume una valenza più ampia ed etica, che ha come obiettivo quello di (re) instaurare la comunicazione tra autore del reato e vittima, interrotta dalla commissione del reato, e favorire la diffusione di un maggiore senso di sicurezza sociale (Mannozi G. 2003). Ripetendo, si tratta di un modello di risposta alla devianza profondamente diverso dai precedenti perché mentre il paradigma custodiale-retributivo propone una soluzione fondata sulla punizione e sulla privazione passiva della libertà allo scopo di mantenere e preservare l'ordine legale, mentre il modello rieducativo-trattamentale, avendo come fine il reinserimento del reo, opera attraverso l'offerta di opportunità e risorse tese a "normalizzare il trasgressore" (Di Natale P. 2005, p. 155), nel modello riparativo si afferma l'idea strategica della negoziazione, capace di costruire nuove forme di rapporti tra le parti in conflitto e di porre in una più consapevole relazione i membri di una collettività, chiamandoli ad una scelta di ascolto dell'altro (Di Natale P. 2005). La mediazione, quindi, si qualifica come strumento complesso di educazione alla vita comunitaria e ai significati che essa produce, giacché interviene per ristabilire su di un diverso piano l'equilibrio infranto dal reato e per rafforzare il sentimento di appartenenza ad un gruppo, verso il quale si hanno dei doveri "ma che è anche luogo di relazioni, comunicazioni e ricchezza affettiva" (Di Natale P. 2005, p. 155).

La mediazione è finalizzata a promuovere una maggiore responsabilizzazione del reo, che spesso una sanzione penale di tipo tradizionale non riesce ad assicurare, a ridurre il rischio di vittimizzazione, e a cercare di alleviare, per quanto è possibile, le sofferenze psicologiche ed emotive inflitte alla persona offesa dal reato. Proprio per questo motivo, la giustizia riparativa si serve dei programmi di mediazione come sua modalità applicativa più diffusa, grazie anche all'introduzione di disposizioni legislative che favoriscono la risoluzione extragiudiziale dei conflitti. In Italia non esistono dei programmi di mediazione, ma la condotta riparatoria è stata espressamente prevista nel D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 all'art. 35 (estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), e dal DPR 448/88 all'art. 28 (sospensione del processo e messa alla prova), che confermano la tendenza in atto al cambiamento, anche culturale, dell'ordinamento giuridico italiano (Palomba F. 1989). Anche la legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 7 dell'art. 47

(affidamento in prova al servizio sociale) prevede tra le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire, l'adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato per riparare le conseguenze del reato. Questa norma ha consentito la nascita della mediazione penale in ambito minorile, anche se ancora a livello sperimentale (Germanò A. 1990).

L'affermazione del modello riparativo fa emergere molte problematiche, innanzitutto quella riguardante il suo ruolo rispetto ai sistemi tradizionali di giustizia. In particolare ci si chiede se la giustizia riparativa debba essere considerata una forma alternativa di giustizia, o un modello di giustizia che si può affiancare ai modelli di giustizia tradizionali, in particolare quello riabilitativo: perché da questo trae i necessari contesti normativi, che sono quelli che regolano l'applicazione delle misure alternative, e modalità applicative differenziate, che possono consistere nel risarcimento materiale del danno, nel lavoro gratuito di pubblica utilità, nella riconciliazione simbolica con la vittima del reato, nonché figure professionali che possano comunque adeguatamente gestire modi e contesti prescelti. Il modello della Giustizia riparativa si pone quindi come modello onnicomprensivo con più tipologie di attuazione e modalità di intervento, con lo scopo di ampliare la gamma delle alternative alla pena detentiva (Scardaccione G. 1997).

Le misure alternative alla detenzione e la tendenza alla degiurisdizionalizzazione, non vanno però confuse con la vera e propria giustizia riparativa, la quale si basa sul ruolo primario offerto alla vittima all'interno del processo. L'unico dato certo è che la giustizia riparativa non può fare a meno dell'accertamento giudiziario della responsabilità del reo, presupposto essenziale per avviare qualsiasi tipo di programma di mediazione finalizzato alla responsabilizzazione del minore e non più solo alla sua punizione e/o rieducazione ed elemento dal quale non si può prescindere, per evitare di sottrarre il presunto autore del reato alle garanzie che il processo penale appresta per i soggetti indagati (Ciappi S., Coluccia A. (1997). Senza questo tipo di garanzia si correrebbe il rischio di allargare le maglie del controllo sociale, il cosiddetto *net widening effect* (Mannozi G. 2003).

In tale ottica, l'avvento di questo nuovo modello di giustizia non sancisce la fine o il declino dei precedenti modelli, ma la possibilità che, in società complesse e a seconda dei cambiamenti sociali e politici, questi diversi modelli possano coesistere e integrarsi diversamente o sostituirsi all'occorrenza in un'ottica sintetica fino al raggiungimento di un equilibrio dinamico tra istanze comunitarie e doveri istituzionali.

Il modello della sicurezza dinamica

Il sistema della Giustizia minorile negli anni è andato consolidando un approccio che può essere descritto come multidisciplinare e multidimensionale: una modalità di lavoro che prevede

un'interazione dinamica tra tutti gli attori coinvolti e pone al centro il progetto rieducativo del ragazzo. In tale ambito, l'organizzazione e i compiti di tutti gli attori, compresa la polizia penitenziaria, devono essere funzionali alla realizzazione di percorsi pedagogici nei quali sono incluse le dimensioni individuali, socio familiari, psicologiche, riparative e di sicurezza per realizzare le finalità del trattamento (Mastropasqua I. 1997). La circolare dipartimentale *Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia* del 2013 ha colto pienamente tale vocazione orientata a un sapere cooperativo della Giustizia minorile e intende rafforzare questo approccio valorizzando un modello d'intervento dinamico integrato, focalizzato sulla costruzione di reti e sulla sicurezza dinamica, includente tutte le informazioni e le professionalità a disposizione del sistema nell'ambito del programma di recupero del minore (Ministero della Giustizia 2013). La professionalità deve caratterizzare tutti gli operatori, al di là della individuale funzione. Polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali devono condividere gli obiettivi del progetto socio-educativo e la responsabilità educativa. Inoltre, deve essere valorizzata e implementata la capacità di interazione/integrazione tra servizi e operatori, con il supporto di programmi di ricerca e percorsi formativi per la valorizzazione delle risorse umane e la razionalizzazione del sistema della formazione (Ministero della Giustizia 2013).

In coerenza con il proprio mandato, con i principi che ispirano il Codice di Procedura Penale per i minorenni e con le trasformazioni che hanno investito la società e l'utenza medesima, il sistema della Giustizia Minorile è andato progressivamente ripensando il proprio modello d'intervento sia nei propri servizi, sia nel lavoro con le altre agenzie socioeducative e con la famiglia, sulla scorta delle competenze, professionalità e stili di lavoro sin qui acquisiti. Tale percorso pone al centro un nuovo concetto di sicurezza, inteso come condizione indispensabile affinché il minore possa acquisire responsabilità in ordine al reato e al comportamento deviante e, contestualmente, possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. La sicurezza è così il risultato di una piena condivisione degli obiettivi educativi e di controllo da parte di tutti gli attori interni ed esterni al Sistema della Giustizia Minorile, superando rigide distinzioni di ruolo e funzioni centrate più su adempimenti che su processi complessivi d'intervento (Ministero della Giustizia 2013).

Ripensare il modello significa riconsiderare il concetto di responsabilità, che deve essere intesa sempre come complessiva e pluridimensionale, non esclusiva né delegabile o limitata a una specifica funzione, bensì integrata e condivisa tra tutti gli attori del Sistema (Ministero della Giustizia 2015b).

“Si configura così un modello dinamico d'intervento e d'interazione nel/del sistema che assume la centralità del progetto rieducativo del ragazzo e considera l'organizzazione del lavoro e le diverse professionalità funzionali alla realizzazione del progetto medesimo. In questo quadro, il progetto

rieducativo non è dipendente dall'organizzazione del Servizio ma è il Servizio che deve sapersi organizzare sulla base delle esigenze socio-educative e rieducative del minore. In questo modello si riattualizza un approccio multidisciplinare (che preveda cioè la dimensione sociale, pedagogica, psicologica) e multidimensionale (che preveda cioè la dimensione individuale, familiare, grupale e sociale), ma al contempo si potenzia la dimensione riparativa della giustizia oltre a quella retributiva. La sicurezza dinamica viene così intesa quale condizione co-essenziale per la realizzazione delle finalità del trattamento e, come tale, non affidata unicamente all'onere e alla responsabilità degli organi deputati alle attività di controllo” (Ministero della Giustizia 2015b, pp. 69-70).

CAPITOLO 2 - RISOCIALIZZAZIONE DEI MINORI RISTRETTI E RISPOSTE ISTITUZIONALI ALLO SVANTAGGIO SOCIALE DEL DETENUTO

Una ricerca sociologica che si prefigge l'obiettivo di un confronto fra quanto affermato su di un piano teorico-normativo e quanto realizzato sul piano pratico-applicativo, nonché tesa ad eventuali soluzioni interpretative di carattere correttivo, assume particolare rilevanza in quei campi del diritto e del sociale in cui sono in gioco interessi primari della persona umana quali: il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto ad una sanzione penale rispettosa del senso di umanità e tendenzialmente orientata alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost. comma 3), il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e infine il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) quale mezzo fondamentale di garanzia di un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), nonché quale funzione attraverso cui il titolare del diritto concorre al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.). Con riferimento a tali diritti, l'importanza di una verifica della corrispondenza fra gli enunciati normativi e i risultati concretamente perseguiti e perseguibili è giustificabile sulla base del presupposto che tanto più grande è lo scarto fra norma e sua applicazione pratica, tanto minore sarà il soddisfacimento di diritti enunciati come fondamentali ed inviolabili a livello normativo. Pertanto se non si vogliono ridurre i diritti fondamentali a mere enunciazioni normative prive di effettività, sono necessari adeguati strumenti di tutela che ne garantiscano l'attuazione, soprattutto per quanto concerne l'utenza minorile detenuta, che appartiene ad una categoria residuale con problematiche complesse ed in continuo cambiamento.

A questo proposito, la tematica della formazione e del lavoro in carcere dev'essere esaminata non solo sotto il profilo giurisdizionale, a seguito dell'applicazione in concreto della norma stessa, ma soprattutto in relazione alla realtà della *praxis* e cioè allo sviluppo delle competenze occupazionali, al fine di rilevare gli eventuali ostacoli o difetti che si frappongono tra teoria e pratica.

In questo capitolo, ci si concentrerà sommariamente sulla disamina della disciplina legislativa in materia di istruzione, formazione culturale-professionale e lavoro in carcere, contenuta in particolare nella legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 230 del 2000), con confronto alla normativa internazionale e comunitaria, e a quanto contemplato dal dettato costituzionale. Si passerà poi alla realtà degli istituti penali minorili italiani, soffermandosi sull'effettività della normativa, sulle iniziative intraprese negli IPM e sul loro funzionamento concreto, per individuare eventuali criticità del trattamento proposto: dall'idoneità e adeguatezza strutturale degli istituti ad ospitare le attività trattamentali, all'adattabilità delle regole di carceraria rispetto alle esigenze di formazione, lavoro, ecc.

Istruzione, formazione e lavoro in carcere sono alcuni degli elementi principali del trattamento rieducativo e risocializzante (art. 15 legge n. 354/1975): l'istruzione, in quanto strumento fondamentale per la formazione scolastica e professionale e per promuovere lo sviluppo della personalità attraverso nuovi interessi; i percorsi formativi quali opportunità di crescita di competenze e capacità professionali per il successo occupazionale e l'inserimento nel mondo del lavoro; l'accesso ai percorsi di transizione al lavoro quale opportunità di promozione sociale e corollario della dignità umana (Ministero della Giustizia 2014c). Inoltre, la formazione interna al carcere, intesa nella sua globalità (culturale, scolastica, educativa, professionale) insieme alle altre attività trattamentali (espressive, ricreative e sportive), nonché l'agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno, sono propedeutici al reinserimento sociale e occupazionale dei detenuti, oltre che presupposto fondamentale per l'acquisizione dell'autonomia personale e il conseguente abbandono del circuito dell'illegalità (Ministero della Giustizia 2014c).

A partire da queste considerazioni, l'analisi esplorativa presentata in questo capitolo, vuole rilevare la condizione attuale della formazione culturale e professionale negli IPM italiani, ed in particolare se essa venga contemplata innanzitutto come diritto costituzionale e quale elemento del trattamento penitenziario, cioè come effettiva opportunità di rieducazione e risocializzazione dei minori internati (art.15 ord. pen.). Allo stesso modo si intende rilevare la condizione del lavoro penitenziario come veicolo di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti.

L'intento finale è duplice: verificare se le enunciazioni del legislatore siano effettivamente sufficienti ad assicurare il soddisfacimento del diritto-dovere dei giovani adulti detenuti (18-25 anni) a svolgere un'attività lavorativa *intramoenia*⁴³, e valutare l'impatto della formazione culturale e professionale sulla possibilità dei minorenni e giovani adulti detenuti di trovare lavoro una volta concluso il periodo in detenzione. In aggiunta, si vuole porre l'attenzione sui possibili miglioramenti che occorre apportare al trattamento formativo e all'organizzazione del lavoro, tentando l'individuazione e la valutazione di quelle "buone prassi", dalla riduzione o abolizione della prigione in vista di pratiche realmente risocializzanti e rispettose dei diritti e della dignità di tutti, a riforme che attualmente vengono ritenute più consone a contrastare gli effetti deleteri della carcerazione e a raggiungere l'obiettivo del reinserimento sociale dei minorenni che hanno commesso reati (quali l'utilizzo del web in carcere, la modifica delle strutture architettoniche, la rigenerazione motivazionale e professionale nello staff penitenziario, ecc.).

⁴³ La finalità generale che deve perseguire il Ministero della Giustizia Minorile è il superamento di processi di esclusione sociale dei minori sottoposti a provvedimenti penali, e il perseguimento di obiettivi di sicurezza sociale attraverso la loro diretta partecipazione ad opportunità formative ed occupazionali legali, per consentire loro il raggiungimento di una condizione di cittadinanza piena nel godimento dei diritti e nell'osservanza dei doveri (Ministero della Giustizia 2014c).

Infine, attraverso una rassegna delle attività e dei progetti europei e nazionali esistenti sulla questione dell'educazione e delle competenze di base che favoriscono l'occupabilità dei giovani trasgressori, si intende verificare se il carcere come struttura non più punitiva, ma finalizzata alla rieducazione e alla riabilitazione del detenuto, offra servizi e supporti strutturali (reti sociali e partenariati) realmente efficaci per il reinserimento sociale e lavorativo dei giovani detenuti.

CHE COSA SIGNIFICA RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE SOCIALE

“Isole nelle città” (Mancuso R. 2001, p. 133): con questa definizione si può sintetizzare e descrivere l'impermeabilità e la distanza che separa due mondi, quello dei liberi e quello dei reclusi. Ognuno con il proprio sistema di regole, con i rispettivi linguaggi, riferimenti, codici di riconoscimento, universi simbolici. L'immagine è ancor più espressiva se riferita alle strutture carcerarie di costruzione non recente, che rappresentano poi la maggior parte dell'attuale patrimonio edilizio in uso all'amministrazione penitenziaria (Mancuso R. 2001)⁴⁴. La rottura della separazione tra il carcere e la città, tra i reclusi e il resto della società è stata, al tempo stesso, il presupposto e la finalità della riforma carceraria e, più in generale, di tutti quei processi sociali, culturali, politici e normativi volti alla umanizzazione della pena detentiva, conformi all'art. 27 della Costituzione secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3, Cost.)⁴⁵ (Governo Italiano 2015). Il presupposto della riforma carceraria è che ci sia un riconoscimento di dignità sociale e di cittadinanza dei detenuti, di loro appartenenza alla polis prima, durante e dopo la pena: dunque fisicamente ristretti, ma pur sempre cittadini, ovvero abilitati all'esercizio di diritti e doveri. La finalità della riforma carceraria concerne la filosofia rieducativa e le opportunità di reinserimento sociale che richiedono uno scambio, laddove scambio significa contaminazione e reciprocità, tra interno-esterno (e viceversa), tra carcere e società, limitato ma perlomeno costante nel tempo (Mancuso R. 2001).

Punto di partenza di un moderno trattamento è la convinzione che la pena debba essere umanizzata al fine di permettere la neutralizzazione dei danni, inerenti la situazione di detenzione, e di facilitare il reinserimento dei reclusi nella società. È perciò necessario che quest'ultimi non si riducano a subire passivamente la pena, ma in qualche modo, riescano a finalizzarla al loro reinserimento. Nell'ordine di tale finalizzazione è innanzitutto necessaria quella proporzionalità tra fatto

⁴⁴ Quasi i due terzi dei complessi penitenziari italiani sono stati realizzati prima del 1977, oltre un terzo risale addirittura ai secoli scorsi (Marcetti C., Solimano N. 1997).

⁴⁵ La nostra Costituzione con l'art. 27 comma 3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur non rinnegandola, la funzione punitivo-retributiva della pena, secondo cui il reo ha un debito con la società, determinato dalla violazione della legge, e in quanto tale deve essere pagato. Da questa norma costituzionale si desumono principi fondamentali per il sistema sanzionatorio, come quello del divieto di fare uso della tortura, contraria certamente al senso di umanità.

commesso e sanzione irrogata che già Beccaria, pur muovendo da una prospettiva meramente utilitaristica, individuava nel suo celeberrimo “Dei delitti e delle pene” come necessaria (Beccaria C. 1993). Oggi, secondo una prospettiva più moderna, si giustifica l’esigenza di rispettare questo vincolo di proporzione commisurato non più né tanto alla colpa ma con riferimento alle possibilità di recupero, come cura rieducativa, come rimozione delle cause che hanno portato all’errore e quindi come risocializzazione. Possibilità di reinserimento che dipende dalla capacità che il soggetto manifesta durante la detenzione. Si afferma infatti che il reo sarà ben disposto verso il percorso di (ri-)acquisizione dei valori violati se, e solo se, sentirà la pena come giusta per sé (idea di una sanzione che si modella sulla persona del reo). In secondo luogo, la pena deve tendere e non imporsi a rieducare il condannato. Egli deve infatti disporsi favorevolmente verso questa prospettiva e nulla deve essergli imposto, salvo vanificare il senso stesso del processo di risocializzazione e minare le fondamenta di un ordinamento pienamente democratico, che non ha e non deve avere lo scopo di imporre il proprio punto di vista etico al reo, ma il quale ha comunque tutto l’interesse a che egli non ricada nuovamente nel reato dopo aver sperimentato la sanzione (Castaldo M. 2001).

Che cosa si intende allora nello specifico per rieducazione⁴⁶? Sulla base di un’interpretazione di ampio respiro delle norme costituzionali nel loro complesso, dottrina e giurisprudenza evincono oggi pacificamente che per rieducazione debba intendersi più propriamente risocializzazione, ossia un percorso educativo volto al recupero e al reinserimento del reo nella società; un processo, quindi, di rieducazione del deviante a comportamenti socialmente accettabili e accettati e di accompagnamento verso la (ri-)acquisizione della consapevolezza dell’importanza e del dovere di rispettare quei valori e interessi superiori che egli ha calpestato con la sua condotta (Castaldo M. 2001)⁴⁷.

All’amministrazione penitenziaria è assegnato il mandato istituzionale di promuovere interventi “che devono tendere al reinserimento sociale” dei detenuti e degli internati (art. 1, legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario) (Presidenza della repubblica 1975) e avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (art. 1, comma 2, regolamento di esecuzione, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) (Presidenza della Repubblica 2000). Il

⁴⁶ Rieducare: educare di nuovo e meglio, colmando le lacune e correggendo le storture della prima educazione.

⁴⁷ Valori e interessi che debbono necessariamente essere condivisi dalla grande maggioranza della popolazione, onde si correrebbe il rischio di cadere nel concetto di emenda (tipicamente vetero-cristiano), dove lo Stato (non laico) impone ai suoi cittadini (in questo caso ai detenuti) una determinata prospettiva valoriale, senza curarsi che essa sia o meno accolta e diffusa tra i più: un’imposizione che anch’essa può però assumere le vesti di una rieducazione se quest’ultima non viene connotata di socialità e quindi tradotta in risocializzazione, in coerenza con la prospettiva costituzionale (Pinatel 1971).

complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di trattamento rieducativo.

Il trattamento rieducativo costituisce una parte del trattamento penitenziario⁴⁸, in quanto nel quadro generale e nei principi di gestione che regolano le modalità di privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo tale da tendere alla rieducazione del soggetto ed abbattere il tasso di recidiva di chi viene rimesso in libertà dopo aver scontato la pena. Il principio di fondo è che il detenuto non è il reato che ha commesso, ma è molto più di questo: è un individuo complesso, fatto di contraddizioni come chiunque altro, e dotato di un patrimonio emotivo, cognitivo e comportamentale che esula dagli angusti confini del delitto commesso. La rieducazione tende a valorizzare le abilità e la capacità di relazionarsi agli altri che caratterizza in ogni caso l'essere umano. Essa, tesa a modificare quegli atteggiamenti del condannato e dell'internato che sono stati la causa della sua mancata integrazione sociale, consiste nel dare al detenuto nuovi stimoli, nuove motivazioni per rifarsi una vita e reinserirsi nella società in modo costruttivo e integrato. Il trattamento rieducativo, concerne quindi il mettere in atto un sistema di cure psico-sociali per i detenuti, aventi l'obiettivo di rimodellare il loro sistema di valori e di aumentare le loro possibilità di adattamento sociale (Castaldo M. 2001).

Nella predisposizione degli interventi istituzionali relativi alla devianza minorile è necessario tenere conto di ulteriori questioni inerenti i principi base delle politiche istituzionali. C'è innanzitutto da considerare che la distinzione tra il piano punitivo-sanzionatorio (che rappresenta l'idea guida per la soluzione del disagio giovanile ed è il cuore della legge del 1934) ed il piano educativo, fondato sul consenso (che oggi emerge dalle recenti innovazioni legislative del DPR 448/88), affonda la sua ragione d'essere sia negli insuccessi della rieducazione tentata fino agli anni '70 in Italia, sia nell'ambiguità concettuale del termine stesso. Parlare infatti di rieducazione in ambito minorile quasi non ha senso, dal momento che questo termine fa riferimento alla modificazione di comportamenti che già si possiedono, mentre il minore, per definizione, è un individuo in fase di formazione e di apprendimento, che, di conseguenza, non ha comportamenti da modificare, perché li sta ancora acquisendo, e quindi non deve essere rieducato, ma educato. L'idea di rieducazione emergente negli ultimi anni consiste, dunque, nell'associare una realtà di internato con una azione

⁴⁸ In Italia, il trattamento penitenziario è un complesso di pratiche che si pongono in essere nei confronti dei detenuti, con lo scopo di rieducare i soggetti e restituirli alla società emendati del carattere di devianza e nella prospettiva della reintegrazione sociale. Con l'espressione trattamento penitenziario viene quindi considerata una serie articolata di interventi attuati nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali (quali i diritti inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza dei cittadini, l'umanità della pena e la presunzione di non colpevolezza di ciascun individuo) e tesi a contrastare gli effetti negativi della detenzione e dell'internamento (Grevi V. 1981). Nello specifico, il trattamento penitenziario, che ai sensi dell'art. 13 ord. pen., deve essere individualizzato, deve porre in essere interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali del detenuto, ossia offrire al detenuto opportunità volte a favorirne la reintegrazione sociale (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 230/2000 e D.P.R. n. 431/1976).

trasformatrice della personalità dell'adolescente, basata non certo sull'esperienza dura del carcere, ma piuttosto su un nuovo rapporto adulto-adolescente aperto alla relazione, attraverso il quale fornire al minore gli strumenti necessari per creare migliori rapporti con gli altri e con la società (Mancuso R. 2001).

In secondo luogo, il principio del rispetto dell'esigenza educativa del minore è, soprattutto, un diritto che al soggetto non può venire negato nel corso del processo penale; anzi, il processo educativo, per avere una valenza formativa, non deve essere coatto, ma fondato sul consenso, sull'approvazione, da parte del minore stesso, dei progetti di aiuto e sostegno offerti (Mancuso R. 2001).

Infine, c'è da considerare il periodo molto delicato che soprattutto i giovani neo maggiorenni in uscita dalla presa in carico dai servizi educativi residenziali, quali IPM o comunità, intraprendono verso l'autonomia. Una fase di passaggio dal contesto protetto, in cui si è vissuti per un tempo più o meno lungo, a nuove forme di relazioni e di autonomia da scoprire e sperimentare. Questo passaggio non è un compito facile per nessun giovane, neppure per coloro che possiedono delle risorse familiari e personali stabili. Sicuramente si tratta di un compito ancora più arduo per quei giovani che si confrontano con il disagio che deriva dalla presenza di condizioni svantaggiate sul piano personale, materiale, sociale e relazionale e che hanno alle spalle una famiglia carente, vulnerabile o maltrattante. Giovani che, per questi motivi, hanno trascorso parte della loro adolescenza (e magari anche dell'infanzia) all'interno di un percorso di tutela, di una comunità alloggio per minori, di un IPM accompagnati da figure educative. In questi casi, il ponte diventa difficile da attraversare senza una rete di sostegno e di supporto, in quanto si rischia di cadere e di perdere le sicurezze acquisite con una variazione negativa del percorso di vita. Diventa allora importante esplorare ed indagare quali sono gli strumenti e i modelli operativi che consentono di costruire un ponte solido e stabile, che questi giovani non debbano percorrere da soli, ma con qualcuno che li accompagni e li affianchi durante il cammino, consentendo di crescere, di completare la fase di transizione verso la piena integrazione sociale o il percorso scolastico e formativo, di sperimentarsi e di acquisire competenze e abilità da spendere efficacemente nel mercato del lavoro (Pandolfi L. 2013).

L'idea di educare i detenuti a vivere la vita che si troveranno una volta scontata la pena, presuppone un sistema sociale e carcerario basato sul rispetto della dignità della persona e allo stesso tempo capace di considerare il pregiudicato come una risorsa, umana ed economica, da recuperare e reinserire socialmente, in modo tale da poter essere utile alla comunità, una volta uscito di galera (Nilsen A.K 2013). La vera giustizia deve puntare a rispettare i detenuti per insegnare loro a

rispettare gli altri (Nilsen A.K 2013)⁴⁹. Sorvegliare e punire può mortificare l'individuo piuttosto che renderlo consapevole del danno arrecato alla società (Foucault M. 1975): enfatizzare caratteristiche quali disciplina e controllo, piuttosto che incoraggiare la crescita e lo sviluppo umano, contribuisce ad accentuare gli aspetti negativi del sistema carcerario e risulta essere un atteggiamento che perpetua l'immagine del carcere solo ed esclusivamente come istituzione totale ed espressione di controllo sociale (Pinatel 1971). Invece, nel momento in cui l'attenzione si incentra sui bisogni individuali e il detenuto è percepito come una persona da avviare alla risocializzazione in maniera professionale, egli cessa di essere solamente un oggetto del controllo (Nilsen A.K 2013). L'obiettivo della rieducazione non viene quindi perseguito attraverso la somministrazione della pena ma conformandola alle effettive esigenze della personalità del condannato che emergono dalla sua osservazione durante il periodo di reclusione (art. 1 legge 354/1975). Una prospettiva questa che vede il carcere non luogo di segregazione e di allontanamento dalla società ma momento di attivazione del processo di riabilitazione in proiezione del reinserimento nella società (Cost. art. 27, comma 3).

Il problema della rieducazione si pone allora all'interno dell'istituzione carceraria anche con riferimento a quelle finalità fondamentali rappresentate dalla sincronizzazione e dalle dinamiche comunicative fra le istituzioni e i sotto-sistemi implicati nel settore penitenziario, al fine di evitare sterili e latenti incomprensioni che pregiudicano l'efficacia complessiva degli interventi trattamentali (Mancuso R. 2001). È indispensabile che il recluso conservi il legame con la realtà esterna, intesa sia come ambito familiare e di amicizie, sia come ambito societario più ampio a sostegno di un suo graduale ma efficace reinserimento sociale e lavorativo. Intensificare e migliorare i rapporti tra il carcere e la società esterna rende meno traumatico e rischioso il ritorno nella società per quei soggetti coattivamente allontanati da questa (Associazione Antigone 2000). D'altronde, lo scopo del trattamento è proprio quello di preparare e mantenere il detenuto in contatto con la comunità esterna, annientando il più possibile la caratteristica, comune a tutti gli istituti di reclusione, di separare dal mondo (Associazione Antigone 2000). A tal fine è prioritario l'obiettivo di riuscire ad aprire il carcere, restituendo a questo luogo l'identità di parte della società, con il contributo fondamentale riconosciuto alla partecipazione della comunità esterna all'azione di reinserimento dei detenuti. Mantenere un rapporto il più continuo possibile con il

⁴⁹ A tal riguardo, nelle carceri norvegesi, dove nessuna finestra è sbarrata e dove lungo le mura non ci sono guardie armate a pattugliare, tanto che viste da fuori potrebbero sembrare un campus universitario o un ospedale, l'idea è di educare i detenuti a vivere la vita che si troveranno una volta scontata la pena. Il sistema, basato sul rispetto della dignità della persona, sembra funzionare perché la Norvegia batte tutti i paesi dell'Europa per efficacia del recupero sociale: il tasso dei suicidi tra i detenuti è praticamente nullo e la ricaduta nella delinquenza è minore del 30% contro una media europea del 75%. Questo potrebbe farci sperare sulla possibilità che un giorno anche l'Italia potrà modificare il proprio sistema carcerario e vedere il pregiudicato come una risorsa, umana ed economica, da recuperare e reinserire socialmente, in modo tale da poter essere utile alla comunità, una volta uscito di galera (Nilsen A.K 2013).

sistema sociale può aiutare a costruire percorsi di professionalità educativa e non più di sola e semplice rieducazione sociale (Mancuso R. 2001). A tale scopo un ruolo fondamentale è svolto dalle misure alternative alla detenzione, di cui si avverte sempre di più la necessità di ampliarne l'ambito di applicazione e l'effettivo utilizzo, in considerazione del loro cospicuo contributo al progressivo reinserimento sociale dei soggetti reclusi. Inoltre, affinché possa essere sollecitata e rafforzata l'iniziativa dell'individuo recluso nell'ambito della comunità carceraria ed extra carceraria, è fondamentale che esso sia messo in grado di reagire alle influenze dannose⁵⁰ del carcere e che venga corroborato nella sua capacità di autodeterminazione, che venga stimolato a prepararsi al reinserimento. Un correttivo all'influsso negativo, che il carcere può esercitare, e un aiuto per i fondamentali obiettivi di rieducazione, si possono trovare nelle attività culturali, ricreative e sportive, le quali in un contesto rigido qual è il carcere favoriscono l'autodeterminazione dei reclusi e il loro contatto con il mondo esterno attuando un trattamento maggiormente efficace (Maggiolini A., et al. 2009)⁵¹. Ma soprattutto per realizzare il processo di rieducazione e di risocializzazione di chi ha commesso un reato, l'ordinamento penitenziario assegna un ruolo fondamentale all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro al fine di consentire ai detenuti, una volta concluso il periodo di detenzione, il reinserimento sociale e lavorativo. L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario configura infatti l'istruzione (diritto costituzionalmente protetto) come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendo la stessa, assieme al lavoro, alle attività culturali, ricreative e sportive, fra gli interventi attraverso i quali in via primaria si attua il trattamento rieducativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale (Legge n. 354 del 26 luglio 1975). L'istruzione all'interno del carcere non si pone come unico obiettivo la formazione scolastica o professionale dei soggetti reclusi, ma mira a creare un'atmosfera di valori e rapporti umani capace di incidere sulla ri-educazione del reo: essa, favorendo il processo di inclusione sociale e l'adozione di modelli di vita socialmente accettabili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinserimento alla vita sociale dei detenuti e può essere considerato un fattore significativo in ordine alla riduzione della recidiva, in grado di svolgere una funzione preventiva nei confronti del condannato (Ministero della Giustizia 2015b).

⁵⁰ La riflessione sul carcere come ambiente sociale chiuso appare chiaramente con una serie di aspetti negativi quali la solitudine e l'ozio, la compagnia casuale ed eterogenea, il ritmo di vita monotono e coercitivo. La pericolosità sociale del carcere è connessa alla concentrazione di tempo ed interessi dei suoi membri in limiti spaziali ben definiti e in una prevalente visione sociale deviante (Mancuso R. 2001).

⁵¹ I benefici pedagogici che se ne possono ricavare sono molteplici: tali attività sviluppano le qualità intellettuali e la creatività, liberando dalla monotonia e dalla apatia e permettendo di scaricare l'aggressività, favoriscono l'associazione e i rapporti interpersonali, favoriscono l'osservazione e la correzione del proprio carattere al fine di meglio personalizzare il trattamento, spesso sono un'occasione preziosa per la formazione scolastico-professionale e quella culturale, mettono in grado di conservare i legami con la società esterna, di seguirne gli sviluppi, di coltivare gli interessi (Maggiolini A., et al. 2009).

Allo stesso modo, in una prospettiva di risocializzazione, il lavoro carcerario è da considerarsi una componente fondamentale del processo di rieducazione, a sua volta parte integrante del processo di riabilitazione. L'idea di pensare al lavoro come strumento principale per raggiungere il fine riabilitativo costituisce il punto di forza delle iniziative europee dirette a promuovere il reinserimento e l'inclusione sociale dei detenuti e dei minori detenuti (Parlamento Europeo 2011). Tra le condizioni sociali e personali che ostacolano la costruttiva partecipazione dei detenuti e che rendono difficile il loro positivo reinserimento sociale e lavorativo alla fine della pena vi è infatti una serie di handicap di base che segna le caratteristiche della popolazione detenuta in Italia, tra cui la bassa scolarità della grande maggioranza dei detenuti e il cattivo rapporto con il mondo del lavoro (Antigone 2015b). Punto di forza, sicuramente è l'impegno sul percorso scolastico e formativo fatto all'interno delle comunità o degli IPM, che mira ad offrire degli strumenti concreti ai ragazzi dimessi dalle strutture educative residenziali, utili ad affrontare gradualmente la fase di transizione verso l'autonomia e favorire il loro reinserimento sociale. Tuttavia, la criticità maggiore riguarda la sfera lavorativa: per i molti ragazzi che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro sarebbe necessario un maggiore sostegno in ambito professionale (Pandolfi L. 2013).

Figura n. 2.1 - Rieducazione e riabilitazione sociale



Fonte: ISFOL 2009

Per riabilitazione che cosa si intende? La riabilitazione⁵² a sua volta costituisce la fine di un percorso lungo e complesso definito per tappe, prima fra tutte la fase della rieducazione. Solo a conclusione del percorso si può parlare di recuperata libertà, di cittadinanza sociale intesa come diritti e doveri attraverso l'eliminazione di tutte le limitazioni derivanti dalla condanna e quindi di reintegrazione sociale. Al di là della riabilitazione penale che nell'ordinamento giuridico italiano indica le attività che consentono al ristretto di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna e di riacquistare le capacità eventualmente perdute (art. 178 del Codice Penale)⁵³ (Senato

⁵² Riabilitare: rendere di nuovo abile; recupero della fama, dell'onore, della stima, reintegrazione ecc.

⁵³ L'art. 178 del Codice Penale recita: "la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la Legge disponga altrimenti" (Senato della Repubblica 2015).

della Repubblica 2015), l'effettiva riabilitazione e integrazione sociale dei detenuti è un impegno che deve partire dall'interno del carcere e accompagnare il detenuto fino al momento in cui culmina il suo processo di concretizzazione all'esterno, con azioni mirate a coadiuvarne il reinserimento in società, orientate alla positività ed alla costruttività con la speranza di abbassare il tasso di recidiva (ISFOL 2009). A tal proposito, una prima innovativa ricerca nazionale a carattere longitudinale e impostata su dati individuali, cioè riferita a singoli ragazzi ed alle loro storie di vita (Totaro M.S. et al. 2013), ha messo in evidenza la centralità del lavoro sociale, la rilevanza degli interventi socio-educativi in area penale esterna e gli investimenti sulle risorse professionali di servizio sociale come fattori protettivi che riducono la recidiva: di fatto chi segue un progetto rieducativo fuori dal carcere delinque meno (Totaro M.S. et al. 2013)⁵⁴. Uno degli obiettivi principali dell'intervento penale, ancor più specificamente per i minorenni, è proprio quello di ridurre i rischi di ricaduta nel reato tanto più che la probabilità di un adolescente entrato nel circuito penale di commettere un nuovo reato è in generale elevata (Totaro M.S. et al. 2013). Oltre a ridurre la recidiva⁵⁵ che costituisce un buon parametro per la misurazione del successo dell'attività rieducativa (Totaro M.S. et al. 2013)⁵⁶, la riabilitazione deve tendere verso la possibilità del detenuto di trovare un nuovo inserimento nella società e questo è possibile guardando globalmente a tutti i significati impliciti nel termine stesso. Riabilitare significa infatti visibilità e trasparenza: deve consentire la raccolta di dati e informazioni, oggi scarsi, sui problemi carcerari per avviare un efficiente programma reintegrativo; significa istruzione: deve consentire l'attuazione di un sistema educativo/formativo che permetta ai detenuti di avere dei requisiti spendibili nella società; significa integrazione: deve coinvolgere le famiglie, la comunità e le aziende per dare di nuovo al detenuto un posto nella società piuttosto che trovarsi a vivere in condizioni di estrema difficoltà e stigmatizzazione (ISFOL 2009).

⁵⁴ In questa ricerca, condotta su un campione rappresentativo di tutto il territorio nazionale (1.100 casi di minori nati tutti nel 1987 e seguiti fino al 2010), è stata monitorata nel tempo la condotta dei ragazzi per l'intero percorso penale, dal primo momento della presa in carico sino all'ultima fase, in alcuni casi sconfinante nella prosecuzione del percorso deviante anche da adulto. Ne è risultato che il 69% dei ragazzi, osservati fino al 23° anno di età, non è risultato recidivo mentre la recidiva interessa il restante 31% dei casi: il 12% dei ragazzi osservati ricommettono un reato solo da minorenni, circa il 10% recidiva solo da adulto e il restante 9% dei minori recidiva da minore e da adulto (sia prima che dopo i 18 anni). Più a rischio i minori stranieri (non accompagnati, di prima e di seconda generazione) che ci ricascano più degli italiani (46% contro 31) e le ragazze straniere più delle italiane e degli stranieri (55%), dato condizionato dalla presenza prevalente di ragazze rom. Altri fattori che favoriscono la recidiva sono l'abbandono scolastico (49%) rispetto a chi studia (19%), o il lavoro saltuario o precario (42%). Recidive più alte anche tra chi ha solo il padre (58%), è affidato a un parente (64%), è senza fissa dimora (67%). La percentuale di recidiva è alta anche per quanti non svolgono attività organizzate nel tempo libero o non hanno un gruppo di riferimento di coetanei (Totaro M.S. et al. 2013).

⁵⁵ Con il termine recidiva dal latino recado che significa cadere, ricadere, si intende non la semplice sequenza cronologica di reati, piuttosto la persistenza nel tempo di motivazioni, aspetti della personalità, stili di vita, e altre caratteristiche sociali e psicologiche per cui il recidivo tende a perseverare nella condotta criminale. A tal proposito, da qualche anno il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha avviato una riflessione sul tema della recidiva non solo con lo sguardo rivolto al significato giuridico del termine - commissione di un nuovo reato dopo una precedente condanna definitiva - ma anche in termini di monitoraggio dell'intervento operato dalle istituzioni nei confronti dei minorenni autori di reato (Totaro M.S. et al. 2013).

⁵⁶ È prioritario riconoscere le specificità di un'attività rieducativa che sia efficace e mirata a prevenire il fenomeno (Totaro M.S. et al. 2013).

L'ISTRUZIONE NEI LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ: ALCUNE INCONGRUENZE

Nell'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 354/1975) e nel regolamento di esecuzione del 1976 (DPR n. 431/1976) il legislatore si è impegnato a promuovere la formazione culturale e professionale dei reclusi, prevedendo l'istituzione di corsi scolastici che accompagnino gli studenti detenuti nei diversi gradi di istruzione, dal livello elementare a quello universitario (Ministero della Giustizia 2014c).

L'ordinamento penitenziario del '75 ha riconosciuto all'istruzione il ruolo di elemento irrinunciabile nel programma di trattamento rieducativo del condannato (art. 15 legge 354/75). L'istruzione rientra tra quelle opportunità trattamentali, concepite dall'ordinamento penitenziario, tese alla formazione culturale del soggetto recluso (art. 19 legge 354/75). Il primo comma dell'art. 19 dell'ordinamento penitenziario affronta la necessità di attivare, in carcere, corsi della scuola dell'obbligo omogenei e fungibili a quelli che si svolgono all'esterno, precisando che i corsi scolastici istituiti nei penitenziari non devono differenziarsi o avere carattere speciale rispetto a quelli delle scuole pubbliche. I corsi scolastici in carcere devono in tutto adeguarsi ai programmi d'istruzione che si svolgono ordinariamente all'esterno (Grevi V. 1981). Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire ai detenuti studenti di proseguire, senza difficoltà, la loro formazione scolastica una volta che torneranno liberi. Non possiamo però ignorare che, soprattutto in merito agli studi di grado elementare e media inferiore, i programmi seguiti nelle scuole pubbliche sono elaborati per ragazzi di età tra i cinque ed i quindici anni, e non sono in grado di stimolare studenti adulti. La questione è stata superata con alcune Circolari Ministeriali⁵⁷ che hanno introdotto novità sotto l'aspetto della flessibilità dell'azione didattica, dell'individualizzazione dei corsi di istruzione rispondendo così alle specifiche esigenze dei soggetti ed attuando un'attività didattica capace di stimolare negli utenti interesse e partecipazione (Grevi V. 1981). Il secondo comma dell'art. 19 dell'ordinamento penitenziario rivolge particolare cura alla formazione culturale dei detenuti, cosiddetti giovani-adulti, ovvero a quei ragazzi di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni. Tali soggetti sono in una fase evolutiva di tipo adolescenziale che richiede un particolare sostegno nella fase dell'apprendimento culturale. Nei confronti dei giovani studenti detenuti gli apprendimenti culturali e professionali hanno una funzione strumentale di speciale rilievo per la soluzione dei problemi pratici dell'adattamento sociale e quindi, l'attività didattica può costituire un veicolo determinante attraverso il quale facilitare il loro reinserimento sociale (Ministero della Giustizia 2014c). Il terzo comma dell'art. 19 dello stesso testo legislativo indica che con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole

⁵⁷ Circolari Ministeriali n. 48462/11-6 del 14 luglio 1976 e n. 253 prot. n. 5379 (Grevi V. 1981)

d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. Il penultimo comma dell'articolo 19 dell'ordinamento penitenziario dichiara di agevolare il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati e di favorire la frequenza ai corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. L'art. 19 conclude la trattazione dell'istruzione prevedendo, all'ultimo comma, l'impegno da parte dell'amministrazione penitenziaria di favorire l'accesso alle pubblicazioni nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture, impegno già previsto dagli articoli 12 e 18 comma 6⁵⁸ dell'ordinamento penitenziario (Legge 354/75). Il diritto alla lettura, ad una libera lettura, seppur sottoposto a controlli (art. 21 del DPR n. 431/1976), può essere così considerato maggiormente garantito rispetto al passato e in particolare rispetto agli anni precedenti al testo dell'ordinamento penitenziario, quando nelle biblioteche degli istituti penitenziari erano disponibili, prevalentemente, libri di cultura generale (storia, geografia, romanzi) e rispetto a un passato ancor più remoto, quando la maggior parte dei testi avevano un'impronta religiosa, tecnica o specialistica (Grevi V. 1981).

Nel regolamento di esecuzione del '76 (DPR n. 431/1976), il legislatore ha dichiarato che l'amministrazione penitenziaria può stimolare la partecipazione dei detenuti e degli internati ai corsi scolastici (art. 39 del DPR n.461/76). A tal riguardo e al fine di facilitare la partecipazione di tali soggetti alle attività didattiche è stata prevista la possibilità di esonerare gli studenti detenuti dalle attività lavorative, qualora si svolgano negli stessi orari previsti per le attività scolastiche (art. 41 ultimo comma e art. 42 ultimo comma del DPR n.431/1976). Inoltre, lo stesso regolamento prevede incentivi economici a favore degli studenti detenuti, quali il rimborso delle spese scolastiche per coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche ed a condizione che si siano applicati con profitto negli studi; un premio di rendimento per gli studenti detenuti o internati che abbiano frequentato con profitto i vari corsi d'istruzione, anche individuali ecc. (art. 43 DPR n.431/1976).

È evidente, che la possibilità di seguire corsi di istruzione è stata espressamente prevista per i soggetti reclusi in regime di esecuzione pena. Ma occorre comprendere se tale possibilità è stata implicitamente estesa anche a coloro che sono reclusi perché sottoposti alla custodia cautelare in carcere. A parte quanto indicato dal comma 4 dell'art. 41 del DPR n. 431/1976, che offre anche agli imputati la possibilità di un'assistenza scolastica sussidiaria, sul quesito iniziale il testo dell'ordinamento penitenziario del '75 e del regolamento di esecuzione del '76 tacciono (Grevi V. 1981). Anzi, l'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, al primo comma, indica una distinzione tra l'istruzione e le attività culturali, prevedendo che il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali,

⁵⁸ L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario del '75, al comma 6 recita che i detenuti e gli internati sono altresì autorizzati ad acquistare e tenere presso di sé i quotidiani, i periodici ed i libri in libera vendita all'esterno (Presidenza della repubblica 1975).

ricreative e sportive. Al terzo comma di detto articolo è poi previsto che gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare alle attività educative, culturali e ricreative. La conseguenza di tale distinzione sembra escludere l'istruzione per coloro che non sono stati condannati definitivamente (Grevi V. 1981). Tale equivoco non è certo irrilevante. L'istruzione è un "attività impartita da professori del sapere, la cultura può anche essere autogestita; ma la cultura è eventuale, disarmonica, frammentaria, passibile di essere interrotta ad libitum, mentre l'istruzione è curata secondo ordinamenti vigenti, attraverso il canonico flusso di conoscenze dal docente al discente ed ancora le attività culturali sono subordinate e complementari all'istruzione" (Grevi V. 1981, p.146). L'esclusione dei reclusi non definitivi dall'istruzione è contraria al principio costituzionale di uguaglianza, a quello di non colpevolezza sino a condanna definitiva, nonché a quanto disposto dall'art. 34 della Costituzione⁵⁹, che al primo comma, riconosce all'istruzione il grado di diritto civico, quindi proprio di ciascun essere umano, prevedendo che la scuola è aperta a tutti (Grevi V. 1981).

Il nuovo regolamento di esecuzione del 2000 (DPR n. 230 del 2000) rivela l'intenzione di aumentare tempi e spazi da dedicare all'ampliamento ed al miglioramento delle opportunità culturali (Ministero della Giustizia 2015b). A tale scopo è avvenuto un coordinamento tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni teso a facilitare l'attivazione dei corsi di scuola dell'obbligo in tutti gli istituti penitenziari (art. 41 comma 1-2 DPR n. 230/2000), prevedendo la dislocazione all'interno degli istituti penitenziari e l'attivazione di almeno un corso di scuola secondaria superiore in ogni regione (art. 43 DPR n. 230/2000)⁶⁰ ed infine pensando concretamente al modo di facilitare il compimento degli studi universitari in carcere, attraverso ambienti adatti allo svolgimento dello studio, all'incontro tra studenti e docenti universitari e con la possibilità di tenere nella propria cella e nei locali destinati allo studio, libri e strumenti didattici necessari a tale attività (art.44 DPR n. 230/2000). Viene così palesata, all'art. 40 del DPR n. 230/2000, la nuova concezione dell'istruzione: un'istruzione libera, degna di essere facilitata in tutte le possibili forme, compatibilmente alle esigenze di sicurezza imposte dall'ambiente carcerario (Grevi V. 1981).

⁵⁹ Art. 34 della Costituzione:

La scuola è aperta a tutti (Governo Italiano 2015).

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (Governo Italiano 2015).

⁶⁰ Nel caso di una mancata attivazione a livello istituzionale di detti corsi, è prevista la possibilità di colmare tale inefficienza con l'intervento del personale volontario. Il regolamento di esecuzione del 2000 riafferma l'importanza dell'apporto rieducativo da parte del personale volontario, in conseguenza del contributo fondamentale riconosciuto alla partecipazione della comunità esterna all'azione di reinserimento dei detenuti. Il coinvolgimento della comunità esterna deve essere coordinata con le attività di reinserimento dalla direzione dell'istituto di concerto con i servizi sociali, che insieme ne curano la partecipazione e le forme (art. 68 DPR n.230/2000).

La non sovrapposibilità delle attività trattamentali e la regolamentazione dei trasferimenti degli studenti reclusi, sono due questioni completamente ignorate nel testo regolamentare del 1976. A tal proposito, il DPR n. 230/2000 all'art. 41 sancisce il principio di non sovrapposibilità delle attività offerte dall'istituto di reclusione affidando alle direzioni degli istituti penitenziari, il compito di programmare i corsi d'istruzione in orari compatibili con lo svolgimento delle altre attività trattamentali e soprattutto con il lavoro (Grevi V. 1981). Vengono fissati, all'art. 45 del DPR n. 230/2000, i benefici economici per gli studenti detenuti che frequentano i corsi di scuola superiore ed universitari, anticipati già nell'art. 43 del precedente regolamento del '76. È stata così rafforzata l'intenzione di agevolare la partecipazione degli studenti alle attività scolastiche senza limitare le attività di lavoro, cercando di essere particolarmente accorti nei riguardi di coloro che versano in disagiate condizioni economiche e che hanno manifestato impegno e profitto nell'attività scolastica⁶¹ (Grevi V. 1981). Resta da sottolineare un punto: sia nel regolamento di esecuzione del '76 che in quello in vigore del 2000, i benefici economici previsti sono stati attribuiti esclusivamente a detenuti e internati ma non è stata indicata la posizione giuridica necessaria al detenuto quale preconditione per l'accesso ai benefici economici. Rimane il dubbio infatti se può essere considerato detenuto chiunque si trovi ristretto in carcere, indipendentemente dal fatto che sia in custodia cautelare o in esecuzione pena. Visto che in altri articoli dell'ordinamento penitenziario e dei regolamenti di esecuzione tale distinzione è stata evidenziata, possiamo presumere che, in mancanza di indicazioni specifiche, con il termine detenuto si voglia indicare colui che si trova ristretto in un istituto penitenziario indipendentemente dalla propria posizione giuridica, prescindendo quindi dal fatto che sia in attesa di giudizio o definitivo. Un'interpretazione diversa implicherebbe un atteggiamento discriminatorio, difficile da giustificare, nei confronti dei presunti innocenti (Coralli M. 2002).

È innegabile la maggiore considerazione che l'istruzione ottiene in seguito all'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, del Regolamento di esecuzione del 1976 e di quello in vigore del 2000, tuttavia è possibile riscontrare negli articoli dei testi normativi alcune incongruenze con il dettato costituzionale (Coralli M. 2002). L'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, intitolato elementi del trattamento, ha attribuito all'istruzione la qualifica di elemento attraverso il quale si svolge il trattamento penitenziario ma non ha specificato, e non è stato fatto in seguito, che il trattamento penitenziario si deve svolgere avvalendosi dell'istruzione in modo tale da rispettarne la natura di diritto costituzionale riconosciuta all'istruzione stessa. Sia nell'art.19

⁶¹ Principio seguito anche nel prevedere che lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive deve essere organizzato in modo tale da consentire, ancora una volta, la partecipazione dei detenuti che lavorano o che frequentano corsi formativi o scolastici, per cui gli orari di svolgimento dei due tipi di attività dovranno essere resi compatibili tra loro (art.59 comma 1 DPR n. 230/2000).

dell'ordinamento penitenziario sia in entrambi i regolamenti di esecuzione, quello del 1976 e quello in vigore, non viene usata la parola diritto per qualificare l'istruzione. Essa, nei testi normativi citati, viene considerata esclusivamente come opportunità offerta all'interno degli istituti di pena e come elemento del trattamento penitenziario. Viene così sottovalutato il fatto che l'istruzione è innanzitutto un diritto costituzionale riconosciuto a tutti gli individui (italiani, stranieri, minori, adulti, reclusi e liberi), indipendentemente dalle condizioni di ciascun soggetto (art. 34 della Costituzione). L'ordinamento penitenziario dispone che negli istituti di pena "la formazione culturale sia curata mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo" (art. 19 legge 354/75). Il concetto di formazione culturale è più ampio e meno rigido di quello di istruzione ed è legittimo attribuirgli una valenza puramente trattamentale, ma è una mancanza non menzionare che nella cura della formazione culturale si deve porre attenzione al rispetto del diritto all'istruzione costituzionalmente riconosciuto (Coralli M. 2002). La mancata presenza del termine diritto, interessa anche il testo normativo del regolamento di esecuzione del 2000, oggi in vigore. I termini che compaiono all'interno degli articoli del Regolamento di esecuzione del 2000 dedicati all'istruzione dei detenuti, ovvero gli articoli n. 41, 43, 44, 45 e 46, sono: "possono", "agevolati", "favoriti" ma mai viene utilizzato il termine diritto o l'aggettivo garantiti (Presidenza della Repubblica 2000). Tale assenza nei testi normativi dedicati alla regolamentazione della vita carceraria non garantisce, al detenuto, alcun tipo di diritto ma solo possibilità, facilitazioni o agevolazioni, risultante non conforme al senso di umanità e in contrasto con ciò che può essere definito rieducativo. Tutte le prescrizioni sembrano suscettibili di non essere osservate o di essere disapplicate quando lo richiedono esigenze di sicurezza (Coralli M. 2002). Quindi le incongruenze tra lo stato delle cose ed il testo costituzionale nascono proprio da quanto il legislatore ha dichiarato e continua a dichiarare nei testi normativi che regolano la vita carceraria. In carcere il diritto allo studio non riceve una tutela giurisdizionale quale spetta a tutti i diritti ma viene affidato ad una tutela paternalistica dell'amministrazione penitenziaria come qualsiasi elemento del trattamento. Se un diritto è stato riconosciuto deve essere esercitabile, altrimenti viene relegato al rango di interesse, o, in ambiente carcerario, a mera opportunità trattamentale.

Le incongruenze interessano anche la disciplina dei corsi di istruzione superiore, lasciando irrisolti ancora molti problemi. Il secondo comma dell'articolo 43 del DPR 230/2000 riprende il contenuto del secondo comma dell'articolo del regolamento del '76, ribadendo la necessità di ammettere ai corsi di scuola superiore gli studenti detenuti che hanno manifestato una seria aspirazione allo svolgimento di detti studi nonché coloro che dovranno permanere in stato di reclusione per il tempo di almeno un anno scolastico. Le perplessità di tale enunciato è evidente: se il diritto costituzionale allo studio riconosce a tutti la facoltà di usufruire del servizio scolastico statale istituito, perché

l'esercizio di tale diritto, da parte di un soggetto recluso, dev'essere subordinato alla manifestazione della sua seria aspirazione di proseguire gli studi, seria aspirazione non prevista per gli studenti in libertà (Coralli M. 2002).

A queste incongruenze si aggiunge la discontinuità negli studi degli studenti in carcere causata dalla loro frequente mobilità, che ne ostacola la formazione scolastica (Coralli M. 2002). La condizione di detenuto o internato sottopone spesso il soggetto a trasferimenti da lui non richiesti. Tali trasferimenti possono essere disposti per motivi diversi, che vanno da quelli disciplinari a quelli per necessità amministrative o di sicurezza. Spesso tali spostamenti si sono attuati senza attribuire la giusta considerazione al fatto che un detenuto stesse frequentando un corso scolastico. Nella migliore delle ipotesi, lo studente doveva interrompere il proprio anno scolastico proseguendolo nel nuovo istituto mentre, nell'ipotesi peggiore, e purtroppo anche più frequente, lo studente doveva interrompere definitivamente l'anno scolastico iniziato (Grevi V. 1981). Tale problema risente del concetto di istruzione come contemplata nel testo dell'ordinamento penitenziario del '75, ovvero come esclusivo elemento del trattamento e non come diritto costituzionale. Le cautele in merito ai trasferimenti degli studenti detenuti saranno oggetto di attenzione, solo nel regolamento di esecuzione del 2000. Infatti, l'art. 41, al comma 4 del DPR n. 230/2000, affronta il problema dei trasferimenti prevedendo che, qualora la direzione dell'istituto reputi opportuno proporre il trasferimento di un detenuto studente, deve acquisire ed unire alla proposta di trasferimento il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche. Il trasferimento dovrà effettuarsi, per quanto possibile, nel rispetto della qualità di studente del soggetto trasferito, così da permettergli di continuare il corso di studi intrapreso, terminando l'anno scolastico e perseguendo quella continuità didattica necessaria per completare il ciclo di studi intrapreso. Qualora il trasferimento venga disposto, dovrà essere sempre motivato. Ancora, in tema di trasferimenti, l'art. 83 del DPR n. 230/2000, al comma 9, disciplina l'ipotesi, frequente nella prassi, in cui sia disposto un trasferimento collettivo, prevedendo l'esclusione dal provvedimento di trasferimento di quei detenuti o internati che stanno frequentando attività trattamentali come il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale (Grevi V. 1981).

Notevole passo avanti nel testo del regolamento di esecuzione del 2000 (DPR n. 230/2000) è stata la precisazione del principio di non sovrapposibilità delle attività trattamentali, anche se il modo con cui detto principio è stato disciplinato non può definirsi soddisfacente (Coralli M. 2002). Le attività trattamentali devono essere attivate in modo da permettere al maggior numero di soggetti reclusi di parteciparvi ma prima di tutto è opportuno distinguere i vari tipi di attività. L'istruzione, al pari del lavoro, non è solo un'attività trattamentale irrinunciabile, ma un diritto costituzionale. L'esercizio di tale diritto, come quello al lavoro, nonostante si espliciti all'interno di

un istituto penitenziario, non può essere subordinato alle esigenze organizzative dell'ambiente, non può essere svilito dalle esigenze amministrative del penitenziario ma deve coordinarsi con esse. Un cittadino recluso non può essere posto di fronte alla scelta di usufruire o meno di un proprio diritto a scapito dell'esercizio di un altro (Coralli M. 2002). Emerge sì il principio di non sovrapposibilità delle varie attività del trattamento ma continua ad essere assente una differenziazione tra quelle attività che prima di tutto sono l'esercizio di diritti e quelle che sono attività trattamentali. La stessa problematica si presenta al quinto comma dell'articolo 45 del regolamento in vigore (DPR n. 230/2000). In questo comma è ribadito che, ove non sia possibile gestire diversamente tempi e spazi, i corsi di scuola dell'obbligo possono svolgersi durante le ore dedicate al lavoro. Questa eventualità, non dovrebbe essere prevista in quanto la Costituzione riconosce il diritto al lavoro e all'istruzione nonché l'obbligo di frequentare i corsi di scuola obbligatori. Nella società libera le scuole presentano i requisiti essenziali al fine di rendere concretamente fruibile il servizio scolastico. Detto servizio scolastico non è altrettanto fruibile da chi è in carcere. Ne consegue l'evidente necessità di ulteriori garanzie per i detenuti nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà (Coralli M. 2002).

È importante sottolineare che il regolamento di esecuzione del 2000 è successivo alla legge Gozzini n. 663/1986 la quale ha introdotto le misure alternative alla detenzione e ha previsto un ampliamento delle motivazioni valide per la concessione dei permessi ai condannati ed agli internati, allo scopo di consentire loro di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro e con la possibilità formale, limitatamente a quelli in possesso dei requisiti giuridici necessari, di sostenere l'esame in condizioni ambientali uguali agli altri iscritti universitari. Ciò nonostante nel testo regolamentare del 2000 non è stata posta alcuna attenzione particolare a tale eventualità, né alle ripercussioni ed alle influenze che possono verificarsi, dal punto di vista dell'istruzione, sullo studente detenuto ammesso ad una misura alternativa. È stato sostanzialmente ricalcato quanto era stato indicato dal regolamento di esecuzione del 1976, il quale, data l'antecedenza a tale importante innovazione, era ovviamente privo di qualsiasi dispositivo in materia (Coralli M. 2002).

Le limitazioni enunciate, non permettono allo studente recluso di esercitare liberamente il proprio diritto allo studio, contravvenendo così al dettato costituzionale che non indica alcuna limitazione, indotta da condizioni personali o di altro genere, all'esercizio di tale diritto. Per poter affermare se e quanto il diritto allo studio sia rispettato all'interno degli istituti penitenziari nazionali è importante chiarire cosa si intende per diritto allo studio e quali sono i parametri secondo cui è possibile asserire che lo stesso venga osservato. Se il rispetto del diritto allo studio in carcere coincide con la possibilità offerta ai detenuti di frequentare corsi scolastici, è possibile dichiarare che il diritto allo studio è teoricamente rispettato in tutte le carceri nazionali, dato che, dalle informazioni raccolte,

nella maggior parte delle carceri italiane sono stati attivati corsi di istruzione, retti da volontari o istituzionalizzati (Associazione Antigone 2015b). Tuttavia, se per garanzia di diritto allo studio in carcere si intende che tutti i detenuti che lo desiderano possono concretamente frequentare corsi scolastici e che gli stessi studenti detenuti sono posti nella condizione di poter effettivamente studiare, allora il diritto allo studio è ancora una chimera per la maggior parte della popolazione detenuta (Coralli M. 2002). Non è sufficiente l'attivazione dei corsi di istruzione in tutte le carceri nazionali, il dato determinante è sapere se i corsi attivati soddisfano l'intera domanda proveniente dalla popolazione detenuta nazionale in conformità al diritto allo studio riconosciuto costituzionalmente (Coralli M. 2002).

In compenso, il sesto comma dell'articolo 41 del regolamento di esecuzione del 2000, introduce un'importante innovazione: la costituzione di una commissione didattica. Tale commissione ha compiti consultivi e propositivi allo scopo di attuare un raccordo tra le diverse forze impegnate nell'area trattamentale. La Commissione è uno strumento attraverso il quale programmare, in modo costante e coordinato, il percorso scolastico-trattamentale. Perseguendo progetti annuali, o meglio pluriennali, è possibile garantire maggiore stabilità allo svolgimento dell'attività scolastica. Inoltre la commissione consente ai propri componenti, operatori dell'area trattamentale, insegnanti nonché direttore dell'istituto, di scambiarsi pareri, opinioni, affrontando problematiche ed ipotizzando soluzioni al fine di attuare un servizio scolastico efficace e rispondente alle esigenze proprie della popolazione reclusa di volta in volta in istituto. La gestione dei corsi scolastici all'interno degli istituti penitenziari presenta problematiche assolutamente diverse da quelle dei corsi all'esterno. La difficoltà di coinvolgere persone spesso disabitate allo studio, l'improvviso ricambio dei componenti di una classe, la difficoltà di gestire gli umori e le menti di studenti costantemente o ciclicamente in balia dell'influenza altalenante dell'ambiente carcerario nonché dei momenti giudiziari che devono affrontare, sono elementi che rendono complessa l'attività dell'insegnamento in carcere (Associazione Antigone 2015b). A causa di queste difficoltà, oltre al corso di specializzazione, previsto dal Decreto Legislativo n. 297 del 1994, gli insegnanti che esercitano la loro attività in carcere, devono adattare il proprio metodo di insegnamento coordinando le esigenze didattiche con quelle proprie di ciascuno studente recluso. A tal fine diviene essenziale lo scambio di opinioni tra i diversi operatori del trattamento: ciascuno di loro, in merito alle proprie competenze ed esperienze, può contribuire a completare la descrizione di ogni singolo studente detenuto, lavorando in sinergia e perseguendo programmi trattamentali individualizzati (Ministero della Giustizia 2015c).

Inclusione vs esclusione: il diritto costituzionale all'istruzione come elemento del trattamento

È importante affrontare l'argomento dell'istruzione in carcere incentrando l'attenzione principalmente sul dato di fatto che essa dev'essere prima di tutto un diritto costituzionale e poi elemento del trattamento penitenziario: questo è un aspetto spesso dimenticato dai testi normativi e dalla prassi penitenziaria, che considerano l'istruzione in carcere rilevante soltanto in quanto elemento del trattamento (Coralli M. 2002). In riferimento alle incongruenze riscontrate precedentemente, di seguito alcune considerazioni riguardanti il ruolo dell'istruzione previsto dal testo regolamentare dell'ordinamento penitenziario rispetto a quanto disposto nel testo della Costituzione.

1. Nonostante nel testo della Costituzione è stato fissato l'obbligo scolastico inferiore, l'effettività dell'istruzione, negli istituti penitenziari, continua a non essere perseguita concretamente (Coralli M. 2002). Sia nel testo dell'ordinamento penitenziario del 1975 che in quello del regolamento di esecuzione del 2000, non viene adeguatamente riconosciuto né menzionato il diritto di cui all'articolo 34 della Costituzione⁶². L'ordinamento penitenziario, all'art. 19, si limita ad indicare che negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. In detta enunciazione non è stato evidenziato che tali procedure devono essere attuate al fine di rispettare il diritto costituzionale all'istruzione di ciascun individuo, anche se recluso, e contemporaneamente offrire la possibilità al cittadino italiano ristretto di assolvere al proprio dovere di raggiungere il livello culturale richiesto obbligatoriamente dalla Costituzione (Coralli M. 2002). Il secondo requisito indicato nel testo dell'art. 19 dell'ordinamento penitenziario è che i corsi della scuola dell'obbligo devono essere organizzati con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. A tal proposito, per non rinvenire nulla di incompatibile e non trasferibile all'interno di una struttura penitenziaria, i corsi dovrebbero essere istituiti in modo tale da consentire a tutti i detenuti di usufruire del servizio scolastico obbligatorio previsto costituzionalmente (Coralli M. 2002).
2. La linea indicata dall'ordinamento penitenziario è confermata nel testo regolamentare del 1976 e continua ad essere presente in quello in vigore. Infatti, nel regolamento del 2000 viene ribadito lo scopo di perseguire la formazione culturale dei detenuti e degli internati senza riconoscere che tale attività è innanzitutto un diritto di questi soggetti costituzionalmente previsto e non una mera opportunità trattamentale. Merita menzione il

⁶² La Costituzione all'art. 34 riconosce a ciascun individuo il diritto all'istruzione (Governo Italiano 2015).

fatto che i programmi trattamentali sono previsti esplicitamente per i condannati definitivi, penalizzando coloro che sono in custodia cautelare, ai quali l'istruzione non viene pienamente garantita come opportunità trattamentale (Coralli M. 2002). Il regolamento di esecuzione del 2000 indica inoltre l'iter da seguire per l'attivazione dei corsi di istruzione obbligatoria ma, nel fare questo, non stabilisce che è essenziale ed inderogabile osservare e compiere tale iter, pena la violazione del dettato costituzionale. L'istruzione viene riconosciuta come elemento irrinunciabile del trattamento ma viene dichiarato che, oltre all'indubbia valenza trattamentale, essa è innanzitutto un diritto costituzionale riconosciuto a tutti i gli individui (Silvano C. 2011).

3. La persona reclusa, detenuta o sottoposta a custodia cautelare, vive una condizione transitoria, che una volta conclusasi, permetterà all'individuo di rientrare nella società. A questo proposito, almeno due sono le problematiche che rimangono aperte. La prima è che il diritto all'istruzione costituzionale di ciascun individuo nonché il diritto-dovere all'istruzione obbligatoria di ciascun cittadino diventano vaghi diritti per quei soggetti che si trovano in carcere (Silvano C. 2011). Il diritto all'istruzione è relegato a mera cura della formazione culturale del recluso, svilendone la portata costituzionale ed attribuendogli un valore esclusivamente trattamentale (Coralli M. 2002). L'altra problematica emerge in considerazione del fatto che l'obbligo di frequentare la scuola inferiore è stato istituito al fine di perseguire un interesse pubblico (elevare il grado di cultura nazionale) e non si comprende perché il cittadino recluso, non più sottoposto alla vigilanza dell'adempimento dell'obbligo scolastico, sia invece coattivamente sollevato dall'adempimento di tale obbligo. Il recluso non perde lo status di cittadino ma una volta fuori dal carcere senza aver adempiuto a tale impegno culturale, continuerà ad essere considerato un peso dalla società (Mancuso R. 2001). Sembra allora che la reclusione svuoti il diritto costituzionale all'istruzione per i detenuti e imponga l'obbligo di raggiungere il livello culturale stabilito ai soli cittadini, quali componenti della società, costringendo i detenuti a un'implicita esclusione dalla società (Coralli M. 2002). L'obbligo all'istruzione è, invece, preteso incondizionatamente da tutti i cittadini e si assolve attraverso il conseguimento del diploma di biennio di scuola superiore con relativa certificazione che ne attesti l'adempimento della frequenza obbligatoria per almeno dieci anni e ne dichiari il grado di istruzione raggiunto. Chiunque non si trovi in possesso di uno dei predetti documenti scolastici è inadempiente nei confronti di tale dovere costituzionale. Non si comprende allora perché questo diritto e dovere non espliciti la sua forza anche nei riguardi di coloro che sono reclusi (Silvano C. 2011).

4. Un discorso analogo vale per gli studi superiori ed universitari. Non è sufficiente prevedere facilitazioni ed agevolazioni in merito alla possibilità di seguire corsi scolastici di grado superiore o universitario per confermare e garantire un diritto costituzionale. Nei testi normativi che regolano la vita dei reclusi non compaiono termini quali diritti e doveri ma al loro posto figurano interessi, agevolazioni o facilitazioni. La pena, come indicato costituzionalmente, deve tendere alla rieducazione del condannato, ma nonostante le riforme intervenute, non è stato ancora espressamente evidenziato che i reclusi sono individui e cittadini con gli stessi diritti e doveri dei cittadini liberi. Diritti e doveri riconosciuti all'esterno ma che, limitandoci al tema dell'istruzione e non diversamente da quanto accade in altri innumerevoli ambiti (lavoro, salute, personalità, privacy, etc.), vedono sbiadire i loro contorni e il loro contenuto all'interno del carcere (Silvano C. 2011). L'interesse pubblico di garantire la sicurezza sociale attraverso la detenzione, prevarica la forza di tali diritti, ne stravolge il senso e ne limita il valore. Riconoscere l'importanza fondamentale dell'istruzione come elemento del trattamento e nel contempo svilirne lo spessore costituzionale attribuitole, è una violazione costituzionale nonché una contraddizione nei confronti dello scopo rieducativo che la pena deve perseguire (Coralli M. 2002).

L'istruzione in carcere secondo la normativa internazionale

A livello internazionale e comunitario sono stati compiuti notevoli sforzi al fine di individuare, in materia penitenziaria e di istruzione negli istituti carcerari, principi comuni a tutti gli Stati. Lo scopo perseguito è quello di valorizzare il diritto all'istruzione come elemento del trattamento, nella prospettiva di offrire ai detenuti strumenti realmente significativi per il loro riadattamento sociale e in vista del rientro del ristretto nella società come forza attiva per se stesso e per la collettività (Comucci P., Presutti A. 1989). Già le regole minime per il trattamento dei detenuti (Standard Minimum Rules) contenute nella Risoluzione ONU del 30 agosto 1955 individuano alcuni traguardi che le politiche educative penitenziarie devono perseguire. Il principio ispiratore delle Regole dell'ONU del 1955 è quello della responsabilizzazione del detenuto, in attuazione del diritto all'educazione proprio di ciascun individuo (come sancito dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) (Balducci E. Onorato P. 1981). Innanzitutto l'educazione penitenziaria deve essere indirizzata verso lo sviluppo della persona nel suo complesso, considerando il suo passato economico, sociale e culturale. Altro obiettivo è quello di consentire, a ciascun detenuto, di accedere a tutti i programmi di educazione, nel senso più ampio del termine: dall'educazione culturale a quella fisica, da quella religiosa a quella letteraria. Infine, è stato riconosciuto come compito dell'amministrazione penitenziaria quello di favorire e potenziare

l'educazione dei detenuti, incentivando il più possibile la loro partecipazione alle iniziative che si sviluppano all'esterno del penitenziario (Grevi V. 1988). Successivamente, dette Regole sono state conformate alle diverse esigenze europee e definitivamente adottate nel 1987, in una versione completamente ristrutturata denominata Regole Penitenziarie Europee, che è diventata il principale testo di riferimento, in materia penitenziaria, per l'intera Europa. Il suo contenuto è stato trasfuso nelle leggi interne di molti Paesi, con l'intento di attuare un regime carcerario conforme al rispetto della dignità dell'uomo e degli imperativi del diritto penale (Grevi V. 1988).

Il testo delle Regole Penitenziarie Europee del 1987 prevede cento regole che coprono tutti gli aspetti della vita quotidiana dei detenuti: il tema dei locali, dell'igiene, del vitto, della disciplina, del tempo libero, delle cure mediche e dell'istruzione. Sono affrontati i problemi del personale penitenziario e del reinserimento dei detenuti, riservando a tali argomenti una parte cospicua della trattazione (Comucci P., Presutti A. 1989).

Nel testo del 1987 le norme in materia di istruzione sono state completamente rinnovate, in modo tale da porre l'istruzione, qualora sia parte di un programma di trattamento individualizzato, sullo stesso piano del lavoro. Le regole sull'istruzione, previste nel documento delle Regole Penitenziarie Europee, sono state collocate nella rubrica dedicata alle attività trattamentali ed occupano gli articoli dal n. 77 al n. 82 (Grevi V. 1988):

Art. 77 T.R.P.E.⁶³: è prevista l'attivazione, in ogni istituto penitenziario, di un programma di studi completo, al fine di soddisfare almeno alcune delle aspirazioni di ciascun detenuto. Scopo di tale disposto normativo è quello di aumentare la possibilità del reinserimento sociale del soggetto, promovendone la formazione culturale e professionale, in considerazione delle esigenze personali, trattamentali e sociali (Daga L. 1986).

Art. 78 T.R.P.E.⁶⁴: l'esperienza ha dimostrato la difficoltà di individuare, per ciascun soggetto, un programma il più possibile adeguato alle proprie esigenze. Inoltre, in questo articolo è richiamata l'attenzione sul fatto che gli studenti detenuti possano essere ingiustamente penalizzati dalla scelta di seguire i corsi di studio, dato che le attività didattiche non sono remunerate. È quindi previsto che l'istruzione, qualora si svolga durante gli orari destinati al lavoro, venga considerata come attività del regime penitenziario e quindi, al pari del lavoro, remunerata (Daga L. 1986).

⁶³ Art. 77 Testo Regole Penitenziarie Europee: "Un programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno qualcuno dei bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L'obiettivo di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare la possibilità di un reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti, migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto di sé" (Daga L. 1986).

⁶⁴ Art. 78 Testo Regole Penitenziarie Europee: "L'istruzione dovrebbe essere considerata come un'attività del regime penitenziario, informata allo stesso statuto e remunerazione di base del lavoro, a condizione che sia organizzata durante le ore di lavoro e faccia parte del programma individuale di trattamento" (Daga L. 1986).

Art. 79 T.R.P.E.⁶⁵: è richiesta maggiore attenzione da parte dell'amministrazione penitenziaria in merito alle problematiche dei giovani detenuti, ed in particolare di quelli stranieri. In merito a questi ultimi è sentita come prioritaria la necessità di annientare le difficoltà linguistiche al fine di consentire loro una proficua partecipazione ai normali programmi di studio (Daga L. 1986).

Art. 80 T.R.P.E.⁶⁶: essendo stato riconosciuto a ciascun individuo il diritto di apprendere i primi rudimenti di letteratura e di calcolo per poter affrontare la quotidianità, è prevista la costituzione di appositi spazi da dedicare ai corsi di recupero per gli analfabeti ed i cosiddetti analfabeti di ritorno⁶⁷. A tal fine è ribadita l'importanza di una collaborazione tra l'educazione penitenziaria ed i servizi scolastici, nel proposito di ridurre, il più possibile, quegli squilibri culturali che spesso sono causa di frustrazione per soggetti svantaggiati (Daga L. 1986).

Art. 81 T.R.P.E.⁶⁸: sono stati trattati due aspetti relativi alla formazione scolastica dei detenuti fuori dal carcere: l'esigenza di integrare l'istruzione in carcere con quella pubblica, rendendole compatibili, in vista della possibile volontà del detenuto, di proseguire gli studi una volta tornato in libertà, e la necessità di sottolineare i vantaggi che possono apportare i corsi scolastici che si svolgono all'esterno del carcere, qualora siano della stessa natura di quelli scelti dal detenuto. Scopo di questo disposto normativo è quello di attuare una maggiore integrazione della realtà penitenziaria con la società (Daga L. 1986).

Art. 82 T.R.P.E.⁶⁹: Le disposizioni in merito alla biblioteca hanno previsto la necessità di coordinare le biblioteche carcerarie e quelle pubbliche. Tale coordinamento è ritenuto essenziale per attuare un insegnamento in carcere completo ed efficace: i detenuti devono avere accesso ad una più ampia gamma di libri e di altre pubblicazioni in campo letterario, ideologico, scientifico (Daga L. 1986).

⁶⁵ Art. 79 Testo regole Penitenziarie Europee: "L'istruzione dei giovani detenuti, soprattutto di quelli di origine straniera o aventi specifici bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe attirare particolarmente l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria" (Daga L. 1986).

⁶⁶ Art. 80 Testo Regole Penitenziarie Europee: "Programmi speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti con speciali problemi, come gli analfabeti" (Daga L. 1986).

⁶⁷ L'analfabetismo di ritorno è quel fenomeno attraverso il quale un individuo che abbia assimilato nel normale percorso scolastico di alfabetizzazione le conoscenze necessarie alla scrittura e alla lettura, perde nel tempo quelle stesse competenze a causa del mancato esercizio di quanto imparato. Un analfabeta di ritorno, dunque, dimentica via via quanto assimilato perdendo di conseguenza la capacità di utilizzare il linguaggio scritto o parlato per formulare e comprendere messaggi e, in senso più ampio, di comunicare con il prossimo e con il mondo circostante. L'analfabetismo di ritorno ha dunque effetti determinanti sulla capacità di un soggetto di esprimere il proprio diritto alla cittadinanza (dal voto al diritto all'informazione, alla tutela sul lavoro ecc.) e di potersi inserire socialmente in modo autonomo. Per definizione l'analfabetismo di ritorno differisce dall'analfabetismo, che è invece determinato dal non avere mai assimilato alcuna competenza di scrittura e di lettura (Balducci E. Onorato P. 1981).

⁶⁸ Art. 81 Testo regole Penitenziarie Europee: "Nella misura del possibile, l'istruzione del detenuto deve: a) essere integrata nel sistema d'istruzione pubblica perché gli interessati possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione; b) essere impartita in istituti scolastici fuori dall'istituto penitenziario" (Daga L. 1986).

⁶⁹ Art. 82 Testo Regole Penitenziarie Europee: "Ogni istituto deve disporre di una biblioteca destinata a tutte le categorie di detenuti convenientemente fornita con una larga scelta di libri istruttivi e ricreativi e i detenuti devono essere incoraggiati ad usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell'istituto sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche" (Daga L. 1986).

Le Regole Penitenziarie Europee del 1987 hanno rappresentato, per il sistema penitenziario italiano, un modello da seguire, uno stimolo per non cedere alla richiesta di maggiore severità indotta dall'aumento della criminalità, un aiuto per continuare a garantire e perseguire il rispetto della dignità e dell'umanità dei detenuti (Grevi V. 1988).

Altri documenti hanno contribuito a individuare, in ambito europeo, possibili mezzi attraverso i quali deve consolidarsi l'apparato educativo nelle carceri. In particolare, la Raccomandazione n. 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 ottobre del 1989 sulla "education in prison" (Gonnella P. 1996, p. 68). In detta Raccomandazione è ribadito il ruolo fondamentale che ricopre l'educazione, sia per la crescita individuale che per quella della comunità, ma la vera innovazione apportata dalla R(89)12 è di aver posto in correlazione, per la prima volta in ambito europeo, lo stretto legame esistente tra i detenuti e le loro fallimentari precedenti esperienze scolastiche (Gonnella P. 1996).

Le Regole Penitenziarie Europee sono state redatte nel 1987 quindi dopo l'emanazione dell'ordinamento penitenziario italiano (e del relativo Regolamento di esecuzione del 1976). Il legislatore italiano ha trovato nel testo delle Regole Penitenziarie Europee uno strumento di verifica da cui riscontrare l'effettiva conformità dell'ordinamento penitenziario del 1975 agli standard europei adottati, nonché una modernità ideologica nell'affrontare il tema del trattamento. Possiamo notare che, limitandoci all'argomento dell'istruzione, il testo italiano della legge n. 354/75 non è preciso come quello delle Regole Penitenziarie Europee e non presenta la stessa attenzione. Non è stata prevista dal legislatore italiano l'attivazione di puntuali corsi di alfabetizzazione o di uno spazio da dedicare ai corsi di recupero per stranieri o per analfabeti di ritorno e neppure l'opportunità di collegare le biblioteche interne al carcere e quelle esterne. È quindi auspicabile che queste mancanze siano considerate uno stimolo ed una meta da raggiungere (Coralli M. 2002).

Un notevole limite delle disposizioni internazionali è che non possono per loro natura, imporsi direttamente agli Stati. Tale ostacolo è stato spesso ovviato attraverso il lavoro degli organi giurisdizionali europei posti a tutela della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁷⁰ (Balducci E., Onorato P. 1981).

IL LAVORO NEI LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ: DOVERE O DIRITTO?

La prestazione di un'attività lavorativa è strumento saliente per il reinserimento del detenuto entro la società libera, in quanto se il detenuto al momento della riacquisita libertà non sarà in condizione di intraprendere un'attività lavorativa verrà inevitabilmente risospinto a delinquere (Associazione

⁷⁰ Art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti degradanti" (Balducci E., Onorato P. 1981, p. 78).

Antigone 2015b). A partire da questo presupposto, il legislatore ha previsto che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario debbano riflettere quelli del libero circuito produttivo in modo da far acquisire al detenuto capacità e competenze professionali adeguate alle normali condizioni lavorative, dunque facilmente spendibili sul mercato del lavoro libero e in grado di favorirne il reinserimento sociale (art. 20, comma 5 ord. pen., art. 72 reg. min. Onu, art. 73 reg. penit. eur. R(87)3) (Fiorentin F., Marcheselli A. 2005). Qualora esistessero notevoli e irragionevoli disparità di trattamento fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi, se ne dovrebbe concludere che il lavoro penitenziario è altro rispetto al lavoro libero in punto di significato e considerazione sociale dello stesso, cosicché verrebbe confermata l'idea di un lavoro penitenziario quale effetto penale della condanna, riportando in auge la teoria retributiva a carattere fortemente repressivo del lavoro forzato. Al riguardo, E. Goffman nel saggio *Asylums* del 1961 sostiene che l'attività lavorativa svolta in un' "istituzione totale, quale il carcere, non assume mai il significato strutturale che ha nel mondo esterno, dal momento che sussistono motivazioni diverse e diversi modi di considerarla" (Goffman E. 1968, p. 39). Infatti il lavoro svolto entro le istituzioni totali "viene ufficialmente conosciuto come terapia industriale o ergoterapia; i pazienti (i detenuti nel nostro caso) devono svolgere attività, di solito, molto umili, come rastrellare foglie, servire a tavola, lavorare in lavanderia o pulire i pavimenti. Sebbene la natura di questi compiti derivi dalle necessità dell'istituto, la spiegazione abitualmente data al paziente è che queste attività lo aiuteranno a reinserirsi nella società e che la capacità e la buona volontà che dimostrerà, saranno prese come evidenza diagnostica del suo miglioramento. Il paziente stesso può vedere il lavoro sotto questa luce" (Goffman E. 1968, p. 41). Il lavoro diventa secondo Goffman una delle pratiche utilizzate dal penitenziario per ottenere l'adattamento della popolazione detenuta alla vita dell'istituzione totale. Questo a sua volta comporta che l'istituzione totale finisca col diventare "un luogo deputato a produrre giudizi sull'identità di chi vi partecipa, così che impegnarsi in un tipo particolare di attività nel modo in cui viene imposta, significa accettare di essere un tipo particolare di persona, che vive in un mondo particolare" (Goffman E. 1968, p. 40).

È evidente che quello del lavoro carcerario è uno dei temi che meglio mette in evidenza le contraddizioni e le ambiguità che circondano, nelle nostre società, la funzione della pena, il ruolo del carcere e lo status dei detenuti (Caputo G. 2015). La pena detentiva deve mirare a punire e segregare, rendendo inoffensivo, il condannato? Oppure deve tendere al suo reinserimento sociale? Il condannato è un rifiuto della società, che ha dimostrato di non meritare alcun diritto e non deve più costituire assolutamente un peso, neppure economico, per la società oppure un soggetto titolare di tutti i diritti che non sono strettamente incompatibili con la limitazione della libertà personale? A questi quesiti sul senso e lo scopo della detenzione e quindi del lavoro svolto nel suo corso, si deve

aggiungere la considerazione che il lavoro carcerario, non si è mai potuto configurare come un lavoro in concorrenza con quello dei cittadini liberi: i lavoratori liberi si sono sempre opposti all'idea che potessero far loro concorrenza dei detenuti lavoranti, con l'inevitabile *dumping* sociale che questo avrebbe comportato: “cosa volete, bisogna aver ucciso o rubato per attirare compassione ed interesse” (Foucault M. 1975, p. 263). Allo stesso tempo si è cercato di difendere il lavoro penale dall'accusa di esser causa della disoccupazione, con l'argomentazione che “ il lavoro penale deve essere concepito come se fosse un meccanismo che trasforma il detenuto violento, agitato, irriflessivo in un elemento che gioca il suo ruolo con perfetta regolarità” (Foucault M. 1975, p. 263). La configurazione del lavoro carcerario cambia quindi notevolmente a seconda di come si risponde alle domande sul suo senso e scopo, risentendo delle condizioni economiche esterne e delle difficoltà organizzative interne all'istituzione carcere. Qualsiasi fosse la valenza attribuita al lavoro, punitiva o risocializzante, qualsiasi fosse la sua configurazione, dovere o diritto, fin dall'Ottocento esso è stato più un tema retorico che una realtà (Caputo G. 2015). E soprattutto lo status del lavoro penitenziario nell'ordinamento italiano è ancora oggi contraddittorio: da un lato, esso risente dell'impostazione del Codice Penale del 1930 che considera il lavoro uno strumento sanzionatorio con valenza punitiva e dovere del detenuto che non può pretendere di essere mantenuto dallo Stato; dall'altro, risente dell'ordinamento penitenziario del 1975, ispirato alla retorica ottocentesca, che vede nel detenuto un minorato morale e sociale, che non trova in se stesso motivazioni ed abilità per mantenersi nella società con il proprio lavoro onesto ed eleva, per questo, il lavoro, a primo strumento di reinserimento sociale che per poter svolgere questa funzione deve combattere la tendenza all'ozio, dare competenze spendibili dopo la carcerazione ed abituare ai metodi e ai ritmi produttivi della società libera (Caputo G. 2015).

Le norme adottate dall'ONU nel 1955 (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) segnano un primo importante passo in favore di una concezione paternalista che considera il lavoro come strumento di riabilitazione e reinserimento sociale. Tali norme sanciscono che il lavoro carcerario non deve avere natura afflittiva, nondimeno deve essere obbligatorio e al contempo volto alla risocializzazione: il lavoro deve essere tale da preservare o accrescere la capacità dei detenuti di guadagnarsi da vivere in modo onesto dopo la scarcerazione; i detenuti devono potersi scegliere, nei limiti del possibile, un lavoro conforme alla loro vocazione e alle loro attitudini (possibilità che deve essere garantita in particolare ai giovani detenuti) ed è vietato che il mancato rispetto di attitudine e vocazione possa derivare da ragioni di profitto dell'imprenditore (Caputo G. 2015). “La retorica ottocentesca contro l'ozio e i suoi effetti alienanti, aleggia anche dietro la previsione secondo cui il lavoro deve tenere occupato il detenuto per il normale orario di lavoro, ma va detto che questa norma sembra parimenti volta a rafforzare l'idea secondo cui i carichi del lavoro

carcerario devono essere non afflittivi e simili a quelli del lavoro esterno” (Re L. 2002, p. 31). In conformità con la finalità rieducativa della detenzione, deve essere lasciato il tempo ai lavoratori di svolgere le altre attività rieducative e trattamentali. Il lavoro deve avere prima di tutto una finalità risocializzante, i suoi metodi, i suoi tempi e la sua organizzazione devono essere più simili possibili a quelli del lavoro esterno, in modo da preparare i reclusi alle condizioni della normale vita lavorativa (Caputo G. 2015).

Eppure, l’ordinamento penitenziario del 1975 è fortemente condizionato dall’ambiguità delle norme dell’ONU che nonostante sembrano voler finalmente sgomberare l’orizzonte dall’impostazione dell’epoca fascista, presentano ancora in parte la concezione del lavoro carcerario come strumento afflittivo e come dovere dei detenuti, riproponendo così il lungo dibattito dottrinale riguardo alla configurabilità del lavoro penitenziario come diritto o piuttosto come obbligo gravante sul detenuto (Cappelletto M., Lombroso A. 1976)⁷¹. La legge n. 354/1975, a differenza dei precedenti ordinamenti che rispecchiavano la concezione prettamente affittiva del lavoro penitenziario, per un verso sembra confermare l’obbligo del lavoro durante l’esecuzione della pena detentiva (art. 20 comma 3); allo stesso tempo, però, in altre disposizioni contraddice l’imperatività di tale obbligo laddove prevede che “negli istituti penitenziari deve essere favorita ad ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro” (art. 20, comma 1) e che “ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro” (art. 15, comma 2), principale strumento di reinserimento sociale (l’obbligatorietà trova quindi la propria giustificazione nell’art. 27, comma 3, della Costituzione). Da queste ultime disposizioni sembrerebbe a prima vista che il legislatore abbia previsto solo in maniera tendenziale l’obbligo del lavoro, come una sorta di direttiva rivolta più che altro all’amministrazione penitenziaria, la quale deve favorire e assicurare il lavoro alla popolazione penitenziaria, con la conseguenza che in capo ai detenuti sarebbe configurabile un vero e proprio diritto ad ottenere un’attività lavorativa, in considerazione del fatto che il lavoro è strumento principale del trattamento rieducativo e appiglio efficace e sicuro di reinserimento sociale (Furfaro V. 2008).

Parte della dottrina ha sostenuto fermamente che l’ordinamento penitenziario del 1975 abbia semplicemente confermato l’obbligo del lavoro per il detenuto, partendo dal presupposto che è elemento saliente del trattamento, pertanto la previsione di un obbligo ribadirebbe “il profondo

⁷¹ La concezione del lavoro come dovere del detenuto che aveva lo scopo, da un lato, di assicurarne la punizione-redenzione e, dall’altro, di minimizzare i costi della detenzione ricadenti sulla collettività, fu sancita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 che all’art. 4, ammette, come eccezione al divieto generale di lavoro forzato, il lavoro obbligatorio per i reclusi, purché la loro detenzione sia legittima ai sensi del successivo art. 5, comma 1. Il che vuol dire che il lavoro obbligatorio può esse imposto, in astratto, anche alle persone in custodia cautelare, al minore anche se la detenzione non trae origine da un provvedimento di un giudice ma è stata decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione; agli alienati, agli alcolizzati, ai tossicomani o ai vagabondi; e infine agli stranieri detenuti.

valore rieducativo del lavoro penitenziario, tale da qualificarlo come indispensabile e di conseguenza doveroso per il condannato ad una pena detentiva” (Vitali M. 2001, p.21).

Altra parte della dottrina ha invece interpretato in maniera fortemente innovativa la riforma del 1975, proponendo la qualificazione del lavoro carcerario come vero e proprio diritto per il detenuto. L’argomentazione principale a sostegno di questa tesi è rinvenuta nello stesso dettato normativo laddove si dice che ai detenuti è assicurato il lavoro (art. 15 legge 354/1975); da tale previsione si ricaverebbe la possibilità per il detenuto di vantare una pretesa nei confronti dell’amministrazione penitenziaria. Pertanto, la mancata assegnazione di un’attività lavorativa sarebbe “fatto generatore di responsabilità risarcitoria nei confronti dell’amministrazione penitenziaria” (Vitali M. 2001, p. 21) per danni quali la perdita della capacità e qualificazione professionale. È evidente però come una siffatta interpretazione conduca molto lontano rispetto a quanto previsto dal dettato legislativo: basta considerare soltanto che l’amministrazione penitenziaria può esimersi dall’obbligo di fornire un’attività lavorativa al detenuto adducendo un caso di impossibilità (art. 15, comma 2, legge 354/1975), formula piuttosto ampia che consente un impiego discrezionale e tuttavia legittimo (Vitali M. 2001).

L’interpretazione più plausibile e conforme allo spirito della legge sull’ordinamento penitenziario sembra essere piuttosto quella di considerare il lavoro penitenziario parimenti come diritto ed obbligo per il detenuto con enfasi su quello che è l’aspetto rieducativo (Grevi V. 1981): “il lavoro è obbligatorio” (art. 20, comma 3, legge 354/1975) e allo stesso tempo deve essere “assicurato” ai condannati e agli internati (art. 15, comma 2, legge 354/1975) annoverandosi così tra i quattro elementi cardine del trattamento penitenziario (gli altri tre sono l’istruzione, la religione e le attività culturali, ricreative e sportive). Ne consegue, in primo luogo che alla luce della carta costituzionale, secondo la quale “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3, Cost.), il lavoro penitenziario così come inteso dall’attuale ordinamento penitenziario, ha perso ogni connotato di afflittività per divenire strumento principale del trattamento rieducativo. L’obbligatorietà è giustificata partendo dal presupposto che lo svolgimento di un’attività lavorativa è parte integrante e saliente del percorso riabilitativo, e non più pena accessoria alla detenzione, quindi l’amministrazione penitenziaria ha l’onere di adoperarsi per assicurare a ciascun detenuto tale chance di reintegrazione sociale⁷². Emblematico è sotto questo aspetto il comma 5 dell’art. 20

⁷² Tale interpretazione può essere ulteriormente sostenuta citando l’art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (Ministero della Giustizia 2014), che proibisce qualsiasi forma di schiavitù e lavoro forzato. Sul punto si è espressa anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 giugno 1982 (Ministero della Giustizia 2014), che ha sostenuto la legittimità e la conformità alla Convenzione europea di cui sopra, delle disposizioni degli ordinamenti interni che prevedano come obbligatorio il lavoro penitenziario purché sussista la condizione che il lavoro penitenziario non debba presentare alcuna similitudine con le passate e disumanizzanti forme di lavori forzati, pertanto deve perseguire come unico fine, quello della rieducazione e della risocializzazione del detenuto.

della legge 354/1975 che, richiamando ancora una volta le *Standard Minimum Rules* dell'ONU, sancisce che "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale" (Presidenza della Repubblica 1975). L'idea del lavoro come strumento principe di qualificazione professionale e di reinserimento sociale è ribadita da almeno un'altra disposizione dello stesso articolo 20 legge 354/1975. In particolare, quella al comma 6, secondo cui nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto "della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione" (Presidenza della Repubblica 1975).

Infine, alcuni autori, a fondamento di questa interpretazione, hanno sostenuto che l'ordinamento penitenziario qualificando il lavoro svolto durante l'esecuzione pena come diritto e nello stesso tempo obbligo per il condannato, avrebbe dato piena attuazione all'art. 4 della Costituzione che parimenti prevede il diritto al lavoro e il dovere per ogni cittadino di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (A. Raciti 2001, p. 274).

Una volta ammessa la duplice configurazione del lavoro penitenziario, occorre stabilire quali sono le conseguenze della previsione dello stesso come obbligo, e quali i vantaggi che derivano dalla sua qualificazione come diritto⁷³.

Dalla previsione del lavoro penitenziario come obbligatorio consegue che il detenuto, una volta ammesso al lavoro, deve svolgere l'attività assegnatagli, nonostante possa non corrispondere alle proprie attitudini o preferenze. Ne consegue che il volontario inadempimento degli obblighi lavorativi integra un'ipotesi di infrazione disciplinare, la quale a sua volta è presupposto per l'applicazione di una sanzione disciplinare, rilevante ai fini della valutazione dell'andamento del percorso riabilitativo, ovviamente in senso negativo, potendo pregiudicare l'accesso ai benefici, quali il permesso premio e la liberazione anticipata, nonché la successiva eventuale ammissione ad una delle misure alternative (Furfaro V. 2008).

Configurando invece il lavoro penitenziario come diritto, alla luce dell'art. 4 della carta costituzionale, ne consegue che il detenuto vanta una pretesa nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, alla quale corrisponde il dovere di reperire un'attività lavorativa, fatta salva soltanto la possibilità di addurre la sussistenza di un caso di impossibilità (facendo riferimento a ipotesi di difficoltà oggettive ed insormontabili) se si tratta di un condannato o internato, ovvero un giustificato motivo se si tratta di un imputato (art. 15 ord. pen.). In entrambi i casi, si tratta di

⁷³ Si deve ribadire che l'obbligo del lavoro grava solo sui detenuti condannati, e non anche sugli imputati. La fondamentale differenza fra condannati ed imputati per quanto riguarda il lavoro penitenziario è che questi ultimi non essendo e non dovendo essere sottoposti al trattamento rieducativo di cui all'art. 13 ord. pen., possono essere ammessi a lavorare solo su espressa richiesta, e salvo che non sussistano contrarie disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria o giustificati motivi adottati dall'amministrazione penitenziaria.

clausole piuttosto ampie da consentire una certa libertà di movimento nelle giustificazioni adducibili. Cosicché la mancata effettività della previsione secondo cui ai detenuti deve essere assicurato il lavoro porta con sé il rischio di ridurre anche l'effettività del disposto costituzionale per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa è sicuramente la più importante discrasia fra il dover essere della norma e la sua applicazione pratica (Furfaro V. 2008). La ricomposizione tra vecchia e nuova concezione (tra dimensione sanzionatoria e dimensione trattamentale) del lavoro penitenziario è più apparente che sostanziale (Grevi V. 1981). Il lavoro, infatti, resta, in forza delle previsioni del codice penale, obbligatorio e quindi parte imprescindibile di ogni pena detentiva (articoli 22, 23 e 25 Codice Penale), nonostante il primo comma dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione penitenziaria (sia nella formulazione del 1976 che in quella del 2000) precisa che il trattamento si basa sulla volontaria partecipazione dei detenuti⁷⁴ (Caputo G. 2015).

Inoltre, malgrado l'accuratezza con cui il legislatore ha disciplinato il lavoro penitenziario dal punto di vista della sua qualificazione come diritto ed obbligo per il detenuto, nella realtà della vita carceraria, questi è inteso piuttosto come un privilegio vista la scarsità delle opportunità lavorative offerte alla popolazione dei reclusi (Associazione Antigone 2015a). Non è un caso che nella maggior parte degli istituti vengano impiegati meccanismi di rotazione, in modo da impiegare ciascun detenuto limitatamente ad un certo periodo di tempo e consentire l'alternanza ciclica alla stessa attività lavorativa del maggior numero possibile di detenuti (Raciti A. 2001). In definitiva, pertanto non si pone il problema della coercizione al lavoro, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi i detenuti e gli internati sono desiderosi di essere impiegati in un'attività lavorativa, se non altro per rompere la monotonia della vita carceraria (Associazione Antigone 2015a).

Un'ultima considerazione sulla natura trattamentale del lavoro penitenziario, riguarda la sua connotazione di strumento per combattere la supposta tendenza all'ozio dei condannati, che rende adatto allo scopo qualsiasi tipo di lavoro venga offerto al detenuto (Caputo G. 2015). La configurazione trattamentale del lavoro imporrebbe, al contrario, come sancito dalle Regole dell'ONU e dallo stesso art. 20 dell'ordinamento penitenziario, che il lavoro carcerario sia tale da fornire al detenuto qualifiche utili da spendere per trovare un'occupazione al momento dell'uscita dal carcere. La relativizzazione dell'obbligo per l'amministrazione di offrire lavoro qualificato al fine di un futuro reinserimento nella società, ha finito per consentire il perpetuarsi ancora oggi nei penitenziari italiani di lavori come "scopino", "piantone", "porta vitto" che certo non forniscono

⁷⁴ "Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali" (Art. 1 comma 1 DPR 230/2000 e DPR 431/1976).

nessuna abilità da spendere sul mercato libero del lavoro (Associazione Antigone 2015a). Questi lavori possono essere richiesti ai detenuti in virtù dell'art. 50 del DPR 230/2000 (identico all'art. 48 del Regolamento del 1976) il quale stabilisce che “i condannati per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto” (Presidenza della repubblica 1976). È evidente che una norma di questo genere, per quanto dettata da una visione realistica delle possibilità dell'amministrazione penitenziaria, risponde più alle logiche punitive degli anni '30 del secolo scorso che a quelle trattamentali. E ci sarebbe da domandarsi se una norma regolamentare può derogare all'ordinamento penitenziario su un aspetto fondamentale quale il principale elemento del trattamento penitenziario (Caputo G. 2015). La fotografia realista (necessaria per dare concretezza ai problemi normativi, considerati i pochi, parziali e a volte ingannevoli dati ufficiali) che emerge riguardo al lavoro nei penitenziari italiani è che esistono un numero esiguo di posti di lavoro, con un contenuto risocializzante pressoché nullo, dato che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di lavori umili e pagati molto al di sotto dei limiti imposti per legge (Caputo G. 2015). In tal modo, il lavoro si concretizza in attività del tutto peculiari dell'istituto di pena, di carattere elementare e totalmente prive di qualsiasi valenza formativa tale da impedire una preparazione adeguata al libero mercato del lavoro, con notevole pregiudizio, di nuovo, per il reinserimento socio-lavorativo del detenuto. Questo a sua volta fa dubitare dell'effettività della previsione secondo cui l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario debbano riflettere quelli del lavoro all'esterno, perché se così fosse dovrebbero essere presenti negli istituti carcerari attività lavorative che rispecchiano le corrispondenti attività del mondo produttivo libero con maggiore significato in termini di preparazione professionale (Associazione Antigone 2013). Esistono almeno due ragioni salienti che sminuiscono la fattibilità di tale idea: innanzitutto la stessa organizzazione interna della vita carceraria, scandita e sorvegliata in ogni momento, nonché le esigenze di ordine e sicurezza che caratterizzano un'istituzione totale quale quella penitenziaria, sono entrambi incompatibili con i ritmi e le esigenze delle attività produttive (Mancuso R. 2001). In secondo luogo la maggior parte degli istituti penitenziari sono privi di luoghi sufficientemente ampi ed adeguati all'installazione di lavorazioni ovvero necessitano di interventi di messa a norma spesso irrealizzabili a causa della carenza dei fondi economici a ciò destinati (Marcetti C., Solimano N. 1997).

Esclusa l'assimilabilità delle modalità e dell'organizzazione del lavoro penitenziario all'assetto del lavoro libero, si deve parimenti escludere una piena equiparabilità in punto di diritti e tutele fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi (Furfaro V. 2008). In linea teorica dovrebbe ritenersi scontato che certi diritti e certe tutele, ormai conquiste fondamentali ed irrinunciabili per qualsiasi lavoratore, spettino ai lavoratori detenuti. In realtà, invece, sebbene possa essere affermata la

titolarità da parte dei lavoratori detenuti dei diritti fondamentali dei lavoratori *tout court*, occorre riscontrarne l'effettività e dunque la possibilità di esercizio e godimento degli stessi in concreto. In tal senso è fondamentale una valutazione di compatibilità fra il diritto vantato dal lavoratore e le limitazioni di libertà che gravano sul detenuto. Si tratta di due realtà produttive assai diverse, in considerazione del luogo di produzione singolare che caratterizza il lavoro penitenziario (Associazione Antigone 2013). Tale presa d'atto della diversità non va intesa come disconoscimento del ruolo e dell'importanza del lavoro penitenziario, ma, proprio in considerazione della finalità rieducativa che lo connota, come punto di partenza per prospettare soluzioni efficaci di reinserimento sociale (Furfaro V. 2008).

Il passaggio da detenuto-lavorante a lavoratore-detenuto

Nel delineare un quadro completo sulla natura del lavoro in carcere in quanto diritto-dovere dei detenuti, meritano di essere sottolineati i passi in avanti compiuti dalla dimensione sovranazionale nella cultura di una pena che non sia solo punizione (Associazione Antigone 2015a).

A tal riguardo, notevole attenzione al lavoro in esecuzione pena è stata posta dalle *Regole Penitenziarie Europee* approvate con Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (87) 3 del 12 febbraio 1987, parzialmente modellate sul testo delle *Regole minime per il trattamento dei detenuti*, contenute nella Risoluzione ONU del 30 agosto 1955, e recentemente integrate da un'ulteriore Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa⁷⁵ (Defilippi C., Bosi D. 2001). Tale documento, definito come “carta dei diritti dei detenuti” (Defilippi C., Bosi D. 2001, p. 5), ha ispirato la legislazione italiana in materia penitenziaria, ponendo i tratti salienti di un trattamento penitenziario che sia conforme al principio di umanità della pena, dunque non lesivo della dignità della persona umana, e finalizzato non alla segregazione ed esclusione del detenuto dalla società ma al suo reinserimento (Ministero della Giustizia 2014). Strumento fondamentale a tal fine è il lavoro, concepito come anello di congiungimento fra il momento dell'esecuzione pena e il ritorno in società; l'art. 3 della Raccomandazione (87) 3 dispone che la finalità del trattamento dei condannati deve essere, nella misura in cui lo permette la durata della pena, quella di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione (Defilippi C., Bosi D. 2001).

⁷⁵ Si tratta della Raccomandazione R (2006) 2, volta ad aggiornare il decalogo delle regole minime europee a seguito degli sviluppi e dei cambiamenti che dal 1987 ad oggi hanno interessato le politiche penali, la giurisprudenza in materia di diritto penitenziario e più in generale, la gestione delle carceri in Europa (Consiglio d'Europa 2006).

In realtà, la stretta interrelazione che esiste tra le finalità rieducative della pena, il trattamento penitenziario e la riduzione della recidiva è stata sancita per la prima volta in un documento ONU, con l'approvazione, il 22 maggio 2015 da parte della Commissione delle Nazioni Unite, della nuova versione delle *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, denominate “*Mandela Rules*” (ONU 2015). Da un punto di vista sostanziale i cambiamenti rispetto alle precedenti ONU *Standard Minimum Rules* del 1955 sono pochi ma potrebbero contribuire a depurare il lavoro penitenziario dalle scorie che continuano a caratterizzarlo come sanzione. Nelle *Mandela Rules* non ci sono norme che rinviano seppure in maniera implicita al carattere obbligatorio del lavoro, definito un'opportunità da offrire ai condannati insieme alle altre attività volte alla riabilitazione (ONU 2015). All'affermazione del carattere non afflittivo del lavoro, si fanno seguire due ulteriori proibizioni: la prima, vietando che il lavoro dei detenuti possa andare a beneficio dei membri dell'amministrazione penitenziaria, mira ad impedire che lo staff della prigione possa giovare del clima di sudditanza che può crearsi in un carcere; la seconda, invece proibisce che i prigionieri siano tenuti in schiavitù o servitù (ONU 2015). Questa seconda proibizione sicuramente impone di ridiscutere il rapporto tra il lavoro penitenziario e l'art. 4, comma 3 della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 1950). Tale articolo della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riguardante la servitù e il lavoro forzato, afferma che non può essere considerato lavoro forzato od obbligatorio il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta (Caputo G. 2015). Soltanto, negli ultimi anni e dopo l'entrata in vigore delle Regole penitenziarie europee del 2006, la CEDU ha ridefinito sia quando il lavoro richiesto ai detenuti può considerarsi normale, sia i casi in cui il lavoro svolto si configura come schiavitù e lavoro forzato, comportando una violazione dello stesso art. 4 della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 1950). Di fatto la giurisprudenza della CEDU in materia di lavoro penitenziario è stata estremamente povera come pure le sentenze significative al riguardo (Caputo G. 2015). Le premesse per il cambiamento di tale orientamento superficiale vengono poste con l'adozione nel 2006 delle nuove *European Prison Rules* da parte del Consiglio d'Europa (Consiglio d'Europa 2006). Questa versione delle regole europee sulla detenzione segna, infatti, un momento di forte rottura nella normativa penitenziaria internazionale. La concezione paternalistica delle *Standard Minimum Rules* dell'ONU del 1955, riguardo la detenzione, individua nel lavoro il principale strumento di riabilitazione e di reinserimento sociale e attribuisce all'amministrazione, secondo la classica impostazione ottocentesca, il compito di insegnare ai detenuti le regole morali e le buone abitudini necessarie per il reinserimento nella società, nel rispetto della loro dignità e della loro incolumità. Invece, nelle nuove regole europee il reinserimento sociale viene menzionato in modo del tutto singolare: non viene, come al solito, attribuito all'amministrazione alcun ruolo paternalistico di guida di un detenuto minorato sociale e

morale, ma si parla di gestione della detenzione in modo da facilitare il reinserimento nella società libera; una formulazione che sembra invitare l'amministrazione a porre in essere pratiche detentive che riducano il rischio di prigionizzazione e desocializzazione dei condannati (Santoro E. 2004). I primi cinque principi fondamentali delle *European Prison Rules* del 2006, sono il manifesto di questo profondo mutamento (Consiglio d'Europa 2006):

1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.
2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.
3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.
5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.

Fin dai principi fondamentali posti in apertura delle *European Prison Rules* del 2006, basati sull'idea che i detenuti sono titolari di tutti i diritti fondamentali non incompatibili con la loro condizione, è evidente il radicale cambio di impostazione rispetto alla precedente concezione paternalistica della detenzione. Tale mutamento si ripercuote inevitabilmente anche nelle regole sul lavoro. Esse, accanto alle norme che continuano a considerare il lavoro penitenziario come uno strumento per assicurare il reinserimento sociale⁷⁶, contengono disposizioni che prestano grande attenzione ai diritti dei lavoratori detenuti. In primo luogo le Regole del 2006 sembrano affermare un diritto, non esplicitamente condizionato dalle circostanze, al lavoro: "Il lavoro dei detenuti deve esser assicurato dalle autorità penitenziarie, con o senza il concorso di imprenditori privati, all'interno o all'esterno dell'istituto penitenziario" (Regola 26.10) e deve essere in linea con l'impostazione volta a garantire la protezione dei diritti fondamentali della persona, per quanto detenuta (Consiglio d'Europa 2006). In sostanza il lavoro penitenziario, pur continuando ad essere obbligatorio, si deve caratterizzare per imprescindibili elementi non discriminatori, che consentono la sua assimilazione al lavoro cosiddetto ordinario, attenuandone la natura afflittiva: se non si configurasse come strumento di reinserimento sociale, fosse gratuito o accompagnato da tutele sociali estremamente e irragionevolmente diverse da quelle ordinarie, il lavoro acquisirebbe una

⁷⁶ "Le autorità penitenziarie devono impegnarsi per fornire un lavoro sufficiente e utile. Tale lavoro deve permettere, per quanto possibile, di mantenere o aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi da vivere normalmente dopo la scarcerazione" (Regola 26.2 e 3). "L'organizzazione e le modalità di lavoro negli istituti penitenziari devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle che regolano un lavoro analogo all'esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale" (Regola 26.7) (Consiglio d'Europa 2006).

natura punitiva non in linea con i principi generali concretizzati dalle *European Prison Rules* del 2006. Il lavoro cessa così di essere un mero elemento della punizione, per diventare un diritto dei detenuti che consente loro di esigere una retribuzione, l'inserimento nella sicurezza sociale e gli altri diritti dei lavoratori (Caputo G. 2010).

Nella normativa e nella giurisprudenza più recenti sembrano, finalmente, trovare spazio le istanze che mirano a configurare il lavoro come un diritto, addirittura rafforzato per i detenuti rispetto ai cittadini liberi, in quanto strumento per il loro reinserimento sociale. Secondo questa impostazione, l'idea che il lavoro carcerario debba essere più simile possibile al lavoro esterno per favorire l'apprendimento delle regole che presiedono al lavoro nella società libera, si evolve e porta a trasformare il detenuto-lavorante, assoggettato all'autorità dell'amministrazione penitenziaria, in un lavoratore-detenuto titolare, almeno sulla carta, di diritti soggettivi: egli ha diritto ad una configurazione contrattuale e previdenziale uguale a quella di tutti gli altri lavoratori, con la possibilità di rivolgersi ad un giudice per verificare se il proprio diritto è stato leso e, in questo caso, chiederne la tutela inibitoria e risarcitoria (Caputo G. 2010).

Il passaggio dal detenuto-lavorante al lavoratore-detenuto ha dato immediatamente forza a quelle voci che da oltre un decennio contestavano la configurazione vigente del lavoro penitenziario, a partire dalla constatazione che la Costituzione tutela, agli articoli 35 e 36, il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (Vitali M. 2001). Non si può sostenere "che tale genere di lavoro sia del tutto identico, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere" al lavoro svolto in libertà (Corte Costituzionale 2015, sentenza n. 1087/1988). La peculiarità del lavoro penitenziario deriva dal fatto che esso "è parte del trattamento ed è finalizzato alla redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale, all'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale" (Corte Costituzionale 2015, sentenza n. 1087/1988). Tuttavia, scarsa professionalità e produttività del lavoro penitenziario sono diretta conseguenza di un comportamento *contra legem* dell'amministrazione che, in violazione dell'ordinamento penitenziario e della menzionata normativa penitenziaria internazionale, non adempie all'obbligo di organizzare forme di lavoro qualificato e professionalizzante per i detenuti (Caputo G. 2015). Nella pratica i lavori offerti dall'amministrazione non mirano affatto al reinserimento sociale dei detenuti dal momento che consistono in umili e dequalificate mansioni, volte piuttosto ad assicurare occasioni di svago (Associazione Antigone 2015a). La scarsa capacità produttiva del lavoro penitenziario è dovuta, dunque, più che ad una caratteristica intrinseca del lavoro dei detenuti, come sembra implicitamente affermare la Corte Costituzionale, all'incapacità dell'amministrazione di organizzare forme di lavoro qualificato (Caputo G. 2015). La Corte Costituzionale sostiene che la

prospettiva da cui si deve esaminare la questione del lavoro nei luoghi di privazione della libertà non è quella di un detenuto che diventa lavoratore, ma quella di un lavoratore i cui diritti devono essere tutelati, per quanto possibile, anche in condizione di detenzione (Caputo G. 2010, p. 93). La Corte, infatti, da un lato ribadisce l'atipicità del lavoro penitenziario e la giustifica con la circostanza che esso è parte di un trattamento finalizzato al recupero della persona e alla "valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo" (Corte Costituzionale 2015, sentenza n. 1087/1988). Dall'altro afferma che, nonostante tale atipicità, i detenuti, sia che lavorino alle dipendenze dell'amministrazione sia di terzi, sono titolari di una serie di diritti *uti persona* che non possono venir meno o essere tutelati con minore efficacia a causa dello stato detentivo (Corte Costituzionale 2015, sentenza n. 341/2006).

Il lavoro per i giovani detenuti: finalità e caratteri

Il lavoro costituisce, all'interno delle strutture penali e penitenziarie, lo strumento principale del trattamento rieducativo avente come fine ultimo la risocializzazione del ristretto, secondo quanto disposto dalla Costituzione (art. 27, comma 3, Cost.)⁷⁷ (Governo Italiano 2015). La legge contenente le norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Legge n. 354/1975) prevede infatti che "il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi principalmente del lavoro, insieme all'istruzione, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno" (art. 15, comma 1) (Presidenza della repubblica 1975); la stessa legge prevede inoltre che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato sia assicurato il lavoro" (art. 15, comma 2) (Presidenza della repubblica 1975).

La fondamentale importanza del lavoro quale elemento di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto è d'altronde rafforzata dalla centralità attribuita allo stesso, in generale, nella società dei liberi e riflessa nell'ordinamento giuridico (Martelli A., Zurla P. 1995); tale assunto si ricava innanzitutto da alcune disposizioni contenute nei principi fondamentali della Costituzione italiana:

⁷⁷ Sebbene l'art. 27 comma 3 faccia espressa menzione della sola funzione rieducativa della pena, la concezione dominante, fatta propria anche dalla Corte Costituzionale è quella cosiddetta polifunzionale, secondo la quale il principio rieducativo "dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto" (sent. n. 12 del 1966) (Corte Costituzionale 2015); infatti secondo la Corte "non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda alla radice della pena" (sent. n. 264 del 1974) (Corte Costituzionale 2015). Dunque alla luce della giurisprudenza costituzionale la pena assolve attraverso il bilanciamento fra le stesse, una pluralità di funzioni: rieducativa, general-preventiva, special-preventiva, retributiva (Palazzo F. 1999). Sinteticamente si può dire che la nostra Carta Costituzionale accoglie un'idea di rieducazione non come rigenerazione morale del reo, il quale avendo commesso il reato avrebbe dimostrato disprezzo nei confronti di una presunta morale comune, ma semplicemente come riadattamento sociale del soggetto, il quale attraverso il trattamento rieducativo, basato sul presupposto della pericolosità, viene abituato all'osservanza delle regole sociali. In definitiva la rieducazione non ha come obiettivo l'interiorizzazione dei valori sociali dominanti, ma è sufficiente a tal scopo la mera obbedienza alle regole sociali, in genere resa maggiormente appetibile attraverso la prospettiva dei vantaggi che ne conseguono e dall'offerta di possibilità di affermazione della propria personalità (Palazzo F. 1999).

“l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1 Cost.), “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.). Inoltre “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35 Cost.) (Governo Italiano 2015): di certo il lavoro penitenziario può considerarsi compreso nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. Si può dunque sostenere che l’ordinamento penitenziario in materia di lavoro (artt. 20 e ss. legge 354/1975 e artt. 47 e ss. D.P.R. 230/2000) dia attuazione alle previsioni costituzionali menzionate (Ruotolo M. 2002) a meno di non voler affermare che la detenzione faccia venire meno lo status di cittadino della persona ristretta nella propria libertà personale, e dunque la esenti dai doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale (art. 2 Cost.)⁷⁸ e dal diritto-dovere di lavorare per contribuire al progresso della società (art. 4 Cost.) (Governo Italiano 2015).

Il lavoro è visto come elemento principale del trattamento penitenziario in quanto abituando il giovane detenuto, a svolgere un’attività produttiva, non solo contribuisce al suo sostentamento, ma soprattutto favorisce l’acquisizione da parte dello stesso di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale. A tal fine è necessario innanzitutto che si tratti di un lavoro produttivo e gratificante oltre che remunerato (Furfaro V. 2008).

In secondo luogo, in una prospettiva di reinserimento sociale a seguito della detenzione, il lavoro in istituto dovrebbe consistere in un’attività qualificante dal punto di vista professionale, organizzata in maniera tale da far acquisire al giovane ristretto delle capacità lavorative spendibili all’esterno, così da essere in grado di competere nel mercato occupazionale una volta ritornato in libertà (Ministero della Giustizia 2014a). Al riguardo vengono in rilievo alcune disposizioni contenute nelle Nuove Regole Penitenziarie Europee raccomandazione n. R(87)3, le quali prevedono che “nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi onestamente da vivere dopo la dimissione”⁷⁹ (art. 71 comma 4, R(87)3) (Daga L. 1986, p. 490) e ancora che “bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne e particolarmente ai giovani” (art. 71 comma 5, R(87)3) (Daga L. 1986, p. 490). In tal senso il lavoro assolve soprattutto una funzione di prevenzione speciale, anti-ricidivante, dal momento che dovrebbe fungere da deterrente al compimento di ulteriori reati (Raciti A. 2001). È dimostrato infatti da ricerche empiriche e da esperienze concrete degli operatori

⁷⁸ Si fa riferimento ai detenuti che abbiano la cittadinanza italiana, in quanto solo nei loro confronti possono valere i doveri di solidarietà economica, sociale e politica menzionati nell’art. 2 della Costituzione italiana (Governo Italiano 2015). Ciò non esclude che anche nei confronti dei detenuti stranieri e in particolare extracomunitari debba essere attuato un trattamento penitenziario avente al pari il suo fulcro saliente nel lavoro (Ministero della Giustizia 2014a).

⁷⁹ Tale disposizione è stata confermata anche dalla successiva Risoluzione R (2006) 2 (Consiglio d’Europa 2006).

del settore, che lavoro e formazione professionale sono connesse al rischio di recidiva: i detenuti che lasciano i centri di detenzione, senza aver acquisito competenze lavorative di base, hanno pochissime probabilità di accedere al mercato del lavoro; ciò si traduce nella maggioranza dei casi nell'esclusione sociale dei detenuti a rischio e nella elevata probabilità che essi commettano di nuovo azioni criminali (Hawley J., et al. 2013). È stato controbattuto che "l'idea dell'efficacia taumaturgica del lavoro carcerario è legata allo stereotipo del delinquente povero e socialmente emarginato", al contrario "perde di valore rispetto alla moderna criminalità organizzata ed ampiamente lucrativa, alla criminalità politico-terroristica ed alla criminalità degli affari e dei colletti bianchi: rispetto a questi nuovi tipi di devianza il lavoro carcerario servirebbe al più per combattere il *taedium carceris*" (Mantovani F. 1984, p. 438). Tuttavia questa obiezione non sembra portare a disconoscere l'importanza del lavoro carcerario, innanzitutto perché la maggior parte della popolazione penitenziaria rientra appieno nello stereotipo del delinquente povero e socialmente disadattato (Ministero della Giustizia 2014c), e secondariamente perché nei confronti dei giovani detenuti per i quali il lavoro non sortirebbe alcuna funzione rieducativa, lo svolgimento di un'attività impegnativa sarebbe comunque un valido rimedio all'abbruttimento e agli effetti degradanti della prigionizzazione (Vidiri G. 1986)⁸⁰.

Il legislatore ha preventivamente attribuito al lavoro in esecuzione pena dei requisiti indispensabili affinché potesse assolvere la funzione di strumento principale del trattamento rieducativo: innanzitutto il lavoro in carcere non deve avere carattere afflittivo (art. 20, comma 2, ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975), ovvero non può essere considerato come componente di maggiore inasprimento della pena, alla stregua dei cosiddetti lavori forzati⁸¹, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Pertanto, affinché il lavoro non costituisca mera fatica fisica, e quindi sofferenza aggiuntiva alla privazione della libertà, sono particolarmente importanti la specie e l'organizzazione delle attività lavorative assegnate ai

⁸⁰ Gli effetti degradanti della detenzione possono essere compendati nella parola "prigionizzazione" coniata dal sociologo Clemmer negli anni Trenta del secolo scorso per indicare quel processo di progressivo adattamento e acquisizione della subcultura carceraria, che è tanto più intenso e veloce quanto più fievoli e sporadici sono i legami e i contatti con il mondo esterno. Il pericolo del processo di prigionizzazione è che potrebbe portare ad esiti irreversibili, "è sufficiente per rendere un uomo un membro caratteristico della comunità penale e probabilmente per distruggere la sua personalità in modo tale da rendere impossibile un suo successivo felice adattamento ad ogni altra comunità" (Santoro E. 2004, p.210). Il rischio maggiore comunque deriva dal contatto e dalla conoscenza di soggetti dal passato criminale maggiormente marcato, i quali potrebbero divenire modelli per i detenuti caratterialmente più deboli, così da innescare un meccanismo di fomentazione e riproduzione degli impulsi criminali, proprio nel luogo teoricamente deputato ad eliminare o quantomeno attenuare tale fenomeno (Clemmer D. 1941).

⁸¹ I lavori forzati sono storicamente consistiti in attività lavorative minimamente utili o produttive o in alcuni casi, in attività svolte con mezzi e modi totalmente inadeguati, imposti al solo scopo di rendere maggiormente doloroso il periodo di privazione della libertà personale, accompagnando alla sofferenza psichica anche la fatica fisica. Sono per esempio famosi alcuni dei lavori forzati previsti dalle leggi inglesi del XVIII secolo, quali il *tread mill* (ruota da muoversi con i piedi), lo *shot drill* (trasporto di palle di cannone da destra a sinistra e viceversa), il *crank* (girare per ore una manovella) e lo *stone breaking* (spaccare pietre) (Rustia R. 1973). In Italia, i lavori forzati sono stati aboliti dal Codice penale Zanardelli del 1889.

detenuti: il lavoro negli istituti penali e penitenziari non deve essere ridotto a quei pochi compiti che servono alla sopravvivenza degli stessi istituti, ma sarebbe bene modellare il lavoro all'interno su quello esterno, per fornire al detenuto uno strumento concreto di reinserimento sociale (Furfaro V. 2008). Non basta svolgere una qualsiasi attività, è necessario che si tratti di un lavoro qualificato e qualificante dal punto di vista professionale, produttivo e remunerato, in modo da dare al detenuto la possibilità di trarne immediati e concreti benefici, altrimenti il lavoro in esecuzione pena finirebbe col divenire "inutile e perfino controproducente, se il soggetto ne ricava misere retribuzioni con la sensazione di un autentico sfruttamento" (Vitali M. 2001, p. 21). Un'attività lavorativa, poi, che non soddisfacesse i requisiti della produttività e della qualificazione propri del lavoro all'esterno violerebbe indubbiamente il principio della dignità del lavoro e non servirebbe a fornire al detenuto le attitudini e le capacità richieste dal mercato del lavoro esterno, "il lavoro non sarebbe più un elemento del trattamento ma soltanto una metodologia di governo su base meramente occupazionale" (Vitali M. 2001, p. 21). In questa ottica, non è possibile partire dal presupposto del lavoro come "bene in sé per la funzione medicinale-rieducativa che assolve" (Vidiri G. 1986, p. 51) indipendentemente dalle modalità con cui deve essere svolto, dai risultati che produce, dalle prospettive concrete che offre; prescindendo da queste considerazioni si dovrebbe valutare positivamente anche un lavoro del tutto improduttivo e marginale, così che si finirebbe di fatto con privilegiarne la funzione afflittiva e legittimare nuove forme di lavori forzati, minimamente utili e produttivi. Ciò nonostante, il dato di fatto al riguardo è che gli scarsi posti di lavoro, messi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria in favore dei detenuti, spesso si concretizzano nelle cosiddette attività domestiche, proprie dell'ambiente carcerario, pertanto difficilmente riproponibili all'esterno e in ogni caso prive di qualsiasi significato formativo sul piano professionale (Associazione Antigone 2015a).

Il legislatore ha previsto inoltre, che il lavoro penitenziario debba essere remunerato (art. 20, comma 2, ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975). La retribuzione come controprestazione per l'attività lavorativa svolta durante la permanenza in istituto dà in concreto l'idea dell'utilità del proprio lavoro, per sé in quanto diviene fonte di guadagno e di sostentamento, e per la comunità in cui si è inseriti, dal momento che ogni attività lavorativa rappresenta il risvolto tangibile del proprio ruolo sociale (Furfaro V. 2008). Perché la remunerazione riesca a produrre positivi effetti psicologici sul giovane detenuto, o, più in generale sul lavoratore, è necessario che siano rispettati i criteri stabiliti dall'art. 36 della Costituzione: proporzione alla qualità e quantità del lavoro e, in ogni caso, sufficienza per assicurare a sé o alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (Governo Italiano 2015). In caso contrario infatti: "la remunerazione sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse

egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale” (Caputo G. 2015, p. 14). In definitiva, dovrebbero valere per il lavoratore-detenuto gli stessi criteri di determinazione della retribuzione che valgono per il lavoratore-libero; tuttavia per avvantaggiare la posizione del detenuto-lavoratore sul mercato del lavoro, in quanto a competitività, rispetto alla domanda di lavoro del libero lavoratore, il legislatore in materia di remunerazione ha legittimato delle differenziazioni in negativo per il lavoratore-detenuto (Ministero della Giustizia 2014). In realtà, il fatto che ai detenuti sia corrisposta una retribuzione (in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, all’organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto) in misura non inferiore a un massimo di 2/3 rispetto a quella prevista per i normali cittadini (art. 22 ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975) arreca loro comunque un danno contributivo, che si riverbera sull’effettività di tutte quelle tutele sociali a base contributiva, che richiedono cioè il versamento di una quantità minima di contributi per l’accesso, o a quelle che erogano il beneficio economico proporzionalmente alla retribuzione effettivamente percepita (Caputo G. 2010). La disparità di trattamento è evidente: per raggiungere il medesimo livello contributivo di un lavoratore libero, un detenuto dovrebbe lavorare almeno il doppio delle ore, in considerazione delle loro attuali retribuzioni inferiori, rispetto ai lavoratori liberi. La possibilità per i detenuti di fruire di ammortizzatori sociali è inoltre ridotta dall’atipicità del contratto di lavoro tra l’amministrazione ed i detenuti (Caputo G. 2010). L’ordinamento penitenziario non prevede che l’assunzione ed il licenziamento o la sospensione dei detenuti avvengano secondo precise modalità di legge, ma per l’inserimento dei detenuti al lavoro si fa riferimento ad una graduatoria determinata secondo i criteri di una commissione interna. L’assenza di specifiche previsioni normative favorisce il ricorso al *turn over* per l’assegnazione dei detenuti al lavoro, una pratica molto usata dall’amministrazione in quanto consente di alternare su di una stessa postazione lavorativa più detenuti per brevi periodi di tempo, così da compensare lo scarso numero di posti di lavoro disponibili (Caputo G. 2015).

Altra caratteristica saliente del lavoro penitenziario è l’obbligatorietà (art. 20, comma 3, ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975). Lo svolgimento di un’attività lavorativa è obbligatorio perché elemento positivo del trattamento, ed è obbligatorio in quanto lo è a sua volta il trattamento rieducativo (Fiorentin F., Marcheselli A. 2005, p. 14). Questo non significa che il detenuto sia costretto a partecipare all’opera di rieducazione laddove manchi di volontà⁸², ma che sussiste l’obbligo di impostare la pena e la sua esecuzione sul principio rieducativo, affinché si possa offrire

⁸² Naturalmente sarebbe auspicabile che ogni detenuto prenda coscienza della propria situazione e alimenti la volontà di impiegare il periodo di detenzione per rivedere la propria condotta sociale, affinché una volta tornati al mondo libero, si abbia una concreta prospettiva di vita alternativa all’attività criminale. Questo dovrebbe essere il senso di ogni percorso trattamentale, il quale ovviamente non può che fallire se non accompagnato da serie e fondate intenzioni del ristretto. Tuttavia, laddove il detenuto dimostri di non voler partecipare al trattamento e di non voler svolgere alcuna attività lavorativa, saranno possibili sanzioni disciplinari nonché ripercussioni negative in punto di valutazione del comportamento in istituto ai fini dell’accesso ai benefici e alle misure premiali (Legge n. 354/1975).

al detenuto una chance di riabilitazione e risocializzazione (Fiorentin F., Marcheselli A. 2005). Da ciò ne consegue che l'obbligo al lavoro ha un orientamento doppio, verso il giovane detenuto che partecipa al trattamento e verso l'amministrazione penitenziaria che deve fornire gli strumenti adeguati alla rieducazione della giovane popolazione ristretta (art. 15, comma 2, ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975). A tal proposito "negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale" (art. 20 ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975). Per quanto riguarda la controversa questione dell'obbligatorietà del lavoro nei luoghi di privazione della libertà si rimanda alle considerazioni già fatte in precedenza.

Ulteriore caratteristica fondamentale del lavoro all'interno degli istituti penali e penitenziari è la finalizzazione rieducativa, ovvero l'essere strumento principale del trattamento ai fini della risocializzazione del detenuto. Pertanto "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale" (Fiorentin F., Marcheselli A. 2005, p. 14). L'obiettivo principale della normativa in materia di lavoro penitenziario dovrebbe essere quello di favorire le attività lavorative e di organizzarle in modo tale che vi sia il minimo scarto fra il lavoro libero e il lavoro *intra moenia*. Gli scarsi risultati in merito derivano il più delle volte dalla tendenza all'ingresso delle imprese e delle cooperative negli istituti carcerari e dall'organizzare e impiantare dentro le mura le attività produttive (Furfaro V. 2008). Tali fallimentari esperienze *in itinere*, sembrerebbero suggerire quindi una migliore gestione attraverso l'apertura delle carceri all'esterno ma in senso inverso: incentivare l'ingresso del carcere nelle imprese e nelle cooperative, e, grazie a sgravi contributivi e fiscali sostenuti dalla legge n. 193 del 2000 (Legge Smuraglia), favorire l'assunzione dei detenuti presso le aziende in una prospettiva sostenibile di integrazione fra penitenziario e società libera. Se fosse possibile raggiungere un simile traguardo, il lavoro costituirebbe l'effettivo ponte dalla detenzione alla libertà, capace di superare la ricorrente problematica di emarginazione sociale che si verifica al momento delle dimissioni e in cui viene a trovarsi chi porta con sé il marchio della detenzione (Mancuso R. 2001). L'idea di favorire il lavoro penitenziario all'esterno dell'istituto penitenziario anche attraverso le misure alternative alla detenzione e il tirocinio presso datori di lavoro terzi rispetto all'amministrazione penitenziaria, potrebbe assicurare una maggiore uniformità di trattamento fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi in punto di diritti (anche economici) e tutele. Conseguentemente verrebbe garantita ai giovani detenuti la possibilità di svolgere una vera e propria attività lavorativa dotata di una significativa valenza sul piano della preparazione professionale, ma soprattutto in grado di assolvere effettivamente il ruolo di strumento

di reinserimento sociale in quanto il lavoratore detenuto ha la possibilità di essere inserito a pieno titolo nel circuito produttivo. Tutto ciò, dalla prospettiva del ristretto, che partecipa concretamente al progresso materiale e spirituale della società, avrebbe un enorme significato in punto di presa di coscienza del proprio ruolo e della propria importanza sociale. Verrebbe così garantita l'effettività del diritto-dovere al lavoro dei detenuti e del principio della finalità rieducativa della pena, altrimenti mere enunciazioni legislative (Fiorentin F., Marcheselli A. 2005).

Infine ultimo requisito o meglio condizione di legittimità, che il legislatore ha previsto per il lavoro penitenziario è l'oggettività nell'assegnazione. L'ordinamento penitenziario detta i criteri di carattere oggettivo per redigere le cosiddette liste lavoranti, sulla cui base dovranno essere distribuiti i posti di lavoro disponibili all'interno e all'esterno dell'istituto, indipendentemente dal fatto che siano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di terzi (art. 20, comma 6 ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975). La previsione di criteri prefissati dalla legge dovrebbe consentire di fugare il pericolo che le opportunità lavorative vengano utilizzate come strumento di arbitrio e di abuso di potere da parte dell'amministrazione penitenziaria, generando così nella popolazione ristretta l'idea che il lavoro sia privilegio di pochi e ambito di discriminazione e ingiustizia (Furfaro V. 2008). Nonostante i buoni propositi legislativi la stesura delle graduatorie dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro, in molti casi, è gestita esclusivamente dall'amministrazione penitenziaria, secondo criteri altamente discrezionali: l'assegnazione dei posti di lavoro ai detenuti è percepita, dalle direzioni dei vari istituti penali e penitenziari, come questione strettamente attinente al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri (Caputo G. 2015). In definitiva, perché sia effettivamente raggiunto o quantomeno sia perseguibile il fine del reinserimento lavorativo del detenuto entro la società, non sembra sufficiente l'offerta al soggetto ristretto nella libertà personale, di una qualsiasi opportunità di lavoro. Considerate le difficoltà occupazionali e la competitività che caratterizzano l'odierno mercato del lavoro, la spendibilità e l'appetibilità della forza lavoro offerta dai detenuti sono minime e/o del tutto nulle, a maggior ragione se il soggetto da reinserire nel circuito produttivo non possiede alcuna preparazione professionale. Pertanto, al fine di favorire l'attività lavorativa e dunque il reinserimento sociale dei giovani detenuti, appare efficace un orientamento legislativo diretto verso una politica del lavoro innovativa e dinamica, non più caratterizzata da forme di mero assistenzialismo, ma volta a far fronte all'esclusione lavorativa di detenuti ed ex detenuti attraverso la valorizzazione delle loro capacità e in modo da consentire la loro piena inclusione nel mercato del lavoro (Romano A. 2000). In particolare, i tre espedienti essenziali che il legislatore negli ultimi anni, ha adottato a tal fine sono: il sostegno all'operato delle cooperative sociali, specialmente di tipo "B" finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 legge n. 381/1991)⁸³ e in linea con quei principi solidaristici della costituzione volti alla promozione umana e all'integrazione sociale di tutti i cittadini (artt. 2,3,4,35 Cost.) (Governo Italiano 2015); la previsione di sgravi contributivi e fiscali a favore degli imprenditori disposti ad offrire opportunità di lavoro ai detenuti (Legge n. 193/2000); infine le forme contrattuali flessibili, ovvero capaci di modellarsi secondo le esigenze del lavoratore e del datore di lavoro (Romano A. 2000). Lo scopo di tali accorgimenti legislativi è quello di creare un ambiente protetto per il reinserimento lavorativo della persona svantaggiata, motivata e preparata professionalmente, in modo da facilitare il passaggio fra lo stato di disoccupazione forzata o volontaria e l'inclusione nel normale mercato del lavoro (Romano A. 2000). Si è trattato di tentativi che hanno condotto ancora una volta a risultati modesti: le cooperative sociali necessitano di finanziamenti e sovvenzioni economiche per le loro attività produttive, e non essendo esse in grado di sopravvivere autonomamente, questo ne condiziona di fatto la loro precarietà (Romano A. 2000). Ciò nonostante la fondamentale funzione sociale delle cooperative sociali di tipo B è evidente: rivalutando le capacità produttive di soggetti marginali e ricollocando quest'ultimi sul mercato del lavoro, esse consentono all'intera collettività di trarne vantaggio, in primo luogo in termini di ricchezza e sicurezza sociale visto che tali soggetti possono essere reinseriti nella società ricoprendone un ruolo occupazionale attivo e produttivo; in secondo luogo in termini economici, in quanto l'intervento a sostegno dell'impiego delle capacità lavorative del soggetto svantaggiato e, in seguito del suo reinserimento, favorisce l'indipendenza economica di quest'ultimo, liberando risorse altrimenti impegnate in forme assistenziali *ad personam* (Romano A. 2000).

⁸³ Per il raggiungimento dell'obiettivo del reinserimento lavorativo nonché sociale dei detenuti, un ruolo da protagonista è stato finora svolto dalle cooperative sociali di tipo B (Romano A. 2000). Sulla base di quanto disposto dalla legge di disciplina delle cooperative sociali (art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381), queste hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare si distingue fra cooperative sociali cosiddette di tipo A e cooperative sociali di tipo B secondo la peculiare attività che ne costituisce l'oggetto sociale. Infatti, le prime si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, mentre le cooperative sociali di tipo B tendono al raggiungimento dell'obiettivo della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 legge 381/1991). Le cooperative sociali di tipo B adottano una politica di intervento volta a risolvere dalle fondamenta il problema dell'esclusione dei soggetti svantaggiati dal mercato del lavoro, offrendo occasioni di lavoro o impegnandosi nel reperimento di opportunità lavorative. Infatti, il reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate è obiettivo che può essere raggiunto soltanto tramite una politica attiva del lavoro, volta a migliorare l'occupabilità di tali soggetti, attraverso l'erogazione di servizi che si rivolgono ai singoli in modo da offrire loro un valido sostegno all'autopromozione e attraverso percorsi individualizzati di ricollocazione lavorativa e sociale. In particolare le cooperative sociali di reinserimento lavorativo operano su due fronti: da un lato con azioni di consulenza e orientamento al lavoro, di preparazione professionale e di sostegno all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro; dall'altro lato sono protagoniste di azioni di creazione di opportunità di lavoro in una logica di supporto all'autoimprenditorialità (Romano A. 2000).

Il contraddittorio mondo del lavoro intra ed extra-murario

Una delle maggiori sfide nell'affrontare il tema del lavoro negli istituti penali e penitenziari è rappresentato dall'estrema difficoltà con la quale si riesce a valutare l'impatto e l'effettività delle disposizioni normative sulla situazione reale del sistema penale e penitenziario italiano. I dati forniti dall'amministrazione penitenziaria sono oscuri e lacunosi, al punto da non restituire una fotografia attendibile sull'effettivo numero di posti di lavoro assicurati dalla stessa amministrazione ai giovani detenuti, né riguardo alla valutazione delle competenze acquisite e sfruttabili nel mondo del lavoro. Essa, nel migliore dei casi si limita a raccogliere il dato sul numero dei lavoratori, senza entrare nel dettaglio delle retribuzioni destinate alle diverse categorie di lavoratori⁸⁴, dell'utilità delle mansioni effettivamente svolte, nonché della relativa efficacia in termini di recidiva (Associazione Antigone 2015b). Ugualmente non esistono dati analitici precisi sulla voce di bilancio destinata al lavoro penitenziario negli istituti penali e nei penitenziari (Caputo G. 2015).

Nell'ambito dei provvedimenti penali e delle misure all'esterno presumibilmente più favorevoli in tema di opportunità per i giovani adulti, la messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88) (Di Nuovo S., Grasso G. 2005) è un istituto, già discusso nel cap. 1, grazie al quale il giudice prescrive al ragazzo lo svolgimento di una o più attività obbligatorie (Ministero della Giustizia 2015b). Secondo il quadro pubblicato dall'Istat e il Ministero della Giustizia Minorile sulla condizione dei minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile, si evince che, escludendo i colloqui con l'assistente sociale che sono parte integrante del percorso trattamentale in area penale esterna, nel 2014 a ogni provvedimento sono corrisposte una media di 2,7 attività; le attività prescritte più di frequente sono state quelle di volontariato, di studio, le attività socialmente utili, la permanenza in comunità, e l'attività lavorativa (Istat 2014).

⁸⁴ Basti pensare che lo stesso tipo di lavoro è spesso inquadrato in categorie diverse in istituti diversi (Associazione Antigone 2015b).

Tabella n. 2.1 - Attività disposte nell'ambito dei progetti di messa alla prova, anno 2014 (valori assoluti)

ATTIVITÀ	NUMERO	% SUI PROVVEDIMENTI
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	1.830	53%
ATTIVITÀ DI STUDIO	1.475	43%
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI	785	23%
PERMANENZA IN COMUNITÀ	749	22%
ATTIVITÀ LAVORATIVA	651	19%
ATTIVITÀ SPORTIVA	445	13%
ORIENTAMENTO FORMATIVO/LAVORATIVO	424	12%
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE	332	10%
COLLOQUI PSICOLOGICI IN USSM	306	9%
SOSTEGNO EDUCATIVO	237	7%
INVIO ALL'UFFICIO DI MEDIAZIONE	203	6%
RISARCIMENTO SIMBOLICO DEL DANNO	182	5%
BORSA LAVORO	177	5%
CONCILIAZIONE PARTE LESA	171	5%
FREQUENZA IN CENTRO DIURNO	54	2%
ALTRO	1.349	39%

Fonte: elaborazione dati Sistema informativo dei Servizi minorili (SISM) del Ministero della Giustizia, Istat 2014.

Tabella n. 2.2 - Attività nell'ambito dei progetti di messa alla prova per genere, anno 2014 (valori assoluti)

ATTIVITÀ	Maschi		Femmine		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	1.697	19%	133	20%	1.830	20%
ATTIVITÀ DI STUDIO	1.358	16%	117	18%	1.475	16%
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI	726	8%	59	9%	785	8%
PERMANENZA IN COMUNITÀ	696	8%	53	8%	749	8%
ATTIVITÀ LAVORATIVA	618	7%	33	5%	651	7%
ATTIVITÀ SPORTIVA	429	5%	16	2%	445	5%
ORIENTAMENTO FORMATIVO/LAVORATIVO	394	5%	30	5%	424	5%
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE	310	4%	22	3%	332	4%
COLLOQUI PSICOLOGICI IN USSM	282	3%	24	4%	306	3%
SOSTEGNO EDUCATIVO	217	2%	20	3%	237	3%
INVIO ALL'UFFICIO DI MEDIAZIONE	180	2%	23	3%	203	2%
RISARCIMENTO SIMBOLICO DEL DANNO	179	2%	3	0%	182	2%
BORSA LAVORO	166	2%	11	2%	177	2%
CONCILIAZIONE PARTE LESA	151	2%	20	3%	171	2%
FREQUENZA IN CENTRO DIURNO	47	1%	7	1%	54	1%
ALTRO	1.259	14%	90	14%	1.349	14%
TOTALE	8.709	100%	661	100%	9.370	100%

Fonte: elaborazione di dati Sistema informativo dei Servizi minorili (SISM) del Ministero della Giustizia, Istat 2014.

Per quanto riguarda invece le attività extra e intra murarie svolte dai giovani detenuti in custodia cautelare o in esecuzione pena, i dati forniti dall'amministrazione penitenziaria mostrano che nel 2014 sul totale dei giovani detenuti presso gli istituti penali della giustizia minorile ha lavorato una percentuale molto bassa di presenti (Istat 2014), che di certo non consente di affermare che

l'amministrazione adempia all'obbligo di assicurare il lavoro ai detenuti previsto dall'art. 15 dell'ordinamento penitenziario (Presidenza della Repubblica 1975)⁸⁵ (Ministero della Giustizia 2014a). Inoltre, attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati quantitativi sul lavoro e di quelli sul bilancio dell'amministrazione penitenziaria a ciò destinato, si può affermare che i dati forniti dalle istituzioni penali e penitenziarie il più delle volte sovrastimano il tempo di lavoro realmente assicurato ai detenuti ufficialmente risultanti come lavoranti ai servizi d'istituto (Caputo G. 2015). Secondo i dati ufficiali, la gran parte dei giovani detenuti lavoranti svolgono attività per conto dell'amministrazione penitenziaria, mentre solo una minima parte lavora per conto di privati (Ministero della Giustizia 2014a). Nonostante il grande rilievo che la legge 22 giugno 2000 n. 193 (c.d. Legge Smuraglia)⁸⁶ riveste in tema di lavoro penitenziario, scarso risulta essere il numero di detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dal carcere, alle dipendenze di terzi⁸⁷, oppure ammessi al lavoro all'esterno (Caputo G. 2015), secondo quanto stabilito dall'art. 21 dell'ordinamento penitenziario (Presidenza della Repubblica 1975).

Alcuni ostacoli insiti alla vita carceraria impediscono un'organizzazione pienamente razionale e soddisfacente del lavoro all'interno delle strutture penali e penitenziarie: innanzitutto l'eccessiva mobilità dei detenuti, sia a causa dei trasferimenti fra gli istituti sia per ragioni strettamente giuridiche, quali quelle connesse al decorso del periodo di detenzione o di custodia cautelare; e, in secondo luogo, la molteplicità di variabili che incidono sull'assegnazione dei detenuti ai vari istituti, quali la vicinanza con la famiglia. Quindi di fatto accade molto spesso che un giovane detenuto che potrebbe trovare in un dato istituto un'occasione di lavoro adeguata alle proprie capacità, debba invece essere trasferito ad un altro istituto per esigenze giurisdizionali (Furfaro V. 2008).

⁸⁵ Art. 15 legge n. 354/1975 - Elementi del trattamento:

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica (Presidenza della Repubblica 1975).

⁸⁶ La Legge Smuraglia (legge n. 193/2000) si è proposta l'obiettivo di incentivare l'offerta di lavoro a detenuti ed internati da parte di cooperative sociali ed imprenditori pubblici e privati. Gli accorgimenti previsti sono stati essenzialmente di due tipi: da un lato ha ampliato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'art. 4 legge 8 novembre 1991 n. 381, delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché dei condannati ammessi alle misure alternative e al lavoro all'esterno. Dall'altro lato, essa ha cercato di sollecitare l'interesse al problema del lavoro penitenziario, estendendo il sistema di sgravi contributivi, fiscali e di agevolazioni previdenziali, già previsto in favore delle cooperative sociali e nel caso di assunzione di soggetti rientranti nell'ambito della variegata categoria di persone svantaggiate, anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

⁸⁷ Le lavorazioni alle dipendenze di terzi possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali in locali concessi in comodato dalle direzioni. In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa, mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni (Furfaro V. 2008).

Prevalentemente, il lavoro penitenziario si svolge in due modalità: il lavoro intramurario e il lavoro al di fuori dell'istituto penale e penitenziario, attraverso l'ammissione al beneficio del lavoro all'esterno (art. 21 ord. pen.), o alle misure alternative della semilibertà (art. 48 ord. pen.) e dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975).

Il lavoro intramurario svolto per l'amministrazione penitenziaria è essenzialmente riconducibile a tre tipi di attività:

- 1) I lavori domestici, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, che riguardano quelle attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'istituto, tra cui i servizi di manutenzione dei fabbricati (MOF) e i servizi d'istituto necessari all'andamento e al mantenimento ordinario degli istituti. Si tratta di attività domestiche tipiche di ogni carcere, le quali danno vita alle figure di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, scrivani, scopini, barbieri, magazzinieri, ecc. In genere i servizi d'istituto sono gestiti in economia, ovvero direttamente dall'amministrazione penitenziaria, che attraverso il turnover cerca di impiegare il maggior numero possibile di ristretti (Associazione Antigone 2015b).
- 2) Il lavoro su base industriale consiste nelle cosiddette lavorazioni di tipo industriale, organizzate e gestite dall'amministrazione penitenziaria, da imprenditori esterni o infine da imprese pubbliche o private nonché dalle cooperative sociali. Tale lavorazioni sono dirette alla produzione di beni destinati principalmente all'amministrazione penitenziaria, ad esigenze di casermaggio, arredo, forniture di vestiario, corredo e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale⁸⁸ e solo da ultimo rivolto al soddisfacimento delle commesse di enti pubblici e di privati. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse dell'amministrazione che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri (Associazione Antigone 2015b).
- 3) Il lavoro agricolo nelle tenute e colonie in cui si producono beni alimentari normalmente consumati all'interno degli istituti. Tali attività occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani (Associazione Antigone 2015b).

Tra queste attività lavorative in particolare quelle svolte presso le lavorazioni industriali e nel settore agricolo possono dirsi conformi alle previsioni dell'ordinamento penitenziario. Solo in questi casi infatti i detenuti sono assegnati a mansioni che, pur non comportando necessariamente

⁸⁸ Le lavorazioni più frequenti sono volte alla produzione di coperte, alla confezione di vestiario e di biancheria per agenti di custodia e per detenuti, e ad attività di falegnameria. Il legislatore aveva in mente l'idea di trasformare il carcere in fabbrica, introducendo per l'appunto le cosiddette lavorazioni; nella realtà dei fatti, invece, stante l'inadeguatezza e l'arretratezza tecnologica della produzione nonché l'anti-economicità, queste hanno finito con l'essere rivolte non al mercato esterno, ma alla sola amministrazione penitenziaria, divenendo pertanto in tutto autoreferenziali (Furfaro V. 2008).

un miglioramento delle capacità professionali, quantomeno consistono in lavori simili a quelli che si fanno nel mondo libero. Purtroppo è una esigua minoranza di detenuti ad essere coinvolta ad oggi in tali tipologie di attività (Ministero della Giustizia 2014a). Le lavorazioni industriali e quelle agricole sono settori per i quali l'amministrazione non applica la regola della turnazione, poiché sono finalizzate a produzioni di beni essenziali per il funzionamento dell'apparato carcerario, che necessitano di manodopera stabile e minimamente qualificata. Pertanto, in questi casi si avrà un impiego a tempo pieno dei detenuti, con un numero di lavoranti corrispondente a quello dei posti di lavoro disponibili (Caputo G. 2015). Per quanto riguarda invece i servizi d'istituto si arriva a conclusioni opposte: essi assorbono la maggior parte dei lavoranti per l'amministrazione, impiegati in umili e modeste mansioni, che nella gran parte dei casi non solo non sono in grado di trasmettere alcuna competenza professionale, come pretenderebbe l'ordinamento penitenziario, ma non sono neanche simili a quelle svolte normalmente in libertà (Caputo G. 2015). Tra questi lavori ricordiamo le mansioni esclusive dell'ambiente penitenziario, tra cui: lo scopino che è l'addetto alle pulizie, lo spesino incaricato di raccogliere gli ordini di acquisti del sopravvitto e di distribuire e consegnare la spesa, gli addetti alla cucina (cuoco, aiuto cuoco, inserviente, ecc.), lo scrivano che ha la funzione di distribuire i moduli, di aiutare i detenuti nella compilazione di istanze o nello scrivere le lettere, il lavandaio addetto alle lavanderie, il piantone assistente di un compagno detenuto ammalato o non autosufficiente, e il barbiere. Le stesse denominazioni usate per queste attività sono un evidente simbolo della loro dequalificazione e dell'assenza di un qualsiasi corrispettivo nel mondo del lavoro esterno alle mura dell'istituzione carcere (Naldi A. 2004). A differenza dei settori agricolo e industriale, nei servizi d'istituto si applica un estremo turn over di manodopera, in relazione al limitato numero effettivo dei posti di lavoro, alle uscite e agli ingressi e/o rientri dei ristretti (Caputo G. 2015). Queste conclusioni mostrano un quadro non incoraggiante sull'effettiva disponibilità di lavoro offerta dall'amministrazione ai giovani detenuti, necessaria al loro orientamento professionale in vista del reingresso nel mondo del lavoro (Caputo G. 2015). Se il lavoro è il principale strumento di reinserimento sociale, l'amministrazione penitenziaria fallisce miseramente nel perseguire il fine costituzionale della pena (Caputo G. 2015). Tra i servizi d'istituto gli unici che consistono in lavori veri e propri sono quelli svolti dai detenuti impiegati nella manutenzione ordinaria del fabbricato (MOF), cui vengono assegnate mansioni con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio/tv, manovali o carpentieri, giardinieri, imbianchini. Tuttavia, come accade per le lavorazioni industriali e le attività agricole, il numero dei detenuti coinvolti in questo genere di attività è esiguo (Associazione Antigone 2015a).

Di fatto, le scarse risorse economiche, umane e professionali impegnate nel sistema penitenziario, la difficoltà oggettiva di riproporre in carcere le molteplici e variegate attività lavorative che possono essere svolte nel mondo libero, nonché le caratteristiche proprie dell'istituzione, in cui particolare importanza assumono l'ordine e la sicurezza, fanno sì che il lavoro all'interno degli istituti penali e penitenziari si riduca, nella maggior parte dei casi, ad attività come i servizi d'istituto e in misura minore alle cosiddette lavorazioni. Dalle informazioni sui tipi di lavoro carcerario, si desume che trattandosi di attività tipiche dell'istituto penitenziario non consentono al giovane detenuto di acquisire delle capacità lavorative o delle qualificazioni professionali spendibili facilmente all'esterno (Vitali M. 2001). A tal proposito l'amministrazione penitenziaria dovrebbe assumere allora un ruolo diverso rispetto al lavoro penitenziario: essa non dovrebbe impiegare i detenuti in attività domestiche e in servizi poco qualificanti necessari alla sopravvivenza dell'istituto, ma dovrebbe favorire il lavoro *extra moenia*, impegnandosi attivamente nella ricerca di opportunità lavorative alle dipendenze di terzi, siano essi privati o cooperative sociali (Gianfrotta F. 1999) per puntare a modelli di lavoro penitenziario maggiormente equiparabile al lavoro libero (Castaldo M. 2001).

Secondo l'amministrazione penitenziaria la ragione principale dello scarso sviluppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti di lavoro che di qualità dell'offerta, è dovuto essenzialmente a ragioni di bilancio e all'insufficienza dei fondi (Ministero della Giustizia 2014b).

In effetti dal 1991 al 2014 la voce di bilancio dedicata al lavoro penitenziario ha subito un calo, ma è importante notare che nello stesso arco temporale, il numero dei lavoratori è rimasto costante, nonostante i significativi tagli di bilancio (Ministero della giustizia 2014b). Questa apparente contraddizione si spiega con il fatto che, in realtà, il numero dei detenuti lavoratori non corrisponde al numero di posti di lavoro a tempo pieno disponibili, dal momento che un medesimo posto di lavoro nel corso dell'anno viene normalmente occupato a rotazione da diversi detenuti, i quali vengono assegnati al lavoro con contratti part time e a tempo determinato (le cosiddette turnazioni) (Ministero della giustizia 2014b, p.6). Quindi con il taglio delle somme destinate al lavoro penitenziario, non si riduce il numero dei detenuti lavoratori, ma le ore effettive lavorative: la spesa media annuale lorda per ciascun lavorante, infatti, diminuisce proporzionalmente al decrescere dei fondi, per consentire ad un numero sostanzialmente costante di detenuti di lavorare. È importante sottolineare che questa riduzione, se ha avuto il merito di mantenere inalterato il numero dei lavoratori, al contempo ha diminuito notevolmente le retribuzioni medie e con esse la possibilità per i detenuti di accumulare una quantità sufficiente di contributi per accedere alle tutele previdenziali indispensabili per integrare i loro miseri redditi (Caputo G. 2015).

Inoltre, è evidente che all'interno degli istituti il numero di detenuti lavoratori viene tenuto sostanzialmente costante per scelta politico-amministrativa, mentre il loro impiego orario varia in funzione dei fondi messi a disposizione. Questo fenomeno si spiega in relazione alla natura e all'organizzazione reale del lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione: come detto, il lavoro penitenziario consiste prevalentemente in attività domestiche che non hanno nessuna funzione professionalizzante e nessuna verosimiglianza con i lavori svolti in libertà. Esso è distribuito tra i detenuti per consentire loro di procurarsi un reddito minimo atto a provvedere ai loro bisogni primari. Per stessa ammissione dell'amministrazione "queste attività, pur non garantendo l'acquisizione di specifiche professionalità spendibili sul mercato del lavoro, rappresentano una fonte di sostentamento per la maggior parte della popolazione detenuta" (Ministro della giustizia 2014b, p.6). Il lavoro ha principalmente una funzione risocializzante e un'indubbia finalità ricreativa che consente ai detenuti di rompere la monotonia dei regimi detentivi caratterizzati dalla noia e da insufficienti attività sociali, sportive o di istruzione (Associazione Antigone 2015). Ma esso ha anche una finalità di controllo e di normalizzazione, rappresentando al tempo stesso una sanzione (l'esclusione dal lavoro) e un premio (l'inserimento nel lavoro o l'attribuzione di qualifiche meglio retribuite). Si tratta, dunque di un dispositivo strategico per il mantenimento dell'ordine negli istituti penali e penitenziari come la stessa amministrazione ha esplicitato: "Garantire opportunità lavorative ai detenuti è strategicamente fondamentale, per contenere e gestire i disagi, le tensioni e le proteste conseguenti alle criticità esistenti" (Ministro della giustizia 2014b, p.6). Questo spiega perché nella prassi il lavoro è organizzato dall'amministrazione penitenziaria⁸⁹, in maniera sostanzialmente discrezionale e con il contributo marginale dello staff educativo, tralasciando i criteri di assegnazione previsti dall'ordinamento, che presupporrebbero una conoscenza approfondita, da parte dell'amministrazione, dei dati relativi alla condizione socio-economica dei detenuti e dei bisogni della popolazione dei giovani detenuti (Caputo G. 2015), e trascurando la valutazione delle loro competenze lavorative possedute o acquisite in istituto (Associazione Antigone 2015a).

Accanto al lavoro svolto all'interno dell'istituto penale o carcerario, sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sia di terzi, ai giovani detenuti è data la possibilità di intraprendere durante l'esecuzione pena, un'attività lavorativa da svolgersi all'esterno dell'istituto, presso datori di lavoro pubblici o privati, purché questo risponda alla finalità trattamentale e

⁸⁹ La circolare DAP del 23 marzo 2001, n. 627698-2/11, contenente un modello di regolamento di riferimento per l'adozione dei regolamenti interni da parte dei vari istituti penitenziari, dispone fra le altre indicazioni, che alle direzioni degli istituti spetta il compito di reperimento, ripartizione e organizzazione delle occasioni di lavoro, e l'impegno a individuare le imprese pubbliche o private idonee a collaborare al trattamento penitenziario, per garantire attivamente nei limiti del possibile, il lavoro a tutti i detenuti e gli internati, adottando ogni utile iniziativa al riguardo (Ministero della Giustizia 2014a).

rieducativa della pena, e dunque all'obiettivo di riabilitazione e reinserimento del detenuto entro la società (art. 21 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975). Le concrete opportunità attraverso cui il lavoratore, ristretto nella libertà personale, può accedere al lavoro *extra moenia* consistono essenzialmente in due tipologie di apertura del carcere alla società libera:

- 1) da un lato attraverso una particolare modalità di organizzazione del lavoro penitenziario consistente nell'ammissione al lavoro all'esterno (art. 21 legge 354/1975 e art. 48 DPR 230/2000) (Ministero della Giustizia 2014a);
- 2) dall'altro lato l'accesso ad una misura alternativa che sia finalizzata, attraverso il lavoro, al reinserimento del detenuto. Nello specifico, si tratta di misure alternative quali:
 - la semilibertà⁹⁰ (art. 48 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975), concessa per attenuare gli effetti desocializzanti della detenzione in carcere o al fine di favorire il riadattamento sociale del detenuto tramite un graduale reinserimento nel mondo libero (Ministero della Giustizia 2014a);
 - l'affidamento in prova ai servizi sociali⁹¹ (art. 47 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975), che può essere concesso sul presupposto dell'esistenza di un'opportunità di impiego lavorativo come occasione di reinserimento sociale (Ministero della Giustizia 2014a).

Occorre premettere che, da un punto di vista strettamente giuslavoristico (di legislazione regolamentante il mondo del lavoro), il rapporto di lavoro che si instaura fra il detenuto e il datore di lavoro è indubbiamente un rapporto di diritto privato, a cui si applica la disciplina generale in materia di lavoro subordinato, indipendentemente dal fatto che si sia instaurato in occasione dell'ammissione al lavoro all'esterno, o della semilibertà ovvero dell'affidamento in prova. In generale, nonostante un orientamento diretto a un'assimilazione tra lavoratori liberi e lavoratori detenuti, la normativa contenuta nella legge sull'ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento di attuazione è piuttosto lacunosa in punto di regolamentazione dell'attività lavorativa svolta dal giovane detenuto all'esterno di un istituto penale o carcerario (Furfaro V. 2008).

⁹⁰ La semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale" (art. 48 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975). Dunque la ratio della semilibertà è favorire un parziale reingresso nella vita sociale, attraverso l'uscita dal carcere per parte della giornata al fine di svolgere un'attività utile al reinserimento sociale. In tal senso, lo svolgimento di un'attività lavorativa costituisce indubbiamente lo strumento privilegiato per il raggiungimento dell'obiettivo della reintegrazione sociale (Canepa M., Merlo S. 2002).

⁹¹ L'affidamento in prova ai servizi sociali viene concesso laddove il periodo trascorso in libertà sia idoneo a contribuire alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati (art. 47 comma 2, ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975). Il fine ultimo pertanto, della misura alternativa dell'affidamento, così come del resto degli altri benefici penitenziari, è la risocializzazione del condannato, ma a differenza delle altre misure, la peculiarità dell'affidamento in prova consiste nella sua essenza di vera e propria alternativa alla detenzione in istituto, poiché il periodo di pena per il quale è concesso il beneficio viene scontato facendo venire meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria (Pavarini M. 1991).

L'ammissione al lavoro all'esterno e la semilibertà sono istituti per molti versi affini, che si differenziano, non tanto in merito all'applicazione della disciplina giuslavoristica, quanto in relazione alle modalità di accesso e fruizione degli stessi: la semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, invece l'ammissione al lavoro all'esterno è prevista come modalità di organizzazione del lavoro penitenziario, dunque risulta essere un'alternativa al lavoro entro l'istituto ma non un'alternativa alla detenzione. In realtà, in seguito alla riforma introdotta dalla legge Gozzini n.663/1986⁹², la configurazione dell'ammissione al lavoro all'esterno si è avvicinata a quella della semilibertà, cosicché "il lavoro all'esterno sembra spostarsi dall'ambito del percorso trattamentale indirizzato ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto (art. 13 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975) verso le misure alternative alla detenzione" (Pavarini M. 1991, p.54). In generale, la finalità sottesa alla riforma del 1986 in punto di lavoro penitenziario, è stata quella di avvicinare la disciplina e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa dei detenuti a quelle proprie del lavoro libero, incentivando il lavoro all'esterno. Non è irrilevante ai fini del reinserimento sociale del detenuto il fatto che l'ammissione al lavoro all'esterno consenta un'inclusione a pieno titolo del recluso nell'attività lavorativa della società libera (Ministero della Giustizia 2014a). Inoltre, l'attenzione al lavoro all'esterno è determinata dalla consapevolezza della complessità a realizzare all'interno dell'istituzione carcere un'attività confacente alla professionalità e alle prospettive future di impiego di ogni singolo detenuto: le difficoltà oggettive ed insite nella struttura carceraria, nonché nella incapacità da parte dell'amministrazione penitenziaria di svolgere un ruolo di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro, impediscono di fatto una piena equiparazione tra lavoro intramurario e lavoro libero, soprattutto in punto di produttività ed efficienza (Associazione Antigone 2015a).

L'ammissione al lavoro all'esterno viene concessa purché sussistano determinati presupposti di carattere soggettivo, afferenti alla condizione giuridica del recluso, e di carattere oggettivo, relativi al tipo di attività lavorativa che il soggetto ammesso al lavoro all'esterno andrà a svolgere. Il presupposto basilare di carattere oggettivo affinché un detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno consiste nell'idoneità delle attività lavorative a consentire o facilitare un trattamento penitenziario che si concluda positivamente, in prospettiva del reinserimento del detenuto nella

⁹² La configurazione dell'istituto del lavoro all'esterno cambia a seguito della riforma apportata all'ordinamento penitenziario dalla legge n. 663 del 1986 (cosiddetta legge Gozzini), la quale ha ampliato notevolmente le possibilità di accesso al lavoro all'esterno attraverso due accorgimenti. Da un lato sono stati aboliti innanzitutto quei limiti all'accesso al lavoro all'esterno consistenti nel divieto per l'amministrazione penitenziaria di reperire opportunità di lavoro presso imprese del settore terziario nonché nel divieto per i detenuti di ricercare autonomamente un'occasione di lavoro. Secondariamente, a seguito della riforma, è venuto meno l'obbligo della scorta (salvo per motivi di sicurezza), che creava problemi sia al datore di lavoro, sia alla stessa amministrazione penitenziaria. Dall'altro lato è stato giurisdizionalizzato il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno: la riforma ha introdotto un controllo sul provvedimento del direttore dell'istituto attraverso cui il detenuto viene autorizzato al lavoro all'esterno, così da superare la resistenza delle direzioni amministrative verso questo tipo di misura (Pavarini M. 1991).

società libera (art. 21 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975). A tal fine è necessario che si tratti di un'attività qualificante e gratificante per il detenuto, in cui questi sia impegnato effettivamente e in condizioni del tutto uguali alle medesime attività svolte dai lavoratori liberi. La disciplina concernente lo svolgimento del rapporto di lavoro all'esterno trova allora il punto di partenza nella regola fondamentale sancita dal regolamento penitenziario secondo cui "i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi" fatte salve "le limitazioni conseguenti agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà" (art. 48, comma 11, DPR 230/2000) (Presidenza della Repubblica 2000). Il detenuto ammesso al lavoro all'esterno è sottoposto quindi a controlli volti ad accertare non solo l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di ammissione, ma anche lo svolgersi del lavoro nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del detenuto (Furfaro V. 2008).

Il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno dei detenuti è "disposto solo quando ne sia prevista la possibilità nel programma di trattamento" (art. 48 DPR 230/2000) (Presidenza della Repubblica 2000) ed è ottenibile se la direzione dell'istituto è disposta ad impegnarsi nel reperimento di un'occasione di lavoro che consenta in concreto un percorso rieducativo (Ministero della Giustizia 2014a). Tale disponibilità è necessaria dal momento che spesso le direzioni dei vari istituti si sono rivelate restie a concedere ai detenuti l'ammissione al lavoro all'esterno, sebbene questo istituto sia lo strumento trattamentale che meglio potrebbe facilitare il reinserimento sociale del recluso, creare un contatto impegnativo con l'esterno e con il mondo del lavoro libero (Associazione Antigone 2015a). A tal proposito, sembra opportuna l'affermazione secondo cui il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno ricade sul diritto al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini (art. 4 Cost.) (Governo Italiano 2015), compresi i detenuti, e a maggior ragione in considerazione delle scarse opportunità lavorative all'interno degli istituti penitenziari (Associazione Antigone 2015a). Coticché, un eventuale rifiuto di ammissione al lavoro all'esterno viola di fatto il diritto-dovere al lavoro, costituzionalmente riconosciuto (Furfaro V. 2008).

L'ammissione al lavoro all'esterno non esaurisce le modalità attraverso cui un detenuto può essere autorizzato a svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere. L'ordinamento penitenziario prevede infatti le misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale, basate sulla prospettiva di un'attività produttiva all'esterno dell'istituto quale presupposto per la loro concessione (Ministero della Giustizia 2014a).

Condizione fondamentale per l'accesso alla semilibertà è che il soggetto abbia conseguito dei concreti miglioramenti nel corso del trattamento inframurario. Ulteriore presupposto per l'accesso alla semilibertà è la presenza di attività che contribuiscano al reinserimento sociale. Fra queste,

notevole importanza è assegnata allo svolgimento di un'attività lavorativa al di fuori dell'istituto, ed in particolare ad attività lavorative, istruttive o “comunque utili al reinserimento sociale” (art. 48 ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975). Qualora l'attività volta al reinserimento sociale fosse lo svolgimento di un lavoro, non è sufficiente la mera indicazione dell'esistenza di un'attività lavorativa, ma è necessario che tale attività riservata al giovane detenuto venga accertata in concreto e vagliata al fine di valutarne la serietà, l'attendibilità e l'idoneità a consentire il reinserimento sociale del reo (Furfaro V. 2008). È altresì data la possibilità al ristretto di scegliere l'attività cui dedicarsi in semilibertà, purché essa sia ritenuta concreta e idonea al suo reinserimento sociale (Vitali M. 2001).

In realtà, la configurazione legislativa della semilibertà (a cui possono accedere i detenuti condannati in via definitiva e gli internati, mentre ne risultano esclusi gli imputati, verso cui non è possibile avviare alcun trattamento rieducativo) porterebbe ad escludere l'inclusione della stessa nel novero delle misure alternative; o quantomeno si dovrebbe tendere verso una definizione di “misura alternativa impropria” (Canepa M., Merlo S. 2002) dal momento che non consente l'espiazione della pena in modalità propriamente alternativa al carcere, o l'interruzione dello stato detentivo, ma è prevista una parziale permanenza in libertà, a cui fa seguito il reingresso in istituto al termine della giornata lavorativa o della partecipazione all'attività risocializzante (Canepa M., Merlo S. 2002).

Oltre che ai fini dell'ammissione alla semilibertà, la concreta possibilità di un'attività lavorativa all'esterno del carcere può consentire l'accesso ad un'ulteriore misura alternativa alla detenzione in istituto, quale l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.)⁹³ (Presidenza della Repubblica 1975). L'ammissione a tale beneficio non dipende solo ed esclusivamente dalla prospettiva di impiego in un'attività lavorativa, ma piuttosto dall'esistenza di una valida ed effettiva possibilità di reinserimento sociale. Dunque per l'ammissione all'affidamento in prova non è sufficiente la prospettiva di un lavoro all'esterno, ma è necessario un accertamento in ordine ai risultati e ai progressi conseguiti dal trattamento penitenziario e alle concrete possibilità di

⁹³ La giurisprudenza nelle decisioni in ordine alla richiesta di concessione di tale misura alternativa, così come per gli altri benefici, ha costantemente applicato il criterio di gradualità, secondo cui il detenuto può essere ammesso al beneficio qualora risponda alle specifiche esigenze rieducative richieste dal programma trattamentale, e dunque, quanto più viene meno o si attenua nel corso del trattamento la pericolosità sociale del detenuto, tanto più questi potrà beneficiare di misure che consentono un maggior spazio di libertà personale, ed eventualmente un maggiore distacco dall'istituto di detenzione. Così, laddove il detenuto o l'internato abbia la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno e di beneficiare di una misura alternativa, l'ammissione alla semilibertà o piuttosto all'affidamento in prova dipenderà dalla valutazione delle concrete possibilità di reinserimento offerte dall'una o dall'altra misura in ordine alle peculiari esigenze del soggetto destinatario. In particolare in giurisprudenza si è sostenuto che “per la concessione della semilibertà occorre accertare che esista un andamento positivo in merito al trattamento rieducativo, in misura tale da aprire alla prospettiva di una previsione che il lavoro esterno possa portare al reinserimento effettivo nel tessuto sociale” (Vitali M. 2001, p. 63), invece per l'affidamento in prova non è sufficiente tale previsione ma “occorre un *quid pluris*, rappresentato dalla prova che la partecipazione all'attività educativa in carcere abbia raggiunto una soglia di ripensamento tale da essere definitivamente cessato il collegamento con i modelli culturali che avevano determinato manifestazioni concrete di devianza” (Vitali M. 2001, p. 63).

reinserimento sociale del giovane detenuto (Vitali M. 2001). Dinanzi all'ossessione lavoristica che ha portato a ritenere necessario lo svolgimento di un'attività lavorativa ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova, la giurisprudenza ha sovente e costantemente escluso che la possibilità di svolgere un lavoro costituisca elemento indispensabile per la concessione dell'affidamento in prova" (Vitali M. 2001, p. 63). In particolare, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa può certamente costituire un mezzo di inserimento sociale valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa, ma la sua mancanza non ostacola la concessione del beneficio, trattandosi di un parametro apprezzabile in relazione a tutti gli altri elementi valutativi, quali i precedenti penali, la condotta inframuraria e la partecipazione al trattamento rieducativo (Vitali M. 2001). In quest'ottica, l'idoneità di un'attività lavorativa al reinserimento del soggetto nella società e alla sua rieducazione è un momento importante nel valutare l'opportunità dell'affidamento in prova. E sulla base di tale presupposto è stato ritenuto legittimo il rigetto di un'istanza di affidamento in prova a seguito della valutazione della inidoneità del lavoro al perseguimento della finalità del reinserimento sociale (Vitali M. 2001). Il fine ultimo pertanto, della misura alternativa dell'affidamento è la risocializzazione del condannato, ma a differenza di altre misure, la peculiarità dell'affidamento in prova consiste nella sua essenza di vera e propria alternativa alla detenzione in istituto o meglio di "una modalità di esecuzione della pena", che sostituisce a quello in istituto, il trattamento fuori dall'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena (Ministero della Giustizia 2014a).

Al pari di quanto avviene nel caso del lavoro svolto in regime di semilibertà, anche nell'affidamento in prova ai servizi sociali, concesso ai fini dello svolgimento da parte del detenuto di un'attività lavorativa *extra moenia*, si ha una parziale sovrapposizione fra disciplina penitenziaristica e disciplina giuslavoristica in merito al profilo del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'attività lavorativa svolta dal detenuto affidato in prova è parificabile *tout court* alle prestazioni lavorative di qualsiasi altro soggetto libero, conseguentemente con gli stessi diritti e le stesse tutele previste in via generale per i lavoratori liberi (Furfaro V. 2008).

Si può sostenere che l'affidamento in prova ai servizi sociali sia una misura alternativa pensata per consentire al detenuto di avere un'effettiva *chance* ai fini del reinserimento sociale, attraverso un percorso trattamentale che ha la peculiarità di svolgersi al di fuori dell'istituto penitenziario, in pressoché totale libertà. Ma per quel che concerne l'argomento di nostro interesse, ovvero il problema del lavoro dei detenuti, viene in rilievo che a differenza degli istituti del lavoro all'esterno e della semilibertà (che hanno come presupposto, indispensabile nel primo caso o quantomeno saliente nel secondo, lo svolgimento di un'attività lavorativa) il fulcro dell'affidamento in prova è

nella possibilità di reinserimento sociale, indipendentemente dallo strumento utilizzato per conseguire tale obiettivo, che soltanto eventualmente può consistere nel lavoro (Vitali M. 2001). Ma questo aspetto sembra caratterizzare in negativo l'affidamento in prova ai servizi sociali dal momento che si tratta dell'unica ipotesi in cui l'attività lavorativa al di fuori dell'istituto penitenziario è del tutto parificabile in punto di diritti, tutele e obblighi al lavoro svolto da qualsiasi lavoratore libero (Furfaro V. 2008).

In conclusione, a fronte dell'importanza attribuita al lavoro nonché alla formazione professionale nel trattamento rieducativo, che dovrebbero costituire il fulcro e dare significato alla pena detentiva, si registra una scarsità di interventi e di opportunità godibili dalle persone detenute durante la carcerazione (Naldi A. 2004). Una situazione del tutto analoga si verifica all'uscita dalla condizione di detenzione, anche con l'eventuale concessione di misure alternative e l'assegnazione alla cosiddetta area penale esterna (Naldi A. 2004). Le possibilità di accesso al lavoro esterno, di cui possono usufruire coloro che sono in carcere, risultano del tutto insufficienti per garantire che, alla conclusione della pena detentiva, ci possa essere quella "modificazione delle condizioni personali e delle relazioni familiari, sociali, occupazionali" che dovrebbe costituire la finalità della pena stessa (Naldi A. 2004, p. 26). L'inserimento nel mondo del lavoro alla fine della pena resta una possibilità realmente accessibile ad una percentuale bassa di coloro che hanno vissuto un'esperienza di carcerazione. D'altronde l'attuale mercato del lavoro non offre molte opportunità a una popolazione detenuta con gravi handicap formativi e professionali, soprattutto se questi si sommano ad una serie di caratteristiche socio-demografiche (istruzione, povertà, nazionalità) che rendono ancor più difficile l'accesso al mercato del lavoro (Naldi A. 2004). Le condizioni sociali e personali non sono però gli unici fattori ad ostacolare l'inserimento lavorativo delle persone in uscita dal carcere. Le difficoltà di inserimento, che limitano pesantemente le possibilità di accesso al lavoro delle persone in uscita dal carcere, sono dovute in primis all'abitudine all'ozio che la prigione comporta, a ostacoli burocratici e vincoli di controllo cui sono costretti coloro che ancora sono soggetti ad una qualche misura penale alla fine della carcerazione, e, soprattutto, ai pregiudizi del mondo esterno nei confronti di chi ha commesso un reato e ha trascorso un periodo più o meno lungo in istituto (Naldi A. 2004).

FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PROFESSIONALI NEI LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

La formazione nel contesto carcerario costituisce un fattore di prevenzione della recidiva e facilita il rientro del detenuto nella società (Totaro M.S. et al. 2013). Innanzitutto la formazione in carcere (scuola e attività extra) risponde a un dovere costituzionale (art. 27 Cost.) di tutela dei diritti umani,

tra cui il diritto a un perfezionamento formativo corrispondente alle proprie capacità e alla possibilità di reinserirsi nella società (Governo Italiano 2015). Affinché tale dovere educativo-formativo sia soddisfatto è necessario reperire strumenti e strategie istruttive consone a ciascuna persona, soprattutto in situazioni di confine. Non solo, bisogna agire per restituire dignità a quei soggetti marginali, i quali non dovrebbero essere visti come persone irrecuperabili (delinquenti) ma capaci di cambiamento, capaci di trovare motivazioni per nuovi percorsi esistenziali (Benelli C. 2008). In tal senso, oggi, il carcere viene legittimato come un luogo e un tempo di transito verso un recupero di capacità di vita. Occorrerebbe allora impostare, in questi luoghi e durante questi tempi, delle attività che possano rappresentare degli spazi educativi/formativi nei quali il detenuto sia soggetto attivo e consapevole di un percorso/processo costruttivo ed efficace, che possa condurlo verso nuovi itinerari. Tali percorsi possono svilupparsi in ambiti formali (diversi ordini di scuola in carcere) e in ambiti non formali (attività di tipo laboratoriale) (Benelli C. 2008). Difatti, negli Istituti penali e penitenziari vengono organizzati non solo corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado - con la presenza in diversi istituti sul territorio nazionale di poli universitari - ma anche corsi di formazione professionale, secondo quanto stabilito dall'ordinamento penitenziario (art. 19 ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975). Gli studenti detenuti ricevono agevolazioni, premi di rendimento e sussidi economici in base alla tipologia del corso frequentato, ai risultati scolastici, alle condizioni personali e sociali (art. 45 D.P.R. 230/2000) (Presidenza della Repubblica 2000).

I corsi d'istruzione scolastica (corsi di istruzione di scuola primaria e secondaria di 1° grado, corsi di istruzione secondaria di 2° grado e corsi di alfabetizzazione linguistica per l'integrazione linguistica) sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dagli organi periferici della pubblica istruzione in base ad intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della giustizia. Il numero e la dislocazione dei corsi nei vari Istituti viene stabilito sulla base delle richieste provenienti dalle direzioni degli istituti e dei dirigenti scolastici. I corsi di formazione professionale sono invece organizzati a seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro; anche se quest'ultimi criteri non sempre vengono assecondati e rispettati pienamente (Associazione Antigone 2015b). Le direzioni degli istituti possono anche progettare autonomamente attività formative utili per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario (Ministero della Giustizia 2014c). E in effetti, una tale prerogativa nonostante possa essere meno adatta alla reintegrazione del giovane detenuto risulta adottata e realizzata in misura considerevole (Associazione Antigone 2015b). In realtà, troppo spesso le tipologie di percorsi innovativi proposte negli istituti penali e penitenziari si rivelano solo esperienze di passaggio e frammentarie (Benelli

C. 2008). E questo è un male in quanto i corsi di formazione professionali sono fondamentali per i detenuti carenti in attitudini e capacità lavorative, che a causa delle loro mancanze non sempre sono in condizioni tali da essere ammessi direttamente a svolgere un'attività lavorativa. In tal senso e proprio in ottemperanza al dettato costituzionale per il quale “la Repubblica cura l'elevazione e la formazione professionale dei lavoratori” (art. 35 comma 2, Cost.) (Governo Italiano 2015), il legislatore ha disposto che “negli istituti penitenziari debba essere favorita ad ogni modo la partecipazione di detenuti ed internati a corsi di formazione professionale” (art. 20 comma 1, ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975), al fine di consentire a quei soggetti che volessero acquisire specifiche abilità e competenze professionali di poterlo fare nonostante la restrizione della libertà personale. In alternativa, per quei detenuti che non abbiano sufficienti competenze tecniche, il legislatore ha designato l'istituto del tirocinio retribuito (art. 20 comma 16, ord. pen.) (Presidenza della Repubblica 1975), sottolineandone l'importanza attraverso una retribuzione che viene concessa al tirocinante. Lo strumento del tirocinio, elemento essenziale nel percorso di costruzione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, deve orientarsi a garantire momenti di alternanza studio-lavoro al fine di agevolare le scelte professionali ed occupazionali mediante una conoscenza più diretta del mondo del lavoro (Ministero della Giustizia 2014a).

Il legislatore ha previsto così svariate opzioni, prefissandosi lo scopo di assicurare che il periodo trascorso in detenzione non divenga mero isolamento dalla società ma possa essere momento di formazione utile ad acquisire competenze spendibili all'esterno in vista di maggiori possibilità di recupero e reinserimento sociale (Furfaro V. 2008). Tuttavia, la scarsità di risorse finanziarie e di figure professionali, impegnate nell'ambito penitenziario, determinano un generale insuccesso: risulta esiguo sia il numero di corsi organizzati sia il numero di detenuti che ne riescono a beneficiare (Associazione Antigone 2015b). La quantità di ore di istruzione e di formazione erogate all'interno delle carceri e degli IPM non è assolutamente sufficiente a risolvere le carenze che segnano la condizione della maggioranza dei giovani detenuti (Associazione Antigone 2015b). Inoltre, laddove il corso professionale viene portato a termine con esito positivo, permane il più delle volte il problema di rintracciare l'attività lavorativa cui è finalizzato (Furfaro V. 2008). Si può sostenere allora che riguardo la formazione e l'acquisizione di professionalità in carcere, ad eccezione di poche iniziative di introduzione di corsi professionali efficaci per la riabilitazione e la reintegrazione socio-lavorativa dei minori sottoposti a misure restrittive, gli istituti penali e penitenziari non riescono a dare ai detenuti competenze professionali consone alle richieste di mercato, da poter impiegare in future opportunità lavorative e adeguate ai fini della loro riabilitazione e reintegrazione sociale (Furfaro V. 2008). Negli istituti penali e penitenziari, esistono molte criticità ed occorrerebbe rianalizzare ed aggiornare gli approcci al sistema formativo in

carcere, il quale da un lato asseconda visioni ancora legate alla separazione e alla detenzione come riabilitazione, dall'altro a causa di difficoltà strutturali non riesce a raggiungere trattamenti efficaci per il detenuto; ne consegue che in tal modo le istituzioni di reclusione svolgono quasi esclusivamente una funzione contenitiva (Benelli C. 2008). Manca una diversificazione dell'offerta formativa capace di offrire non più corsi singoli e frammentari ma percorsi formativi costruiti nel tempo, finalizzati in primo luogo al rientro nel circuito scolastico e a un orientamento-accompagnamento verso il lavoro del giovane detenuto, in vista di una sua cittadinanza attiva (Totaro M.S. et al. 2013). La formazione all'interno degli istituti penali e penitenziari è una realtà sì consolidata, ma storicamente le iniziative prese pongono al centro dell'attenzione la vita quotidiana della struttura e mirano essenzialmente a mantenere un clima di armonia al suo interno (Carrer C. 2009). Questo contesto ha favorito lo sviluppo di attività di tempo libero (che possono andare dai corsi di ceramica alle lezioni di storia o di lingue) non finalizzate alla formazione professionale e non in concorrenza con l'attività lavorativa (Carrer C. 2009). Invece, il reinserimento sociale e professionale di un recluso deve iniziare già durante la detenzione. La formazione deve accompagnare il minore o giovane detenuto in una crescita continua, culturale e professionale, con l'obiettivo preciso di un successo occupazionale, che è predittivo dell'acquisizione di un'autonomia personale e dell'uscita dal circuito dell'illegalità (Totaro M.S. et al. 2013). La formazione all'interno delle carceri non dev'essere considerata come un sollievo alla quotidianità carceraria e non deve dipendere dal merito del condannato, ma la si deve considerare uno degli elementi su cui si fonda il cambiamento della persona e il suo reinserimento professionale (Carrer C. 2009). Essa deve puntare ad allontanare chi ha sbagliato, e in particolare i più giovani, dalla giustizia penale, e allo stesso tempo impedire che il carcere si riveli una scuola del crimine (Carrer C. 2009). Il presupposto da cui partire è considerare il carcere parte integrante della società (nonostante i penitenziari siano perlopiù ubicati in zone discoste): in tale ottica non c'è differenza tra l'esigenza formativa di un cittadino e quella di un detenuto, al quale la società ha il dovere di dare una chance nonostante non si è attenuto alle regole che essa si è data (Carrer C. 2009).

Il sistema della formazione professionale deve promuovere e realizzare iniziative capaci di coordinare le esigenze occupazionali e le opportunità offerte dal territorio con la programmazione delle attività formative, permettendo di dare risposte qualitativamente e quantitativamente importanti ai minori, per una crescita di competenze e capacità professionali come strumento per inserirsi nel mondo del lavoro. Solo se risponde e viene costruita sulle esigenze dei fabbisogni rilevati sul territorio, la formazione professionale rivolta ai minori ristretti può offrire una reale possibilità di inserimento lavorativo. I corsi professionali devono rappresentare quindi un primo ponte diretto con il mondo del lavoro, offrendo la possibilità di una qualifica professionale (o

comunque di competenze significative) e di imparare un mestiere, attraverso contatti costanti con le aziende e le loro associazioni (Pandolfi L. 2013). Il percorso di formazione professionale deve articolarsi in modo tale da permettere di raggiungere l'acquisizione di conoscenze e competenze, integrando l'attività formativa d'aula con quella di laboratorio, nonché attraverso esperienze di tirocinio aziendale. Proprio quest'ultima costituisce la possibilità di affinare ed arricchire le proprie capacità, applicando concretamente le competenze acquisite a scuola attraverso l'esperienza lavorativa quotidiana e diretta nelle aziende, con la speranza che tali esperienze possano alla fine tradursi in vere e proprie opportunità occupazionali (Ministero della Giustizia 2014c). La proposta di formazione standardizzata e tradizionale (lezioni frontali teoriche, interrogazioni, compiti in classe, voti) non funziona. I ragazzi negli IPM manifestano l'insofferenza verso quasi tutti gli stimoli che la scuola classica offre, considerandoli privi di reale significato (Associazione Antigone 2015b). Ne consegue che serve una proposta alternativa, flessibile e fortemente personalizzata, che valorizzi le esperienze concrete come i laboratori o il lavoro vero e proprio (qualificato), che privilegi l'intelligenza pratica, che metta in risalto le potenzialità positive delle persone favorendone il successo e la ri-motivazione, che permetta loro di attribuire un senso all'apprendimento, che li renda disponibili a ripensare il proprio progetto di vita, che favorisca relazioni positive con i formatori e con la società libera (Ministero della Giustizia 2014c). A sua volta, una formazione che valorizzi le esperienze pratiche si presta ad una personalizzazione del percorso (in termini di obiettivi, di durate, di modalità di frequenza etc.) e ad una sua modularizzazione, attraverso la quale è possibile la presa in carico di tutte le persone, anche di quelle la cui permanenza nell'IPM sia breve e/o la cui frequenza possa essere saltuaria. Poiché è necessario privilegiare un apprendimento di tipo esperienziale, la formazione generale dev'essere sempre integrata alla formazione specifica. La prima consente di acquisire competenze di base (linguistiche, informatiche) e competenze legate alla cultura del lavoro e della legalità che sono propedeutiche a qualsiasi percorso professionalizzante (come il senso di responsabilità, l'affidabilità, la capacità di gestire le proprie emozioni e reazioni, la collaborazione con gli altri etc.). La seconda consente di acquisire competenze professionali, idonee a favorire il raccordo con il mondo del lavoro ed un possibile sbocco occupazionale nel mondo del lavoro esterno (Ministero della Giustizia 2014c).

CARCERE E MINORI: I PARADOSSI

Il carcere dal latino *coërcere* (segregare), nasce in quanto istituzione che ha come caratteristiche principali la perdita della libertà delle persone e, allo stesso tempo, l'eliminazione dell'individuo da ogni aspetto della vita sociale, anche per quanto riguarda la sfera umana ed affettiva (Goffman E. 1968). Tale istituzione definisce il luogo di residenza e/o di lavoro di gruppi di persone che -

tagliate fuori e tenute lontane dalla società per un considerevole periodo di tempo - si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato. Una siffatta istituzione è totale in quanto in essa non è una parte dell'attività del singolo ad essere regolata ma l'intera sua vita, egli viene privato di ogni tratto personale: le istituzioni totali “riducono completamente a sé i singoli individui che entrano in esse, li privano di ogni personalità e di ogni identità personale”, che difficilmente risulta ricostruibile in un contesto societario ricco di pregiudizi (Goffman E. 1968, p. 30).

Le prigioni, in quanto luogo di chiusura totale, massimizzano il controllo sul comportamento degli individui al loro interno (Foucault M. 1975). In carcere oltre alla privazione della libertà, si generano meccanismi rigidamente strutturati, giornate forzatamente guidate da una pianificazione spazio-temporale, interazioni relazionali non in linea con la consuetudine della vita sociale: il risultato è un mondo personale sotto stretto controllo e vigilanza (Benelli C. 2008). In definitiva, il detenuto, in ogni struttura carceraria, è privato ed espropriato dello spazio (fissità dello spazio) e del tempo (rigidità e vuoto dei ritmi temporali): le sbarre e le celle costringono i detenuti in spazi estranei in cui cambia la percezione del tempo (Manconi L., et al. 2015). La reclusione catapultava l'individuo in un mondo “privo di alternative e di progettazione, dominato dall'assoggettamento ad un ambiente artificiale ed opprimente: scompare di colpo il concetto di tempo libero comunemente inteso, lasciando il posto a troppo tempo vuoto ed all'incubo di come riempirlo” (Ciccotti R. 1979, p. 193). In carcere, il concetto di tempo assume una dimensione totalmente diversa da quella che riveste normalmente per le persone che vivono in condizioni di libertà: si ha una riformulazione del tempo che diviene un tempo del quanto manca alla fine della pena (Benelli C. 2008). Il detenuto sperimenta parte del tempo trascorso nell'istituzione come tempo vissuto nell'impotenza: dal suo punto di vista il sistema carcerario diventa una grande organizzazione burocratica, distante e su cui egli nulla può. Non solo, il detenuto sperimenta parte del proprio tempo come tempo di degradazione: egli è condannato a priori dalla società e dalle leggi che lo hanno costretto dentro una struttura la quale difficilmente lo porterà a mantenere la propria identità, senza possibilità di riscatto in quanto stigmatizzato dall'esterno. Il detenuto sperimenta inoltre parte del proprio tempo come tempo di insicurezza: egli viene sottratto alla situazione esterna, complessa e conflittuale, e durante la prigionia può sentirsi come in una camera di compensazione, sfuggire cioè almeno momentaneamente ad un ambiente di cui percepisce le minacce (Mancuso R. 2001).

La condizione che i detenuti sono costretti a vivere in queste istituzioni è spesso equiparabile a una tortura, non solo per i movimenti stereotipati nel tempo e nello spazio limitato ma anche per la progressiva deprivazione affettivo-culturale prodotta dallo stato di segregazione (Cpt 1995). “La carcerazione porta con sé un messaggio: la necessità di imprigionare chi ha violato la legge, di

privarlo dei beni fondamentali, la libertà, la vita di relazione e di controllarne la personalità” (Serra C. 1998, p. 191). “Di tutte le condizioni che infliggono sofferenza imposte ai detenuti nessuna è più immediatamente ovvia della perdita della libertà” (Sykes G. 1958, p. 65). Innanzitutto i movimenti di una persona sono confinati all’interno del carcere e “l’autonomia dell’azione viene violata” (Goffman E. 1968, p. 67). Il secondo genere di sofferenza riguarda la privazione di una serie di beni e servizi quotidiani. “Molto di quanto diamo per scontato nella vita di tutti i giorni fuori, viene tolto o razionato dentro” (Sykes G. 1958, p. 65). Il terzo genere di sofferenza è la perdita della libertà di intrecciare e serbare legami affettivi e familiari: “benché non sempre se ne faccia consuetudine quando ci si trova fuori del carcere, il fatto decisivo è che ci sia, e la sua mancanza costituisce una dolorosa privazione o frustrazione in termini di perdita di relazioni affettive, solitudine e noia” (Mathiesen T. 1996, p. 166). Un quarto genere di sofferenza riguarda la privazione di autonomia e indipendenza, ottenuta sottoponendo la vita *intramoenia* a un enorme sistema di regole e disposizioni che hanno per scopo il controllo del comportamento in ogni minimo dettaglio” (Sykes G. 1958, p. 65). Infine si ha la privazione della sicurezza personale. “Il singolo prigioniero si trova gettato in un’intimità protratta con altri che hanno spesso una lunga storia di comportamenti violenti e aggressivi” (Sykes G. 1958, p. 65). La detenzione è quindi dolorosa, ma poco importa: “il carcere, in quanto istituzione totale, serve a proteggere la società da ciò che si rivela come un pericolo intenzionale nei suoi confronti, in tal caso il benessere delle persone segregate non risulta la finalità immediata dell’istituzione che li segrega” (Goffman E. 1968, p. 34). All’insieme di queste sofferenze si aggiunge il potere che il carcere esercita in generale sulle vite dei detenuti, controllandone un ampio ventaglio di benefici e di oneri decisivi. La realtà segregativa sostituisce l’identità di origine con quella costruita e delineata giorno dopo giorno all’interno dell’istituzione. Ne deriva un profondo cambiamento di personalità e comportamento dei reclusi che va a modificare la dimensione psico-fisica dell’individuo e conduce alla spersonalizzazione e destrutturazione del sé (Christie N. 1985). Questo comporta delle modificazioni nella percezione che il soggetto, adulto o minore, ha di se stesso e della propria identità. Il detenuto tende a proteggere la propria identità, fortemente minacciata, attivando processi comunicativi non più consoni al suo rituale abituale ma rimodificati alla struttura. Le modalità di comunicazione carceraria riflettono il clima della struttura a tal punto che la comunicazione verbale all’interno della struttura incontra particolari difficoltà (Polidoro R., et al. 2016): d’altronde “più la gente soffre e più c’è una sorta di riservatezza e di pudore nel parlarne o nel raccontare l’esperienza del carcere” (Siebert R. 1997, p. 22). Il recluso, nella situazione di repressione, alla verbalizzazione linguistica tende ad adottare in maniera più intensa comportamenti non verbali che rappresentano una liberazione delle proprie idee e dei propri sentimenti (Mathiesen T. 1996). Una variabile che influisce sul comportamento del recluso è il

periodo di detenzione: gli effetti del carcere sulla comunicazione linguistica si producono in maniera progressiva tanto che la comunicazione non verbale dopo un anno di carcere è maggiore rispetto a quella che si riscontra dopo tre anni (Clemmer D. 1941). Tutto ciò è spiegato da tre cause essenziali:

- 1) l'effetto della prigionizzazione, che porta l'individuo a reprimere la propria individualità e aggressività, producendo in tal senso un comportamento standard in tutti gli atteggiamenti (Clemmer D. 1941);
- 2) il deficit psicomotorio, dovuto alla deprivazione sensoriale nonché motoria dei soggetti reclusi, che comporta di conseguenza un rallentamento psicomotorio e quindi una perdita di efficienza neuromotoria, influenzando sul comportamento della postura, la mimica e la prossemica (Clemmer D. 1941);
- 3) la diminuzione della frequenza degli atti comunicativi, sia verbali che non verbali, dovuti ai processi di depersonalizzazione e destrutturazione dell'io (Clemmer D. 1941).

Una distanza sociale⁹⁴ come quella del carcere porta l'individuo a non considerarsi come persona, ma come parte di una struttura costruita a sua misura. Diventa quindi non facile supporre quale sia il vero comportamento del recluso e considerarlo naturale secondo le sue abitudini visto che ne risulta falsato dalla struttura (Mancusi R. 2001).

Gli Istituti penali per i minori (IPM) risultano, tra le strutture della giustizia minorile, quelli più simili al carcere per adulti, al cui interno è presente non solo personale educativo, ma anche personale del corpo di polizia penitenziaria, per le specifiche funzioni di controllo e sicurezza. Parallelamente, gli IPM si distinguono dalle strutture per adulti, rispetto a organizzazione, stile di vita e obiettivi, ma nonostante ciò essi restano fondamentalmente delle strutture chiuse, in quanto esercitano sull'individuo un lungo e minuzioso processo di spoliamento, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita (Manconi L., et al. 2015). In tal senso, come il carcere (che evocativamente fa riferimento al termine *cancer*, ossia cancro) la struttura detentiva per i minori contribuisce alla morte psichica e civile dell'individuo, principalmente nel caso in cui non si promuovono pienamente i processi di autonomia e libertà alla base dell'esistenza di ogni individuo (Mancuso R. 2001). Il detenuto minore, privato all'interno di queste strutture del suo ruolo sociale, si identifica con una realtà forzata costruita a misura dei suoi errori e ancora più punibile se non inquadrata in un regime di norme comportamentali carcerarie (Mancuso R. 2001). Nel carcere iniziano i veri problemi per i minori; esso, troppo spesso, è una scuola di violenza e di rifiuto della cultura dell'integrazione dell'escluso e dell'emarginato: "Se è vero che la prigionia sanziona la delinquenza,

⁹⁴ Ovvero la chiusura relazionale di un soggetto o della società nei confronti di altri percepiti come differenti sulla base della loro riconducibilità a categorie sociali, come ad esempio quella dei detenuti o ex detenuti (Mancuso R. 2001).

questa, nell'essenziale, si fabbrica entro e attraverso una carcerazione che la prigione, alla fine dei conti, rinnova a sua volta. Il delinquente è un prodotto dell'istituzione" (Mancuso R. 2001, p. 182). La realtà penitenziaria, nelle carceri come negli IPM, pone delle barriere che etichettano ed emarginano il soggetto recluso. La distanza sociale e la conseguente emarginazione provocano nuove patologie relazionali ed ulteriori forme di diversità, che innescano intolleranza nel comportamento del giovane detenuto, il quale tende ad annientare la propria identità e a perdere i propri valori (Silvano C. 2011). La funzione penitenziaria si palesa in tal senso come un contenitore di isolamento che rende responsabile di ulteriori stati di comportamenti criminali seppur latenti (Silvano C. 2011). Ancora oggi, la dichiarata funzione risocializzante orientata al dopo carcere e il principio, sotteso al sistema carcerario, di una promozione dell'individuo tale da poter svolgere un ruolo degno e appropriato nella società, sono in ombra rispetto alla funzione di controllo e alla capacità di assicurare gli individui che stanno fuori. L'istanza di emarginazione è a tal punto radicata che la massa percepisce il carcere come luogo isolato e da isolarsi dal tessuto sociale: la detenzione rimane lo strumento migliore per prevenire le condotte di soggetti percepiti come pericolosi, devianti e devianti, e il carcere lo spazio più adeguato per prendersi cura delle persone in difficoltà e per prestare loro un servizio. La limitazione della libertà viene così legittimata e dalla necessità della cura e da una finalità d'ordine (Benelli C. 2008). In effetti, nonostante i propositi di riabilitazione, il carcere, non offre la possibilità di una ricostruzione sociale non solo dell'identità perduta, ma nemmeno di uno stato economico equilibrato che possa consentire di ricominciare a vivere. Le prigioni non hanno un effetto risocializzante su coloro che per un certo periodo vi sono internati (adulti o minori) (Mathiesen T. 1996), al contrario nascondono in sé almeno quattro paradossi:

- 1) con l'intento di rieducare e di reintegrare il minore nella società, in realtà producono devianza, etichettano l'individuo delinquente in quanto tale, e favoriscono la cultura dell'esclusione (Mancuso R. 2001);
- 2) la dannosità del carcere viene riconosciuta, ma si tende a considerarlo non tanto come un'istituzione totale, quanto come un fenomeno sociale inevitabile, come una esperienza valida e accettabile soprattutto per i minori più cattivi (Mancuso R. 2001);
- 3) si asserisce che il carcere possa svolgere per breve tempo una funzione di contenimento degli impulsi distruttivi, ma non è sostenibile che la privazione della libertà personale permetta di eliminare la devianza, poiché la reclusione è lontana dal determinare una modificazione permanente e positiva della struttura psico-sociale del soggetto (Ferrari L. 2015);

- 4) la risposta punitiva che si pone con la carcerazione implica che alla base del provvedimento ci sia la consapevolezza e la comprensione della gravità dell'atto compiuto da parte di chi delinque, specificatamente nel caso del minore: per poter punire l'individuo, il sistema penale deve presupporre la capacità di intendere e volere dell'adolescente, quindi postulare che egli abbia agito in modo libero e consapevole. Quest'ultima è una situazione complessa di fronte alla quale si trova il giudice minorile, il quale, da un lato, deve rispettare l'esigenza punitiva dello Stato, d'altro lato deve tutelare il diritto all'educazione del minore, che ovviamente il carcere non può soddisfare pienamente in alcun modo (Ferrari L. 2015).

Questi paradossi, impliciti nella logica punitivo-repressiva dominante per molti anni nella legislazione minorile, trovano il loro superamento grazie all'ingresso nella cultura giudiziaria delle scienze umane; con esse, infatti, si accentua una considerazione psicologica e sociale della delinquenza e, soprattutto, si creano le premesse per una denuncia dell'inutilità e del sadismo contenuti nella risposta carceraria (da qui la necessità di individuare risposte alternative); si pone anche il problema di porre riparo alle carenze enormi dell'azione educativa sul piano sociale, e di elaborare una nuova risposta alla devianza minorile, che si basi sulla relazione-comunicazione tra il minore delinquente, gli operatori e la società (Polidoro R., et al. 2016). In primis, qualsiasi sforzo di trattare il detenuto all'interno della prigione dipende strettamente dalla organizzazione sociale del carcere stesso, dalla comunicazione tra i due sistemi sociali culturali che lo compongono, ossia i detenuti e il gruppo degli operatori. In relazione a questo primo aspetto si riscontrano oggi ancora delle carenze collegate alla necessità di acquisizione da parte degli operatori di un rilevante grado di professionalità (capacità e competenza nel ruolo), sopportato da un'adeguata preparazione culturale indispensabile ad affrontare i cambiamenti che si verificano nel profilo soprattutto della popolazione minorile detenuta (Mancuso R. 2001). Inoltre al momento dell'uscita dei minori dall'IPM, salvo che non sia per collocamento in una comunità, la quasi totalità non viene più seguita ma abbandonata a se stessa con l'inevitabile conseguenza di vanificare gli interventi trattamentali formativi, educativi, psicologici, medici, attuati nei loro riguardi (Coralli M. 2002). In secondo luogo, il detenuto all'interno del carcere, nonostante quest'ultimo sia stato riformato a innovazioni tecniche, professionali ecc., rimane ancora un soggetto passivo del processo comunicativo fra carcere e società civile (Mancuso R. 2001). Il nucleo del sistema carcerario, la reclusione a scopo punitivo dei delinquenti in edifici separati dal resto della società, non è cambiata nella sostanza: la detenzione in carcere, per quanto esso possa essere paradossalmente aperto, è ontologicamente inadatta alla risocializzazione, perché implica vincoli e rigidità cui il carcere inevitabilmente ricorre per garantire la propria legittimità e la sua stessa permanenza quale forma moderna di punizione (Ferrari L., Pavarini M. 2014). A dare man forte a questo tipo d'idea, i mass

media come gli uffici di pubblica accusa hanno creato l'immagine di una criminalità sempre più brutale; ed è proprio quest'enfatizzazione generalizzata a influenzare le decisioni di legislatori e giudici che riflettendo le paure della società trascurano quasi sempre la funzione riabilitativa del carcere. In tal modo si dà origine ad un ciclo di pressioni che dall'esterno premono sul sistema carcerario causandone la relativa espansione. Tutto ciò va però a discapito della risocializzazione e del processo comunicativo che dal carcere giunge verso il sistema sociale, nonché dell'accettazione che la società stessa dovrebbe attuare nei confronti dei soggetti reinseriti. La richiesta di punizione rappresenta una difesa nei confronti di una società che nella realtà non tutela la comunità: "è comunque una risposta con una componente emotiva della collettività nei confronti del reato e una componente espiatoria, come risarcimento simbolico nei confronti della vittima" (Durkheim E. 1977, p. 101).

Ne risulta che attualmente il carcere assolve una duplice, ma diversa funzione: l'una ideologica riabilitativa, l'altra latente, ancora come luogo di emarginazione e segregazione tra la società produttiva e quella improduttiva, creando un rassicurante confine, tra soggetti devianti e cittadini normali, che di fatto annulla la sfera della risocializzazione (Mancuso R. 2001). Il semplice ingresso in istituto di pena, è causa di etichettamento e stigmatizzazione sociale; questo perché il carcere è visto come luogo isolato dal contesto sociale e dalle relazioni, utile come strumento di controllo sociale a carattere segregativo, proprio come suggerisce la sua struttura architettonica. Un distacco rispetto al sociale, connotato da un confine emblematico rappresentato dalle sbarre e dal cancello, segno di demarcazione visibile e tangibile a chi è fuori, alla società esterna interessata da fenomeni che si avvicendano incessantemente nel fluire del tempo e della vita (Mancuso R. 2001). Al contrario nell'istituzione totale gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo, a stretto contatto con un gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e obbligate a fare le medesime cose, dove le fasi delle attività giornaliere sono rigorosamente schedate secondo un ritmo prestabilito, secondo un sistema di regole formali imposte dall'alto e organizzate razionalmente, al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell'istituzione (Goffman E. 1968). Lo sradicamento dell'individuo rispetto al tessuto sociale, il suo isolamento, le sue prescrizioni comunicative continuano a rappresentare, ancora oggi, la peculiarità delle istituzioni carcerarie per minori e adulti, attribuendo attualità agli studi di Goffman.

D'altra parte, l'ipotesi correzionalista, all'origine del penitenziario, che ha ceduto il passo o meglio si è integrata con l'opzione terapeutica (cosiddetta osservazione scientifica della personalità), risulta essere "ben più pervasiva e cogente: essa per poter curare il deviante, ha necessità di conoscerlo e frugarlo in ogni suo comportamento e sin nel profondo dell'anima, acquisendo il controllo onnisciente sul recluso" (Mancuso R. 2001, p. 140). La pervasività e la capacità di inglobare il

singolo individuo, propria dell'istituzione totale, ma soprattutto la sua caratteristica intrinseca di non poter essere trasparente tranne che a se stessa (Goffman E. 1968), impediscono ogni espressione di scambio sociale esterno, respingendo qualsiasi sguardo voglia introdursi all'interno (Degenhardt T., Vianello F. 2010). Ne deriva che l'istituzione carcere a causa dei suoi stessi meccanismi auto-generantesi comporta da sempre un a priori negativo, che vanifica il ponte comunicativo tra interno ed esterno tentato dalla riforma e che consegue solo in misura minima gli obiettivi di rieducazione (Mancuso R. 2001).

Come può allora il detenuto riabilitarsi se il carcere si caratterizza ancora come istituzione conservatrice. Come si può parlare di rieducazione e recupero sociale del detenuto all'interno del carcere, se esso vanifica il vero significato di questi due termini (Polidoro R., et al. 2016). Ciò che in altri tempi era chiamato Panopticon⁹⁵ cambia nome in sistema istituzionale carcerario, ma il contenuto non viene sostanzialmente modificato. La cosiddetta cella di sicurezza a scopo punitivo e di isolamento esiste ancora, le celle rimangono pur sempre chiuse e ciò che era proibito in passato, lo è anche oggi. Sicuramente le possibilità di ottenere permessi sono maggiori e sono state facilitate le visite, a vantaggio di un recupero umano della solidarietà, ma contemporaneamente continuano ad esserci notevoli chiusure e restrizioni, le quali hanno scarsa efficacia riabilitativa e accrescono l'oppressività della struttura carceraria. "Un carcere che umilia o incattivisce sia reclusi che operatori è un pessimo investimento per la società intera: sarebbe come dire che cercando di porre argine all'aumento della devianza, non si ottiene che un incremento dei delinquenti" (Mancuso R. 2001, p. 226). Di fatti se il carcere persiste quale destino per un numero non indifferente di persone⁹⁶ (Di Natale P. 2005) con un alto tasso di recidiva e pendolarismo (Maggiolini A., et al. 2009) è evidente la sproporzione tra investimenti ed esiti del sistema carcerario: un costo eccessivo da cui non è garantito nessun esito positivo (Maggiolini A., et al. 2009).

Le strutture detentive come non luoghi dell'educazione

Analizzare nello specifico le modalità di funzionamento delle strutture carcerarie, indagare le strategie e le procedure che in esse governano la formazione, significa utilizzare un punto di vista

⁹⁵ Panopticon o panottico è un carcere ideale progettato nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham. Il concetto della progettazione è di permettere ad un sorvegliante di osservare (opticon) tutti (pan) i soggetti di una istituzione carceraria senza permettere a questi di capire se sono in quel momento controllati o no. Il nome si riferisce anche a Argo Panoptes della mitologia Greca: un gigante con un centinaio di occhi considerato perciò un ottimo guardiano. L'idea del panopticon ha avuto una grande risonanza successiva, come metafora di un potere invisibile, ispirando Michel Foucault, Noam Chomsky, Zygmunt Bauman e lo scrittore britannico George Orwell.

⁹⁶ In confronto ai colletti bianchi e ai condannati per reati gravi, decine di migliaia sono i poveri, poveri oltre che di libertà, di possibilità culturali ed economiche e di opportunità di fruire delle risorse che ogni società offre (Mancuso R. 2001).

privilegiato, lontano dal senso comune e capace di esplorare i vincoli e le possibilità, la realtà e l'utopia delle istituzioni totali.

In carcere l'educazione si confronta con situazioni e condizioni estreme: con la privazione di libertà, correlativa della pena; con la ritualità di meccanismi determinati dalle esigenze dell'istituzione; con l'interruzione del normale scorrere del tempo e con la pianificazione forzata delle giornate; con l'artificialità di uno spazio separato; con la rottura dei consueti schemi dei ruoli sociali; con la sospensione di relazioni interpersonali normali e l'emergere di una nuova trama di interazioni (tra persone livellate dall'appartenenza ad un medesimo status, persone uguali perché costrette dentro, e i membri dello staff incaricato di assistere/sorvegliare, che rappresentano il potere del fuori) (Di Natale P. 2005). L'elemento cruciale è però quello della identità. In un primo significato, nelle istituzioni totali i territori appartenenti al sé sono violati (Goffman E. 1968). Segni di tale riduzione del sé sono: la trasformazione virtuale del nome del detenuto che diventa una matricola; la sostituzione soprattutto in passato, degli abiti normali con la divisa dell'istituto (i carcerati, al momento dell'ammissione, consegnavano in deposito i loro effetti personali e ricevevano, in cambio, vesti uniformi, tali da cancellare ogni elemento di caratterizzazione; tale pratica è stata superata nella grande maggioranza degli odierni penitenziari); le procedure burocratiche necessarie per ottenere il permesso di compiere gesti ordinari, queste ultime regolate da una minuziosa codificazione in prigione. Più ancora, in tali istituzioni "la frontiera che l'individuo edifica fra ciò che è e ciò che lo circonda è invasa e la incorporazione del sé profanata" (Goffman E. 1968, p. 53): il detenuto, non è mai veramente solo, può essere sempre visto, vigilato, osservato, ascoltato, esaminato anche pubblicamente; al momento dell'ammissione, o del primo colloquio con gli esperti, viene raccolta una serie di dati al suo riguardo, che, trascritti in dossier, diventano disponibili per l'intero staff. Insomma, si assiste alla violazione della difesa del mondo privato dell'internato (Goffman E. 1968). Al di là degli attentati alla privacy, però, è possibile individuare in tali elementi un ulteriore spessore simbolico, se li si considera in prospettiva storica. L'esame giudiziario, condotto sulle disposizioni del carattere, situa gli individui in una rete di scritturazioni, "li coinvolge in tutto uno spessore di documenti che captano e fissano" (Foucault M. 1975, p. 208); in carcere, l'osservazione scientifica della personalità si traduce nella compilazione di una cartella personale che va continuamente aggiornata, e che contiene programma e risultati del trattamento, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari. L'esame, grazie a questo apparato di scritturazioni che lo accompagna, apre due possibilità, tra loro correlate: "la costituzione dell'individuo come oggetto descrivibile, analizzabile, non per ridurlo, tuttavia, in tratti specifici, come fanno i naturalisti per gli esseri viventi, ma per mantenerlo, nei suoi tratti singoli, nella sua evoluzione particolare, nelle capacità o attitudini sue proprie, sotto lo sguardo di un sapere

permanente; e, d'altra parte, la costituzione di un sistema comparativo che permetta la misurazione dei fenomeni globali, la descrizione di gruppi, la caratterizzazione di fenomeni collettivi, la valutazione degli scarti degli individui, gli uni in rapporto agli altri, la loro ripartizione in una popolazione" (Foucault M. 1975, p. 208). I procedimenti di individualizzazione, condotti attraverso le tecniche di esame e di controllo, servono a determinare le esclusioni; gli esclusi, coloro che hanno perso, o non hanno ancora acquisito, lo status di soggetto, come il reo, sono captati in un meccanismo di oggettivazione che li individualizza, per ridurli a caso da addestrare, correggere, normalizzare. In altri termini, "si specifica il confine dell'individualità, ma abbassandone la soglia, riducendone il senso, mettendo in risalto la negatività, lo scarto rispetto alla norma, spegnendo l'identità in quanto tale" (Di Natale P. 2005, p. 56). Correlativamente, l'individualizzazione classificatoria allenta la sua presa sui soggetti normali, che, rientrando pienamente nelle regole del sistema, quasi si confondono con esso, finendo progressivamente per perdere, anche loro, la propria identità singolare: si tratta del graduale processo di indebolimento del soggetto, che raggiunge il suo apice nella società post-moderna (Di Natale P. 2005).

Quali sono allora i fattori multipli che qualificano, fin dal loro sorgere, gli spazi carcerari? Essi "progettati per accogliere quelli che non possono almeno temporaneamente reclamare lo status pieno di soggetto, si presentano come esito di una dinamica che fa dell'individualizzazione il criterio discriminante, che fonda l'individualizzazione sulla negatività e declina l'individuo nella forma del caso, passibile di essere fatto rientrare in una serie, e definisce la serie in base a criteri fondati da un lato sulla scientificità, dall'altro sui caratteri stessi dell'istituzione" (Di Natale P. 2005, p. 57). Insomma, tali spazi negano o almeno svalutano, come tratto inessenziale al funzionamento del sistema, l'identità del singolo in quanto dissimile da tutti gli altri e quindi portatore di differenze positive, e in più situano l'identità condivisa, quella che rappresenta lo specifico dell'insieme di un gruppo, su di un piano puramente formale senza alcun senso (Di Natale P. 2005). Guardati in tale prospettiva, le prigioni si presentano come l'opposto del luogo (Augè M. 1993), associato alla cultura localizzata nel tempo e nello spazio, dispositivo, insieme concreto e simbolico, che permette di coniugare identità, relazione e storia, e che "è simultaneamente principio di senso per coloro che l'abitano e principio di intellegibilità per colui che l'osserva" (Augè M. 1993, p.51). Si tratta dunque di contro-luoghi che appaiono delineati all'interno della società ma al contempo contestati e sovvertiti, para-luoghi collocati in maniera concomitante accanto ed oltre i luoghi in cui avviene il riconoscimento reciproco, meta-luoghi che nel loro linguaggio rivelano la debolezza della nozione stessa di identità e la sua intrinseca correlazione con l'alterità (Di Natale P. 2005). Nello specifico le strutture detentive si potrebbero classificare tra i "nonluoghi", cioè tra gli spazi non identitari, non relazionali e non storici, gli spazi di attraversamento anonimo e solitario

(Augè M. 1993, p. 51). Insieme al carcere, “tra i non-luoghi caratteristici della sur-modernità (vale a dire di una situazione che ha come modalità essenziale l’eccesso, manifestato da tre figure, la sovrabbondanza di avvenimenti, la sovrabbondanza di spazi e l’accentuazione dell’individualizzazione dei riferimenti)” (Augè M. 1993, p. 32) rientrano tutti i punti di transito e di occupazione provvisoria, ogni giorno più numerosi, frequentati da individui simili ma soli: dalle infrastrutture per il trasporto veloce (autostrade, stazioni, aeroporti), ai mezzi stessi di trasporto (automobili, treni, aerei), ai supermercati e ai grandi centri commerciali, alle catene alberghiere, ai club di vacanze o in generale alle strutture per il tempo libero, e, ancora, ai campi profughi “dove sono parcheggiati i rifugiati del pianeta” (Augè M. 1993, p. 50). Essi costituirebbero dunque un tratto assolutamente distintivo dell’epoca presente: tuttavia, alcune delle loro caratteristiche non solo possono attagliarsi a carceri, ma consentono di comprendere meglio la peculiarità di tali istituzioni rispetto ad altre. Anzitutto, i non-luoghi producono una identità provvisoria, che unisce momentaneamente gli individui in un gruppo ben definito (i carcerati, come i passeggeri di un treno, la clientela di un supermercato, i guidatori della domenica, gli ospedalizzati), all’interno del quale ciascuno è però anonimo, una componente del tutto incapace tanto di conferire al tutto solidità organica quanto di riflettere in sé i caratteri dell’insieme (Augè M. 1993). Chi vive o frequenta il non-luogo è simile agli altri ma con questi intrattiene un rapporto provvisorio ed effimero, mediato da persone morali o istituzioni: tanto magistrati, direttori di carcere quanto compagnie aeree, società commerciali, polizia stradale, primari ospedalieri, o, in senso lato, l’apparato formale del diritto e il sapere scientifico della medicina. Ancora, i non-luoghi sono per definizione legati alla discontinuità nello spazio: in un carcere come in una stazione, in un aeroporto, o in ospedale, l’elemento dominante è per così dire l’essere tra, che non offre riferimenti stabili a cui appigliarsi, e non iscrive in una configurazione d’insieme (Augè M. 1993). Soprattutto, però, a caratterizzare i non-luoghi “è la loro istituzionale consumazione della tradizione, sia dello spazio sia dell’io” (Di Natale P. 2005, p.59). I non-luoghi non lasciano spazio alla storia, ma vivono nel presente del percorso, e in essi tutto accade “come se lo spazio fosse raggiunto dal tempo, come se ogni storia individuale attingesse i suoi motivi, le sue parole e le sue immagini dalla riserva inesauribile di una inesauribile storia al presente” (Augè M. 1993, pp. 95-96); più precisamente, non creano storia né storie, piuttosto costituiscono una parentesi nel flusso costante di un’esperienza, rappresentano l’interruzione di una continuità (Di Natale P. 2005). “All’indemarcabilità storica dello spazio si lega, quindi, la discontinuità temporale, secondo tre assi: rispetto alla tradizione del luogo, rispetto alla storia dell’io, rispetto al movimento dell’esperienza. La cesura dei legami spaziali e di quelli temporali genera una condizione di smarrimento, letteralmente di spaesamento, che trova la sua cifra nell’attesa” (Di Natale P. 2005, p. 59). Per riassumere, “i non-luoghi si presentano come realtà

opache, segnate dal transito in opposizione alla residenza e alla dimora, dal decentramento in opposizione al monumento dove si condivide, dalla comunicazione, con i suoi codici, le sue prescrizioni, le sue proibizioni, in opposizione alla lingua che si parla” (Augè M. 1993, p. 98), distinte “dall’essere-tra in opposizione all’essere-in, dalla sospensione della durata in opposizione alla continuità del tempo, dalla celebrazione del presente, che fa dell’antico una citazione e uno spettacolo, in opposizione alla visione critica del passato che consente di leggere l’attuale, dalla rottura dell’appartenenza in opposizione alla solidità dell’intero partecipato, dal me oggetto dell’azione in opposizione all’io soggetto” (Di Natale P. 2005, p. 60). Inserite in tale categoria ed interpretate in questa chiave, le strutture carcerarie in quanto spazi per eccellenza dell’esclusione, sembrano anticipare le svolte della condizione post-moderna, quasi incarnare e prefigurare i paradossi che, a vari livelli, attraversano il nostro presente e ne organizzano l’esperienza quotidiana in rigidi *frames*: l’individuo è infatti costretto dalla società del controllo a vivere recluso, attraverso sbarre immateriali, in una serie infinita di non luoghi (Di Natale P. 2005).

Il carcere si configura altresì come non luogo dell’educazione: nonostante la traiettoria se si vuole evolutiva che nel tempo hanno seguito le strategie di educazione/formazione praticate nelle istituzioni totali, di fatti l’educazione è ancora oggi precaria e fallimentare perché “collocata dentro la pena” e all’interno delle mura (Di Natale P. 2005, p. 63).

Il processo attraverso il quale nel carcere si è fatta strada l’esigenza educativa come controparte inclusiva dell’esclusione operata dalla società risale ai modelli formativi che si sono affermati e diffusi nel corso della modernità, tutti derivanti dalla convinzione che il mondo moderno comporti una separazione tra individuo/persona e società di massa e che tale separazione si traduca in pratiche di isolamento che l’educazione deve recuperare e in qualche modo redimere. L’impegno educativo nei luoghi dell’esclusione “se non vuole limitarsi a pura conformazione/normalizzazione o schiacciarsi su valenze terapeutiche, può trovare la sua cifra autentica solo se riesce a forzare i limiti intrinseci dell’istituzione e a riaffermare la centralità della persona” (Di Natale P. 2005, p. 74). In conseguenza di tale esigenza emerge una forte personalizzazione dei percorsi educativi che tuttavia rischia di restare fine a se stessa “per la difficoltà del recluso di percorrere i tracciati di un’educazione a tempo definito” (Di Natale P. 2005, p. 8). Nell’età contemporanea da un lato, negli ordinamenti penitenziari resta iscritta l’ideologia del trattamento, concepito, in un’ottica meno ambiziosa rispetto al passato, quale mezzo conveniente per limitare i danni da detenzione e aumentare le possibilità di risocializzazione dopo la liberazione (ma senza finalizzazioni automatiche al reinserimento); dall’altro, si assiste al diffondersi di uno scetticismo tutto nuovo circa le reali capacità rieducative del carcerario. Alla crisi dell’antica istanza pedagogico-correzionale si risponde in varie direzioni; anzitutto, con la restrizione dello spazio di operatività del

sistema penitenziario a favore del ricorso a misure di trattamento alternative: lavoro all'esterno, semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali, fino alla nuova frontiera della mediazione. Alla progressiva dislocazione all'esterno di compiti che prima erano appannaggio delle prigioni fa riscontro l'incentivazione dei contatti della società carceraria con il mondo del fuori: non solo si favorisce l'integrazione fra la comunità carceraria e la società dei liberi - ad esempio sollecitando la partecipazione dei privati e di istituzioni o associazioni all'azione rieducativa (art. 17 legge 354/1975) - ma più esplicitamente si riconosce al carcere lo status di frammento del territorio, in positiva interazione con esso. Mentre si assiste ad una dissoluzione dell'idea della detenzione come categoria di assoluta separatezza, all'interno delle strutture detentive si affermano nuove modalità formative, consonanti con una nozione indebolita della soggettività: accanto alle strategie tradizionali in primis scuola, formazione professionale, lavoro, si impongono, prassi differenti, che vedono protagonista il detenuto, tra queste ad esempio rientra il laboratorio autobiografico, una tecnica di esame e di decostruzione/ricostruzione di un percorso esistenziale finalizzato ad una riprogettazione del sé e affidato alla memoria ed al racconto. In generale, si tratta di metodi formativi che cercano di rispondere in una nuova chiave alla crisi di identità che caratterizza il carcere in quanto spazio dell'esclusione e macroscopico non-luogo della condizione post-moderna. Si impone l'idea che l'io debba essere innanzitutto ricomposto e ricostituito come tale e non semplicemente ri-formato per essere reimmesso nell'ordine naturale degli eventi (Di Natale P. 2005). Balza così in primo piano la volontà autoriflessiva di un individuo che, rinchiuso in un luogo non identitario, non storico, non relazionale, vede collocarsi - accanto alla rete di scritturazioni che lo captano e lo fissano in un campo ristretto di sorveglianza, accanto ai dossier in cui vengono annotati i suoi dati, gli esiti dell'osservazione della sua personalità, le misure delle sue capacità, delle sue attitudini, delle sue tendenze, accanto, insomma, "all'archivio oggettivato attraverso cui si esprime il sapere degli altri" (Foucault M. 1975, p.206) - nuovi testi, "che documentano la ricerca personale di senso del singolo, il suo tentativo disperato di recuperare il filo interrotto del proprio esistere, la sua riflessione sulla propria esperienza e identità" (Di Natale P. 2005, p. 55).

È evidente allora che il carcere si presenta nuovamente come struttura che per sua natura e funzione respinge il detenuto al margine, e di conseguenza il processo rieducativo (se può essere ancora così definito) si riproporrà ancora una volta incapace di riabilitare e risocializzare (Di Natale P. 2005), almeno fino a quando non subirà una significativa inversione di tendenza in direzione del no-prison (Ferrari L. 2015). Il motivo è individuabile nelle principali funzioni che il carcere assolve, sintetizzabili in: depurativa, di riduzione all'impotenza, diversiva, simbolica, di provvedere all'azione (Mathiesen T. 1996).

Per quanto riguarda la funzione depurativa, “nella nostra società la produttività è sempre più legata alla vita lavorativa. Al tempo stesso la nostra forma di società crea sempre più gruppi che, in relazione a questo criterio, sono improduttivi. Una società del genere, per evitare l’inefficienza, deve sbarazzarsi degli elementi ritenuti improduttivi e la soluzione più diffusa è quella di chiuderli in un istituto” (Mathiesen T. 1996, p. 180). Si compie così una vera e propria depurazione di quella minoranza comunitaria che non risponde ai requisiti che permettono la socializzazione degli individui nei confronti della società (Mancuso R. 2001). Questo fornisce l’impressione di poter parlare della devianza come di una piccola crisi che deve essere rimossa dal corpo sociale per poterne mantenere lo stato di salute, quasi a ribadire che la devianza sia un incidente di percorso, un’errata programmazione del percorso di socializzazione, dov’è il sistema sociale a dominare la vita del singolo e l’individuo esiste in quanto essere sociale. In realtà la società e il soggetto operano su uno stesso livello, interagendo tra loro in modo empatico, secondo la logica dell’integrazione, che non legge il deviante attraverso l’isolamento o la depurazione attuata dal carcere (Mancuso R. 2001).

La funzione depurativa non è completa se, oltre alla messa in istituto, gli improduttivi non siano messi da parte in modo tale che non si senta più parlare di loro, come se la società stendesse un velo d’oblio su chi ne viene espulso (funzione di riduzione all’impotenza) (Mathiesen T. 1996). I mezzi di comunicazione di massa hanno, per questa funzione, un ruolo principale, in quanto allertano l’opinione pubblica quando si verificano eventi criminosi o additano un deviante come delinquente, salvo poi, quando si tratta di descrivere il vissuto carcerario o l’assoluzione di un innocente, far cadere il silenzio (Mancuso R. 2001).

La funzione diversiva è basata sull’idea che la pena sia usata principalmente contro gli autori di piccoli reati, questo perché la legislazione prevede pene innanzitutto per queste azioni che sembrano avere lo scopo di distogliere l’attenzione dalle azioni pericolose commesse da coloro che detengono il potere (Mathiesen T. 1996). Questa affermazione implica che i crimini dei colletti bianchi non sono mai in apparenza puniti perché, per definizione, non cruenti e perché l’estrazione sociale alta può permettere di nascondere la gravità e l’intenzionalità del reato (Sutherland E.H. 1949).

Per quanto riguarda la funzione simbolica, come già accennato, l’ingresso nel carcere determina un lungo processo di stigmatizzazione (Goffman E. 1968).”Chi va in carcere è stigmatizzato in quanto nero; grazie a ciò noialtri, che stiamo fuori, ci consideriamo più bianchi al confronto: possiamo ritenerci più giusti, migliori e meno pericolosi” (Mathiesen T. 1996, p.114). Così, mentre il detenuto è sottoposto ad un complessivo processo di stigmatizzazione entrando in carcere, non riceve un equivalente processo di destigmatizzazione quando esce. La funzione simbolica del carcere determina, in questo modo, la messa in atto di un comportamento definito distanza sociale inteso

come atteggiamento di diffidenza e ostilità nei confronti dei criminali, prodotto dalla pena e, con la generica percezione sociale negativa del carcere, antagonista dei processi di risocializzazione (Mancuso R. 2001). Quest'atteggiamento che rafforza la riconciliabilità tra detenuti ed ex detenuti, riduce notevolmente la solidarietà tra gli ex detenuti e gli individui non criminalizzati, e trova spiegazione nella dinamica sociale dell'esigenza di rafforzare il consenso del gruppo verso il potere istituzionale (Baratta A. 1987). Questi comportamenti causano l'evolversi del processo di istituzionalizzazione del soggetto, che nasce dall'esigenza di riacquisire una identità perduta e che poi è soggetta a fenomeni di esclusione e di additamento (Serra C. 1981). Tali comportamenti sono il risultato di una azione di adattamento, in un primo momento, ad un ambiente ostile come il carcere, che avviene attraverso il processo di prigionizzazione, e in un secondo momento, per il reinserimento nel mondo esterno, quello degli ex detenuti, che costituirà la subcultura antagonista dell'integrazione sociale (Serra C. 1981). Riguardo alla funzione simbolica attribuita al carcere e ai detenuti, c'è da sottolineare ancora l'interazione inesistente tra carcere e collettività: "Se la stigmatizzazione e la segregazione si pongono come i più plateali messaggi che la collettività percepisce dal carcere, altri ve ne sono, quali un vago senso di pietismo, un sentimento di disagio o di paura, oppure di soddisfazione per il controllo sociale attuato e il conseguente senso di sicurezza (sia perché i colpevoli sono isolati, sia perché la società ha trovato capri espiatori cui attribuire comportamenti che non riconosce come propri)" (Serra C. 1981, p.141). "Alla base delle percezioni collettive del carcere, infatti, sta la concezione, sulla quale ancora convergono consensi, che il detenuto meriti una punizione e che il carcere sia, quindi, il luogo di espiazione di un castigo (Serra C. 1981, p.143). È interessante, a proposito della funzione simbolica esercitata dal sistema carcerario, evidenziarne anche le stereotipie. La più comune è quella di paragonare il carcere ad una vera e propria "macchina per creare delinquenti" (Serra C. 1981, p.140); infatti, dall'asserzione detenuto perché delinquente, sembra, conseguente giungere all'assunto delinquente perché detenuto. Il carcere livella così situazioni disomogenee tra loro, come il detenuto in attesa di giudizio, che la legge espressamente giudica innocente, e il detenuto in esecuzione di pena, già giudicato, oppure come il recidivo e il primario, e così via; in questo modo, il pregiudizio più frequente corrisponde a: se è in carcere, in un modo o nell'altro, ha fatto qualcosa di male; un pregiudizio distruttivo, che elimina ogni possibilità di costruire un parere, un'immagine diversa. In tal senso, il ruolo del pregiudizio consiste nell'eliminare le differenze, ma allo stesso tempo promuove un impoverimento della capacità di comprendere ciò che non si conosce (Mancuso R. 2001). Questo dà luogo a una vera e propria forma di etichettamento dal momento in cui il soggetto entra in istituto, anche se in carcerazione preventiva, cioè senza giudizio. E da qui ha inizio il circolo perverso dell'emarginazione e della ghettizzazione, prima, e dell'istituzionalizzazione, poi.

Il comportamento emarginativo verso il carcere è così radicato da sollevare innumerevoli difficoltà d'inserimento, proprio perché l'unico ruolo che è riconosciuto al carcere è quello di edificio deputato alla custodia dei delinquenti (Mancuso R. 2001).

Il solo modo per cercare di evitare questo processo di stigmatizzazione è quello di poter limitare il numero dei soggetti che entrano in carcere, abolendo la pena detentiva breve e la carcerazione preventiva, e aumentando le misure alternative al carcere conformemente alla legge n. 165/1998 (legge Simeone) (Mancuso R. 2001). Credere e praticare oggi una volontà abolizionista del carcere è irrealistico quanto nel passato lo fu invocare l'abolizione della tortura e della pena di morte, ma risulta ormai evidente che le prigioni devono essere chiuse per far spazio ad altro che sia effettivamente risocializzante e rispettoso dei diritti di tutti (Ferrari L., Pavarini M. 2014).

In riferimento infine all'ulteriore funzione del carcere di provvedere all'azione, occorre considerare che esso ha sostituito le pene corporali, ma ha pur sempre continuato a contenere una sanzione visibile, non come supplizio individuale ma come realtà istituzionale: nel carcere si annulla ogni forma di comunicazione fra condannati e fra questi e il mondo esterno, decretando così la morte della rieducazione del detenuto, anche se un numero limitato di detenuti può godere del regime di semilibertà o, in alternativa, di permessi speciali ecc. (Mathiesen T. 1996). Spesso si nota che quanto è maggiore la crisi della legalità tanto più ampia è la domanda di punizione; nei periodi di tensione sociale l'uso potenziato della pena è la risposta che la collettività richiede all'aumento della criminalità, anche se sarebbe più efficace un intervento destinato alla eliminazione o, tutt'al più, al controllo delle cause che generano devianza. Questo accade perché il carcere è da sempre simbolo di repressione di una devianza che, per la maggior parte delle volte, è sintomo di entropia del sistema sociale (Mancuso R. 2001). La comunicazione, in ogni caso, riguarda non solo il modo in cui il mondo esterno al carcere valuta il mondo interno ad esso, ma anche il modo in cui la popolazione carceraria valuta il mondo esterno e i rapporti che si costituiscono internamente. La realtà del carcere appare al cittadino e alla collettività come una realtà estranea e lontana e non si può affermare che per la giustizia non si abbia la stessa percezione: la giustizia viene cioè vissuta come un rituale lontano dalla vita di tutti i giorni, come un atto delegato al magistrato, che non implica la partecipazione del cittadino. Di rimando, la popolazione carceraria percepisce se stessa come un soggetto privato dei diritti fondamentali, della propria identità, spersonalizzato; il detenuto guarda al mondo esterno come una realtà lontana e ostile, o almeno indifferente ai suoi problemi; non come a una società in cui sia desiderabile integrarsi, ma come a un'entità sulla quale rivalersi per le privazioni subite. In realtà non vi è comunicazione d'alcun tipo tra l'istituzione carceraria e l'esterno, in quanto l'interruzione dei contatti rientra in un sistema di penalizzazione dell'individualità e restrizione degli orizzonti culturali, sociali e affettivi, né esiste comunicazione

tra istituzione e detenuti, in quanto i canali di comunicazione sono stereotipati e limitati, secondo un gioco di ruoli molto ristretto (Mancuso R. 2001). La mancanza di diritti individuali, di ruoli usuali, di privacy danno sentore al detenuto di essere sradicato dal sistema, con la relativa perdita d'identità e d'immagine di sé. Il detenuto sperimenta, così, come detto in precedenza, parte del tempo vissuto nell'istituto come vissuto nell'impotenza e dal suo punto di vista il sistema carcerario diventa spesso una grande organizzazione burocratica, che procede a rilento, senza che egli sia in condizione di opporsi. L'altra parte del tempo è vissuta come degradazione, in quanto il detenuto si sente condannato in anticipo da quella società onesta che ora lo stigmatizza (Mancuso R. 2001). Ed infine c'è un tempo vissuto nell'insicurezza: "insicurezza nel futuro e in ciò che accade dentro e fuori il sistema carcere" (Mathiesen T. 1996, p.31). Al detenuto non resta che sopravvivere, cercando di difendere, in un primo momento, la propria dignità ed identità; ma "le privazioni e le frustrazioni della prigione moderna possono essere tanto dolorose quanto i maltrattamenti fisici che hanno sostituito" (Santoro E. 2004, p. 242) e proprio la situazione in cui ci si trova ha la meglio sulla sua personalità; scatta così un ulteriore meccanismo di sopravvivenza, quello dell'adattamento ad un ambiente nuovo ed ostile, dove dovrà fare in modo di non soccombere e dove si creerà una nuova identità fatta di principi, regole e valori condivisi con il resto della popolazione carceraria (Clemmer D. 1941). Il detenuto privato, da un punto di vista umano, degli stimoli emotivi, viene sradicato dal suo contesto e viene costretto a restare lontano dagli affetti, dalla casa, dal lavoro, e obbligato ad abbandonare totalmente tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita. L'isolamento del detenuto dalla società, la carenza di positivi contatti interpersonali e l'influenza della cultura carceraria, cioè di quella subcultura che si sviluppa tra gli appartenenti alla comunità dei detenuti, al di fuori delle regole penitenziarie, porta il detenuto ad un progressivo adattamento alla comunità carceraria, che in termini sociologici viene definito come processo di prigionizzazione (Clemmer D. 1941). Tale termine descrive un processo lento e graduale, talora irreversibile che culmina nell'identificazione più o meno completa con l'ambiente e mediante il quale il soggetto internato tende ad adeguarsi e assimilare progressivamente le tradizioni informali, i significati, i valori, i principi, i costumi, i modi di vita, la cultura e il codice d'onore dell'istituzione nella quale si trova immerso, sacrificando, o comunque facendo passare in secondo piano, i propri valori e atteggiamenti maturati in maniera individuale, con i quali si era fino ad allora identificato" (Clemmer D. 1941, p.128). I gradi di adattamento sono rappresentati dalla misura in cui il detenuto aderisce ai modelli forniti dalla cultura carceraria (Santoro E. 2004, p.40). Questa cultura rende il detenuto immune ai tentativi di recuperarlo alla società: la prigionizzazione corrisponde in definitiva al processo che caratterizza le istituzioni totali, che alimenta e approfondisce l'antisocialità del detenuto (Santoro E. 2004), rendendolo sempre più estraneo alla

società civile, e sempre più aderente alla subcultura della comunità del carcere. Il carcere costituisce, per questo un fattore di insorgenza della recidiva, per la prevalenza della funzione criminogenetica e la carenza di quella rieducativa, che si manifesta soprattutto nell'assenza di stimoli e di opportunità (Associazione Antigone 2013). Durante la detenzione la personalità del soggetto subisce una disorganizzazione, in quanto si trova privato di tutti quei sostegni, quegli status che avevano caratterizzato la sua vita all'esterno. Lo sradicamento dalla famiglia, la perdita del ruolo familiare, la privazione di relazioni eterosessuali, rappresentano gli elementi della detenzione, che contribuiscono a minare l'identità del detenuto nella sua più profonda strutturazione. Il detenuto è costretto a cercare la propria identità solo dentro se stesso, e non anche nella propria rappresentazione che trova riflessa negli occhi degli altri; e "dato che metà della sua audience gli è negata, l'immagine che il detenuto si fa di se stesso rischia di diventare completa solo per metà, dimezzata, una monocromia, senza i colori della realtà" (Santoro E. 2004, p. 242). Gli unici strumenti per resistere a questo processo sono i rapporti che il detenuto riesce a mantenere con il mondo esterno. Nessun detenuto può evitare di essere prigionizzato, poiché quanto più sono radi i contatti con la realtà esterna, quanto più sono ravvicinati i contatti con i gruppi dell'interno e quanto più a lungo si protrae la detenzione, tanto più il prigioniero viene prigionizzato, restandone influenzato negativamente anche dopo la scarcerazione. Si rischia, allora, che i detenuti non abbandonino più la cultura carceraria, gli atteggiamenti, gli usi e i valori che condividevano con gli altri reclusi, visto che molti di loro sono recidivi: "Il punto principale è che il carcere sottopone a così tante situazioni di sofferenza (*pains of imprisonment*), che i detenuti hanno bisogno di una difesa contro il sistema: la privazione della libertà personale, di beni e servizi usuali, delle relazioni eterosessuali, dell'autonomia, della sicurezza nei confronti degli altri detenuti, sono situazioni di tale sofferenza che i detenuti creano la società carceraria, con le sue norme e valori, non solo vivendo in prigione ma vivendo la prigione. Questo non rimuove i tratti dolorosi del carcere ma, se non altro, li attenua ed allevia: avere una cultura comune protegge dalle pressioni dell'ambiente. La cultura dei detenuti diventa così una comprensibile reazione" (Foucault M. 1975, p.257). Dunque è importante evidenziare che la cultura carceraria, basandosi sul principio che il detenuto rifiuta chi lo rifiuta, non costituisce un ambiente favorevole alla deterrenza e "vanifica l'effettiva riabilitazione e funzionalità del detenuto" (Mathiesen T. 1996, p.31). A prescindere dalla forma del trattamento, in passato come oggi, i risultati restano in gran misura gli stessi e, in genere, sono molto scadenti (Mancuso R. 2001). "La realtà stessa del carcere, in ogni circostanza, è ben lontana da qualsiasi cosa si possa chiamare trattamento in un senso qualificato e la vita quotidiana nel carcere, ben lungi da qualsivoglia situazione riabilitante" (Mathiesen T. 1996, p.31). Non solo si può dire che il carcere non riabilita ma si può addirittura sostenere che il carcere disabilita del tutto: "ciò che

l'odierna criminologia ci ha insegnato è che l'idea di poter rendere migliore l'individuo punito mediante una pena che lo privi della libertà è comunque un'illusione. Al contrario è generalmente riconosciuto che questo tipo di pena porta ad una scadente riabilitazione e ad un alto tasso di recidiva, come pure produce una dolorosa distruzione della personalità" (Mathiesen T. 1996, p.31). Pensare che punire attraverso l'istituzione carcere rappresenti un percorso di crescita e che alla fine di questo tunnel ci sia la luce è quanto di più pericoloso esista (Ferrari L., Pavarini M. 2014).

Dalla rieducazione del detenuto all'educazione della società

Il carcere oggi, benché dall'Ottocento passi in avanti siano stati compiuti in molte nazioni, è visto ancora come idoneo a contribuire alla costituzione del nucleo di uno Stato forte, di uno Stato che si organizza per affrontare i problemi della disciplina nella società, cioè che si attrezza a rispondere all'esigenza di disciplinare i gruppi marginali devianti. Lo Stato vede la pena in una logica di difesa sociale come strumento di controllo di un problema (Ferrari L., Pavarini M. 2014).

È evidente, a questo punto, che la società demanda al carcere funzioni che, sia simbolicamente sia realmente creano un'immagine di questa istituzione quanto più vicina all'ideale di controllo sociale richiesto: lo Stato incarna il bene comune, al centro della vita del cittadino, mentre il delinquente è un nemico del popolo e dello Stato, poiché offende la dignità dello Stato stesso e si contrappone ai sentimenti popolari e alle pubbliche virtù. Ma proprio il costituirsi di un apparato totale segnala come, attraverso la coercizione fisica e la violenza, si dia via libera ad un'adeguata forma di controllo sociale che "modifica sia le nostre norme, sia il modo in cui ci rappresentiamo i nostri simili, aprendo la strada all'accettazione della violenza come strumento generale nei rapporti tra persone" (Mathiesen T. 1996, p. 51).

Gli scopi di utilità sociale legittimano la pena privativa della libertà in una democrazia moderna perché si basano sulla convinzione che un sistema infallibile sia quello che punisce i cattivi e salvaguarda i buoni, che previene la criminalità sia intimidendo i potenziali violatori dal delinquere, sia educando i condannati a non recidivare. I dati fallimentari in proposito sono evidenti: la punizione non riduce i reati né porta giustizia, ma decuplica le sofferenze che spesso il detenuto ha già vissuto (Totaro M.S. et al. 2013); un carcere che punisce non riesce a riabilitare, i detenuti risocializzati alla legalità sono ovunque pochi e la recidiva, in quasi tutto il mondo, supera il 70% (Maggiolini A., et al. 2009); la prigione non funge da inibitore delle condotte devianti per diverse ragioni, perché l'agire umano non sempre è governato dalla razionalità, perché la pena che deve seguire al delitto è una eventualità solo probabile, mai una certezza, ecc. (Ferrari L., Pavarini M. 2014). L'esperienza oramai secolare delle conseguenze della detenzione insegna che la pena del carcere educa alla delinquenza e alla violenza, tale pena non ha mai mostrato di poter perseguire

scopi di utilità sociale, al contrario serve a creare distanza sociale, a verticalizzare i rapporti, a escludere e a non includere i soggetti a cui viene somministrata (Ferrari L. 2015). Per lungo tempo si è coltivata la speranza che un carcere riformato potesse trasformarsi in un'occasione di investimento pedagogico e di aiuto per la maggioranza di quei soggetti deboli, marginali e poveri che impatta con il sistema penale (Ferrari L., Pavarini M. 2014). Tuttavia, il riformismo penitenziario può oggi giustificarsi solo in una strategia di riduzione del danno: si possono contenere i mali del carcere, si può costruire un carcere più civile, con più luce, più biblioteche, ma comunque non ci si allontana dal principio che al delitto e al peccato si risponda con un'azione volta a determinare sofferenza e in tal modo non si può convertire il fallimento carcerario in successo riabilitativo (Ferrari L. 2015). Anche il carcere migliore è nella sostanza inaccettabile perché non riuscirà mai ad educare alla legalità attraverso la coercizione e la sofferenza della privazione della libertà personale, e così operando esso non potrà mai effettivamente favorire l'inclusione sociale di chi ha commesso un delitto, né potrà essere in assoluto rispettoso della dignità umana del condannato (Ferrari L., Pavarini M. 2014). Certamente, non tutte le carceri sono uguali sotto il profilo del rispetto dei diritti dei detenuti. Ma non esiste esempio storico di un carcere capace di limitare la sofferenza del condannato a quella sola che consegue alla privazione della libertà personale, anzi tale pretesa necessariamente comporta che altri fondamentali diritti vengano sistematicamente compromessi (Ferrari L., Pavarini M. 2014). Il problema è la cultura patibolare che al reato contrappone la pena come sofferenza nei confronti di chi giudichiamo pericoloso, perché autore di un delitto (Ferrari L. Pavarini M. 2014). Ci si deve allora liberare dalla coincidenza di significato tra sofferenza e punizione, ossia dall'idea che dare sofferenza possa avere una funzione positiva e purificatrice. È necessario ripensare completamente le modalità di esecuzione delle condanne, eliminando innanzitutto dal nostro lessico il termine pena, che in quanto sofferenza inflitta volontariamente ricorda il retaggio culturale e corporale dell'afflizione e ridare dignità agli esseri umani coinvolti, sia condannati sia operatori pubblici e privati (Ferrari L. 2015).

Liberarsi dalla necessità del carcere come pena inutile, crudele e non riabilitante, non comporta affatto rinunciare a tutelare il bene pubblico della sicurezza dalla criminalità, al contrario, significa (stante che il carcere è fattore criminogeno esso stesso) abbandonare le logiche criminali e avere una società più sicura dal pericolo criminale, come più sicura è una società senza pena di morte (Ferrari L., Pavarini M. 2014). Ma soprattutto rinunciare al carcere significa liberarsi della pratica che fa dei poveri i soli capri espiatori di una società fondata sulla disuguaglianza⁹⁷ (Ferrari L., Pavarini M. 2014).

⁹⁷ Le carceri di tutto il mondo sono abitate al 90% solo ed unicamente da persone povere. Con ciò non si vuole insinuare che la "detenzione sociale" sia il prodotto di una accentuata propensione a delinquere dei poveri. Le migliori ricerche

L'insufficiente riabilitazione da parte dell'istituzione carcere si scontra con l'indifferenza dell'opinione pubblica nonché con la comunicazione fornita dai mezzi di comunicazione di massa. L'opera di comunicazione dei mass media, privilegiando gli aspetti macroscopici, è deformata; i detenuti sono oggetto di quest'immagine, che li definisce pericolosi a prescindere da qualsiasi considerazione situazionale⁹⁸, tanto da dare più rilievo al negativo degli accadimenti e non alla positività di un trattamento improntato sul recupero del soggetto nel proprio ambiente (Mancuso R. 2001). Nei casi rari in cui la riabilitazione abbia esito positivo, la società non è pronta all'accoglienza di questi soggetti, non essendo lei stessa educata ad accettare questa risocializzazione: l'educazione sociale è inversamente proporzionale a quella carceraria, cioè una struttura che rieduca è conseguenza di una società empatica, che considera ogni individuo un cittadino con pieni diritti (Mancuso R. 2001). Viene da sé l'importanza di ristabilire un contatto tra società e deviante, il quale, vittima della stessa società che lo giudica, dovrebbe avere la possibilità di riacquisire un ruolo di appartenenza e, quindi, il diritto ad un'altra opportunità nella vita civile (Polidoro R., et al. 2016).

Affinché possa esserci reinserimento sociale del detenuto e gli si possa offrire una reale possibilità di vivere la propria vita liberamente, è importante che accanto alla rieducazione, educazione e trattamento del detenuto, venga collocata l'educazione del cittadino e della società a non etichettare l'individuo come ex detenuto (Polidoro R., et al. 2016). Il carcere deve smettere di essere il luogo in cui la società si libera dei propri rifiuti. Solo la corretta individuazione da parte di entrambi - ex detenuto e società - delle norme di convivenza necessarie all'eliminazione del pregiudizio (reciproco) può restituire loro il giusto grado di collaborazione e fiducia, affinché i fini della pena non siano resi nulli dal reinserimento stesso dell'ex condannato e l'intento rieducativo dell'articolo 27 della Costituzione non sia vanificato dall'impossibilità di condurlo al di fuori dell'istituto.

Il dilemma attuale è duplice: da un lato manca un corrispondente intervento educativo della società, la quale non è pronta ad accettare ex detenuti nella vita comune, per ragioni, non solo di sicurezza, quanto di preferenza della funzione punitiva della pena e di maggior identificazione con la

scientifiche ci suggeriscono una diversa spiegazione: la pericolosità criminale è distribuita equamente in tutte le classi sociali, ma ad essere puniti e a finire in carcere sono prevalentemente coloro che godono di minore immunizzazione dal sistema penale, cioè coloro che sono economicamente, culturalmente e socialmente più deboli (Sutherland E.H. 1949). E questa pratica di verticalizzazione sociale per mezzo della penalità, cioè attraverso il sistema penal-carcerario finalizzato alla produzione di maggiore differenziazione è sempre più intollerabile.

⁹⁸ All'interno delle metropoli, nei quartieri a rischio, spesso etichettati come ghetti, il bassissimo tenore di vita, l'alto tasso di analfabetismo e di densità, la degradazione ambientale e la carenza di lavoro contribuiscono in modo cospicuo al mercato della devianza e della delinquenza. Un tale contesto sociale, al limite tra legalità e illegalità, in cui si sviluppa con più probabilità la micro-criminalità, preclude la possibilità di poter modificare lo status di questi soggetti che altro non hanno da ereditare che il bagaglio di esperienza riguardo all'illegalità. Spesso si tratta di clandestini minorenni sfruttati dalla malavita locale fino al quattordicesimo anno, età in cui possono essere arrestati e rinchiusi in carcere, per poi uscirne senza una meta, se non quella di provvedere a se stessi nel solo modo che conoscono. Ha così inizio un ciclo di eterno ritorno al punto di partenza, il carcere appunto che diventa per loro sostitutivo della riabilitazione (Istat 2014).

concezione retributiva della stessa (Polidoro R., et al. 2016). Dall'altro lato si profila l'immagine di una istituzione che è incapace di assicurare il cittadino, di farsi garante della difesa della società, e soprattutto di riabilitare i detenuti per un futuro reinserimento nel contesto sociale. Per educare le persone alla legalità ed al rispetto delle regole è necessario che anche le regole siano rispettose delle persone (Ferrari L., Pavarini M. 2014). Il carcere non solo tradisce la sua missione preventiva, cioè non produce sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità, ma nel suo operare viola sistematicamente i diritti fondamentali, compromettendo gravemente la dignità umana dei condannati (Mancuso R. 2001). Costruire opportunità di integrazione e di reintegrazione sociale per i soggetti marginali che incorrono nel rischio del carcere richiede un sociale dinamico e sensibilizzato alle cause e agli effetti dell'esclusione sociale, ma anche delle politiche alternative al carcere capaci di attivarsi in una logica complessiva di prevenzione dei reati e non solo di recupero del singolo individuo.

MINORI RISTRETTI: UNA GIUSTIZIA DA PROMUOVERE

Il sistema della giustizia minorile ha cercato di differenziarsi da quello degli adulti nelle pratiche di reclusione tentando di assicurare, attraverso un'organizzazione e un'azione educativa sempre più integrata con gli altri servizi della giustizia minorile, una maggiore apertura verso l'esterno e verso il territorio circostante (Ministero della Giustizia 2015b). Ma non sempre questa differenziazione ha assunto un aspetto risolutivo a causa di vincoli normativi, spazi a disposizione insufficienti, mancanza di risorse e di specificità professionale degli operatori, presenza di ambiti fedeli a un'idea istituzionalizzante e correzionalista della sanzione penale, pedagogicamente superata, che meriterebbero una diversa regolamentazione. Gli IPM sono costretti così a funzionare con le stesse regole, gli stessi spazi e la stessa tipologia di personale che troviamo nel sistema degli adulti, non offrendo al detenuto minorenne una reale, concreta possibilità di recupero umano e sociale (Silvano C. 2011). La pena dovrebbe tendere alla rieducazione e risocializzazione ma spesso questo è solo un'utopia e il minorenne detenuto non riesce a compiere un percorso di crescita, consapevolezza e rispetto delle regole della società in cui vive (Silvano C. 2011). È soprattutto la mancata adozione di un ordinamento penitenziario specifico minorile che dà il segno della paralisi del processo di modernizzazione del sistema dell'esecuzione della pena per minori in Italia. A ciò si aggiunge la mancanza all'interno della legge n. 354 del 1975 di una norma ad hoc dedicata ai detenuti minori stranieri che ne specifichi bisogni e diritti. La nostra legislazione applica infatti ai minori stranieri lo stesso trattamento dei minori italiani; di conseguenza, le risposte che ricevono dai giudici e dagli operatori sono le medesime, così come sono uguali le aspettative di riuscita, in quanto non si tiene conto della ovvia, differente realtà in cui vivono gli immigrati rispetto ai soggetti italiani: le

condizioni di vita delle famiglie d'origine (troppo spesso precarie e degradate), la comunità territoriale in cui risiedono, la scarsa possibilità di allontanarsi dall'ambiente criminale e un bagaglio culturale e personale differente (Mancuso R. 2001). La scarsa conoscenza da parte degli addetti ai lavori delle caratteristiche dell'utenza si traduce nell'applicazione del principio del minimo danno, criterio condivisibile, ma di difficile attuazione, visto che qualsiasi decisione in campo penale non suffragata da approfondite indagini implica di per sé un danno (Mancuso R. 2001). Avere un'attenzione alla condizione di straniero significa disporre di interpreti, traduttori e mediatori culturali che favoriscano il regolare esercizio del diritto di difesa, anche in sede disciplinare, nonché la comprensione delle regole di vita interna, prevedendo così esplicite misure utili a superare gli ostacoli che impediscono un'eguale fruizione dei diritti al detenuto straniero (European Prison Observatory 2013).

Quando nel 1975 il legislatore approvò l'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354), inserì all'articolo 79 una norma transitoria in base alla quale le disposizioni dell'ordinamento stesso si sarebbero dovute applicare anche negli istituti penali per minori solo fino a quando non fosse stata predisposta una regolamentazione specifica e un ordinamento penitenziario minorile (Presidenza della repubblica 1975). Quest'ultimo, tuttavia, non è stato mai prodotto nei quarant'anni successivi, benché le pronunce internazionali abbiano in varie circostanze ribadito la necessità di differenziarne le forme e nonostante le sollecitazioni e le sentenze da parte della corte costituzionale, la quale ha più volte specificato come alcune disposizioni presenti nella legge del '75 non possano essere applicate *tout court* al minore, rispetto al quale deve essere prevalente l'aspetto educativo e di recupero sociale (Deantoni L., Scivoletto C. 2001). L'intera legge penitenziaria di quarant'anni fa, fondata sul binomio premio-punizione, è pensata per un utente adulto (Gallo E., Ruggiero V. 1989). Il minore che commette un reato può vedersi comminare le stesse pene di un adulto e può soffrire le sue stesse modalità di carcerazione dal momento che in caso di condanna si continuano ad applicare ai minori le norme vigenti per gli adulti in materia di trattamento penitenziario e rieducativo (Gallo E., Ruggiero V. 1989).

Il minore, soltanto nella fase processuale viene trattato in modo differenziato. Il nuovo codice del processo penale minorile DPR 448/88 è stato approvato nello stesso decennio in cui la comunità degli Stati internazionali (ad oggi ben 194, ad eccezione degli USA) ha dato vita in seno alle Nazioni Unite alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. La logica sottesa ad ambedue le disposizioni normative è la stessa, seppur parliamo di atti molto differenti l'uno dall'altro per il campo d'azione interessato. Prioritario, o meglio superiore, viene ritenuto l'interesse del minore, finanche rispetto ad esigenze quali quelle di sicurezza, anch'esse di evidenza pubblica (Ministero della Giustizia 2015b). È questa una rivoluzione che ha fortemente e positivamente condizionato il

sistema della giustizia penale minorile italiana. Volendo sintetizzare, in modo inevitabilmente incompleto, il senso e i contenuti del codice di procedura minorile del 1988, possiamo dire che esso punta a diversificare e a individualizzare il più possibile le forme dell'azione giudiziaria e del procedimento penale quando l'autore presunto o accertato del reato è un minore. In tal senso si spiegano, da un lato, la previsione di un ventaglio di riti alternativi al processo penale e il tentativo di evitare forme di etichettamento criminale (si pensi alle norme sulla non menzione nel casellario giudiziario o al perdono giudiziale) e, dall'altro, la residualizzazione della risposta punitiva classica, di sanzioni reclusive e processi di istituzionalizzazione coatta (De Leo G. 1998). Se si può concordare sul fatto che "tutte queste forme di intervento alternative alla custodia detentiva hanno una maggiore valenza responsabilizzante e un minore impatto costrittivo, afflittivo e passivizzante" (De Leo G. 1998, p. 226), va osservato che l'utilizzabilità di tali misure rimane soggetta al potere discrezionale del giudice e che i vincoli, pur lievi, imposti dalla norma possono determinare effetti perversi: "giacché in caso di violazioni delle disposizioni e degli obblighi stabiliti si prevede la possibilità di sottoporre il minore alla misura successiva in ordine di costrittività e prevedere cambiamenti nel trattamento del minore in dipendenza dal suo comportamento e dalla sua adesione al programma per lui deciso" (Pazè P. 1989, p. 82). Nel complesso, il codice ha apportato innovazioni notevoli, modificando l'applicazione delle misure di sicurezza ed esaltandone gli aspetti educativi rispetto a quelli di contenimento. Ma a fronte di una norma così attenta a sostenere il principio della tutela dei diritti del giovane manca tuttora un progetto organico di ordinamento penitenziario minorile. La giustizia penale non vive del solo processo, ed è proprio al di fuori della disciplina processuale che si rivelano gli aspetti maggiormente problematici del nostro sistema anzitutto sul piano del diritto penale sostanziale, dato che non sono ancora oggi previste per minorenni sanzioni mirate e diverse rispetto a quelle previste per gli adulti, ed è stato necessario l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n.168 del 1994 (come abbiamo visto nel capitolo 1), per dichiarare l'inapplicabilità della pena dell'ergastolo per i minorenni (Corte Costituzionale 2015). Si è aperto uno squarcio riformista, per quanto riguarda le norme penitenziarie ad hoc per i minori, da quando nella primavera 2015 è in discussione alla Camera dei Deputati una proposta di legge delega di riforma del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (Senato della Repubblica 2015). Tra i punti della legge delega, vi è quello relativo alla previsione di nuove norme penitenziarie specifiche per i minorenni e per i giovani adulti. Il testo della delega su questo tema, nella sua configurazione attuale che lo articola in otto criteri, consente la costruzione di un nuovo ordinamento penitenziario minorile in sede di esercizio della delega stessa da parte del Governo. Si tratta dunque di non limitarsi a modificare una o più norme della legge del 1975 per adattarle alle esigenze educative dei minori d'età, ma di

rivedere l'intero ordinamento penitenziario, approvandone uno del tutto nuovo governato da una diversa filosofia di intervento (Senato della Repubblica 2015).

Pertanto, il sistema della giustizia minorile è incompleto e presenta un'incoerenza di fondo: esistono norme procedurali ad hoc per i minori autori di reato, ma non esistono norme ad hoc di natura sostanziale o sull'esecuzione penitenziaria loro rivolte; da un lato, il progressivo accentuarsi dell'attenzione, almeno sulle carte, ai bisogni, agli interessi, ai diritti dell'adolescente; dall'altro il silenzio legislativo che dura ormai da un trentennio, sulla specifica disciplina dell'esecuzione di misure penali nei confronti di minorenni (Pranzini V. 1978). Né il DPR 448/88 contiene indicazioni circa l'aspetto organizzativo e gestionale degli IPM.

Il vuoto legislativo⁹⁹ appare tanto più problematico se si pensa che non si tratta di rieducare, nel senso limitato del termine, di recupero di un processo i cui esiti sono stati fallimentari al primo tentativo, ma piuttosto di educare *tout court*, cioè di riannodare quel filo di formazione, cultura, valori che è stato spezzato dal fatto reato, e che si era lacerato già prima, nel contesto familiare e scolastico, di facilitare il diritto all'apprendimento, di costruire insieme con il ragazzo un mondo comune di conoscenze e significati (Di Natale P. 2005). “Si tratta ancora più profondamente, di sostenere l'autorealizzazione della persona, di assumersi il benessere di un'altra esistenza, di prendersi cura, nel significato pedagogico e non terapeutico del termine, della forma specifica del soggetto adolescente, che si manifesta proprio mentre si costruisce e che si apre, in progressivi gradi di confronto all'altro, in un processo raffigurabile, nei termini della teoria enattiva¹⁰⁰, come

⁹⁹ Ricordiamo la normativa di riferimento per gli Istituti Penali Minorili italiani (Ministero della Giustizia 2015b):

- Legge 26 luglio 1975 n. 354: *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448: recante *Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni*;
- Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230: *Nuovo Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*;
- Circolare n. 60080 del 19 gennaio 1995: *Organizzazione e gestione tecnica degli IPM*;
- Circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006: *Organizzazione e gestione tecnica degli IPM*.

¹⁰⁰ La teoria enattiva sottolinea lo stretto rapporto che esiste tra azione e agente nel processo cognitivo, pur nel rispetto dei vincoli posti dall'ambiente. I fenomenologi hanno evidenziato che la cognizione non può essere adeguatamente intesa a prescindere dal suo senso comune, cioè che essa s'identifica con la nostra storia fisica e sociale. Ciò comporta una concezione della conoscenza non come semplice riproduzione di un mondo predefinito. Questo però non vuol dire che la conoscenza sia effetto della configurazione solipsistica degli stati interni di un organismo. La teoria enattiva rappresenta una via di mezzo tra costruttivismo forte e soggettivismo eccessivo. Per essa, la conoscenza è il processo continuo che modella il nostro mondo mediante il gioco reciproco tra i vincoli esterni e l'attività generata internamente. Nella teoria enattiva la cognizione viene, dunque, intesa come “azione incarnata”: incarnata in primo luogo perché dipende dal tipo di esperienza derivante dal possesso di un corpo con diverse capacità senso-motorie; in secondo luogo perché, tali capacità senso-motorie individuali sono esse stesse incluse in un contesto biologico, psicologico e culturale più ampio; azione per evidenziare che nella cognizione vissuta, i processi sensori e motori, la percezione e l'azione sono fondamentalmente inscindibili. È a questo punto che emergono i significati più rilevanti dal punto di vista dell'educazione: la cognizione non può essere vista come la risoluzione di problemi per mezzo di rappresentazioni, bensì come l'emergenza, la creazione di un mondo. Ciò significa che essa è azione comune e che è azione responsabile.

accoppiamento strutturale, produttore di un senso non preesistente alla relazione” (Di Natale P. 2005, p. 156).

Se si intende in questi termini l’impegno necessario, appaiono piuttosto generiche le indicazioni fornite da un primo atto specifico sulla detenzione minorile, la Circolare n. 60080 emanata dal Ministero della giustizia il 19 gennaio 1995 e successivamente integrata con la Circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006; quest’ultima scaturita dalla necessità di verificare, a distanza di molti anni dall’emanazione della prima, l’adeguatezza delle disposizioni in essa contenute alla luce della normativa europea e dei cambiamenti registrati nell’ultimo decennio. L’oggetto in entrambe concerne l’organizzazione e la gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni. Esse costituiscono un documento prezioso in quanto cercano di delineare un modello organizzativo-gestionale, definendo in modo univoco le finalità che devono essere perseguite da coloro che operano negli IPM e dando suggerimenti sui metodi di intervento da privilegiare, anche sulla base di esperienze già realizzate in realtà locali (Ministero della giustizia 2006).

Quanto alle metodologie, nelle circolari ci si limita a sottolineare l’importanza del lavoro in *team*, pur nel riconoscimento del ruolo di coordinamento assegnato agli educatori, e la validità della collaborazione intersettoriale all’aumento della complessiva efficacia pedagogica. Più interessante è l’aspetto delle finalità, in cui la specificità del settore minorile viene identificata nel delicato compito di inserirsi nel processo di crescita e di maturazione di un soggetto in età evolutiva stimolando e promuovendo nuove acquisizioni evolutive. Particolare risalto si dà a due finalità specifiche dell’istituzione: garantire i diritti soggettivi dei minori (diritto alla salute e alla crescita armonica, sia fisica che psicologica, diritto all’istruzione, al lavoro, alla socializzazione, alle attività ludiche, diritto a non avere interrotti i processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative) e attivare i processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore anche attraverso l’ordinato svolgimento della vita comunitaria (Ministero della giustizia 2006). In una prospettiva di un diritto del minore e non sul minore acquisisce infatti rilevanza particolare il dover garantire ai detenuti ristretti un ampio ventaglio di opportunità formative capaci di soddisfare le loro particolari esigenze, quelle di cui essi avrebbero potuto o dovuto fruire nel contesto di appartenenza (Di Natale P. 2005). Per quanto riguarda la finalità rieducativa della pena, in entrambe le circolari, ne viene richiamata, implicitamente, la funzione preventiva attraverso la responsabilizzazione, attraverso un’educazione quale promozione della persona, e per questo diversa dalla rieducazione come tentativo di plasmare, rimodellare, riformare i comportamenti secondo parametri acquisiti e imposizione coatta di regole da seguire passivamente (Di Natale P. 2005). Nella circolare del 2006

Dunque, nella prospettiva enattiva l’apprendimento è considerato come costruzione di un mondo comune del quale ciascuno è responsabile (Varela F. 1993).

si aggiunge ai piani di trattamento il progetto educativo individualizzato in previsione del reinserimento sociale del minore. Aspetto non secondario della nuova Circolare riguarda anche la dimensione valutativa dell'intervento, sia in termini di progetto di Istituto sia in termini di progetto educativo individualizzato sul minore (Ministero della giustizia 2006). È pur vero che ad oggi, attraverso lo strumento delle circolari ministeriali, si è cercato di superare il modello di osservazione e trattamento offerto dalla legge del 1975, sostituendo quello che è lo spirito della norma a carattere prettamente premiale, con un concetto di reinserimento sociale, inteso come diritto del minore ad accedere ad attività istruttive lavorative o ludiche. In teoria, nelle circolari sono presenti una serie di proposte, grazie alle quali ciascuno dovrebbe riuscire a conferire un nuovo significato alla propria esistenza. Tuttavia, nella pratica e fuori dal "non luogo", i detenuti non hanno possibilità di disporre in libertà di sé, di sperimentare quotidianamente le proprie acquisizioni e di mettersi in gioco; anzi troppo spesso una volta fuori, si trovano espropriati di tutte le opportunità fino a quel momento offerte e sono pericolosamente abbandonati da parte di quel sistema che, paradossalmente, ha messo a disposizione occasioni di crescita e di sviluppo (Di Natale P. 2005).

Nonostante piccoli passi in avanti, quella che si occupa dei minori detenuti non è una giustizia minorile (Associazione Antigone 2013). Non è sorprendente che ragazzi tra i 14 e i 25 anni, con vissuti prevedibilmente difficili, reclusi in una fase delicata della loro crescita e con una sessualità negata, vivano la detenzione con fatica, resistenza, violenza. Quella stessa violenza che spesso ha permeato e condizionato la loro vita (Associazione Antigone 2013). L'ambizione del sistema penitenziario minorile dev'essere quella di non rinsaldare il circolo vizioso della violenza ma gestire la condizione dei minori ristretti in modo non semplicistico, non etichettante, non istituzionalizzante. Posto che la procedura minorile ha favorito un percorso di residualizzazione della risposta carceraria classica (una residualizzazione che tuttavia non riesce a riguardare pienamente tutti, come accade ad esempio per la componente rom) e che i numeri dei minori reclusi negli IPM e nei centri di prima accoglienza sono bassi (CEuS 2013), il legislatore deve ambire, auspicabilmente in prospettiva di un completo superamento delle carceri minorili, a una regolamentazione globale e unitaria, interamente adattata alla condizione di minorenne, che tenga conto delle specificità dei loro bisogni affettivi, educativi, formativi e che recepisca le sollecitazioni pervenute nel tempo dalla Corte Costituzionale. Il sistema della giustizia minorile deve farsi carico di una consistente percentuale di minorenni e giovani adulti, in parte stranieri, con status e patologie psicologiche diverse; un'utenza complessa e sempre più vicina alla maggior età che richiede non provvedimenti di rigore bensì interventi che puntino sulla responsabilizzazione e sulla

normalizzazione, due principi fondamentali delle Regole Penitenziarie Europee (EPR) (Consiglio d'Europa 2006).

Il cambio di paradigma cui il Dipartimento per la Giustizia Minorile sta guardando nell'ottica di un approccio multidimensionale e in relazione alla molteplicità dei cambiamenti dell'utenza minorile, ha trovato sistematicità nella Circolare Dipartimentale n. 1 del 18 marzo 2013 intitolata *Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia* (Ministero della Giustizia 2013). Responsabilità è una delle parole chiave della circolare insieme a comunicazione. È importante che tutti gli attori coinvolti nel percorso del detenuto all'interno del sistema penale siano messi in rete e condividano una conoscenza comune del minore, per non vanificare gli interventi ma fornire una via alternativa alla sua custodia grigia e asettica (CEuS 2013). L'articolo 51 delle Regole Penitenziarie Europee prescrive che le misure di sicurezza applicate nei confronti dei singoli detenuti devono corrispondere al minimo necessario per garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici (perquisizioni) e burocratici (punizioni disciplinari) deve essere sostituita dalla sicurezza dinamica, pianificata da personale, pronto a intervenire con fermezza ed equità, che conosce i detenuti affidati al proprio controllo (Consiglio d'Europa 2006). Lungi dal favorire la sicurezza, le misure troppo invadenti o restrittive possono generare effetti psico-sociali negativi e incidenti dovuti a un sistema insostenibile, minando la reintegrazione (Snacken S. 2011). Approdare a un concetto di sicurezza dinamica significa sviluppare, da parte del personale, rapporti positivi e interazioni continue con i detenuti, unite a una comprensione della loro situazione personale; significa passare da un controllo a vista a un controllo partecipato, non meramente custodiale, fondato non sull'inflessibilità ma sulla profonda conoscenza del minore (Consiglio d'Europa 2006). La sorveglianza dinamica deve puntare sulla vita comunitaria dei detenuti e sul loro senso di responsabilità da costruire dando fiducia e ottenendo fiducia. Questo significa accettare un cambio di paradigma nella sicurezza, non più da intendersi come marcatura stretta a uomo, con forme di coazione fisica, ma assecondare l'obbligo legislativo del trattamento individualizzato ponendo al centro i bisogni non della personalità bensì della persona (dai quali sarà possibile enucleare i corrispondenti diritti) e investendo sull'idea che educare e rieducare un minore sia un compito complesso e complicato da dispiegarsi nei luoghi della vita sociale e non nei luoghi della reclusione (CEuS 2013). L'obiettivo riformatore di non recidere il rapporto tra la società e colui che ha deviato dalle sue regole, deve puntare a trasformare la vita quotidiana negli IPM in qualcosa di sempre meno simile alla vita nelle carceri e piuttosto assimilabile a quanto accade in quei luoghi aventi un'esclusiva *mission* educativa. Ogni aspetto della vita detentiva, dalla disciplina ai benefici premiali, dal vitto al vestiario, dai rapporti con la famiglia, agli spazi detentivi, dall'uso delle nuove tecnologie alla

formazione professionale, merita un adeguamento all'età giovane del detenuto ancora in fase evolutiva (European Prison Observatory 2013). Un nuovo modello di giustizia e di carcerazione per i ragazzi significa non solo ridimensionare la recidiva ma dare una risposta di tipo sociale ai disagi adolescenziali, che sono disagi aventi prevalentemente un'origine familiare, istituzionale e culturale, poiché “non è il ragazzo detenuto il male della nostra società, ma ne rappresenta piuttosto la sconfitta” (Silvano C. 2011, p.5).

Buone prassi di contrasto agli effetti deleteri della carcerazione

Le Regole Penitenziarie Europee (EPR) sono un approccio moderno e progressivo alla gestione dell'amministrazione penitenziaria. In esse si insiste molto sulla nozione di dignità umana, sulla volontà dell'Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo ed umano del ristretto e sull'importanza del ruolo del personale all'interno dell'istituto (Consiglio d'Europa 2006). Adottate per la prima volta nel 1973, le Regole Penitenziarie Europee, che mirano a standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni, si basano su due principi fondamentali: il principio di normalizzazione e il principio di responsabilizzazione. Il principio di normalizzazione punta a organizzare la vita in carcere in maniera da renderla il più simile possibile agli aspetti positivi di quella esterna; il secondo, strettamente legato al primo, punta a dare ai detenuti l'opportunità di assumere responsabilità personali nella vita penitenziaria quotidiana (Consiglio d'Europa 2006). Entrambi sono diretti a ridurre gli effetti deleteri della carcerazione, in particolare sottolineando che tutta la detenzione dovrebbe “essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone private della libertà” (Regola 6) (Consiglio d'Europa 2006). Sulla base di questi principi il Consiglio d'Europa incoraggia gli Stati membri a sviluppare la vita sociale in carcere, a dare priorità a un regime detentivo aperto, capace di creare un qualche grado di autonomia, a permettere ai detenuti di beneficiare di attività che mettano in gioco le loro capacità e a sviluppare tali attività in condizioni il più possibile simili a quelle del mondo esterno. L'aspirazione è permettere ai detenuti di sviluppare contatti regolari con il mondo esterno, di prendere parte alle elezioni, ai referendum e ad altri aspetti della vita pubblica, di avere discussioni collettive, con o senza l'amministrazione penitenziaria, sulle loro condizioni generali di detenzione, a creare meccanismi di mediazione per risolvere i conflitti di opinione, dando a questi priorità rispetto alle procedure disciplinari e alle sanzioni (European Prison Observatory 2013).

Dagli studi dell'Osservatorio Penitenziario Europeo¹⁰¹ emerge chiaramente che degli otto paesi in cui esso è attivo (Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna), nessuno ha pienamente abbracciato la filosofia del Consiglio d'Europa, violandone invece la maggior parte delle sue raccomandazioni. Tuttavia, in alcuni casi, sono state sviluppate misure o iniziative che meritano di essere caratterizzate quali buone prassi, di cui molte, soprattutto nel sistema penitenziario italiano sembrano ancora un miraggio (European Prison Observatory 2013). Allo stesso modo non possiamo affermare abbia trovato la sua piena applicazione il principio costituzionale secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) (Maisto F. 2015). Si può riconoscere che molto è stato fatto per dare oggi al carcere una dimensione meno degradante ed inaccettabile, ma ancora si può e si deve fare per migliorare. Il secondo obiettivo dell'art. 27 della Costituzione appare di gran lunga il più problematico: siamo davvero riusciti a concepire strumenti in grado di far sì che la pena, e quella detentiva in particolare, operi nel senso della rieducazione del condannato? Nelle condizioni attuali delle nostre carceri la funzione rieducativa della pena detentiva non risponde pienamente a quelli che sono gli specifici presupposti special preventivo-risocializzativi, infatti tra coloro che hanno già sofferto precedenti carcerazioni la percentuale dei recidivi è notoriamente molto elevata (Di Lorenzo M., Maggiolini A. 2011)¹⁰². Ma, più in generale, si tratta di capire se o in qual misura con un così difficile ed ambizioso traguardo, quale è quello di modificare l'attitudine di un individuo nei confronti della società e delle sue regole, risulti compatibile l'esperienza della segregazione carceraria e la conseguente separazione dalla società civile (De vito R. 2015). Occorre partire dai diritti fondamentali dei detenuti per immaginare un modello di penitenziario e di esecuzione della pena concretamente plasmato sul disegno costituzionale delineato nell'art. 27 (Associazione Antigone 2015a). Per rendere concreto tale principio occorre pensare a una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per i ristretti che, a partire dalla trasformazione delle strutture esistenti, poco abbia a che fare, tanto nelle regole di vita,

¹⁰¹ L'Osservatorio Penitenziario Europeo, attraverso analisi quantitative e qualitative, monitora e analizza le attuali condizioni dei vari sistemi penitenziari nazionali e dei relativi sistemi delle alternative alla detenzione, confrontandole con le norme internazionali rilevanti per la protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, in particolare le Regole Penitenziarie Europee (EPR) del Consiglio d'Europa.

¹⁰² Le probabilità che un adolescente che entra nel circuito penale possa commettere un nuovo reato sono in genere elevate. È difficile avere dati attendibili e comparabili sulle percentuali di recidiva, per la diversità dei campioni, per età, per gravità, per i tempi presi in considerazione nel *follow up* e per i criteri utilizzati (nuova denuncia, nuovo arresto, nuova condanna). In genere si stima che le percentuali di recidiva negli adolescenti che commettono reati in modo non occasionale siano particolarmente elevate, almeno fino ai 2/3 circa nei tre anni successivi al primo reato. Nei delinquenti cronici (intorno al 5% di chi commette reati) le percentuali di recidiva nei cinque anni successivi sono del 77% tra i 15-20 anni, del 50% tra 20-25 anni e del 35% tra i 25-30 anni, con una media di 4,6 reati, per chi commette più di un reato (Di Lorenzo M., Maggiolini A. 2011). Ulteriori dati mostrano che circa l'80% di giovani detenuti di età compresa tra i 14 e i 17 anni a tre anni dal rilascio è stato nuovamente arrestato, il 70,8% a due anni di distanza e a distanza di un anno il 49,2% dei giovani è stato nuovamente arrestato (Maggiolini A., et al. 2009). La recidiva è stata calcolata come ripetizione dell'ingresso in un istituto a qualunque titolo, calcolando il numero di entrate effettuate dai minori in un anno di riferimento e nei quattro precedenti.

quanto nell'iconografia, quanto nell'immaginario, con la prigione: il periodo di reclusione non deve essere un parcheggio momentaneo chiuso al mondo che pone le persone in condizioni di non nuocere, ma un percorso di recupero dell'essere umano, il quale deve ritornare a reinserirsi positivamente in seno alla società, non commettendo nuovi reati (Maisto F. 2015). Il carcere non può più essere solo il luogo in cui si sconta la pena. Bisogna che in esso si renda maggiore lo spazio dove poter offrire percorsi rieducativi e di socializzazione, promuovendo l'istruzione, la formazione e le relazioni tra gli stessi detenuti e le figure presenti all'interno del sistema (Diana P. 2013).

Per una riforma dell'ordinamento penitenziario e un'evoluzione positiva del sistema carcerario, che tenga insieme diritti e percorsi di reinserimento sociale, occorre mettere in discussione alcuni aspetti consolidati ma profondamente ingiusti inerenti le misure di sicurezza, quali rapporto dentro-fuori, internet, strutture e staff. Solo così si può pensare di restituire normalità, soggettività e responsabilizzazione individuale ai reclusi (Associazione Antigone 2013).

1) Per quanto riguarda il rapporto dentro-fuori del minore ristretto, è fondamentale una valorizzazione dei contatti con il mondo esterno, in termini sia di diritto al lavoro (in particolare in ambiente libero) sia di diritto all'affettività, superando un trattamento fedele a uno stile di vita innaturale, in cui manca il tratto unificante tra l'uomo e il normale ambiente sociale (De vito R. 2015). Il rapporto tra carcere e territorio dovrebbe diventare uno dei principali oggetti di riforma di un nuovo ordinamento penitenziario minorile, che contempli modalità innovative di vita ordinaria per i ragazzi detenuti: oltre a esperienze di studio o lavoro in esterno, ad esempio con la possibilità di frequentare le scuole del territorio soprattutto per i detenuti in semilibertà, fondamentale è l'accesso alle nuove tecnologie, tanto per mantenere e rinsaldare i contatti familiari, quanto come strumento di studio, di informazione e di conoscenza della realtà esterna (European Prison Observatory 2013). Le EPR sottolineano il dovere delle autorità di permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali, consentendo loro di beneficiare di visite familiari per un periodo prolungato (Consiglio d'Europa 2006). Le EPR mirano a tutelare il diritto al rispetto della vita privata in quando essendo esso in grado di preservare e sviluppare il capitale sociale dei detenuti, risulta allo stesso tempo correlato alla recidiva e alla buona riuscita della reintegrazione nella comunità (Maggiolini A., et al. 2009). Nessuno dei paesi interessati dall'Osservatorio Penitenziario Europeo rispetta del tutto tale raccomandazione. Basti pensare che non sempre viene contemplato il principio secondo cui, qualora le visite rappresentassero una minaccia alla sicurezza, esse non dovrebbero essere proibite ma organizzate con rafforzata vigilanza, a differenza di meccanismi atti a sospendere o rifiutare le visite stesse, che invece vengono incoraggiati (European Prison Observatory 2013). Nei rapporti con famiglie e persone care vi sono da superare molte ristrettezze della normativa vigente: soprattutto quando si tratta di

adolescenti e giovani ristretti vanno ridimensionati i vincoli limitativi legati agli orari dei colloqui o ai contatti telefonici; vanno agevolate le visite, ad esempio attraverso l'utilizzo della posta elettronica, cellulari e videochiamate (strumenti favorevoli agli stranieri con poche possibilità di incontrare i loro cari), al fine di mantenere le relazioni vitali con i nuclei familiari d'origine e con persone di riferimento, e non precludere ingiustificatamente nessun tipo di contatto esterno (Associazione Antigone 2013). Di fatto, la mancanza di una legge a misura di minore fa sì che l'accesso ai colloqui con i familiari e con terze persone, per il condannato, sia subordinato all'autorizzazione del Direttore dell'istituto rendendo incerta la collocazione di tale strumento tra i diritti soggettivi riconosciuti al detenuto e affievolendone la connotazione rieducativa (Giors B. 2010). Nessuna intemperanza giustifica inoltre nei confronti di un detenuto minore la sanzione disciplinare dell'isolamento, essendo un tale provvedimento non in sintonia con il principio di responsabilizzazione e rilevandosi devastante non solo per la salute psico-fisica del ragazzo, a causa degli effetti di desocializzazione che ne derivano, ma anche deleterio per i rapporti con la famiglia e per la possibilità di frequenza alle attività scolastiche e formative; ad incidere negativamente su quest'ultimo aspetto è anche la politica dei trasferimenti dei detenuti, che dovrebbe tener conto dei bisogni di continuità in riferimento ai diversi percorsi di studio, corsi di formazione o esperienze lavorative avviate¹⁰³ (Associazione Antigone 2013).

A quarant'anni dall'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario vanno riviste anche le norme su chi ha diritto di visita nelle carceri. L'articolo 117 secondo comma del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (DPR n. 230/2000) prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita (Presidenza della Repubblica 2000). A questa norma va data dignità di norma primaria da inserire nelle leggi dell'ordinamento penitenziario perché uno sguardo esterno allontana i rischi di violazioni dei diritti umani. In questo senso vanno incentivati e non mortificati i volontari e altri soggetti esterni a vocazione assistenziale o sociale che entrano negli istituti seppur con finalità differenti (Associazione Antigone 2013).

Considerando che la riabilitazione dei detenuti, finalizzata alla loro reintegrazione nella società - dando loro tutti i diritti e i doveri riconosciuti agli altri cittadini - è uno degli scopi delle sanzioni penali, il Consiglio d'Europa sottolinea l'importanza di tutelare il diritto di voto dei gruppi vulnerabili, come i detenuti (Consiglio d'Europa 2006). Il diritto di voto elevato a simbolo della dignità umana, è infatti considerato come una parte importante del reinserimento sociale, dato che si

¹⁰³ Rispetto alle attività scolastiche, il Consiglio d'Europa sottolinea che "ogni carcere deve cercare di offrire a tutti i detenuti accesso a programmi d'istruzione che siano il più completi possibile e che soddisfino i loro bisogni individuali prendendone in considerazione le aspirazioni" (Regola 28-1) (Consiglio d'Europa 2006).

tratta di un simbolo di cittadinanza nonché di un segno della propria partecipazione alla società. Una persona esclusa dalla partecipazione politica è una persona emarginata dalla comunità di appartenenza e un individuo a cui viene negata l'identità di cittadino (Snacken S. 2011). In Italia, per esempio, i detenuti condannati a più di cinque anni perdono il diritto di voto; nel Regno Unito, la privazione è automatica per qualsiasi pena detentiva, inoltre, la possibilità per coloro che hanno il diritto di voto di esercitare effettivamente il loro diritto è generalmente limitata dalla mancanza di seggi elettorali in carcere; in Grecia la privazione dei diritti politici è automatica o disposta dal tribunale in un vasto arco di casi quale conseguenza della sentenza definitiva. In questo contesto si distingue la Polonia dove vengono appositamente creati dei registri elettorali ed istituiti dei seggi per rendere più facile la partecipazione dei detenuti alla vita pubblica (European Prison Observatory 2013). La Polonia ha dimostrato che il dare ai detenuti gli stessi diritti democratici degli altri cittadini agisce come simbolo di cittadinanza e di partecipazione sociale continuata senza mettere in discussione la sicurezza. L'Unione Europea dovrebbe promuovere il suffragio universale dei detenuti, come mostrato in Polonia, per favorire la responsabilizzazione e la normalizzazione dei detenuti al fine di rafforzare la democrazia in Europa (European Prison Observatory 2013).

Infine in un carcere responsabilizzante il detenuto deve avere voce in capitolo nell'organizzazione della sua giornata, deve potersi esprimere intorno alle opportunità che gli vengono offerte, sul modello di quanto avviene in Inghilterra nell'istituto di *Grendon*. Tale istituto funziona come una comunità democratica, in cui tutti i detenuti hanno diritto di voto su molti aspetti della vita carceraria. Qui, lo sviluppo di una democrazia rappresentativa in carcere è stata vantaggiosa per i detenuti (perché aumentando la fiducia in se stessi e la loro autostima ha portato ad una riduzione generale della tensione in istituto), per il personale (perché ha migliorato la qualità delle relazioni con i detenuti) e per la società in generale (perché ha ridotto la percentuale di recidiva tra i detenuti) (European Prison Observatory 2013). Il carcere di *Grendon* dimostra con mezzo secolo di esperienza come l'efficacia della sicurezza dinamica e un approccio basato su una migliore qualità della vita in carcere conducano a tassi di recidiva inferiori, tanto che l'Unione Europea dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di una sperimentazione e di una valutazione del modello di *Grendon* in ogni stato membro (European Prison Observatory 2013).

2) Il rapporto con il mondo esterno passa anche dal web: all'interno di un IPM non deve esserci nessuna preclusione all'uso del web in quanto se così fosse si determinerebbe un muro alla formazione dei detenuti minori e alla loro capacità di inserirsi nel mondo del lavoro (Hawley J., et al. 2013). Il XXI secolo è stato testimone di una rivoluzione digitale, e questa velocità di cambiamento potrebbe comportare uno svantaggio sociale per i detenuti che vengono tagliati fuori dai recenti sviluppi tecnologici. Per coloro che devono scontare pene detentive a medio e lungo

termine c'è infatti il forte rischio che si allarghi il divario digitale (Hawley J., et al. 2013). Per questo, secondo l'European Prison Observatory, è necessario colmare il gap digitale dei detenuti e il loro analfabetismo informatico, prevedere forme di utilizzo della rete e stabilire un programma globale di *cyber*-accesso sicuro in tutta l'Unione Europea, in coerenza con quanto già sperimentato nel sistema penale francese (European Prison Observatory 2013). Nel 2007, il Ministero della Giustizia francese ha deciso di adottare in carcere un accesso sorvegliato a Internet, chiamato *Cyber bases* (usato anche nella formazione) e portato avanti in sette carceri (per minori, uomini e donne). Qui i detenuti possono, previa autorizzazione del direttore, navigare in Internet attraverso vari siti preselezionati (cosiddetti *white list*) di solito siti web di servizi pubblici (inerenti diritti sociali, ricerca di lavoro, ricerca di alloggio, ecc.) o siti di informazioni (European Prison Observatory 2013). Un progetto di inclusione sociale basato sulle moderne tecnologie informatiche si pone a sostegno dei percorsi rieducativi dei detenuti per motivi di studio, formazione e aggiornamento professionale: si tratta di valorizzare le esperienze innovative di inclusione digitale dando fondamento al rapporto tra il carcere e il territorio in tutte le espressioni significative (imprese, scuola, università, biblioteche, enti e servizi locali etc.) per garantire maggiori prospettive di lavoro e di crescita personale (European Commission 2010). In molti Paesi europei il percorso di riabilitazione dei detenuti incontra serie difficoltà per la scarsa attenzione a esperienze formative basate su forme di educazione/istruzione a distanza e sul supporto delle ICT (Arcangeli B., et al. 2010)¹⁰⁴. Questo tipo di esperienze sono di particolare utilità nell'affrontare il problema dell'insegnamento per i detenuti, poiché questi ultimi, avendo spesso interrotto o abbandonato gli studi, solitamente incontrano notevoli difficoltà con le impostazioni pedagogiche tradizionali (Arcangeli B., et al. 2010). L'e-learning in carcere, grazie a nuove tecnologie che permettono attualmente piattaforme più sicure, può rappresentare un'occasione attraverso la quale è possibile non solo sviluppare innovativi strumenti didattici in carcere ma promuovere indagini di contesto per migliorare la conoscenza del detenuto, con l'obiettivo generale di indirizzare l'educazione dei detenuti verso nuovi orizzonti pedagogici e facilitare i percorsi di valorizzazione delle competenze e potenzialità latenti di ogni detenuto minore (Diana P. 2013).

¹⁰⁴ Si distinguono positivamente, in un tale contesto, la Svezia, la Norvegia, la Germania e l'Inghilterra, le cui esperienze e modelli, sostenuti e diffusi nel tempo grazie anche a numerosi progetti europei, hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita di una comunità di esperti e di pratiche, la stessa che sembra voler promuovere la costituzione di una piattaforma comune europea o di un'interfaccia per l'e-learning nel contesto carcerario. Qui l'offerta di educazione a distanza per i detenuti ed il personale del carcere ha già assunto una consistenza rilevante e prende forma con interventi sistematici e strutturati articolati a livello statale o regionale, a differenza di altri paesi, quali l'Italia dove, al contrario, una simile formazione di e-learning in carcere è più o meno occasionale, legata alla partecipazione a singoli progetti o limitata a singoli istituti penitenziari, o del tutto assente a causa di non poche resistenze nella cultura di istituzioni ed individui (European Commission 2010).

Il contesto carcerario richiede una gestione attenta all'utilizzo dell'ICT per coniugare il reinserimento attivo dei detenuti nel contesto sociale e la loro più ampia possibilità di contatti con la famiglia e con il mondo esterno (European Commission 2010). In Scozia la tecnologia informatica e telematica viene posta a sostegno di una migliore qualità della vita dentro le carceri: dall'inizio del 2014 un servizio di visite in video conferenza, finanziato dallo *Scottish Prison Service* (SPS) e sviluppato in partnership con APEX, un'organizzazione che lavora con ex detenuti, permette in risposta alla distanza dei familiari, di visitare virtualmente i detenuti. La visita virtuale è una modalità alternativa ai colloqui ordinari pensata per chi ha difficoltà a spostarsi (European Prison Observatory 2013).

In Italia tali procedure, in grado di attenuare molti conflitti, non sono state ancora attivate e gli IPM come gli istituti penitenziari per adulti non offrono ai ragazzi la possibilità di collegamenti alla rete internet. Nell'epoca in cui viviamo, quando tutto il sistema dell'informazione, del lavoro e più in generale delle relazioni e della conoscenza viaggia on-line, ai giovani detenuti è preclusa tale opportunità, se non in forme talmente controllate da non poter risultare autentiche (Associazione Antigone 2013). In ogni cella, o quasi, delle carceri italiane è presente un monitor non del computer, ma del televisore¹⁰⁵. Dunque un monitor che non comunica se non a senso unico e che indirettamente funziona come sedativo poiché educa alla passività e rassegna al tempo disciplinato e vuoto della pena. L'introduzione della televisione e della radio in ogni cella esaspera nel mondo recluso la strozzatura della comunicazione: il detenuto vive in un mondo che parla dall'esterno, che è escluso dai reali rapporti sociali, un mondo di "s/comunicazione" (Mancuso R. 2001, p. 144). Se comunicazione è l'eterogeneo e complesso insieme di forme e contenuti, mezzi e messaggi, codici e significati che produce e media i rapporti sociali, cioè i rapporti tra cittadini, la fruizione passiva e alienata del mezzo televisivo in carcere fa regredire a stadi infantili e adolescenziali e sottolinea nel recluso la sua impossibilità di essere normale, poiché non produce, riconosce e scambia cittadinanza, non consente o realizza un dialogo (Mancuso R. 2001). "La televisione è una finestra apparentemente aperta sul mondo, il contatto attraverso cui ciò che avviene all'esterno entra tra le mura, rinsaldando l'isolamento reale e attenuando quello virtuale" (Mancuso R. 2001, p. 144).

Un progetto di inclusione sociale della popolazione minorile carceraria passa invece attraverso la conoscenza e l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche. Oggi, sempre più, essere cittadini significa aver accesso sia alle informazioni sia alla produzione e messa in rete delle stesse,

¹⁰⁵ "Hanno pure il televisore!", usa dire ancora oggi un certo, assai diffuso, senso comune per sottolineare e criticare un supposto e progressivo venir meno del contenuto afflittivo della pena reclusiva. Questo luogo comune è significativo perché è indizio involontario di quanto l'immaginario collettivo sia tuttora segnato da un'idea di carcere vicina al modello della segregazione. Come spesso il luogo comune è irragionevole e in questo caso inconsapevole del fatto che il consumo televisivo non riduce, ma per certi versi accentua l'afflizione comunque connessa alla privazione della libertà perché dal punto di vista della comunicazione e quindi dell'identità sociale, la televisione non consente socialità (Mancuso R. 2001, p. 144).

ovverosia alla possibilità di interazione tra soggetti e soggetti, tra soggetti e istituzioni, quindi alla comunicazione. A sostegno dei percorsi rieducativi e riabilitativi dei detenuti dovrebbe essere consentito un libero accesso alla rete, con i soli accorgimenti di sicurezza che sono previsti per coloro che la magistratura sottopone a censura della corrispondenza, e più in generale con quelle cautele che ogni genitore accorto ha per i propri figli nella vita di tutti i giorni. L'uso sociale e orizzontale della comunicazione, delle tecnologie e delle fonti informative si caratterizza come uno dei principali terreni in cui si verificano gli effettivi diritti di cittadinanza, poiché è preconditione, e al contempo, strumento della relazione, la quale consente all'individuo di percepirsi ed effettivamente essere individuo sociale. In questo scenario Internet è una significativa risorsa di cittadinanza: una risorsa che proprio per le sue peculiari caratteristiche di orizzontalità e di spazio comunicativo libero, interattivo, istantaneo è vista ancora con diffidenza dall'istituzione penitenziaria la quale spesso è aliena da qualsiasi tecnologia che non sia quella finalizzata al controllo (Mancuso R. 2001).

3) Secondo le EPR i locali detentivi e le condizioni materiali di detenzione devono rispettare la dignità umana (Consiglio d'Europa 2006). Modificare le strutture architettoniche è di primaria importanza nel tentativo di allontanare l'istituzione penitenziaria minorile dal modello carcerario (Marcetti C., Solimano N. 1997). La rivoluzione degli spazi architettonici dipende da scelte amministrative e finanziarie ma parte delle criticità del sistema è ancorata agli edifici e agli spazi a disposizione che risultano troppo legati a un'idea classica di edilizia penitenziaria e poco vicini a un modello di pena non carcerocentrico (Marcetti C., Solimano N. 1997). Se si vuole che la vita negli IPM sia assimilabile a vita normale e abbia un forte impatto educativo, gli spazi devono essere funzionali a tale obiettivo, a cominciare dalla progettazione di un'edilizia che deve assomigliare il meno possibile a un carcere ma piuttosto rifarsi a una scuola. La presenza di sbarre, cancelli e blindati spinge verso una direzione di pena tipicamente carceraria (Associazione Antigone 2013). In molti istituti penali minorili (Catania, Bari, Cagliari, Catanzaro) la struttura, nata fin dall'inizio per ospitare un carcere per adulti detenuti, è situata vicino alla stessa casa circondariale oppure ne fa parte (Associazione Antigone 2013). È ovvio che una siffatta tipologia di costruzione è pensata con sezioni di alta sicurezza perché risalente ai tempi in cui ben diversa era la cultura della pena e in cui vigevano regolamenti poco in sintonia con quella delicatezza di intervento richiesta nei confronti di minori e giovani ristretti. Dal punto di vista dell'ubicazione, troviamo poi IPM (Treviso, Nisida) che soffrono la loro distanza dai centri urbani e in molti casi tale distanza non è colmata dal servizio di trasporto pubblico urbano (Associazione Antigone 2013). Il solo fatto che si trovino ai confini della città e che sia necessaria l'auto personale ogni qualvolta si desidera recarsi in IPM, disincentiva i rapporti con il territorio circostante, con i familiari, con il volontariato, e ciò rende tali

istituti minorili poco accessibili. Edilizie di questo tipo faticano evidentemente a essere ripensate e utilizzate come se fossero una scuola, un college, un comunità (Associazione Antigone 2013).

Nella quasi totalità degli IPM esistenti sono necessari interventi architettonici oltre a un'elaborazione di nuove configurazioni degli spazi della pena funzionali ad un modello detentivo fondato sullo svolgimento della vita quotidiana in aree comuni, sulla possibilità di curare in modo adeguato i propri affetti anche in luoghi aperti e sullo svolgimento in spazi adeguati delle attività lavorative e delle altre attività trattamentali (Associazione Antigone 2013). Ne deriva che oltre alla dimensione spazio anche la dimensione tempo non deve essere sopraffatta negativamente dalla quotidianità penitenziaria (Ministero della Giustizia 2012). È proprio la distorsione e l'inadeguatezza dello spazio e del tempo della detenzione che ha determinato la crisi delle procedure, dettate dal legislatore, indispensabili per giungere alla conoscenza profonda del detenuto. Oggi le dimensioni di spazio e tempo, che descrivono i campi dell'autodeterminazione dell'essere umano, si consumano prevalentemente in cella (Associazione Antigone 2013). In un'ottica di cambiamento favorevole delle condizioni di vita in carcere, il Ministero della Giustizia ha previsto, in coerenza con quanto suggerito dalle DPR, che i detenuti debbano trascorrere almeno otto ore della loro giornata fuori dalla cella, per garantire alla vita in carcere un adeguato livello di contatti umani e sociali (Ministero della Giustizia 2006). La criticità che interessa molti IPM (Acireale, Potenza, Bologna) riguarda gli spazi adibiti al tempo libero in carcere: nonostante adeguate attrezzature sportive (campi di calcio e calcetto), non sempre le strutture sono compatibili con una molteplicità di bisogni ginnici e fisici o addirittura risultano carenti di ampi spazi (all'aperto o al chiuso) utilizzabili dai detenuti per i passeggi e la socialità (Associazione Antigone 2013). Ancora in minoranza sono gli istituti attrezzati con aree colloquio per famiglie che possano garantire il diritto alle relazioni familiari e all'affettività (art.15 e 28 della legge n.354/1975)¹⁰⁶, là dove proprio i colloqui sono uno degli elementi che più influenza la quotidianità detentiva (Ministero della Giustizia 2012). C'è da dire che in molti casi ci sono stati aggiustamenti strutturali volti a conformarsi al nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (DPR n. 230/2000), ma di fatto esso ha trovato applicazione a macchia di leopardo nel sistema penitenziario degli adulti, restando, a quindici anni dalla sua entrata in vigore, parzialmente inadempiente. Per

¹⁰⁶ In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione (Governo Italiano 2015), l'ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'art. 28 afferma che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'art. 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia (Presidenza della Repubblica 1975). Numerosi sono anche gli interventi in sede europea a tutela di questo diritto: in particolare le Regole Penitenziarie Europee che raccomandano di mantenere e sviluppare i legami familiari (art.24, 4) (Consiglio d'Europa 2006).

quanto riguarda il sistema minorile, il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, ha fatto fatica ad adeguarsi alle nuove disposizioni a causa di difficoltà economiche o strutturali (si pensi a strutture antiche come gli ex conventi, dove sono presenti vincoli architettonici) ma soprattutto, essendo anch'esso unico per adulti e minori, ha determinato un'omogeneità nei dettagli della vita quotidiana di detenuti adulti e minori (Associazione Antigone 2013).

4) La qualità della vita all'interno di un carcere dipende pure dallo staff penitenziario. Personale motivato, ben selezionato, esperto, qualificato, continuamente formato ed aggiornato, gratificato socialmente ed economicamente è la prima regola da rispettare per il buon andamento della vita in un carcere (Associazione Antigone 2013). In un percorso di riforma dell'ordinamento penitenziario andrebbe codificato nel diritto interno quanto presente nelle seguenti regole penitenziarie europee: Regola n.8¹⁰⁷, Regola 75¹⁰⁸, Regola 76¹⁰⁹ (Consiglio d'Europa 2006). Non si può, infatti, programmare un valido percorso trattamentale per i detenuti se gli operatori addetti non conoscono a fondo la problematica di cui si occupano. Per questo è importante ragionare sulla riqualificazione, sull'acquisizione di nuove competenze e sulla formazione di tutti gli operatori penitenziari. Oggi è pensabile che chi lavora in carcere debba disporre di competenze diverse da quelle di quindici anni fa: a differenza di allora, infatti, ci si deve rapportare con un consistente numero di soggetti che entrano dall'esterno, con metodologie di lavoro che hanno una forte dimensione progettuale e non più di classica presa in carico del singolo soggetto, con dinamiche e azioni orientate verso strategie di lavoro di rete (Ambroset S. 2002). L'assenza di ricambio generazionale e di nuovi percorsi professionali per il personale in servizio, la non valorizzazione professionale del personale, il mancato inserimento e potenziamento di professionalità specifiche nell'organico, rappresentano problemi che impediscono di ottimizzare interventi contestualizzati nel medio-lungo periodo (ISFOL 2009). La formazione del personale ha ormai assunto un ruolo centrale nel miglioramento della vita quotidiana in carcere e rappresenta uno strumento essenziale per riuscire a decifrare correttamente i bisogni dei detenuti minori, gestire efficacemente l'innovazione e garantire un elevato livello di qualità dei servizi (Ministero della Giustizia 2006). Scopo della formazione del personale dev'essere quello di aggiornare le conoscenze e accrescere le competenze dei dipendenti nella gestione e nel trattamento della particolare tipologia di detenuti. Contemporaneamente, il ruolo strategico della formazione del personale si realizza mediante una costante analisi dei fabbisogni formativi del personale e la conseguente pianificazione di quelle attività che

¹⁰⁷ Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti.

¹⁰⁸ Il personale, in ogni circostanza, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto.

¹⁰⁹ Il personale penitenziario deve essere selezionato con cura e adeguatamente formato sia al momento dell'assunzione che in modo permanente. Deve essere retribuito al livello di manodopera specializzata e deve avere uno status che sia rispettato dalla società civile.

maggiormente corrispondono alle esigenze dell'amministrazione e dei singoli individui. Le occasioni formative del personale devono essere periodiche, costanti, diversificate e devono interessare temi quali la normativa internazionale sulla protezione dei diritti umani, la prassi nazionale attuale in tema di immigrazione, le problematiche legate alla sessualità, gli usi, costumi e forme comunicative (anche non convenzionali) relative ad altre culture, le tecniche di risoluzione dei conflitti per imparare a prevenire e gestire gli stessi piuttosto che reprimerli con la forza (Ministero della Giustizia 2006). Chi lavora nel campo della formazione ed entra in carcere deve conoscere il contesto, le sue regole, la sua logica, i ruoli che vi sono rappresentati e questo non solo perché è funzionale alla gestione del lavoro quotidiano ma perché l'esperienza detentiva incide sulla dimensione soggettiva delle persone (sia i detenuti sia gli operatori) e sulla produzione di significati complessivi dell'esperienza formativa e lavorativa (Ambroset S. 2002). Nell'attuale contesto detentivo, caratterizzato dal crescente fenomeno del multiculturalismo, è indispensabile che il personale penitenziario venga messo nelle condizioni di decodificare i codici di comportamento ed i valori di riferimento propri dei detenuti stranieri, al fine di evitare che, dalle reciproche incomprensioni, derivi una discriminazione sostanzialmente frutto dell'ignoranza sulle altre culture. Per rispondere alle nuove e diverse esigenze di cui sono portatori i detenuti immigrati è necessario perciò puntare sulla formazione interculturale e sulla multiculturalità dei servizi (Associazione Antigone 2013). In tale ottica sarebbe opportuno che gli operatori penitenziari a diretto contatto con i ristretti stranieri, così come suggerito dalle DPR del Consiglio d'Europa, fossero selezionati sulla base di apposite valutazioni inerenti la sensibilità ed il rispetto delle diversità culturali, le capacità di interazione e le abilità linguistiche. Garantire la presenza tra lo staff, a tutti i livelli, di persone che conoscono le lingue straniere, di provenienza ed etnia diverse, aiuterebbe a delegittimare anche il rischio di pratiche discriminatorie (Consiglio d'Europa 2006).

In molti IPM, i poliziotti penitenziari che lavorano a contatto con i ragazzi non indossano una divisa: è questa un'accortezza importante, che anche simbolicamente attenua la funzione custodiale del carcere (Associazione Antigone 2015b). La presenza di educatori, e più in generale di operatori sociali, è però insufficiente, come minima è la presenza di interpreti, traduttori e mediatori culturali, rispetto all'ingente presenza numerica di poliziotti penitenziari (Associazione Antigone 2015b). Sul modello sperimentato nei paesi del nord Europa, dovrebbe essere prevista una riforma organizzativa nelle figure professionali, che preveda negli IPM la presenza della polizia penitenziaria solo in un ruolo di vigilanza esterna o di intervento in casi di urgenza, e che rafforzi invece la presenza di operatori a forte vocazione sociale, con esperienza di lavoro maturata in contesti di marginalità sociale e urbana (European Prison Observatory 2013).

Oltre a una seria e continuativa formazione del personale penitenziario, è importante introdurre la cultura della valutazione della performance sia organizzativa che individuale attraverso procedure largamente sperimentate nelle pubbliche amministrazioni (Associazione Antigone 2015b). Spesso da parte del sistema penitenziario c'è l'implicita pretesa di valutare la qualità degli interventi fatti dagli esterni, senza considerare che la propria organizzazione (regole, procedure, criteri interni) incide fortemente sulla efficacia dei percorsi formativi e lavorativi e sulle possibilità di stage e contatti con l'esterno (Ambroset S. 2002). Ogni progetto in istituto dovrebbe invece prevedere dei momenti di valutazione prima, durante e dopo, e soprattutto predisporre le risorse per una valutazione integrata e partecipata, che possa condurre a nuovi saperi e pratiche sempre più coerenti con i bisogni dei ristretti (Ambroset S. 2002).

Infine una condizione fondamentale per svolgere al meglio le prestazioni professionali è rappresentata da una rigenerazione motivazionale nello staff penitenziario che possa incoraggiare un atteggiamento sempre più conforme all'importanza sociale del proprio lavoro (Associazione Antigone 2015b).

RIEDUCAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI: LA SITUAZIONE ITALIANA

In ambito internazionale la persona minore di età gode, nell'ambito delle tutele riservate agli autori di reato, di una posizione particolare, riconducibile al suo stato di oggettiva debolezza ma anche e soprattutto alle esigenze di protezione in funzione delle sue capacità e potenzialità future (Beghè Loreti A. 1995). Nei documenti internazionali si impone la necessità di valorizzare la pena nella sua valenza responsabilizzante divenendo così effettivamente educativa (Beghè Loreti A. 1995). Manifesto programmatico dell'interesse internazionale al trattamento dei minori entrati nel circuito penale sono senza dubbio, come visto nel cap. I, le *Regole Minime di Pechino per l'Amministrazione della Giustizia Minorile*¹¹⁰, adottate dall'ONU a New York il 29 novembre 1985. Tali regole pongono l'accento sull'esigenza di assicurare al minore un trattamento specializzato volto al reinserimento sociale: nello specifico l'art. 26 individua quali obiettivi principali del trattamento dei minori l'educazione e la formazione, affinché i minori possano avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società (Ministero della Giustizia 2015b). Tale concetto è ripreso dall'art. 40, della legge 176/1991 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti*

¹¹⁰ L'articolo 26 delle Regole di Pechino così traccia gli obiettivi del trattamento in Istituto: la formazione e il trattamento dei minori collocati in istituzione hanno l'obiettivo di assicurare la loro assistenza, protezione, educazione e competenza professionale, affinché siano posti in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società. I giovani collocati in istituzione riceveranno aiuto, protezione e assistenza sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico necessari, avuto riguardo all'età, al sesso, alla personalità e nell'interesse di una loro crescita armonica (Ministero della Giustizia 2015b).

del fanciullo del 20 novembre del 1989) che concerne principi e diritti specifici per i minorenni entrati in conflitto con la legge (Presidenza della Repubblica 1991). Il trattamento nei confronti del minore deve avere una finalità educativa: ciò significa che qualsiasi intervento previsto per un soggetto in età evolutiva deve favorire il senso di dignità e di valore personale, rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e facilitare il reinserimento e l'assunzione da parte del giovane di un ruolo costruttivo nella società (Presidenza della Repubblica 1991). Tale Convenzione segna una svolta radicale in tutto il sistema minorile facendo emergere in via definitiva il passaggio dalla logica di tutela degli interessi a quella della tutela dei diritti. Inoltre la stessa Convenzione prevede un sistema di controllo attraverso il quale i diritti dei fanciulli non solo siano garantiti formalmente, ma trovino anche applicazione concreta (Presidenza della Repubblica 1991). In Italia a questo proposito è stato creato il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un monitoraggio indipendente sull'attuazione della Convenzione (Saulini A. 2003). Tale gruppo di lavoro, conformemente alle regole dell'Avana¹¹¹ che si occupano principalmente degli IPM e del programma trattamentale dei minori, ha chiesto più volte al Parlamento l'adozione di una legge di ordinamento penitenziario minorile, atta a ripensare la funzione della pena con specifico riferimento al minore e finalizzata a ridurre il ricorso alla carcerazione e a trasformare radicalmente il ruolo e il funzionamento degli Istituti Penali Minorili (Saulini A. 2003). In particolare, il Gruppo osserva che molto spesso ad essere violato è il principio di non discriminazione, poiché la detenzione in IPM è riservata maggiormente ad alcune categorie di minori: stranieri, rom e minori provenienti dal sud Italia (Saulini A. 2003).

Il modello di giustizia penale minorile fornito dai documenti internazionali, ha radici nel principio educativo della sanzione penale (Pazè P. 1989). Il presupposto su cui si fonda tale modello educativo è di una personalità del minore strutturalmente differente rispetto all'adulto, con una personalità in formazione e con le sue particolari specificità. In tale prospettiva la rieducazione si trasforma in educazione con la necessità di far prendere coscienza dei valori che ancora non sono stati acquisiti dal giovane. Le esigenze educative espresse nei documenti internazionali non possono retrocedere di fronte alle esigenze di sicurezza perseguite dall'ordinamento penale. È proprio tale ordinamento che deve mostrarsi idoneo a garantire continuità al processo educativo che non può arretrare o addirittura arrestarsi nei momenti complessi della vita del minore. Perciò la finalità rieducativa della pena ha assunto, in ambito minorile, una peculiarità aderente alla condizione

¹¹¹ Le Regole dell'Avana adottate con Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 45/113 del 14 dicembre 1990, sono interamente dedicate alla protezione dei minori privati della libertà. I principi stabiliti in questa carta internazionale sono validi per tutti i minori sottoposti a limitazione della libertà, qualunque sia la forma di detenzione e il luogo o la struttura dove si esegue.

psicologica del soggetto destinatario, divenendo finalità educativa della pena e del sistema penale in generale. Un diritto penale, quindi, che contribuisce, in occasione di un fatto penalmente rilevante, al dovere della collettività di educare il minore (Pazè P. 1989). Alla luce di quanto detto appare, perciò, chiaro come l'intervento nel settore minorile debba indirizzarsi sempre più verso un diritto penale della personalità e non come un diritto del fatto reato, in cui l'esame delle caratteristiche soggettive dell'autore non è assolutamente secondario. Gli istituti che non si rilevano adeguati a tale funzione non possono dirsi neppure conformi, oltre che ai valori internazionali, ai principi costituzionali (Bauchard M. 1998). Il termine rieducare, infatti, presuppone l'avvenuta acquisizione di modelli comportamentali mentre il minore è, per definizione, in fase di formazione e di apprendimento. L'adolescenza è il momento in cui si apprendono comportamenti e si compone la personalità (Pazè P. 1989). La differenza tra adulto e minore dal punto di vista del trattamento sanzionatorio dovrebbe emergere, quindi, da una diversità qualitativa della risposta penale al reato e non essere ridotta a mera differenza di quantità e durata della pena o all'attenuazione di alcune rigidità del sistema penitenziario concepito a misura di adulti (Bauchard M. 1998). Le norme internazionali, nel suggerire le finalità che devono essere perseguite dagli Stati nel predisporre una normativa a misura di minore, evidenziano nettamente la mancanza nel nostro ordinamento di un apposito ordinamento penitenziario minorile e la necessità di attività trattamentali più articolate e orientate al recupero sociale e all'educazione adeguate alle esigenze del minore (Giors B. 2010).

Conformemente alle direttive sancite dalla Comunità Europea e dalle Carte internazionali in materia di modello educativo, lo Stato italiano sancisce a livello normativo il diritto dei minori e dei soggetti in età evolutiva, entrati in conflitto con la legge, all'istruzione e alla formazione riconoscendone la valenza educativa sia per quanto attiene alla costruzione dell'identità della persona, che al fine della loro rieducazione, come recita l'art.27 della Costituzione (Governo Italiano 2015). Il diritto-dovere all'obbligo formativo riguarda tutti i minorenni presenti sul territorio italiano, indipendentemente dal genere, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali, come previsto anche dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale (Governo Italiano 2015).

La riforma penitenziaria prevista dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, con l'obiettivo di superare la chiusura e l'isolamento del mondo carcerario, ha cercato di dare attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare al dettato dell'art. 27, comma 3 della Costituzione secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. Ai condannati e agli internati sono proposti interventi "che devono tendere al loro reinserimento sociale" sulla base di un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizione dei soggetti (art.1 dell'ordinamento penitenziario) e a

“promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (art.1 comma 2 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230). In tema di collaborazione tra carcere e società esterna si dispone poi l’art. 4 del d.p.r. 230/2000, con una finalità che è quella di ribadire la necessità, nonché il dovere, di umanizzare la vita dei detenuti minori. Tali norme, talvolta corrette nella prassi o attenuate di rigore dalle circolari ministeriali sull’organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per minorenni (circolare n. 60080 del 1995 e circolare n. 5391 del 2006), sono ad oggi la base normativa per le modalità di trattamento del minore all’interno di un istituto penale. A tal fine, gli Istituti Penali per i Minorenni sono realtà deputate a svolgere un ruolo di grande responsabilità nel percorso di ri-educazione/responsabilizzazione/reinserimento dei giovani detenuti, in un’età molto delicata in cui la personalità è ancora in via di formazione, garantendo loro il diritto alla non interruzione dei percorsi educativi e formativi in essere, attraverso l’organizzazione di attività e di formazione professionale, attività ricreative, culturali e sportive. Allo stesso tempo l’obiettivo di ogni IPM è anche quello di essere sempre meno simili a una prigione, incentivando le politiche d’inclusione, con interventi a favore dei giovani in esecuzione penale interna volti a migliorarne le condizioni di vita e promuovere percorsi innovativi per facilitarne il loro inserimento lavorativo (Ministero della Giustizia 2015b). L’istruzione, la formazione ed il lavoro in carcere sono in tal senso centrali nel trattamento rieducativo per il reinserimento nella società dei ristretti minori. Nello specifico l’art. 19 della legge 354/1975, valido per adulti e minori, prevede che ogni Istituto provveda ad organizzare corsi di istruzione, formazione professionale e culturale a favore della popolazione ristretta (Presidenza della repubblica 1975). Particolare attenzione, inoltre, rivestono i contatti con il mondo esterno e le azioni di accompagnamento nel percorso post pena, passaggio delicato e cruciale verso la libertà (Associazione Antigone 2015b).

A partire da questi presupposti, le attività del trattamento proposte in particolare ai minorenni e giovani adulti, che si trovano in istituto per scontare una pena, sono tese a migliorare le loro competenze relazionali, comunicative e occupazionali attraverso un programma personalizzato di stimolo agli interessi, che asseconi le attitudini e propedeutico al reinserimento sociale e lavorativo dei giovani detenuti (Ministero della Giustizia 2014c).

Partendo dalla rilevazione del Ministero della giustizia sulle attività realizzate nell’anno 2012 in 17 Istituti Penali per i minorenni che insistono sul territorio nazionale¹¹² e del numero di utenti che vi

¹¹² I 17 IPM presi in considerazione sono: Treviso, Torino, Roma, Quartucciu, Potenza, Palermo, Nisida, Milano, Firenze, Catanzaro, Catania, Caltanissetta, Bologna, Bari, Airola, Acireale, Pontremoli (il quale è stato attivato nel 2010 e accoglie esclusivamente ragazze). Si tenga presente che la rilevazione non ha riguardato gli Istituti penali per i minorenni di L’Aquila e Lecce, temporaneamente disattivati a causa di lavori di ristrutturazione e che le sezioni femminili degli Istituti di Milano e Torino sono state disattivate quando è stato attivato l’Istituto femminile di Pontremoli.

ha partecipato¹¹³ (Ministero della Giustizia 2014c), si è cercato di fare una ricognizione della condizione dei giovani ristretti e dell'offerta formativa garantita all'utenza minorile detenuta, per verificare se tale offerta assicuri l'esercizio dei diritti sanciti dalle normative sopra richiamate e individuare la presenza o meno di politiche e strategie innovative per l'inclusione socio-lavorativa dei ragazzi dell'area penale.

Si è ritenuto utile, ai fini del lavoro di analisi, riportare innanzitutto una tabella che indichi i flussi di utenza dei 17 IPM, per poter così commisurare l'offerta formativa al numero di ingressi e alla presenza media¹¹⁴ dei minori e giovani adulti ospiti dei predetti Istituti. Nella lettura dei dati occorre evidenziare la brevità dei tempi di permanenza dei ragazzi nelle strutture detentive, pertanto, in alcuni casi si rileva un numero di iscrizioni più elevato rispetto alla presenza media dei ragazzi presso dette strutture, che dipende appunto dal veloce turn-over.

Tabella n. 2.3 - Ingressi e presenza media giornaliera negli IPM negli anni 2012 e 2015, per sede

IPM	Anno 2012		Anno 2015		
	Ingresso stabile (compresi trasferimenti tra IPM)	Presenza media giornaliera	Ingresso stabile (compresi trasferimenti tra IPM)	Presenza media giornaliera	Presenti al 31.12.2015
Milano	176	56,2	226	46,1	50
Torino	127	27,2	111	35,0	31
Pontremoli (MS)	55	15,0	105	16,1	18
Treviso	82	20,5	68	14,4	16
Bologna	103	22,1	89	21,5	21
Firenze	86	15,5	<i>al momento chiuso</i>	<i>chiuso</i>	<i>chiuso</i>
Roma	251	56,9	219	61,0	61
L'Aquila- <i>al momento chiuso</i>	0	0	0	0	0
Nisida (NA)	150	60,5	112	49,7	52
Airola (BN)	85	35,8	70	28,2	23
Bari	134	27,4	106	19,6	19
Lecce - <i>al momento chiuso</i>	0	0	0	0	0
Catanzaro	50	21,0	42	17,3	17
Potenza	37	12,5	22	9,1	10
Palermo	142	31,3	54	29,4	34
Caltanissetta	53	11,1	27	9,9	12
Acireale (CT)	65	19,2	55	18,9	19
Catania	129	61,0	86	52,0	53
Quartucciu (CA)	52	14,6	26	8,0	5
TOTALE	1.777	508,1	1.418	436,1	441

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).


¹¹³ La rilevazione delle attività e dei partecipanti si riferisce ad una intera annualità per confrontare il numero dei partecipanti con i flussi di utenza rilevati dai dati statistici espressi nella stessa annualità. L'anno di riferimento è il 2012.

¹¹⁴ La presenza media giornaliera indica il numero di soggetti mediamente presenti in ogni giorno di un determinato periodo. I dati contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono calcolati su base annua e, pertanto, indicano il numero di detenuti mediamente presenti in IPM in ogni giorno dell'anno.

L'analisi territoriale permette di osservare i territori di maggiore concentrazione dei minori detenuti. Dalla distribuzione territoriale degli ingressi in IPM si evince infatti che gli istituti che hanno registrato il maggior numero di ingressi nel 2012 sono stati quelli di Milano, Torino e Bologna al Nord; Roma e Firenze al Centro; Nisida, Bari, Palermo e Catania al Sud e nelle Isole. In termini di presenza media giornaliera si distingue, l'IPM di Catania. I valori più bassi hanno riguardato, invece, i territori più piccoli; in particolare il valore minimo è stato registrato a Potenza (Ministero della Giustizia 2015a).

Analizzando i dati degli IPM divisi tra nord, centro, sud ed isole, il dato che emerge è la notevole disomogeneità della popolazione detenuta nei diversi IPM: negli istituti del nord e del centro (Roma, Bologna, Milano, Pontremoli, Torino, Treviso) ci sono pochissimi ragazzi italiani, spesso trasferiti dagli istituti del sud. La componente femminile, come visto nel cap.1, è essenzialmente di nazionalità straniera e, pertanto, è presente soprattutto al Centro-Nord. Al contrario negli IPM del sud e delle isole (Acireale, Potenza, Palermo, Caltanissetta, Catanzaro, Catania, Nisida, Airola, Quartucciu e Bari) la divaricazione tra italiani e stranieri è di segno inverso: si trovano pochissimi stranieri, anche questi spesso trasferiti dagli istituti sovraffollati del nord. Gli IPM italiani dunque ospitano solo stranieri o meridionali, con poche eccezioni, tra cui i minori di cultura rom, il cui numero sfugge alle statistiche ufficiali (Ministero della Giustizia 2014c). Si può quindi osservare che nelle regioni dove le condizioni socio-economiche e culturali sono più basse, ancora molti ragazzi italiani si trovano in carcere, nonostante il sistema della giustizia minorile sia riuscito negli ultimi anni, consolidando una tendenza alla decarcerizzazione, a contenere in qualche modo il ricorso al carcere.

Grafico n. 1.1 - Ingressi in IPM, per sede e secondo la nazionalità, anni 2012 e 2014



Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile - servizio statistica (Ministero della Giustizia 2012) (Ministero della Giustizia 2014d).

Il numero di soggetti che ha fatto ingresso negli IPM nel 2012 è stato di 1.252 ragazzi, mentre la presenza media è stata di 508 ragazzi. Come evidenziato nel cap.1, gli ingressi negli IPM sono calati negli ultimi anni: dai 1.252 nel 2012, si è passati ai 1.201 nel 2013 e ai 992 del 2014. Il dato ultimo del 2015 all'11 aprile 2016 è di 1.068 ingressi, di cui oltre la metà (568) stranieri (Ministero della Giustizia 2015a). Allo stesso modo anche la presenza media giornaliera negli IPM nel periodo dal 2006 al 2015 è diminuita.


Tabella n. 2.4 - Dati statistici sui flussi di utenza negli IPM italiani, anni 2012 e 2015

Flussi di utenza anno 2012	Italiani			Stranieri			Totale
	m	f	mf	m	f	mf	
Ingressi minori/giovani adulti	649	18	667	466	119	585	1.252
Presenza media giornaliera minori/giovani adulti	304	4	308	170	30	200	508
Flussi di utenza anno 2015	Italiani			Stranieri			Totale
	m	f	mf	m	f	mf	
Ingressi minori/giovani adulti	480	26	506	425	137	562	1.068
Presenza media giornaliera minori/giovani adulti	233	7	240	167	29	196	436

Fonte: elaborazione dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica.

Disaggregando secondo la nazionalità dell'utenza, si osserva che la presenza dei minori stranieri registra dal 2006 una diminuzione, inizialmente contenuta, poi più evidente nel 2010 e nel 2011; dopo l'aumento del 2012 (+5% rispetto al 2011) si osserva una nuova diminuzione (-8% nel 2013) che prosegue nel 2014 (-24%) per risalire nuovamente nel 2015. Nel 2004 l'incidenza della componente straniera sul totale dei detenuti è arrivata a costituire il 55% ed è rimasta prevalente fino al 2007; la diminuzione del triennio 2009-2011 e il contemporaneo aumento dei detenuti italiani hanno portato gli stranieri a costituire il 33% della popolazione detenuta degli IPM nel 2011; negli ultimi anni la loro incidenza si è posta al 39% nel 2012, al 41% nel 2013, al 38% nel 2014. Con riferimento, invece, ai detenuti di nazionalità italiana, si deve sottolineare l'incremento del triennio 2009-2011: rispettivamente +16%, +4% e +6% rispetto all'anno precedente; negli anni successivi si osserva, invece, una diminuzione del 5% nel 2012, del 13% nel 2013 e del 16% nel 2014 (Ministero della Giustizia 2014d).

Grafico n. 2.2 - Presenza media giornaliera negli IPM dal 2006 al 2015 secondo la nazionalità



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

Se si considerano i dati relativi alla presenza media giornaliera secondo l'età dei soggetti nell'anno, si osserva una presenza di giovani adulti particolarmente importante e in aumento. Molti ragazzi, infatti, entrano all'età di diciassette anni e diventano maggiorenni durante il periodo di detenzione (Ministero della Giustizia 2014).

Tabella n. 2.5 - Presenza media giornaliera negli IPM dal 2008 al 2014, secondo l'età dei soggetti nell'anno (valori assoluti e valori per 100 minori)


ANNO	MINORENNI		GIOVANI ADULTI		TOTALE
	N.	%	N.	%	
2008	315,4	67%	153,1	33%	468,5
2009	286,0	57%	217,4	43%	503,4
2010	235,3	50%	238,7	50%	474,0
2011	246,1	51%	239,9	49%	486,0
2012	241,3	48%	266,8	53%	508,1
2013	217,8	48%	234,7	52%	452,5
2014	157,8	43%	207,6	57%	365,4

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014).

Distinguendo secondo la posizione giuridica, si osserva che i giovani adulti sono detenuti in IPM soprattutto in esecuzione di pena (pertanto definitivi), mentre i minorenni sono presenti in IPM prevalentemente a seguito di provvedimento di custodia cautelare (in attesa di giudizio) (Ministero della Giustizia 2014).

Dalla serie storica degli ingressi in IPM disaggregati per posizione giuridica e nazionalità emerge che la maggior parte degli ingressi avviene per custodia cautelare (Istat 2014). Gli stranieri sono più frequentemente in custodia cautelare rispetto agli italiani, così come le femmine rispetto ai maschi (Istat 2014). L'aumento degli ingressi per custodia cautelare è determinato dalla componente straniera; contrariamente a quello degli ingressi per espiazione di pena, che risulta essere in diminuzione sia per gli italiani sia per gli stranieri, verosimilmente per l'attuazione di interventi alternativi alla detenzione a favore degli italiani e per la difficoltà di rintracciare sul territorio i ragazzi stranieri, generalmente privi di documenti e di punti di riferimento (Istat 2014). La permanenza in IPM è minore per chi si trova in custodia cautelare, mentre periodi più lunghi caratterizzano chi sta scontando la pena (Istat 2014).


Grafico n. 2.3 - Presenza media giornaliera negli IPM secondo la posizione giuridica, anni 2012 e 2014 (valori per 100 minori della stessa fascia d'età)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014) (CEuS 2013).

Infine, con riferimento alle caratteristiche demografiche dei detenuti presenti in IPM nell'anno 2012, il 70% dei giovani adulti è costituito da maschi italiani (a fronte di un 49,5% nei minorenni). Il dato di genere evidenzia una particolare differenza nelle due componenti in esame, con una presenza di femmine straniere pari al 10,6% dei minorenni e solo all'1,5% dei giovani adulti e una presenza di femmine italiane pari all'1,3% dei minorenni e all'0,4 % dei giovani adulti (CEuS 2013). La situazione varia poco nell'anno 2014 (Ministero della Giustizia 2014).

Grafico n. 2.4 - Presenza media giornaliera negli IPM secondo la nazionalità, il genere e l'età, anni 2012 e 2014 (valori per 100 minori della stessa fascia d'età)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2014) (CEuS 2013).

Formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo negli IPM italiani

La formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro, al pari dell'istruzione, sono aspetti centrali del percorso rieducativo e di reinserimento dei giovani detenuti, divenuti ancor più importanti con l'immissione nel circuito penale minorile di giovani fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per reati commessi da minorenni, come previsto dalla Legge 117/2014 (Presidenza della Repubblica 2014). Il nostro ordinamento penitenziario dà grande risalto a tali elementi del trattamento, volti a promuovere nuovi interessi, nuove esperienze e nuovi stimoli per ampliare le conoscenze, ripensare al proprio percorso di vita in una prospettiva nuova, in linea con i principi di legalità e di civile convivenza, con un ruolo attivo e produttivo all'interno della società. La formazione e l'inserimento lavorativo, infatti, possono rappresentare opportunità di crescita e di autorealizzazione per i ragazzi, abbassando così la recidiva (Associazione Antigone 2015b).

Il percorso dei ragazzi in conflitto con la giustizia non è lineare ma è un processo evolutivo complesso e delicato che necessita di una costante riformulazione dei percorsi individuali integrati, in considerazione di bisogni ed obiettivi in continua trasformazione e degli stili cognitivi dei soggetti in apprendimento. Come sancito dalla Legge n.354/1975, il trattamento penitenziario deve basarsi sul principio dell'individualizzazione in base alle specifiche condizioni dei ragazzi, rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascuno e deve essere integrato e modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

L'amministrazione della giustizia minorile, promuovendo la formazione culturale e professionale, si adopera per instaurare positivi rapporti con il tessuto produttivo. L'azione formativa offre al soggetto in difficoltà un sostegno per programmare il proprio futuro coinvolgendolo e responsabilizzandolo nel delineare, fin dal principio, un percorso proponibile in base alle proprie effettive capacità e creando così le condizioni di affidabilità e di impegno. Tuttavia, a causa delle frequenti interruzioni dei percorsi educativi e formativi dei giovani detenuti, non è sempre possibile favorire il loro inserimento lavorativo, mentre si presta grande attenzione al completamento di tali percorsi e all'acquisizione di competenze professionali di base. Per queste ragioni, mentre sono frequenti corsi brevi di avviamento professionale, perlopiù di carattere laboratoriale, gestiti da artigiani o da associazioni locali, meno frequenti sono i corsi di formazione professionale, realizzati da Enti di formazione accreditati presso le Regioni, che richiedono molte ore di frequenza. Allo stesso modo i corsi professionali, i quali prevedono attività formativa d'aula integrata da quella di laboratorio e da tirocinio aziendale, pur essendo relativi ad una intera annualità, in alcuni casi, vengono frazionati in moduli brevi per consentire ai minori di potersi inserire in qualsiasi momento dell'anno e, se dimessi prima della fine dell'anno scolastico, di poter ottenere, avendo concluso singoli moduli, certificazioni spendibili nel mondo del lavoro (Ministero della Giustizia 2014c).

Nell'anno 2012 nei 17 istituti penali per i minorenni risultano attivati complessivamente 67 corsi di formazione professionale¹¹⁵, a cui si sono iscritti complessivamente 1.173 detenuti minori. La tipologia di corsi di formazione professionale si concentra nell'area cucina e ristorazione 35%, seguita dall'edilizia 19%, dall'informatica e dall'artigianato 10%. Gli istituti che spiccano per il numero di corsi di formazione professionale attivati rispetto all'utenza che possono accogliere sono Airola, Milano, Quartucciu, Roma, Torino e Treviso (Ministero della Giustizia 2014c). Vi sono realtà con laboratori muniti di strumentazioni professionali di panetteria, pasticceria, cioccolateria che prevedono la vendita dei prodotti all'esterno degli istituti (Torino, Milano, Palermo) e realtà con laboratori meno attrezzati (Ministero della Giustizia 2014c).

¹¹⁵ Uno stesso corso svolto per tutto l'anno 2012 è stato conteggiato una sola volta seppur suddiviso in più moduli.

Grafico n. 2.5 - Tipologia corsi di formazione professionale negli IPM, anno 2012



Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Le iscrizioni ai corsi di formazione professionale sono equamente distribuite tra italiani e stranieri, con una lieve prevalenza degli stranieri: i detenuti di origine straniera, infatti, risultano essere 620, mentre 553 sono italiani. Dall'analisi degli esiti dei corsi emerge un dato positivo: complessivamente 156 hanno conseguito crediti formativi e 141 hanno conseguito il titolo finale di studio previsto dal corso. Quindi, su 1.173 detenuti iscritti 297 conseguono risultati positivi (Ministero della Giustizia 2014c). Sarebbe auspicabile, affinché possa aumentare il numero di ragazzi che ottengono un riconoscimento del titolo professionale, costruire dei percorsi con le Regioni e gli Enti deputati alla formazione professionale, affinché i minori che non completano i corsi per motivazioni legate alle dimissioni dal carcere siano accompagnati a proseguire i percorsi formativi iniziati in istituto. Si potrebbe così offrire, ai giovani dimessi dagli istituti, la possibilità di utilizzare i crediti maturati per continuare a frequentare i corsi e conseguire il titolo di studio professionale nelle scuole del territorio.

Tabella n. 2.6 - Esiti attività di formazione professionale IPM, anno 2012

Dati sui corsi	Italiani		Stranieri		Totale
	maschi	femmine	maschi	femmine	
Numero iscritti ai corsi	552	1	604	16	1.173
Conseguimento crediti formativi	70	0	86	0	156
Conseguimento titolo	99	0	42	0	141

Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Dal confronto italiani/stranieri emerge che conseguono crediti formativi maggiormente gli stranieri, mentre conseguono il titolo di studio maggiormente i detenuti minori italiani rispetto agli stranieri. Considerato che nel periodo in esame la presenza media annua degli italiani è maggiore di quella degli stranieri, i dati sul conseguimento crediti appaiono congruenti (Ministero della Giustizia 2014c).

Per quanto riguarda le attività lavorative, esse possono essere svolte sia all'interno sia all'esterno delle strutture detentive, direttamente per conto dell'Amministrazione penitenziaria (frequentemente per la gestione ordinaria delle strutture), oppure per soggetti terzi (imprese e cooperative che operano all'interno delle strutture oppure che assumono detenuti autorizzati al lavoro esterno). L'art. 21 dell'ordinamento penitenziario stabilisce infatti la possibilità per i detenuti di uscire dal carcere per svolgere un'attività lavorativa, anche autonoma oppure per frequentare un corso di formazione professionale.

Nell'anno 2012 all'interno dei 17 istituti, dai dati in esame, risulta che sono state realizzate 43 attività lavorative, le quali hanno visto impegnati 271 ragazzi, di cui 159 italiani e 112 di origine straniera. In relazione ai flussi di utenza registrati nello stesso anno, nonostante i valori di popolazione detenuta italiana e di popolazione detenuta straniera siano simili (vedi tab.2.4) non si rileva una partecipazione cospicua degli stranieri alle attività lavorative. Il settore principale in cui sono impiegati i giovani ristretti non è classificabile nella tipologia proposta nel grafico, ma si riconferma al secondo posto il settore della cucina e ristorazione, seguito dal settore edile e del giardinaggio. Figurano poi gli altri ambiti lavorativi quali la falegnameria, l'artigianato (che comprende ceramica, restauro, lavorazione dei metalli e delle pelli) e la meccanica, il tessile insieme ad arte e cultura. L'istituto di Milano è quello in cui risulta il maggiore numero di detenuti inseriti nelle attività lavorative. Ma ciò dipende anche dal fatto che l'istituto ha organizzato turni settimanali di attività lavorativa a rotazione per consentire a tutti i ragazzi di lavorare. Le attività lavorative sono piuttosto numerose, nel periodo considerato, pure ad Acireale, a Bologna, a Catania, a Catanzaro, a Palermo, a Potenza e a Nisida (Ministero della Giustizia 2014c).

Grafico n. 2.6 - Tipologia attività lavorative prestate negli IPM, anno 2012



Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

I giovani ristretti per la maggior parte sono stati coinvolti quasi esclusivamente nell'ambito delle lavorazioni interne all'istituto, mentre soltanto 3 giovani detenuti sono stati coinvolti in attività esterne agli IPM (Ministero della Giustizia 2014c). Ciò a dimostrazione del fatto che, nonostante la legge 93/2000 (nota come legge Smuraglia e riguardante le norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)¹¹⁶ preveda agevolazioni economiche (riduzioni delle locazioni, sgravi fiscali e contributivi) per le aziende e le cooperative che assumono lavoratori detenuti, rari sono i casi di lavoro all'esterno presso imprese o cooperative sociali (Associazione Antigone 2015b).

Il lavoro all'interno dell'IPM è inteso come pre-formazione e orientamento, come occasione per introiettare il rispetto delle regole e degli orari con una ricaduta positiva sia in termini di responsabilizzazione che di crescita dell'autostima. Il lavoro all'esterno invece deve garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti per il lavoro carcerario e offrire concrete opportunità lavorative. È chiara la sua valenza risocializzante: il detenuto è autorizzato ad uscire dal carcere per svolgere un'attività lavorativa che gli consenta di rapportarsi costruttivamente con il mondo esterno


¹¹⁶ Legge 93/2000: Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tali benefici trovano applicazione sia nei confronti dei detenuti adulti sia dei giovani-adulti in area penale minorile, una volta assolto l'obbligo scolastico e formativo (Presidenza della Repubblica 2000a).

svolgendo la propria attività non recluso, e quindi emarginato anche fisicamente dalla comunità sociale, ma come lavoratore all'interno di essa.

Di fatto, le principali modalità di inserimento lavorativo risultano essere: borsa lavoro e stage o tirocinio formativo che rappresentano le forme più diffuse sia in area penale interna che in area penale esterna. Il tirocinio è momento fondamentale per la crescita anche sotto il profilo relazionale che consente ai detenuti di affinare le proprie capacità applicando concretamente le competenze acquisite. Mentre ancora poco utilizzato è il contratto di apprendistato. Sono state realizzate anche attività di *work experience* e di simulazione d'impresa; esse consentono l'acquisizione di una conoscenza di base della realtà aziendale, facendo conoscere gli elementi applicativi di una specifica attività nel primo caso, e riproducono il modo di operare di un'azienda nei suoi aspetti organizzativi e gestionali, nel secondo caso (Associazione Antigone 2015b).


Interessanti esperienze di borse lavoro, tirocini, apprendistato, *work experience* e simulazioni di impresa sono state rilevate a Milano, Torino, Treviso, Bologna, Pontremoli, Airola, Bari, Quartucciu, Potenza. Invece, a Roma, Airola e Catania più frequente è stato il ricorso a piccoli sussidi per i ragazzi che lavorano all'interno delle strutture detentive; essi hanno svolto, il più delle volte, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno ed all'esterno delle strutture detentive, seguiti da esperti artigiani nei settori dell'edilizia, dell'elettricità, della termoidraulica e meccanica, del giardinaggio, della lavorazione dei metalli e del legno (Ministero della Giustizia 2014c).

Grafico n. 2.7 - Ambito delle attività lavorative prestate in IPM, anno 2012



Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Grafico n. 2.8 - Giovani ristretti inseriti in attività lavorative, anno 2012



Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Ulteriori e successive indagini multi-caso sulle realtà carcerarie italiane confermano il quadro complesso e variegato emerso dalla rilevazione del 2012 del Ministero della Giustizia: vi sono IPM che attivano una significativa offerta formativa, mostrano grandi capacità di attrarre finanziamenti da enti locali e da privati (soprattutto quando vi è carenza di fondi istituzionali) e propongono interessanti sperimentazioni di inserimento lavorativo; mentre altri IPM si limitano a un'offerta formativa più modesta perché mostrano maggiori difficoltà ad aprirsi al territorio ed a coinvolgere gli attori locali. In compenso, generalmente tutti gli Istituti collaborano in modo stabile con alcune associazioni ed enti di formazione e con essi programmano le attività in base alle esigenze dei ragazzi. Tali piani, oltre a far riferimento ai fondi ministeriali, sono in parte finanziati da Enti locali, Fondazioni e Associazioni, privati. Diverse sono le Regioni che prevedono il ricorso a bandi dedicati all'utenza penale, in particolare si segnalano la Puglia, la Basilicata, la Sardegna (Associazione Antigone 2015b).

Tabella n. 2.7 - Percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo negli IPM del Nord e del Centro, anno 2015

IPM	Corsi di formazione professionale	Laboratori professionali	Inserimento lavorativo	Orientamento
Milano	Vari corsi presso i Centri di Formazione Professionale ENAIP per qualifica triennale IeFP; Corsi ECDL - European Computer Driving License; Vari corsi nel settore alimentare ed artigianale	Falegnameria, Bricolage, Cucina, Panetteria, Edilizia, Elettricità, Termoidraulica e Meccanica, Manutenzione del verde, Lavorazione delle pietre	borse lavoro, tirocini, apprendistato, work experience, simulazioni di impresa	a cura di ENAIP Lombardia
Torino	Ceramica (150 ore) Arte bianca (150 ore) Informatica (150 ore) Informatica multimediale (150 ore)	Cioccolateria Laboratorio per la produzione e la commercializzazione del cioccolato artigianale con punti vendita all'esterno	tirocini, borse lavoro, apprendistato	a cura di personale esperto interno
Treviso	Computer grafica (140 ore) Bottega grafica (140 ore)	Centro di attività agricola, Manutenzione del verde, Raccolta differenziata	borse lavoro	<i>#Missing</i>
Bologna	<i>#Missing</i>	Attività agricola, Meccanica, Cucina, Giardinaggio, Film Making, Pittura su stoffa	borse lavoro, tirocini, art. 21	<i>#Missing</i>
Pontremoli	Cucina (120 ore) Panetteria (120 ore)	Parrucchiere, Riciclo dei metalli e loro lavorazione Creazione di gioielli	tirocini	<i>#Missing</i>
Roma	<i>#Missing</i>	Falegnameria, Tappezzeria, Pizzeria, Cucina, Pasticceria, Parrucchiere, Mosaico, Decoupage, Sartoria	piccoli sussidi per art. 21	a cura del Centro per l'Orientamento al Lavoro di Ostia – Roma Capitale

Fonte: Elaborazioni dati Associazione Antigone su dati ufficiali del Dipartimento Giustizia Minorile - sezione statistica (Associazione Antigone 2015b).

Tabella n. 2.8 - Percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo negli IPM del Sud, anno 2015

IPM	Corsi di formazione professionale	Laboratori professionali	Inserimento lavorativo	Orientamento
Nisida	Accademia della pizza (200 ore); Panificazione e pasticceria (600 ore); Ceramica artistica (600 ore);	Arte del presepe; Arte della ceramica; Cucina; Operatore edile; Manutentore del verde; Parrucchiere; Istruttore cinofilo	art. 21	#Missing
Airola	Giardinaggio; Elettricista (360 ore); Manutentore (360 ore)	Ceramica, Lavorazione pelli Riciclo, Pizzeria	piccoli sussidi per art. 21	#Missing
Bari	Cartepestaio (600 ore), Ceramista torniante (600 ore), Decoratore ceramica (600 ore), Ebanista (600 ore), Tappeziere (600 ore), Operatore del legno e dell'arredamento (corso triennale)	Arti pittoriche e grafiche, Fumetto	simulazione d'impresa tirocini	#Missing
Potenza	Corsi vari a cura dell'Agenzia provinciale per Orientamento, Formazione, Istruzione e Lavoro	Artigianato artistico, Riparazione piccoli Elettrodomestici, Fotografia	tirocini art. 21	a cura della Agenzia provinciale per Orientamento, Formazione, Istruzione e Lavoro
Catanzaro	#Missing	Pizzeria, Parrucchiere Pittura, Ceramica, Produzione e composizione fiori secchi, Fotografia Riciclo	art. 21	a cura di personale esperto volontario
Catania	Operatore elettronico (Triennale), Operatore grafico multimediale (Triennale), Operatore edile (300 ore), Pasticceria siciliana, Cucina siciliana, Rosticceria siciliana, Sala, tali corsi non prevedono tirocinio esterno	Manutentore del verde	piccoli sussidi per art. 21	#Missing
Acireale	Aiuto falegname, Aiuto ornatista, Aiuto muratore	Cucina, Viticoltura e frutticoltura nel Parco dell'Etna	piccoli sussidi per art. 21	#Missing
Caltanissetta	Ristoratore (530 ore) senza tirocinio esterno	#Missing	#Missing	#Missing
Palermo	Commis di cucina (450 ore) senza tirocinio esterno, Giardinaggio ed orticoltura (450 ore), Esperto in arti grafiche e computerizzate (575 ore)	Manutenzione del verde, Piccola edilizia, Lavorazione del ferro, Restauro barche, Restauro cornici	#Missing	sperimentazione di impresa sociale con detenuti ed ex detenuti a cura di pasticceri locali
Quartucciu	#Missing	Ciclo-officina, Lavanderia industriale, Manutenzione del verde	tirocini, borse lavoro	#Missing

Fonte: Elaborazioni dati Associazione Antigone su dati ufficiali del Dipartimento Giustizia Minorile - sezione statistica (Associazione Antigone 2015b).

Nello specifico, dai dati disponibili, all'interno degli IPM italiani non risultano particolari differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese, per quanto riguarda i settori della formazione, mentre

diversa è la tipologia dei corsi: fatte salve alcune eccezioni al Nord, emerge con evidenza una maggiore attenzione alla formazione professionale al Sud con corsi che variano da un minimo di 200 ad un massimo di 600 ore, articolati in lezioni teoriche e pratiche, spesso finanziati dai Piani Operativi Regionali del Fondo Sociale Europeo. Accanto a questa tipologia di corsi compare quella per l'assolvimento dell'obbligo formativo con corsi triennali di formazione professionale. Entrambe le tipologie di corso consentono il conseguimento di una determinata qualifica professionale, a differenza dei laboratori professionali per cui è previsto il rilascio di un semplice attestato di frequenza (Associazione Antigone 2015b).

Attenzione merita la Regione Puglia che da diversi anni ha stipulato accordi con il Ministero di Giustizia per l'individuazione di linee di intervento per la programmazione di azioni di inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti a misure restrittive e/o limitative della libertà personale e ha costituito un tavolo di governance, organismo permanente di collaborazione e coordinamento intra-istituzionale ed inter-istituzionale. Ciò ha portato, in un'ottica di sistema, alla definizione di una programmazione pluriennale, quindi, all'emanazione di bandi ad hoc per interventi anche di carattere sperimentale (Associazione Antigone 2015b).

Per quanto riguarda gli istituti penali minorili del Nord, non si può non parlare dell'eccellente realtà milanese. Essa, infatti, si distingue per le ampie possibilità di offerta formativa e di inserimento lavorativo. Molto interessante è la possibilità data ai ragazzi di questa struttura di frequentare i corsi presso un Centro di Formazione Professionale esterno, grazie a permessi di uscita rilasciati dall'autorità giudiziaria. Ciò consente ai ragazzi di confrontarsi con i loro coetanei in un ambiente diverso, di avere maggiori stimoli per l'apprendimento, disponendo anche di migliori attrezzature e macchinari, rispetto ai laboratori in carcere. Sempre presso la struttura milanese sono realizzati vari corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione. L'impegno costante negli anni da parte della Regione Lombardia a favore della particolare utenza ha portato alla individuazione di strategie di intervento integrate e condivise non solo con i Servizi della giustizia minorile ma anche con altri attori istituzionali, del profit e del privato sociale, quindi, alla destinazione di finanziamenti ad hoc con il prezioso contributo del Fondo Sociale Europeo. Questa integrazione di risorse finanziarie ed il lavoro sinergico ha favorito l'implementazione della rete di attori istituzionali e sociali impegnati sul tema, il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale e la responsabilità sociale delle imprese. Tutto ciò ha garantito continuità tra formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro dei giovani detenuti. Rilevanti sono le attività di *work experience* (con certificazione delle competenze acquisite e formalizzazione dei crediti formativi) e di simulazione d'impresa realizzate presso l'IPM di Milano grazie ad una solida partnership tra attori locali. Tali sperimentazioni si sono rivelate, ben presto, efficaci modalità di apprendimento di un mestiere e possibili ponti tra il

dentro ed il fuori, attraverso le possibilità lavorative date ai ragazzi dimessi presso laboratori esterni (Associazione Antigone 2015b).

Istruzione ed attività scolastiche negli IPM italiani

L'istruzione scolastica è un'ulteriore componente rilevante delle attività trattamentali: come affermano gli articolo 26 e 27 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita...deve essere messa alla portata di tutti...accessibile a tutti...deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali...ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici..." (Onu 1948). Nel 2009 il Consiglio Europeo di Lisbona ha collocato l'apprendimento permanente al centro delle strategie europee non solo per la competitività e l'impiego ma anche per una maggiore inclusione sociale, una cittadinanza più attiva e il raggiungimento delle aspirazioni personali (Associazione Antigone 2015b).


Dall'ultimo rapporto del Dipartimento di Giustizia Minorile del 2012 non risultano cambiamenti normativi rilevanti per l'organizzazione del servizio scolastico in carcere. I corsi curricolari ed extracurricolari rientrano ancora nell'assetto organizzativo delle attività di Educazione per Adulti (EdA), rivolta a stranieri che necessitano di una alfabetizzazione linguistica e culturale e a cittadini italiani che non hanno conseguito il titolo finale del primo o secondo ciclo di istruzione. Il D.P.R. 263/2012 ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) ora Centri di istruzione per gli adulti (CPIA) includendo nella riforma, come recita l'art. 1 comma 2, "i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena" (Presidenza della Repubblica 2012); i progetti assistiti non potranno prescindere dalla specificità dell'istruzione nelle carceri e dovranno essere compatibili con i tempi e i luoghi della detenzione e la specificità dell'utenza; in tale contesto, particolare significato assumono le attività volte ad assicurare l'offerta di istruzione negli istituti penali minorili da perseguire nella prospettiva di consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione. Sempre del 2012 è il Protocollo d'Intesa tra MIUR e Ministero della Giustizia con validità tre anni per un Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari che prevede l'attuazione di una serie di azioni tese ad adeguare le strutture e gli spazi dedicati ad attività di istruzione e formazione, anche nell'ambito di nuovi progetti di edilizia carceraria (Associazione Antigone 2015b).

Il numero di corsi scolastici e di attività extracurricolari attivate presso i 17 istituti penali per minorenni nell'anno 2012 sono stati complessivamente 59¹¹⁷. Le attività scolastiche si svolgono quasi sempre di mattina, solo in qualche caso sono previsti nella fascia pomeridiana, per consentire a tutti di lavorare. Le ore di scuola, però, in alcuni Istituti non sono presenti in tutti i giorni della settimana e il loro numero giornaliero varia da 3 a 5. In qualche caso vengono separati i corsi per minorenni e maggiorenni. Come avviene per i corsi di formazione professionale, anche i corsi scolastici, vengono frazionati in vari moduli brevi, consentendo ai detenuti l'iscrizione al momento dell'ingresso in istituto, e permettendo a coloro che vengono dimessi prima della fine dell'anno scolastico di concludere un modulo e di acquisire una certificazione, inerente il credito formativo maturato corrispondente alle ore di effettiva attività scolastica e spendibile nel mercato del lavoro. Nonostante l'organizzazione dei corsi in moduli consenta la frequenza in caso di permanenze brevi, gli Istituti dichiarano di far fatica ad attivare moduli brevi data l'incertezza sul tempo di permanenza dei ragazzi: l'alto turnover determina difficoltà non solo di carattere organizzativo ma anche nella motivazione dei ragazzi a frequentare la scuola e nella costruzione della relazione con gli insegnanti (Ministero della Giustizia 2014c).

Nel 2012 si conferma la tendenza, già riscontrata in passato, a realizzare in prevalenza corsi di alfabetizzazione, con 16 corsi di scuola primaria e 13 corsi di scuola secondaria di 1° grado, che evidenziano le profonde lacune degli utenti dell'area penale interna rispetto all'istruzione scolastica di base. Si sottolinea positivamente che gli uffici scolastici regionali spesso finanziano attività extracurricolari, in particolare nel 2012 sono stati attivati 8 laboratori o corsi modulari, attinenti alla sfera culturale, musicale teatrale e ricreativa, che rappresentano per i minori degli IPM una risorsa aggiuntiva. Gli uffici scolastici regionali del MIUR sono responsabili dei processi di progettazione, del coordinamento e monitoraggio dei corsi scolastici negli istituti, ma solo una parte del finanziamento deriva dal MIUR, altre fonti sono la Regione, gli Enti Locali, il Fondo Sociale Europeo, Imprese e/o Associazioni (Ministero della Giustizia 2014c).

¹¹⁷ Come già detto in precedenza, uno stesso corso svolto durante tutto l'anno 2012 viene conteggiato una sola volta seppur ripetuto in più moduli.

Grafico n. 2.9 - Tipologia corsi di istruzione realizzati negli IPM, anno 2012



Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Rispetto alla frequenza, 1.066 ragazzi si sono iscritti ai corsi scolastici, di cui 597 di origine straniera e 469 italiani. In generale, i minorenni (età 14-17) non sono la componente maggiore della popolazione carceraria, in quanto la loro permanenza media è di alcuni mesi e tale breve permanenza negli istituti non sempre permette ai detenuti di completare gli studi. Dall'analisi degli esiti dei corsi emerge però qualche dato positivo: 201 detenuti hanno conseguito crediti formativi, 88 sono stati ammessi agli anni successivi e 71 dei minori detenuti iscritti hanno conseguito il titolo finale di studio previsto dal corso. Viceversa, più elevato è il livello di abbandono della frequenza ai corsi, nella maggior parte dei casi per motivazioni legate alle dimissioni dal carcere. Questo dato sull'abbandono dei corsi spiega anche il numero piuttosto contenuto relativo al conseguimento del titolo di studio. Nel complesso nel 2012 meno della metà dei detenuti, ha riportato risultati soddisfacenti (Ministero della Giustizia 2014c). È evidente che occorre interrogarsi sulle cause del fenomeno, che certamente mette in gioco svariati fattori oltre alla capacità didattica dei docenti, e richiede un ripensamento complessivo del sistema non solo di istruzione ma anche di detenzione minorile.

Nei dati in esame, forniti dal Ministero della Giustizia, non è menzionato il numero di ragazzi che, in regime di semilibertà (art. 48 L. 354/75), frequentano corsi scolastici *extramoenia* o che, ai sensi

dell'art. 21, comma 4 bis, della legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario, sono ammessi a corsi di formazione professione all'esterno, né di coloro che, supportati da volontari o dai docenti interni, hanno sostenuto gli esami presso gli Istituti scolastici del territorio in qualità di privatisti. Anche il DPR 448/88 all'art. 20 prevede questa possibilità ma, di fatto, la frequenza a scuole esterne, come risulta da ricerche multi-caso sul territorio nazionale, tende a non essere autorizzata (Associazione Antigone 2015b).

Tabella n. 2.9 - Esiti attività scolastiche negli IPM, anno 2012

Dati sui corsi	Italiani		Stranieri		Totale
	maschi	femmine	maschi	femmine	
Numero iscritti ai corsi	455	14	522	75	1066
Conseguimento crediti formativi	124	4	65	8	201
Ammissione anno successivo	29	1	47	11	88
Conseguimento titolo	46	0	19	6	71

Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Tutti gli istituti sottolineano l'importanza della formazione scolastica quale risorsa propedeutica ad altri apprendimenti per consentire ai ragazzi una piena integrazione nella società. Nei corsi sono impegnati, oltre ai docenti di ruolo incaricati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche volontari e tirocinanti e spesso sono i docenti volontari o dipendenti degli Enti Locali a sopperire alla carenza di docenti di ruolo. Significativo è l'impegno complessivo di 289 unità di personale per le attività didattiche, tra docenti di ruolo (56%) e non di ruolo e volontari (23%) impegnati nell'assicurare ai detenuti minori il diritto allo studio. Tuttavia, la presenza di insegnanti di sostegno non è stata rilevata in nessun IPM, nonostante ragazzi con difficoltà fisiche e psichiche siano sempre più segnalati come una componente crescente della popolazione carceraria (Associazione Antigone 2015b). Ulteriore criticità è la carenza di insegnanti giovani e più vicini alle esigenze dei ristretti degli IPM (Ministero della Giustizia 2014c).

Tabella n. 2.10 - Personale docente per le attività didattiche negli IPM, anno 2012

Personale docente	Numero	Percentuali
Docenti di ruolo	162	56%
Docenti volontari/Docenti non di ruolo	66	23%
Personale giustizia minorile	61	2%
TOTALE	289	100%

Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Le indagini multi-caso sulle realtà carcerarie italiane sottolineano la difficoltà ad organizzare una didattica in classi molto disomogenee, a coniugare i diversi bagagli culturali e le competenze cognitive dei detenuti. In alcuni istituti di piccole dimensioni si è deciso di unificare i corsi di scuola primaria e secondaria di 1° grado, per una migliore utilizzazione dei docenti e per migliori risultati di rendimento. Mentre negli istituti in cui c'è una forte prevalenza di giovani stranieri, generalmente nel nord Italia, si è evidenziata la necessità di orientare i corsi a questa specifica utenza (Associazione Antigone 2015b). In realtà, la presenza degli stranieri impone una riflessione sull'intera offerta formativa, educativa e trattamentale, al fine di capire se essa sia o meno adeguata all'utenza specifica. Ad oggi, la presenza di interpreti, traduttori e mediatori culturali risulta essere minima, del tutto insufficiente e lo staff penitenziario non colma le lacune di comunicazione in quanto pochi conoscono l'inglese e il francese e nessuno l'arabo (Associazione Antigone 2015b). È evidente quindi che sia l'organizzazione delle attività trattamentali sia la formazione del personale negli IPM dovrebbe tener conto delle necessità linguistiche, culturali, sociali dei detenuti non italiani.

I docenti non hanno conseguito una formazione specifica per l'insegnamento in un contesto particolare come quello di un istituto penale minorile: la loro presenza in carcere dipende dalla posizione in graduatoria presso il CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), dalla selezione effettuata dal Dirigente scolastico e dalla loro disponibilità ad insegnare in IPM. Tuttavia l'esistenza di corsi di aggiornamento viene riferita da docenti dell'IPM di Nisida e di Airola e sul web sono presenti riferimenti a corsi di aggiornamento o formazione effettuati in alcune regioni da enti regionali o dall'Università¹¹⁸ (Associazione Antigone 2015b). Negli IPM, all'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti sono affiancati dagli educatori che li aiutano a comprendere le caratteristiche del contesto in cui si trovano. Luogo di regolare confronto e di integrazione tra operatori minorili e scolastici è la Commissione didattica (con compiti consultivi e propositivi rispetto alla tematica istruzione-formazione) prevista dall'articolo 41 comma 6 del D.P.R. n. 230/2000, istituita in tutti gli Istituti e convocata dal Direttore dell'istituto. Generalmente, nella prima riunione viene delineato il progetto annuale di istruzione; in seguito il confronto riguarda l'inserimento o meno dei ragazzi in specifici corsi nel caso di permanenze brevi, le attività e percorsi individuali, la formulazione e il monitoraggio di proposte di intervento, la verifica di quanto realizzato durante l'anno (Presidenza della Repubblica 2000). Viene riscontrato in alcuni degli Istituti che il confronto tra tutti coloro che partecipano all'area trattamentale risulta spesso più

¹¹⁸ Si ricordano a tal proposito il corso "Fare scuola in carcere" della regione Toscana, svoltosi nel 2013; il corso universitario di Alta Formazione "Professione docente e carcere: insegnare, apprendere, educare" dell'Università Alma mater di Bologna (2011-2012); il progetto europeo "ILA Employability" (2014-2016) il cui partner italiano risulta essere l'Università degli studi di Salerno.

formale che sostanziale e non sempre c'è una vera e propria condivisione dei programmi delle attività. La programmazione delle attività didattiche dipende fortemente dalla professionalità dei docenti e dal grado di intesa che si crea nel loro gruppo. Si può ritenere che contrariamente a quanto richiederebbe la situazione, i programmi ministeriali siano spesso seguiti in maniera poco elastica. Ma succede anche che gli argomenti trattati nei corsi non si attengano strettamente a quelli ministeriali. Questo perché l'approccio prevalente sembra essere quello dell'ascolto e della modulazione delle risposte educative in base alle esigenze concrete e alla personalità di ognuno dei giovani detenuti. L'approccio del personale docente non è soltanto didattico ma anche relazionale: nei documenti elaborati dagli istituti si sottolinea infatti la capacità dei docenti a saper curare l'aspetto relazionale tra i giovani esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti, sia sotto il profilo dell'apprendimento che per gli aspetti di crescita sociale (Associazione Antigone 2015b).

I corsi scolastici si svolgono in aule (1 o 2 per Istituto) attrezzate con una dotazione minima (carte geografiche, libreria) ma poco stimolanti come ambienti di apprendimento e talvolta con condizioni non ottimali per una attività didattica che non si limiti alla lezione frontale. La biblioteca, presente in tutti gli Istituti, è utilizzata anche per le attività didattiche. Mancano ovunque laboratori per attività sperimentali connesse all'educazione scientifica; nella maggioranza degli Istituti sono disponibili computer e in pochi Istituti sono presenti aule d'informatica. L'arricchimento dell'attività didattica con visite sul territorio a istituzioni culturali o ambienti sembra essere una pratica eccezionale e su iniziativa di singoli docenti (Associazione Antigone 2015b).

Attività espressive, culturali, ricreative e sportive negli IPM italiani


Le attività espressive, culturali, ricreative e sportive o anche di laboratorio sono spesso vere e proprie attività di formazione professionale in grado di favorire possibilità di espressioni differenziate. Lo stesso vale per le attività teatrali che sono realizzate sia a livello di formazione professionale che di attività ricreative, a indicarne l'alto contenuto valoriale nello stimolare creatività e costruire consapevolezza su di sé e sulla società. Questo tipo di attività sono valorizzate dall'ordinamento penitenziario perché utili a favorire aggregazione e approcci relazionali positivi oltre a concedere in molti casi margini di autonomia nella loro organizzazione ai detenuti (Ministero della Giustizia 2014c).

Nell'anno 2012 risultano attivate complessivamente, nei 17 IPM nazionali, 300 tipologie di attività, la cui durata è stata più o meno costante per tutto l'anno. Sono state svolte principalmente: 78 attività espressive di cui teatro, mimo, musica, pittura, canto; 57 attività culturali ed educative di cui giornalino e scrittura, biblioteca, concorsi letterari, uso del computer, educazione alla legalità, stradale, cinofila, corporea ed ambientale; ed infine 41 attività sportive (Ministero della Giustizia

2014c). Le attività sportive sono promosse per valorizzare l'energia fisica dei ragazzi, migliorare il rapporto con il corpo e con le regole, e, infine, favorire il controllo di sé in rapporti agli altri. Nello specifico tali attività sportive garantiscono ai partecipanti lo sviluppo psico-fisico, l'apprendimento della consequenzialità delle proprie azioni e di quelle altrui, e del gioco di squadra. Inoltre con la pratica sportiva si ha l'opportunità di osservare il comportamento relazionale e situazionale dei giovani ristretti per valutare i loro bisogni e mettere a punto un programma d'azione, nonché valutare gli elementi della riabilitazione e del recupero scaturenti dalla pratica sportiva. In generale, tutta la categoria delle attività culturali, ricreative e sportive mantiene un elevato valore pedagogico (Di Rico L. 2015). Un numero alto di tali attività dipende dal fatto che esse consentono una flessibilità d'ingresso dei minori detenuti, i quali possono inserirsi immediatamente nelle attività, anche se sono già in corso. Mentre, come abbiamo visto, per la partecipazione ad alcune tipologie di corsi di istruzione o di corsi di formazione professionale, occorre una frequenza costante per tutto il periodo di corso previsto. Quindi, la scelta di intensificare le attività appartenenti al settore culturale, ricreativo e sportivo è dettata dall'esigenza di rispondere ai bisogni dei minori, la cui permanenza negli IPM è condizionata da brevità, ed è una scelta che consente la variabilità e l'adattabilità delle stesse attività alle esigenze dei minori ristretti.

Gli istituti che si distinguono per numero di attività/azioni realizzate in rapporto all'utenza sono stati Palermo, Firenze, Milano, Catanzaro, Treviso, Catania e Bologna (Ministero della Giustizia 2014c).

Grafico n. 2.10 - Attività espressive, culturali, ricreative e sportive negli IPM, anno 2012



Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

I settori delle attività trattamentali maggiormente rappresentati nel periodo in esame si riferiscono alle attività espressive, culturali e sportive, a cui ha collaborato un elevato numero di enti di volontariato impegnati nella realizzazione delle attività: ben 224 associazioni del volontariato e del privato sociale e 38 istituzioni pubbliche. Anche i numerosi programmi sportivi realizzati all'interno degli IPM sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività. Le direzioni degli istituti hanno evidenziato il contributo offerto in questi settori dalle associazioni di volontariato e del privato sociale, perché garantiscono un valido supporto ai detenuti anche nella fase di dimissioni dall'istituto. In questa tradizione di sinergie proficue con associazioni, cooperative, volontariato non sempre il nord si dimostra più aperto del sud. Risultano coinvolte, in queste e altre attività trattamentali, oltre mille unità di personale esterno, in gran parte costituito da volontari, affiancate poi da operatori interni degli istituti e direttamente dagli operatori della Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia 2014c).

Tabella n. 2.11 - Enti ed operatori coinvolti nelle attività espressive, culturali, ricreative e sportive negli IPM, anno 2012

ENTI	Lungo periodo	Breve periodo: < 1 settimana
Associazioni con protocollo nazionale	27	11
Associazioni del privato sociale e volontari	224	137
Enti pubblici	38	20
IPM	10	8
PERSONALE IMPEGNATO		
Operatori giustizia minorile	210	400
Operatori esterni	1114	1184

Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Completano il quadro dell'offerta trattamentale dei minori ristretti, le attività espressive, culturali, ricreative e sportive di breve periodo che sono per lo più la rappresentazione delle stesse attività nel lungo periodo o di lunga durata. Spesso, infatti, un corso teatrale o musicale si conclude con uno spettacolo, un'attività ricreativa o sportiva con un torneo o una partita, che risultano essere un importante momento di incontro-confronto con i coetanei e la comunità esterna. Si realizzano, inoltre attività saltuarie di un giorno, relativamente alla tematica della legalità oppure all'educazione alla salute e socio-sanitaria. A volte un percorso spirituale si conclude con una cerimonia religiosa. Vengono quindi incluse nelle attività di breve periodo tutte quelle attività di durata inferiore ad una settimana. Anche le attività culturali e ricreative di breve durata o di un solo giorno sono di importanza fondamentale per aiutare i detenuti minori a conoscere alcuni aspetti

della loro crescita, e medico-sanitari per aiutarli a stabilire un corretto approccio con il proprio corpo o con alcuni tipi di malattie sessualmente trasmissibili. In tal senso, i corsi in collaborazione con le ASL, i consultori familiari, la Croce Rossa, i Sert ed i Servizi di neuropsichiatria infantile sono svolti appositamente per la prevenzione delle malattie e la tutela della salute (Di Rico L. 2015).

Risultano attivate, nell'anno 2012, complessivamente in 17 IPM italiani, 176 attività occasionali o di breve durata, suddivise in: attività ricreative nel 31% dei casi che comprendono cineforum, gite e spettacoli; attività sportive per il 20% dei casi; attività espressive per il 17% dei casi; attività culturali nel 15% dei casi; e attività religiose nel 7% dei casi, seguite in percentuale minore da attività con le ASL, da laboratori o altre attività quali *pet-therapy*, mediazione culturale e corsi per il patentino. Nel caso di attività trattamentali di breve durata, i settori maggiormente rappresentati si riferiscono principalmente al settore ricreativo seguito da quello sportivo, espressivo e culturale. Come per le attività trattamentali di lunga durata, le associazioni del privato sociale e i volontari svolgono ancora una volta un ruolo essenziale nell'offerta della stessa tipologia di attività trattamentali cosiddette di breve durata, affiancati direttamente da operatori interni e in misura minore da enti pubblici (Ministero della Giustizia 2014c).

Tabella n. 2.12 - Frequenza media alle attività espressive, culturali, ricreative e sportive negli IPM, anno 2012

Frequenza corsi	Italiani		Stranieri		TOTALE
	maschi	femmine	maschi	femmine	
Lungo periodo	150	3	89	10	252
Breve periodo: < 1 settimana	150	2	11	23	186

Fonte: Dipartimento giustizia minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2014c).

Le attività di lungo periodo sono state frequentate nel 2012 da 252 minori (somma della media dei partecipanti ad ogni singola attività)¹¹⁹, di cui 153 detenuti minori italiani e 99 detenuti minori di origine straniera.

Invece le 176 attività occasionali o di breve durata appartenenti allo stessa tipologia hanno coinvolto 186 detenuti, di cui 152 italiani e 34 detenuti minori di origine straniera. La partecipazione alle attività non risulta quindi distribuita equamente tra italiani e stranieri (Ministero della Giustizia 2014c).

¹¹⁹ Sia che si tratti di attività annuali sia di breve durata, si è preferito indicare la somma della media dei partecipanti alle singole attività piuttosto che il numero degli iscritti, in quanto molto fluttuante e poco attendibile.

Data triangulation per un'analisi critica degli IPM italiani

Le informazioni ricavate dalle periodiche relazioni sulla performance relativa alla Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia 2015c), l'analisi dei dati presenti nelle rilevazioni del Ministero della Giustizia inerenti le attività realizzate negli IPM (Ministero della Giustizia 2014c), le recenti indagini sui giovani negli Istituti Penali per i Minorenni (Di Rico L. 2015), le rilevazioni multi-caso sulle realtà carcerarie italiane (Associazione Antigone 2015b) che costituiscono una visione d'insieme del sistema, nonché le riflessioni di specialisti che operano a diverso titolo fuori e dentro gli IPM (Ambroset S. 2002), hanno fatto emergere aspetti e dinamiche del percorso educativo/riabilitativo rivolto ai minori ristretti evidenziandone lati positivi e criticità. La triangolazione di fonti diverse (data triangulation)¹²⁰ ha evidenziato la varietà di azioni messe in campo nei 17 IPM italiani, ma allo stesso tempo uno scarso utilizzo delle competenze di occupabilità al di fuori del contesto carcerario e una carente efficacia che il tipo di formazione acquisita in IPM riesce a garantire ai minori ristretti per fornire loro alternative concrete all'inserimento lavorativo. Il passaggio dalla formazione come strumento di contenimento e di rieducazione, interno al carcere, ad una formazione come vero e proprio strumento finalizzato al reinserimento sociale non è scontato per la mancanza di metodi e strumenti fortemente coerenti con questa logica (Ambroset S. 2002). Si fa molta formazione in carcere (vi sono detenuti che insieme agli anni di pena accumulano titoli e qualifiche), le risorse ad essa destinate sono sempre più consistenti sia a livello nazionale che a livello europeo, i soggetti esterni pubblici e del privato sociale hanno mostrato una maggiore sensibilità in questi ultimi anni e le politiche sociali sembrano orientarsi in questa direzione (Di Rico L. 2015), tuttavia questo non è sufficiente. Nonostante le particolari sperimentazioni che sono emerse dalle rilevazioni sui 17 IPM italiani e che presentano notevoli elementi di innovazione e di apertura al territorio, ci sono evidenti opportunità non sfruttate al pieno per investire efficacemente in percorsi d'inclusione socio-lavorativa a favore dei minori detenuti (Di Rico L. 2015). È necessario per questo un'analisi globale del trattamento penitenziario capace di determinare e migliorare le strategie di intervento che meglio si adattano alle nuove e mutevoli realtà fuori e dentro l'IPM (Giors B. 2010). Si tratta inoltre di individuare nei percorsi di istruzione e di lavoro alcune premesse riguardanti il sistema intramurario, il sistema delle reti esterne e l'integrazione di entrambi, senza le quali è difficile pensare che la formazione professionale in carcere possa diventare una reale opportunità per il reinserimento sociale e professionale dei detenuti (Ambroset S. 2002).

¹²⁰ Per triangolazione delle fonti si intende il recepire dati da fonti diverse al fine di stabilire la credibilità e la validità interna della ricerca. Il ricercatore, nello studio di caso conosciuto come una strategia di ricerca triangolata, verifica attraverso l'incrocio e il confronto di fonti se i dati risultano coerenti e soprattutto se essi restano gli stessi in contesti differenti (Denzin N.K. 2009).

Per quanto riguarda il mondo penitenziario *intramoenia* c'è da dire che molti sono i cambiamenti necessari per rendere la formazione educativa e professionale un effettivo strumento di reinserimento. Il carcere non può auspicare un massiccio intervento della comunità esterna e mantenere inalterato il proprio sistema interno. In primo luogo, se si ritiene che la formazione professionale sia importante, vanno ridefiniti alcuni aspetti organizzativi interni: gli orari, le sedi della formazione, le modalità di accesso ai materiali, i trasferimenti dei detenuti, le procedure di accesso degli operatori esterni, ecc. Nel mondo del penitenziario, è importante avviare un processo di definizione più chiara dell'interazione tra la sicurezza e il trattamento, che sul piano del principio viene affermato, ma sul piano operativo (regole, ruoli, responsabilità) è ancora confuso (Ambroset S. 2002). Naturalmente tutto questo non è solo frutto di singole volontà, ma piuttosto di sperimentazione di modelli di lavoro integrati. Quali passaggi dovrebbero essere fatti per garantire una realizzazione effettivamente integrata dei percorsi formativi? Innanzitutto cooperazione, intendendo con questo termine non solamente la condivisione dell'idea progettuale, ma soprattutto una definizione comune della struttura organizzativa di un progetto (a partire dai criteri di accesso dei detenuti, per giungere ai ruoli, compiti e responsabilità degli interlocutori coinvolti, nonché alle procedure operative da mettere in atto). Secondariamente una progettazione mirata che tenga conto cioè di tutte le variabili che possono incidere sulla realizzazione di un progetto: la tipologia dei detenuti, il bisogno formativo di quello specifico contesto territoriale, le dimensioni del carcere e la sua logistica, i tempi della pena, l'esistenza di altre offerte all'interno dello stesso carcere. Si tratta di incrociare, prima di progettare, l'ente promotore e gestore con l'ente che dispone dei futuri allievi detenuti. Infine formazione integrata salvaguardando, laddove si voglia davvero lavorare in rete, la dimensione intersistemica interna ed esterna (Ambroset S. 2002). L'attenzione ai punti sottolineati consente di interpretare la formazione professionale come una vera e propria strategia di sistema in grado di favorire i percorsi di reinserimento sociale dei detenuti minori (Ambroset S. 2002). Attuati sia all'interno sia fuori dall'istituto, tali accorgimenti consentono di limitare un rischio sempre presente nel sistema penitenziario: si tratta dell'effetto paradossale per cui più si lavora all'interno, meno si attivano misure alternative alla pena. Più vengono destinate risorse alla formazione professionale in carcere, più questo si traduce in un indubbio aumento di posti di lavoro per docenti, consulenti, esperti, operatori sociali ma non si creano parallelamente opportunità lavorative per i detenuti. Più si offrono opportunità in carcere e più questo diventa il luogo della sostituzione dell'impegno che dovrebbe invece assumersi la comunità civile e la legittimazione di una concezione ri-educativa della pena superata (Associazione Antigone 2015b).

Dall'analisi dei percorsi educativi e formativi intrapresi in 17 IPM italiani, si riscontra un numero consistente di corsi di scuola primaria e secondaria frequentati dai ragazzi ristretti, che ne sottolinea

il rispetto del diritto soggettivo dei minori all'istruzione all'interno del circuito penale (Ministero della Giustizia 2014c)¹²¹. È pleonastico ribadire che la formazione scolastica e quella professionale sono risorse di base propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo dei giovani. La frequenza alle attività di studio/formazione è fondamentale non solo per l'acquisizione dei requisiti culturali e linguistici, ma anche per il corretto sviluppo cognitivo che accompagna gradualmente il minore ristretto nello sviluppo del pensiero ipotetico deduttivo e lo allena nello sviluppo della capacità di autoefficacia (Di Rico L. 2015).

I giovani che entrano nel circuito penale, in genere, appartengono a fasce sociali vulnerabili, caratterizzate da contesti sociali deprivati culturalmente, economicamente o affettivamente, con un basso livello di istruzione e con scarsa possibilità di entrare in un contesto lavorativo legale e stabile. Inoltre, in alcuni casi il titolo di studio costituisce solo un atto formale a cui non corrisponde il grado di istruzione attestata (Ministero della Giustizia 2014c). In un tale contesto, in cui il fenomeno della dispersione scolastica e dell'analfabetismo di ritorno è più accentuato, è fondamentale intervenire affinché questi giovani non passino, nel tempo, da una condizione di marginalità sociale ad una condizione di vera e propria emarginazione ed esclusione sociale. Non solo occorrerebbe potenziare le azioni di prevenzione primaria dell'evasione scolastica, investendo maggiormente sulle categorie vulnerabili prima che entrino in contatto con la devianza ed il crimine, soprattutto è necessario riflettere sulla tipologia di attività educative e formative realizzate negli IPM per incentivare quegli ambiti trattamentali che possono favorire una crescita responsabilizzante e propedeutica al reinserimento sociale e far acquisire competenze e capacità correlate alla prospettiva di inserimento lavorativo (Ministero della Giustizia 2014c). Sarebbe quindi auspicabile, per quanto riguarda le attività scolastiche e formative, una maggiore attenzione nei confronti degli interventi in essere nonché un confronto tra le varie modalità didattiche adottate dagli istituti affinché sia possibile, seppure nei limiti imposti dall'autonomia dei vari plessi scolastici, una circolarità di informazioni riguardo agli esiti delle sperimentazioni innovative e alle buone prassi intraprese nei vari istituti (dalla riformulazione del calendario scolastico per eventuali corsi scolastici estivi, alla proposta di strumenti di comunicazione alternativi al registro linguistico e non incentrati sul verbale per consentire una piena espressione di sé, alla rilevazione di interessanti sperimentazioni in corso per individuare possibili interventi migliorativi ecc.). Ciò è possibile attraverso una puntuale attività di monitoraggio, a cui far seguire un'attenta valutazione, quindi, un'azione di coordinamento ed armonizzazione degli interventi esistenti, evitando dispersione di energie e risorse (Giors B. 2010).

¹²¹ Rispetto alle attività scolastiche, il Consiglio d'Europa sottolinea che "priorità deve essere data ai detenuti con bisogni di alfabetizzazione primaria e a coloro che non hanno un'istruzione di base o professionale" (Regola 28-2) (Consiglio d'Europa 2006).

Allo stesso tempo i percorsi educativi/formativi devono essere sempre più individualizzati, flessibili e modulari in relazione ai tempi di permanenza in Istituto, di recupero o acquisizione di competenze e strumenti di base, di incremento della motivazione allo studio, di semplice orientamento, di sperimentazione di percorsi di apprendimento in assenza di precedenti esperienze, di costruzione di relazioni di fiducia e di aumento del grado di autostima. La progettazione di un percorso educativo/formativo non può prescindere dal vissuto e dalle esperienze pregresse del singolo, ma deve essere in grado di tenere presenti tutti i fabbisogni non soltanto formativi del soggetto (Ministero della Giustizia 2014c).

Per quanto riguarda le reti esterne, è necessario che chi promuove e realizza corsi educativi e percorsi di formazione professionale definisca in partenza quale valenza questi possono avere per i detenuti rispetto a un elenco di finalità generali. Questo primo livello va precisato perché esso è compatibile con percorsi di formazione che possono non avere come esito concreto la competenza professionale e/o lavorativa ma possono avere un forte valore propedeutico e trovare realizzazione in modo coerente anche solo all'interno del carcere. Questo chiarimento di base permette di identificare con maggiore precisione il target dei corsi: i criteri di accesso dei detenuti spesso rispondono ad esigenze diverse da quelle previste dall'impianto formativo e questo si traduce sovente in abbandoni del corso per ragioni diverse (Ambroset S. 2002). Se gli enti promotori e gestori della formazione riescono a precisare il livello di formazione proposto è forse più facile offrire ai detenuti il percorso più compatibile con i loro effettivi bisogni e attivare percorsi formativi mirati al reale reinserimento a partire da una conoscenza effettiva delle loro possibilità di partenza. Su questo primo livello di formazione inoltre, andrebbero presi in considerazione percorsi che operino sulle competenze sociali indispensabili non solo per trovare un lavoro ma per vivere in un contesto lavorativo. Si tratta di un bisogno sottovalutato ma molto importante, che dovrebbe essere costitutivo dei percorsi educativi e formativi in carcere dal momento che uno dei problemi più importanti, per chi ha sperimentato una carriera delinquenziale, riguarda la sperimentazione di relazioni sociali in contesti diversi da quello della strada o del mondo criminale. Sovente è su questi aspetti che le esperienze di risocializzazione falliscono (Ambroset S. 2002). L'acquisizione di competenze sia trasversali che professionali, unite alle competenze relazionali e disciplinari, sono indispensabili per innalzare il livello culturale dei minori ristretti e favorire il loro inserimento sociale e lavorativo a conclusione del periodo di detenzione. Il progetto educativo deve mirare ad aiutare il ragazzo ad elaborare un progetto professionale legato allo sviluppo delle sue potenzialità. Ciò significa che l'intervento formativo non dev'essere fino a se stesso ma va inserito all'interno di un percorso di integrazione sociale, che deve contribuire a ricostruire un globale progetto di vita per offrire una reale opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro (ISFOL 2009). Pertanto, i

percorsi di formazione devono sviluppare quelle competenze di preparazione all'ingresso del mondo del lavoro: "imparare lavorando ed imparare a lavorare" (Associazione Antigone 2015b, p. 49) in uno spazio il più possibile aperto e dialogante con l'esterno. La possibilità di sperimentare e di verificare in una situazione concreta la propria capacità di prendere decisioni attraverso un esame attento della realtà, consentirà al ragazzo di acquisire un modello comportamentale che potrà in seguito applicare e sviluppare in un determinato contesto lavorativo e professionale (Associazione Antigone 2015b).

Inoltre, per far fronte al grave disagio dei detenuti, nel campo dell'istruzione e della formazione, occorre promuovere una *governance* nazionale e locale inter-istituzionale che preveda il coinvolgimento del privato sociale, in cui i vari attori chiave del sistema, tra cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, le Organizzazioni Sindacali, le Camere di Commercio, l'ISFOL¹²², l'Associazione Nazionale degli Enti deputati alla formazione professionale, concordino azioni concrete di riscatto sociale dei giovani detenuti e contribuiscano, ognuno per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi prefissati di reinserimento socio-lavorativo. Un approccio sistemico, con una programmazione integrata degli interventi e con il raccordo dei vari livelli di governo, sono importanti condizioni per poter generare un effettivo cambiamento. Un sistema aperto, fluido ed interattivo consente di realizzare progetti innovativi, capaci di sviluppare un modello sostenibile, integrato con le politiche del territorio e trasferibile anche in contesti particolarmente problematici quali il carcere. Fare sistema implica il concorso coordinato di tutti gli attori che possono contribuire al processo di reintegrazione del deviante attraverso la condivisione di obiettivi, strategie, metodologie, azioni, risorse ed opportunità (Associazione Antigone 2015b). La promozione ed il rafforzamento dei rapporti con il territorio risulta una scelta strategica ma anche obbligata sia per il confronto e la collaborazione con gli attori locali, a partire dalle agenzie socio-educative deputate alla presa in carico dei ragazzi e responsabili della loro crescita, sia per la necessità di individuare ulteriori risorse finanziarie ad integrazione delle sempre più limitate risorse istituzionali (Ministero della Giustizia 2015c). Occorre, dunque, insistere e continuare ad investire in tale direzione, affinché i processi virtuosi possano svilupparsi nel tempo e diffondersi in altre realtà, perché vengano destinate adeguate risorse per assicurare ad essi continuità, sia favorito

¹²² L'ISFOL, nella sua costante attività di ricerca e di analisi nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, volta allo sviluppo dell'occupazione e del capitale umano, presta da tempo attenzione all'inclusione sociale di soggetti vulnerabili e ad alto rischio di emarginazione, supportando i decisori politici sia nella fase di orientamento e definizione di policy dedicate, sia nella costruzione di strumenti utili all'implementazione delle stesse. L'istituto si occupa di percorsi di inserimento socio-lavorativo di persone sia in stato di detenzione che ex detenute, estendendo negli ultimi anni il campo di indagine anche alla popolazione giovanile, in considerazione del preoccupante aumento del fenomeno della devianza, chiara ed evidente manifestazione di disagio evolutivo e di malessere sociale, che vede coinvolti preadolescenti, adolescenti e giovani adulti.

sempre più il collegamento carcere-formazione-lavoro con strategie che tendono a raccordare il sistema carcere, il canale formativo ed il mondo del lavoro e siano offerte opportunità di formazione professionale ed esperienze lavorative al maggior numero possibile di detenuti minori¹²³ attraverso il potenziamento delle reti territoriali.

In generale, quindi nei percorsi di istruzione e formazione va implementata:

- la continuità delle sperimentazioni che hanno mostrato una certa efficacia;
- la pianificazione delle attività nel medio e lungo periodo dovuta spesso alla discontinuità delle risorse finanziarie e delle politiche di intervento;
- la sostenibilità dei percorsi diretti alla valorizzazione della persona;
- l'attrattività e l'allineamento con l'esterno;
- l'alternanza scuola-lavoro applicando concretamente le competenze acquisite a scuola attraverso l'esperienza lavorativa quotidiana e diretta nelle aziende;
- la spendibilità dei corsi di formazione professionale;
- la presenza e il rafforzamento di un sistema di governance locale e nazionale sul tema.

La formazione professionale va considerata in stretto rapporto con l'attività lavorativa perché insieme costituiscono parte integrante del trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del detenuto. In particolare, la formazione professionale rappresenta il prerequisito per impostare una politica produttiva del lavoro in carcere che sia agganciata alle esigenze del mondo esterno e una politica efficace di reinserimento dopo l'esperienza carceraria (Ministero della Giustizia 2014c).

Per quanto riguarda specificatamente l'aspetto lavorativo dei detenuti minori, dall'analisi delle rilevazioni sui 17 IPM italiani, emerge un'apertura nei confronti del territorio e la capacità di fare rete da parte degli Istituti Penali per i Minorenni insieme agli altri Servizi minorili, al terzo settore, al volontariato e alle cooperative sociali, che sicuramente sono opportunità vincenti (Ministero della Giustizia 2014c). Tuttavia sulla questione della connessione tra il sistema carcere con il sistema delle imprese si progetta poco e non vengono destinate le giuste risorse: sono quasi inesistenti le azioni che prevedono dei percorsi esterni al carcere e dei possibili percorsi in uscita da esso (dalla valorizzazione delle attività all'interno degli istituti penali come formazione mirata, *work experiences*, simulazioni d'impresa, etc., alle attività presso imprese mediante contratti di apprendistato, borsa lavoro, stage o tirocinio formativo o di apprendimento, contratto di inserimento, etc.) (Associazione Antigone 2015b). Il potenziamento delle esperienze di borse lavoro e tirocini, di *work experience* e di simulazioni d'impresa risulta di fondamentale importanza perché

¹²³ Rispetto alle attività scolastiche, il Consiglio d'Europa sottolinea che "l'istruzione dei detenuti deve essere integrata all'interno del sistema scolastico e di formazione professionale nazionale, cosicché dopo il rilascio essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà" (Regola 28-7) (Consiglio d'Europa 2006).

ha rappresentato, spesso, una svolta per i giovani in esecuzione penale (Di Rico L. 2015). Sullo stesso livello, è importante sostenere esperienze di stage all'esterno, il più delle volte rese difficili dalla dislocazione logistica del carcere e dalle risorse a disposizione. Benché i corsi di formazione che individuano gli stage all'interno dell'istituto (laboratori attivi o lavori di manutenzione) costituiscano una risorsa effettiva, essi corrono il rischio di non costituire una concreta esperienza formativa e lavorativa per i detenuti. Il fatto stesso che si lavori dentro l'istituzione impedisce di sperimentare un rapporto di lavoro come quello esterno, delle regole e relazioni umane legate al mondo del lavoro e non a quello del carcere. Pur mantenendo l'idea di percorsi di questo genere, che comunque possono migliorare la vita del detenuto all'interno, è importante operare strategicamente in una logica che dia priorità ad esperienze formative e lavorative il più possibile connesse con la realtà esterna (Ambroset S. 2002). Il livello di formazione professionale vera e propria dovrebbe consentire l'acquisizione di competenze spendibili anche dopo il periodo della carcerazione. A questo proposito è fondamentale per il successo occupazionale dei giovani che si trovano in istituto, conciliare le aspettative aziendali con le aspirazioni professionali dei giovani detenuti e programmare l'attività formativa tenendo conto delle esigenze occupazionali del territorio, dei mercati non solo in generale, ma soprattutto di quelli locali, dell'offerta proveniente dal territorio in cui il singolo carcere è presente. In quest'ottica di chiarezza riguardo ai possibili mercati, potrebbe essere auspicabile, ad esempio, avviare contatti con le camere di commercio per un orientamento riguardo alle attuali esigenze del mercato del lavoro e rafforzare l'attività di *scouting* aziendale (Associazione Antigone 2015b). Vanno inoltre promossi percorsi orientati all'autoimprenditorialità, sia perché questo è un dato ormai significativo anche per i lavoratori in genere, sia perché esperienze legate al microcredito hanno dimostrato come questa possa essere la strada giusta per quelle fasce di marginalità e povertà che oggi sono fortemente rappresentate in carcere (ISFOL 2009).

Ulteriormente, è possibile sostenere l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso azioni di *tutoring*, di supporto e di accompagnamento tra loro coordinate, rivolte alle imprese, in collegamento con i servizi per l'impiego e mediante gli strumenti legislativi disponibili (Giors B. 2010): nei progetti devono essere previste azioni concrete di reperimento, sensibilizzazione e orientamento per le imprese attraverso l'impiego di tutor mirato non soltanto alla persona, ma all'impresa stessa (Ambroset S. 2002). Particolare attenzione deve essere rivolta al settore no profit, ma anche e soprattutto a quello profit, attraverso un'attività di informazione riguardo ai percorsi di reinserimento dei ragazzi e alle opportunità per le imprese, che porti alla costruzione di un rapporto più stabile, volto sia all'assunzione del particolare target, sia alla messa a disposizione di reti di commercializzazione dei prodotti realizzati in carcere. A tal proposito, proficui possono essere gli

accordi con le associazioni di categoria (Di Rico L. 2015). Offrire opportunità lavorative a questi ragazzi ha anzitutto un'alta valenza sociale, che si inquadra nel tema più ampio della responsabilità sociale d'impresa, come contributo alla prosperità economica, alla promozione del contesto sociale e alla sicurezza sociale. A ciò si aggiunge per le imprese un ritorno in termini di immagine oltre che vantaggi in termini economici, previsti dalla L.193/2000 (sistemi premianti, sgravi fiscali, commesse di lavoro ecc.) (Di Rico L. 2015).

Un percorso di accompagnamento all'inserimento socio-lavorativo, per quanto ben articolato, non può aver successo se non si interviene anche sulla comunità locale sensibilizzandola e preparandola all'accoglienza, sviluppando una cultura di apertura e di fiducia al fine di superare paura e pregiudizi e far comprendere quanto la prevenzione ed il contenimento della recidiva contribuiscano al benessere ed alla sicurezza di tutti (Di Rico L. 2015). Oltre che intensificare gli interventi integrati e socialmente responsabili che vedano coinvolti IPM, scuola, mondo dell'associazionismo e dell'imprenditoria, agenzie e servizi territoriali (sociali e del lavoro), è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica e intensificare il coinvolgimento di tutti gli attori locali istituzionali e non: tutti sono chiamati a dare, mediante un lavoro di rete, un prezioso contributo all'inserimento socio-lavorativo dei giovani in uscita dal circuito penale, diretto a restituire loro valori fondamentali quali dignità, speranza ed opportunità di riscatto sociale. Solo un approccio globale e l'interazione di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei giovani detenuti e nel loro reinserimento sociale può rilevarsi un vero elemento strategico per sostanziare un percorso positivo dei soggetti, con cui evitare la possibilità di recidiva a beneficio loro e dell'intera collettività. Tali possibilità risultano essere quelle più efficaci per dare maggiore impulso ai percorsi d'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi sottoposti a misure detentive (Ministero della Giustizia 2015c).

Sempre in una prospettiva di promozione dei percorsi innovativi per facilitarne l'inserimento lavorativo dei detenuti minori, l'introduzione di nuovi strumenti di documentazione come il libretto formativo, risulta importante perché in grado di fornire informazioni sul giovane e sul suo curriculum di apprendimento formale e informale per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo ad un altro. Ciò valorizza la persona e facilita la riconoscibilità delle competenze di base e professionali e delle esperienze maturate (Associazione Antigone 2015b).

Nell'accompagnamento al lavoro i punti da implementare concernono:

- l'attenzione alla fase di accompagnamento verso le dimissioni, passaggio molto delicato, in quanto i ragazzi non hanno più il supporto degli operatori e se non particolarmente determinati e motivati sono a rischio ricaduta;

- la migliore conoscenza ed applicazione del contratto di apprendistato, principale strumento di ingresso nel mondo del lavoro;
- il ricorso a fondi istituzionali dedicati alla formazione professionale e al percorso post-formativo di inserimento lavorativo e, allo stesso tempo, la partecipazione ai bandi regionali o provinciali per poter usufruire delle risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo, nonché una migliore conoscenza di fonti alternative di finanziamento;
- la disponibilità di risorse finanziarie della legge 193/2000 che prevede sgravi fiscali e riduzione degli oneri contributivi per le imprese che assumono detenuti, ma anche una maggiore conoscenza di tali opportunità da parte delle imprese e degli operatori;
- la presenza di procedure e normative che facilitano e incentivano le interazioni tra profit e non profit, tra attività produttive all'interno degli Istituti penali e realtà imprenditoriale esterna;
- il coinvolgimento del territorio, non sempre sensibile ed attento al tema;
- la riduzione dei forti pregiudizi e di paura nell'opinione pubblica che ostacolano l'inclusione attiva dei giovani in esecuzione penale;
- il *counselling*, l'orientamento e il tutoraggio in accordo con l'aggiornamento professionale degli operatori;
- l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro: si presta poca attenzione ai profili professionali richiesti dalle imprese e da ciò ne consegue un'offerta formativa, il più delle volte, in linea con le esigenze dei minori detenuti ma non con quelle del mercato del lavoro;
- l'introduzione del libretto formativo del cittadino per la registrazione delle competenze acquisite in vari settori (scuola, formazione, lavoro, vita quotidiana), importante strumento per la validazione e la certificazione delle competenze formali e informali.

TRA PASSATO E PRESENTE: FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO AL CENTRO DEL REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI MINORI

Il dibattito critico sulle pratiche di osservazione e trattamento negli istituti penali e penitenziari è ormai più che decennale e ha prodotto una mole di contributi riguardo “all'impossibilità per l'istituzione totale di raggiungere gli obiettivi che dichiara di prefiggersi” (Goffman E. 1968, p. 119). Né il carcere risponde allo scopo prioritario per cui è stato creato, ossia quello di garantire la sicurezza dei cittadini, anzi è vero l'esatto contrario: “contribuisce in maniera relevantissima alla insicurezza collettiva” (Manconi L.. et al. 2015, p. 54).

L'argomento più controverso è la reale efficacia del trattamento, in considerazione dei casi di recidiva in crescita (Maggiolini A., et al. 2009). “A dispetto delle sue promesse il carcere non

dissuade nessuno dal compiere delitti, riabilita molto raramente e assai più spesso riproduce all'infinito crimini e criminali, e rovina vite in bilico tra marginalità sociale e illegalità, perdendole definitivamente” (Manconi L., et al. 2015, p. 4). Questo basta a spiegare la totale inutilità di un sistema che chiude, segrega, deresponsabilizza e non offre possibilità future: le statistiche dimostrano che chi ha scontato la pena in carcere torna a delinquere nella maggior parte dei casi e con una frequenza assai maggiore rispetto a chi invece beneficiando di misure alternative o comunque di sanzioni diverse dalla reclusione ha un tasso di recidiva inferiore (Manconi L., et al. 2015). Chi arriva in carcere insomma il più delle volte finisce per tornarci e ciò sembra confermare che la prigione, ben lungi dal rieducare, risocializzare o svolgere funzione preventiva, provoca effetti negativi: da una parte sulla società, che non riesce a cogliere il reale scopo della pena poiché vede nel detenuto un individuo privo di risorse finanziarie e occupazionali, adattato alla sub-cultura carceraria, traumatizzato dall'interruzione e dalla frattura nella sua continuità esistenziale; dall'altra parte sul soggetto ristretto, condannato ad un etichettamento e sul quale la permanenza in carcere produrrebbe disturbi caratteriali in risposta patologica alle frustrazione della vita giornaliera, dall'incapacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento e di prendere decisioni, a causa della costante dipendenza dall'istituzione, alla difficoltà o addirittura blocco nelle relazioni umane per la protratta mancanza di rapporti interpersonali liberi con famiglia e amici (Ferracuti F. 1989). Si tocca allora una delle questioni decisive: è possibile rieducare, come prescrive la norma, in stato di costrizione ed in un contesto segnato dall'afflittività? Oppure la sola cosa che si può pretendere dal carcere è che sia il meno possibile desocializzante e diseducativo? (Pazè P. 1989). Il dibattito che da anni interessa il sistema penitenziario senza prospettiva risolutiva ingloba tra l'altro il nodo delicato del sistema dell'istruzione e della formazione professionale come strumenti di avvio al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, nonché del lavoro intra ed extra murario diretto a una effettiva riabilitazione del giovane detenuto (Volpini L. 2011). Il minore in carcere è una personalità in evoluzione, nel pieno dello sviluppo e della crescita personale, emotiva e sociale, il quale ha sperimentato un percorso di devianza che rischia di divenire una carriera stabile. La gravità del fenomeno della criminalità minorile è dovuta al fatto che il più delle volte si arriva alla fine del periodo di carcerazione senza un'educazione capace di emancipare dalla vita criminale e senza strumenti concreti che permettano l'integrazione dei minori detenuti all'interno della nostra società (Associazione Antigone 2015b). In tal senso “il carcere non restituisce alla società cittadini migliori, né tantomeno aiuta lo sviluppo sociale di chi vi entra; al contrario è nocivo perché esclude, emargina, produce individui, per lo più provenienti dagli strati sociali più bassi, per i quali il carcere diventa un orizzonte di vita, inserendo ancora di più i detenuti in un sistema di illegalità” (Manconi L., et al. 2015, p. 97). A ciò si aggiunge in molti casi l'assenza di un sistema familiare e educativo

di riferimento e l'appartenenza all'area della dispersione scolastica (Volpini L. 2011). Intervenire in modo efficace comporta uno studio continuo e approfondito della questione carceraria per valutare accuratamente gli strumenti adottati nel trattamento e i risultati raggiunti, e indagare i limiti e le carenze in vista di soluzioni idonee a migliorare l'offerta formativa e professionale per i minori detenuti (Associazione Antigone 2015b). Purtroppo, a causa di dati incerti e lacunosi, non sempre risulta facile tracciare una fotografia realistica delle capacità e delle competenze dei giovani detenuti acquisite in carcere, dei loro percorsi di occupabilità al di fuori dell'istituto penale né tantomeno della recidiva dei minori detenuti. Le ricerche al riguardo e quelle inerenti le attività formative, professionali e lavorative negli IPM italiani, sono spesso insufficienti, datate e non sempre aggiornate (Associazione Antigone 2015b).

Tabella n. 2.13 - Serie storica delle attività formative, professionali e lavorative negli IPM italiani

ANNO	Presenza media detenuti	N° attività scolastiche	N° attività formazione professionale	Settori formazione professionale	N° attività lavorative	Settori lavorativi	N° lavoratori interni/esterni	Istituti primeggianti
2003 2004	475 498	50	99	falegnameria informatica artigianato edile giardinaggio tessile	56	imbianchino giardinaggio manutenzione	257	Catanzaro, Palermo, Firenze, Bologna In esterno: Palermo
2004 2005	498 476	45	114	artigianato falegnameria informatica cucina e rist. arte e cultura edile	65	imbianchino giardinaggio restauro	283	Potenza, Nisida, Palermo, Quartucciu In esterno: Airola, Bologna, Palermo
2005 2006	476 418	63	119	informatica giardinaggio falegnameria edilizia artigianato arte e cultura	67	edilizia giardinaggio	179	Milano, Nisida, Acireale, Potenza In esterno: Palermo, Catanzaro, Bologna
2006 2007	418 422	61	132	artigianato giardinaggio informatica falegnameria arte e cultura cucina e rist.	53	edilizia giardinaggio	282	Lecce, Milano, Acireale, Nisida, L'Aquila In esterno: Palermo
2007 2008	422 468	50	137	artigianato cucina e rist. falegnameria giardinaggio informatica	47	edilizia falegnameria giardinaggio	188 177 interni 11 esterni	Milano, Nisida, Catania, Acireale In esterno: Milano
2012	508	59	67	cucina e rist. edilizia informatica artigianato falegnameria giardinaggio	43	cucina e rist. edilizia giardinaggio	271 268 interni 3 esterni	Acireale, Bologna, Catania, Catanzaro In esterno: Milano, Bologna, Bari

Fonte: Archivio Multimediale CEUS, Dipartimento Giustizia Minorile.

Le attività svolte negli IPM, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, dovrebbero avere peculiarità in progress, essere cioè soggette a variazioni legate sia al mutare della composizione del gruppo dei detenuti presenti in ciascun istituto e all'evoluzione dell'utenza (quali l'aumento dei giovani stranieri) sia ad elementi connessi più in generale agli aspetti socio-culturali del contesto ambientale (come i cambiamenti nel mercato del lavoro). Su tali variazioni influisce infatti la necessità di adeguare il trattamento alle caratteristiche dei singoli detenuti, in considerazione del fatto che individualità, flessibilità e integrazione degli interventi formativi sono requisiti indispensabili in ogni progetto rieducativo rivolto ai detenuti minori (Volpini L. 2011).

Dalle rilevazioni elaborate nel corso degli ultimi dieci anni dal Dipartimento della Giustizia Minorile si osserva che la presenza media dei minorenni e giovani adulti negli istituti penali minorili è stata più o meno costante¹²⁴, questo però non vuol dire che la tipologia e i bisogni della popolazione minorile detenuta non siano mutati. Gli interventi all'interno della giustizia minorile non possono prescindere dal considerare i nuovi profili sociali adolescenziali dei giovani che entrano nel circuito penale (Volpini L. 2011). In considerazione di ciò, permane un problema centrale nella formazione all'interno degli IPM: a fronte di un'offerta sempre più alta di formazione, i dati disponibili, evidenziano che a distanza di anni l'offerta formativa, professionale e lavorativa all'interno degli IPM è pressoché rimasta invariata (Volpini L. 2011). Questo mancato adattamento dell'offerta formativa professionale alle contingenze dei nuovi contesti individuali, sociali e occupazionali attesta un'assenza di correlazione tra la formazione all'interno delle strutture detentive e il lavoro all'esterno (ISFOL 2009). Un'evidenza questa, già presente in precedenti analisi (risalenti a più di 10 anni fa) riguardanti i corsi di formazione professionale in carcere (Ruggeri V. et al. 2000), a cui ancora non si è riuscito a porvi rimedio (Volpini L. 2011). La tipologia dei corsi professionali che si svolgono in IPM si incentra prevalentemente su ambiti lavorativi tradizionali o manuali e nel settore delle attività artigianali: giardinaggio, elettricista, aiuto-cuoco, ceramista, idraulico, falegname (MG, MIUR 2004). Se si esclude la formazione di base in informatica, dalle rilevazioni disponibili nel corso degli anni, risulta che la maggior parte dei corsi di formazione è finalizzata all'ottenimento di qualifiche elementari e difficilmente spendibili in un mercato del lavoro fortemente competitivo e ad alta tecnologia (come testimoniano le percentuali di inserimento lavorativo al momento della scarcerazione) (Ruggeri V. et al. 2000). Le competenze proposte in simili attività restano solo formalmente riconducibili ad ambiti di impegno

¹²⁴ Nella lettura dei dati occorre evidenziare la brevità dei tempi di permanenza dei ragazzi nelle strutture detentive, pertanto, si deve considerare rispetto alla presenza media dei ragazzi presso dette strutture il loro veloce turn-over.

professionale e, per quanto utili all'interiorizzazione di una abitudine al lavoro, si rilevano spesso disancorate dalla realtà esterna all'istituto (Volpini L. 2011). L'offerta formativa pertanto, piuttosto che rispondere alle reali esigenze del mondo del lavoro e ai fabbisogni (non solo formativi) individuali, svolge per i detenuti un ruolo di riempimento, contribuendo in parte a colmare il vuoto e l'inattività forzata del carcere (Ruggeri V. et al. 2000). In tal senso, i corsi di formazione, in passato come oggi, invece che aprire reali prospettive future nell'ottica del reinserimento socio-lavorativo, rischiano di divenire un mezzo di gestione del carcere, creando in soggetti - già psicologicamente fragili - delle aspettative che non possono essere soddisfatte (ISFOL 2009). A fronte di questo, si riscontra una scarsa motivazione a partecipare alle attività da parte dei detenuti, i quali avvertono la scarsa attinenza tra le attività formative proposte e il mondo del lavoro (Volpini L. 2011). Inoltre, i percorsi di formazione professionale possono costituire una condizione necessaria ma non sufficiente alla collocazione lavorativa. A questo proposito, dalle recenti ricerche sull'inclusione sociale dei soggetti vulnerabili e ad alto rischio di emarginazione (Pandolfi L. 2013), si evince l'urgenza di integrare l'offerta di formazione professionale con corsi di orientamento professionale, intesi proprio come spazio per imparare a realizzare un progetto lavorativo: fra le maggiori criticità compare infatti la difficoltà da parte dei giovani detenuti di immaginarsi in un contesto di relazioni lavorative e di fronteggiare attivamente la transizione dal contesto carcerario al contesto socio-professionale (Pandolfi L. 2013).


A ulteriore conferma di quanto detto, il confronto tra le indagini del Ministero della Giustizia in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relative all'anno 2001-2002 in merito alla tipologia delle iniziative formative negli IPM, e la rilevazione del Ministero della Giustizia Minorile sulla tipologia dei corsi professionali, realizzati negli IPM nel 2007-2008, evidenzia l'esigenza di un potenziamento e un rinnovamento della formazione professionale, da integrare, in vista di una maggiore spendibilità all'esterno, in una programmazione più mirata rispetto alla tipologia e ai bisogni dei detenuti e alla domanda del mercato del lavoro (MG, MIUR 2004).

Tabella n. 2.14 - Attività di formazione professionale negli IPM italiani, anno 2001/2002

ISTITUTO	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	ENTE FINANZIATORE	N° MEDIO PARTECIPANTI
Acireale	Ebanista	Regione Sicilia	6
Airola	Ceramista	Regione Campania	8
	Elettricista		8
	Operatore teatrale		8
Bologna	Manutenzione aree verdi	Provincia Bologna	7
Catania	Ortovivaista	Regione Sicilia	10
Firenze	Cartapesta	D.G.M.	6-7
	Arte natura		5-6
	Rilegatoria		7-8
L'Aquila	Giardinaggio	Regione Abruzzo	6
Milano	Elettricista	Regione Lombardia	5
	Gelateria		5
	Informatica		5
	Lab. Verde		5
	Pasticceria		5
	Pelletteria		5
	Sartoria		5
Napoli	Ceramista	Regione Campania	5
	Elettricista		5
	Falegname		5
Palermo	Pelletteria	Regione Sicilia	9
Potenza	Ebanista	Provincia di Potenza	7
Quartucciu	Alfab. informatica	C.I.P.E.	18
Roma	Falegname	Comune di Roma	4
	Parrucchiere	Volontari	2
	Pelletteria	Provincia di Roma	5
	Pizzeria	Comune di Roma	3
	Riparazione motori	Provincia di Roma	4
	Sartoria	Comune di Roma	4
	Scuola circo	Provincia di Roma	10
	Tappezzeria	Comune di Roma	3
Treviso	Fotocamera digitale	Regione Veneto	14
	Informatica		14
	Grafica computer		14

Fonte: MG, MIUR (2004). Interventi formativi per adulti e minori soggetti a restrizione della libertà personale. Roma: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Grafico n. 2.11 - Tipologia dei corsi professionali negli IPM, anno 2007/2008



Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2010).

C'è da precisare che circa gli elementi orientanti le scelte formative all'interno degli Istituti Penali Minorili un aspetto da tenere in considerazione è il contesto in cui le strutture si inseriscono. A tal proposito, si riscontra una differenziazione tra Settentrione e Meridione: tra le variabili che incidono sull'offerta formativa al Centro Nord prevalgono la maggiore ricchezza di risorse territoriali e la tipologia della misura penale; mentre al Sud viene rivolta più attenzione alla valorizzazione di risorse personali, quali elementi su cui lavorare nella costruzione dei percorsi formativi (MG, MIUR 2004). Qui si impongono quindi aspetti inerenti, non tanto la tipologia e la durata della misura penale, quanto la motivazione, le risorse individuali del minore e la cultura di appartenenza dello stesso (MG, MIUR 2004). Inoltre, la differente tipologia dei detenuti risulta un elemento non trascurabile, in particolare al sud, dove prevale la presenza di minori legati più o meno direttamente al mondo della criminalità organizzata (MG, MIUR 2004). Nel contempo la maggioranza al sud di ragazzi in espiazione pena (ovvero con posizione giuridiche definite e con tempi di detenzione medio-lunghi), in contrapposizione al centro-nord di detenuti in custodia cautelare, giustifica la più ampia possibilità, nel contesto meridionale, di lavorare sul singolo optando per progetti a medio e lungo termine (MG, MIUR 2004). Per gli stranieri, in custodia cautelare, e presenti in misura predominante al Nord, spesso senza riferimenti familiari sul territorio, condizione preliminare per l'elaborazione di progetti formativi è la soluzione dei problemi relativi all'inserimento nel contesto

territoriale (MG, MIUR 2004). Difatti finché essi non avranno uno status da cui far derivare determinate situazioni giuridiche soggettive risulterà più complicato ottenere una possibilità effettiva di inserimento lavorativo (Volpini L. 2011).

Una rinnovata progettazione degli interventi formativi a favore dei minori sottoposti a provvedimento penale deve tenere in conto non solo la diversa tipologia di detenuti che attraversano i servizi della giustizia minorile nelle differenti aree geografiche e la durata e le caratteristiche della misura penale (tempi e luoghi), ma deve concentrarsi in particolar modo sulla continuità tra area penale interna ed esterna (Pandolfi L. 2013).

Per quanto riguarda le iniziative lavorative interessanti gli IPM le possibilità consistono nello svolgere direttamente un'attività all'interno o all'esterno dell'istituto. Dall'analisi delle rilevazioni degli anni scorsi risulta che il lavoro intra-murario si concretizza spesso in attività tecniche di basso profilo (scopino, spesino, piantone, magazziniere) o artigianali: dai lavori edili e di manutenzione, al giardinaggio, alla falegnameria, che concretamente poco hanno a che fare con un'attività produttiva in senso stretto (MG, MIUR 2004). Vale la pena sottolineare che esiste un basso rapporto tra il numero di operatori ed il numero di ragazzi impegnati in tali attività che fa pensare ad un soddisfacente impiego di risorse (MG, MIUR 2004). Tuttavia, i principali effetti che lo svolgimento di tali compiti manuali implica, sembrano rispondere più ad una logica di organizzazione del tempo dei detenuti all'interno della struttura, ovvero di educazione all'impegno lavorativo e di sviluppo del loro rapporto con una qualsiasi attività (lecita) in genere (ISFOL 2009). È pur vero che le diverse iniziative lavorative per ultra-diciottenni sono state realizzate, oltre che in base a soluzioni differenziate rispetto alla gestione dei minori, dando importanza a quelle attività che consentissero ai giovani detenuti di apprendere un mestiere basilare (MG, MIUR 2004). Si tratta di settori lavorativi che sicuramente hanno valenza educativa e costituiscono di fatto una possibilità concreta all'interno del carcere per il giovane di essere inserito in un'occupazione in grado di fornirgli qualche disponibilità economica per soddisfare i propri bisogni. Ciononostante, il lavoro intramurario non si traduce nell'acquisizione e nello sviluppo di importanti competenze di occupabilità futura (ISFOL 2009). Al di là dei tradizionali settori, per i detenuti sarebbe utile l'attivazione di nuovi ambiti professionali capaci di prevedere un collegamento ragionato tra formazione e inserimento lavorativo e in grado di ridefinire il lavoro come strumento di affermazione personale (Volpini L. 2011). La criticità concerne proprio l'effettivo inserimento lavorativo dei minori detenuti, che, nonostante l'impegno e la costanza dedicata ai lavori in IPM, non trovano un giusto riscontro al momento di fine pena, dal momento che scarso risulta essere il livello di continuità operativa e progettuale tra area interna e area esterna (MG, MIUR 2004).

Tabella n. 2.15 - Iniziative lavorative negli IPM per i detenuti ultra-diciottenni, anno 2001/2002

ISTITUTO	Tipologia attività	N° medio detenuti frequentanti	N° operatori
Acireale	Aiuto Imbianchino	3	1
	Aiuto Muratore	3	1
Airola	Progetto ultra-diciottenni	4	1
	Manutenzione ordinaria fabbricato	2	2
Bologna	Manutenzione	2	1
Catania	Manutenzione del fabbricato	4	2
	Attività di giardiniere	1	1
Catanzaro	Manutenzione del fabbricato	2	1
	Florovivaistica e recupero aree verdi	4	1
L'Aquila	Manutenzione aree verdi	4/5	2
	Ins. Coop.	2	/
Lecce	Laboratorio restauro mobili	8	1
	Pietra leccese	7	1
	Carta pesta	8	1
	Manutenzione ordinaria fabbricato	1	1
	Manutenzione mobilio	1	1
	Giardinaggio agricoltura	1	1
Milano	Manutenzione	5	1
Napoli	Lavoro intramurario (sez. maschile)	2	1
	Lavoro intramurario (sez. femminile)	1	1
Palermo	Apprendistato lavorativo edile	2	1
	Apprendistato lavorativo fabbro	2	1
	Apprendistato lavorativo giardiniere	2	1
Potenza	Giardinaggio	1	1
	Servizio di lavanderia	1	1
	Manutenzione del fabbricato	1	1
Quartucciu	Giardinaggio	5	1
	Pittura/imbiancatura	5	1
Roma	Giardinaggio	3	1

Fonte: MG, MIUR (2004). Interventi formativi per adulti e minori soggetti a restrizione della libertà personale. Roma: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In generale, dalle analisi condotte negli ultimi anni (Volpini L. 2011) emerge la necessità di orientarsi verso l'elaborazione di progetti formativi e lavorativi finalizzati, non tanto al conseguimento di titoli di studio o di opportunità lavorative in IPM, quanto all'acquisizione di competenze che abbiano prospettive esterne di continuità, in un percorso di rafforzamento dell'identità e di reinserimento socio-lavorativo più confacente ai tempi della detenzione stessa e a offerte formative di tipo produttivo (Volpini L. 2011). Particolare importanza assume il passaggio dal dentro al fuori, nella consapevolezza che mentre il dentro consente di praticare una forma protetta di integrazione dei diversi ruoli, nel fuori c'è la dispersione e la pluralità. L'istituto ha elementi propri che sono l'organizzazione, la cultura, il modello rigido, mentre il fuori si presenta

con differenti agenzie formative, ruoli, professionalità, istituzioni e quindi con culture e linguaggi diversi (MG, MIUR 2004). Il critico momento di passaggio dal dentro al fuori esige quindi una progettualità collaborativa tra servizi e istituzioni diverse, centrata sul soggetto, con l'assunzione di reciproche responsabilità (Pandolfi L. 2013). Nonostante esempi di buone prassi nella ricerca di soluzioni efficaci al tema della formazione e dell'inserimento lavorativo dei detenuti (Grande M., Serenari A. 2002) e nonostante lo sforzo di progettare sbocchi occupazionali, il problema più grave resta quello del dopo carcere. "Se un giovane detenuto che ha frequentato un corso e ha imparato un mestiere, ritornando nel suo ambiente di origine non trova nessuno disposto ad assumerlo, mentre gli unici che si propongono di aiutarlo sono gli stessi che in qualche modo lo avevano portato a delinquere, ecco che si finisce con il vanificare il tutto" (Di Natale P. 2005, p.252). Il punto debole è scaricare sulla struttura detentiva l'attività di recupero: in un ambiente quale il carcere, in cui l'individuo è sottoposto ad una coercizione cui non può opporre resistenza, e in cui spesso, paradossalmente, si riproducono le stesse dinamiche funzionanti nei contesti di devianza (autoritarismo, importanza delle gerarchie, legge del più forte ecc.), si ritiene assai difficile trasmettere l'importanza ed il senso del lavoro normale e onesto dell'ambiente libero (Di Natale P. 2005). Nonostante la qualità dei rapporti, il rispetto reciproco che caratterizza le relazioni o la partecipazione manifestata, si registra un conflitto acuto di valori sul tema del lavoro. "Se molti giovani detenuti affermano di voler lavorare una volta fuori dal carcere, la ragione sta soprattutto nel fatto che vogliono farsi tenere di buon occhio per le licenze o cose simili, mentre non intravedono un reale motivo di cambiare vita e di rinunciare a facili guadagni" (Di Natale P. 2005, p.253). Si deve allora ripensare la formazione in carcere nei contenuti - più aderenti alle necessità del mondo del lavoro e alle esperienze formative che hanno visto la partecipazione attiva del giovane - e nelle modalità di erogazione - più flessibili, partecipative e aperte all'esterno per tenere conto delle specificità individuali - in modo da consentire al detenuto, una volta espiata la pena, di reinserirsi nella società e superare la recidiva (Ambroset S. 2002). L'ipotesi prevalente che emerge è quella di un percorso mirato a far acquisire a minori e giovani detenuti conoscenze, abilità operative, competenze preprofessionali e professionali, capacità relazionali e autonomia attraverso pene alternative al carcere, che nel nostro Paese risultano essere utilizzate in misura minore rispetto all'estero (Volpini L. 2011).

Il lavoro extra-murario consiste solitamente nella realizzazione di contratti di formazione-lavoro o nel collocamento dei giovani all'interno di strutture quali cooperative e piccole imprese, finalizzato alla realizzazione di esperienze lavorative dirette. Queste attività sono più interessanti sia perché forniscono un'esperienza in un ambiente più vicino alle reali richieste di mercato sia perché rappresentano una premessa rispetto ad impegni professionali successivi (Ambroset S. 2002). Per


quanto concerne le esperienze lavorative in esterno dei giovani detenuti è possibile affermare che negli anni sono state realizzate iniziative di lavoro alle dipendenze di imprese sia pubbliche sia private, ma difficile è stato consentire a questi giovani di proseguire l'attività lavorativa al termine della detenzione (MIUR, MG 2004). Il cambiamento in positivo dipende tra le altre cose dalla capacità e impegno del singolo direttore o operatore di creare rapporti virtuosi con il territorio circostante piuttosto che concentrarsi sulla funzione strumentale dell'attività lavorative, tendente al raggiungimento di obiettivi meramente economici e adempitivi, a prescindere dai possibili sbocchi professionali (MIUR, MG 2004).

Tabella n. 2.16 - Esperienze lavorative all'esterno (art. 21 Legge 354/1975), anno 2001/2002

ISTITUTO PENALE MINORILE	N° detenuti che hanno usufruito dell'art. 21	Prosecuzione dell'esperienza lavorativa al termine della detenzione
Acireale	3	/
Airola	4	1
Bari	/	/
Bologna	5	1
Catania	1	1
Catanzaro	8	/
Firenze	/	/
L'Aquila	6	/
Lecce	2	/
Milano	14	/
Napoli	/	/
Palermo	11	/
Potenza	/	/
Quartucciu	7	/
Roma	/	/
Torino	5	/
Treviso	/	/

Fonte: MG, MIUR (2004). Interventi formativi per adulti e minori soggetti a restrizione della libertà personale. Roma: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Grafico n. 2.12 - Ambito delle attività lavorative negli IPM, anno 2007/2008



Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile - direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (Ministero della Giustizia 2010).

In ordine alle esperienze lavorative realizzate in anni più recenti all'esterno degli IPM si conferma quanto evidenziato nelle precedenti rilevazioni del Ministero della Giustizia Minorile: scarsissimi sono gli inserimenti in area penale esterna. La possibilità di far uscire i giovani detenuti per occuparsi di lavori in esterno o frequentare corsi professionali al di fuori delle mura risulta ancora poco praticata nonostante l'apertura normativa in questo senso. In passato come oggi, i fattori determinanti nel facilitare l'inclusione sociale dei minori detenuti, quali la scuola e la formazione professionale, vengono relegati esclusivamente all'ambiente intramurario (Volpini L. 2011). Il risultato delle esperienze realizzate negli ultimi anni è un quadro carente dal punto di vista della continuità dei progetti formativi e lavorativi tra area penale interna ed esterna, che non riesce a garantire percorsi orientati all'effettivo reinserimento sociale del giovane detenuto (Pandolfi L. 2013). L'integrazione tra istruzione, formazione, lavoro è minima, come insufficiente risulta essere quella tra le istituzioni in merito a momenti condivisi di progettazione, attuazione e verifica dei percorsi pensati per i singoli soggetti. Per questo, le numerose attività lavorative attivate all'interno delle strutture carcerarie, e le pur differenziate iniziative nel settore della formazione professionale non assicurano ai detenuti minori un'effettiva spendibilità delle abilità acquisite (Volpini L. 2011).

In conclusione, dall'analisi dei percorsi educativi, formativi e lavorativi attuata attraverso un confronto negli anni dei dati e delle rilevazioni disponibili sulla condizione dei giovani detenuti all'interno degli IPM, è possibile affermare che le competenze che i detenuti acquisiscono non garantiscono concrete possibilità occupazionali al di fuori dell'istituzione (Volpini L. 2011):

- allo stato attuale il carcere non esprime alcuna capacità riabilitativa del soggetto nel sistema sociale che dovrà accoglierlo a fine pena, né costituisce uno strumento efficace di riduzione della criminalità nel medio e nel lungo periodo (Maggiolini A., et al. 2009). Esso si rivela un sistema dannoso e si configura come una realtà non giustificabile in nome della sicurezza (Manconi L., et al. 2015).
- l'esperienza ha inoltre informato come il problema non si risolve esclusivamente attraverso l'intervento del legislatore. Infatti, la presenza di dispositivi normativi che hanno dimostrato la propria efficacia in termini riabilitativi non è stata una condizione sufficiente ad innescare e compiere un processo di riforma del carcere che avrebbe dovuto ri-disegnare il tempo della pena sia all'interno che all'esterno di esso (Di Natale P. 2005). Perché questo impianto e in particolare il sistema dell'esecuzione esterna della pena funzioni ci vogliono investimenti e risorse qualificate, che in Italia risultano ancora una volta impietosi. La stessa ripartizione delle risorse economiche destinata agli istituti di pena svela la totale assenza di qualsiasi prospettiva sociale o riabilitativa (Manconi L., et al. 2015): “nel bilancio 2013 dei circa tre miliardi di euro stanziati per il sistema carcerario il 66,8% è stato destinato alla Polizia penitenziaria, l'11,9% alle strutture, il 10,4% al personale civile, l'8,5% ai detenuti e il restante 2,5 ad altri costi. Le risorse destinate direttamente ai detenuti sono solo le briciole, come poca cosa sono le risorse destinate agli UEPE, gli Uffici di esecuzione penale esterna, che avrebbero il compito di eseguire e sviluppare l'esecuzione di misure penali non detentive e le misure alternative alla detenzione” (Manconi L., et al. 2015, p.61). Non sono bastati quarant'anni di riforme normative importanti per cercare di interpretare al meglio lo spirito dell'articolo 27 della nostra Costituzione: tra le leggi e la realtà spesso la distanza è grande (Manconi L., et al. 2015).

Partendo da questi presupposti è evidente la necessità di individuare una nuova concezione e un ripensamento del trattamento che debba tenere in debito conto come il sistema della giustizia non può, separatamente da altri sistemi, innescare e realizzare un processo di innovazione dell'attuale pianeta carcere, al fine di intraprendere strategie efficaci di promozione dell'occupazione all'interno e all'esterno del carcere. Il carcere deve perdere la sua centralità: qualsiasi progetto di re-inserimento per i ristretti dovrà realizzarsi all'esterno dell'istituzione carcere - e dunque nella società civile - e necessita di una sinergia tra tutte le forze attive del territorio (Ferrari L., Pavarini

M. 2014). La detenzione in strutture chiuse e coatte deve essere abolita e sostituita da misure alternative più adeguate, efficaci ed economiche, capaci di soddisfare tanto la domanda di giustizia dei cittadini nei confronti degli autori di reati più gravi, quanto il diritto del condannato al pieno reinserimento sociale al termine della pena, oggi sistematicamente disatteso (Manconi L., et al. 2015). “Bisogna pensare che meno carcere (e una completa abolizione per i minori) significhi più sicurezza per la società, dal momento che chiedere il rispetto dei diritti umani dei detenuti, far sì che la loro pena sia riempita di istruzione, lavoro e opportunità oggi, significa limitare domani, per chi è fuori, il pericolo di incontrare ex detenuti aggressivi e pericolosi” (Manconi L., et al. 2015, p. 95).

Infine nelle difficoltà di conciliare in carcere educazione, formazione, lavoro, il detenuto dovrebbe avere la possibilità di compiere, pur in ambiente coatto, scelte libere e responsabili, che avvicinino gradualmente, a tappe intermedie, al momento del fine pena, arginando la tendenza all’infantilizzazione che la detenzione produce (Di Natale P. 2005) e rovesciando l’interiorizzazione della dipendenza, che finisce per tradursi nell’adozione di atteggiamenti conformistici. È indubbiamente un paradosso che finirebbe per distruggere lo stesso impianto attuale del penitenziario: ma una prospettiva feconda, che almeno smuove la contraddizione tra intento di risocializzazione e vita in un luogo non sociale, tra dichiarata finalità rieducativa della pena e incertezza circa i contenuti ed i modi attraverso i quali attuare la rieducazione medesima (Di Natale P. 2005).

Uno sguardo ai progetti per l’inclusione sociale dei giovani detenuti: spunti dal panorama internazionale

La tematica dei giovani in uscita dagli istituti penali minorili e dalle comunità penali è comune e diffusa in tutti i paesi occidentali; in tal senso la letteratura internazionale per riferirsi a questi giovani utilizza la seguente terminologia: *young people leaving care* o *care leaver*, che tecnicamente significa: colui che ha lasciato il sistema di cure, il sistema detentivo e/o di protezione sociale (Premoli S. 2009).

In Italia non sono noti e diffusi, a tutt’oggi, studi specifici e ricerche scientifiche su tale tematica e, per questo motivo, per un’analisi accurata dei principali progetti di inclusione sociale dei minorenni o dei giovani detenuti, è opportuno fare riferimento a diversi studi internazionali. In particolare si tratta, spesso, di studi longitudinali condotti su giovani con alle spalle percorsi di istituzionalizzazione o presa in carico in strutture detentive/educative, che propongono dati sugli esiti (*post-care outcomes*) di tali percorsi.

Dalla maggior parte degli studi emerge che la presenza di continuità relazionale tra dentro e fuori, nonché la presenza di una rete di sostegno sociale per quanto riguarda la fase successiva alla

conclusione dell'esperienza comunitaria/detentiva sono elementi fortemente connessi ad esiti positivi (Cashmore J., Paxman M. 2006). I risultati di altri studi mettono in evidenza che spesso i giovani che sperimentano il passaggio dai servizi residenziali e dalle strutture dei Servizi di Giustizia Minorili incontrano notevoli difficoltà di risocializzazione e mostrano un livello inferiore alla media di inserimento lavorativo rispetto ai coetanei. Tali fattori comportano diversi rischi, quali l'esclusione sociale, la devianza recidiva, la disoccupazione, lo sviluppo di varie forme di dipendenze e di psicopatologia ecc. (Dixon J. 2008). Le cause di ciò sono da ricercarsi nelle lacune dell'intervento residenziale o assistenziale nella fase di uscita e nelle carenti/assenti risorse sociali ed economiche presenti per l'integrazione di questa fascia di popolazione (Dixon J. 2007). Alcuni studi svolti in contesti istituzionali sottolineano che un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalla mancata preparazione pratica alla vita autonoma durante il periodo comunitario/detentivo (Premoli S. 2009). Da diverse ricerche è emersa, in particolare, la necessità di un accompagnamento specifico professionale di questi giovani nel medio-lungo periodo e non solo nel breve e nel periodo precedente l'uscita; è stata, altresì, evidenziata l'assenza di standard minimi, la cui applicazione aumenterebbe le possibilità di inclusione sociale di questa categoria di giovani a rischio (Pandolfi L. 2013). In tal senso, nasce l'esigenza di innalzare la qualità dei percorsi di accompagnamento all'autonomia per i giovani che stanno lasciando il sistema residenziale o detentivo attraverso interventi da attivare fin dalla presa in carico all'interno delle strutture di accoglienza o detentive e attraverso interventi legati allo specifico percorso di transizione; ciò a testimoniare che il percorso di accompagnamento all'inserimento nella vita sociale non può iniziare a ridosso del momento dell'uscita, bensì deve essere progettata una graduale ed imprescindibile continuità (Pandolfi L. 2013).

Esistono anche interessanti ricerche relative ad analisi comparative internazionali che hanno condotto un'esplorazione dei percorsi di transizione di giovani adulti dal sistema comunitario o detentivo alla vita autonoma in differenti Paesi, in cui, tra gli altri aspetti, si sottolinea che tali percorsi di transizione sono fortemente influenzati, nei loro esiti, dal sistema dei servizi di supporto messi in campo dagli enti locali, in base ad alcune variabili, come la presenza di servizi specialistici dedicati a chi esce dalla presa in carico (sostegno economico specifico o integrativo, supporto nei percorsi di istruzione e formazione, servizi di accesso al mercato del lavoro, progetti specifici di integrazione) e la presenza di normative che definiscano l'obbligatorietà dell'istituzione e della garanzia di determinati servizi (Stein M., Munro E. 2008).

Nel Regno Unito, la consapevolezza in merito alle difficoltà incontrate dai giovani dimessi da comunità, strutture detentive e di accoglienza (Williams K., et al. 2012) ha contribuito a far emergere importanti iniziative normative come il *Children Leaving Care Act* o di politica sociale

come il programma di riforma carceraria *Out of Trouble* (Blades R., et. al. 2011). Tali progetti stabiliscono alcuni obiettivi fondamentali tra cui: ridurre il numero dei minori imprigionati, potenziare aspetti quali valutazione, preparazione e pianificazione delle dimissioni, mettere a disposizione dei giovani nella fase successiva alle dimissioni migliori supporti personali (disponibilità di supporto lavorativo, assegnazione di tutor individuali, assistenza finanziaria), stanziare maggiori risorse finanziarie a favore di questi giovani (Blades R., et. al. 2011).

In Italia, invece, non esiste una normativa specifica nazionale in merito; le iniziative presenti sul territorio si sono sviluppate a livello locale o regionale. Si tratta di misure di protezione e di tutela a favore di ragazzi in situazione di disagio che tengono in conto che il raggiungimento della maggiore età anagrafica non coincide automaticamente con l'acquisizione di competenze adulte. Occorre, infatti considerare che "alcuni giovani se per un verso sono costretti ad affrontare e a misurarsi molto presto con situazioni personali e familiari talmente difficili e critiche da far pensare a volte ad una prematura adultizzazione, d'altra parte, proprio per questo motivo, il loro sviluppo e la formazione delle loro identità e personalità risultano spesso incomplete e carenti sotto il profilo cognitivo, culturale, affettivo, progettuale" (Premoli S. 2009, p. 14). In particolare la Sardegna ha recepito l'importanza di rispondere ai bisogni concreti dei giovani ospiti delle strutture residenziali/detentive che si trovano ad affrontare la fase di transizione verso l'autonomia, e attraverso un percorso normativo¹²⁵ innovativo e all'avanguardia (se consideriamo che nelle altre realtà del nostro Paese non esiste una normativa regionale definita e specifica su questa tematica) ha definito il Programma Sperimentale di Inclusione Sociale. Questo programma è rivolto sia a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni dimessi da strutture educative residenziali per minorenni o da istituti penali per minorenni, sia a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 che abbiano completato con successo un programma terapeutico-riabilitativo da dipendenze patologiche (Pandolfi L. 2013). A livello operativo, uno dei tratti caratterizzanti il Programma Sperimentale di Inclusione Sociale è la co-progettazione e il lavoro di rete fra i vari soggetti coinvolti nel percorso (protagonista del progetto, referente dell'ente locale, tutor, educatori della struttura, ecc.); percorso che deve essere elaborato con il coinvolgimento attivo del giovane (Pandolfi L. 2013).

Nel panorama scientifico si trovano anche diversi e interessanti studi relativi ai fattori di resilienza dei giovani in uscita dagli istituti penali minorili e da percorsi comunitari che "nonostante i pronostici ce la fanno" (Stein M., Munro E. 2008, p.1). In tal senso, la resilienza viene intesa in

¹²⁵ La Deliberazione n. 42/10 del 4/10/2006 ha segnato l'avvio del Programma sperimentale di inclusione sociale (L.R. 11 Maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2, *Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo*, che dispone lo stanziamento di un finanziamento specifico) e approva le Linee di indirizzo che definiscono i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione dei programmi di inclusione sociale. (Pandolfi L. 2013). A questa prima Deliberazione e alla Linee di indirizzo hanno fatto seguito successive Deliberazioni, che hanno apportato delle modifiche e delle integrazioni; nello specifico: Deliberazione n. 25/51 del 03/07/2007, in base a cui è stata innalzata la fascia di età dei giovani destinatari dei progetti e Deliberazione n. 50/50 del 10/11/2009.

generale: “come la capacità di attivare processi di riorganizzazione positiva della propria vita e di comportarsi in modo socialmente accettabile, a dispetto di esperienze critiche che di per sé avrebbero potuto portare ad esiti negativi” (Pandolfi L. 2013, p. 4). La resilienza è infatti definita come “la qualità che consente ad alcuni giovani di avere buoni risultati nelle loro vite a dispetto del loro retroterra svantaggiato, dei loro problemi, delle avversità o delle pressioni che hanno sperimentato. La resilienza ha a che fare con il superare gli ostacoli, con il far fronte e con il recuperare” (Stein M., Munro E. 2008, p.1). Tra i fattori che sostengono la resilienza nei giovani adulti compaiono: la sperimentazione e il consolidamento di un attaccamento sicuro ad almeno un operatore della realtà di accoglienza o detentiva, al fine di sviluppare fiducia nei confronti del mondo esterno; la formazione di un’identità definita che consente di acquisire consapevolezza di sé e autostima; la capacità di convivere con la propria storia personale, apprendendo a dare un significato al proprio passato e a confrontarsi con il proprio futuro; l’acquisizione di efficacia personale (Stein M., Munro E. 2008). Dunque, un percorso è definibile resiliente quando, proprio a partire dalle difficoltà, promuove una prospettiva di speranza che coinvolge la persona in tutti i suoi aspetti relazionali, sociali, culturali, educativi, psicologici, fisici (Pandolfi L. 2013). Ma coloro che sviluppano resilienza sono in ogni caso vulnerabili (Pandolfi L. 2013). È, quindi, fondamentale valutare, prevedere e prevenire il rischio di recidiva, individuare specifici fattori e interventi protettivi¹²⁶ e promuoverli nei percorsi di accompagnamento all’autonomia verso la società esterna (Turner M. et al. 2007); questo perché la resilienza non è un tratto imm modificabile ma anzi, nel caso di giovani detenuti, determinati fattori di rischio¹²⁷ (Shader M. 2002), sopravvenuti in seguito alla conclusione del percorso in IPM, possono riattivare dinamiche regressive e negative (Totaro M.S. et al. 2013). La prospettiva della resilienza, quale processo multidimensionale e multideterminato, si interseca con i diversi studi sulla teoria bioecologica¹²⁸ dello sviluppo umano e rappresenta, un

¹²⁶ I fattori protettivi riducono la probabilità di comportamento criminale o di violenza. Questi fattori dovrebbero rendere i detenuti più restii a sviluppare un comportamento offensivo, nonostante l’esposizione ai fattori di rischio. Un esempio: supporti pro-sociali, forte impegno scolastico, controllo dei genitori, uso costruttivo del tempo libero, ecc. (Turner M. et al. 2007).

¹²⁷ I fattori di rischio aumentano la probabilità che i giovani detenuti adatteranno comportamenti criminali, da un punto di vista statistico sono correlati con il comportamento criminale e per questo possono essere considerati predittori di recidiva. Ad esempio: l’appartenenza a un gruppo dei pari deviante, la mancanza di supervisione da parte dei genitori, la mancanza di legami sociali, l’abbandono scolastico (Shader M. 2002).

¹²⁸ L’orientamento psicologico della bioecologia dello sviluppo umano è un indirizzo di studio e ricerca che si propone di indagare, con una chiave di lettura ecologica e sistemica, l’interazione individuo-ambiente. La teoria bioecologica rappresenta un caposaldo nell’ambito delle scienze del comportamento per la comprensione delle relazioni che, generate dall’irripetibile e unica alchimia tra la persona e i diversi sistemi ecologici in cui è immersa e parte attiva, determinano lo sviluppo umano. In questa concezione, le possibilità di crescita, di evoluzione e di benessere dell’uomo non dipendono da una causa singola (sia essa biologica, psichica o sociale) ma sono innestate su una complessa rete di strutture che comprendono gli individui con le loro specificità biologiche e psicologiche, l’ambiente, i gruppi, la cultura e la società nel suo insieme. L’idea che lo sviluppo umano sia il prodotto dell’interazione tra un individuo e il suo ambiente è un dato ampiamente riconosciuto dalla psicologia evolutiva e comportamentale. Ma ciò a cui si assiste è uno spostamento dell’attenzione verso le caratteristiche dell’individuo, a discapito di una osservazione e trattazione molto relativa di quelle dell’ambiente. “I concetti che vengono utilizzati (per descrivere l’ambiente) sono limitati a poche

importante punto di vista scientifico che integra in modo significativo i contributi teorici sul tema degli *young people leaving care*, in quanto consente di ragionare, da ottiche diverse, su una pluralità di aspetti e dimensioni, come: le risorse; i processi e i fattori protettivi contro un eventuale ricaduta; i fattori di rischio che influiscono sulla probabilità di ricaduta nella criminalità (Pandolfi L. 2013).

Infine, emerge un dato fondamentale: tutta la letteratura scientifica ed istituzionale esistente sull'argomento ritiene essenziale prevedere forme di sostegno alla fase di passaggio compresa tra la dimissione da un servizio residenziale e/o dai servizi della giustizia minorile alla vita autonoma e sottolinea l'assoluta necessità di individuare strumenti e politiche sociali in grado di sostenere percorsi metodologico-operativi flessibili, gradualisti ed efficaci (Pandolfi L. 2013).

Inventario delle iniziative europee e nazionali, degli strumenti e dei modelli teorici e operativi inerenti lo sviluppo delle competenze di occupabilità dei giovani detenuti

Alla luce di quanto detto finora, si è cercato di realizzare un lavoro di rassegna e analisi delle più interessanti progettazioni esistenti a livello europeo, nonché delle attività nazionali messe in campo da diverse regioni negli ultimi dieci anni (a partire dal 2005 fino al 2015), riguardanti la questione dell'educazione/formazione in IPM e dell'inclusione sociale dei giovani detenuti (ILA Employability 2015). Si tratta di un inventario delle iniziative comunitarie e nazionali, degli strumenti e dei modelli teorici e operativi relativi allo studio delle competenze lavorative di base e trasversali (quali l'imprenditoria) che favoriscono l'occupabilità dei giovani trasgressori. Tale mappatura riguarda quindi un insieme di fonti, soprattutto progetti ed esperienze di ricerca, incentrati sullo sviluppo di quelle competenze finalizzate al reinserimento sociale e professionale dei detenuti a rischio recidiva (ILA Employability 2015). In questo modo, il quadro di metodi e strumenti di intervento, attivati da diverse aree europee e nazionali, ha fornito da un lato un approccio multidisciplinare all'analisi di quelle competenze di occupabilità che, trasferite ai detenuti, potrebbero diminuire o ridurre i fattori di rischio di recidiva. Dall'altro lato, le conoscenze teoriche e pratiche acquisite hanno riguardato le abilità che i detenuti devono sviluppare durante la loro permanenza in carcere, al fine di favorirne il reinserimento sociale e l'occupazione dopo il loro rilascio.

Nello specifico, lo scenario dei progetti selezionati:

- riguarda (chi?) i minori o giovani detenuti ed ex detenuti a rischio recidiva;

categorie grezze e indifferenziate che si limitano a discriminare i vari individui in termini di indirizzo sociale - il contesto da cui provengono - o poco di più" (Bronfenbrenner U. 1986, p.65). "L'ecologia dello sviluppo umano implica lo studio scientifico del progressivo adattamento reciproco tra un essere umano attivo che sta crescendo e le proprietà, mutevoli, delle situazioni ambientali immediate in cui l'individuo in via di sviluppo vive, anche nel senso di definire come questo processo è determinato dalle relazioni esistenti tra le varie situazioni ambientali e dai contesti più ampi di cui le prime fanno parte" (Bronfenbrenner U. 1986, p.55).

- racchiude (cosa?) informazioni relative al nome dei progetti, al periodo di attuazione, alla sintesi e al sito web;
- è stato predisposto (come?) in modo tale da fornire un confronto dei diversi obiettivi, delle competenze chiave e dei risultati ottenuti;
- è stato predisposto (perché?) in un'ottica comparativa per approfondire quelle esperienze significative di intervento socio-educativo in ambito penale minorile.

Soprattutto, tale rassegna ha rappresentato una base per sviluppare gli strumenti qualitativi (interviste semi-strutturate) della ricerca empirica inerente il caso studio specifico dell'IPM di Nisida.

Ogni singolo progetto selezionato è stato analizzato in tutti i suoi aspetti costitutivi e l'insieme dei dati, via via emersi dallo studio, sono stati inseriti all'interno di un database, appositamente creato. Il database contiene in archivio ben oltre 30 progetti, riguardanti le competenze occupazionali e il reinserimento sociale del detenuto minore, raccolti secondo un preciso criterio di classificazione/organizzazione.

La scheda realizzata, la stessa per ogni singolo progetto, contiene: il titolo del progetto con relativo numero identificativo se presente in registro; l'organizzazione coordinatrice del progetto, ossia l'ente del paese capofila che propone l'idea di base su cui sviluppare la proposta operativa; i partners, ovvero tutti gli organismi (soggetti pubblici o privati, società no profit, ecc.) dei paesi coinvolti nell'accordo di partecipazione europea o nazionale, compreso l'ente finanziatore della cooperazione; il periodo di attuazione, ossia la durata complessiva del progetto in questione; un breve abstract, contenente una sintesi generale, lo scopo per il quale il progetto nasce, la definizione delle linee guida e degli obiettivi specifici; i risultati finali, ottenuti a breve e lungo termine, definibili in termini di quantità, di qualità, di efficacia e di apporto innovativo; il sito web e le competenze chiave ossia le competenze di base sulle quali il progetto ha investito per costruire effettive opportunità di reinserimento sociale e professionale dei detenuti minori.

Per facilitare la lettura della scheda è possibile, tenendo presenti le fonti normative che disciplinano le attività di studio e di lavoro negli istituti di pena (art. 19, 20, 21, 27, 17 della legge n. 354 del 1975), seguire una macro-ripartizione, che permette grossomodo di distinguere le iniziative condotte negli IPM in:

- 1) Progetti di educazione formale (paralleli ai percorsi scolastici dello Stato italiano).
L'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo, i quali hanno sede pressoché in tutti gli istituti penitenziari allorché se ne ravvisi il bisogno, avviene secondo gli orientamenti normativi vigenti (Ministero della Giustizia 2014c). Di fatto le ricerche in merito dimostrano che l'educazione in carcere svolge un ruolo fondamentale per promuovere la

riabilitazione e il reinserimento sociale; le stesse ricerche attestano una correlazione diretta tra la percentuale di partecipazione a iniziative educative e la diminuzione del tasso di recidiva (Benelli C. 2008).

- 2) Progetti di avviamento professionale. I progetti di avviamento professionale, più utili al nostro scopo di ricerca, sono per lo più gestiti da cooperative e nascono dalla sinergia di queste con le aziende pubbliche o private del territorio, spesso in convenzione con le regioni. I progetti professionalizzanti sono distinguibili in progetti interni e in progetti esterni all'istituzione carceraria. Quest'ultimi, poiché prevedono che il detenuto si rechi all'esterno dell'istituto, stimolano maggiormente il soggetto a proiettarsi fuori dal carcere; allo stesso modo quei progetti di avviamento professionale che prevedono la realizzazione e la vendita di prodotti all'esterno delle mura cercano di fornire al detenuto, durante lo stato detentivo, delle competenze spendibili nel mercato del lavoro al di fuori dell'istituto. Si crea così un legame concreto tra luoghi di lavoro interni e luoghi di lavoro all'esterno: il detenuto infatti dovrebbe essere visto come soggetto che si troverà in futuro nella società, e allo stesso tempo come soggetto che all'interno delle mura dovrebbe acquisire o accrescere quelle competenze professionali tali da permettergli di progettarsi autonomamente fuori (Clementi C. 2008).
- 3) Progetti culturali in senso ampio, i quali, preponderanti a livello europeo, fanno riferimento all'articolo 27 (legge n. 354/75) che disciplina le attività culturali, ricreative e sportive negli istituti penali. È utile ricordare che prima della riforma del 1975 le attività ricreative o culturali all'interno degli istituti di pena risultavano scarse o, in molti casi, inesistenti con un'informazione dentro le carceri regolarmente sottoposta a censura (Grevi V. 1981). La nascita del giornalismo carcerario, delle riviste carcerarie e la creazione di redazioni, all'interno degli istituti di pena, è relativamente recente: avviene in seguito all'attuazione dell'ordinamento penitenziario da un lato e alle contestazioni degli anni Sessanta-Settanta che fanno emergere la realtà sconosciuta delle carceri italiane. Il giornalismo carcerario fornisce quindi preziose informazioni sulle condizioni di vita all'interno degli istituti oltre a costituire un mezzo espressivo di interesse rilevante, mentre le attività ludiche e ricreative hanno a loro volta un notevole fine educativo: esse insegnano le regole, il gioco di squadra, il rispetto dell'altro, la percezione ed il controllo delle emozioni, rappresentando così, attraverso la promozione di uno sviluppo armonico della personalità e delle naturali attitudini dei giovani detenuti, un ulteriore strumento di reinserimento sociale (Benelli C. 2008).

Rivestono grande importanza, seppure non affrontati nello specifico, anche quei progetti che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, si prefiggono come scopi principali sia l'informazione circa i vantaggi derivanti dall'assunzione di coloro che hanno finito di scontare la pena, sia la rieducazione dell'opinione pubblica; essa infatti deve essere avvicinata alle problematiche del carcere per condividere principi base di civiltà giuridica e sviluppare una coscienza sociale verso l'assistenza di chi è sottoposto a misure privative/limitative della libertà (Migliori S. 2007). L'incapacità del carcere di rispondere ai bisogni formativi e lavorativi dei giovani detenuti si traduce molto spesso in una carenza di interventi e di opportunità tali da garantire che venga effettivamente realizzata quella che è stata indicata come finalità della pena, cioè il reinserimento sociale attraverso l'attività lavorativa (Associazione Antigone 2015a). Di qui la necessità per favorire l'integrazione lavorativa dei giovani detenuti che la comunità esterna venga non solo sensibilizzata rispetto alle tematiche della giustizia penale e delle pene, della vita interna al carcere e del suo rapporto con il territorio ma anche coinvolta attivamente nella loro rieducazione e reinserimento sociale secondo quanto stabilito dall'art.17 dell'ordinamento penitenziario e in conformità ai principi costituzionali (Benelli C. 2008). Lavoro e legalità possono garantire reali opportunità di emancipazione ai soggetti socialmente svantaggiati e nel contempo assicurare benessere e sicurezza sociale ai cittadini. È fondamentale che nell'immaginario collettivo si superino stereotipi, pregiudizi e paure comuni e si comprenda l'importanza della prevenzione e della tutela delle marginalità sociali; ciò rappresenta un investimento sicuramente più proficuo della repressione (Ferrari L. 2015). A questo riguardo c'è da aggiungere che compatibilmente con la sensibilità e l'accoglienza dei territori, il Dipartimento di giustizia minorile, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, promuove attività e progettualità con le altre istituzioni pubbliche, la scuola, le ASL, ecc. del territorio, con il privato sociale ed il volontariato per garantire una continuità nel post carcere, contrastare l'emarginazione dei ragazzi, favorire il loro reinserimento sociale al termine della misura penale¹²⁹ e assicurare ai ragazzi un livello di prestazioni e di assistenza quanto più possibile omogeneo su tutto il territorio nazionale (Ministero della Giustizia 2014c).

Una simile ripartizione degli interventi di educazione/formazione attivati per i giovani detenuti negli IPM vuole essere un punto di riferimento utile per l'individuazione di buone pratiche già avviate in modo efficace ed efficiente in diverse realtà detentive. Non solo, la ripartizione proposta mira alla realizzazione di un catalogo di iniziative virtuose condotte negli IPM italiani che abbia rigore e validità scientifica. A tal proposito, è stata effettuata a livello qualitativo un'analisi

¹²⁹ La filosofia del decentramento amministrativo e della sussidiarietà, sancita anche con la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha inteso responsabilizzare i livelli territoriali e far in modo che le risorse umane, strumentali ed economiche siano reperite a livello locale (Ministero della Giustizia 2014c).

approfondita rispetto alle dimensioni dei fattori di rischio e dei fattori protettivi rilevati nei percorsi specifici dei progetti, durante il periodo trascorso in IPM o nella fase di transizione verso la libertà e l'autonomia. Un'attenzione particolare è stata riservata all'individuazione degli eventi critici, alle diverse modalità dei progetti di affrontarli e alla capacità di resilienza che i progetti stessi sono stati in grado di sviluppare nei giovani. Infatti i progetti formativi in IPM devono, oltre che porre l'accento sui processi d'apprendimento (con proposte d'istruzione e di avviamento professionale), declinarsi anche in forma di interventi di *empowerment*, finalizzati a migliorare le capacità di autodeterminazione e di resilienza individuali che devono favorire nei giovani "la ripresa di un esercizio riflessivo del pensiero e la contestuale rilettura critica della difficile situazione contingente, quale suole essere inevitabilmente la carcerazione" (Migliori S. 2007, p. 130).

Nei casi di progetti rinnovati per diverse annualità è stato possibile analizzare l'evoluzione del percorso e in tale prospettiva mettere in luce alcuni elementi caratterizzanti che incidono sui percorsi di autonomia e si configurano come potenziali fattori protettivi, in particolare:

- un percorso formativo/professionale definito;
- l'acquisizione di competenze relative alla vita quotidiana (gestione della quotidianità, gestione del denaro, cura degli spazi);
- la sperimentazione, prima della dimissione, di spazi progressivi di autonomia;
- la gradualità della dimissione dalla struttura, in quanto è fondamentale costruire le basi dell'autonomia attraverso interventi attivati prima del fine pena;
- il poter contare su una rete di relazioni significative;
- la continuità relazionale, dopo la dimissione, con figure educative significative;
- la valutazione del percorso in itinere, con tempi e fasi definite;
- la costruzione di un apporto di fiducia con il Tutor.

Si è percepita, inoltre, la necessità di intraprendere un'accurata azione conoscitiva dei progetti condotti negli IPM, illustrandone le esperienze più significative, affinché questi potessero trovare una più estesa applicazione, diventare punti di partenza per successive proposte, ed essere un utile riferimento per un sapere ed un agire consapevole: troppo spesso le tipologie di percorsi promossi nelle istituzioni carcerarie si rivelano esperienze sostenute, da enti, associazioni del territorio e di volontariato o da singoli esperti del settore, in maniera isolata tra loro (Benelli C. 2008); mentre, dalla ricognizione effettuata, emerge una tendenza delle università ad erogare maggiormente percorsi di studio riconducibili ad attività di formazione a distanza, secondo normative e protocolli d'intesa comuni, piuttosto che valide attività di analisi e di ricerca¹³⁰ (Benelli C. 2008).

¹³⁰ Quali ad esempio l'attività di ricerca coordinata dal dipartimento di Sociologia e Scienze politiche dell'Università di Salerno sulla formazione a distanza in carcere: <http://www.cisus.unisa.it/progetti/elearning>.

Infine, gli elementi emersi dagli interventi selezionati vogliono costituire la base per una ricerca che intende approfondire, mediante una metodologia esplorativa e l'utilizzo di più strumenti integrati, i percorsi fin qui delineati, e individuare, dando la parola ai protagonisti coinvolti, i punti di forza e i punti critici della specifica realtà detentiva minorile.

Tabella n. 2.17 - Inventario di rilevanti tools e iniziative nazionali ed europee sulle competenze di occupabilità, attivati dal 2005 al 2015

Titolo del progetto	1. Progetto GiJS: Gender in Juvenile Justice System Trad. It.: La variabile di genere all'interno della giustizia minorile
Organizzazione Coordinatrice	Dipartimento Giustizia Minorile - Italia
Partners	Istituto nazionale di Criminologia - Romania Fondazione CJD - Germania Fondazione O'Belen - Spagna Ministero della Giustizia - Francia.
Periodo di attuazione	2005-2006
Abstract	Il progetto prevede un'indagine sulla dimensione di genere nell'ambito della devianza minorile e fornisce agli operatori strumenti di azione, attraverso il miglioramento delle conoscenze e competenze professionali e l'elaborazione di strategie di prevenzione e di recupero in un'ottica di genere. Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - Migliorare la comprensione a livello europeo della dimensione di genere del fenomeno della criminalità giovanile. - Contribuire all'identificazione delle migliori pratiche utilizzate al fine della prevenzione e del recupero. - Individuare e definire linee-guida e raccomandazioni per la strutturazione di strategie di prevenzione e recupero di adolescenti e ragazze coinvolte nella criminalità giovanile a livello europeo. - Promuovere lo scambio e la disseminazione dei risultati delle attività del progetto tra gli operatori dei Servizi socio-educativi, degli Istituti penali minorili, delle Comunità e delle figure coinvolte nel fenomeno a livello europeo
Risultati finali	La desk research comprende una parte descrittiva del sistema giustizia minorile dei diversi paesi, una presentazione di dati statistici commentati e una parte sulle politiche sociali attuate all'interno dei paesi secondo un'ottica di genere. La field research realizzata attraverso interviste alle ragazze e focus group con gli operatori ha preso in esame fattori di rischio in un'ottica di genere per individuare le strategie di prevenzione e di recupero più diffuse. Sono state infine tracciate delle linee guida per interventi nel campo della devianza femminile. I risultati emersi dalla ricerca sono stati successivamente utilizzati per l'individuazione di linee guida e raccomandazioni per la strutturazione di strategie di prevenzione e recupero di adolescenti e giovani ragazze coinvolte nella criminalità.
Sito Web	http://www.centrostudinisida.it/La-variabile-di-genere-all-interno-della-giustizia-minorile_p19.aspx
Competenze chiave	Misurare la capacità educativa di un intervento penale è uno dei nodi critici dell'intero sistema trattamentale, specialmente quando si tratta di minorenni. Il progetto intende centrare il focus sugli aspetti più problematici concernenti la devianza delle ragazze e sulle loro possibili soluzioni, misurando laddove possibile, l'efficacia dell'intervento educativo rivolto alle ragazze in area penale interna ed esterna. L'analisi di genere della criminalità minorile è stata condotta per questo in un'ottica sistemica che considera il fenomeno nella complessità dei diversi fattori che lo caratterizzano e della interazione tra questi. In relazione a ciò, il progetto ha utilizzato una metodologia di ricerca integrata. Il progetto si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nel campo della devianza (autorità giudiziarie, operatori del settore pubblico e privato, professionisti di ambito giuridico e criminologico, organismi, associazioni, ONG ed Enti Locali, operatori dei Servizi minorili del territorio) ai quali il progetto vuole fornire strumenti di azione adeguati ad un'ottica di genere, attraverso il miglioramento delle conoscenze e competenze professionali.

Titolo del progetto	2. Progetti Mafia minors: procedure d'intervento AI/2004/AGIS/135 e JLS/2006/AGIS/215
Organizzazione Coordinatrice	Istituto don Calabria di Verona – Italia
Partners	Dipartimento Giustizia Minorile, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma, Scuola di Formazione del Personale per i minorenni di Messina, Associazione Apriti Cuore di Palermo, Settore Servizi Sociali del Comune di Verona - Italia Christian Jugenddorfwerk - Germania Fondazione Ateneo - Gruppo interdisciplinare - Spagna Istituto per la politica e gli studi legali - Albania Fondazione S.Ioan Calabria - Romania Ministero della Giustizia minorile - Colombia
Periodo di attuazione	2005-2008
Abstract	<p>Il progetto affronta lo studio del coinvolgimento dei minori in attività ed organizzazioni mafiose e lo studio internazionale sulle procedure d'intervento. Lo scopo è la realizzazione di un progetto di ricerca in grado di comprendere il fenomeno a livello sovranazionale e ampliarne gli elementi di conoscenza.</p> <p>I principali obiettivi generali proposti nel progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere le dimensioni del fenomeno del coinvolgimento dei minori nella criminalità organizzata, individuando elementi specifici e peculiari in ogni singola realtà; - costruire una conoscenza comune sul fenomeno, in grado di facilitare la condivisione di strategie e soluzioni educative. <p>Le attività di studio e ricerca hanno coinvolto il circuito dei Ministeri della giustizia minorile dei paesi partners relativamente all'applicazione legislativa ed alle competenze delle organizzazioni sociali specializzate per gli aspetti di prevenzione, tutela e recupero. Inoltre è stata messa in luce la differenza nella percezione e nell'entità del fenomeno tra l'Italia ed i paesi partner.</p> <p>In particolare in Italia la ricerca si è sviluppata in due direzioni principali: la prima rivolta alla conoscenza del rapporto tra la condizione di minorenne straniero e i rischi di coinvolgimento in attività illegali nei circuiti della criminalità organizzata; la seconda relativa ai minorenni delle mafie del sud, con un'attenzione anche agli aspetti dei programmi rieducativi, di protezione e di tutela.</p>
Risultati finali	<p>Lo studio raccoglie i risultati delle attività svolte e degli elementi emersi nella realizzazione di alcuni precedenti progetti su Minori e criminalità organizzata, tra cui MAFIA MINORS, finanziato dal programma Agis 2004 della Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia e Affari Interni.</p> <p>Sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze acquisite, è stato ideato un piano per la nuova ricerca in vista di una maggiore salvaguardia e tutela dei minori a rischio. Tale piano comprende una parte quantitativa che evidenzia il fenomeno attraverso l'aspetto più visibile, cioè i crimini, e una parte qualitativa, che indaga la percezione del fenomeno, fondamentale nella costruzione di teorie interpretative e suggerimenti di intervento.</p> <p>Tra i risultati del progetto possiamo vedere il potenziamento della rete europea, così come la condivisione di strategie per contrastare il fenomeno e la ricerca di soluzioni comuni per la prevenzione e la riabilitazione dei minori che soffrono il fascino del potere mafioso.</p> <p>Gli esiti della ricerca suggeriscono direzioni concrete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul versante del lavoro socio-educativo - sul versante della necessaria connessione con le politiche investigative - sul versante dell'approfondimento di alcuni livelli di ricerca, tra cui la necessità di integrare, nei protocolli organizzativi d'indagine tra Procure minorili e Procure antimafia, la presenza della componente dei Servizi della Giustizia minorile.
Sito Web	http://www.centrostudinisida.it/Mafia-minors--procedure-d-intervento_p11.aspx
Competenze chiave	Saper riconoscere ciò che passa nella congiunzione – adolescenti e mafie – è cruciale per intercettare e fronteggiare i fenomeni mafiosi nel loro tramandarsi e trasformarsi; giacché in quel passare, ben al di là della semplice trasmissione di saperi e competenze per le professioni criminali, ciò che trascorre educativamente è la visione mafiosa del mondo, degli affetti, delle istituzioni, della morale, degli interessi. Allora si scopre che le prime vittime della mafia sono proprio i minori, chiamati a fare schiera, a fare esercito, a fare a meno della loro giovinezza per essere pronti a tutto e senza l'incertezza dell'ingombro delle emozioni, della paura. A questi ragazzi, nonostante la difficile sfida che le mafie hanno portato e portano all'assetto delle libertà democratiche, abbiamo il dovere di offrire una risposta/proposta educativa convincente, capace cioè di vincere, insieme ai loro bisogni di crescita, le mafie.

	Solo attraverso la condivisione di conoscenza è possibile arrivare ad una definizione comune di criminalità organizzata e quindi alla costruzione di particolari sinergie preventive e in grado di contrastare organizzazioni mafiose. La motivazione che ha orientato recenti accordi inter-ministeriali tra i soggetti che si occupano a vario titolo di giustizia, sicurezza e immigrazione, suggerisce la necessità di trovare insieme un modus operandi. E una strategia condivisa di analisi del fenomeno rappresenta un punto di partenza solido per il potenziamento della rete con i paesi partecipanti.
Titolo del progetto	3. Progetto OIM - I minori stranieri che delinquono, le misure giudiziarie e gli interventi di riabilitazione
Organizzazione Coordinatrice	OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - Parigi
Partners	Dipartimento Giustizia Minorile - Italia Telefono Azzurro - Italia Ministero della Giustizia - Bulgaria Ministero della Giustizia - Belgio Ministero della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e dei Minori - Germania
Periodo di attuazione	2006-2007
Abstract	L'obiettivo principale del progetto è quello di esplorare il fenomeno dei minori stranieri extracomunitari che commettono reati, a partire dai percorsi migratori, per capire come trovare soluzioni al problema e sostegno a tanti ragazzi che giungono nel nostro Paese con la speranza di migliorare il proprio tenore di vita, rimanendo spesso coinvolti in attività delinquenziali (anche organizzate). Inoltre, obiettivo del progetto è la realizzazione di uno studio destinato a raccogliere informazioni sulla legislazione e le pratiche nei paesi partecipanti, con l'intento di identificare e analizzare le nuove tendenze a livello europeo nel campo della riabilitazione e rieducazione dei minori stranieri detenuti.
Risultati finali	Il progetto descrive gli ambiti sociologici, relativi all'immigrazione, in riferimento a ciascun paese, i dati statistici disponibili, gli interventi realizzati in sinergia tra rappresentanti del sistema giudiziario minorile ed associazioni che si occupano di minori stranieri negli Stati partner. Tra le azioni realizzate dal progetto figurano: - un sistema di rete per promuovere e intensificare la cooperazione giudiziaria in materia di legislazione applicabile ai minori delinquenti, incoraggiando la condivisione di informazioni e gli scambi a livello transnazionale tra i governi, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali; - l'identificazione di buone pratiche; - l'analisi di nuove tendenze nel campo dell'inclusione sociale dei minori stranieri che delinquono; - la produzione di un documento di sintesi che espone il metodo comparativo adottato e i punti di confronto tra i paesi partner, la raccolta e l'analisi di dati e studi nazionali e lo sviluppo di prospettive operative riguardanti la delinquenza giovanile straniera che si trova spesso a confrontarsi con la dimensione giudiziaria. L'intento è quello migliorare le competenze professionali degli operatori, raggiungere una più intensa cooperazione tra le autorità e le istituzioni che partecipano alla prevenzione della criminalità e tutelare i diritti dei detenuti.
Sito Web	http://www.centrostudinisida.it/OIM---I-minori-stranieri-che-delinquono--le-misure-giudiziarie-e-gli-interventi-di-riabilitazione_p31.aspx
Competenze chiave	Uno studio comparativo per consentire l'individuazione delle migliori pratiche in merito alle misure giudiziarie di riabilitazione, in particolare per quanto riguarda i minori accusati e condannati.
Titolo del progetto	4. Progetto Literacy and Life Skills in Prison
Organizzazione Coordinatrice	UNESCO Istituto per l'apprendimento permanente - Germania
Partners	ARSIS Associazione per il sostegno sociale dei giovani - Grecia Carcere JVA Billwerder - Germania Associazione ANGEL - Romania CRED Centro rumeno per l'istruzione e lo sviluppo umano - Romania
Periodo di attuazione	2006-2008
Abstract	La mancanza di alfabetizzazione e di altre Life Skills (abilità di vita) rende difficile il reinserimento dei detenuti (adulti e minori) nella società. Il termine Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità cognitive,

	<p>emotive e relazionali di base, che consentono di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è possibile affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. L'obiettivo generale del progetto è quindi quello di migliorare negli istituti carcerari di diversi paesi europei l'alfabetizzazione e le competenze della vita.</p> <p>A tal proposito il progetto si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) migliorare l'alfabetizzazione e le competenze di vita dei giovani e degli adulti in carcere, aspetti che risultano rilevanti per la loro futura esperienza di vita e per i diversi contesti lavorativi; 2) sviluppare strategie adeguate ai detenuti (adulti e minori) per superare le barriere esistenti che ne limitano la loro partecipazione ai diversi programmi di istruzione; 3) creare materiali e programmi di studio e di apprendimento, sensibili e adatti alla situazione di vita dei prigionieri; 4) aiutare i potenziali studenti a superare l'esperienza scolastica negativa per sviluppare un atteggiamento positivo verso l'apprendimento permanente.
Risultati finali	<p>Il progetto vuole ottenere come risultato finale il miglioramento della Life Skills ossia di quelle competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono i detenuti (adulti e minori) capace (enable) di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.</p> <p>A tal proposito il progetto ha riguardato nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lo scambio di idee e delle migliori pratiche tra le diverse istituzioni europee che hanno realizzato programmi di alfabetizzazione e di sviluppo di competenze sociali, finalizzate alla reintegrazione dei detenuti; 2) la rivisitazione dei programmi e dei materiali didattici al fine di individuare i migliori criteri di alfabetizzazione pertinenti per il gruppo target specifico; 3) lo scambio di idee e buone pratiche che possano assicurare la partecipazione attiva e il successo degli studenti nelle disposizioni di istruzione; 4) l'analisi dei metodi utilizzati, monitorando e valutando i programmi di alfabetizzazione e quelli inerenti lo sviluppo delle competenze di vita dei detenuti; 5) la formulazione delle raccomandazioni relative all'istruzione dei detenuti (adulti e minori) e rivolte a decisori politici, formatori, supervisori e operatori attivi nel settore della gioventù e degli adulti. 6) la creazione di laboratori e siti web per lo scambio di esperienze in materia di programmi di studio e materiale didattico di alfabetizzazione e competenze di vita; 7) la definizione di criteri per un migliore piano di studio in prospettiva di un apprendimento permanente; 8) la promozione di scambi e cooperazione tra formatori - professionali o volontari - che operano nel campo dell'alfabetizzazione all'interno delle carceri europee; 9) lo sviluppo di un atteggiamento positivo verso l'apprendimento permanente.
Sito Web	http://uil.unesco.org/website/literacyinprison.html/Page-Background-2.html
Competenze chiave	Con questo progetto si vogliono in generale sviluppare al meglio le diverse abilità di vita dei detenuti (adulti e minori), migliorare l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente.
Titolo del progetto	5. Progetto Stop the deviant careers of Juvenile Criminals (STOP-CAR) Progetto n. JLS/2006/AGIS/188
Organizzazione Coordinatrice	Dipartimento Giustizia Minorile (Uff. Studi, Ricerche e Attività Internazionali) - Italia
Partners	Cooperativa Officina Sociale (Oesse) - Italia The Christian Youth Village Foundation of Germany (CJD) - Germania Associazione "Questao de equilibrio" - Portogallo Ufficio di Probation di Arad – Ministero della Giustizia - Romania
Periodo di attuazione	2006-2008
Abstract	<p>Il progetto affronta il problema della recidiva dei minori fra i 14 e i 18 anni, e quindi quello della prevenzione della criminalità giovanile, a partire dall'evento reato. È nota la difficoltà di mettere in atto azioni educative efficaci che possano produrre cambiamenti durevoli negli autori di reato della fascia d'età compresa fra i 14 ed i 18 anni, alla stesso tempo ridurre la recidiva in tale fascia di età significa effettuare prevenzione terziaria - vale a dire ridurre il rischio che il reato indicato potrebbe reiterarsi nel tempo.</p> <p>È apparso dunque importante focalizzare alcuni modelli, sia fra quelli già esistenti e sia di nuova individuazione, utilmente percorribili ai fini di una maggiore capacità preventiva e socializzante. E dato che ogni intervento educativo andato a buon fine rappresenta un'azione preventiva rispetto al rinnovarsi del crimine, il progetto ha</p>

	<p>voluta descrivere la metodologia e la tenuta dell'intervento educativo all'interno delle differenti strutture penali dei quattro paesi partners, cercando di studiarne l'efficacia attraverso il monitoraggio della recidiva minorile. In altri termini si tratta di valutare la qualità dell'intervento dello Stato, non in termini di risposta sanzionatoria e quindi punitiva e retributiva all'evento reato, ma come capacità effettiva di costruire opportunità di reinserimento e di educazione: quella che è la funzione riabilitativa assegnata dalla Carta Costituzionale e dalla normativa penitenziaria alla pena.</p>
Risultati finali	<p>Il lavoro d'indagine ha portato alla luce vissuti ed esperienze dei ragazzi e degli operatori, fornendo elementi che aiutano alla comprensione di itinerari devianti ai fini di orientarsi nei termini di una prevenzione dei crimini minorili. Attualmente, non esiste uno studio comparato sulla recidiva dei comportamenti devianti degli adolescenti tra i paesi partners che, da un lato, ponga le premesse per una politica europea condivisa e, dall'altro, vada a verificare la capacità trattamentale e rieducativa del sistema sanzionatorio rivolto ai minori: misurare la capacità educativa di un intervento penale è, infatti, uno dei nodi critici della pedagogia penitenziaria. Il progetto Stop-Car, pertanto, ha cominciato a costruire un dispositivo di conoscenza sulla recidiva minorile e sulle caratteristiche che spingono i minori a reiterare il reato, rappresentando il primo approfondimento qualitativo e quantitativo sul fenomeno della recidiva nel settore della Giustizia Minorile a livello nazionale.</p> <p>Dalla ricerca emergono numerose carenze ma anche possibili azioni costruttive da intraprendere in termini di riduzione del rischio recidiva: quali l'aumento di risorse ed il miglioramento delle competenze degli operatori dei servizi della giustizia minorile; l'implementazione delle risorse finanziarie a favore delle comunità; il potenziamento della rete territoriale ed il reperimento di idonei programmi di reinserimento sociale per i ragazzi dopo la fuoriuscita dal circuito penale; il favorire un processo di integrazione dei minori stranieri; infine il potenziamento dei Centri di Mediazione Penale Minorile e la ricerca di opportunità lavorative concrete e credibili per i ragazzi che possano ridurre la recidiva.</p> <p>Il progetto ha previsto la costruzione di uno schema di modellizzazione. Ogni Paese ha apportato la propria esperienza nel campo della recidiva dei minori e delle soluzioni possibili: è ovvio che le differenze normative e di organizzazione giudiziaria non consentono una vera e propria comparazione in dettaglio ma certamente evidenziano alcune tendenze simili in Europa rispetto al tipo di reati che commettono i giovani, ai motivi per cui li commettono ed alle ipotesi formulate di modelli su cui lavorare perché questi reati non vengano ripetuti. Si tratta, ovviamente, di un lavoro in progress che rinvia alla necessità di presidiare la continuità delle attività di ricerca, contestualizzata e applicata nei Servizi della Giustizia Minorile in Europa.</p> <p>Nello specifico il progetto prevede lo sviluppo dei seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione delle azioni di formazione in vista della prevenzione terziaria di reati commessi da minorenni di età compresa tra 14 a 18; 2. Analisi delle carriere devianti; 3. Coinvolgimento dei soggetti interessati (operatori, ragazzi e magistrati minorili) attraverso focus group ed interviste per poter fare il punto delle esperienze e delle conoscenze inerenti giovani detenuti e professionisti; 4. Costruzione e proposta di uno strumento sperimentale per il monitoraggio, che resterà disponibile, per l'uso a livello nazionale, presso il Dipartimento Giustizia Minorile. 5. Attuazione di uno scambio transnazionale di esperienze e buone pratiche significative tra i paesi partners. 6. Relazione finale che espone sintesi del progetto, attività, obiettivi, target, partenariato.
Sito Web	<p>http://www.giustiziaminorile.it/rsi/pubblicazioni/StopCar-Italiano_email.pdf</p>
Competenze chiave	<p>L'analisi del fenomeno della recidiva può essere un indicatore da utilizzare per modificare il trattamento penale, soprattutto perché, attualmente non esiste uno studio comparato sulla recidiva dei comportamenti devianti degli adolescenti che ponga le premesse per una politica europea condivisa che vada a verificare la capacità trattamentale e ri-educativa del sistema sanzionatorio rivolto ai minori. La lista dei fattori scatenanti la recidiva chiama in causa il lavoro di rete che registra grandi carenze. Un elemento di criticità è rappresentato dall'assenza di garanzia della continuità della presa in carico del minore fra i servizi di giustizia e quelli del territorio (sociali e sanitari), anche a causa della carenza di risorse umane e di risorse economiche insufficienti a finanziare gli interventi necessari (a volte questi vengono proposti troppo tardi, quando la personalità del minore è già fortemente strutturata in direzione della devianza). Il rischio è che si creino buchi all'interno degli interventi o che, al contrario, vi sia una duplicazione degli stessi o sovrapposizione di ruoli, visto che sono rari i progetti di intervento condivisi fra servizi.</p> <p>Sarebbe auspicabile aumentare le risorse umane e finanziarie a favore delle comunità, migliorare le competenze degli operatori e costruire programmi di reinserimento sociale dopo la fuoriuscita dal circuito penale. Per i ragazzi stranieri si rileva utile potenziare il ricorso ai mediatori culturali, anche all'interno degli IPM, oltre che a</p>

	<p>favorirne il processo di integrazione dei minori stranieri (regolarizzazione, inserimento scolastico, protocolli con i paesi d'origine).</p> <p>Sul piano strutturale sarebbe auspicabile il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e di conoscenza sia a livello di statistica che di ricerca applicata al contesto penale minorile, per costruire processi di follow-up, a breve e medio termine. Le strategie educative di contro richiedono il potenziamento dei servizi di prossimità, quali l'educativa di strada, l'aiuto domiciliare. Se la ricerca evidenzia che il rischio di recidiva diminuisce in relazione al tasso di scolarizzazione e in relazione a percorsi educativi seguiti in area penale esterna attraverso lo sviluppo di competenze occupazionali, sociali e civiche, forse la risposta alla devianza, dal quadro così delineato abbraccia le componenti sociali, economiche e culturali che concorrono a determinare la dimensione della sicurezza e pongono l'accento sul ruolo giocato dalla qualità e dal funzionamento delle istituzioni locali.</p>
Titolo del progetto	6. Progetto "O.P.E.N. Offenders Pathways to Employment national Network" (una rete nazionale per l'inclusione socio-lavorativa degli autori di reato) - Nazionale IT-S2-MDL-826
Organizzazione Coordinatrice	Istituto Don Calabria
Partners	60 organizzazioni partner tra cui Enti locali, associazioni e cooperative sociali, associazioni datoriali, imprese, che nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL hanno costruito accordi di partenariato con i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento di Giustizia Minorile ed i Centri di Giustizia Minorile.
Periodo di attuazione	2006-2008
Abstract	<p>O.P.E.N. nasce nel quadro dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL - Azione 3 - Misura 1.1 Occupabilità. È un progetto finanziato dall'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo - e dal Ministero del Lavoro. Le finalità che O.P.E.N. si è proposta attengono al reale sviluppo ed al miglioramento di metodi e sistemi per favorire l'inserimento/reinserimento socio-lavorativo per autori di reato sia adulti che minori. In sostanza le azioni implementate miravano a:</p> <ol style="list-style-type: none"> promuovere processi di cambiamento culturale nella società civile nei confronti della detenzione e della post detenzione carceraria, nell'ottica di una riduzione di approcci di puro controllo sociale ed elevamento e sviluppo di una cultura della presa in carico e dell'inclusione sociale; consolidare pratiche di lavoro che si dirigano verso la creazione di modelli integrati di inclusione socio-lavorativa, fondati su metodologie di programmazione concertata e sulla valorizzazione/sviluppo del capitale sociale delle reti per innovare le politiche ed i dispositivi di Welfare secondo logiche di efficacia ed efficienza. Questa finalità, può essere declinata nei seguenti obiettivi specifici che esplicitano con maggior dettaglio la missione di O.P.E.N.: <ol style="list-style-type: none"> costruire un network permanente, a livello nazionale, collegato con altri network a livello europeo, costituiti da realtà istituzionali e del privato/privato sociale che incidono sulla tematica del carcere al fine di facilitare la permeabilità del sistema penale/giudiziario all'innovazione nelle prassi di inclusione sociale e nei processi di rieducazione e di inserimento/reinserimento socio-lavorativo degli autori di reato adulti e minori. soddisfare e/o indurre la domanda di messa in rete di modelli e strategie di lotta all'esclusione socio-lavorativa e di elevamento dell'occupabilità di autori di reato (minori ed adulti), da parte dei decisori politici e degli stakeholders del mercato del lavoro italiano; contribuire ai processi programmatori secondo logiche di integrazione tra politiche (politiche attive del lavoro, politiche sociali, politiche della giustizia, ecc.); elevare le potenzialità di impatto degli interventi curati e promossi dalle singole Partnership di Sviluppo coinvolte, anche al fine di raggiungere una più larga utenza; individuare e costruire strumenti di comunicazione sociale di alta qualità del messaggio, di forte impatto comunicativo e capaci di raggiungere target eterogenei, ampi e diffusi.
Risultati finali	<p>Le attività implementate dal O.P.E.N. insistono su quasi l'intero territorio nazionale e vedono, nel complesso, una cooperazione transnazionale con almeno 12 degli Stati Membri dell'Unione Europea. I risultati maturati attraverso tali attività possono essere così sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accordo di rete sociale/istituzionale nazionale, composta da soggetti istituzionali, del privato e del privato sociale che incidono in maniera significativa sulla tematica del carcere e del post-carcere; - accreditamento della rete a livello nazionale ed europeo; - recepimento da parte dei soggetti istituzionali, chiamati ad intervenire nei processi programmatori, delle prassi di intervento auspiccate/elaborate dalle PS Equal coinvolte nel progetto con il trasferimento delle innovazioni sui

	<p>sistemi e sulle politiche “bersaglio”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - visibilità delle attività e reti che insistono sul tema carcere (adulti e minori). <p>Lo scopo di garantire la maggior diffusione possibile delle attività realizzate è invece affidato ai seguenti prodotti hanno invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strumenti per la raccolta, la sistematizzazione e la condivisione delle esperienze/prassi realizzate in materia di education e politiche attive del lavoro rivolte ai soggetti coinvolti nei circuiti penali (adulti e minori). - Un cortometraggio, quale strumento di comunicazione sociale, funzionale a colpire e sensibilizzare target tra loro eterogenei. - Una piattaforma stabile di confronto, approfondimento, progettualità di una comunità di pratiche. - Set di raccomandazione per l’inclusione socio-lavorativa di detenuti ed ex-detenuti (minori ed adulti). - Cinque mini guide: Miniguide “Le opportunità ed i vantaggi per le imprese nell’inserimento lavorativo delle persone detenute ed exdetenute” rivolta a imprenditori, consulenti del lavoro, commercialisti; Miniguide “Lavorare dentro e fuori dal carcere”, rivolta a persone detenute ed ex-detenute; Miniguide “Le funzioni di accompagnamento nei percorsi di inserimento al lavoro delle persone detenute ed ex-detenute”, rivolta agli operatori ed agli educatori; Miniguide “Percorsi e strumenti di inclusione per i minorenni autori di reato”, rivolta all’intero sistema della Giustizia Minorile, agli Enti locali, al privato sociale, alle imprese. <p>Allo scopo di capitalizzare i risultati ed i prodotti delle partnership partecipanti, gli ambiti di intervento hanno riguardato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la creazione, lo sviluppo e la gestione di un portale web quale centro risorse/servizi, strumento per la costruzione della rete e l’allargamento della stessa. Il portale ha funzionato sia come raccordo dei partenariati che compongono la cordata, valorizzando le esperienze da questi condotti, sia come rafforzamento del collegamento con soggetti e reti extra-Equal; 2. l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione di un prodotto multimediale (con format di cortometraggio) ad alto impatto comunicativo, specificatamente tarato nel messaggio e nei destinatari; 3. l’implementazione di un tavolo tematico, con sessioni di lavoro comuni e specifiche tra minori ed adulti autori di reato. Il tavolo, è stato il primo passo per la costruzione di una rete nazionale permanente.
Sito Web	file:///C:/Users/Utente/Downloads/5%20(1).pdf
Competenze chiave	<p>Le Partnership componenti la rete, hanno come obiettivo comune lo sviluppo ed il miglioramento, internamente negli istituti penali ed esternamente nella comunità, di metodi e sistemi per favorire l’inserimento/reinserimento socio-lavorativo per autori di reato sia adulti che minori. Tutte le partnership sono fortemente persuase che il lavoro in partnership rappresenta un’ottima opportunità per sviluppare approcci olistici finalizzati all’inclusione dei destinatari. In questa logica la scelta di OPEN cade su modalità che uniscono, arricchiscono e producono sinergia tra gli aspetti sociali e di custodia propri delle pene di detenzione e che prevedono percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo di persone detenute ed ex-detenute. Per la complessità del processo e la sensibilità sociale intorno alla tematica, tutte le partnership si riconoscono nella necessità di diffondere e rendere incisive soluzioni innovative atte ad eliminare le barriere, che ancora permangono, all’occupabilità di tali soggetti.</p> <p>A tal proposito il piano di lavoro della rete O.P.E.N. si è posto l’obiettivo di integrare sinergicamente le attività condotte dalle diverse Partnership di Sviluppo partecipanti, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare, a partire dalle PS, processi di peer review, funzionali a conferire valore aggiunto alle singole iniziative, superando l’autoreferenzialità dei risultati fin ad oggi conseguiti ed acquisendo nuovi punti di riferimento per quelli ancora da conseguire; - mettere a “sistema” le sperimentazioni e le prassi, dove i diversi ruoli degli attori della rete costituiscono un valore aggiunto per il sistema stesso. - gestire un sistema coordinato di attività di mainstreaming utili a capitalizzare gli output e gli outcome generati, sia a livello verticale che orizzontale.
Titolo del progetto	7. Progetto Laboris: Laboratorio per l’orientamento e l’inserimento sociale IT-G2-SAR-040
Organizzazione Coordinatrice	S.O.S. Servizi alla Occupazione e allo Sviluppo S.r.l. di Cagliari
Partners	<p>Associazione Cooperazione e Confronto - Cagliari</p> <p>APISARDA - Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna</p> <p>ISFORAPI, Istituto di Formazione dell’APISARDA</p> <p>Cooperativa Sociale Comunità La Collina e Con.Sa.Pro. Consorzio Sardo fra Cooperative di Produzione e Lavoro</p> <p>La PS Laboris ha stipulato un Accordo di Cooperazione Transnazionale (ACT) con tre PS, titolari di omologhi</p>

	<p>interventi nei rispettivi paesi di origine. I firmatari dell'accordo sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gran Bretagna EXODUS UKgb-138 - Belgio (FR & DE) REINSERT BEfr-57 - Portogallo Rumos de Futuro - Da Prisão para a Inclusão PT-2004-031 - Italia LABORIS IT-G2-SAR-040
Periodo di attuazione	2006-2008
Abstract	<p>La PS Laboris ha inteso creare un sistema capace di affrontare in modo unitario e coordinato i diversi livelli di difficoltà di inserimento lavorativo che incontrano i soggetti (adulti e minori) in carico ai servizi della Giustizia del Distretto di Cagliari. Gli obiettivi specifici del progetto sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire e implementare una strategia di inserimento lavorativo stabile che possa proseguire e svilupparsi anche dopo la conclusione delle attività progettuali; - sviluppare nel sistema delle imprese la cultura dell'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure penali e diffondere presso la società civile la conoscenza delle problematiche connesse; - contribuire a diffondere presso la società civile le conoscenze legate al mondo del carcere e sviluppare una nuova sensibilità sociale rispetto al tema; - sviluppare nei soggetti target la capacità progettuale e di scelta, la consapevolezza delle proprie potenzialità e desideri, delle opportunità presenti nel mercato del lavoro e le competenze necessarie per la creazione d'impresa; - offrire una risposta sociale stabile al problema dell'inserimento lavorativo anche per coloro che non possono contare su una propria rete relazionale; - ridurre il rischio di recidiva, migliorando le condizioni di vita dei soggetti in misura penale e riducendo il costo sociale del sistema della Giustizia. <p>L'ACT (Accordo di Cooperazione Transnazionale) denominato CARAVEL, si è posto l'obiettivo di migliorare le prospettive future di soggetti sottoposti a misure penali, i quali sono spesso emarginati ed esclusi dalla società, soprattutto a causa delle difficoltà incontrate per trovare un impiego. Il programma transnazionale globale di CARAVEL era mirato ad un apprendimento reciproco, alla condivisione di un lavoro innovativo e ad una metodologia valida connessa alle fasi di reinserimento lavorativo. In questo percorso possono essere individuate soluzioni integrate per le difficoltà affrontate dai soggetti sottoposti a misure penali. Il partenariato transnazionale CARAVEL è stato organizzato su quattro gruppi di lavoro (GL): Sviluppo personale e sociale, Coinvolgimento dei datori di lavoro, Ricerca comparata di modelli di intervento consolidati per il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure penali, Interventi sulla comunità e contatti con i familiari.</p>
Risultati finali	<p>La PS Laboris ha realizzato diversi prodotti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un opuscolo informativo destinato agli imprenditori - il sito del progetto - una pubblicazione sull'esperienza del progetto Laboris. <p>Soprattutto, la Partnership LABORIS ha sperimentato un modello di intervento, finalizzato all'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a misure penali, che, partendo dalle esigenze delle imprese e dalle caratteristiche dei soggetti, riuscisse a tracciare un percorso di inserimento stabile nell'organico dell'azienda. Il modello è stato strutturato su un percorso di orientamento preliminare ed un attività di formazione specialistica (sulla base delle mansioni che avrebbe svolto il beneficiario nell'impresa) e di sviluppo delle competenze trasversali (relazionali, comportamentali, ect). Al termine di questi percorsi si è avviata la fase di inserimento in azienda con una durata minima di tre mesi (stage) e successivamente con la stabilizzazione, laddove l'impresa fosse rimasta soddisfatta del lavoro svolto. Durante il percorso di inserimento il beneficiario è stato affiancato da un tutor tecnico messo a disposizione dell'impresa e da un tutor psico-sociale, cui era demandato il compito di seguire il percorso e di garantire un contatto esterno con l'impresa, al fine di superare gli inevitabili momenti di difficoltà che un processo complesso come questo implica. La sperimentazione di questo modello di intervento ha consentito di comprendere come le imprese siano disponibili nella sfida dell'inclusione, a condizione che vengano supportate nei processi di inserimento. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, non dispongono delle professionalità per affrontare questi processi. Al contrario laddove siano supportate dimostrano un grande interesse, come testimoniato dal fatto che oltre il 50% delle imprese coinvolte ha stabilizzato il beneficiario che era stato avviato al lavoro dal progetto. Unitamente al processo di inclusione, la metodologia di lavoro ha previsto un potenziamento dell'attività di rete ed un elevato coinvolgimento degli organi della giustizia che, in tale modo, hanno potuto offrire il proprio contributo e garantire continuità ai servizi per i beneficiari. Uno degli elementi di maggiore interesse nell'ambito delle attività è stato proprio il lavoro di integrazione che ha visto soggetti che, prima di allora, non avevano mai dialogato (imprese profit, associazioni no profit e cooperative sociali, enti</p>

	pubblici, servizi territoriali), alle prese con percorsi individuali finalizzati all'inclusione sociale. Il frutto di questo lavoro di integrazione si è concretizzato nella costituzione di una "rete territoriale per l'inclusione sociale di persone coinvolte in interventi giudiziari" che vede la presenza della PS Laboris, dell'Università degli Studi di Cagliari - dipartimento di Psicologia, del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, del Tribunale per i minorenni, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, del Centro per la Giustizia Minorile, di cooperative sociali, associazioni, comunità, enti pubblici e locali, associazioni di categoria delle imprese e imprese profit. La rete si pone l'obiettivo di programmare, realizzare e monitorare, per il futuro, iniziative a supporto dei soggetti in carico alla giustizia.
Sito Web	file:///C:/Users/Utente/Downloads/5%20(1).pdf
Competenze chiave	<p>La Partnership Laboris ha sviluppato le proprie attività puntando innanzitutto ad una strategia di sensibilizzazione del mondo delle imprese, canale indispensabile per realizzare gli obiettivi di reinserimento socio-lavorativo; degli operatori dei servizi sociali che svolgono il lavoro di supporto dei soggetti target; della società civile coinvolta in processi di cambiamento della cultura e del sentire comune rispetto al modo con cui i soggetti che hanno avuto condanne penali sono percepiti dalla società. Con riferimento all'inserimento lavorativo, le strategie operative utilizzate hanno privilegiato un approccio personalizzato, con un target ampio di beneficiari (adulti e minori, detenuti ed ammessi alle misure alternative, destinatari del provvedimento di indulto) cercando in tale modo di intercettare il maggior numero possibile di variabili al fine di avere una comprensione che fosse la più attendibile possibile dei problemi affrontati. Questa circostanza ha senz'altro imposto una costante attività di microprogettazione e di riingegnerizzazione continua, ma di fatto ha consentito di ottenere dei risultati di rilievo.</p> <p>L'attività portata avanti dai gruppi di lavoro ha visto l'elaborazione congiunta di strumenti/metodi di lavoro e la rassegna di buone pratiche da condividere nei diversi paesi.</p>
Titolo del progetto	8. Progetto @urora (Ausilio per il Recupero, l'Orientamento ed il Reinserimento degli Adolescenti del penale) – PROGETTO NAZIONALE
Organizzazione Coordinatrice	Ministero della giustizia - Dipartimento di giustizia minorile
Partners	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione tecnologica Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per i sistemi informativi CASPUR (Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del Supercalcolo per Università e Ricerca)
Periodo di attuazione	2006-2009
Abstract	<p>Scopo del progetto è quello di facilitare il reinserimento sociale dei minori sottoposti a provvedimento penale, offrendo loro percorsi formativi professionali affini alle discipline informatiche mediante l'uso intensivo delle nuove tecnologie multimediali.</p> <p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire il diritto allo studio mediante la realizzazione di percorsi formativi per i minori che insistono nei circuiti penali interni (IPM) ed esterni (CoMin) che portino al conseguimento di titoli facilmente spendibili sul mercato del lavoro (formazione di primo livello). - Incrementare il livello di motivazione allo studio grazie all'impiego delle nuove tecnologie. - Migliorare la qualità della vita negli Istituti Penali e nelle Comunità per i Minori. - Aumentare le sinergie degli istituti penali con gli istituti scolastici di riferimento. - Permettere una continuità nei processi di istruzione per i minori che, nell'arco della loro formazione, escono dagli IPM (circuiti penale interno). - Favorire un processo formativo e di crescita professionale sull'uso delle nuove tecnologie della formazione da parte del personale scolastico e del personale del Ministero della Giustizia impegnato nelle attività di formazione dei minori (formazione di secondo livello). - Garantire la massima visibilità sulle iniziative di formazione all'interno del circuito degli uffici di servizio sociale per minorenni (USSM).
Risultati finali	<p>La Formazione per i minori detenuti prevede percorsi formativi orientati al conseguimento di competenze che consentano il loro inserimento in attività lavorative nel campo delle tecnologie e punta alla creazione di figure professionali spendibili nel mondo del lavoro in quanto utilizzabili proficuamente in svariati comparti produttivi: dal settore commerciale a quello pubblicitario al mondo del web management.</p> <p>La strategia della formazione a distanza permette ai detenuti minori di partecipare ad attività didattiche strutturate in modo da favorire una modalità di apprendimento autonomo, personalizzato e senza limiti di spazio e tempo. Pertanto il progetto prevede la creazione di un collegamento telematico per gli studenti con una</p>

	<p>piattaforma di e-learning e l'allestimento di laboratori informatici multimediali distribuiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Le attività hanno portato:</p> <p>Realizzazione di eventi di comunicazione rivolti ai referenti regionali</p> <p>Realizzazione del piano di formazione rivolto al personale (docenti, operatori e tutor)</p> <p>Avvio dell'allestimento dei laboratori informatici</p> <p>Allestimento del centro servizi informatici del progetto</p> <p>Messa a punto della rete di connettività per la trasmissione dati. Una strumentazione che facilita lo sviluppo di un ambiente comunitario e socializzante, di grandissima importanza per ragazzi che hanno difficoltà, spesso, anche di natura relazionale ed affettiva.</p>
Sito Web	http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione/progetti/aurora.shtml
Competenze chiave	<p>Il progetto offre ai minori, dell'area penale e esterna, una formazione nel settore della comunicazione multimediale.</p> <p>Per sostenere efficacemente i minori nel proprio percorso formativo, il progetto si avvale di un piano di formazione finalizzato alla creazione di competenze specifiche sull'uso delle moderne tecnologie, rivolto agli operatori degli IPM (Istituti penali per minorenni), delle CoMin (Comunità per i minorenni) e ai docenti delle scuole associate.</p>
Titolo del progetto	9. Progetto Gi.Gi. Giovani e Giustizia. Un confronto tra buone pratiche e sperimentazioni in atto nel territorio nazionale
Organizzazione Coordinatrice	CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza - Italia
Partners	Dipartimento Giustizia Minorile (Uff. studi, ricerche e attività internazionali) - Italia Università di Padova, Dipartimento di Sociologia - Italia
Periodo di attuazione	2007-2009
Abstract	<p>Lo scopo del progetto è quello di intervenire in maniera innovativa in particolari ambienti a rischio e rispondere concretamente ai problemi e ai disagi dei minori che abitano i luoghi più a rischio di disadattamento e/o esclusione sociale, dei giovani "drop out" già usciti dai percorsi scolastici e formativi, dei giovani immigrati e Rom, ma in particolare dei minorenni già coinvolti nei circuiti penali.</p> <p>I motivi del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarse risorse di appoggio essenziali per un reale processo di reinserimento dei minori a rischio emarginazione (rete sociale); - Forte presenza di problemi di natura personale, familiare, sociale e di appartenenza etnica; - Vincoli nelle opportunità di regolarizzazione (per i minori clandestini); - Scarso livello di scolarizzazione e assenza di competenze professionali utilizzabili. <p>Per quanto afferisce i problemi di inclusione sociale e lavorativa dei minori inclusi nei circuiti penali, dalle esperienze maturate emergono, come principali fattori di discriminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interiorizzazione di modelli culturali devianti in soggetti con particolari situazioni oggettive e soggettive; - Atteggiamenti e modalità di delega assistenziale in relazione al coinvolgimento nella costruzione di percorsi di occupazione come elemento di protagonismo attivo nel progetto di vita complessivo; - Difficoltà a riconoscere le proprie competenze o a valorizzare le competenze acquisite nei Paesi d'origine; - Barriere culturali nel mondo delle imprese rispetto ai ragazzi/e che hanno commesso reati; - Difficoltà ad accogliere la proposta di aiuto occupazionale, orientandosi a servizi di natura assistenziale; - Difficoltà nell'organizzare un'offerta formativa standard fruibile per i giovani del circuito penale minorile in conformità alle normative vigenti, capace di tener conto anche del percorso penale dei ragazzi (ad esempio, tempi di permanenza in IPM, possibilità di dare continuità all'esterno ai percorsi formativi avviati all'interno). <p>È dunque in questa logica e nella consapevolezza della natura multidimensionale del fenomeno che si intende quindi intervenire compiendo un tentativo di rimuovere i fattori di vulnerabilità e rompere i rapporti causali dei processi di discriminazione.</p>
Risultati finali	<p>Le fasi del Progetto hanno teso verso:</p> <p>1) Raccolta documentaria di buone prassi per il completamento e lo sviluppo di una banca dati su esperienze innovative di intervento socio-educativo in ambito penale minorile. L'elaborazione di modelli di intervento innovativi sono stati costruiti attraverso metodologie di analisi comparativa e di benchmarking delle esperienze eccellenti ad oggi validate a livello nazionale. Lo sviluppo di un'ottica operativa è stata definita sui modelli di servizi integrati di inclusione socio-lavorativa che già dimostrano risultati di efficacia ed efficienza, in modo da</p>

	<p>favorire politiche attive che possano risolvere problemi quali: barriere in ingresso e reinserimento, difficoltà nella crescita professionale, problemi di socializzazione, ecc. Il lavoro verrà coordinato a livello nazionale e sviluppato regionalmente attraverso una raccolta documentaria di buone prassi e la gestione di focus group tra operatori del privato sociale e dei dipartimenti della giustizia regionali (Regioni coinvolte: Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia, Campania).</p> <p>2) La strutturazione di un percorso di sensibilizzazione alla mediazione penale minorile che tenga presente il bisogno di formare operatori nuovi nell'ambito dei percorsi di Giustizia minorile. Il percorso sarà rivolto ad educatori dei gruppi del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia. (Regioni coinvolte: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e aperto a tutte le regioni e a Operatori del Servizio Pubblico).</p> <p>3) La fase sperimentale che prevede lo svolgimento delle sperimentazioni nelle regioni: Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Campania. Nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna, in accordo con i DGM regionali saranno attivati affiancamenti educativi (persone inserite nel percorso formativo) in percorsi attivati o da attivare di mediazione penale. Nelle regioni Campania e Puglia saranno avviati accompagnamenti educativi che puntino alla possibilità di dare continuità all'esterno ai percorsi formativi avviati all'interno degli IPM o delle Comunità.</p> <p>4) La fase di ricerca-azione sull'inserimento di minori in comunità socio educative: analisi quantitativa e qualitativa sulle comunità di 8 Regioni (di cui 3 al Nord Italia, 2 al Centro e 3 al Sud). Tale ricerca si propone di rilevare e comprendere le esperienze e le valutazioni di quanti, a diverso titolo, si occupano di inserimento nelle comunità socioeducative residenziali dei minorenni sottoposti a procedimenti penali, al fine di mettere in evidenza le modalità delle esperienze realizzate, le difficoltà incontrate, le criticità emerse, le problematiche generali connesse a tali inserimenti.</p>
Sito Web	http://www.centrostudinisida.it/public/8063f822-d973-4aa0-bdd5-3e6c0367376b.pdf
Competenze chiave	L'analisi dei problemi di discriminazione riferiti ai minori/giovani già inseriti nel circuito penale e gli strumenti che il nostro ordinamento offre per il loro superamento evidenziano la necessità di sperimentare nuove strategie e dispositivi di politica di welfare in grado di promuovere iniziative innovative che affrontino i problemi di inclusione sociale e lavorativa dei minori inclusi nei circuiti penali. A tal proposito è necessario promuovere occasioni di analisi congiunta sulle diverse metodologie di intervento, cercando di attivare una rete nazionale dei membri attivi nello specifico settore.
Titolo del progetto	10. Progetto JUST Juvenile Justice: Sviluppo di metodi transnazionali basati sui diritti del minore diretti alla prevenzione della criminalità minorile e alla promozione del reinserimento sociale JLS/2008/ISEC/AG/097
Organizzazione Coordinatrice	Onlus Save the Children - Italia
Partners	Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Italia Save the Children - Romania Ministero della Giustizia - Romania Arsis - Grecia Ministero della Giustizia - Direzione per la prevenzione della criminalità ed il trattamento penitenziario dei minori - Grecia
Periodo di attuazione	2007-2009
Abstract	Lo scopo generale del progetto è quello di rafforzare la conoscenza e la diffusione degli interventi e delle iniziative idonei a favorire una riduzione del rischio di devianza e/o di recidiva dei minori entrati nel circuito penale nonché di promuovere il reinserimento sociale degli stessi. Il progetto intende quindi prevenire il fenomeno della criminalità minorile che vede il coinvolgimento di giovani devianti provenienti dai Paesi neo-comunitari ed extra-comunitari, con un focus sulla recidiva e la promozione del reinserimento sociale. Al contempo, esso mira a rafforzare le conoscenze e le competenze professionali degli attori pubblici e privati (operatori della giustizia minorile, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, istituzioni, educatori ed operatori sociali non istituzionali, ONG) attivi nel settore della prevenzione e del reinserimento sociale e lavorativo allo scopo di garantire una migliore protezione dei minori e dei loro diritti.
Risultati finali	Il progetto ha previsto un manuale in cui presentare i principali metodi di intervento individuati dai partner fra quelli ritenuti maggiormente idonei a favorire la prevenzione della recidiva e a promuovere il reinserimento sociale dei minori coinvolti nel circuito penale, con particolare attenzione ai minori stranieri. Tale manuale include un manuale delle procedure (contenente linee guida per l'applicazione dei metodi di intervento), e un manuale per i formatori (mirante a fornire una guida per chi intendesse promuovere l'organizzazione di attività di formazione aventi ad oggetto i metodi di intervento).

	<p>Allo scopo di identificare i suddetti metodi, i partner del progetto hanno previsto:</p> <p>a. Identificazione delle prassi più significative attuate nel campo della prevenzione della criminalità minorile e della promozione del reinserimento sociale dei minori a rischio di devianza o entrati in contatto con il circuito della giustizia penale.</p> <p>b. Sviluppo di un quadro di analisi transnazionale (framework), basato sui principali documenti internazionali ed europei emanati nel settore della giustizia penale minorile, e corredato di una serie di parametri finalizzati a verificare il rispetto o meno da parte della legislazione nazionale e delle prassi raccolte sul territorio degli standard internazionali ed europei.</p> <p>c. Analisi della legislazione e delle prassi adottate in ciascun Paese partner e predisposizione di un elenco di possibili metodi di intervento e di raccomandazioni dirette a migliorare il sistema e le metodologie esistenti sul campo.</p> <p>d. Sviluppo di metodi di intervento transnazionali basati sui diritti del minore. A tal fine, le proposte metodologiche elaborate dai partner di progetto sono state discusse, in ciascun territorio nazionale, sia con un gruppo di minori – attraverso laboratori di consultazione – sia con un gruppo di attori-chiave – mediante l'organizzazione di appositi workshop.</p>
Sito Web	http://images.savethechildren.it/f/download/protezione/agire/It/Italy-report-on-practices.pdf
Competenze chiave	Il progetto mira alla prevenzione ed al contrasto della delinquenza minorile attraverso lo sviluppo di metodi d'intervento multidisciplinari basati sul rispetto dei diritti del minore.
Titolo del progetto	11. Progetto New Vision of Minority Rights - Programma Europeo Youth In Action ACTION 3.2 CODE 2007 - 1248/012
Organizzazione Coordinatrice	Cooperativa C.R.I.S.I. - Centro Ricerche e Interventi sullo Stress Interpersonale - Italia
Partners	Associazione I.D.O. International Development Organization - Italia YEE Youth and Environment Europe - Repubblica Ceca Indira Gandhi Integral Education Centre - India CISV Cote d'Ivoire - Costa d'Avorio UNAK/University and Research Librarians Associations - Turchia AenA Antropologos@s en Accion - Spagna Ministero di Giustizia - Dipartimento di Giustizia Minorile - Studi, Ricerche e attività internazionali - Italia
Periodo di attuazione	2008-2009
Abstract	Il progetto ha avuto la finalità di realizzare attività di cooperazione fra istituzioni che, a vario titolo, si occupano di minori sul tema della protezione e della tutela dei diritti delle minoranze.
Risultati finali	<p>Il progetto è stato strutturato in tre fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento delle azioni di cooperazione per portare avanti le attività; - organizzazione di due Seminari e Conferenze indirizzate agli operatori coinvolti in organizzazioni interessate ai giovani - con scambio di buone prassi, metodologie educative e strategie di rete e cooperazione a livello internazionale; - disseminazione dei risultati delle Conferenze e dei Seminari e realizzazione del Report finale. <p>Attraverso il progetto le organizzazioni coinvolte nel lavoro con i minori svantaggiati per motivi penali/giudiziari, culturali, religiosi, etnici hanno creato una rete di supporto per i ragazzi marginalizzati ed i giovani che abbiano subito discriminazione e violenza.</p>
Sito Web	http://www.centrostudinisida.it/Progetto-di-ricerca-%C2%93New-Vision-of-Minority-Rights%C2%94---Programma-Europeo-Youth-In-Action_p32.aspx
Competenze chiave	Sviluppare la cooperazione promuovendo la cittadinanza attiva di tutti i giovani europei, sviluppando la solidarietà e la tolleranza, favorendo la comprensione reciproca fra ragazzi di paesi diversi.
Titolo del progetto	12. Progetto In & Out - Regione Sicilia
Organizzazione Coordinatrice	Associazione Euro di Palermo: Centro di ricerca, promozione ed iniziativa comunitaria
Partners	Centro Giustizia Minorile della Sicilia Agenzia Ansa ANFE Sicilia: Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della regione Sicilia
Periodo di attuazione	2008-2010

Abstract	<p>Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di inclusione sociale in favore dei giovani reclusi nei quattro Istituti Penali Minorili della Sicilia: Palermo, Caltanissetta, Catania, Acireale.</p> <p>Si intende proporre un percorso formativo rivolto oltre che ai minori anche al personale che opera negli istituti, con lo scopo di avviare un confronto sui modelli di intervento riguardo la devianza minorile. Quindi, una serie di iniziative diversificate, rivolte sia ai giovani detenuti sia agli educatori, agli assistenti sociali e alle altre figure che lavorano a contatto con questi ragazzi, con l'obiettivo generale di accompagnare i minori che escono dagli istituti nel percorso di reinserimento sociale e seguirli anche dopo l'uscita dagli istituti penali, evitando che vengano coinvolti di nuovo nel mondo della criminalità organizzata.</p>
Risultati finali	<p>Il progetto prevede un'ampia gamma di attività culturali, sportive, professionali e formative finalizzate al reinserimento sociale dei minori detenuti. I minori detenuti nei quattro penitenziari siciliani avranno la possibilità di apprendere un nuovo mestiere, grazie a corsi di formazione e borse lavoro che li vedranno impegnati nella realizzazione di opere strutturali all'interno degli stessi istituti e in attività redazionali. L'iniziativa prevede, infatti, l'attivazione di cantieri per la creazione di campi di calcio e la costruzione di un impianto di irrigazione, di laboratori didattici e di un'aula polifunzionale, oltre alla realizzazione di un giornale telematico in collaborazione con l'agenzia Ansa. Nello specifico, le attività previste dal progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni di miglioramento strutturale degli Istituti: campi sportivi, cucina didattica, allestimento di strutture polifunzionali, azioni di cura e valorizzazione di un giardino storico; - laboratori e corsi di formazione, animazione culturale e sportiva; - attività di orientamento e counselling formativo-professionale e 200 borse lavoro in favore dei giovani detenuti da realizzarsi all'interno o all'esterno delle strutture penitenziarie presso aziende; - formazione per gli operatori coinvolti.
Sito Web	http://www.ansa.it/legalita/static/progettoineout.shtml
Competenze chiave	Il progetto istituisce i Liaison Office (Uffici di collegamento) presso i quattro IPM per realizzare il collegamento in rete degli Istituti, la promozione di azioni integrate e l'attivazione di reti territoriali insieme all'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dei giovani ristretti.
Titolo del progetto	13. Progetto OLD: OLTRE LA DISCRIMINAZIONE - Comunicazione sociale su minori immigrati e giustizia minorile
Organizzazione Coordinatrice	Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia
Partners	AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa Istituto Don Calabria IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
Periodo di attuazione	Fase I: 2009 Fase II: 2010 Fase III: 2011
Abstract	<p>I minori stranieri che intraprendono percorsi devianti rappresentano un fenomeno in continuo aumento a causa, sia dell'incremento generale della popolazione straniera, che di specifici fattori di rischio legati ai processi migratori e al loro strutturarsi intorno a percorsi di illegalità. Negli anni, la crescente presenza di minorenni stranieri nei servizi della Giustizia Minorile, con i conseguenti limiti culturali e linguistici e/o forme di isolamento sociale, non ha certo favorito la conoscenza del sistema giudiziario minorile in Italia.</p> <p>L'obiettivo generale del progetto è quello di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei minori stranieri entrati nel sistema penale minorile. Nello specifico i progetti mirano a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informare i minori ed i giovani adulti, provenienti da Paesi Terzi e soggetti a Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, su quali sono i Servizi e le opportunità offerte dal Dipartimento e dai Centri per la Giustizia Minorile; 2. comunicare con il territorio attraverso tre "mondi" che, a livello territoriale sono coinvolti e/o coinvolgibili nella gestione del fenomeno: le Istituzioni, i Sistemi locali della formazione, del lavoro del sociale, i Media.
Risultati finali	<p>Il progetto nel complesso prevede la realizzazione e diffusione di materiali e strumenti informativi (sito web, depliant e guide plurilingue, newsletter), il consolidamento di una rete inter-istituzionale e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti alle realtà rappresentative dei contesti territoriali mappati e messi in rete (istituzioni, sistema lavoro, formazione, welfare) e ad operatori dei servizi e minori stranieri coinvolti in procedimenti penali. L'intervento prevede anche il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza datoriale e sindacale dei media, per la concertazione di Linee Guida sul tema e per promuovere un'efficace comunicazione sul progetto e sul fenomeno del reinserimento dei minori stranieri in esecuzione penale.</p> <p>In ultima analisi, si è previsto l'individuazione di un modello di comunicazione sociale, che, coniugando strumenti informativi con azioni integrate - strutturazione ed animazione di reti interistituzionali ed interventi di sensibilizzazione sia della rete che degli operatori dei servizi della GM che dei minori stranieri coinvolti - possa</p>

	favorire la creazione di contesti consapevoli e per questo favorevoli l'inserimento sociale e lavorativo dei minori stranieri coinvolti nei procedimenti penali.
Sito Web	https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_7.page
Competenze chiave	<p>"Oltre la discriminazione" vuole essere un progetto di comunicazione sociale su un tema di rilevante importanza, ma di cui poco si dibatte nel nostro Paese: i minori immigrati e la giustizia minorile.</p> <p>La gestione dei minori che entrano nel sistema penale minorile richiede un approccio "globale", in grado di affrontare i fattori di discriminazione multipla che li riguardano: 1) la minore età; 2) la condizione giuridica di autore di reato; 3) lo status di straniero e/o nomade; 4) l'esposizione al rischio di disagio psicologico e sociale; 5) l'esposizione a rischi particolari (devianza e sfruttamento); 6) la questione di genere.</p> <p>L'esecuzione penale non è, dunque, gestibile senza un'azione multilivello - sotto il profilo dell'evoluzione della personalità, delle esigenze educative emergenti, dell'assunzione di responsabilità - che si rivolga ad aspetti intrapersonali, familiari, sociali ed ambientali, quali fattori interagenti, legati sia alle condizioni che alle risorse.</p> <p>Oggi risulta sempre più necessario l'avvio di azioni di comunicazione sociale diffuse, di sensibilizzazione dei contesti territoriali, di valorizzazione e consolidamento delle reti esistenti, per favorire la conoscenza, l'utilizzo e la gestione delle opportunità offerte dal Sistema della Giustizia Minorile da parte degli stakeholders pubblici e privati del territorio, dei minori stranieri autori di reato e delle loro famiglie.</p> <p>Il valore aggiunto del progetto è riassumibile in tre punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione ed animazione di una rete interistituzionale disponibile per l'informazione sul tema con il supporto dei materiali e strumenti informativi realizzati dal progetto; a disposizione inoltre del Dipartimento per la Giustizia Minorile, ed in particolare dei Centri per la Giustizia Minorile ed i relativi servizi sui territori di riferimento, per creare sinergie più efficaci con le realtà territoriali che sostengono, a vario titolo, i percorsi di inserimento sociale e lavorativo dei minori stranieri entrati nel sistema penale minorile, nonché la sensibilizzazione sul tema. - Realizzazione di materiale informativo per la sensibilizzazione degli attori interistituzionali da un lato e plurilingue per i minori e le loro famiglie dall'altro, da poter diffondere anche negli altri territori nazionali. - L'avvio di un percorso di approfondimento con i media sul loro ruolo per promuovere un'informazione puntuale sul tema, consapevole degli stereotipi più comuni.
Titolo del progetto	14. Progetto nazionale "Oltre il carcere per educare al(la) città"
Organizzazione Coordinatrice	Federazione SCS/CNOS - Salesiani per il Sociale
Partners	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Istituto Salesiano E. Menichini - Napoli Istituto Salesiano Borgo Ragazzi - Roma Associazione AGS per il Territorio - Torino
Periodo di attuazione	2009-2011
Abstract	<p>Il progetto, la cui centralità è rappresentata dal fenomeno della devianza minorile, partendo da un percorso di sensibilizzazione e formazione degli operatori pubblici e privati sulle tematiche oggetto dell'intervento, è poi entrato nel vivo realizzando attività socio-educative con i minori soggetti a provvedimenti penali che rappresentano i destinatari principali del programma. È stato inoltre sviluppato parallelamente un percorso con le loro famiglie e le reti di amici e, con un gruppo più ampio di adolescenti, un laboratorio di educazione alla legalità.</p> <p>Con lo scopo quindi di contrastare i comportamenti minorili devianti, il progetto si pone come obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre il tasso di abbandoni nei progetti rieducativi e promuovere le life skills dei destinatari, - migliorare le relazioni familiari e amicali, - abbattere l'isolamento e sviluppare una nuova sensibilità rispetto alla criminalità minorile.
Risultati finali	Per raggiungere questi scopi, sono state realizzate una serie di attività specifiche per ognuno dei destinatari. Nel caso degli operatori è stato portato avanti un laboratorio di formazione e aggiornamento per superare visioni ghehizzanti e deresponsabilizzanti. Affiancamento e sostegno psico-sociale per i minori e le loro famiglie. Ai ragazzi sono state dedicate alcune azioni come il recupero scolastico, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo con borse lavoro, la socializzazione e il tempo libero con gruppi di pari. Molto importanti anche le attività promosse nei confronti della comunità locale, come laboratori di educazione alla legalità nelle scuole, alle quali hanno partecipato come testimoni privilegiati i minori dell'area penale. Protocolli d'intesa sono stati stipulati con enti pubblici e privati per i tirocini professionali.
Sito Web	http://www.salesianiperilsociale.it/pratiche-nodi-critici-e-prospettive-nellintervento-con-i-minori-nel-circuito-

	della-giustizia/
Competenze chiave	Il progetto vuole sperimentare un modello di intervento per contrastare i comportamenti minorili devianti/criminali e per promuovere il recupero personale e il reinserimento sociale dei minori del circuito penale. Il percorso è bidirezionale: da un lato accompagnare il minore che esce da un'esperienza penale per tornare alla città, a scoprire le diverse opportunità, a intrecciare o riannodare reti e relazioni sul suo territorio, e dall'altro educare una città ad accoglierlo, senza pregiudizi, disponibile a renderlo ancora cittadino attivo. Si punta per questo sullo sviluppo di percorsi di reinserimento dei minori devianti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e del territorio.
Titolo del progetto	15. Progetto "LeAli al Futuro" – PROGETTO NAZIONALE
Organizzazione Coordinatrice	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Partners	Comitato interministeriale (Ministero della giustizia, IPM, Comunità, scuole interessate)
Periodo di attuazione	2010-2011
Abstract	Il progetto si inserisce nel piano delle attività di potenziamento della formazione degli studenti in IPM in condizione di rischio psico-socio-evolutivo e di prevenzione della dispersione scolastica. La finalità generale è quella di sperimentare percorsi formativi innovativi sia a livello scolastico che professionale.
Risultati finali	<p>Le azioni che il progetto si prefigge sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Percorsi di formazione congiunta per tutti gli operatori: personale educativo, insegnanti, operatori socio-educativi, agenti di polizia penitenziaria. 2) Patto di inclusione sociale e territoriale: il Miur promuoverà la sottoscrizione di interazioni con il territorio, protocolli di intesa con enti e associazioni (artigianato, piccole e medie imprese, volontariato, associazionismo), allo scopo di sviluppare una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata sul territorio nazionale per offrire tutte le opportunità di formazione e di inserimento lavorativo presenti sul territorio. Tali rapporti garantiranno: lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale delle persone entrate nel circuito penale implementando l'attuale offerta delle attività di formazione; un supporto per l'orientamento e l'inserimento lavorativo; percorsi di formazione professionale rispondenti alle esigenze occupazionali della comunità sociale. 3) Organizzazione di un'offerta formativa in moduli brevi; innovazione metodologico didattica, lavoro individuale o di piccolo gruppo, riconoscimento crediti formativi in itinere. L'offerta formativa sarà inoltre organizzata in moduli flessibili per consentire anche a chi ha una permanenza breve all'interno degli Istituti penali di acquisire una certificazione del percorso formativo. 4) Sviluppo creatività (musica, arte, teatro) - valorizzazione di sé, emersione potenzialità personali. Verranno inseriti nel curriculum educativo spazi di apprendimento specificamente centrati su percorsi che utilizzino la musica, l'arte, il teatro. Lo sviluppo dell'espressività creativa è infatti particolarmente funzionale a promuovere il benessere, a sostenere processi di valorizzazione di sé e a far emergere le potenzialità personali quali strumenti privilegiati di apprendimento. 5) Implementazione laboratori professionali, laboratori multimediali e di didattica avanzata. Verranno potenziati i laboratori esistenti e ne verranno creati di nuovi attraverso percorsi realizzati con aziende e associazioni. Inoltre si realizzeranno laboratori multimediali quali strumenti privilegiati per realizzare percorsi personalizzati. 6) Progetti di micro-credito in collaborazione con gli Enti locali (finanziamento progetti di artigianato). Dar credito alla formazione negli Istituti Penali significa anche promuovere specifici progetti di micro-credito in stretta collaborazione con gli Enti Locali per favorire l'inserimento del giovani nel mondo lavorativo. Nell'ambito della sperimentazione è previsto il finanziamento di alcuni progetti nel campo dell'artigianato in collaborazione con le associazioni di categoria. 7) Introduzione di Cittadinanza e Costituzione - potenziamento corsi di italiano. È necessario ripartire dalle regole base della convivenza, dai principi fondamentali della Carta Costituzionale, attraverso la reintroduzione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per questo, nell'ottica di promuovere un efficace percorso di educazione alla cittadinanza consapevole e responsabile, la sperimentazione prevede il potenziamento dei corsi di italiano per il recupero delle carenze linguistiche e l'insegnamento della Costituzione attraverso metodologie attive. 8) Percorsi di crescita responsabile e partecipata attraverso attività di volontariato (forme di riparazione del danno). Per raggiungere l'obiettivo della formazione di una coscienza civica responsabile sono previste azioni di riparazione del danno, attraverso la messa in opera di adeguate attività di volontariato. Il reato va infatti considerato anche nella sua valenza di comportamento che incrina la convivenza sociale e che richiede

	<p>l'attivazione di forme di riparazione attraverso comportamenti pro-sociali che possano portare alla reintegrazione e accettazione del reo nella società civile. Ne conseguirà un processo di auto-responsabilizzazione dei giovani che potranno, attraverso questa esperienza, rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato avvertendo la necessità di mettere in atto azioni di riparazione.</p> <p>9) Incontri alunni intra ed extra-murario (educazione tra pari, cooperative learning) come strategia di inclusione. Al fine di realizzare azioni di inclusione sociale si prevede di organizzare incontri tra alunni afferenti ad ambiente scolastico intra ed extra-murario, mediante l'ausilio di metodologie innovative quali l'educazione fra pari e il cooperative learning.</p> <p>10) Percorsi di educazione alla genitorialità (gestione conflitti intra e inter-familiari) - genitorialità precoce. L'azione definita in termini di educazione alla genitorialità vuole aiutare i giovani detenuti a elaborare le esperienze vissute e a costruire nuove relazioni su presupposti diversi da quelli esperiti. In tal senso, si ritiene opportuno aiutare gli operatori a sviluppare maggiormente le competenze necessarie ad affrontare la frequente conflittualità presente nelle famiglie di origine di giovani con problemi di devianza, attraverso l'attivazione di percorsi che favoriscano l'acquisizione delle abilità necessarie a gestire le problematiche familiari. In questo percorso educativo si mira a promuovere la capacità di gestire i conflitti intra ed inter-familiari, con una utenza delicata come quella penale minorile che spesso si caratterizza per una ricerca di genitorialità precoce.</p> <p>11) Infine stesura di linee guida nazionali per le scuole che operano all'interno degli Istituti penali minorili.</p>
Sito Web	https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?previousPage=mg_2_5_6&contentId=SPR964118
Competenze chiave	La sperimentazione sarà basata sulla stretta collaborazione tra le istituzioni coinvolte, sull'integrazione delle competenze, sull'applicazione di innovative metodologie di insegnamento-apprendimento e sulla valorizzazione della formazione e dell'istruzione professionale, in quanto il successo occupazionale dei giovani in istituto è il presupposto per la loro autonomia personale e la definitiva uscita dal circuito dell'illegalità. Si tenterà di rimotivare e accendere in ciascuno dei minori l'interesse ad apprendere, a lavorare, a costruire, a portare a termine le attività iniziate, a sperimentare le proprie forze, a misurarle e controllarle.
Titolo del progetto	16. Progetto Percorsi di Legalità - Azioni di accompagnamento e di inserimento lavorativo di minori/giovani in area penale
Organizzazione Coordinatrice	Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile
Partners	Regione Campania Regione Calabria Regione Puglia Regione Sicilia
Periodo di attuazione	2010-2012
Abstract	<p>Scopo: in contesti territoriali caratterizzati da ritardo di sviluppo socio-economico, e fortemente condizionati da endemici fattori negativi quali la presenza e la specializzazione territoriale della criminalità (diffusa e soprattutto organizzata), l'illegalità di carattere ambientale che minano la possibilità di uno sviluppo dei territori in linea con i parametri dell'Unione Europea, attuare una serie di azioni integrate inerenti la sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori e giovani adulti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile.</p> <p>Le azioni progettuali hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di ricerca e supporto sia alla progettazione globale dell'intervento formativo e di accompagnamento, sia alla strutturazione di programmi di intervento personalizzati. - Attività di orientamento, formazione e transizione al lavoro diretta ai minori/giovani adulti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile e coerente con le esigenze di inclusione socio-lavorativa dettate dall'analisi del contesto produttivo e indicate dalle forze produttive locali. Tali attività sono state finalizzate, da un lato, alla predisposizione di un piano di lavoro personalizzato per ciascun destinatario, dall'altro, alla crescita psicologica e culturale ed all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali nei settori individuati. Le attività previste dall'azione di Orientamento/Formazione hanno riguardato due ambiti: 1) Formazione d'aula. 2) Orientamento e Counselling personalizzato, al fine di intercettare bisogni formativi, potenzialità e competenze pregresse di ciascun minore coinvolto, per un adeguamento dell'offerta formativa ed un più coerente ed efficace inserimento lavorativo. L'Orientamento e Counselling personalizzato, se da un lato favorisce l'identificazione delle capacità, delle competenze e degli interessi dei giovani coinvolti, dall'altro permette agli stessi di prendere, in maniera consapevole, decisioni educative, di formazione e occupazionali e di gestire i propri percorsi di vita individuali nell'apprendimento e nel lavoro, pur trovandosi nella difficile condizione di restrizione della libertà personale. Scopo delle attività di Orientamento e Counselling, del resto, è quello di costruire fiducia e di

	<p>rafforzare gli individui rendendoli consapevoli delle opportunità di apprendimento, lavorative, civiche e di sviluppo delle proprie potenzialità. L'orientamento, inoltre, aiuta a migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi educativi e formativi, attraverso la promozione dell'incontro tra le esigenze dell'individuo e quelle del mercato del lavoro..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione di tavoli tecnici locali e gruppi di lavoro ad hoc presso i contesti territoriali interessati. - Realizzazione di azioni di tutoraggio, volte all'accompagnamento dei minori/giovani adulti all'interno del mercato del lavoro. - Realizzazione di training lavorativi destinati ai minori/giovani adulti presso aziende e realtà produttive del territorio, finalizzati ad uno stabile inserimento professionale dei destinatari.
Risultati finali	<p>Trattandosi di un progetto composto da una pluralità di azioni integrate, appare evidente come gli obiettivi generali dell'iniziativa, di fatto, corrispondano ai risultati che l'iniziativa ha inteso conseguire, specificati in:</p> <p>Risultati per il SISTEMA: Favorire l'integrazione dei Servizi Minorili della Giustizia tra di loro e con gli altri soggetti del territorio, attraverso l'attivazione di reti di collegamento e accordi di collaborazione stabili e duraturi; Sviluppare opportunità di avvicinamento e di comunicazione tra gli operatori sociali e gli attori economici di ciascun territorio interessato.</p> <p>Risultati per la PERSONA: Costruire percorsi individualizzati per aiutare il minore/giovane adulto a scegliere il suo posizionamento ed equilibrio sociale e lavorativo; Offrire una risposta ad hoc per ogni singolo giovane coinvolto, attraverso una efficace lettura del suo bisogno e l'integrazione dei vari interventi attivabili.</p> <p>Risultati per l'INFORMAZIONE: Promuovere l'informazione in relazione alle opportunità di inserimento socio-lavorativo dei giovani destinatari e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'iniziativa progettuale in corso e, più in generale, sui bisogni/opportunità che caratterizzano l'ambito penale minorile.</p> <p>Risultati per i SERVIZI: Favorire la fuoriuscita dei giovani dall'area penale e ampliare le opportunità per altri soggetti deboli di sperimentare un percorso a supporto della loro integrazione sociale.</p> <p>Risultati per il TERRITORIO: Costruire nuove sinergie e collaborazioni sul territorio per ampliare le opportunità di crescita professionale ed avviamento al lavoro dei giovani, attraverso la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati operanti a livello locale ed a livello regionale.</p>
Sito Web	https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?previousPage=mg_2_5_6&contentId=SPR947504
Competenze chiave	<p>Le fasce di popolazione più debole, ed in particolare i minori a rischio di devianza, sono quelle più soggette a cadere nella trappola della criminalità ed in percorsi di illegalità da cui è difficile uscire se non attraverso l'intervento dei Servizi Sociali, della Giustizia, del Terzo Settore e della società civile tutta (a condizione che si tratti di intervento integrato e strutturato).</p> <p>A partire da tale presupposto, l'idea forza dell'iniziativa risiede nell'importanza di promuovere i diritti di cittadinanza dei minori dell'area penale attraverso la sperimentazione dell'esperienza lavorativa attraverso la quale il soggetto a rischio di devianza acquisisce diritti, rispetta le regole e i doveri connessi e nel contempo, si pone in un percorso di crescita che ha un notevole e riconoscibile valore educativo.</p> <p>Affinché i diritti di cittadinanza vengano realmente conseguiti occorre, da un lato, che il minore sia inserito in un percorso integrato di azioni di orientamento e formazione professionalizzante che lo prepari all'esperienza lavorativa, dall'altro lato, che la società tutta sia preparata ad accogliere ed accompagnare il giovane in tale percorso. In tale senso, è necessario che i datori di lavoro vincano la naturale diffidenza nei confronti di tale target di destinatari, diffidenza che scaturisce dalla scarsa conoscenza del contesto in cui versano i minori dell'area penale.</p>
Titolo del progetto	17. Progetto SOCIAL - Strategia per l'Occupazione e Qualificazione tramite l'Apprendimento ed Attività per la Libertà POSDRU/69/61/S/32810
Organizzazione Coordinatrice	Amministrazione penitenziaria nazionale rumena (ANP) - Romania
Partners	<p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Isfol Ente pubblico di ricerca sui temi della formazione, delle politiche sociali e del lavoro - Italia</p> <p>Ministero della Giustizia - Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Palermo</p> <p>Unione degli Assessorati alle Politiche socio-sanitarie - Italia</p> <p>Eupolis - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia</p> <p>Agenzia per il lavoro SpA - Obiettivo Lavoro - Italia</p> <p>Enti di ispirazione religiosa quali Federatia Filantropia e Patriarchia - Romania</p>
Periodo di attuazione	2010-2012
Abstract	OBIETTIVO: progetto che mira a sviluppare modelli di reinserimento e integrazione per gli ex detenuti minori e

	<p>adulti attraverso la creazione di strutture di economia sociale.</p> <p>Il progetto SOCIAL, partendo dall'esperienza delle cooperative sociali di tipo B maturata nel sistema carcerario italiano, ha voluto individuare e sperimentare in Romania alcuni percorsi innovativi di facilitazione all'inserimento lavorativo attraverso dispositivi di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, nonché di accompagnamento nel percorso post pena, nel passaggio delicato e cruciale verso la libertà.</p> <p>La parte importante del progetto è rappresentata dallo sviluppo dell'economia sociale come strumento per l'inclusione degli ex detenuti e dall'intervento sugli attori chiave dei sistemi della giustizia, della formazione e del lavoro. L'obiettivo è quello di accompagnare le istituzioni e le organizzazioni (pubbliche e private, profit e non profit) in un percorso condiviso dove le istanze economiche siano coniugate con le attenzioni sociali ed ambientali nell'ottica di uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.</p> <p>Il Progetto intende trasferire nella sperimentazione rumena l'esperienza italiana in materia di progettazione di percorsi e strumenti per l'inclusione di soggetti svantaggiati e, in particolare, di persone in uscita dal circuito penale</p> <p>Le attività principali hanno riguardato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) formazione di ex-detenuti in vista del loro reinserimento lavorativo; 2) sviluppo delle competenze dei detenuti in regime aperto per il loro inserimento dopo il rilascio; 3) sperimentazione di piani di sviluppo personalizzati durante la detenzione e nella transizione dalla detenzione al post-rilascio; 4) rafforzamento delle competenze degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, del settore privato e del privato sociale.
Risultati finali	<p>Costruzione di reti strutturali di supporto all'economia e all'impresa sociale.</p> <p>Progettazione di una strategia nazionale per l'integrazione delle politiche giudiziarie con quelle di coesione sociale, del lavoro e della formazione e implementazione di percorsi di inclusione tarati sui bisogni dei destinatari e sulle esigenze di sviluppo locale e occupazionale.</p> <p>Toolkit per la valutazione delle competenze degli ex-detenuti.</p> <p>Studio di casi per modelli di reinserimento e studio di indicatori per lo sviluppo delle imprese sociali, finalizzati a modelli di intervento integrato a livello locale.</p> <p>Promozione della cooperazione tra responsabili dell'esecuzione penale, dello sviluppo locale (Enti locali, ONG, agenzie per il lavoro, ecc.) ed avvio di tavoli territoriali con gli attori chiave pubblici e privati, al fine di garantire un continuum di servizi dalla fase di espiazione della pena a quella del post-rilascio.</p> <p>Realizzazione di studi e testi che analizzano ed elaborano i principali risultati emersi e che possono rappresentare preziosi strumenti di lavoro e di sensibilizzazione per coloro che operano nel sistema carcerario e nell'economia sociale, con la finalità di eliminare le barriere sociali ed i pregiudizi, migliorare i servizi e facilitare il reinserimento delle persone in esecuzione penale, attraverso il lavoro, massima espressione di cittadinanza e di effettiva libertà.</p> <p>Stesura di linee guida con finalità di rafforzare il campo di azione delle politiche d'inclusione, di contrastare i fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa, nonché di governare l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone in esecuzione penale da parte delle Autorità Giudiziarie, promuovendo, in particolare, l'intervento integrato e socialmente responsabile di Istituti penitenziari, ONG, imprese sociali, agenzie e servizi territoriali (sociali e del lavoro), imprese profit.</p> <p>Orientare il sistema di partenariato locale verso un approccio preventivo della recidiva ed inclusivo di soggetti che hanno concluso un percorso di detenzione.</p>
Sito Web	http://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo/dipartimento-sistemi-formativi/cooperazione-transnazionale-/progetto-
Competenze chiave	<p>Dotare il sistema dell'amministrazione penitenziaria di strumenti e metodi che possano favorire l'inserimento o il reinserimento nella società civile di detenuti ed ex detenuti.</p> <p>Approccio d'intervento integrato che mira ad un impatto diretto sui beneficiari finali, in termini di un loro inserimento sociale e professionale in imprese sociali, e ad un impatto indiretto sui sistemi di riferimento (Giustizia, Lavoro, Sociale), a vario titolo coinvolti nei processi di reintegrazione socio-professionale</p> <p>Visione sistemica rispetto alla complessità del target trattato al fine di una individuazione di nuove piste di lavoro che rendano il tempo della pena un investimento sociale di lungo periodo, sia in termini di sicurezza sociale ed individuale, sia in termini di riabilitazione sociale e professionale, sia in termini di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.</p>
Titolo del progetto	18. Progetto Fresh Start
Organizzazione Coordinatrice	Fondazione Rumena per la democrazia - Romania

	Direzione generale per l'Istruzione e la Cultura - Commissione europea
Partners	Militos Emerging Technologies e Services - Grecia Hellenic American Union - Grecia Academy of Entrepreneurship - Grecia Psychological Support and Counselling Centre - Lituania ONG Best Opportunities - Estonia Tecmaia - Science and Technology Park of Maia, S.A., E.M./content provider - Portogallo
Periodo di attuazione	2011-2013
Abstract	I giovani detenuti, successivamente al rilascio dalla prigione, devono affrontare discriminazione, esclusione sociale e limitate opzioni professionali nel tentativo di rientrare all'interno del mercato del lavoro. Questo accade non solo a causa dei reati commessi in passato, ma anche a causa della mancanza di conoscenze, abilità e competenze che rende difficile cercare e trovare lavoro. A questo proposito, c'è forte bisogno di educare, formare e sostenere la loro partecipazione attiva alla vita economica e sociale per un'occupazione sostenibile nei paesi europei. Il progetto Fresh Start affronta il diritto dei giovani detenuti all'istruzione e alla formazione professionale, in modo tale da migliorare, attraverso un'accurata formazione dei formatori, le caratteristiche personali e professionali dei giovani ristretti e sviluppare le loro competenze imprenditoriali in base alle esigenze del mercato del lavoro. Il progetto mira allora a sviluppare corsi di specializzazione professionali per operatori e giovani detenuti al fine di fornire ai primi nuove competenze specialistiche e capaci di sviluppare nei giovani detenuti competenze imprenditoriali. Infatti, il personale europeo in carcere, formatori e operatori professionali, sembra mancare di formazione specialistica in grado di sostenere efficacemente gli ex-detenuti nell'acquisizione di nuove competenze imprenditoriali e tali da consentire a questo gruppo svantaggiato di aumentare le loro opportunità occupazionali al momento del loro rilascio dalla prigione.
Risultati finali	Il progetto è stato organizzato in modo tale da prevedere le seguenti fasi: 1) Mappare i progetti e le iniziative attuali e passate in materia di contenuti innovativi, di metodologie e tecnologie on-line per corsi professionali rivolti ai formatori, corsi di formazione all'imprenditorialità per i giovani detenuti, corsi di tutoraggio e formazione on-line; 2) Identificare i requisiti esatti dei gruppi destinatari e beneficiari finali, attraverso interviste qualitative e questionari quantitativi; 3) adeguare e sviluppare i contenuti esistenti: preparazione del materiale di formazione e infrastrutture tecnologiche; 4) attuare la piattaforma e-learning 5) implementare le sessioni di tutoraggio per i formatori. È prevista inoltre la diffusione trasversale e mirata dei risultati del progetto per ottenere il massimo impatto possibile.
Sito Web	http://akep.eu/?page_id=1824
Competenze chiave	L'obiettivo principale del progetto è la reintegrazione dei giovani detenuti adottando possibili contenuti e strategie innovativi in considerazione delle loro esigenze e dei loro contesti socioculturali specifici. A tal proposito il progetto svilupperà un programma guida e una piattaforma e-learning multilingue per formatori professionali, al fine di migliorare le loro abilità e competenze da poter così investire e impiegare nello sviluppo delle capacità imprenditoriali dei giovani detenuti.
Titolo del progetto	19. Progetto UNKODE - "Vestiti Usciamo"
Organizzazione Coordinatrice	Cooperativa sociale Angelservice - Italia Agenzia di comunicazione Contatto C - Italia
Partners	Carcere San Vittore di Milano - Italia
Periodo di attuazione	2011-2014
Abstract	Il progetto mira alla reintegrazione sociale e professionale dei giovani detenuti ed ex detenuti, attraverso l'acquisizione di competenze ed esperienze nella produzione di capi di abbigliamento. I giovani (18-25 anni) detenuti sono stati coinvolti anche in un concorso finalizzato a stimolare la loro creatività attraverso la creazione di un logo che possa diventare il marchio di una linea di abbigliamento per giovani, espressione della vita carceraria e del desiderio di libertà. Il brand porta un messaggio apparentemente trasgressivo, ma in realtà ha lo scopo di mostrare le spiacevoli conseguenze delle azioni criminali che spesso vengono mitizzate tra i giovani, limitando la voglia di trasgressione alla sola rappresentazione sul capo di abbigliamento.

	I progetto è finalizzato al recupero dei giovani detenuti attraverso un'esperienza lavorativa sia durante lo sconto della pena che fuori; "Vestiti Usciamo" mira ad affiancare alla punizione una seconda possibilità e una marcia in più per reintegrarsi nella società.
Risultati finali	Capi di abbigliamento, accessori artigianali e laboratorio creativo di produzione dove i prigionieri e gli ex detenuti lavorano: la loro è una fascia di età delicata ma, allo stesso tempo, più favorevole per un vero e proprio rientro nella società. Parte del ricavato della vendita della collezione andrà a sostegno di progetti di recupero/risocializzazione dei detenuti della casa circondariale San Vittore.
Sito Web	http://www.angelservice.org/site/unkode/
Competenze chiave	Stimolare nei giovani detenuti competenze manuali e percorsi di crescita personale, fondamentali per il pieno recupero e reinserimento. Sviluppo di nuove competenze e consapevolezza delle proprie capacità in vista di una soddisfazione tangibile nella produzione di capi di abbigliamento di qualità.
Titolo del progetto	20. Progetto Ricomincio dal Bio. Un'opportunità per minori sottoposti a misure penali
Organizzazione Coordinatrice	AIAB - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica
Partners	ALPA - Associazione Lavoratori Produttori dell'Agroalimentare; ACLI TERRA - Associazione Professionale Agricola delle Acli; FIRAB - Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica; Agenzia giornalistica " Il Redattore Sociale" Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile: Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari CGM - Centri per la Giustizia Minorile di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e Marche, Campania e Sicilia Garanti dei detenuti della Regione Lazio e del Comune di Firenze
Periodo di attuazione	2012-2013
Abstract	Il progetto ricomincio dal bio è finalizzato ad attivare percorsi di responsabilizzazione e reinserimento di minori autori di reato, attraverso l'avvicinamento e la pratica dell'orticoltura biologica. L'attività formativa prevede l'apprendimento sul campo e l'affidamento ai singoli minori di precise responsabilità nella cura delle piante. Il progetto si rivolge ai minori e giovani adulti del circuito penale di sei Regioni italiane, indipendentemente dal tipo di restrizione della libertà. Le attività coinvolgeranno giovani delle due classi di età affidati alla giustizia minorile: "minori" (14-18 anni) e "giovani adulti" (18-21 anni). Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato. Data la forte domanda di attività, lavorative e di socializzazione, proveniente dalle strutture della giustizia minorile, il progetto può rappresentare un "modello" d'intervento formativo facilmente riproducibile in contesti analoghi. Infatti, il coinvolgimento dei diversi soggetti, interni ed esterni alle istituzioni minorili, può contribuire a costruire percorsi di interrelazione tra la realtà della Giustizia Minorile, nelle sue varie articolazioni, il mondo delle aziende agricole biologiche e le strutture delle reti sociali del territorio. Gli obiettivi del progetto: - concorrere alla rieducazione e reinserimento sociale dei minori attraverso l'offerta di opportunità di formazione e responsabilizzazione degli stessi, mediante l'orticoltura biologica; - sostenere la creazione di nuovi orti biologici e/o integrare le attività agricole eventualmente già avviate negli Istituti Penitenziari per Minorenni (IPM) contribuendo all'ampliamento delle offerte formative già esistenti; - sensibilizzare il personale delle istituzioni competenti della Giustizia Minorile dei territori interessati sul potere riabilitativo dell'orticoltura biologica; - informare e formare gli operatori agricoli e delle reti sociali, finalizzate a creare un clima favorevole nei territori all'inclusione dei minori, contribuendo ad ampliare le occasioni di lavoro per i minori sottoposti a provvedimenti penali.
Risultati finali	Il progetto si propone di offrire ai ragazzi un'opportunità in più di formazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale. Il progetto di Aiab prevede anche la realizzazione di orti biologici all'interno degli istituti, con un'attenzione particolare alla biodiversità. Si coltiveranno, infatti, varietà antiche e autoctone, messe a disposizione di aziende dell'associazione o di banche dei semi, per valorizzare le produzioni tipiche dei territori. Il carattere esperienziale della didattica mira a creare curiosità e interesse per la cura delle piante e trasferire, nello stesso tempo, le competenze di base dell'orticoltura biologica. Saranno queste conoscenze che potranno garantire un futuro inserimento lavorativo in aziende agricole grazie alla rete creata dal progetto tra istituzioni penitenziarie e realtà professionali.

	<p>Nello specifico i risultati sono diretti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire informazioni di base sull'orticoltura biologica a 80\90 minori finalizzate a stimolare negli stessi interesse per l'attività agricola biologica nella prospettiva di intraprendere percorsi formativi mirati; - monitorare le potenzialità dell'attività agricola ai fini della costruzione di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale e lavorativo per minori sottoposti a provvedimenti penali; - informare gli operatori agricoli sulla possibilità di inserimenti lavorativi in aziende agricole di minori sottoposti a provvedimenti penali; - contribuire alle creazione di un clima sociale inclusivo e libero da pregiudizi; - promuovere la costituzione di una rete tra istituzioni penitenziarie minorili, Enti locali, Servizi sociali, associazioni e aziende agricole finalizzata a creare opportunità di formazione, orientamento ed inserimento lavorativo per i minori sottoposti a provvedimenti penali. <p>Le azioni previste riguardano:</p> <p>1) Attività Formative che prevedono la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 corsi di orticoltura biologica per giovani presenti in Istituti Penitenziari Minorili (4 maschili e 2 femminili) e affidati a Uffici Servizi Sociali nelle seguenti regioni: Toscana: IPM Pontremoli (MC), Lazio: IPM Casal del Marmo di Roma (sezione femminile) e ITCA Borgo Amigò di Roma, Abruzzo: IPM L'Aquila (coinvolti solo i minori in area penale esterna), Campania: IPM Airola (BN), Sicilia: IPM Malaspina di Palermo; - 5 seminari formativi per gli operatori dei Servizi Minorili coinvolti nel progetto; - 1 seminario nazionale di formazione per operatori agricoli, operatori sociali e organizzazioni di volontariato. <p>2) Attività di informazione e divulgazione rivolta a promuovere un'ampia informazione sugli obiettivi del progetto tra gli operatori agricoli e dell'associazionismo e la società civile, attraverso incontri pubblici e i mezzi di comunicazione. In programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 incontri regionali di presentazione e divulgazione al pubblico degli obiettivi e delle attività progettuali organizzati dalle sedi regionali di AIAB; - 1 workshop conclusivo del progetto da realizzare possibilmente all'interno di un Istituto penitenziario coinvolto con la partecipazione dei minori, operatori agricoli e della giustizia minorile, esperti e rappresentanti dell'associazionismo.
Sito Web	http://www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1726&Itemid=289
Competenze chiave	<p>Il lavoro in agricoltura, per le sue caratteristiche di flessibilità e multifunzionalità e per il rapporto che implica con l'ambiente, l'aria aperta, la terra e i viventi, ha rivelato un alto potere di auto responsabilizzazione: prendersi cura di piante e animali aiuta a prendersi cura di sé. E ciò è particolarmente importante per persone soggette alla restrizione della libertà, soprattutto per personalità in fase formativa come quella dei minori. Inoltre l'attività agricola coniugata all'apprendimento del metodo di agricoltura bio, si è rivelata significativa anche per possibili prospettive professionali, soprattutto nel settore dell'agricoltura biologica con la possibilità di sviluppare specifiche competenze professionali per questi ragazzi ed offrire loro una prospettiva per il futuro.</p>
Titolo del progetto	<p>21. progetto MAJMIN: Maggiori competenze per gestire i minori detenuti Project type: LLP / LdV – Development of Innovation, Multilateral Project Ref. no.: 517580-LLP-1-2011-1-RO-LEONARDO-LMP</p>
Organizzazione Coordinatrice	Università di Pitesti - Romania
Partners	<p>Fondazione "Istruzione e formazione professionale EPA XXI secolo" - Bulgaria Università di Nicosia - Cipro Syddansk Erhvervsskole - SDE College - Danimarca Rete Tandem Plus - Francia Cooperativa sociale "COOS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p. a." - Italia Gruppo per l'integrazione europea (GIE) - Romania</p>
Periodo di attuazione	2012-2014
Abstract	<p>Scopo generale del progetto MAJMIN è di incrementare l'offerta di formazione professionale specifica per rafforzare il coinvolgimento dei professionisti impegnati nella gestione della criminalità giovanile, per meglio rispondere al bisogno di inclusione sociale dei minori autori di reato.</p> <p>Gli obiettivi specifici sono:</p> <p>1) Aggiornare le competenze professionali attraverso una formazione specifica rivolta alle differenti categorie professionali direttamente o indirettamente coinvolte nella gestione della criminalità giovanile e nell'assistenza dei minori autori di reato;</p>

	<p>2) Fornire ai membri della famiglia competenze specifiche;</p> <p>3) Incrementare la funzionalità e l'inter-operatività delle strutture che gestiscono la criminalità giovanile</p>
Risultati finali	<p>Rafforzamento delle reti, con le associazioni e le ONG impegnate nel settore sociale e le organizzazioni coinvolte in materia di educazione e formazione in carcere.</p> <p>Applicazione dei principi della giustizia riparativa, come possibile modello per la risoluzione delle conseguenze di un reato.</p> <p>Sviluppo di una strategia di prevenzione innovativa per ridurre i livelli di recidiva, al fine dell'individuazione di una nuova direzione per la convivenza civile e sociale delle persone svantaggiate.</p> <p>Sviluppo di una piattaforma integrata di formazione professionale per il personale direttamente o indirettamente coinvolto nel lavoro con i giovani delinquenti.</p>
Sito Web	http://majmin.eu/index.php/en/links
Competenze chiave	<p>Formazione professionale e competenze specifiche</p> <p>Integrazione sociale</p> <p>Nella situazione attuale in cui le istituzioni affrontano le trasgressioni dei giovani criminali cercando soluzioni innovative, in cui i professionisti che si rapportano ai giovani devianti (coloro che offrono assistenza legale durante l'esecuzione della pena, l'assistenza sociale, pedagogica e psicologica, il personale infermieristico, educativo e formativo) hanno una formazione professionale minima in merito alla devianza minorile, sono necessari curriculum e metodologia specifica (inclusa una formazione psicologica). Su questo aspetto si concentrano l'innovazione ed il cambiamento che il progetto intende apportare.</p>
Titolo del progetto	22. My Community Passport Key Competencies for Minor Offender Reintegration – Progetto MyCompas LLP-LdV-TOI-2012-RO-025
Organizzazione Coordinatrice	CPIP (Centro per la promozione dell'apprendimento permanente) - Romania
Partners	<p>Centro rieducativo Buzias (CRB) – Romania</p> <p>Eurosuccess Consulting Ltd – Cipro</p> <p>Innovativo Sistema Carcerario (IPS) – Portogallo</p> <p>Supporto psicologico e centro di consulenza (PSCC) – Lituania</p> <p>Associazione europea di formazione carceraria - Malta</p>
Periodo di attuazione	2012-2014
Abstract	<p>SCOPO: sostenere i minori detenuti nel campo della formazione per l'acquisizione e l'utilizzo di competenze chiave in vista di una crescita personale che possa facilitare l'occupabilità e la partecipazione alla formazione post scolastica, attraverso lo sviluppo di un quadro multi-livello di esperti, materiali, contesti di apprendimento.</p> <p>Obiettivi:</p> <p>Aumentare il livello di occupabilità di 100 minorenni autori di reati con l'introduzione di almeno 3 competenze chiave nel loro programma di formazione.</p> <p>Facilitare la fase di transizione dalla formazione professionale in detenzione alla formazione professionale nel sistema scolastico pubblico, utilizzando le competenze chiave in relazione a 100 detenuti minori e 50 dei loro coetanei provenienti da 5 comunità diverse.</p> <p>Aumentare il livello di attrattiva dei programmi di formazione professionale in stato di detenzione, mettendo insieme 50 educatori interni e esterni al sistema carcerario al fine di implementare le competenze chiave.</p> <p>Promuovere l'inclusione sociale dei giovani delinquenti attraverso:</p> <p>il coinvolgimento delle comunità locali in tutte le attività del progetto e di gruppi di consulenza per lo sviluppo di strategie in termini di reintegrazione tramite lo sviluppo delle competenze chiave e per la sperimentazione dei programmi di apprendimento;</p> <p>l'impostazione di un progetto efficace e trasparente in grado di promuovere il reinserimento sociale dei detenuti minori;</p> <p>lo sviluppo di misure di networking che miglioreranno l'efficacia e l'efficienza della comunicazione all'interno e all'esterno del progetto.</p>
Risultati finali	<p>Le sfide che il progetto si propone di affrontare riguardano il reinserimento dei minori e giovani attraverso lo sviluppo delle loro competenze chiave.</p> <p>Il progetto contribuirà ad aumentare i tassi di partecipazione alla formazione professionale in carcere e intende facilitare la transizione all'esterno attraverso percorsi di apprendimento formali e qualifiche riconosciute sul mercato del lavoro. Ci si attende un miglioramento complessivo della qualità della formazione professionale dei minorenni autori di reati. Il miglioramento previsto è su tre livelli:</p>

	<p>Breve Termine (livello di apprendimento): aumentare la consapevolezza dell'importanza della formazione professionale per i minorenni, le abilità lavorative con programmi basati sullo sviluppo di competenze chiave, sulle motivazioni e sull'apprendimento permanente.</p> <p>Medio termine (livello di azione): comportamento positivo verso l'apprendimento all'interno e all'esterno del carcere, formazione professionale e apprendimento delle competenze base per colmare il divario tra il sistema detentivo e la società.</p> <p>A lungo termine (livello di conseguenze): reinserimento sociale e occupazionale dei minorenni autori di reati</p>
Sito Web	http://www.my-compass-project.eu/summary
Competenze chiave	<p>Puntare all'apprendimento permanente per il reinserimento sociale.</p> <p>La maggior parte dei paesi europei mancano di risorse materiali adeguate e di un metodo comprovato per facilitare la fase di transizione dalla formazione professionale in detenzione alla formazione professionale nel sistema scolastico pubblico, inoltre nessuno punta verso un approccio basato sull'utilizzo di competenze chiave come strumenti per il reinserimento. L'attuale sistema di detenzione/correzione si basa su un approccio di esclusiva trasmissione di informazioni, senza concentrarsi sulla fase di transizione verso l'esterno e su percorsi diversi di apprendimento utili per il giovane una volta reinserito nella comunità. I risultati sono: abbandono scolastico, mancanza di competenze professionali, difficile reintegrazione e recidiva.</p> <p>Il progetto vuole sviluppare e attuare un quadro metodologico di strumenti e programmi di apprendimento raccomandati, in vista di un apprendimento responsabile per migliorare capacità e competenze e di un sostegno all'occupazione in particolare dei giovani in stato di detenzione. L'intento è quindi fornire le conoscenze e gli strumenti pratici per supportare i minori detenuti dei paesi partner e dell'UE in modo da migliorare le loro possibilità di trovare un impiego sostenibile e attraverso lo sviluppo di competenze accreditati superare l'esclusione sociale.</p>
Titolo del progetto	23. Progetto Spes@Labor: una seconda possibilità per giovani detenuti
Organizzazione Coordinatrice	Cooperativa Sociale le Soleil
Partners	<p>Dipartimento giustizia minorile Centro Giustizia Minorile - Torino UniCredit Foundation IPM Ferrante Aporti - Torino Fabbrica SPES s.c.s. Comunità Murialdo</p>
Periodo di attuazione	2013-2015
Abstract	<p>Il progetto Spes@Labor, realizzato nell'ambito del Bando UniCredit Carta E - Strategie di coesione sociale per i giovani, è volto al reinserimento di giovani detenuti all'interno del tessuto sociale, attraverso interventi di inclusione lavorativa e professionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) implementando la percezione di auto-efficacia; 2) fornendo le competenze necessarie ai giovani per intraprendere una professionalità; 3) sviluppando le relazioni e la gestione dei rapporti con i colleghi di lavoro, i collaboratori e il personale esterno all'ambiente detentivo; 4) promuovendo il carattere ri-educativo della detenzione e la legittimazione delle istituzioni; 5) creando al contempo una possibilità di riscatto e reinserimento nella società.
Risultati finali	<p>Grazie al progetto, verrà fornito un corso di formazione propedeutica all'avviamento professionale, attraverso la distribuzione di materiale informativo didattico necessario e il supporto di un educatore, di un formatore e di un coordinatore di progetto. Il programma prevede quindi l'apprendimento da parte di alcuni giovani detenuti delle competenze dell'addetto alla produzione del cioccolato attraverso la formazione teorica e la pratica nel laboratorio (con i macchinari per la produzione, l'imballaggio, lo stoccaggio e il trasporto del cioccolato) allestito all'interno del carcere torinese; in parallelo l'attività educativa svolta da un educatore fa sì che l'esperienza pratica diventi per il giovane anche occasione per relazionarsi e imparare a fare bene insieme. Attraverso le borse lavoro beneficiano di questo percorso anche i ragazzi in penale esterna che svolgono la pratica presso una fabbrica Spes del Cioccolato di Torino, dando la possibilità di svolgere una professione attinente a quella esercitata durante l'apprendistato in laboratorio. L'impegno dei ragazzi coinvolti nel progetto Spes@Labor si è concretizzato nella nuova linea di prodotto "La Vita", tavoletta di cioccolato al latte e fondente completamente ideata e prodotta dai giovani detenuti.</p> <p>L'inclusione e la formazione lavorativa e professionale sulla produzione del cioccolato e la sua declinazione in</p>

	prodotto rilevante verso il mercato sono 2 drivers fondamentali affinché i giovani detenuti possano imparare a fare ma anche ad immaginare ed articolare il proprio futuro in termini di occupazione e sostenibilità. La linea di prodotto sviluppata in toto dai giovani detenuti, rappresenta quindi un'impronta etica di inclusione e sviluppo di un modello virtuoso di integrazione sociale di giovani in situazioni di difficoltà.
Sito Web	http://www.cioccolatospes.it/speslabor/
Competenze chiave	<p>Il giovane reo deve poter trovare nella carcerazione l'opportunità di riscattarsi, anche attraverso un lavoro di consapevolezza, di riconoscimento delle proprie responsabilità e di valorizzazione delle proprie competenze positive; la formazione e l'avvicinamento al mondo del lavoro, nonché concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro stesso, sono i presupposti per aiutare i giovani a ridefinire in modo positivo i loro percorsi di vita. Questi sono stati i presupposti sui quali è stato ideato e realizzato il progetto del laboratorio di produzione di cioccolato. Il laboratorio, coinvolgendo i ragazzi detenuti, gli educatori e le guardie, ha creato un elemento di novità all'interno delle ormai consolidate e spesso difficili dinamiche carcerarie e ha permesso ai ragazzi di rendersi conto delle reali potenzialità del progetto in ambito lavorativo, non sottovalutandolo come qualcosa di riempitivo del tempo.</p> <p>In particolare, con questo progetto ci si rivolge a coloro che hanno vissuto situazioni di marginalizzazione sociale e che, in una fase come quella attuale, caratterizzata da una generalizzata difficoltà economica e da mancanza di riferimenti sociali, rischiano più di altri di vivere fenomeni di esclusione. Attraverso tale contributo si è voluto concorrere alla costruzione di nuovi modelli virtuosi, che possano essere ripresi anche da altre realtà, affinché l'integrazione sociale di giovani in difficoltà attraverso percorsi di formazione e avviamento al mondo del lavoro possa essere una buona base di partenza per lo sviluppo delle nostre comunità.</p>
Titolo del progetto	24. Progetto CREI: giardinaggio e attività di manutenzione per i giovani detenuti
Organizzazione Coordinatrice	Agenzia formativa Apab
Partners	Centro di Giustizia Minorile della Toscana Provincia e Comune di Firenze Istituto comprensivo Le Cure Scuola Elementare La Pira
Periodo di attuazione	2013-2015
Abstract	Formare giardinieri, e non solo, tra i giovani detenuti nel carcere minorile di Firenze, è l'obiettivo del progetto Crei per ragazzi a rischio di esclusione sociale e in messa alla prova o con pene detentive alternative. Trenta giovani, con età compresa tra 16 e 18 anni, si prenderanno cura della scuola elementare "La Pira", attraverso attività di giardinaggio nei campi attigui all'istituto, agricoltura biodinamica, lavori manuali e piccole manutenzioni all'interno dell'edificio stesso. Crei comprende 3 moduli di 300 ore ciascuno ed è un'iniziativa molto importante che permetterà a molti di uscire dalla marginalità in cui si trovano. Il progetto è altrettanto importante perché coinvolge una struttura che versa in condizioni di criticità. Una criticità che riguarda anche altre scuole fiorentine e italiane e dovuta alla mancanza di erogazione di fondi da parte del Governo. L'Istituto comprensivo Le Cure ed Apab hanno stipulato un protocollo di intesa che sigla la collaborazione tra i due enti e grazie ad un accordo con il Centro di Giustizia Minorile hanno attivato un percorso formativo di piccola manutenzione che verrà svolto all'interno della scuola elementare. L'attività formativa, come da protocollo di intesa, non intralcerà in alcun modo le attività degli alunni della scuola. L'aspetto delle piccole manutenzioni è una delle fasi nodali del progetto e alla fine del percorso, a coloro che avranno terminato il corso, verrà rilasciata una dichiarazione degli apprendimenti come previsto dal sistema europeo delle competenze.
Risultati finali	Si tratta di una opportunità di supporto al processo di riabilitazione dei giovani a rischio di esclusione sociale che stanno tentando un difficile reinserimento: un percorso formativo di taglio pratico in agricoltura biodinamica, giardinaggio e piccole manutenzioni. L'attività formativa permetterà infatti di acquisire competenze operative immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, non in solo in aziende agricole ma anche nel settore contiguo del giardinaggio. Consentirà ai ragazzi quindi di impiegare il tempo in modo proficuo e di acquisire una chance di recupero di un ruolo attivo e positivo nella società.
Sito Web	https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=0_2_6_11&facetNode_3=1_0(2013)&facetNode_2=0_2_6&previousPage=mg_1_11&contentId=SPR947440
Competenze chiave	Attivare percorsi formativi professionali di piccola manutenzione al fine di favorire meccanismi di rieducazione e risocializzazione di giovani detenuti. Il lavoro, dunque, come elemento di riabilitazione e reintegrazione sociale.
Titolo del progetto	25. Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders' Employability Support - ILA

	Employability Ref. no.: 2014-1-RO01-KA200-002856
Organizzazione Coordinatrice	Centro Rieducativo Buzias - Romania
Partners	Associazione D.A.E. - Spagna Università degli Studi di Salerno - Italia Eurosuccess Consulting - Cipro Fife Council - Scozia
Periodo di attuazione	2014-2016
Abstract	<p>Il progetto ILA Employability risponde a due precise esigenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) supportare l'inclusione sociale e occupazionale dei detenuti minorenni, attraverso attività di formazione e reinserimento nel mercato del lavoro; 2) fornire agli educatori di minori a rischio le competenze necessarie per includere il tema dell'occupabilità nel lavoro di rieducazione e riabilitazione dei minori detenuti. <p>Lo scopo principale del progetto è stato articolato nei seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creare e implementare un modello formativo di sviluppo integrato che sia: basato su un approccio multidisciplinare; fondato e validato empiricamente; replicabile e applicabile anche ad altri gruppi a rischio; 2. Applicare concretamente il modello attraverso attività formative e la mobilità blended rivolte ai detenuti minorenni; 3. Applicare concretamente il modello attraverso attività formative e la mobilità blended rivolte agli operatori che si occupano della formazione dei detenuti minorenni; 4. Grazie ad eventi pubblici, convegni e seminari, promuovere politiche a livello regionale che supportino l'inclusione sociale dei minori a rischio attraverso l'educazione all'occupabilità; 5. Promuovere attività di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di validare scientificamente il modello e, successivamente, diffondere pubblicamente le best practies generate dall'applicazione del modello.
Risultati finali	<p>Attraverso lo studio dei fattori criminogeni e della recidiva, nonché lo studio delle competenze che favoriscono l'occupabilità dei giovani trasgressori, il progetto mira a sostenere l'inclusione sociale e a migliorare l'occupabilità dei giovani attraverso lo sviluppo, la realizzazione e la promozione di un modello di formazione e sviluppo in materia di:</p> <p>curricula innovativi/metodi educativi /sviluppo di corsi di formazione; apprendimento imprenditoriale - formazione all'imprenditorialità; inclusione sociale dei giovani in considerazione del problema della disoccupazione giovanile partenariati tra operatori dell'istruzione e fornitori di lavoro, con l'obiettivo specifico di convalidare nei giovani trasgressori competenze acquisite formalmente e informalmente per l'occupabilità.</p>
Sito Web	http://ila-employability.eu/
Competenze chiave	<p>Connessione tra istruzione, formazione e riabilitazione Integrazione dei giovani detenuti Pedagogia della formazione basata su competenze e strumenti per l'occupabilità dei giovani detenuti Fornire al personale che si occupa dei minori detenuti, un percorso formativo e uno strumento per aiutarli a sviluppare nei minori detenuti competenze spendibili nel mercato del lavoro. Preparare i minori detenuti per il reingresso in società e nel mercato del lavoro.</p>
Titolo del progetto	26. Progetto TRACCE ALTERNATIVE - approccio integrato ai minori delinquenti e alle loro famiglie
Organizzazione Coordinatrice	Cooperativa Eughenia - Italia
Partners	<p>Il Centro per la Giustizia Minorile - Puglia, Cooperativa sociale C.R.I.S.I. - Bari Cooperativa sociale C.R.E.A. - Bari Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà - Bari Misit Mediere - Associazione di mediazione dei conflitti - Romania ONG My World - Bulgaria Stamatios Pittas - Anadrasis - Grecia Organizzazione sulla gestione della Psicologia e della Salute (HP-MOS) - Regno Unito Memória - Portogallo</p>
Periodo	2014-2016

di attuazione	
Abstract	<p>L'obiettivo del progetto è stato di quello di rispondere a due esigenze concrete ed emergenti a livello europeo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la prima riguarda i bisogni dei minori entrati nel sistema della giustizia minorile con particolare attenzione alla loro tutela, alle loro capacità personali e al loro futuro; 2) la seconda, di respiro globale, riguarda la necessità di creare un sistema positivo di azioni alternative alla limitazione della libertà dei minori autori di reato, che tenga conto delle loro famiglie, delle vittime e delle prospettive territoriali, personali e sociali, cercando di mettere a punto strategie transnazionali. <p>L'attività progettuale è stata orientata all'individuazione ed alla sperimentazione di interventi concreti per</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre la devianza e la criminalità minorile, il rischio di possibili aggravamenti di misura cautelare e/o recidiva, - promuovere l'educazione alla legalità attraverso l'applicazione di azioni concrete di programmi alternativi alla detenzione o al collocamento in strutture comunitarie - individuare reali possibilità di cambiamento per tutti i minori entrati nel circuito penale e validi strumenti operativi per tutti gli operatori che entrano nel lavoro con i minori devianti e le loro famiglie.
Risultati finali	<p>Il processo, che ha portato alla realizzazione dei risultati ed al consolidarsi e diffondersi di nuove competenze, saperi e strumenti, ha visto una prima fase dedicata alla ricerca comparata tra i diversi partner Europei, una ricerca che ha messo in evidenza i diversi approcci della giustizia minorile (dalle legislazioni, agli organismi di tutela e protezione, ai professionisti, alle esperienze di buone pratiche nella giustizia minorile, ecc.). La ricchezza di questa comparazione ha permesso di individuare dei fattori comuni, di criticità e di risorsa da poter utilizzare con i minori dell'area penale, delle famiglie e degli stessi operatori della Giustizia minorile.</p> <p>L'attenzione all'area penale minorile, è stata orientata a costruire e fornire alternative concrete al carcere, e strumenti concreti di inclusione sociale, educativa e formativa, ed offrire risposte più adeguate alle vittime e familiari.</p> <p>È stato creato un Vademecum, con un respiro Europeo che fa riferimento ai Principi fondamentali ed alle pratiche che si usano, o che si dovrebbero usare, in tutti i sistemi della giustizia minorile Internazionale ed in Europa in particolare. Il Vademecum è anche il prodotto della ricerca comparata sui sistemi penali minorili e sulle buone prassi utilizzate per tutelare e garantire ai minori, entrati nel circuito penale, il riconoscimento dei propri diritti di tutela e protezione, sia pur nella logica della responsabilità e della sanzione.</p> <p>La scelta di dare un taglio Europeo al Vademecum è stata dettata proprio da un bisogno emerso dalla ricerca stessa e dalla studio comparato: quella di facilitare e sviluppare una logica di appartenenza Europea alla politica organica sulla giustizia minorile, non solo per Principi ma soprattutto per prassi e buone prassi utilizzate.</p> <p>Infatti, il fenomeno della devianza e del sistema penale minorile di alcuni paesi Europei (Italia, Inghilterra, Portogallo, Grecia, Bulgaria e Romania) rappresenta una dimensione complessa ed articolata, che riprende, in buona sostanza, elementi culturali, storici e sociali che in parte si diversificano da Paese a Paese.</p> <p>Il Vademecum parte dalla considerazione che l'Unione Europea rappresenta una traccia ed un indirizzo fondamentale e inevitabile anche in materia di diritti fondamentali per l'infanzia e l'adolescenza, ed in particolare per i minori, di età imputabile, entrati nell'esperienza del processo penale minorile.</p> <p>Alla luce dell'esperienza della ricerca effettuata emerge come ci siano nei singoli stati (quelli coinvolti nella Ricerca) se pur con un approccio comune Europeo, una diversità di politica e di gestione della giustizia minorile. Per cui, in alcuni contesti nazionali sono forniti più dati statistici riguardo al trattamento dei minori entrati in conflitto con la legge, che pratiche di prevenzione e di pene alternative.</p> <p>Tuttavia, risulta chiaro che, malgrado importanti prassi giuridiche e di inclusione socio educativa e preventiva siano state attivate nel panorama europeo, molto lavoro bisogna ancora fare per garantire la sostenibilità delle buone prassi e, in quelle nazioni, dove più giovane è il processo democratico e dove il sistema della giustizia minorile si scontra con problematiche di natura economica, socio-culturale ed educativa, fare un ulteriore investimento sullo scambio delle buone prassi e sulla comparazione dei sistemi nazionali di giustizia minorile (per esempio più che l'attuazione di misure restrittive della libertà si dovrebbe investire sulle misure alternative come la diversione e la giustizia riparativa, pratiche ancora non pienamente diffuse).</p> <p>Considerando che a livello Europeo ed Internazionale siano stati efficacemente definiti principi fondamentali sulla giustizia minorile in senso ampio e diffuso, non si può ancora dire che tale sistema di giustizia sia sempre a misura e garanzia dei minori, fino a quando un cambiamento concreto, valutabile e sostenibile non entri nella pratica dei singoli Stati e delle organizzazioni in maniera più consapevole e prioritaria.</p> <p>Tali indicazioni e spunti di riflessione sono rivolti: agli enti di gestione ed organizzazione della giustizia minorile, alle strutture e servizi che si occupano di protezione tutela e garanzia di diritti per i minorenni coinvolti nel sistema della giustizia penale, come indagati, condannati o testimoni, ai diversi Professionisti che lavorano nella giustizia minorile, ai minori stessi.</p> <p>Il progetto, in generale è diventata una buona pratica ed un modello di confronto e di applicazione di</p>

	<p>metodologie e strumenti alternativi alla detenzione.</p> <p>I risultati hanno raggiunto un numero consistente di operatori del settore e non solo: circa 70 operatori della Giustizia minorile (magistrati ordinari e onorari, avvocati, tutori,..), circa 90 social Worker (assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti,..), inoltre sono stati coinvolti minori e famiglie in un processo di condivisione critica dell'esperienza deviante e della relativa individuazione delle opportunità e delle professionalità che possono essere di supporto all'inclusione ed al rischio di recidiva.</p>
Sito Web	http://www.altracks.eu/project-alternative-tracks/
Competenze chiave	<p>Sostenere i detenuti minori migliorando la loro inclusione sociale e l'integrazione al lavoro;</p> <p>Sviluppare capacità avanzate nelle istituzioni della giustizia penale minorile attraverso la realizzazione di percorsi alternativi alla detenzione per i trasgressori minori;</p> <p>Sviluppare un protocollo di lavoro e la realizzazione di un Vademecum operativo, validato a livello Europeo ed adattabile alle specificità locali come strumento strategico di sviluppo teorico-pratico;</p> <p>Individuare le migliori pratiche delle realtà Europee e beneficiare di un metodo di lavoro allineato nei paesi dell'UE, incentrato sul re-inserimento dei minori detenuti.</p>
Titolo del progetto	27. Progetto Pescaturismo con i ragazzi di Napoli – Regione Campania
Organizzazione Coordinatrice	<p>Fondazione CON IL SUD</p> <p>Asgam Ass. Onlus: Associazione Sostenitori Giovani Amici del Mare - Italia</p>
Partners	<p>Centro per la Giustizia Minorile per la Campania Napoli</p> <p>AdIM S.r.l.: Agenzia di Informazione Mediterranea</p> <p>Angeli Flegrei Ass. Onlus</p> <p>Cantieri di Di Pinto G.</p> <p>Consulta Regionale degli Handicappati Ass. Onlus</p> <p>Cooperativa Cantieri Navali Megaride</p> <p>Demagò Coop. Soc.</p> <p>Era Coop. Soc</p> <p>Il Calderone Coop. Soc.</p> <p>Obiettivo Napoli Ass. Onlus</p>
Periodo di attuazione	2014-in corso
Abstract	<p>Il progetto è un'iniziativa per sostenere il reinserimento sociale e lavorativo di 30 ragazzi tra i 14 e 24 anni sottoposti a provvedimento giudiziario penale. L'iniziativa ha la finalità di coinvolgere i giovani in un percorso di formazione professionale legato al mare e finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale di Operatore di Pescaturismo, qualifica spendibile sul mercato del lavoro regionale, nazionale e europeo nell'ambito dei servizi turistici. Motore delle attività sarà il Santa Rita, motopesca confiscato alla criminalità pugliese per traffico di droga. Il progetto, strutturato con la finalità di realizzare interventi di sostegno e di contrasto al disagio e allo svantaggio sociale, prevede specifici percorsi di supporto psicologico/motivazionale per favorire il recupero, il reinserimento e l'inclusione socio/lavorativa dei ragazzi, attraverso la realizzazione di servizi e percorsi formativi e di inserimento lavorativo. È prevista inoltre la possibilità di attribuire borse lavoro, strumento importante per promuovere tra i giovani detenuti l'autonomia, la cultura del lavoro, favorendone la riabilitazione e l'integrazione sociale. Le famiglie, inoltre, saranno coinvolte per partecipare in modo attivo e costante al progetto educativo/formativo del figlio. Fine ultimo del progetto è la creazione una cooperativa con cui i giovani potranno offrire un servizio di pescaturismo nel golfo di Napoli.</p>
Risultati finali	<p>L'intervento, realizzato sia a bordo dell'imbarcazione S. Rita che in una struttura per la manutenzione e il rimessaggio di imbarcazioni, si articola nelle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituzione gruppi di lavoro e pianificazione operativa. - Comunicazione e sensibilizzazione. L'azione di comunicazione ha la finalità principale di divulgare le informazioni all'esterno al fine di dare pubblicità all'iniziativa per diffondere la cultura di base che sottende alla filosofia degli enti partner e della stazione appaltante, nonché per coinvolgere negli interventi una rete più ampia di soggetti interessati. - Presa in carico minore e famiglia. Il progetto entra nel vivo con la Presa in carico del minore con definizione di un percorso educativo individualizzato e condiviso e del relativo profilo comportamentale e la presa in carico delle famiglie, coinvolte in tutte le attività in cui sono presenti i minori. - Attività di Counseling. Tale azione ha la finalità di rieducare i minori e le famiglie coinvolte promuovendo atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta.

	- Attività di Formazione e Laboratori, finalizzata all'acquisizione di competenze e professionalità nel campo del pescaturismo e manutenzione di barche, prevede la realizzazione di un corso di formazione di 600 ore per il rilascio della qualifica professionale di Operatore di Pescaturismo. Il corso prevede 2 laboratori di 150 e 200 ore ciascuno, il primo dedicato alla "Manutenzione delle imbarcazioni da diporto"; il secondo finalizzato alla "Cucina Tipica Regionale".
Sito Web	http://www.fondazioneconilsud.it/progetti-esemplari/in-corso/ http://www.esperienzeconilsud.it/pescaturismo-con-i-ragazzi-di-napoli/#sthash.1pOWPy5k.dpuf
Competenze chiave	Il progetto "Pescaturismo con i ragazzi di Napoli" è uno dei 12 progetti "speciali ed innovativi" sul tema CARCERI al SUD che punta sulla marineria per la formazione e il riscatto sociale dei ragazzi in carico. Esso intende offrire opportunità lavorative che portino a costituire una cooperativa per la promozione del territorio attraverso il mare, con il pescaturismo e formando manodopera nell'ambito cantieristico navale. Da sottolineare la novità della figura di operatore di pescaturismo rispetto al repertorio regionale delle qualifiche professionali e la necessità di un lavoro sinergico che metta insieme iniziative di supporto concreto all'orientamento e, allo stesso tempo, l'esigenza di avviare questi giovani a professioni che possano essere efficaci nel nostro territorio e che permettano di trovare subito sbocchi occupazionali. Fondamentale risulta la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per ottenere obiettivi di lavoro vero, retribuito e legale dopo aver verificato le basi conoscitive e le propensioni per l'apprendimento di un mestiere adeguato alle esigenze del tempo.
Titolo del progetto	28. Progetto Coltiviamo l'amicizia, l'orto biologico e il vigneto di Carignano – Regione Sardegna
Organizzazione Coordinatrice	Fondazione con il Sud Cooperativa Sociale Dimensione Umana di Sant'Antioco
Partners	Associazione culturale x Centro giustizia minorile per la Sardegna La locomotiva cooperativa sociale
Periodo di attuazione	2014-in corso
Abstract	Il progetto prevede attività didattico-formative e professionalizzanti, iniziative culturali e di sviluppo occupazionale per rafforzare il servizio di accoglienza offerto dalla Comunità Familiare Educativa per Minori (CAFEM) "le Mimose" ai ragazzi del circuito penale. Si tratta di ragazzi con storie personali molto difficili, che spesso non frequentano la scuola e hanno problemi di integrazione, anche a causa di una chiusura nei loro confronti da parte della comunità di appartenenza. La mancanza di un mercato del lavoro locale capace di creare opportunità di tirocini, borse lavoro, attività di apprendistato rende la situazione ancora più complessa. È da qui che parte il progetto, che vuole guidare una settantina di ragazzi (interni ed esterni alla comunità "le Mimose") nella coltivazione di un orto biologico e nella cura di un vigneto di uve Carignano, dopo un periodo di formazione. Il progetto nasce e si sviluppa con lo scopo di indirizzare i ragazzi verso la legalità, sensibilizzandoli a credere in valori inalienabili come: il rispetto delle leggi, il valore delle regole, l'amicizia, il lavoro e le sue responsabilità, l'impegno, il rispetto dell'ambiente, del proprio territorio e dei beni comuni, la condivisione, la solidarietà, oltre a costruire un rapporto sano con il cibo, scoprirne le proprietà, la provenienza, le possibilità di combinare diversi prodotti per ottenere pietanze migliori.
Risultati finali	Si prevede il coinvolgimento dei ragazzi in percorsi didattico-formativi riguardanti tutte le fasi e le tecniche di coltura dell'orto e del vigneto, attraverso: - le attività tecnico-pratiche di lavoro sul campo, dalla lavorazione del terreno, di semina, cura delle piante, concimazione, raccolta, vendemmia, alla vendita e trasformazione dei prodotti; - iniziative culturali e attività di sviluppo occupazionale, di sensibilizzazione al lavoro e alla professionalizzazione dei ragazzi; - attività per apprendere i principi dell'educazione ambientale, alimentare e il rispetto della natura, per sviluppare la coscienza ecologica e di cura del proprio territorio, per imparare a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i membri di un gruppo. I ragazzi coinvolti, a cui sarà riconosciuto un rimborso spese mensile, avranno la possibilità di apprendere un mestiere con buone prospettive per un futuro inserimento e promuoveranno la propria attività sul territorio, realizzando materiale divulgativo, mettendo in commercio i prodotti del raccolto, organizzando iniziative sociali e di aggregazione. Il progetto ha tra gli obiettivi finali il raggiungimento, da parte dei ragazzi, di un'autonomia economica-lavorativa che permetta loro di partecipare a pieno titolo alla vita comune, contribuendovi con le proprie risorse

	finanziarie. In questo senso, "Coltiviamo l'amicizia" troverà la sua piena realizzazione con il costituirsi di una Cooperativa di tipo B, quale fonte di impegno, occupazione e autonomia per i ragazzi.
Sito Web	http://www.esperienzeconsud.it/coltiviamo-l%E2%80%99amicizia-l%E2%80%99orto-biologico-e-il-vigneto-di-carignano/
Competenze chiave	Il progetto prevede la coltivazione e lavorazione di orti e vigneti con la partecipazione di ragazzi e minori segnalati, coinvolgendo la rete di tutte le componenti educative (famiglie, scuole, associazioni di volontariato, istituzioni, media, extra scuola).
Titolo del progetto	29. Oltre i confini - Regione Sicilia
Organizzazione Coordinatrice	Fondazione con il Sud Prospettiva Futuro Cooperativa Sociale - Catania
Partners	Arci Sicilia Associazione Centro Astalli per l'assistenza agli immigrati - Catania Consorzio Il Nodo Fenice Società Cooperativa Sociale Golem Cooperativa Sociale Jesuit social network Italia onlus "koinè" società cooperativa sociale onlus Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM Prap Sicilia Rete Fattorie Sociali Sicilia Soc. Coop. Sociale Prospettiva
Periodo di attuazione	2014-in corso
Abstract	<p>Il progetto si propone di dare risposte concrete alla situazione di svantaggio sociale in cui si trovano i giovani detenuti stranieri nelle carceri siciliane, favorendo il loro accesso alle misure alternative alla detenzione previste dal nostro ordinamento. Secondo le più recenti statistiche, una delle maggiori cause di recidiva è proprio il mancato accesso alle misure alternative. I detenuti stranieri sono particolarmente penalizzati perché essendo nella maggior parte dei casi privi di documenti d'identità o non in grado di rinnovarli si trovano nella materiale impossibilità di accedere ad attività lavorative anche in regime di semi-libertà. Molti extracomunitari, inoltre, entrano nelle strutture penitenziarie con un permesso di soggiorno valido e al termine della pena, non avendo avuto modo di rinnovarlo durante la detenzione, risultano irregolari. A fronte di questo quadro, il progetto vuole favorire l'inserimento socio-lavorativo dei giovani detenuti stranieri, attraverso programmi individualizzati con tirocini formativi, sperimentazioni di percorsi occupazionali personalizzati presso la rete delle fattorie sociali siciliane e le cooperative sociali.</p> <p>Il target di riferimento sarà costituito soprattutto da giovani extracomunitari tra i 18 e i 29 anni detenuti nelle carceri siciliane: persone fortemente deprivate a livello relazionale ed esperienziale, con un forte bisogno di identità, appartenenza ed autostima, un basso livello di istruzione scolastica, carente capacità espressivo-relazionale e un bagaglio di esperienze lavorative legato per lo più a lavori saltuari, sottopagati e in nero o direttamente gestite da organizzazioni criminali. In genere, poi, sono autori di reati di microcriminalità e per questo fortemente stigmatizzati dal contesto sociale. Inoltre verranno supportati gli stranieri già in esecuzione di misure alternative o sostitutive della detenzione, sottoposti a misure di sicurezza non detentive, in sospensione dell'esecuzione della pena o in fase di dimissione per fine pena.</p>
Risultati finali	<p>Le azioni di progetto saranno finalizzate alla creazione di un sistema regionale di coordinamento delle iniziative rivolte ai carceri, con sportelli itineranti di orientamento, consulenza legale, supporto per ciò che riguarda documenti di identità, permessi di soggiorno, iscrizione al collocamento e formazione (si prevede la presa in carico di 600 stranieri), 100 percorsi di accompagnamento sociale e 15 tirocini retribuiti tramite borse lavoro.</p> <p>Gli interventi si articoleranno dunque in due fasi. La prima legata alla permanenza all'interno di una struttura detentiva, con interventi di consulenza legale e supporto per il disbrigo di pratiche (richiesta documenti identità, permesso soggiorno, etc.), per favorire l'accesso a misure di pena alternative e l'attivazione di percorsi di orientamento al lavoro. La seconda fase sarà rivolta a coloro che avranno ottenuto i benefici di legge (quindi non più detenuti) per promuoverne l'inclusione sociale e lavorativa.</p>
Sito Web	http://www.esperienzeconsud.it/oltre-i-confini/
Competenze chiave	Assistere i giovani detenuti stranieri nella richiesta di protezione internazionale, di rinnovo dei permessi di soggiorno, d'informativa legale e allo stesso tempo, svolgere attività di informazione per il personale degli

	istituti.
Titolo del progetto	30. Progetto Parentesi Aperta - Regione Basilicata e Calabria
Organizzazione Coordinatrice	Centro Accoglienza L'ulivo Cooperativa Sociale - Cosenza Fondazione con il Sud
Partners	Associazione culturale di volontariato "Gianfrancesco Serio" Comune di Cetraro Comune di Tortora Cooperativa sociale Esserci Tutti Delfino lavoro società cooperativa sociale E.D.I Cooperativa Sociale Oltre Cooperativa Sociale ARL Parrocchia San Benedetto Parrocchia Santo Stefano protomartire Promidea Cooperativa Sociale Università degli studi della Calabria
Periodo di attuazione	2014-in corso
Abstract	Parentesi aperta è un progetto di sostegno, inclusione e accoglienza per minori provenienti dai circuiti penali, che cerca di garantire un'assistenza mirata per i giovani a rischio, sostenuti in un percorso riabilitativo globale. Il Progetto prende in carico il minore fin dal momento dell'arresto con azioni di mutuo-aiuto per i ragazzi detenuti e le famiglie, attività di formazione scolastica e professionale. Centrale nel progetto è la sfera delle relazioni affettive: tra genitori e figli, tra minori stessi, tra minori in mediazione penale e società. Gli obiettivi specifici sono: 1: Proporre ai minori che delinquono immediate possibilità di riscatto 2: Indicare ai minori stranieri immigrati illegalmente che delinquono una possibilità di vita onesta 3: Dotare la comunità di strumenti di gestione dei conflitti
Risultati finali	Tra le azioni del progetto sono previsti percorsi di inserimento lavorativo dei minori attraverso stage e tirocini e di reinserimento scolastico (attraverso il counselling psicologico, la scelta del percorso formativo, la preparazione al reinserimento e l'accompagnamento allo studio). Verranno realizzate attività di promozione e comunicazione (realizzazione di un sito web, seminari, convegno di presentazione dei risultati, ecc.), di raccolta fondi attraverso vendite di beneficenza, concerti, spettacoli e altre iniziative. Per garantire la sostenibilità del progetto, inoltre, saranno avviate tre filiere basate sulla coltivazione di piante aromatiche (poco seminate in Italia), la cui vendita garantirà nuove risorse economiche. All'interno di questo percorso di accompagnamento e di sostegno ai minori, si vuole implementare anche un processo produttivo, che tenga in piedi un'attività produttiva che abbia come sguardo fondamentale l'inserimento socio-lavorativo, non solo di questi minori in difficoltà, ma anche di altri attori del territorio. Ancora altro aspetto che si vuole caratterizzare è l'avvio di un circuito virtuoso in cui produttività e commercializzazione dei prodotti creino una base essenziale per l'espansione occupazionale e per dare opportunità e sostegno al welfare comunitario che si fa carico di questi minori.
Sito Web	http://parentesiaperta.it/chi-siamo/il-progetto/
Competenze chiave	In un contesto di crisi accentuata del modello di welfare fondato sul primato della programmazione e delle risorse pubbliche, questo progetto intende sperimentare – intorno alla sfida della mediazione penale minorile – un nuovo modello nel quale un sistema integrato di servizi sostenibili è fondato sulla responsabilizzazione della comunità locale, che promuove, supporta, si fa carico, verifica. L'ambizione di questo progetto è raccordare tutte le potenzialità offerte dal territorio, partendo dal volontariato spontaneo e diffuso all'interno della società civile e del mondo cattolico, che si fa carico delle problematiche dei minori, italiani e stranieri in particolari situazioni giudiziali e che attraverso questa rete sostengono un processo di integrazione in grado di emancipare questi soggetti da una predestinazione di devianza. Sviluppare un valido programma socio-educativo, per i minori soggetti a procedimenti penali, costruito sulla responsabilizzazione dell'accusato sul danno causato e sulle possibilità di riparazione, comprensivo anche delle risorse territoriali, consente da subito un risparmio economico per le istituzioni (che non hanno spese di detenzione), rafforzando la rete sociale intorno al minore, sviluppandone la capacità di fruizione delle risorse territoriali, assumendo così un respiro più ampio e intervenendo anche in termini preventivi su quei fattori che rischiano di compromettere le capacità di relazione del minore, inducendolo a comportamenti di emarginazione

	e devianza.
Titolo del progetto	31. Progetto La finestra sul cortile - Regione Sicilia
Organizzazione Coordinatrice	Fondazione con il Sud Associazione Shalom
Partners	Associazione Armonia Sociale Associazione Punto e a Capo Onlus Associazione quelli della rosa gialla onlus Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo
Periodo di attuazione	2014-in corso
Abstract	Il progetto, rivolto a tre gruppi di 15 minori del circuito penale, si propone di sviluppare nei ragazzi coinvolti le capacità espressive e una maggiore conoscenza di sé, potenziando l'autocontrollo e l'autostima. La finestra sul cortile ha l'obiettivo di favorire – attraverso la narrazione autobiografica – la riflessione su di sé e l'elaborazione delle esperienze critiche, nonché di sviluppare competenze tecniche nell'ambito della drammatizzazione, regia, sceneggiatura. Il percorso di narrazione attiverà riflessioni sull'esperienza personale, sugli incidenti di percorso, e sulle risorse disponibili per superarli. Alla fine dell'attività di sostegno e preparazione i destinatari saranno coinvolti in attività ed incontri pubblici di educazione alla legalità, rivolti principalmente alle scuole, in cui svolgeranno il ruolo di operatori e di testimoni privilegiati di esperienze di vita.
Risultati finali	A coronamento delle attività del laboratorio di narrazione e del laboratorio teatrale, i minori porteranno la propria testimonianza presso i pari d'età delle scuole cittadine. I quattordici incontri organizzati negli istituti di primo e secondo grado, insieme ad una serie di incontri pubblici di natura altamente educativa, hanno l'intenzione di fornire un senso più profondo al percorso dei ragazzi coinvolti. La testimonianza diretta di giovani entrati nel circuito penale e la valenza educativa del messaggio trasmesso di volta in volta ai propri coetanei si può rivelare di gran lunga più efficace di qualunque messaggio veicolato in forma teorica o didascalica.
Sito Web	http://www.esperienzeconilsud.it/lafinestrasulcortile/
Competenze chiave	I percorsi sono stati intrapresi col supporto di un'equipe multidisciplinare che ha accompagnato i ragazzi lungo le varie tappe del viaggio dentro se stessi e portato avanti in un'ottica di cambiamento.
Titolo del progetto	32. Progetto UnderJail: il protagonismo della scuola in percorsi di tutoraggio per giovani detenuti
Organizzazione Coordinatrice	Associazione Pantagruel onlus - Firenze
Partners	C.I.A.O. Associazione di promozione sociale sul carcere – Firenze Ulisse Cooperativa sociale – Firenze Cooperativa Agricola di Legnaia – Firenze Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale Russel Newton – Firenze Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci – Firenze Istituto professionale Statale Sassetti - Peruzzi – Firenze Liceo classico Galileo - Firenze
Periodo di attuazione	2015-2016
Abstract	Il progetto nasce dal bisogno di creare un contatto virtuoso tra scuola e carcere. Per i giovani detenuti non sempre è presente uno specifico progetto di reinserimento socio-lavorativo; appare urgente colmare questo vuoto attraverso la costruzione di un contesto di relazione totalmente nuovo. Partendo dai risultati degli studi di Klain, che dimostrano che l'evento delinquenziale rappresenta il risultato di processi legati alla gang, appare necessario, in un processo di reinserimento sociale, cambiare il gruppo di amici. Il progetto ha il compito di fare da ponte tra l'esterno e l'interno del carcere, soprattutto perché i giovani detenuti hanno bisogno di essere riconnessi nel tessuto sociale attraverso l'incontro con giovani pari che vivono una dimensione dell'esistenza cosiddetta normale. La scuola, proprio per il suo ruolo educativo, è fondamentale come luogo di sviluppo di una coscienza della solidarietà, dello scambio, della lotta alle disuguaglianze. Reciprocità e redistribuzione, parole chiave della riflessione di Polanyi sull'incontro tra culture, ci aiuta a pensare che contesti diversi, ognuno con le proprie ricchezze e mancanze, debbano essere messi in costante e virtuosa comunicazione. Gli obiettivi principali del progetto, quindi, sono: 1) sperimentare percorsi di reinserimento di giovani detenuti al fine di annullare il rischio di recidiva; 2) diffondere una conoscenza della realtà carceraria; 3) creare nei giovani studenti una cultura del volontariato e dell'impegno sociale;

	<p>4) diffondere pratiche di educazione peer to peer tra giovani provenienti da diverse esperienze di vita; 5) sensibilizzare le cooperative sociali al reinserimento dei giovani detenuti.</p>
Risultati finali	<p>Il progetto si articola nelle seguenti fasi:</p> <p>Fase 1</p> <p>1. Stesura del progetto di borsa lavoro e reinserimento socio lavorativo per 4 giovani detenuti in collaborazione con Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali, partner del progetto. Risultati: Reinserimento socio-lavorativo del giovane detenuto; Aumento della capacità delle cooperative sociali di accogliere giovani ex detenuti</p> <p>Fase 2</p> <p>2. Attivazione di percorsi formativi su come sviluppare una cultura della legalità e della cittadinanza attiva in modalità peer to peer in 4 scuole del territorio fiorentino. Il percorso sarà basato sull'incontro tra esperienze di vita di giovani della quarta e quinta classe e giovani detenuti, con l'aiuto di un volontario dell'Associazione Pantagrue, di insegnanti interessati e di testimoni esterni scelti dal gruppo di giovani coinvolto. Risultati: Aumento della conoscenza della realtà carceraria; Valorizzazione della vita come fonte di crescita formativa (educazione informale); Crescita della cultura della legalità; Sviluppo della consapevolezza che una violazione della legge non è una condanna ad una vita di marginalità; Diffusione della strategia educativa peer to peer</p> <p>Fase 3</p> <p>3. Costruzione di una Rivista, frutto della collaborazione tra l'incontro di studenti delle scuole fiorentine e detenuti, che diventi il ponte tra fuori e dentro l'esperienza carceraria. Creazione di un blog per la diffusione online della Rivista. Tale strumento di comunicazione verrà anche utilizzato per la stesura di un diario di bordo del progetto con la descrizione delle attività, degli incontri e dei risultati. Gli studenti prenderanno parte alla redazione di una rivista insieme a detenuti ed ex detenuti. I ragazzi contribuiranno attraverso la creazione di una rubrica specifica sull'educazione peer to peer tra la scuola e i detenuti. Gli studenti ed i detenuti verranno inviati a realizzare un video su cosa significa essere cittadini attivi nei temi del carcere e della legalità. Tale video sarà uno strumento di sensibilizzazione nella formazioni tra pari. Verrà realizzato, inoltre, un video di un minuto, da portare al concorso annuale di Videominuto 2017. Risultati: Aumento della conoscenza della realtà carceraria; Crescita della cultura della legalità; Sviluppo delle competenze comunicative su temi sociali.</p> <p>Fase 4</p> <p>4. Attivazione di nuovi volontari che verranno coinvolti e resi protagonisti nelle attività associative e che diventeranno a loro volta formatori di nuovi giovani volontari Risultato: attivazione di nuovi giovani volontari impegnati all'interno delle carceri. Il materiale autoprodotta dall'incontro tra studenti e detenuti in modalità peer to peer sarà la testimonianza del percorso effettuato.</p>
Sito Web	<p>http://www.liceodavincifi.gov.it/servizi/servizi-argo-scuolanext-informazione-e-accesso-ai-servizi/304-pof/progetti/aree-e-progetti/area-sicurezza/educazione-alla-legalita/underjail/912-underjail.html</p>
Competenze chiave	<p>Under Jail vuole essere un progetto pilota per sperimentare nuove modalità di scambio tra giovani con esperienza di vita e destini molto diversi. Con la pratica dell'educazione peer to peer, il progetto vuole valorizzare le competenze che vengono acquisite in ambito informale. L'incontro tra due target, giovani detenuti e giovani studenti, vuole aiutare a superare i pregiudizi tramite l'incontro con il diverso ed aprire una riflessione sull'educazione e rieducazione nelle istituzioni totali.</p>
Titolo del progetto	<p>33. Progetto nazionale In viaggio con l'Arca</p>
Organizzazione Coordinatrice	<p>Associazione culturale Controchiave Roma</p>
Partners	<p>Dipartimento Giustizia Minorile, Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari Fondazione Vodafone Italia Fondazione Banca del Monte di Lombardia Confartigianato Imprese Catanzaro Centro Volontariato Sociale di Bologna (CIOFS) Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale Emilia Romagna Borsari Strumenti Musicali srl di Bologna Cherubini strumenti musicali snc di Roma Zin Strumenti Musicali snc di Padova</p>

	<p>Patrocinio del Comune di Bologna Quartiere S. Donato</p> <p>Patrocinio del Comune di Padova Assessorato alle Politiche Giovanili</p> <p>Patrocinio della provincia di Catanzaro</p>
Periodo di attuazione	2004-durata permanente: tutt'ora in svolgimento in area penale minorile (esterna e interna)
Abstract	<p>Il progetto prevede percorsi formativi per insegnare ai ragazzi un mestiere artigianale, la riparazione di strumenti musicali e si è realizzato in quattro contesti territoriali: Roma, Bologna, Catanzaro e Lamezia Terme.</p> <p>L'obiettivo generale che si pone il progetto è quello di sviluppare impresa sociale con i ragazzi attraverso le competenze acquisite. È stata avviata attività d'impresa all'inizio del 2012 ed è stato creato il marchio "Liutai dell'Arca" che tutti i ragazzi utilizzano per promuovere e vendere i loro prodotti; una sorta di marchio di qualità (con la supervisione dei docenti/tutor) a garanzia dei lavori effettuati e dei prodotti realizzati. Le imprese sono ditte individuali e nominative (per i ragazzi maggiorenni) che lavorano in una sorta di franchising sotto l'ombrello "Liutai dell'Arca". Per i minorenni sono previste soluzioni alternative come già accaduto nelle scorse edizioni (ritenuta d'acconto per piccole riparazioni o costruzione di piccoli manufatti) ma sempre sotto l'egida del marchio. Per alcuni di loro si profila la possibilità di essere collocati presso le aziende in partnership con il progetto. I ragazzi sono sostenuti inizialmente sia da un punto di vista logistico che operativo da: docenti (aspetti tecnici), Confartigianato Calabria, Lazio e Emilia Romagna (aspetti amministrativi e del lavoro), aziende di settore (strategie di marketing, collocazione dei prodotti e vendita), Amministrazioni locali (eventuali laboratori concessi come incubatori d'impresa per servizi/vendita/riparazione diretta al pubblico).</p> <p>Gli obiettivi specifici che si prefigge il progetto sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di giovani italiani e stranieri in situazioni di crisi ed emarginazione (crediti spendibili sul mercato del lavoro); 2) Contrastare la recidiva in minori che hanno commesso reato e favorire la loro fuoriuscita da circuiti delinquenziali; 3) Assicurare la continuità d'intervento tra il percorso educativo-formativo dell'area penale interna e quello dell'area penale esterna (Ufficio di Servizi Sociali di Catanzaro).
Risultati finali	<p>La rete di commercializzazione è stata articolata in questo modo: aziende e negozi in convezione che hanno prodotti in conto vendita presso i propri esercizi commerciali, sito internet per la vendita online, mostre e fiere di settore. Altre strategie di marketing vengono valutate insieme ai docenti esperti e alle aziende in partnership con il progetto. Naturalmente anche i ragazzi dell'area penale interna, con le dovute limitazioni, beneficiano di tale rete essendone virtualmente inclusi. Nel caso dell'attività di riparazione dei pianoforti, come d'altronde già avvenuto, i ragazzi che svolgono questa attività dentro l'IPM, possono effettuare le riparazioni all'interno dell'Istituto e sarà cura dell'organizzazione far pervenire lo strumento dentro l'IPM.</p> <p>Periodicamente viene realizzato un documentario "In Viaggio con l'Arca – storie di lavoro in area penale minorile" a testimonianza del progetto.</p>
Sito Web	http://www.controchiave.it/progetti-2/in-viaggio-con-larca/
Competenze chiave	<p>In Viaggio con l'Arca intende attivare percorsi educativi, formativi e pre-lavorativi con adolescenti a rischio primario e con bambini e bambine e/o adolescenti entrati in conflitto con la legge attraverso percorsi di formazione professionale legati all'alta liuteria artigiana nel settore degli strumenti ad arco e dei pianoforti. Nello specifico il progetto prevede la promozione di attività di alta specializzazione nell'ambito della riparazione di strumenti musicali e costruzione di piccoli accessori per rispondere al problema del disagio minorile attraverso la continua offerta formativa, la reale prospettiva di un lavoro, la permanenza nel tempo di figure di riferimento in relazione con i minori in area penale.</p>

Fonte: Survey's data processing ILA Employability project (2015): Employability skills report O1A2 (URL: <http://ila-employability.eu/outputs>).

A conclusione della rassegna dei tools presentati emergono alcune considerazioni. È importante innanzitutto riflettere sull'opportunità che tali progetti rappresentano per i detenuti minori: essi si sono inseriti in un quadro di azioni integrate, finalizzate ciascuna al raggiungimento di obiettivi concreti in termini di realizzazione di percorsi di formazione, di orientamento e di inserimento lavorativo, e con lo scopo generale di sperimentare nuove pratiche di intervento attraverso la

strutturazione e il consolidamento di una rete di attori pubblici, privati o del privato sociale. Per questa ragione una valutazione complessiva degli interventi realizzati e delle strategie di azioni attuate richiede soprattutto un'analisi globale del percorso, che tenga in conto tutte le peculiarità: dall'efficacia/efficienza e innovatività delle pratiche di intervento messe in atto, alla ricchezza della partnership attivata, fino alla capacità reale di modificare le condizioni che ostacolano l'inserimento o il re-inserimento socio-lavorativo dei minori e giovani detenuti. L'aspetto più interessante dei percorsi di intervento è proprio il consolidamento della rete di attori attivatisi per questi progetti, capace di focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica e degli attori locali su temi ostici quale può essere l'accesso al lavoro dei giovani detenuti. Restano sicuramente i limiti di un intervento per progetti, primi fra tutti l'urgenza di uscire dalla sperimentazione per strutturare una modalità di intervento accessibile a tutti i soggetti detenuti o sottoposti a misure penali e la necessità di garantire in futuro la continuità di uno stesso funzionale intervento. Nonostante gli esiti ragguardevoli dal punto di vista quantitativo in termini di avvio e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e gli incoraggianti dati sull'utenza che ha potuto usufruire degli interventi messi in atto nell'ambito di ogni singolo progetto, non si rileva un numero rilevante di iniziative pensate per i giovani detenuti immigrati. Sebbene le norme sull'ordinamento penitenziario tengano presente le difficoltà linguistiche e le differenze culturali che incontrano i detenuti stranieri, in numero sempre maggiore nelle carceri¹³¹ (Melossi D. 2002), molto spesso i percorsi carcerari sono costruiti in funzione della cittadinanza e della appartenenza culturale italiana (Clementi C. 2008). Merita di essere sottolineato il fatto che i pochi indicatori disponibili sulla condizione dei minori stranieri e rom entrati nel circuito penale mostrano che essi non solo sono maggiormente discriminati rispetto ai coetanei italiani, ma ricevono anche un trattamento marginale in confronto a quello solitamente riservato ai minori detenuti italiani (Campesi G. et al. 2009). In particolare, nonostante negli ultimi anni la situazione sia migliorata, ancora oggi le denunce nei confronti degli stranieri producono l'avvio di azioni penali più frequentemente di quelle sporte nei confronti degli italiani, e i minori stranieri vengono condannati più spesso di quelli italiani, soffrendo come già detto in precedenza, di periodi di detenzione cautelare più lunghi e di minore accesso alle misure alternative alla detenzione (sia in fase cautelare che in fase esecutiva), al perdono giudiziale e alla messa alla prova (Campesi G. et al. 2009). Il minore straniero subisce di fatto una discriminazione strutturale: da un lato viene più facilmente inserito nel circuito detentivo e dall'altro tende a rimanerci più a lungo, usufruendo meno delle misure alternative non restrittive e di progetti di

¹³¹ Questa alta percentuale di minori stranieri con precedenti penali e spesso recidivi non indica che essi abbiano prima percorso strade alternative e che la detenzione sia stata adottata nei loro confronti come ultima ratio. La frequente recidiva indica piuttosto che la popolazione detenuta straniera è composta da uno stock di minori che entrano ed escono continuamente dal carcere (Melossi D. 2002).

reinserimento sociale e professionale. Il sistema della giustizia minorile si caratterizza così per la selettività e la difficoltà a intercettare e aiutare le fasce più marginali della popolazione che entrano in contatto con il sistema penale (Melossi D. 2002) e contemporaneamente opera una selezione sociale individuando come utenti privilegiati i minori appartenenti alle categorie più disagiate (Campesi G. et al. 2009). Ciò rimanda a una maggiore presenza degli stranieri negli IPM e a una loro maggiore recidività che dipende in parte dalla difficoltà di offrire risposte adeguate da parte della giustizia minorile ai loro bisogni, dalla scarsa disponibilità di risorse pubbliche da impiegare per la realizzazione di percorsi solidi di misure alternative, dalle insufficienti strutture presenti sul territorio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché dalle problematiche di progettare e attuare programmi di reinserimento sociale specifici per i minori stranieri (Campesi G. et al. 2009).

Una prima, fondamentale, strada da percorrere è quindi quella di progetti destinati ai giovani detenuti immigrati che abbiano lo scopo di superare l'emergenza linguistico-comunicativa. Per il detenuto straniero una delle prime difficoltà in ingresso in carcere è relativa ai processi di comunicazione che ne impedisce l'attuazione di programmi trattamentali idonei. La gestione del problema linguistico, inteso non solo negli aspetti, seppure fondamentali, della traduzione, ma soprattutto come esplicitazione e decodificazione di messaggi non verbali, risulta fondamentale tanto sul piano dei rapporti con l'istituzione e con gli operatori penitenziari, per ridurre le criticità comunicative relative alla formazione professionale e allo svolgimento delle attività lavorative e affinché si possa garantire alla persona reclusa ogni diritto (dalla sfera della salute a quella dei contatti con l'esterno), quanto nell'ottica dell'integrazione culturale in carcere, della specificità delle interazioni tra detenuti stranieri e italiani al fine di favorire un clima di riconoscimento reciproco. A tal proposito, potrebbero rilevarsi utili alla risocializzare del detenuto minore straniero corsi di alfabetizzazione linguistica connotati professionalmente, quale può essere ad esempio un percorso rieducativo interno al carcere volto a dare ai detenuti una formazione in compiti di mediazione culturale (Clementi C. 2008).

Come già ampiamente accennato, la sfida è rappresentata dal fatto che la definizione di politiche di inserimento socio lavorativo per gli autori di reato, da un lato, richiede l'integrazione delle politiche sociali, formative, del lavoro, dall'altro, deve tener conto di questioni giurisdizionali quali l'esecuzione alternativa della pena o l'introduzione di elementi normativi specifici capaci di diversificare radicalmente il trattamento rieducativo del minorenne e dello straniero in nome della specificità del loro status. La programmazione in questo ambito consta allora di tre grandi temi: il sociale (famiglia, abitazione, figli, ecc.), il lavoro (la qualifica professionale, la formazione,

l'occupazione, l'imprenditoria ecc.) e la giustizia (la vita in carcere, la detenzione, le forme alternative per scontare la pena stessa ecc.).

Questi rami di intervento si connettono laddove si stipulano protocolli di intesa. Ma come riuscire a rendere strutturata, integrata e partecipata una pianificazione locale per il reinserimento socio lavorativo di minori e giovani detenuti ed ex-detenuti? Quali elementi vanno introdotti nella pratica progettuale odierna?

Ciò che, ad oggi, si evidenzia come punto di fragilità attiene a: debolezza dei protocolli di intesa, progettazione straordinaria e/o d'emergenza in merito a queste tematiche, estrema frammentazione e settorialità degli interventi. Alcune proposte migliorative di tale situazione dovrebbero allora andare verso la direzione di:

1. Favorire la realizzazione di processi di programmazione istituzionale a scapito dei protocolli di intesa, oggi in vigore. Questo significherebbe un'attenzione verso queste tematiche non più occasionale ma parte integrante delle politiche sociali, del lavoro, della giustizia; significherebbe che la progettazione integrata diviene un *modus operandi* delle amministrazioni pubbliche, trasformandosi da occasionalità ed emergenzialità in programmazione ordinaria. Tale processo favorirebbe anche la messa a sistema dell'uso delle risorse economiche e finanziarie che verrebbero meglio sfruttate per progetti complessivi e maggiormente efficaci (Gigliotti R., Mastrangelo M.G. 2008).
2. Favorire nuove modalità di intervento a scapito di nuove tipologie di azione. In Europa tanti sono i progetti avviati nell'ambito dell'inserimento lavorativo dei detenuti ed ex-detenuti, ne sono testimonianza l'elenco e la tipologia dei progetti riportati nelle schede. Questi sono in gran parte attività innovative che privilegiano la creazione di reti sistemiche ed inter-istituzionali sul territorio e la creazione di sostegni e supporti formali per coloro che escono dal circuito penale. Ciò è un segnale forte che evidenzia come piuttosto che inserire ed inventare nuovi servizi e nuovi modelli, bisogna mettere in rete ed in collegamento quelli già esistenti. Significa, cioè, intervenire per modificare il come si lavora piuttosto che gli oggetti di lavoro (Gigliotti R., Mastrangelo M.G. 2008).
3. Promuovere una valutazione di efficienza degli interventi mirata a confrontare i costi delle politiche effettivamente implementate con i costi ipotetici (controfattuali) che deriverebbero dalla decisione di non mettere in campo tali politiche. Gli interventi mirati all'inclusione sociale di categorie svantaggiate possono apparire assai costose in sé ma, d'altra parte, convenienti se confrontate con i costi sociali che si determinerebbero in assenza di tali politiche (Gigliotti R., Mastrangelo M.G. 2008). A questo riguardo, mentre il ricorso ad esperti di valutazione esterni è ormai presente nei progetti territoriali e i modelli utilizzati

sono tra i più vari, in ambito penitenziario non esiste ancora una prassi organica e ciò non è dovuto solo ad un ritardo o ad una possibile resistenza, quanto alla specificità di questo contesto che richiederebbe una conoscenza specifica a chi si occupa di valutazione (Migliori S. 2007).

Infine, sono necessarie politiche e progettualità rivolte sicuramente al carcere ma prima ancora alla prevenzione del crimine, attraverso l'attivazione di risorse, di reti e di strutture di sostegno, di orientamento e aiuto per quanti a rischio carcere e per quanti ex detenuti a rischio recidiva, attraverso un maggiore coordinamento tra quanto già esiste e viene fatto dagli Enti Locali e attraverso la creazione di una sinergia tra settori ed ambiti diversi, spesso non in comunicazione tra loro (Mancuso R. 2001). Per fare ciò è necessario superare la risposta penale in senso repressivo, frutto di una cultura che tende a colpevolizzare gli individui per la loro condizione piuttosto che elaborare progetti politici e sociali a loro favore (Campesi G. et al. 2009).

CAPITOLO 3 - IL TRATTAMENTO DEL MINORE DETENUTO: UN CASO STUDIO

Nei capitoli precedenti si è avuto modo di tracciare un excursus storico-legislativo inerente il sistema penale minorile e la tutela dei diritti dei detenuti, soffermandosi, con approccio sociologico, sulle funzioni della pena e del carcere, nonché su una valutazione critica delle linee direttive che guidano il trattamento dei detenuti minori. In questo capitolo, la ricerca empirica interesserà, nello specifico, la situazione carceraria dei minori presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida e le strutture ad esso annesse, quali i diversi laboratori presenti sull'isola. La ricerca empirica cerca di inserirsi all'interno dell'IPM per restituire una conoscenza approfondita delle dimensioni del disagio che spesso caratterizzano le prigioni, e che, lungi dal costituire semplicemente il capolinea di percorsi devianti, segnano purtroppo l'inizio di altre storie di sofferenza e di violenza (Bennet R. 1994). Diventa allora indispensabile approfondire la conoscenza del campo, delle relazioni e dei conflitti che si sviluppano tra gli attori che animano le agenzie del controllo e della punizione e i loro destinatari finali, al fine di decostruire e comprendere le dinamiche e le implicazioni politiche dei processi di controllo e di penalizzazione (Degenhardt T., Vianello F. 2010). In tal senso, l'approccio del lavoro di ricerca etnografico intende esplorare in modo critico la quotidianità dello spazio detentivo minorile (soggetto a rappresentazioni mediatiche allarmistiche o al contrario ottimistiche) e la cultura carceraria di tale luogo di privazione della libertà; intendendo per cultura carceraria il complesso degli atteggiamenti, delle consuetudini, dei valori, dei comportamenti e delle rappresentazioni che contribuiscono a realizzare la realtà nella quale vivono ed operano gli attori sociali dell'IPM di Nisida.

L'obiettivo cognitivo della ricerca empirica vuole essere un'analisi approfondita delle modalità di recupero dei minori in carcere, rilevando gli aspetti riabilitativi legati ai percorsi di (ri)educazione/formazione rivolti all'inserimento sociale dei detenuti minori e allo sviluppo delle loro competenze occupazionali.

La scelta di un'indagine conoscitiva di tipo etnografico presso l'IPM di Nisida è dettata dalla volontà di capire come, nella prassi della realtà quotidiana, si svolga il trattamento nei confronti dei minori ristretti, di verificare l'efficacia dei percorsi rieducativi e riabilitativi e di rilevare quali difficoltà vi sono in relazione alla specificità dei detenuti.

In particolare, gli interrogativi e di conseguenza gli obiettivi specifici che ci si pone sono due:

1. La formazione professionale ed educativa interna al carcere, allo stato attuale, permette al detenuto minore di acquisire competenze (occupazionali) tecnico-pratiche o intellettuali da spendere nel mercato del lavoro?

2. Successivamente a una ricostruzione dello scenario interno al carcere quali risultano essere gli aspetti positivi e critici nelle pratiche riabilitative e di reinserimento sociale dei detenuti?

Per raggiungere gli obiettivi dell'indagine conoscitiva l'unità di analisi è composta da due tipologie di attori sociali presenti all'interno della struttura detentiva:

- i minori reclusi nell'IPM di Nisida;
- gli operatori/educatori della struttura detentiva a cui viene affidato il minore condannato.

Il processo trattamentale rieducativo del ristretto è frutto sia delle attività organizzate all'interno degli istituti o svolte all'esterno, sia dell'insieme delle relazioni che costruiscono l'ambiente penitenziario e della gestione complessa e coordinata dei rapporti tra gli operatori, tra gli operatori e la struttura e tra gli operatori e i detenuti. Ma, il fallimento o al contrario il successo rieducativo del detenuto in senso risocializzante interseca anche la rappresentazione che della rieducazione hanno coloro che direttamente operano nelle strutture carcerarie, nonché le spinte e le aspettative, talora contraddittorie, che la società esterna riflette sui detenuti e su chi opera nei contesti penitenziari.

Come si vedrà, le criticità maggiori riguardano particolarmente l'organizzazione della struttura, dovute da una parte alla difficile applicazione ai minori dell'ordinamento penitenziario degli adulti e, dall'altra, alle differenze istruttive/culturali degli operatori che non consentono un dialogo costruttivo tra le varie componenti preposte alla tutela dei minori. Strumento operativo prezioso è invece la sinergia tra la polizia penitenziaria, il gruppo educativo e tutti gli altri operatori, compreso la società, che, a diverso titolo (insegnanti, cappellano, volontari, maestri di laboratorio), si relazionano con i minori detenuti. Tale unità d'intenti consente di rafforzare l'azione di protezione dei soggetti più deboli con ripercussioni tanto sul percorso interno del detenuto, quanto sulle possibilità di inserimento sociale dopo il periodo detentivo.

In definitiva, la ricerca non mira a fornire risposte assolute, quanto a proporre, a partire dalle rilevazioni più salienti, uno sguardo critico e realistico sulla situazione dei minori detenuti in IPM.

METODOLOGIA E STRUMENTI DELLA RICERCA EMPIRICA

La detenzione minorile è una realtà estremamente complessa, cui si è cercato di avvicinarsi nella parte empirica dell'indagine attraverso una strategia di tipo qualitativo, riconducibile a grandi linee al filone etnografico. La scelta del metodo¹³² etnografico deriva dalla necessità di definire in modo veritiero la situazione dell'IPM di Nisida ed avere un punto di vista diretto da parte degli operatori. Fare etnografia significa letteralmente descrivere un popolo (in questo caso detenuti minori e operatori penitenziari), recarsi tra coloro che si vuole studiare per un certo periodo di tempo (nello

¹³² Il metodo come insieme di procedure, regole, principi che consentono di conoscere/spiegare e ordinare la realtà (Corbetta P. 2014).

specifico da luglio 2015 a ottobre 2016), ed utilizzare alcune tecniche di ricerca (come l'osservazione o l'intervista) allo scopo di collezionare un insieme di dati che una volta interpretati, rendano possibile la comprensione della cultura in esame (in particolare quella carceraria). L'etnografia sociale è la descrizione di un particolare mondo sociale in base a una prospettiva non scontata: fare etnografia non significa, semplicemente, descrivere realtà sociali (relazioni, mondi, professioni, istituzioni), ma farlo in base a presupposti che illustrino aspetti poco evidenti o comunque non ovvi (Dal Lago A., De Biasi R. 2002). L'interesse del ricercatore all'utilizzo di tale metodo è dettato quindi dalla capacità di far emergere le pratiche effettive degli attori sociali nei loro contesti sociali, professionali e quotidiani (Corbetta P. 2014), pur conscio della non perfetta immedesimazione empatica, derivante dal non separarsi mai dai pregiudizi perché si è storicamente e culturalmente connotati (Geertz C. 1987). La metodologia¹³³ utilizzata nella ricerca empirica si è orientata su uno studio di caso attraverso un mix method¹³⁴ basato sia sull'osservazione diretta sia sull'analisi secondaria; quindi sull'utilizzo di più tecniche¹³⁵ per la raccolta e l'analisi dei dati, riguardanti le tipologie di attori sociali presenti nell'IPM: i detenuti minori e gli operatori/educatori. Nella ricerca sul campo, la costruzione della base empirica è avvenuta tramite tre fasi di indagine:

- 1) come nella parte precedente dello studio, un'analisi secondaria, supportata dalla raccolta di dati di diversa natura (statistiche, testi, verbali, foto, video ecc.) presenti negli archivi pubblici e privati della segreteria dell'IPM e da fonti indirette (quali i documenti del C.Eu.S., Centro Europeo di Studi di Nisida) contenenti i dati sul lavoro socio-educativo elaborato negli anni presso la struttura detentiva;
- 2) l'osservazione diretta delle attività svolte presso l'IPM (ad esempio essere presenti durante le ore in cui si è svolta attività di formazione), per acquisire dati sotto forma di registrazioni, appunti e annotazioni delle dinamiche esistenti nello specifico contesto carcerario e ogni altra testimonianza riguardante il trattamento dei detenuti all'interno della struttura o in collegamento con l'esterno. Uno dei punti cardine è stato quello di non fidarsi della propria memoria, ma cercare di annotare tutto ciò che sarebbe potuto rilevarsi utile per una descrizione dettagliata della realtà sociale, oggetto di studio. Si è creato quindi una sorta di diario di bordo (o di campo) circa lo svolgersi della vita quotidiana, che ha accompagnato per tutto il tempo lo sguardo sui fenomeni all'interno dell'IPM, secondo quello che è il metodo etnografico (Dal Lago A., De Biasi R. 2002);

¹³³ In generale, la metodologia, in quanto insieme di discipline che indicano come condurre una buona ricerca empirica, si interroga su quali sono i metodi (insieme di procedure, regole, principi) e le tecniche (specifiche procedure operative, strumenti tangibili) più adatti per conoscere/spiegare la realtà (Corbetta P. 2014).

¹³⁴ L'approccio mix method consente di cogliere i diversi aspetti legati al tema di indagine (Faggiano M.P. 2016).

¹³⁵ Le tecniche sono gli strumenti della ricerca utilizzati per la rilevazione delle informazioni e per l'analisi dei dati (Corbetta P. 2014).

- 3) le interviste qualitative sul tema della formazione e sul futuro inserimento sociale e lavorativo, da somministrare sia ai minori detenuti coinvolti nelle attività sia agli operatori che si occupano di educazione e formazione.

La fase di analisi secondaria condotta attraverso un'esplorazione delle fonti, anche legislative e regolamentari e della letteratura critica relative all'argomento, è stata fondamentale per individuare i nodi essenziali intorno ai quali articolare o reinventare la ricerca in situazioni strutturali limitative. Contemporaneamente, durante la preliminare fase di osservazione si è cercato di contattare in modo informale gli operatori più disponibili dell'istituzione e rappresentativi delle varie categorie di attori, cui si è chiesto di parlare liberamente della propria esperienza, organizzandone il resoconto senza vincoli, ad eccezione di richieste di puntualizzazione o di domande sonda, che aiutassero a sollecitare un parere nei casi in cui l'interlocutore apparisse reticente o non avesse un'opinione strutturata su di un determinato argomento. Va precisato inoltre che, nella fase preliminare di osservazione, si è colloquiato a lungo informalmente con il vice direttore dell'istituto e, con i responsabili dell'area pedagogica, per ottenere informazioni generali concernenti il numero medio di detenuti presenti nella struttura in relazione al livello di capienza ottimale, la percentuale orientativa di detenuti stranieri, la tipologia prevalente di reati, le attività trattamentali presenti, i rapporti con il territorio e la comunità esterna, i caratteri complessivi dell'organizzazione e della progettazione educativa. Tutto ciò ha consentito di acquisire una conoscenza più approfondita del funzionamento della realtà da osservare e di penetrare nella cultura dell'organizzazione, anche a livello di lessico e di riferimenti teorici e normativi.

Alla fine, incrociando le informazioni ricavate dalle fonti e dalle rilevazioni presso gli archivi dell'IPM con i resoconti non guidati degli operatori, si è deciso di concentrarsi su alcune dimensioni e aree tematiche quali: percorso personale e professionale degli attori sociali presenti nell'IPM, loro bisogni educativo-formativi, attività trattamentali condotte e organizzazione delle stesse, finalità delle attività e loro valutazione. Tali dimensioni sono apparse rilevanti sebbene esse non esauriscono il campo di indagine nella sua interezza e criticità.

A partire da tali dimensioni generali, per strutturare il testo delle interviste da utilizzare nella rilevazione empirica, sono state elaborate due mappe concettuali più specifiche, una per i minori detenuti e una per gli operatori.

Per quanto riguarda i detenuti minori, l'intervista ha voluto rilevare le competenze possedute e quelle che si pensa dovranno acquisire per il reingresso in società e nel mercato del lavoro. Dopo le caratteristiche socio-anagrafiche del detenuto (genere, età, titolo di studio, nazionalità e stato civile) si è proceduto ad esplorare le seguenti dimensioni: contesto scolastico e lavorativo dei detenuti prima del carcere; contesto scolastico e lavorativo dei detenuti durante il carcere; prospettive future

al carcere. Per una descrizione dettagliata delle dimensioni si rimanda alle tracce tematiche delle interviste, appendice 3.

Per quanto riguarda, invece, gli operatori/educatori si è cercato di rilevare mansioni e grado di competenze cui sono chiamati a rispondere nell'esercizio delle loro funzioni, evidenziandone anche le criticità (Santerini M. 1998). Successivamente alla dimensione socio-anagrafica (genere, età, titolo di studio, esperienza pregressa), le aree esplorate sono state: area delle mansioni svolte all'interno dell'istituto; area formazione e aggiornamento per far fronte alla specialità del lavoro con minori; area delle motivazioni iniziali e attuali che spingono a svolgere questo tipo di lavoro; area degli obiettivi perseguiti nella pratica operativa (rieducazione, risocializzazione, reinserimento socio-lavorativo, riduzione del disagio detentivo, etc.); area percezione del proprio ruolo per comprendere come essi contribuiscano attivamente al trattamento e alla qualità della vita del minore attraverso il loro apporto professionale; area disagi (difficoltà culturali, comunicative, gestionali ed organizzative, etc.) riscontrati con i detenuti e con i colleghi della stessa area o di aree diverse della struttura; area delle relazioni con i detenuti e con i colleghi per verificare il livello di reciproca integrazione interna e con il contesto esterno; area soddisfazione e appagamento per il lavoro svolto. Per una descrizione dettagliata delle dimensioni si rimanda alle tracce tematiche delle interviste, appendice 3.

Come strumento di rilevazione, si è ritenuto opportuno utilizzare l'intervista ermeneutica semi-strutturata, che ha consentito di raccogliere informazioni ricche ed articolate, diminuendo l'impatto della direttività del ricercatore. Un'intervista così pensata cerca di portare alla luce il mondo dell'intervistato senza alterare il senso che gli viene attribuito, consentendo di registrare l'insieme degli elementi che compongono la complessità del tema trattato. L'intervista qualitativa è quindi utile per indagini in profondità piuttosto che in estensione: l'interesse prioritario della ricerca infatti non è ricavare dati confrontabili e statisticamente rilevanti, ma raccogliere elementi utili all'analisi delle pratiche riabilitative e di reinserimento sociale dei detenuti dell'IPM di Nisida e analizzare le risposte degli intervistati per cercare di cogliere bisogni manifesti e latenti. La caratteristica di questo strumento è la scarsa generalizzabilità dei risultati, perché condizionati dalla soggettività degli attori e dalla specificità della situazione (Corbetta P. 2014). Tuttavia proprio una simile caratteristica dell'intervista ha permesso di rappresentare l'oggetto di studio attraverso la mentalità degli attori sociali e particolarmente di valutare come gli operatori delle varie aree, sia trattamentale sia di sicurezza, si avvicinano al minore e valutano il proprio ruolo nell'opera educativa a favore di questi. Un limite significativo di tale strumento ha riguardato il divario, riscontrato spesso, tra quanto dichiarato nelle interviste e la realtà dell'organizzazione dell'istituto: una difficoltà riscontrata soprattutto nelle risposte stereotipate degli operatori penitenziari.

Un ulteriore passo importante della ricerca ha riguardato la definizione e la scelta del campione di riferimento, che ha visto per quanto riguarda i detenuti tre categorie: i minori con fascia d'età 14-17 anni, interessati da una somministrazione solo parziale dell'intervista, i maggiorenni con fascia d'età 18-21 anni e i giovani adulti con fascia d'età 22-25 anni, tutti soggetti a procedimento cautelare definitivo. Tra i detenuti non è stato possibile intervistare gli stranieri che non conoscono la lingua a causa della mancanza del mediatore culturale in sede. Per quanto riguarda invece l'individuazione delle categorie di operatori cui rivolgere l'intervista, è emersa l'opportunità di considerare in via teorica come popolazione di riferimento tutti gli operatori cui l'ordinamento penitenziario italiano attribuisce compiti trattamentali e rieducativi, cioè educatori, psicologi, comandanti ed agenti di polizia penitenziaria, cappellani, insegnanti di scuola, istruttori di corsi professionali, coordinatori e conduttori di attività culturali, ricreative e sportive (Presidenza della Repubblica 2000). Non è stato possibile coinvolgere nell'indagine operatori quali gli assistenti sociali che, sebbene significativi per gli scopi rieducativi, svolgono un'indiretta o sporadica attività all'interno dell'IPM.

La scelta del campione è stata condizionata in primo luogo dalle autorizzazioni dell'amministrazione penitenziaria, in secondo luogo dalla possibilità pratica di raggiungere la sede e di trascorrere all'interno della struttura un tempo conveniente, nonché dalla obbligatorietà di programmare e concordare con largo anticipo giorni e orari di visita, in ragione di specifiche esigenze organizzative interne. Inoltre, si è dovuto fare i conti con l'indisponibilità di alcuni operatori ad essere intervistati, con l'esigenza di subordinarsi ai loro impegni giornalieri e con la negoziazione delle proposte da parte del Direttore dell'IPM di voler selezionare personalmente i soggetti con cui colloquiare. Ne è risultato un campione che non può certo dirsi rappresentativo, ma significativo in relazione ai fini di un'indagine che intende esplorare in profondità e non in estensione la realtà detentiva di Nisida e di comprendere le motivazioni sottese all'agire educativo di una pluralità di soggetti. Non si assume perciò né che il campione considerato sia un microcosmo in cui può rispecchiarsi la globalità, né che le singole situazioni o punti di vista costituiscano una variazione naturale delle variabili in gioco (Geertz C. 1987); piuttosto, si tratta di una ricerca che trova nella circostanzialità il suo collegamento teorico con il restante studio, che vuole conoscere nello specifico la situazione carceraria minorile di Nisida e che cerca di approfondire il modo in cui alcuni operatori si rappresentano la configurazione culturale e pedagogica della comunità in cui sono inseriti elaborandone il significato, gli scopi, i limiti della propria attività.

Circoscritte le questioni da esplorare, selezionato il campione di riferimento e superata la questione di stesura del testo dell'intervista, oggetto anch'esso di iter procedurale di verifica da parte del Direttore dell'IPM, la somministrazione vera e propria è cominciata nel mese di febbraio del 2016

ed è terminata a luglio dello stesso anno. Il veloce turnover dei detenuti in seguito a trasferimenti, dimissioni o nuovi ingressi, ha determinato la scelta di un termine prestabilito di circa 5 mesi.

La fase di osservazione si è prolungata invece anche dopo la conclusione delle interviste, e ha permesso di studiare non la realtà dall'interno in senso stretto, ma almeno il più vicino possibile a quelli che la vivono, entrando in interazione con essi. Condividere con i membri della comunità l'ambiente fisico, i ritmi di lavoro, gli spostamenti, le conversazioni durante le pause, ha consentito di acquisire progressivamente familiarità con lo stile di vita, i valori, i discorsi della comunità, facendone esperienza diretta. Pur nella consapevolezza che la descrizione etnografica è un processo di intellegibilità negoziale né totalmente oggettivo e neutrale né generalizzabile (Geertz C. 1987).

In generale, i tempi della ricerca sul campo sono stati particolarmente lunghi e discontinui per limiti epistemici e operativi intrinseci all'etnografia (De Lauri A., Achilli L. 2008), e la fase di raccolta di informazioni si è rivelata più difficile del previsto a causa di autorizzazioni ed esigenze interne alla struttura detentiva, che per non minare la qualità dei dati rilevati, non è stato possibile accelerare.

Interviste qualitative: i requisiti per accedere al campo

La raccolta dati attraverso le interviste qualitative ha rispettato, sia nella realizzazione sia nella conduzione delle stesse, criteri ben precisi per accedere al campo di indagine.

Nella realizzazione delle interviste qualitative si è cercato innanzitutto di prestare la massima cura possibile al rispetto dei requisiti di ricerca richiesti, valutando l'adeguatezza delle scelte concettuali e metodologiche che hanno tracciato man mano il percorso di ricerca, rispetto agli obiettivi cognitivi.

I requisiti di ricerca hanno riguardato le caratteristiche proprie dell'intervista qualitativa: ermeneutica a bassa strutturazione; flessibile e dinamica nel processo comunicativo, che cerca di far esprimere al detenuto le proprie opinioni liberamente, seppure all'interno di una lista di argomenti predefiniti; adattabile alla diversa tipologia dei soggetti, delle loro storie e dei nodi o delle questioni di interesse che possono emergere connessi alle finalità della ricerca (Corbetta P. 2014). La formulazione dei quesiti ha seguito, tramite una griglia aperta di domande, la tecnica ad imbuto, consistente nel porre prima le domande più generali e poi quelle più specifiche (vedi testo intervista detenuti e operatori: appendice 5 e appendice 6).

Si fa presente che per la raccolta delle informazioni ci sono stati cambiamenti nella struttura dell'intervista: inizialmente si era pensato all'utilizzo di interviste narrative in profondità, successivamente sostituite con interviste qualitative semi-strutturate della durata di 40' circa, in considerazione non tanto di requisiti di ricerca quanto di requisiti dettati dall'ordinamento penitenziario per accedere al campo.

I requisiti dell'ordinamento penitenziario hanno riguardato la conduzione delle interviste secondo direttive interne quali: la somministrazione completa dell'intervista solo ai detenuti dai 18 ai 25 anni e una somministrazione invece parziale ai detenuti minori di 18 anni; la somministrazione ai detenuti soggetti a procedimento cautelare in via definitiva; la garanzia che le informazioni fossero rilevate in forma anonima e utilizzate ai soli fini di ricerca scientifica, tutelando il materiale raccolto secondo la normativa sulla privacy D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A questo proposito molti operatori, in particolare gli insegnanti, hanno dichiarato di non avere nessuna preclusione a che venisse chiaramente precisata la loro identità. Le interviste si sono svolte negli spazi indicati dagli stessi operatori; in grandissima maggioranza non si è trattato di interviste uno a uno, in quanto sono state condotte in presenza dell'educatore su richiesta esplicita del Direttore. La richiesta della presenza di un educatore è stata giustificata dal fatto che il minore potesse mistificare la realtà. Tale modalità di disposizione ha sicuramente influenzato l'andamento e il clima dell'intervista, rilevandosi in alcuni casi non molto proficuo, in quanto ha innescato dinamiche che hanno messo a disagio il detenuto, scoraggiandolo ad aprirsi completamente sugli aspetti meno manifesti della detenzione. Nonostante l'istanza per l'autorizzazione all'ingresso specificasse la necessità di ricorrere a un supporto digitale, tra le richieste dell'amministrazione penitenziaria c'è stato inoltre il non utilizzo del registratore, con la conseguente problematicità di trascrivere su un quaderno in maniera quanto più fedele possibile tutto ciò che è stato ascoltato e osservato.

Nella conduzione delle interviste si è cercato di seguire anche i criteri precisati dalla letteratura in materia, al fine di assicurare l'attendibilità dei dati raccolti (Bichi R. 2007). Particolare attenzione è stata prestata a primi minuti dell'intervista, in cui si è cercato di instaurare un accordo a livello emozionale con l'intervistato, senza il quale lo scambio di informazioni sarebbe risultato difficile. Prima di iniziare l'intervista quindi sia ai detenuti sia agli operatori è stato chiesto di scegliere autonomamente se parteciparvi, spiegandone finalità e procedure della ricerca. Iniziata l'intervista, giacché lo scopo è stato quello di indurre i soggetti a riflettere sulle pratiche adottate, si è fatto in modo di adattare alla situazione specifica di ogni intervistato la griglia predisposta già a bassa strutturazione: il set di domande è stato considerato come uno schema aperto, capace di valorizzare, quando si fossero presentati, dati imprevisti e non preliminarmente classificati. Anche il gergo è stato adattato quanto più possibile al livello culturale degli intervistati; in particolare nel caso dei detenuti spesso è stato necessario riformulare e articolare più volte la domanda, arrivando ad esprimersi in estremo in una forma tipicamente dialettale. Si è ritenuto opportuno non interrompere mai il flusso libero di informazioni, e ciò allo scopo di non indirizzarlo ma di coglierne in profondità le opinioni. Le interviste si sono atteggiate così non come una sequenza rigida di

domande e risposte, piuttosto come conversazioni, in cui si è tentato di manifestare piena disponibilità all'ascolto, di entrare in empatia senza sconfinare nella condivisione emotiva delle esperienze e/o problemi, di non assumere atteggiamenti valutativi né di condizionare l'intervistato.

I documenti base delle interviste sono costituiti da fogli cartacei in cui sono riportati i dati anagrafici, le informazioni sul momento e sul luogo in cui è avvenuta l'intervista, e da note di campo, con appunti relativi ad aspetti paralinguistici (intonazione e volume della voce, pause, esitazioni, enfattizzazioni, ecc.) e non verbali (gesti, espressioni del viso, cambiamenti di postura, spostamenti nello spazio o nella direzione degli sguardi, ecc.), oltre che imprevisti e interruzioni dell'intervista determinate dall'improvviso ingresso di altre persone nella stanza.

In totale, sono state realizzate 43 interviste: 25 ai detenuti di cui 8 in area penale esterna, e 18 ad operatori rappresentativi delle varie figure professionali di cui 6 educatori dipendenti dal Ministero di Giustizia, 2 insegnanti, 1 cappellano, 2 psicologi, 2 formatori professionali (del laboratorio edile e del laboratorio di ceramica), 5 operatori di polizia penitenziaria di cui 2 ispettori e 3 agenti.

Tecniche di analisi dei dati

La fase finale della ricerca empirica ha riguardato l'analisi del contenuto delle interviste e l'analisi dei dati raccolti presso l'IPM di Nisida, volte a fornire attraverso una prospettiva esplorativa di rapporto mezzi-fini, una valutazione complessiva delle risposte istituzionali allo svantaggio sociale dei detenuti minori.

Utile anche in questo caso è stata la combinazione di più tecniche di analisi e un approccio interpretativo multidimensionale, per una comprensione profonda seppur parziale della situazione carceraria a Nisida, in grado di fornire risposte adeguate agli interrogativi iniziali.

L'analisi del materiale raccolto ha comportato un'operazione di decostruzione e ricostruzione delle opinioni manifestate dai soggetti intervistati, allo scopo di assegnare un senso all'evidenza empirica all'interno del quadro teorico adottato. Attraverso una rilettura delle interviste, si è cercato anzitutto di estrapolare dai dati reali, cioè dalle risposte degli intervistati, una sintesi interpretativa (tra *intentio auctoris, intentio operis e intentio lectoris*)¹³⁶ per costruire un quadro concettuale che si presenta ovviamente provvisorio ed aperto, ma logicamente congruente (Rositi F. 1970).

Nell'analisi del materiale raccolto (sia quello secondario sia quello rilevato direttamente, attraverso osservazione e interviste) si è tenuto conto anche delle condizioni limitative riscontrate durante la

¹³⁶ *L'intentio auctoris*, cioè cercare di identificare quello che effettivamente l'autore voleva dire quando ha fatto quelle affermazioni; *l'intentio operis*, cioè individuare ciò che il testo dice, al di là e indipendentemente dalle intenzioni di chi lo ha prodotto; *l'intentio lectoris*, cioè che il fruitore trova in un testo in rapporto ai propri sistemi di significazione, alla propria cultura, o addirittura in rapporto alle proprie predilezioni e ai propri desideri (Rositi F. 1970). In tal senso, la descrizione etnografica è un lungo processo di intellegibilità negoziale della rete di significati non espliciti, composta dal contesto culturale dell'azione, da quello degli attori e dello studioso, nonché dal loro modo differente di dare senso all'esperienza. E, in quanto comprensione ermeneutica, dà una possibile rappresentazione della realtà (Geertz C. 1987).

ricerca etnografica. Inoltre, i risultati sono stati ottenuti intervistando un numero circoscritto di operatori, pertanto le conclusioni tratte non vogliono avere una valenza assoluta. In un tale contesto, si può parlare di validità interna dei risultati della ricerca come significatività parziale e credibilità, spostando l'asse della valutazione dalla verità oggettiva o probabilistica alla verità qual è conosciuta e sperimentata nel circuito costituito dalle persone oggetto di studio e dal ricercatore (De Lauri A., Achilli L. 2008). Il resoconto è in definitiva situato e relativo all'insieme di riferimento empirico: dal materiale raccolto si è cercato di costruire una teoria come ricostruzione ipotetica e inventario narrativo, ponendo come punto di riferimento non l'oggettività o la generalizzabilità, bensì una validità pragmatica per fornire nuove informazioni volte ad approfondire la conoscenza del campo e del progetto educativo-trattamentale implicato nell'istituzione in questione (Huberman A.H. 1994).

LE DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CAMPO DI INDAGINE

L'istituzione carceraria è sociologicamente interessante sia come rappresentazione dell'intera società e dei conflitti che in essa si agitano (Degenhardt T., Vianello F. 2010), sia in se stessa per il funzionamento in quanto istituzione totale, gli effetti di prigionizzazione, i meccanismi dell'esclusione e della violenza istituzionali (Clemmer D. 1941), le conseguenze sull'identità sociale degli internati (Goffman E. 1968).

Se la ricerca etnografica su devianza e criminalità è stata negli anni rivalutata e può contare oggi su una certa quantità di pubblicazioni che marginalmente possono prendere in considerazione anche il carcere (Degenhardt T., Vianello F. 2010), più difficile risulta individuare delle ricerche interamente focalizzate sull'istituzione penitenziaria, sui suoi meccanismi interni, i suoi attori, sulle dinamiche che governano le relazioni che si svolgono al suo interno. Nel contesto italiano, con rare eccezioni (Gallo E., Ruggiero V. 1989), non è possibile confrontarsi con testimonianze di prima mano sul carcere, che rappresentano analisi critiche della realtà intramuraria (Kalica E. 2014). Per poter approfondire lo stato delle prigioni e le condizioni in cui si svolge la detenzione nel nostro Paese è necessario affidarsi a fonti secondarie, quali i rapporti biennali pubblicati dall'Associazione Antigone, onlus per la tutela dei diritti e le garanzie nel sistema penale, o ad osservatori di ispirazione politica (ad esempio l'attenzione alle condizioni degli istituti penitenziari è una specificità del partito dei Radicali italiani) (Degenhardt T., Vianello F. 2010). Fa eccezione qualche analisi che affianca alla considerazione dei dati statistici un'osservazione in prima persona del ricercatore, delle interviste agli operatori o, più raramente, ai detenuti stessi (Kalica E. 2014). La ricerca etnografica sul carcere, mai decollata in Italia, negli ultimi decenni sembra essersi ridimensionata anche negli Stati Uniti, dove invece ha avuto inizio e si è sviluppata maggiormente (Degenhardt T., Vianello F. 2010).

Quest'eclisse dell'etnografia carceraria, per cui gli scienziati sociali si accontentano di dati assunti da fonti secondarie, spesso non controllabili, o da operatori professionali poco attenti alle metodologie delle rilevazioni, chiama in causa la questione dell'effettiva possibilità, per il ricercatore sociale, di entrare in carcere (Wacquant L. 2002). Tre ordini di motivi sembrano concorrere nel limitarne l'accesso agli istituti: in primo luogo, il sociologo non è una figura prevista dall'ordinamento penitenziario in funzione rieducativa e risocializzante, essendo l'area trattamentale monopolizzata dai saperi psicologici e dell'assistenza sociale; in secondo luogo, le forti diffidenze dell'amministrazione penitenziaria nei confronti della ricerca sociale, spesso interpretata come un'indebita intrusione di campo invece che come una risorsa; infine, i tagli ai finanziamenti per la ricerca che finiscono per ricadere sulle aree di studio più marginali, sovente determinate dallo status degli attori che in esse agiscono (Wacquant L. 2002).

Le evidenze empiriche riscontrate durante la ricerca etnografica nell'IPM di Nisida (indisponibilità da parte di alcuni operatori a collaborare e/o essere intervistati, proposta da parte del Direttore di selezionare i soggetti con cui colloquiare, presenza di un educatore durante l'intervista ai detenuti, impossibilità di utilizzo del registratore e di trascorrere un tempo conveniente all'interno della struttura, tempi, giorni e orari di visita programmati e concordati in anticipo in ragione di esigenze organizzative interne, obbligo di conduzione delle interviste in spazi indicati dagli operatori della struttura, eccessive procedure burocratiche), insieme alla difficoltà di individuare ricerche autobiografiche e testimonianze dirette sulla quotidianità degli IPM, sembrano confermare in toto tali teorie di eclissi dell'etnografia carceraria. In ragione del fatto che le prigioni sono organizzazioni che pongono ostacoli di ingresso e impediscono in larga misura un'etnografia tradizionale, rendendo difficile una vera osservazione partecipante, è prioritario che la ricerca si impegni a valorizzarne le potenzialità decostruttive rispetto al discorso ufficiale sul carcere, raccogliendo le testimonianze scritte e orali e dando voce a coloro che sono ristretti. "Si rivendica di ascoltare i sogni, i desideri, i progetti di vita di coloro che sono stati oggetto del potere punitivo per avere il coraggio di guardare a ciò che la nostra società produce, e svelare il paradosso su cui si fonda la società libera" (Degenhardt T., Vianello F. 2010, p.20).

La ricerca sul campo: autorizzazioni e aspetti burocratici

La ricerca sul campo ha avuto inizio con il disbrigo di pratiche burocratiche per avere accesso alla struttura e alle autorizzazioni, sia da parte del Ministero della Giustizia sia da parte del Direttore interno dell'IPM di Nisida, a poter svolgere attività di ricerca. Si può immaginare quanto possano essere lunghe e difficoltose le procedure burocratiche per accedere a un carcere minorile quando si vuole svolgere ricerca. Si è proceduto innanzitutto con l'avvio della pratica di richiesta secondo un

modello prefissato in cui esporre finalità, ipotesi di ricerca e aspetti metodologici e, come disposto dalla normativa dipartimentale in materia¹³⁷, con l'invio della scheda pratica di autorizzazione redatta in ogni suo aspetto e indirizzata all'ufficio presso il quale si vuole accedere. A tale scheda sono state quindi allegate la descrizione sintetica del progetto di ricerca e una copia delle tracce tematiche dettagliate degli strumenti (questionari, eventuali interviste ecc.) che si intendono utilizzare durante la ricerca. Parallelamente ci si è attivati per avere un primo contatto anche con il C.Eu.S. (Centro Europeo di Studi di Nisida), al fine di stabilire un incontro conoscitivo/informativo con i responsabili dello stesso e poter avere in seguito accesso ai materiali (documenti e riviste) del Centro di documentazione, fondamentali nella fase di analisi secondaria della ricerca e per quel che riguarda i dati sul lavoro socio-educativo elaborato negli anni presso la struttura detentiva.

Successivamente alla ricezione della richiesta, l'ufficio interessato dell'IPM ha contattato la direzione del centro per la giustizia minorile competente per territorio e dopo qualche mese, il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha concesso l'autorizzazione. A questo punto è stato necessario attendere una seconda autorizzazione interna circa il parere favorevole del Direttore della struttura detentiva e dell'ufficio interessato direttamente dalla richiesta per potere accedere agli archivi e procedere alla raccolta delle informazioni tramite l'osservazione sul campo e la somministrazione delle interviste. Si rimanda per l'iter burocratico completo alla nota 4859/15, alla documentazione n.10225 con relativa integrazione e alla autorizzazione n.10734: appendice 1, 2, 4.

La prima visita all'IPM, alla struttura comunitaria, ai laboratori e in particolare a quegli ambienti dove i detenuti svolgono le loro attività quotidiane (educative, formative, professionali, espressive, culturali e ricreative) è avvenuta il giorno 28 luglio del 2015. Il sopralluogo si è diviso in due momenti: un colloquio con il vice direttore Ignazio Gasperini concernente la descrizione della struttura, la tipologia degli utenti e la loro giornata tipo, un primo accenno ai laboratori e al lavoro degli operatori. Il secondo momento ha riguardato una visita guidata all'isola e agli ambienti presenti, tra cui il C.Eu.S., dove dai responsabili tecnici (dr. Gerardo Rinaldi e dr.ssa Roberta Rao) vengono fornite le indicazioni circa il reperimento e l'utilizzo delle riviste e degli archivi on line, e la comunità di Nisida, al momento chiusa, in quanto al 1 giugno 2015, dopo ben 25 anni, il Ministero della Giustizia non ha rinnovato la proroga delle attività (Nisida 2015).

Le informazioni che seguono, riguardanti l'isola e le strutture presenti sono una sintesi di quanto riportato in maniera informale in seguito al primo incontro con alcuni educatori e in particolare durante il giro di visita con il Vice Direttore, Ignazio Gasperini, coordinatore e responsabile dell'area educativa, oltre che funzionario della professionalità pedagogica da oltre venti anni.

¹³⁷ La normativa dipartimentale è consultabile sul sito internet www.giustiziaminorile.it alla sezione schede pratiche, contenenti le informazioni di orientamento ai servizi richiesti alla Giustizia e indicazioni utili nel rapporto con gli uffici.

NISIDA E LE SUE STRUTTURE

Il nome Nisida deriva dal greco *nesis* che significa piccola isola (Cardone V. 1992). L'isola, di origine vulcanica, sponda che delimita due golfi, quello di Pozzuoli e il golfo di Napoli, è situata di fronte al promontorio di Coroglio, che chiude a est l'arco dei campi Flegrei, separandoli dall'altro gruppo geologico campano, il Somma-Vesuvio. Di forma quasi circolare, mancando di una porzione verso sud-ovest, dove si apre l'insenatura di Porto Paone corrispondente all'antica caldera del vulcano, attualmente Nisida emerge dal mare solo per 1/6 della sua estensione originale ed ha una superficie di circa 30 ettari, con un diametro all'incirca di 500 m (mentre la base sommersa, si ritiene abbia un diametro di 1500 m), un'altezza massima di 109 m sul livello del mare e un perimetro grossomodo di 2 Km; essa appartiene all'arcipelago delle isole Flegree e fa parte, dal punto di vista amministrativo di Bagnoli, quindi, del territorio della città di Napoli. Da alcuni decenni, Nisida è collegata alla terraferma da un lungo pontile in pietra, che l'ha definitivamente ancorata alla base di Posillipo, sotto la discesa tornante che porta il nome Coroglio e che conduce su al parco Virgiliano e alla vista panoramica di Trentaremi (Cardone V. 1992).

Dopo più di 40 anni, la NATO ha lasciato formalmente l'isola il 1° novembre 2013 quando è stato istituito a Nisida il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), con l'obiettivo appunto di riunire sotto un unico comando le esigenze logistiche della Forza Armata. Oggi l'isola non è fruibile al pubblico in quanto è divisa tra un presidio militare e un carcere minorile aperto nel 1934, attualmente Istituto Penale Minorile di Napoli. In realtà, la trasformazione dell'antico castello, costruito dal Duca d'Amalfi Giovanni Piccolòmini, in un istituto di pena, risale quasi certamente all'800. Il penitenziario che era circolare e originariamente conglobava la torre di guardia, da tempo abbandonata, era circondato da un doppio muro di cinta ed era in grado di ospitare 1110 forzati, sorvegliati da pochi soldati (Cardone V. 1992).

Da molti anni l'isola di Nisida ospita strutture destinate all'accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti di natura sia penale che amministrativa. Sull'isola sono state, infatti, sperimentate tutte le diverse modalità di intervento in favore dei minori, che hanno scandito, nel tempo, le diverse fasi della politica carceraria minorile; così dalla Casa di Rieducazione negli anni '30, che ospitava anche ragazzi sottoposti a misure amministrative, la struttura si è trasformata a partire dagli anni '70 prima in Istituto di Osservazione Minorile e, dalla fine degli anni '80, in Istituto Penale Minorile (Nisida 2015).

Attualmente, oltre all'IPM, che accoglie minori maschi e femmine sottoposti a provvedimenti penali (con attiva la sezione di semilibertà e semidetenzione), sull'isola afferiscono una pluralità di istituti diversamente orientati sia per tipologia di utenza che per progetti educativi.

Innanzitutto sono qui dislocati una comunità pubblica per minori (in misura penale e non) con annesso centro diurno polifunzionale e i laboratori permanenti del Progetto “*Nisida: futuro ragazzi*”¹³⁸, avviati dal 1995 e destinati a minori e giovani sia a rischio sia sottoposti a provvedimenti penali, coattivi e non (Ministero della Giustizia 2015d).

La comunità pubblica di Nisida composta da una palazzina a due piani, è posta a mezza costa dell'isolotto di Nisida, nel primo tratto della strada di accesso. Al piano terra della struttura vi sono gli uffici (direzione, segreteria ed ufficio educatori) e gli ambienti del centro diurno polifunzionale, mentre al piano superiore è organizzato il servizio di comunità, con le relative stanze da letto per i minori, il soggiorno-pranzo e gli spazi per le diverse attività socio-educative e il sostegno psicologico. La struttura, al momento non funzionante, può accogliere fino ad un massimo di nove minori e/o giovani dell'area penale (maschi italiani e stranieri, dai 14 ai 25 anni, esclusi tossicodipendenti e giovani con disagio psichico grave), che per posizione giuridica eterogenea, sono sottoposti ad attività trattamentali operative ed organizzative diversificate ed individualizzate. La comunità per minori ha come finalità generale quella di assicurare l'esecuzione delle misure cautelari e dei provvedimenti penali disposti dal Tribunale per i Minorenni¹³⁹ (Ministero della Giustizia 2015d). Oltre a ciò, durante il tempo di permanenza, mediamente breve (quattro-cinque mesi), e in attesa dell'udienza presso il Tribunale, la comunità in collaborazione con risorse istituzionali, dell'associazionismo e del privato sociale (quali la Cooperativa sociale *Il Quadrifoglio di Napoli*), si è preposta attività progettuali sia esterne¹⁴⁰ sia interne¹⁴¹, percorsi di orientamento del

¹³⁸ Il Progetto *Nisida Futuro Ragazzi*, organizzato dall'Assessorato agli Affari Sociali del Comune di Napoli e dal Ministero della Giustizia è stato il primo progetto in Italia volto a sperimentare un'offerta variegata di aggregazione e formazione professionale per un'azione di prevenzione e recupero dei detenuti minori a rischio (Nisida 2015).

¹³⁹ Le tipologie dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni riguardano: misura cautelare del collocamento in Comunità (art.22 DPR 448/88) e/o misura di sicurezza provvisoria o definitiva dell'ex riformatorio giudiziario (art. 36, 37, 39 DPR 448/88) (Ministero della Giustizia 2015d).

¹⁴⁰ Attività formative in collaborazione con le risorse del territorio, enti locali pubblici, associazioni del privato sociale:

- Attività scolastica, per assolvimento dell'obbligo, per i ragazzi privi di licenza elementare e media, svolto presso il Centro Territoriale Permanente - Scuola Media Statale Michelangelo- 40° Distretto di Bagnoli.
- Per l'eventuale conseguimento del diploma d'istruzione superiore si fa riferimento agli interessi del minore ed ai vari indirizzi scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio.
- Per i corsi di formazione professionale la comunità invia i minori a progetti che gestiscono corsi di significativo interesse per i ragazzi, non solo dell'aria penale ma anche del territorio.
- Per l'apprendistato lavorativo l'equipe educativa, in rete con le risorse istituzionali e del privato sociale, fa riferimento ad aziende ed enti del territorio disponibili.
- Partecipazione alle progettualità proposte e gestite dal CGM: Pescaturismo, la bottega della ceramica, ecc.

Attività sportive e culturali:

- Progetto “*La baia delle Tartarughe*”, che prevede un corso di educazione ambientale teorico-pratico presso la Stazione Zoologica “A. Dohrn” di Napoli, con attività pratiche relative alla cura, manutenzione e riabilitazione delle tartarughe ferite; inoltre è previsto un corso di immersione subacquea, a cura dell'ISFORM.
- Protocollo d'intesa con Fondazione IDIS - Città della Scienza per attività di promozione socio-culturale, attività educative, formative e didattiche presso lo Science Center; percorsi di formazione e di apprendistato lavorativo interni.
- Educativa Territoriale Bagnoli-Fuorigrotta partecipazione alle attività di animazione presso Scuole e Associazioni del territorio: laboratori creativi e manipolativi..
- Progetto “*Caritas*” di volontariato presso la parrocchia di S. Vitale Martire a Fuorigrotta, per attività di collaborazione con i volontari del Centro Ascolto, Mensa Comunitaria, Campo sportivo, Servizi docce e guardaroba.

minore verso itinerari di crescita formativo-educativi condivisi ed eventuali percorsi di apprendistato lavorativo finalizzati al reinserimento sociale e professionale (Ministero della Giustizia 2015d). Tale struttura comunitaria residenziale per i minori a rischio con particolare bisogno di essere seguiti e in attesa di giudizio, è sicuramente, rispetto all'istituto penale, una struttura meno rigida, una specie di casa famiglia dove non esistono misure coercitive come le sbarre. Tuttavia anche qui i ragazzi hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla sorveglianza e uniformarsi a precise regole di comportamento, rispettando orari e programmi giornalieri meno vincolanti, ma prefissati dal regolamento interno alla comunità (Ministero della Giustizia 2015d).

Il centro diurno polifunzionale è un centro promotore di iniziative educative e culturali, rivolte ai minori dell'area a rischio e dell'area penale. L'obiettivo del servizio è quello di assicurare ai giovani una guida educativa nelle fasi del reinserimento sociale sul territorio, attraverso la realizzazione, con il concorso dell'associazionismo, del privato sociale e delle istituzioni interessate, di progettualità finalizzate a offrire spazi di aggregazione e di socialità, opportunità d'impegno e di utilizzo del tempo libero, iniziative formative svolte in condizioni relazionali ed ambientali favorevoli alla promozione di esperienze collettive di crescita (Ministero della Giustizia 2015d).

I laboratori del Progetto "*Nisida: futuro ragazzi*" (realizzati dal 1995 in partnership con il Comune di Napoli) mirano alla realizzazione di percorsi formativi per i minori e al loro inserimento nel mondo del lavoro, in una ottica di integrazione con le realtà produttive, culturali, sportive e sociali offerte dal territorio (Ministero della Giustizia 2015d).

Con decreto del 31 marzo 2003, il Ministero della Giustizia ha istituito sull'isola, nell'ambito del Dipartimento per la Giustizia Minorile, il C.Eu.S. (Centro Europeo di Studi di Nisida), Osservatorio

- Progetto "*La palla storta*", protocollo d'intesa con l'Associazione Sportiva "Amatori Napoli Rugby" che prevede la partecipazione agli allenamenti e alle partite di campionato delle varie squadre giovanili (under15-under17-under19) sul campo sportivo di Nisida e dell'Associazione.

- Progetto "*Scugnizzi a vela*" protocollo d'intesa con Associazione di volontariato LIFE per formazione arte marinaresca: attività artigiane navali (restauro barche) e nautiche veliche.

¹⁴¹ - Progetto "*Nisida-Agesci*" mediante protocollo d'intesa con l'Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) vede coinvolti i giovani ospiti della Comunità e i ragazzi/e scout della zona di Napoli (ed anche provenienti da diverse zone d'Italia) in attività a tema (pionieristica, espressione, topografia) svolte nei fine settimana o in più giorni (nei periodi estivi e festivi) nel contesto ambientale di Nisida. Il progetto realizza l'integrazione tra pari, tra adolescenti dell'aria penale e ragazzi scout, promuovendo percorsi di educazione e tutela ambientale, educazione alla pace e alla non violenza, stimoli all'espressività e creatività giovanile, anche attraverso altre attività di socio-animazione.

- Attività subacquee e snorkeling, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. Pozzuoli e il settore nautico, per esperienze di approccio al mondo marino, conduzione di barche a vela, canoa.

- Attività sul territorio cittadino di conoscenza e di sensibilizzazione sulle problematiche della città.

- Laboratorio linguistico-espressivo e giornalino condotto da docenti volontari.

- Progetto "*Cleanhouse*": attività di pulizia degli spazi interni della comunità.

- Progetto "*Manutenzione*": attività di cura, pulizia, ordine e manutenzione degli spazi interni ed esterni la comunità.

- Animazione spirituale e catechesi in collaborazione e disponibilità del Cappellano dell'I.P.M. di Nisida

- Scambi culturali e incontri sulla legalità: accoglienza di Scuole, gruppi e Associazioni con incontro/confronto su temi vari.

e Banca Dati sul Fenomeno della Devianza Minorile in Europa, destinato a sviluppare insieme ai paesi dell'UE politiche ed interventi di contrasto alla devianza e alla criminalità giovanile (CEuS 2016). Una scelta dettata, oltre che dal contesto paesaggistico di natura incontaminata, dalla presenza di strutture tradizionalmente destinate ai giovani dell'area penale e dalla sperimentazione di modelli di intervento nei confronti di giovani a rischio di devianza o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile (Ministero della Giustizia 2015d). Scopo primario del CEuS è quello di raccogliere e studiare i dati relativi alle varie forme di devianza minorile per conoscere tale fenomeno a livello europeo, nonché articolare strategie di prevenzione, di contrasto e politiche di inclusione sociale, attraverso la comparazione e la valutazione di codici normativi, di prassi e metodologie di intervento applicate in ambito di giustizia minorile dai diversi paesi europei. In particolare, l'obiettivo generale risponde all'esigenza di fornire informazioni circa il peso e l'evoluzione della devianza minorile, nonché le caratteristiche, le soluzioni ed il funzionamento dei diversi sistemi della Giustizia minorile. Il lavoro del Centro si focalizza praticamente sul monitoraggio continuo della devianza giovanile e sull'analisi delle risposte adottate, ponendosi come utile supporto scientifico ad attività di studio, ricerca, formazione e sperimentazione svolte nei Paesi dell'Unione, per costruire un sistema di conoscenza condivisa e approfondita delle singole realtà (CEuS 2016)¹⁴².

Oltre che Osservatorio Europeo permanente sul fenomeno della devianza penale minorile, il CEuS è Centro di documentazione nazionale della Giustizia Minorile, con catalogazione informatizzata, il cui principale punto di forza è rappresentato dalle fonti che privilegiano tutte quelle zone grigie attinenti a materiali grezzi elaborati a seguito di studi, ricerche, progetti, seminari, conferenze e che rappresentano per questo un valore aggiunto rispetto alle pubblicazioni editoriali. In questo Centro di documentazione della Giustizia Minorile convergono nello specifico cinque collezioni (Ministero della Giustizia 2015e):

1. Centro documentazione che raccoglie le monografie, le riviste, i progetti di ricerca della giustizia minorile sul lavoro sociale e sui servizi sociali.
2. Osservatorio Europeo che include la documentazione internazionale nel campo della giustizia minorile.

¹⁴² Per la costruzione dell'Osservatorio e la banca dati sul fenomeno della devianza minorile in Europa sono infatti fondamentali tre concetti chiave: conoscenza, approfondimento, condivisione. Conoscenza volta a comprendere come i singoli stati intervengono nei confronti dei minori devianti, quali sono i loro punti di forza e di debolezza. Approfondimento delle direzioni del cambiamento nell'adozione delle normative e delle nuove metodologie di intervento adottate dai paesi membri nei confronti dei minorenni che hanno fatto ingresso nel circuito penale. Condivisione delle conoscenze nel campo del disagio e della devianza minorile e delle politiche di contrasto alla criminalità minorile adottate negli Stati Europei attraverso incontri, seminari, pubblicazioni anche tramite le tecnologie e piattaforme informatiche (Ministero della Giustizia 2015e).

3. Archivio multimediale che presenta la documentazione in formato digitale del lavoro socio-educativo realizzato nei servizi minorili della giustizia.
4. Archivio statistico nazionale che include le statistiche nazionali elaborate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile riguardo ai minori autori di reato con approfondimenti tematici e analisi storiche e territoriali.
5. Archivio normativo generale nel quale confluiscono le normative, le circolari, i pareri in materia di giustizia minorile.

Infine, il CEuS organizza convegni nazionali ed internazionali tra le diverse professionalità impegnate nel reinserimento sociale, coinvolgendo i saperi esperti che agiscono in questo campo (assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori, magistrati minorili), con l'obiettivo di avviare un percorso di riflessività istituzionale sulle pratiche educative realizzate per i minorenni in area penale e al fine di individuare approcci efficaci a sostegno dello sviluppo e dell'acquisizione di abilità sufficienti ed efficaci per rendere i minori detenuti cittadini liberi e favorirne l'inclusione sociale (CEuS 2016).

L'ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI NISIDA

L'IPM di Nisida si trova in una posizione isolata rispetto al contesto urbano, non è raggiungibile con i mezzi pubblici ed è preferibile essere auto-muniti. Attraversato il pontile in cemento che collega l'isola alla terraferma, si raggiunge un grosso cancello in ferro, oltrepassato il quale, con l'autorizzazione della vigilanza, si percorre una strada stretta e tortuosa, che per un certo tratto permette ad un solo veicolo per volta di salire o scendere. Arrivati alla sommità dell'isola, la strada finisce e inizia l'edificio che ospita i minori dell'istituto penale. Nulla qui da l'idea della reclusione, non c'è degrado, ma una struttura in mezzo ad una vegetazione rigogliosa di macchia mediterranea con vista sul mare. Lo stabilimento sorge sul versante sud-orientale dell'isola e ha una capienza funzionale di 40 detenuti in IPM, con sostenibilità 45 (sezione maschile e femminile), e 4 nel Centro di Prima Accoglienza femminile.

Al momento della visita alcuni spazi sono in ristrutturazione. La struttura che costituisce l'IPM, caratterizzata da ampi spazi aperti, è formata da diverse palazzine: i primi edifici, che salendo si vedono sulla destra, sono destinati alla sezione separata di semilibertà e semidetenzione maschile e femminile. Proseguendo e adiacente alla cinta muraria si trova la palazzina occupata dagli uffici del personale amministrativo, della direzione, della contabilità, della segreteria tecnica per le questioni burocratiche dei detenuti, della segreteria generale per quanto riguarda quelle inerenti gli operatori della struttura, e della portineria dove si svolgono i controlli sugli ingressi da parte della polizia

penitenziaria. È necessario lasciare qui tutti gli effetti personali per poter entrare all'interno della struttura.

L'accesso alla zona detentiva avviene attraverso un cancello non automatico, varcato il quale ci si trova in uno spazio molto ampio. All'interno della cinta muraria, due diverse palazzine sono destinate all'accoglienza dei minori, divisi per sesso e raggruppati all'interno delle sezioni sulla base dell'età e della posizione giuridica.

Una palazzina è dedicata allo svolgimento delle attività didattiche e culturali, e ospita i locali della biblioteca, dove i ragazzi possono leggere e studiare libri e riviste o eventualmente, con il permesso dell'educatore, portare in cella ciò che vogliono consultare in un secondo momento; nella stessa palazzina sono ubicati gli uffici degli educatori, degli psicologi, del cappellano, dei responsabili della formazione professionale e di tutto il personale dell'area pedagogica, degli operatori del Ser.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) e la sala professori. La Biblioteca è stata inaugurata il 3 dicembre 2002. Il lungo lavoro di ricatalogazione e sistemazione è stato realizzato dai ragazzi dell'istituto sotto la guida degli insegnanti della scuola media Sogliano e con la collaborazione della Biblioteca Nazionale di Napoli. Oggi, grazie ad alcune donazioni pubbliche e private, prima fra tutte quella patrocinata dal Presidente della Repubblica, la dotazione conta circa 5.000 titoli. Lo spazio Biblioteca è occasione per promuovere la lettura attraverso il contatto con i libri e l'incontro periodico con autori importanti. Particolare successo ha avuto non solo l'avvio alla lettura, ma anche la composizione poetica e la stesura del giornalino "*Nisida News*", attraverso cui trimestralmente i detenuti raccontano o commentano in articoli, redatti da loro stessi, le manifestazioni e ogni altro evento degno di nota verificatosi nell'istituto e che li ha visti coinvolti in prima persona (Ministero della Giustizia 2015d).

In altra parte del complesso dell'IPM, si trovano quattro diversi edifici che ospitano i laboratori di formazione professionale (edilizia, ceramica, sartoria, falegnameria, pasticceria) gestiti dalla Regione Campania e organizzati, in conformità alla cultura degli anni '50, secondo stereotipi di genere. A tali spazi si aggiunge la struttura del teatro, voluta da Edoardo De Filippo, i piazzali all'aperto e la palestra, destinati alle attività sportive, la cucina, la sala mensa, una cappella ed i locali attrezzati per l'assistenza sanitaria ed infermieristica.

Come spazi comuni all'aperto vi è un campo polivalente di calcio, pallavolo/basket e un piccolo spazio condiviso utilizzato a seconda delle circostanze per incontri, riunioni, concerti ecc.

Le celle dei minori detenuti sono ampie e luminose (finestroni grandi con inferriate che permettono un adeguato passaggio della luce), hanno il bagno in camera ed ospitano da 2 a 4 ragazzi. I bagni sono in buone condizioni con acqua calda sempre a disposizione e riscaldamento. All'interno c'è la

televisione, l'armadio, il comodino e uno spioncino che permette ai poliziotti di controllare sia all'interno della cella sia del bagno.

Le palazzine che in totale ospitano da 10 a 20 ragazzi, sono in stile architettonico anni '30 e non essendo un unico monoblocco risultano per questo più facilmente gestibili e controllabili.

La sezione femminile è invece ospitata all'esterno della cinta muraria ed accoglie anche il Centro di Prima Accoglienza per le ragazze arrestate o fermate e in attesa di udienza del GIP (giudice per le indagini preliminari). Essa consta di quattro locali comuni, per lo svolgimento delle attività trattamentali, di una stanza per l'assistenza infermieristica e di un piccolo campetto all'aperto utilizzato dalle ragazze per le attività sportive, oltre che di un ufficio per gli operatori pedagogici. Le ragazze, inoltre, fruiscono di alcuni spazi comuni all'interno della cinta muraria per le attività culturali; ciò in considerazione dell'esiguità degli spazi interni alla sezione femminile. Nella struttura femminile, oltre le celle, c'è la palestra, la sala comune ed il nido (con fasciatoio, culla, box e giochi) attrezzato per madri e bambini.

Di fronte alla palazzina che ospita le ragazze, è sistemato il parco giochi per i bimbi delle madri detenute. La realizzazione di uno spazio bimbi, sebbene si sia ridotto il numero di quest'ultimi per la scelta delle madri di non portare all'interno della struttura detentiva il proprio figlio (Associazione Antigone 2015b), nasce dalla presenza non trascurabile di detenute con figli e con una previsione di permanenza anche lunga. Pertanto, si è ritenuto di dover garantire ai piccoli ospiti o durante il lasso di tempo in visita alla madre, l'attivazione di risorse finalizzate a favorire la loro crescita armonica, riducendo al minimo, per quanto possibile, i danni provenienti dalla loro istituzionalizzazione. Nell'ottica di riaffermare la funzione risocializzante del rapporto con i familiari, la creazione di uno spazio di gioco adatto ad un'utenza infantile e la presenza di personale specializzato risponde allo scopo del progetto di sostegno alla genitorialità che mira ad aiutare le ragazze madri a sviluppare e/o accrescere le loro competenze genitoriali e a prendere consapevolezza di quelle condizioni (sociali, familiari, psicologiche individuali) che possono rappresentare dei rischi per i figli. La necessità di promuovere attività ed azioni di sostegno alla genitorialità ha l'obiettivo, da un lato, di tutelare il mantenimento della relazione figlio-genitore durante la detenzione, dall'altro, di promuovere e rafforzare la responsabilità genitoriale dei detenuti nei confronti dei propri figli (Ministero della Giustizia 2015d).

Organizzazione interna e percorso del minore in IPM

L'IPM di Nisida è il carcere minorile del territorio napoletano che accoglie minorenni autori di reati sia che devono scontare la pena (condanna definitiva) sia in custodia cautelare detentiva. L'IPM ha quindi il compito di dare esecuzione ai provvedimenti privativi della libertà emessi da un'autorità

giudiziaria del Tribunale per i Minorenni (custodia cautelare, esecuzione pena, semidetenzione, semilibertà), e di realizzare un programma personalizzato di recupero e di risocializzazione, secondo quanto stabilito nell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio n. 354/1975) (Presidenza della Repubblica 1975) e nel suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30 giugno n. 230/2000) (Presidenza della Repubblica 2000).

La connotazione dell'istituto è quella di un ambiente educativo, che si propone di rispondere alle esigenze di trattamento delle diverse forme di disagio e di devianza di soggetti in età evolutiva, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani adulti e dei soggetti tossicodipendenti, nei cui confronti si tenta di promuovere attività laboratoriali e percorsi trattamentali idonei a un graduale reinserimento sociale. Gli interventi rieducativi sono centrati prevalentemente sull'integrazione tra istruzione e formazione professionale al lavoro, attraverso la sperimentazione di metodiche di intervento indirizzate al recupero dell'analfabetismo cosiddetto di ritorno e promuovendo tra i giovani, opportunità formative nel campo dell'eccellenza artigiana, al fine di favorire possibilità di reinserimento lavorativo nelle imprese del territorio al momento delle dimissioni dall'istituto (Ministero della Giustizia 2015d).

Il carcere minorile di Nisida è l'unico del sud Italia che ospita anche una sezione detentiva femminile e il Centro di Prima Accoglienza femminile. In particolar modo l'intervento orientato all'utenza femminile punta a sviluppare le espressioni artistiche quale strumento privilegiato per la comunicazione, per imparare a condividere le proprie emozioni e accrescere la propria autostima, autodisciplina e il rispetto per se stesse e per gli altri (Ministero della Giustizia 2015d).

L'IPM, organizzato per aree (area educativa, area amministrativa, area contabile, area sanitaria e area sicurezza), svolge cinque principali funzioni e/o azioni che, a loro volta risultano essere le fasi fondamentali di accompagnamento del minore nel suo percorso all'interno nella struttura:

1. Accoglienza

Tale fase iniziale è gestita, secondo quanto dichiarato da tutti gli operatori dell'IPM, in maniera attenta e scrupolosa per attenuare quanto più possibile l'impatto del giovane con la struttura carceraria. Ciononostante, l'iter, che dovrebbe avvenire nel rispetto della persona e del suo stato emotivo, è ben scandito. Il minore, al suo ingresso in istituto, viene condotto dalla polizia penitenziaria all'ufficio matricola, qui l'operatore preposto avvisa l'educatore di turno addetto alla fase di accoglienza e l'ispettore di sorveglianza generale, i quali procedono alla fase di accettazione e perquisizione. Gli oggetti personali vengono custoditi a cura dell'ufficio matricola, dove avviene anche l'apertura del fascicolo personale e l'immatricolazione, attraverso la registrazione dei dati anagrafici e giuridici nei sistemi informatici in uso. Entro 24 ore dall'ingresso, il giovane viene accompagnato in infermeria per la visita medica, assicurata dal Servizio Sanitario Regionale che

apre una cartella clinica personale: la prima visita sanitaria garantisce un controllo generale di base e la rilevazione di eventuali segni e/o sintomi da approfondire, inoltre ci si interessa dello stato psico-emotivo del ragazzo/a, con particolare riferimento ad eventuali stati di sofferenza e di aggressività auto o etero diretta, all'eventualità di essere tossicodipendente o alla possibilità di un uso saltuario di sostanze stupefacenti. Contestualmente gli viene consegnato l'occorrente per l'igiene personale. Nel rispetto della legge 354/1975 che consente alle giovani detenute di tenere con sé i figli, i bambini fino a 3 anni che entrano in istituto devono essere sottoposti anch'essi a visita medica pediatrica¹⁴³. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrata da parte delle madri detenute una preferenza a non tenere con sé nell'istituto il proprio figlio (Ministero della Giustizia 2015d).

In questa prima fase, il minore detenuto effettua il colloquio di primo ingresso con l'educatore addetto all'accoglienza, colloquio che serve sia per fornire al giovane informazioni relative all'organizzazione dell'istituto (regole e attività presenti) sia per conoscere la sua situazione generale (scuola, lavoro, problematiche personali e familiari) e al fine di compilare la scheda di primo contatto. Successivamente al colloquio, avviene, entro 24 ore dall'ingresso, la comunicazione ai familiari con rilascio di informazioni sulle modalità di visita-colloqui e comunicazione del nominativo dell'educatore referente. Nell'IPM di Nisida non vi sono assistenti sociali: la presa in carico passa dal momento dell'ingresso in istituto all'educatore. A sostegno dell'educatore, c'è la figura dello psicologo che assiste il detenuto con colloqui settimanali, i quali periodicamente coinvolgono anche le famiglie. Nel caso in cui il ragazzo prima dell'ingresso in IPM era già seguito da un'assistente sociale si mantengono i contatti per la costruzione del percorso trattamentale. L'assistente sociale affidataria del caso, entrerà a far parte dell'équipe di osservazione e trattamento. L'attivazione dell'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni) avviene per tutti, compresi gli stranieri e gli utenti italiani provenienti da altre regioni. La segnalazione dell'ingresso all'autorità giudiziaria, agli uffici interni e alle altre istituzioni avviene sempre entro 24 ore dall'ingresso. Per i ragazzi stranieri viene eventualmente attivato il mediatore linguistico-culturale nel ruolo di facilitatore della comunicazione e/o di traduttore. Per i minori stranieri non accompagnati si procede anche con la segnalazione al Giudice Tutelare per la nomina di un tutore e successivamente si cerca di attuare progetti di inserimento mediante l'affidamento ad una comunità

¹⁴³ Il problema della donna detenuta in relazione alla maternità è stata recentemente affrontato dalla Legge 8 marzo 2001, n.40 *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori* (Presidenza della Repubblica 2001) che si propone l'obiettivo, in determinate condizioni, di evitare alle donne incinte e alle madri con figli minori di 3 anni la pena detentiva all'interno delle prigioni, e a consentire loro di scontare presso il proprio domicilio o, nel caso ne fossero sprovviste, in case-famiglia la loro condanna. Tale legge è stata corretta dalla legge 21 aprile 2011, n.62: *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori* (Presidenza della Repubblica 2011) che ha ulteriormente valorizzato il rapporto tra detenute madri e figli minori.

del territorio. I minori che non hanno una famiglia vengono affidati durante i permessi premio ad un operatore.

Il regolamento interno all'istituto prevede che i nuovi arrivati devono stare in stanze singole prima di essere inseriti in camera con gli altri. Per il ragazzo recidivo la fase di accoglienza è più breve poiché l'istituto è già in possesso delle informazioni necessarie. In questa prima fase, anche il comportamento del giovane dipende molto dal suo essere primario o recidivo. I primari, secondo le testimonianze degli educatori, risultano essere più disorientati dei recidivi ed hanno maggiori difficoltà di adattamento alle regole dell'istituto, subendo un trauma da ingresso (Goffman E. 1968) tanto più forte quanto maggiore è il divario fra il tenore di vita condotto in libertà e quello carcerario. I recidivi, invece, conoscendo già l'ambiente, sono maggiormente consapevoli dei loro diritti e doveri e manifestano una capacità di adattamento superiore, soprattutto nel caso in cui hanno in carcere significativi punti di riferimento (detenuti che appartengono alla stessa banda criminale, alla malavita della stessa zona o più semplicemente a piccola delinquenza dello stesso paese o quartiere) (Associazione Antigone 2015b). Di fatto, l'accoglienza in IPM è una fase critica per il minore a causa dall'impatto con il contesto carcerario, con le regole ferree dell'istituto, e per la procedura burocratica cui è sottoposto il detenuto nella raccolta dei primi elementi di osservazione necessari all'équipe educativa (Associazione Antigone 2016).

2. Osservazione

Completata la fase di accoglienza ogni detenuto viene affidato all'educatore e allo psicologo che lo prendono in carico, lo indirizzano e concordano un percorso educativo e formativo dopo averne rilevato i bisogni tramite colloqui, verifiche e test d'ingresso per constatare anche il livello di alfabetizzazione del giovane ristretto. L'educatore che viene assegnato al ragazzo dal Direttore o dal Coordinatore dell'Area Educativa, diventa il referente principale per il detenuto in termini di guida e sostegno nel percorso trattamentale, attraverso una relazione fiduciaria di aiuto: si tratta di una figura di riferimento soprattutto per il contatto con l'ambiente fuori le mura ed è responsabile di tutte le esigenze espresse dai minori sia all'interno sia all'esterno dell'istituto. L'educatore, successivamente al primo colloquio approfondito, raccoglie le informazioni dirette (dal ragazzo/a) e indirette (dai servizi sociali, dalla famiglia, dagli archivi giudiziari) utili per costruire un quadro completo del giovane detenuto sia circa gli aspetti positivi sia quelli invece nei quali ciascuno è più carente. Allo stesso tempo attraverso incontri con il detenuto in tempi strutturati (colloqui, attività, udienze) e informali (tempo libero) e attraverso strumenti quali l'osservazione partecipata in diversi momenti della giornata, si procede alla costruzione della relazione educativa e alla ri-costruzione di una rete: chiarendo le regole di vita comunitaria e le attività libere da frequentare si punta

all'apertura di contatti formali ed informali con i soggetti istituzionali e non che si ritengono utili per il percorso trattamentale del detenuto (Ministero della Giustizia 2015d).

Ad ogni gruppo di ragazzi, suddivisi per età e posizione giuridica, è assegnata un'équipe di lavoro, composta da educatore, operatori di polizia penitenziaria e agenti di controllo, cappellano, personale sanitario, psicologo, assistente sociale e mediatore. Questi operatori in diverse composizioni sulla base del caso specifico, costituiscono l'Equipe di Osservazione e Trattamento.

Il ragazzo resta nel gruppo di accoglienza/osservazione per il tempo necessario ad adattarsi al nuovo ambiente. Dopodiché si provvede all'assegnazione ad un gruppo specifico, in base al percorso completo proposto per lui, al progetto educativo e di intervento previsto dall'istituto e alla durata della sua permanenza. I detenuti all'interno dell'IPM sono divisi in 4 gruppi: breve permanenza; permanenza lunga; lavoranti all'esterno; sezione femminile.

Per quanto riguarda il gruppo di breve permanenza, le attività comprendono un ciclo di apprendimento scolastico breve, durante il quale non si mira tanto all'istruzione in senso stretto quanto a stimolare le capacità e le abilità dei giovani detenuti. La gestione del gruppo di permanenza lunga prevede attività finalizzate al conseguimento di qualifiche professionali e di diplomi scolastici; pertanto si svolgono regolari lezioni e laboratori di vario genere oltre che attività lavorative quali la manutenzione intramuraria. Per il terzo gruppo di detenuti sono previsti benefici quali commesse di lavoro extra-murarie presso aziende del territorio (officine, ristoranti, ecc.) in vista del loro graduale reinserimento nella società. Questi ragazzi che, in virtù di un positivo percorso educativo, sono ammessi a fruire di attività all'esterno, la sera rientrano in istituto, e nel caso in cui non rispettino le regole vedono revocati tutti i benefici concessi. L'educatore verifica periodicamente il percorso educativo, che verrà modificato per essere adeguato alle graduali trasformazioni del comportamento del minore; lo stesso educatore relaziona ciclicamente al Magistrato sul percorso del minore.

Dopo non meno di 30 giorni dall'ingresso si effettua la prima riunione d'équipe, composta da tutti gli operatori che a vario titolo hanno partecipato all'osservazione, i quali operano una prima definizione della situazione del ragazzo/a sotto l'aspetto penale, personale (atteggiamenti, carenze, bisogni, problematiche) e familiare ed elaborano, per gli imputati il Progetto Educativo e, per i condannati definitivi il Piano di Trattamento, da inviare per la necessaria approvazione, al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni.

Tutte le attività di osservazione sono condotte da un gruppo di esperti che perviene quindi al programma individualizzato educativo trattamentale e ai successivi sviluppi. Tuttavia la fase di osservazione non esaurisce qui la sua funzione: l'équipe del trattamento studia, analizza, valuta, elabora e seleziona anche i dati delle documentazioni di riferimento presenti in archivio, per

individuare quelle più utili alla costruzione della conoscenza del detenuto e creare ad hoc il percorso educativo per ogni ragazzo. Ciò rileva il carattere mistificante di un'attività di osservazione che, svolta su una serie di notizie riguardanti la storia giudiziaria passata del soggetto, utilizza le stesse per addurre elementi di valutazione dello stesso. Ne deriva una tendenza a far pesare maggiormente, sullo studio approfondito del condannato, considerazioni relative a preoccupazioni inerenti la prevenzione generale della società piuttosto che le possibilità attuali di reinserimento del detenuto (Fanchiotti V. 1989). A ciò si aggiunge un altro punto critico, inerente la validità dell'osservazione, dato dalla caratterizzazione del collegamento tra osservazione e intervento trattamentale che postula al fondo una confusione tra mondo insondabile della soggettività intrapsichica e mondo degli atteggiamenti manifesti ed analizzabili, peraltro in un contesto artificiale qual è quello del carcere (Di Natale P. 2005).

3. Trattamento

Le risorse trattamentali sono gli strumenti utilizzati dagli operatori per attuare il trattamento educativo. Tale fase riguarda da una parte situazioni strutturate in compiti, tempi e obiettivi, condotte da operatori specifici (artigiano, tutor, istruttore, animatore, insegnante) dove il ragazzo/a sperimenta un fare teorico/pratico/manuale su diversi versanti (lavorativo, formativo, di orientamento, scolastico, culturale, espressivo ricreativo, sportivo), e rappresenta occasioni per far emergere curiosità, interessi, potenzialità e inclinazioni, nonché opportunità di confronto e di relazione interpersonale; parallelamente, si tratta di interventi di supporto alla persona, in ordine a problemi/disagi e specifiche condizioni individuali. A questa fase collaborano tutti gli operatori dell'area educativa, in cui confluiscono anche operatori esterni. In generale, durante lo svolgersi di tutte le attività trattamentali o conviviali, sono sempre presenti gli agenti di controllo che dichiarano di esercitare il loro compito di sorveglianza e sicurezza con discrezionalità e in collaborazione con gli educatori.

Frequentemente nei giovani detenuti dell'IPM di Nisida si riscontra una vicinanza, appartenenza se non addirittura legami parentali alle organizzazioni criminali di tipo camorristico presenti sul territorio campano¹⁴⁴ (Giacca F. 2005). In tal caso, l'équipe nel suo insieme punta a scardinare le logiche dell'appartenenza criminale, ma gli interventi educativi, soprattutto per coloro che afferiscono al clan per vincolo parentale, non si rilevano spesso efficaci; lo stesso accade per i ragazzi che sono legati al clan criminale per appartenenza e condivisione di obiettivi e che

¹⁴⁴ Nell'area napoletana i minori che fanno parte della criminalità organizzata vengono distinti in tre gruppi: il primo costituito da gruppi di camorristi più o meno autorevoli, che appartengono alla famiglia per vincolo di sangue; il secondo costituito dai ragazzi che sono inseriti nel clan familiare in quanto ne condividono gli obiettivi, e sono, quindi, legati per vincolo di appartenenza; il terzo formato da tutti quei ragazzi che, pur non appartenendo a nessun clan camorristico, tuttavia operano in un'area d'illegalità nel rispetto di quelle regole che il clan di zona ha stabilito per salvaguardare i propri traffici illeciti e, pertanto, sono comunque vicini al clan seppur soltanto per interesse (Giacca F. 2005).

all'interno della struttura detentiva si comportano generalmente come piccoli leaders (Giacca F. 2005). In generale gli educatori rivelano che *“tutti i ragazzi delle mafie appaiono come chiusi in un altro mondo, con regole precise imposte dall'organizzazione di appartenenza, nel quale si può essere solidali solo con i propri simili”*(Educatore 2). La conseguenza di ciò è che gli stimoli a un potenziale cambiamento di questi minori non trovano un'adeguata risposta perché annullati dalla contropinta mafiosa di rimanere un modello di riferimento per i minori che ne fanno parte: è obiettivamente difficile convertire ad un lavoro o un'attività regolare un ragazzo che dallo spaccio di sostanze stupefacenti, ad esempio, ricava notevoli somme di denaro ed un prestigio sempre maggiore nella organizzazione criminale (Giacca F. 2005). Pertanto, la prima e più evidente strategia di intervento, segnalata da numerosi operatori del settore, è quella volta, tramite l'allontanamento del minore dal contesto di provenienza, a rompere il legame di appartenenza con l'organizzazione criminale. C'è da sottolineare, inoltre, che la maggioranza degli operatori della giustizia minorile segnala un'impotenza nel raffrontarsi ai minori che provengono da un contesto tanto impenetrabile quale un'organizzazione criminale organizzata (Mastropasqua I., Schermi M. 2007), sia per le difficoltà di concepire un intervento educativo efficace in carcere (Milani L. 2007), sia per le innegabili carenze progettuali ed economiche che rendono nella preponderanza dei casi vana l'impostazione di un intervento esterno. Sembra che un intervento positivo ed efficace sia in realtà possibile con i ragazzi che, accostatisi alla criminalità organizzata perché privi di qualunque valore di riferimento, non hanno con il clan un vero e proprio vincolo di appartenenza, ma risultano esserne vicini per interesse; è più facile con questi giovani instaurare un rapporto centrato sulla fiducia verso l'educatore e sulla cura verso sé stessi per costruire un percorso positivo di reinserimento all'interno della società (Giacca F. 2005). Attraverso approcci di *copying* si lavora per l'adozione di una traccia educativa che sia idonea a promuovere l'identità della persona, favorendo la crescita del ragazzo/a in direzione di nuovi schemi di pensiero e di azione, e quindi di modelli di vita alternativi alla criminalità (Mastropasqua I., Schermi M. 2007).

In generale, nella fase di trattamento ci si preoccupa di:

- Curare: prendersi carico delle carenze emozionali e relazionali del giovane.
- Accudire: rispondere ai reali bisogni del ragazzo/a contingenti e non, attraverso un interessamento sollecito quotidiano.
- Far riflettere: confrontare il ragazzo/a con le proprie esperienze, comportamenti attuali e pregressi per promuovere il senso di responsabilità.
- Sostenere e motivare: sostenere la crisi, rinforzare la positività dei comportamenti, delle azioni, dei propositi nel percorso trattamentale.

- Sanzionare/premiare: scoraggiare comportamenti negativi o, al contrario, rinforzare quelli positivi per accrescere il senso di responsabilità.
- Guidare/orientare: affiancare il percorso del ragazzo/a, rendendolo soggetto attivo e protagonista.
- Valorizzare la persona: evidenziare le capacità presenti e potenziali per ri-conoscere la presenza degli strumenti per il cambiamento ed incoraggiare il processo di crescita.

Da quanto afferma più di un educatore, numerose sono le difficoltà durante la fase del trattamento e successivamente nel reinserimento: *“è odioso dirlo ma finiamo in qualche modo per discriminare anche noi educatori i giovani detenuti: quando le risorse sono scarse si sceglie di puntare su chi avrà più occasioni di reinserirsi in società potendo contare su maggiori legami con il territorio”* (Educatore 1). *“La legge prevede che l’educatore realizzi un piano trattamentale per tutti i detenuti definitivi, ma nelle condizioni in cui ci si trova a dover lavorare, con scarse risorse di supporto esterno, oltre che per le caratteristiche proprie della struttura detentiva, ciò non è sempre possibile, e siamo costretti a compiere una selezione sui detenuti da seguire che spesso corrisponde a una preferenza per gli italiani rispetto agli stranieri. Questo corrisponde a una sconfitta per il sistema, in quanto tutti hanno gli stessi diritti”* (Educatore 2).

4. Sicurezza

La funzione di sicurezza consiste nell’assicurare all’interno dell’istituto l’ordine e la sicurezza a favore dei minori, degli operatori interni ed esterni e dei visitatori (Ministero della Giustizia 2015d). La figura preposta alla funzione di sicurezza è prettamente l’agente di polizia penitenziaria. Nel carcere minorile di Nisida il rapporto guardia detenuto risulta essere di uno a dieci e i detenuti sono autorizzati a muoversi da un ambiente all’altro della struttura purché rimangano entro il campo visivo della guardia di riferimento. In alcuni casi, se il ragazzo si è conquistato una certa fiducia da parte del personale che lavora nell’IPM, grazie soprattutto al suo rispetto per le regole e per l’esempio positivo della sua condotta, può muoversi con una maggiore libertà e senza il controllo costante di una guardia. Gli vengono affidate delle mansioni di responsabilità nell’ambito di determinate attività laboratoriali, e può gestire il tempo da dedicare all’attività con maggiore autonomia. Si rileva inoltre che il controllo da parte degli agenti, l’ordine e la sicurezza dell’intera struttura sono direttamente proporzionali alla grandezza dello spazio.

Al di là della polizia penitenziaria, secondo quanto previsto dalle circolari in merito al concetto di sicurezza nonché dal regolamento di servizio, ciascun operatore, secondo la specifica professionalità, partecipa fattivamente al mantenimento della sicurezza e delle regole individuate nel progetto d’istituto (Ministero della Giustizia 2015d). La sicurezza, intesa nel contesto detentivo minorile in senso dinamico, non si identifica quindi con il mero controllo, e si avvale dell’apporto di

tutti gli operatori, compresi quelli non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della giustizia, che devono concorrere in maniera integrata ad assicurarla (Ministero della Giustizia 2015d). In generale, la sicurezza costituisce la condizione che accompagna la realizzazione del trattamento (Ministero della Giustizia 2015d) e comprende azioni specifiche quali:

- Controllare/vigilare: in maniera continua sia in un'ottica di prevenzione che di intervento fattivo nelle situazioni contingenti.
- Perquisizione: sia della persona sia negli ambienti fisici, nell'ottica di prevenire danni e disordini.
- Presidiare e gestire le dinamiche di relazione tra i ragazzi ed eventuali conflitti per garantire una convivenza pacifica.
- Assicurare il rispetto delle regole e delle leggi, in particolare del regolamento interno e del vivere civile, per restituire al ragazzo/a il senso della legalità e garantire uno svolgimento ordinato della vita istituzionale e una convivenza pacifica.
- Azioni disciplinari: per far confrontare il ragazzo/a con gli effetti dei propri agiti e per distoglierlo da reiterazioni.

È evidente come la funzione sicurezza sveli, particolarmente attraverso le suddette azioni, una distanza istituzionale tra operatore e detenuto, nonostante il progetto d'istituto dichiara, teoricamente e conformemente all'obiettivo di qualificarsi come sistema aperto, di porre il più possibile al centro degli interventi la persona e lo sviluppo di percorsi formativi condivisi, e di elaborare un modello operativo tendente a promuovere un sistema di comunicazione efficace tra gli operatori e i minori (Milani L. 2007).

5. Dimissione

Questa fase avviene a seguito della cessazione della misura (remissione in libertà), per applicazione di eventuali misure alternative o cautelari o per trasferimento ad altri istituti. L'IPM dovrebbe curare questa fase attraverso interventi di accompagnamento, di preparazione e di informazione diretti al ragazzo/a e alle figure di riferimento e con l'invio di documentazione conoscitiva della situazione personale, del percorso detentivo e degli interventi effettuati ai nuovi contesti (comunità o altri istituti e società). La fase delle dimissioni ha come scopo quello di portare a compimento le ipotesi progettuali di reinserimento elaborate dall'équipe tecnica nelle fasi precedenti per non far subire al detenuto un senso di abbandono e smarrimento. In effetti però "lo status di detenuto, esattamente come quello di imputato o indagato, può rimanere impresso nell'identità sociale come un marchio difficilmente occultabile e spesso alimentato dai mass-media" (Associazione Antigone 2016, p. 47). Per questo di particolare importanza sono gli interventi riguardanti i contatti con la

rete sociale esterna. Nello specifico, tale rete esterna con cui l'IPM di Nisida intrattiene rapporti di collaborazione è composta da:

- Azienda Sanitaria Locale per il trattamento sanitario all'interno dell'Istituto, le visite specialistiche nelle strutture sanitarie territoriali, la fornitura di farmaci, il trattamento delle dipendenze, il trattamento delle problematiche psichiatriche e il servizio psicologico;
- Comunità socio educative e terapeutiche, per eventuali inserimenti nell'ambito di misure penali esterne e di permessi-premio concessi ai ragazzi;
- Regione, Provincia e Comune per il reperimento di risorse utili per il trattamento e per il reinserimento;
- Privato Sociale: cooperative, associazioni impegnate nel lavoro sociale nell'ottica di reperire e realizzare risorse utili per il trattamento interno ed esterno.
- Organismi/Servizi Scolastici: in particolare il Centro Territoriale Permanente per la realizzazione dei corsi scolastici interni e, in un quadro più ampio, le Università con finalità di fornire conoscenza e informazione sull'istituto e le sue funzioni, nell'ambito di tirocini, seminari e/o percorsi di educazione alla legalità promossi dagli stessi.

Oltre alla collaborazione con agenzie esterne impegnate di volta in volta nel sostegno di tirocini formativi extra-murari o di laboratori professionali e di operatori esterni che a vario titolo partecipano al trattamento del minore - quali assistenti sociali, consulente psicologico, specialisti delle problematiche psichiatriche e delle dipendenze, mediatori linguistico-culturali, insegnanti, operatori sociali degli Enti locali e di comunità, operatori di progetti (artigiani, tutor, animatori, istruttori) - l'istituto accoglie favorevolmente l'intervento del volontariato, importante risorsa utilizzata nell'ottica di incentivare la partecipazione della comunità al trattamento e intensificare i rapporti con il territorio, "in considerazione soprattutto del fatto che le opportunità di lavoro fuori del carcere sono possibili in teoria, ma nella pratica questo accade raramente" (Kalica E. 2014, p.209).

L'IPM di Nisida, come ogni istituto penale, disciplina le modalità organizzative e trattamentali attraverso un regolamento interno, il quale contiene le regole fondamentali di convivenza, che spaziano da quelle relative all'abbigliamento, agli oggetti proibiti, alla gestione del denaro. In tale documento sono, inoltre, elencate le regole di comportamento e disciplina, nonché l'elenco delle infrazioni disciplinari a cui fanno seguito le sanzioni, le quali possono andare dal semplice richiamo del Direttore, all'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni, alla sospensione di alcuni benefici come la privazione dei colloqui telefonici e delle visite dei familiari. Quando c'è la necessità di prendere provvedimenti disciplinari, gli operatori prediligono il richiamo e l'ammonizione. Nel caso in cui è necessario l'isolamento, il ragazzo viene spostato in una stanza

singola dove trascorre il tempo della punizione, interrompendo tutte le attività, comprese quelle didattiche. Durante il periodo di isolamento l'educatore continua a seguire il minore che ha in carico e attraverso i colloqui ne valuta le sue condizioni. Può disporre l'isolamento del minore per motivi sanitari anche il medico dell'istituto, da eseguirsi in questo caso nei locali dell'infermeria e per un tempo necessario alla risoluzione del problema di salute. In questo periodo viene assicurata al detenuto assistenza da parte degli infermieri, della polizia penitenziaria e degli educatori.

Nel regolamento interno dell'istituto, peculiare importanza viene data alla gestione delle relazioni familiari, in particolare ai colloqui visivi e telefonici parentali e con persone diverse dai congiunti, indicate dal minore o ritenute idonee dall'équipe socio-psico-pedagogica, e autorizzati dal Direttore o dall'Autorità giudiziaria in caso di minore in custodia cautelare. Il colloquio visivo ha la durata massima di un'ora con la possibilità di prolungarne il tempo nei casi in cui la programmazione lo consente. I colloqui con i familiari per motivi organizzativi sono diversamente ripartiti nelle giornate ad essi dedicati: si svolgono nelle giornate di sabato mattina di ogni settimana, dalle ore 9:00 alle 13:00 e il primo e il terzo giovedì del mese in orario pomeridiano dalle 14:00 alle 15:00. Per ogni ristretto è possibile effettuare un numero totale di 6 colloqui mensili e coloro che svolgono attività all'esterno dell'istituto possono effettuare i colloqui nei giorni festivi.

I colloqui visivi con i familiari o terzi autorizzati, successivamente all'identificazione e accettazione del familiare da parte del personale di Polizia penitenziaria, avvengono in spazi attrezzati per l'incontro con il congiunto ristretto. Tali spazi dedicati ai colloqui visivi consistono in una sala apposita contenente 18 postazioni. La sala colloqui, per motivi di ordine e sicurezza, è dotata di vetri che consentono la vigilanza visiva da parte del personale di Polizia penitenziaria. Per favorire la maggiore naturalezza dell'incontro, oltre alla sala colloqui ordinaria, l'istituto è dotato di uno spazio all'aperto (cosiddetta area-verde) che ammette contemporaneamente un numero di 18 colloqui. Le aree verdi sono dotate di spazi attrezzati per intrattenere i bambini. Il servizio colloqui permette inoltre ai congiunti di trasferire del denaro, generi alimentari e vestiario consentiti, che saranno posti in disponibilità del soggetto ristretto. Il personale addetto, oltre ad identificare e verificare la sussistenza delle prerogative di legge al colloquio con il ristretto, deve garantire il controllo di persone e di cose per evitare che siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o non ammessi dalla Legge e dal regolamento di istituto (Ministero della Giustizia 2015d). Ad esempio, non è permesso portare in IPM cose preziose (quali collanine e bracciali d'oro) oppure capi di vestiario e scarpe griffate, in quanto concepibili come oggetti status-symbol e di prestigio sociale, potrebbero creare disparità tra i detenuti.

Dall'esigenza di mantenere, migliorare o ristabilire i rapporti con la famiglia o con terzi importanti per il ristretto, al servizio colloqui si aggiunge un ulteriore elemento fondamentale per il trattamento

rieducativo in carcere: si tratta delle telefonate dirette ai familiari; queste hanno durata di 10 minuti e possono essere effettuate al massimo una volta a settimana, in un ambiente in cui è presente la polizia penitenziaria. A differenza delle carceri per gli adulti, da anni la prassi nell'IPM ha permesso ai giovani detenuti di chiamare anche utenze di telefonia mobile senza particolari controlli sull'intestatario del numero cellulare. Nei casi in cui i detenuti rispettino le regole e aderiscano al progetto educativo con attiva partecipazione, essi possono essere premiati attraverso la concessione di telefonate e colloqui familiari più lunghi, borse di studio, possibilità di trascorrere parte della giornata con i propri familiari oltre alla fruizione di misure alternative alla detenzione. La valutazione dei permessi premio viene ultimata dal Consiglio di disciplina che mensilmente si riunisce per valutare i detenuti meritevoli di ricompense. Al momento della visita, nel 2015, si contano 4 permessi premio e 2 misure alternative, mentre nel 2014, come visionato dall'archivio della segreteria dell'IPM, 16 detenuti hanno usufruito complessivamente di 54 permessi premio e a 10 detenuti è stata concessa una misura alternativa.

Il regolamento interno stabilisce, poi, lo svolgersi della vita all'interno dell'istituto secondo orari, mansioni e attività prestabilite, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall'istituzione carceraria, e secondo un impegno dell'istituto, in relazione alla specificità dei detenuti, orientato a far trascorrere ai minori il minimo possibile di ore in cella e favorire uno stile di vita comunitario.

Dunque, la giornata tipo che i detenuti sono tenuti a rispettare è così strutturata:

- 7:00-7:30 sveglia (nel periodo estivo slitta di un'ora), igiene personale, riordino e pulizia delle celle.
- 08:00 colazione nel refettorio comune, senza possibilità di consumare i pasti in stanza.
- 8:30-8:45 i detenuti si ritrovano nel piazzale per la conta delle presenze.
- 9:00-12:00 partecipazione alle attività educative/scolastiche e di laboratorio.
- 12:00-12:30 pranzo.
- 12:30-14:00 i detenuti si recano in cella con riposo fino alle 14:00 o fino alle 16:30 per coloro che non seguono i corsi di formazione pomeridiani.
- 14:00-17:00 ripresa delle attività, si tratta del tempo che i detenuti dedicano ai corsi di formazione professionale.
- 17:00 merenda.
- 17:30-19:00 inizio delle attività cosiddette leggere ossia di attività non strutturate, culturali, ludico/ricreative e sportive.
- 19:00 cena.
- 19:30 rientro in cella e chiusura delle stesse.
- 23:30 spegnimento luce e televisori.

Durante lo svolgersi dei percorsi educativi e di formazione i ragazzi possono rimanere in cella solo per motivi sanitari o disciplinari, avendo tali attività carattere dell'obbligatorietà¹⁴⁵.

La domenica è dedicata al riposo e, per chi vuole, c'è la celebrazione della Santa Messa in cappella. Conformemente alla legge n. 354/1975 e al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, che prevede un equilibrio tra i culti, la direzione dell'IPM assicura il massimo rispetto della diversità di religione, riconoscendo a ognuno la possibilità di manifestare o professare il proprio credo e di conservare le proprie tradizioni culturali, e impegnandosi a rimuovere eventuali ostacoli all'esercizio di tale diritto. A tal proposito, su domanda dei detenuti stranieri, ci si organizza affinché i riti religiosi possano essere celebrati dal ministro di culto della propria religione, anche se risulta che solitamente non ci sia una tale richiesta da parte di nessun detenuto straniero. La differenza prevista dalla norma (legge 354/1975, art. 26) tra il culto cattolico, che può contare sulla presenza stabile di un cappellano, e le altre confessioni religiose, i cui riti si celebrano e i cui ministri offrono assistenza su richiesta dei fedeli, dipende non da scelte ideologiche quanto piuttosto dalla necessità di tener conto, a fini organizzativi, di un dato statistico legato al fatto che nel nostro Paese la religione cattolica è quella che può vantare il maggior numero di fedeli (Neglia E. 2001). Un ulteriore riconoscimento del rispetto che si deve alla sensibilità religiosa del detenuto si riscontra nel Regolamento esecutivo del 2000, in cui si stabilisce che la Direzione dell'istituto è tenuta a mettere a disposizione locali idonei per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto (DPR n.230/2000, art. 58, comma 5) (Presidenza della Repubblica 2000). Lo stesso articolo precisa che i detenuti hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge (DPR n.230/2000, art. 58) (Presidenza della Repubblica 2000). Il Regolamento tiene conto anche del fatto che la scelta religiosa può comportare restrizioni o divieti alimentari, sottolineando all'art.11, l'obbligo di tener conto per quanto possibile, nella formulazione delle tabelle vittuarie, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi (Neglia E. 2001).

Per quanto riguarda la cucina, la dieta è infatti variegata e nel caso in cui ci siano necessità specifiche di alimentazione, sia per motivi di salute sia di culto, la cucina rispetta la dieta appropriata.

In conclusione, dalla ricognizione dell'organizzazione interna dell'IPM è possibile rintracciare alcuni punti caratterizzanti la struttura (Ministero della Giustizia 2015d):

¹⁴⁵ Se un detenuto si ostina a non voler svolgere tali attività o a non voler lavorare nessuno lo potrà costringere. Ma tale rifiuto viene annotato nel suo fascicolo personale e quando il magistrato di sorveglianza chiederà la relazione sull'osservazione del detenuto, emergerà che il soggetto non ha partecipato alle attività rieducative offerte dall'Istituto. Rifiutarsi o non collaborare comporta una maggiore difficoltà ad accedere ai benefici penitenziari, come i permessi premio, la semilibertà, ecc.

- Ridefinizione del funzionamento di un reparto autonomo per i ragazzi che fruiscono di un progetto trattamentale con proiezione all'esterno.
- Ampliamento rispetto al passato delle occasioni di mantenimento e cura delle relazioni dei detenuti con i loro familiari, favorendo momenti di socializzazione interni e occasioni di reinserimento nel sistema socio-familiare di provenienza per brevi ma costanti periodi (permessi premio).
- Ampliamento e differenziazione dell'offerta formativa professionale, di occasioni e di stimoli atti a favorire l'adozione, da parte dei detenuti, di comportamenti positivi.
- Creazione di una pluralità di attività scolastiche, sportive e socio-culturali centrati su di un fare positivo.
- Ampliamento dei percorsi trattamentali nella sezione femminile e loro adeguamento alla specificità culturale dell'utenza.
- Interventi di informazione sanitaria atti alla prevenzione delle malattie infettive.
- Articolazione di un progetto trattamentale indirizzato ai detenuti con problemi di tossicodipendenza, in collaborazione con il Ser.T. ASL NA 1 distr. 45, con i servizi specialistici e con le comunità di recupero del territorio.
- Attivazione delle risorse socio sanitarie (unità operative di salute mentale, servizi di neuropsichiatria infantile, consultori familiari, unità operativa di psicologia clinica) per la gestione dei casi di giovani multiproblematici (caratteropatici, border line, con disturbi della personalità, etc.).
- Creazione di una rete di realtà operative esistenti nei quartieri di provenienza dei detenuti (Secondigliano, Quartieri Spagnoli, Ponticelli, Barra, S.Giovanni) al fine di favorire il loro reinserimento sociale e professionale in contesti sani del territorio.

Infine, tra le note identificative dell'istituto emerge la capacità di alcuni educatori, in particolare del Vice Direttore, di instaurare con i detenuti un rapporto diretto e dei legami profondi (Associazione Antigone 2015b).

Ciononostante, tra il 2014 e il 2015 si sono registrati 2 mancati rientri e ben 8 eventi critici, che devono far riflettere (Associazione Antigone 2015b). Dall'analisi del percorso trattamentale previsto dal regolamento interno si può capire bene quanto la vita del detenuto sia nelle mani di un potere totalizzante essenzialmente basato sulla disciplina, attraverso cui "l'autonomia dell'azione viene violata" (Goffman E. 1968, p.67), e che interessa tutti gli aspetti relativi all'organizzazione della quotidianità della popolazione detenuta: gli orari di apertura e di chiusura dell'istituto; le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti; i tempi di permanenza nei locali comuni; i turni e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche

telefonica; le pratiche consentite e le relative modalità. Sia la dimensione spaziale sia quella temporale manifestano pienamente l'immagine dell'istituzione totale: tutto è disciplinato da terzi, per cui il detenuto non si appartiene, ma deve attendere le figure che gli permettano di muoversi dentro e fuori la sua stanza. Il potere di controllo, attuato attraverso l'organizzazione degli spazi e dei tempi, è diretto a disciplinare e reprimere anche quei movimenti che sarebbero naturali in qualsiasi altro contesto. Il detenuto è completamente assorbito dalla struttura: è gestito nel tempo dai ritmi imposti dalle autorità, non decide autonomamente cosa mangiare, né ciò che può fare e quando farlo, non può comunicare con l'esterno come vorrebbe, non può indossare calzature o vestiario a suo piacimento, non è padrone dei suoi effetti personali, con cui si era rapportato fino al momento della confisca all'ingresso (Milani L. 2007). Può una simile alienazione rientrare in un *modus operandi* valido per riabilitare il detenuto minore?

CONTESTO SCOLASTICO E LAVORATIVO PRIMA DEL CARCERE

Questa sezione di indagine affronta le esperienze scolastiche e lavorative che hanno caratterizzato lo status sociale dei detenuti prima di entrare in carcere. A tal riguardo si intende esplorare il contesto scolastico con riferimento alla frequenza regolare o meno delle lezioni, al completamento della scuola dell'obbligo o alle motivazioni di abbandono degli studi. La dimensione del lavoro vuole indagare se i giovani detenuti hanno lavorato prima del carcere ed eventualmente il tipo di lavoro svolto, precario, stagionale, in nero o irregolare, che potrebbe favorire la tendenza ad inserirsi nei rami dell'illegalità (Bandini et al. 1991).

I detenuti dell'IPM di Nisida

Si premette che, come stabilito nell'autorizzazione per la ricerca sul campo, non è stato possibile consultare direttamente i fascicoli degli utenti della giustizia minorile, ma soltanto accedere a quelle notizie di carattere generale e procedere con le interviste nel modo indicato in precedenza.

Dai dati raccolti negli archivi del carcere minorile di Nisida risulta che i soggetti in carica all'IPM, napoletani e stranieri, sono minorenni o ultra-diciottenni, precisamente detenuti dai 14 fino ai 25 anni, in linea con la modifica normativa introdotta dal Decreto Legge 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117 (Presidenza delle Repubblica 2014). Tale decreto ha determinato un aumento dell'utenza avendo esteso la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni di età dei cosiddetti giovani adulti, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, e tenuto conto delle finalità educative. Si tratta di ragazzi che hanno compiuto il reato, cui è riferita la misura, prima del compimento della maggiore età (quindi da

minorenni) e che, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni di attuazione del processo penale minorile, rimangono in carico ai Servizi minorili non più fino all'età di 21 anni (art.24 D.Lgs.28 luglio 1989 n. 272), ma fino a 25 anni (Ministero della Giustizia 2015b).

Al momento della visita, la struttura ospita 41 ragazzi e 6 ragazze, tuttavia durante i mesi di ricerca sul campo il numero dei detenuti presenti è variato molto in seguito a trasferimenti, dimissioni o nuovi ingressi¹⁴⁶: Nisida è infatti uno dei 19 IPM in Italia, dove transitano duemila giovani l'anno; nel periodo in esame non si sono registrate invece scarcerazioni per la legge 199/10¹⁴⁷ o cosiddetta legge svuota carceri (Presidenza della Repubblica 2010). Le posizioni giuridiche dei detenuti sono diverse: 1 indagato (ovvero soggetto sottoposto ad indagini preliminari), 4 imputati (ovvero soggetti privati della libertà e non ancora raggiunti da sentenza definitiva di condanna, in attesa quindi di giudizio), 8 appellanti (ovvero quei soggetti nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di condanna di 1° grado), 4 ricorrenti (ovvero quei soggetti nei cui confronti è stata emessa una sentenza di condanna in grado di appello gravata di ricorso) e 30 definitivi (ovvero quei soggetti nei confronti dei quali è intervenuta la sentenza di condanna definitiva). Non è irrilevante il numero dei minori o giovani ancora in attesa di condanna definitiva e/o con doppia posizione giuridica, che rispecchiano alcune caratteristiche tipiche del sistema di giustizia penale italiano quali la detenzione in attesa del processo e i lunghi procedimenti giudiziari, ma tende a crescere il numero di ragazzi in espiazione di pena.

Tabella n. 3.1 - Ingressi, trasferimenti e dimissioni dei detenuti per fascia d'età

ETÀ	INGRESSI	TRASFERIMENTI	DIMISSIONI
14-17 anni	29	10	19
18-21 anni	30	9	18
22-25 anni	10	3	5

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

In riferimento alla composizione della popolazione detenuta nell'IPM, le caratteristiche socio-demografiche, rilevate dall'analisi dell'estrazione sociale, dei percorsi formativi, delle esperienze professionali e dal grado di inserimento sociale predetentivo, evidenziano quella che è la definizione del carcere come discarica sociale e come specchio della società, che permette di

¹⁴⁶ Quando si parla di ingressi non ci si riferisce ai singoli individui, per cui un minore entrato più volte nel corso dell'anno viene considerato tante volte quanto sono i suoi ingressi.

¹⁴⁷ La legge 26 novembre 2010 n. 199, *Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno*, introduce una misura alternativa alla detenzione di carattere generale, applicabile nei confronti dei condannati ad una pena, anche residua, non superiore ad un anno, che permetterà loro di scontare la pena presso la loro abitazione, ovvero presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (Presidenza della Repubblica 2010).

leggere in forma macroscopica fenomeni di discriminazione e sanzione verso il diverso (Anastasia S., Gonnella P. 2002).

I minori e giovani presenti nella struttura sono, per quanto concerne la sezione maschile, nella quasi totalità ragazzi italiani dell'area campana, specialmente napoletani provenienti da aree periferiche della città e da contesti di disagio economico e sociale: in particolare i flussi d'utenza maggiore provengono dalle aree di Secondigliano, Miano, Barra e Ponticelli. La percentuale di ragazzi stranieri è minore, di solito trasferiti da altri istituti (per problemi di sovraffollamento o di opportunità) e provenienti dal Nord Africa (Algeria, Tunisia, Marocco) o dall'Est Europa (in particolare Romania) e dai Balcani (Albania). La sezione femminile, all'inverso, accoglie un'utenza nella quasi totalità straniera, più precisamente di cultura Rom e, come nel passato, nella maggior parte di nazionalità iugoslava e rumena. Le donne detenute entrano in carcere per brevi periodi, tendenzialmente, infatti, la popolazione femminile detenuta è condannata a pene non molto lunghe, ma a ripetute permanenze (Anastasia S., Gonnella P. 2002), che evidenziano il loro stato di marginalità, principale causa di recidiva. Il loro percorso di donne è in molti casi già segnato: quando usciranno dall'istituto torneranno dalla famiglia, se non lo sono già si sposeranno giovanissime e si prenderanno cura della casa e dei figli, ma tale condizione non necessariamente elimina il rischio recidiva (Associazione Antigone 2015b).

Si può notare come anche la stragrande maggioranza dei detenuti stranieri provenga da aree socio-economicamente svantaggiate, essi molto spesso non riescono a regolarizzare in Italia la propria posizione, e non beneficiando così dei servizi sociali, sanitari, scolastici e previdenziali, non possono inserirsi in un circuito lavorativo legale, né usufruire delle misure alternative: quasi scontata la formazione di una larga sacca di criminalità derivante da questo tipo di emarginazione sociale (Anastasia S., Gonnella P. 2002).

Nello specifico, in IPM sono presenti 39 detenuti italiani, di cui 34 della Campania, 2 della Sicilia, 1 dell'Emilia Romagna, 1 della Puglia e 1 del Lazio. I detenuti stranieri sono 8, di cui 4 della Romania (3 domiciliati in Campania), 1 dell'Albania, 1 dell'Egitto, 1 del Marocco, 1 della Tunisia.

Tabella n. 3.2 - Detenuti minori divisi per genere e nazionalità

DETENUTI	Italiani	Stranieri	Totale
Maschi	38	3	41
Femmine	1	5	6
Totale	39	8	47

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

Il livello culturale della popolazione detenuta nell'IPM evidenzia la frattura con il sistema scuola, attestandosi su un livello medio-basso. Circa l'istruzione dei detenuti risulta ampiamente documentata la relazione tra insuccesso scolastico e criminalità minorile (Bandini T. et al. 1991): un ragazzo su tre ha raggiunto al massimo la licenza elementare, pochi hanno continuato gli studi dopo la licenza media, frequentando saltuariamente o solo per un breve periodo di tempo la scuola, e la maggior parte di loro non risulta essere né studente né lavoratore al momento dell'arresto. Dato quest'ultimo confermato da numerose ricerche empiriche svolte in questo campo che rivelano una relazione tra criminalità ufficiale e disoccupazione (Bandini T. et al. 1991). “Sembra esistere una relazione di tipo circolare tra i due fattori: la disoccupazione induce alla criminalità e questa conduce a sanzioni penali. A loro volta, queste ultime peggiorano l'inserimento nel mercato del lavoro e favoriscono perciò la disoccupazione” (Bandini T. et al. 1991, p. 453). La principale constatazione è che la maggior parte dei detenuti sono privi di qualifiche e di esperienze lavorative e il carcere è spesso la prima occasione che essi hanno per acquisire qualche competenza professionale. Tra i giovani detenuti che dichiarano di aver lavorato, il contesto occupazionale prima del carcere, sia per gli uomini sia per le donne, è segnato principalmente da lavori in nero o da professioni non qualificate. Generalmente soprattutto nel Mezzogiorno il lavoro in nero è più comune se si tratta di lavori stagionali o legati all'agricoltura, mentre nel settore terziario e nell'industria è possibile trovare un'occupazione dequalificata anche senza permesso di soggiorno. Tale situazione non descrive pienamente il contesto lavorativo predetentivo dei detenuti stranieri provenienti dalle regioni del nord, dove il lavoro irregolare è meno diffuso, e per un immigrato diventa più difficile inserirsi in un qualsiasi contesto occupazionale, condizione questa che determina a sua volta la tendenza a delinquere (Bandini T. et al. 1991). A questo proposito è fondamentale che l'accesso al lavoro in carcere debba essere funzionale all'ingresso in una vita lavorativa normale dopo la scarcerazione, non certo all'arricchimento dell'Amministrazione Penitenziaria oppure delle imprese (Kalica E. 2014), com'è necessario che debba essere quanto più possibile in connessione con la formazione professionale ricevuta all'interno della struttura detentiva (Kensey A., Tournier P.V. 2005) per una minore recidività fuori (Solomon A.L. et al. 2004).

Tabella n. 3.3 - Livello di istruzione della popolazione detenuta in IPM

DETENUTI	ETÀ			TOTALE
	14-17	18-21	22-25	
Italiani				
che non hanno terminato l'obbligo scolastico	12 (M)	4 (3M e 1F)	2 (M)	18
che hanno terminato l'obbligo scolastico in IPM	/	12 (M)	9 (M)	21
Stranieri				
senza alfabetizzazione scolastica	2 (M)	2 (2F)	/	4
con scarsa conoscenza della lingua italiana	/	2 (2F)	1 (F)	3
che hanno terminato l'obbligo scolastico in IPM	/	1 (M)	/	1
TOTALE	14	21	12	47

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

Relativamente alla distribuzione per fasce d'età della popolazione detenuta, in crescita è il numero di giovani ultra-diciottenni: al momento della visita, in IPM sono presenti 14 minorenni e 33 maggiorenni. In generale, i minorenni (età 14-17 anni) sono la componente minoritaria della popolazione carceraria, con una permanenza media di alcuni mesi, poiché l'applicazione della custodia cautelare o dell'esecuzione penale viene operata dal giudice come estrema ratio. Nella maggior parte dei casi, i detenuti minorenni sono single, tranne isolati casi di convivenza. Tra i maggiorenni, la quota più numerosa ha un'età compresa tra 18-21 anni e 12 detenuti rientrano invece nella fascia dei giovani adulti, di età compresa tra i 22-25 anni, di cui, tranne una ragazza straniera, tutti di nazionalità italiana. Per quanto riguarda lo stato civile, i maggiorenni si dividono quasi equamente tra convivente e sposato soprattutto per la fascia di età che comprende i giovani adulti.

La presenza di giovani adulti, per lo più presi in carica nelle strutture carcerarie minorili prima del compimento del diciottesimo anno di età o in attesa di giudizio, sta diventando un fenomeno strutturale (Censis 2014) che, nonostante un impegno maggiore e una formazione ad hoc degli operatori, rivela tempi lenti della giustizia italiana con conseguente rafforzamento identitario deviante degli stessi giovani detenuti e una frequente iniziazione a carriere criminali, in contrapposizione alla risocializzazione che il carcere si ripropone (Bandini T., Gatti U. 1987).

Gli istituti penali per adulti da cui provengono i giovani detenuti sono Rebibbia, Regina Coeli, Velletri, Bellizzi Irpino, Poggioreale. La loro entrata in IPM non ha creato a Nisida visibili difficoltà di gestione né dinamiche nocive per i ragazzi di età minore. Tuttavia la vita comunitaria all'interno dell'IPM è complessa a causa dei rapporti spesso conflittuali tra giovani napoletani e stranieri: la maggior parte dei detenuti napoletani considerano straniero anche chi proviene da Palermo o chiunque non sia di Napoli e cercano di imporsi manifestando in maniera forte il loro senso di appartenenza. Ugualmente le ragazze straniere, in particolare rom, mostrano spesso nei

confronti dei detenuti italiani presenti in IPM una reticenza, che di fatto impedisce la frequenza collettiva alle lezioni scolastiche e a molte delle attività laboratoriali. Si è reso pertanto necessario attivare risorse che facilitassero l'inserimento dei detenuti stranieri nel gruppo dei pari, attraverso l'organizzazione di laboratori, quali quello di cucina e di pasticceria capaci maggiormente di generare forme di scambio reciproco e di conoscenza condivisa di culture differenti. Per questa via si è assistito nel tempo a una progressiva, anche se labile, integrazione dei diversi gruppi etnici (Associazione Antigone 2015b). Seguendo le medesime prospettive ha lavorato il laboratorio di arte presepiale che, partendo da una tradizione italiana, ha offerto ai detenuti di diversa nazionalità la possibilità di esprimere la propria esperienza culturale ed il proprio senso religioso, attraverso la rappresentazione, la progettazione e la realizzazione in risultati tangibili di un tema comune, e mediante l'occasione di confronto tra tecniche e idee diverse e della loro combinazione. C'è da dire che per quanto ci si possa impegnare nel migliorare la cooperazione tra i detenuti mettendo in atto compromessi e negoziazioni al fine di gestirne la quotidianità, i rapporti tra gli attori sociali interni al carcere sono regolati da codici comportamentali ed etica carceraria che fanno vivere al detenuto relazioni sociali imposte, dipendenti dalla divisione dei ruoli nella gerarchia sociale interna e dal processo di prigionizzazione (Kalica E. 2014).

Sebbene ci siano frammenti di solidarietà all'interno dei gruppi soprattutto tra giovani napoletani, le costrizioni che portano i detenuti a legare fra di loro non necessariamente producono un alto spirito di collaborazione (Libling A., Maruna Sh. 2004). Spesso la percezione che i detenuti hanno dei rapporti tra compagni di detenzione è quella di un generale peggioramento nel tempo, vi è diffidenza e un continuo bisogno di isolarsi. Si tratta di una psicosi carceraria, intesa come la progressiva riduzione dell'attenzione del detenuto ai soli eventi relativi alla propria persona e al proprio corpo, e il rifiuto di farsi coinvolgere in eventi che richiedono una partecipazione rispondente (Goffman E. 1968).

Dal canto loro, i detenuti stranieri comportano notevoli difficoltà per la situazione giuridica, per la poca familiarità con la lingua italiana e perché privi del sostegno familiare, ma a differenza degli istituti penali minorili del nord dove in maggioranza risultano essere più aggressivi e meno collaborativi (Associazione Antigone 2015b), a Nisida essi assumono all'interno del carcere un comportamento responsabile nei confronti degli educatori e degli agenti di polizia, rispettano con maggiore accondiscendenza dei detenuti italiani gli orari e le regole interne al carcere e si impegnano attivamente nelle attività trattamentali, conseguendo buoni risultati in molti dei progetti trattamentali loro proposti (Associazione Antigone 2015b).

Per quanto concerne la durata della pena inflitta¹⁴⁸ i detenuti che devono scontare da 1 a 3 anni sono la maggioranza, insieme ai soggetti che devono scontare pene inferiori ai tre anni, fatta eccezione per i casi di omicidio.

Tabella n. 3.4 - Dati relativi al tempo di pena espiata e residua dei giovani adulti divisi per genere

GIOVANI ADULTI			
	Pena espiata	Pena residua	TOTALE
Maschi	4 mesi	8 anni	11 (italiani, tra cui 4 coniugati; 1 separato; 4 con figli; 3 provenienti da carceri per adulti)
	3 anni e 6 mesi	13 anni	
	5 mesi	1 anno e 1 mese	
	18 giorni	8 mesi	
	4 anni e 7 mesi	10 anni	
	4 anni	4 anni e 6 mesi	
	6 anni	15 anni	
	6 mesi	5 mesi	
	5 mesi	2 anni e 4 mesi	
	4 anni e 2 mesi	2 anni e 4 mesi	
1 anno e 10 mesi	2 anni e 1 mese		
Femmine	7 mesi	1 anno e 6 mesi	1 (straniera, nubile)

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

I reati che riguardano i detenuti sia minori sia giovani adulti sono svariati: quelli più comuni sono i reati contro la legge, come lo spaccio di sostanze psicotrope o stupefacenti e la rapina aggravata, seguono poi i reati contro il patrimonio (rapine) e i reati più gravi contro la persona, dall'aggressione, al tentato omicidio o all'omicidio. Dai dati statistici rilevati presso l'IPM risulta che negli ultimi dieci anni il numero degli omicidi da parte dei minori non è aumentato, mentre si registra un abbassamento dell'età del coinvolgimento dei ragazzi nel sistema di criminalità organizzata: se in passato il capo clan aveva generalmente un'età compresa tra 45 e 50 anni e l'esercito dei proseliti era composto di uomini tra i 25 e i 30 anni, ora il capo clan ha generalmente 30-35 anni e di conseguenza l'età dei seguaci si è abbassata. Legate a tale aspetto, le violazioni della legge in materia di stupefacenti sono un fenomeno in crescita (Alfano A. 2000), in quanto le associazioni mafiose coinvolgono ragazzi giovanissimi nel ruolo di corrieri, sfruttandone la non imputabilità (Occhiogrosso F. 1993)¹⁴⁹. Quella dei ragazzi della mafia e della camorra è una tematica per certi aspetti in evoluzione e crea nuovi interrogativi sugli effetti e sulla valenza del trattamento risocializzante, sul pericolo che l'esperienza carceraria costituisca un rinforzo positivo

¹⁴⁸ Si considerano solo le pene inflitte con condanna definitiva.

¹⁴⁹ Il ragazzo minore di 14 anni non può infatti essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, perché è considerato incapace di intendere e di volere (art. 97 c.p.): solo se egli è considerato pericoloso, può essere sottoposto a misure di sicurezza. Il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, invece, può essere punito ma solo dopo che, con ogni mezzo di prova, sia accertata la sua capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.).

alla loro identità deviante, quasi una sorta di promozione sociale nella loro società, o comunque che vadano a rappresentare un focolaio di mala per altri detenuti minori (Occhiogrosso F. 1993). I reati commessi dalle donne detenute rientrano prevalentemente nella tipologia dei furti reiterati.

A Nisida, oltre ai consumatori non abituali che si limitano a vendere la droga, numerosa è l'utenza maschile con problemi di tossicodipendenza o che in passato ha fatto uso di sostanze stupefacenti: tra i ragazzi che hanno avuto accesso nell'ultimo anno si sono registrati 88 tossicodipendenti (Associazione Antigone 2015b). Il coinvolgimento dei SerT (servizi pubblici per le tossicodipendenze del Sistema Sanitario Nazionale) e dei Servizi territoriali in progetti integrati di recupero dei ragazzi che hanno dipendenza da sostanze stupefacenti non sempre risulta facile: innanzitutto per quanto riguarda coloro che non si sono rivolti fuori dalla struttura detentiva al Sert si ignora il tipo di dipendenza e per questo motivo non sempre si riesce ad avviare un percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato; in secondo luogo, risulta problematico attuare la presa in carico di questa tipologia di detenuti all'interno del carcere in quanto essi presuppongono contemporaneamente due complessità, da un lato un percorso terapeutico-riabilitativo per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti e dall'altro un percorso rieducativo per quanto concerne le finalità che il carcere si propone di perseguire (Serpelloni G. et al. 2011). Un percorso terapeutico-riabilitativo per una persona tossicodipendente mal si concilia ad un percorso riabilitativo in una situazione di detenzione carceraria che potrebbe peggiorare le condizioni psicologiche e sociali, oltre che fisiche dei detenuti tossicodipendenti: "il carcere non è e non deve essere un luogo di cura delle tossicodipendenze e, come peraltro esplicitamente previsto dagli attuali atti normativi, le persone affette da tale condizione devono essere inserite in Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e/o Alcolodipendenze (I.C.ATT) e in programmi di cura e riabilitazione, sia territoriali sia residenziali, al fine di restituirle ad una vita sana e ben integrata sia socialmente che lavorativamente" (Serpelloni G. et al. 2011, p. 5). Va considerato inoltre che la maggior parte di questi ragazzi tossicodipendenti predilige la detenzione in carcere ad un concreto inserimento terapeutico in comunità in quanto il carcere viene da loro raffigurato paradossalmente come una possibilità di confrontarsi con altri detenuti e apprendere nuove strategie da sperimentare fuori, una volta terminata la pena, per raggiungere più facilmente l'obiettivo di procurarsi la droga. È ipotizzabile allora che la pena detentiva non sia capace di agire sulle cause che hanno portato la persona a compiere quei reati legati all'uso di sostanze, "il carcere non è in grado né di rispondere in modo adeguato al problema fisico e psicologico della dipendenza da sostanze, né ai comportamenti devianti da essa derivati" (Serpelloni G. et al. 2011, p. 5).

In conclusione, l'IPM di Nisida, così come avviene in Europa (ILA Employability 2015), è popolato non tanto di criminali ritenuti responsabili di gravi reati, piuttosto da soggetti a bassa

pericolosità sociale appartenenti a fasce estremamente marginali della popolazione, per cui spesso devianza e criminalità (prevalentemente micro) rappresentano un'espressione di problematiche sociali che meriterebbero risposte altre, quali la sostituzione del sistema carcerario minorile con una rete di programmi di assistenza sociale e piccole strutture vicine alla comunità dei giovani (ILA Employability 2015). Si tratta prevalentemente di autori di reati di piccola entità, condannati a pene brevi o più spesso detenuti in attesa di giudizio che talvolta finiscono per scontare l'intera pena in custodia cautelare "dando così la possibilità al carcere di creare uno stigma indelebile e di lasciare segni profondi e dolorosi nell'esistenza di un individuo" (Associazione Antigone 2016, p. 47). Il profilo sociale di questi detenuti perlopiù giovani o giovanissimi è accumulato da un basso livello di istruzione, senza un'occupazione lavorativa stabile e regolare e spesso privi di un'adeguata rete affettivo-familiare e sociale che funga da sostegno nelle situazioni critiche; per queste persone le scelte devianti rappresentano in qualche caso una necessità di sopravvivenza, ma più spesso l'espressione di un disagio sociale che potrebbe essere contenuto con strumenti ben più efficaci di quello penale. Questa situazione di marginalità sociale accomuna le fasce più emarginate della popolazione italiana (la cosiddetta area del disagio, in cui si sommano povertà, disoccupazione, abbandono scolastico e sociale, degrado dell'ambiente di vita e in molti casi tossicodipendenza) con una larga fascia della popolazione immigrata che finisce con l'avere problemi di tipo giudiziario.

CONTESTO SCOLASTICO E LAVORATIVO DURANTE LA DETENZIONE IN IPM

Questa sezione intende indagare l'esperienza educativa e formativa durante il periodo di detenzione, rilevando se e quale tipologia di percorso educativo/formativo attivato dall'IPM hanno seguito i detenuti minori e, in aggiunta, se i giovani detenuti sono stati coinvolti in qualche tipologia di attività lavorativa. Tale esplorazione all'interno delle strategie rieducative e formative messe in atto dall'IPM è volta anche al confronto tra realtà e utopia pedagogica, in vista di un possibile miglioramento. L'IPM in quanto struttura carceraria può essere considerato come organizzazione in cui si confrontano e fanno attrito un sistema di assunzioni predefinite e formalmente codificate da un lato (la dimensione hard) e dall'altro le pratiche concrete cui danno vita gli attori sociali che in quelle strutture agiscono (dimensione soft) (Di Natale P. 2005). La visione formale dell'istituzione espressa attraverso regolamenti, documenti legislativi, disegni normativi che specificano i fini ed il senso interno dell'agire rappresenta un insieme di assunti prescrittivi ma soggetti ad un continuo cambiamento in ragione dell'evoluzione storica, e soprattutto dell'agire formale e informale degli attori sociali impegnati a rispondere alle sfide esterne ed interne dell'organizzazione (Di Natale P. 2005). A tale livello che è possibile chiamare dell'azione, convivono, intersecandosi e sovrapponendosi, teorie dichiarate, attraverso cui viene spiegato o giustificato formalmente un

determinato modello di organizzazione e di trattamento, e teorie in uso, implicite e non ottenibili sempre sotto forma di dati, che possono restare tacite, sia perché gli attori non ne sono pienamente consapevoli sia per la loro contraddittorietà con le teorie professate. La ricerca empirica si propone quindi di cogliere i bisogni e la valenza formativa di tale livello di azione, rilevando in che misura la prassi educativa strutturata su scuola, formazione professionale, laboratori ricreativo-culturali, costituisce una effettiva possibilità di reinserimento sociale e lavorativo per i detenuti dell'IPM.

Attività scolastica

Le basse percentuali di detenuti in possesso del diploma di scuola elementare, media, o di scuola superiore e l'alta percentuale di detenuti con alle spalle un percorso scolastico difficile, costellato da abbandoni precoci, disaffezione totale, semianalfabetismo o senza un titolo di studio sono la prima conferma dell'importanza dell'istituzione scolastica in carcere (Associazione Antigone 2015b).

Nell'IPM di Nisida, in collaborazione con il 75° Circolo Didattico di Bagnoli, della Scuola Media Statale Sogliano e della Scuola Media Statale Michelangelo, ai detenuti che non hanno concluso il ciclo di formazione scolastica dell'obbligo viene data la possibilità di frequentare la scuola elementare (con attive due classi), la media inferiore (con attive due classi e rilascio del diploma di licenza), fino al biennio superiore (con attivo un corso sperimentale di scuola superiore impostato sul sistema dei crediti formativi). Il corso di scuola elementare è sostanzialmente rivolto ai minori di etnia Rom (presso la sezione femminile), Magrebina, Algerina ed Albanese (presso la sezione maschile). Per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione per studenti stranieri, la direzione dell'IPM ne giustifica l'attivazione solo provvisoria asserendo che nella maggior parte dei casi il ruolo dei corsi di alfabetizzazione viene svolto dal corso di istruzione elementare, non essendo possibile istituire un corso ad hoc per mancanza di risorse economiche, di personale, di tempo, di spazio.

All'interno del percorso educativo, oltre a corsi di alfabetizzazione e moduli integrati di potenziamento, è prevista la possibilità di frequentare anche corsi esterni per ciò che riguarda il proseguimento degli studi oltre il ciclo dell'obbligo (è quanto avviene in via sperimentale con la scuola alberghiera).

Le difficoltà maggiori non sono state rilevate nell'attivazione dei corsi scolastici quanto nella gestione dello svolgimento degli stessi: infatti la direzione dell'istituto sottolinea le difficoltà derivanti soprattutto dall'elevato *turnover* della popolazione detenuta, che non permette una continuità delle attività didattiche ed impedisce di portare regolarmente a termine i programmi scolastici iniziati.

Tabella n. 3.5 - Corsi scolastici attivi nell'IPM di Nisida, anno 2015

Corsi	Ente responsabile	N° studenti suddivisi per genere, fascia d'età, nazionalità	N° ore settimanali
Corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS)	/	/	/
Corsi alfabetizzazione lingua italiana	#Missing	7	#Missing
Corsi di Scuola Primaria	Scuola Media Statale Michelangelo	6 (5M-1F) Fascia di età: 14-17 anni	22
Corsi di Scuola Secondaria Inferiore	Istituto Comprensivo Miraglia-Sogliano	16 (16 M)	22
Corsi di Scuola Secondaria Inferiore, Corso di potenziamento	Istituto Comprensivo Miraglia-Sogliano	Numero variabile Iscritti tutti i detenuti presenti in IPM in possesso del titolo di licenza media ma con una preparazione non adeguata al titolo di studio. Per l'anno scolastico 2014/15 si sono registrate 56 iscrizioni.	22
Corsi di Scuola Secondaria Superiore (biennio superiore)	Istituto Tecnico Industriale Statale A. Righi	20 (19 italiani: 18M, 1F, 1M straniero) Fascia d'età: 18-21 anni: 14M e 1F 22-25 anni: 5	22

Fonte: archivio dati segreteria dell'IPM, luglio 2015.

Le attività didattiche rivolte ai detenuti sono finalizzate al recupero, allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base, allo sviluppo di curiosità culturali e di atteggiamenti di positiva interrelazione con gli altri e alla rielaborazione del proprio vissuto. Nello specifico, la didattica scolastica prevede un'offerta formativa articolata su quattro aree d'intervento: scientifico-matematica, letteraria, linguistica e tecnica. In quest'ultimo ambito è stato attivato un corso di alfabetizzazione informatica frequentato dai detenuti di ambo i sessi, iscritti al corso di scuola media o già in possesso di licenza media. Tale corso in prospettiva dell'uso delle nuove tecnologie al servizio dei processi educativi, ha l'obiettivo di individuare contenuti e servizi formativi/educativi digitali idonei alle attività dell'IPM e in linea con le esigenze di apprendimento dei detenuti. Le attività, realizzate durante l'orario scolastico in un'aula appositamente informatizzata, vedono impegnati i giovani detenuti nell'utilizzo del computer, in lavoro a piccoli gruppi, con interventi in alcuni casi individualizzati. Le competenze che i giovani detenuti riescono ad acquisire talvolta sono limitate all'utilizzo minimo del computer, in altri casi invece si riesce a fornire loro gli strumenti per l'uso della modulistica computerizzata, che può essere spesa una volta

fuori dall'istituto in ambiti diversi, quali l'accesso autonomo al disbrigo di pratiche burocratiche istituzionali on-line.

La scuola nell'IPM di Nisida è composta da un corpo docente di 5 insegnanti di ruolo dipendenti dal MIUR, di cui 3 per la scuola media inferiore e 2 per la scuola primaria che hanno come materie d'insegnamento lettere, matematica, scienze tecnologiche e 1 docente precario dipendente dal MIUR che insegna inglese come principale lingua straniera. Non ci sono docenti dipendenti da Enti Locali né provenienti da altre agenzie. Per i docenti che intendono lavorare all'interno dell'IPM non sono previsti corsi di formazione specifica, la loro principale attività professionalizzante è basata su periodici corsi di aggiornamento. Malgrado gli insegnanti siano le figure che insieme agli educatori conoscono meglio i detenuti, il loro parere non è determinante nelle questioni decisive (benefici, sconti di pena, ecc.) che si ripercuotono direttamente sulla misura detentiva del soggetto ristretto. Inoltre, i docenti, in considerazione della carenza oggettiva di personale e figure di supporto, sono spesso costretti a coprire diversi ruoli supplementari, tra cui quello di traduttore per l'assenza in sede del mediatore culturale. Ne deriva che la mediazione interculturale basata sull'ascolto, l'accoglienza, la comprensione empatica, l'accettazione della legittimità del punto di vista dell'altro, la negoziazione permanente e quindi la costruzione continua della comunicazione sociale ed intersoggettiva si trasforma in semplice attività di traduzione e interpretazione della lingua straniera, venendo meno la comprensione e l'interazione tra amministrazione penitenziaria e detenuti stranieri, la garanzia di uguaglianza sostanziale costituzionalmente intesa tra detenuti italiani e detenuti stranieri nelle attività trattamentali e la possibilità di un dialogo e di una conoscenza tra i detenuti stranieri e italiani che ne possa attenuare i conflitti. Il mediatore per il ruolo fondamentale che riveste dovrebbe essere presente sempre all'interno degli istituti di pena, mentre ad oggi, risulta che tale figura è legata ad associazioni e cooperative che si attivano sulla base della richiesta interna dell'istituzione.

L'analisi secondaria dei dati, supportata dalla consultazione di documenti e verbali di diversa natura presenti negli archivi della segreteria dell'IPM e attinenti i corsi scolastici attivi presso la struttura detentiva nell'anno 2015, rivela che l'attività scolastica è generalmente condotta da settembre a giugno in orario antimeridiano, in seguito a un riscontro positivo per ciò che riguarda la migliore concentrazione e la maggiore capacità di apprendimento delle nozioni impartite durante le lezioni. Non sono previsti programmi speciali (interni o esterni all'IPM) per giovani con disagio psichico o comportamentale, ma di rilevante importanza è il progetto *Storievasive*, destinato all'integrazione dei minori stranieri. I minori partecipano a laboratori di narrazione attraverso cui, rievocando le proprie origini e il periodo d'infanzia, imparano a narrare la loro storia producendo fiabe bilingui e multiculturali. Si tratta di un'iniziativa educativa, formativa e interculturale promossa dalla

Cooperativa Sociale l'Orsa Maggiore di Napoli, dalla casa editrice per ragazzi Carthusia Edizioni e dalla Fondazione Vodafone Italia, che si pone due obiettivi principali: il primo è recuperare l'appartenenza culturale, rafforzare l'identità personale e l'autostima dei minori stranieri a rischio di forte emarginazione, recuperando i valori della loro cultura orale; il secondo, favorire l'integrazione di alunni, di prima e seconda generazione, nelle scuole e nello scambio interculturale (Nisida 2015).

Tabella n. 3.6 - Successo scolastico nell'anno 2015

Corso scolastico	N° di minori detenuti che hanno conseguito un certificato (suddivisione per genere, fascia d'età e nazionalità)
Alfabetizzazione linguistica	0
Alfabetizzazione scolastica	0
Scuola Primaria	4 (3M-1F) Fascia d'età 14-17 anni: 1 18-21 anni: 3
Scuola Secondaria Inferiore	6 (tutti italiani) Fascia d'età 14-17 anni: 3 18-21 anni: 3
Scuola Secondaria Superiore	10 (9M-1F) Fascia d'età 14-17 anni: 2 18-21 anni: 6 22-25 anni: 2

Fonte: archivio dati segreteria dell'IPM, luglio 2015.

In base ai dati raccolti nell'archivio della segreteria dell'IPM relativi all'anno 2015 risulta che tra gli studenti detenuti c'è una considerevole percentuale di abbandono delle attività scolastiche, dovuta a perdita di interesse, trasferimenti, dimissioni, incompatibilità con altre attività considerate dai detenuti più convenienti o interessanti. A questo proposito, per ridurre l'abbandono ai corsi scolastici da parte dei detenuti, sulla base di quanto avviene con il lavoro e i corsi di formazione professionale, chi frequenta la scuola percepisce nell'IPM di Nisida un sussidio giornaliero, in modo da riconoscere all'istruzione in quanto diritto costituzionale la stessa priorità dell'attività lavorativa e allo scopo di incentivare maggiormente i detenuti alla frequenza.

Per quanto concerne la possibilità che hanno i detenuti di continuare all'esterno il corso di scuola iniziato in carcere, nel caso della rimessione in libertà o di misure alternative, essa si verifica se lo studente è interessato e limitatamente ai corsi che in carcere sono istituzionalizzati. Per i corsi retti sul volontariato, l'inserimento dello studente ex detenuto in una classe scolastica all'esterno può avvenire in due modi: il primo vede gli insegnanti volontari, che lavorano sia presso l'istituzione carcere sia presso un istituto scolastico, fare da tramite tra il carcere, lo studente detenuto e l'istituto

scolastico esterno in cui lo studente deve essere iscritto, al fine di provvedere all'inserimento effettivo dell'ex detenuto in una classe della scuola sul territorio; nel secondo caso, gli insegnanti volontari continuano all'esterno ad offrire il loro supporto didattico allo studente, preparandolo all'esame da privatista.

Non ci sono né dati né informazioni certe in merito alla percentuale di studenti ex detenuti che proseguono gli studi una volta usciti dal carcere. Le motivazioni e gli ostacoli maggiormente indicati dagli operatori nel caso in cui non è stato possibile proseguire all'esterno gli studi iniziati in carcere, anche se trattasi di corsi istituzionalizzati, sono stati i seguenti: innanzitutto le problematiche di integrazione incontrate dagli studenti stranieri ex detenuti e privi di permesso di soggiorno; la tendenza legata a molti detenuti non provenienti dal contesto territoriale in cui si trova il carcere, a rientrare nelle rispettive zone di abitazione, che ne impedisce così la prosecuzione degli studi; l'eccessiva burocratizzazione nella richiesta di attivazione del percorso di inserimento dello studente nelle strutture scolastiche del territorio.

L'insegnamento si pone a metà tra le competenze organizzative specifiche della scuola e del carcere, con la conseguenza che ora l'una ora l'altra istituzione ne finanzia l'acquisto di libri o del materiale didattico. Lo svolgimento delle attività è invece quasi esclusivamente affidato al senso di responsabilità dei singoli docenti, che impartiscono i corsi didattici attraverso dispense preparate ad hoc. Le lezioni, oltre che seguire il tradizionale percorso scolastico in aula, sono organizzate su progetti in concertazione con altre figure professionali (educatori, volontari, membri dell'associazionismo etc.) e in linea con le più recenti circolari emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione (Ministero della Giustizia 2015b). Obiettivo primario è, infatti, quello di tener conto della specificità dell'utenza, caratterizzata da una storia di abbandoni scolastici. I ragazzi iscritti presentano spesso problemi di analfabetismo di ritorno e tendono a vivere con diffidenza il rapporto con l'istituzione scuola, in particolar modo se essa ha rappresentato il luogo dove con maggiore evidenza, in passato, hanno sperimentato risultati fallimentari (Associazione Antigone 2015b). L'organizzazione didattica per progetti mira quindi a proporre un percorso didattico che, partendo dagli interessi principali dei detenuti, intende conquistarne fiducia e attenzione, e parallelamente coinvolgere i detenuti stranieri che presentano problemi di comprensione della lingua o che non hanno una tradizione culturale scritta (come nel caso dei ragazzi nomadi e magrebini) (Nisida 2015). In un ambiente multietnico difficile sia per il livello culturale dei detenuti, sia per la condizione psicologica indotta dalla restrizione, l'organizzazione delle attività scolastiche non può basarsi soltanto sul metodo tradizionale ma deve cercare di raggiungere ogni detenuto attraverso un progetto il più personalizzato possibile, pur rimanendo egli all'interno del gruppo-classe. Cambia il significato di studio: non un apprendimento scadenzato secondo schemi

prefigurati, ma un apprendimento, di volta in volta, limitato all'argomento che ha suscitato particolare interesse e che ottiene il coinvolgimento e la partecipazione di tutti (Ministero della Giustizia 2015b). Soprattutto, la scuola nella struttura chiusa deve fornire stimoli continui che permettano ai detenuti di riflettere, di pensare e di esprimere liberamente il proprio pensiero e le proprie osservazioni: in una tale prospettiva nasce a Nisida nell'anno 1986/1987 il cineforum come attività scolastica. Dalla prima programmazione, un po' casuale, si è via via passati ad una grande attenzione ai film da proporre, alle modalità di visione (dove, quando), alla tipologia di compiti successivi alla visione (discussione, elaborazione scritta autonoma, questionario, rielaborazione del plot, invenzione di un finale alternativo ecc.). Più difficile, lento e faticoso, è stato far acquisire ai detenuti l'abitudine alla visione del film come parte integrante del percorso scolastico (Nisida 2015).

Da uno studio approfondito del materiale presente in archivio è emerso che nel corso degli anni si è cercato di valutare l'incidenza del cinema come ipotesi didattica: è stata improntata una ricerca indiretta volta a valutare gli obiettivi cognitivi e relazionali perseguiti e perseguibili con la visione di film attentamente selezionati e associati a un successivo dibattito, nonché le esperienze maturate sulla scelta dei film. L'attività di cineforum è stata utilizzata come base per indagare il mondo degli affetti, dei valori e il punto di vista dei detenuti presenti in istituto attraverso indagini periodiche che hanno visto coinvolte diverse tipologie di detenuti rispetto alla loro propensione alla visione del film (coloro che non sono interessati a vedere alcun genere di film; coloro che sono disponibili a vedere solo uno specifico genere di film; coloro che sono genericamente ben disposti a vedere qualsiasi film e coloro che sono disponibili a vedere il film e ad argomentarlo). La conclusione fondamentale cui si è giunti è che la duplice abitudine (stare seduti in silenzio per un certo lasso di tempo e discutere su un di tema fissato) che la periodica visione di un film tende a stabilire, ha positivi effetti sull'insieme dell'attività trattamentali: essa favorisce, infatti, l'acquisizione di forme di autodisciplina e sviluppa le capacità comunicative, offrendo spunti di riflessione e di ragionamento collettivo (Vio A. 2013). Imparare a raccontare le storie altrui e le proprie contribuisce a fare esperienza di sé, mettere ordine nei propri pensieri, ipotizzare nuovi scenari nella propria vita, stimolando un percorso di maturazione e fiducia in se stessi (Vio A. 2013).

È emerso un quadro particolarmente vivido di esperienza educativa attraverso il cineforum, che conferma due aspetti importanti:

1. Il cinema, col suo intreccio di immagini e parole, così potenzialmente incisivo nel veicolare emozioni e messaggi, ha in sé una forte valenza didattica in quanto, avendo i detenuti minori per lo più modalità conoscitive e percettive non alfabetiche, riesce più facilmente a far

apprendere e memorizzare (Franco M. 2001). In questo modo è possibile lavorare su obiettivi di carattere cognitivo e relazionali a più largo raggio (Vio A. 2013).

2. L'effettivo dirsi dei ragazzi, lo sforzo di trasferire il loro mondo - di pensieri, di emozioni, di esperienze in larga misura irriflesse - in parole, di narrarsi in relazione ad altre storie (filmate o scritte o disegnate) è, per i docenti, una possibilità effettiva di interagire positivamente con loro (Vio A. 2013).

Dal 2004 ad oggi l'attività del cineforum viene condotta in collaborazione con l'associazione culturale *I figli del Bronx* di Napoli, che da tempo si impegna in attività di promozione sociale e culturale, dando voce al disagio urbano nelle cosiddette zone a rischio.

Attività di formazione professionale

La formazione professionale nell'IPM di Nisida proposta ai detenuti nel periodo di detenzione comprende i corsi professionali e le attività di avviamento al lavoro dirette al reinserimento nella società. La possibilità di essere presente durante lo svolgersi dei corsi ha fatto notare che non mancano aspetti problematici legati alla formazione e al lavoro dei detenuti, derivanti da insufficienze normative e organizzative che si rivelano incapaci di predisporre un complessivo piano per il potenziamento delle attività lavorative durante l'esecuzione penale: gli stessi insegnanti e formatori hanno dichiarato di operare in un contesto non favorevole sotto molteplici punti di vista, dalle strutture progettate in un'ottica di sicurezza piuttosto che di rieducazione in vista del reinserimento nella società, al numero spesso eccessivo di corsi, che finiscono per creare disorientamento nei detenuti.

Per le finalità formative sono attivati di norma a Nisida i corsi di: ceramica artistica, arte presepiale, falegnameria, operatore edile, pizzeria e pasticceria, sartoria, parrucchiere, giardinaggio e florovivaista, per un totale di otto tipologie di certificazioni e altrettanti laboratori che si interrompono nei mesi estivi per riprendere le attività a settembre.

Dal 2005 la fondazione *Il meglio di te Onlus* di Napoli, oltre a gestire e finanziare molti laboratori formativi all'interno del carcere, stipula protocolli con le imprese affinché sostengano borse lavoro per l'inserimento lavorativo degli ex detenuti. Tra i laboratori finanziati dalla fondazione, dal 2011 è stato riattivato quello di ceramica, presente a Nisida da più di quindici anni e in passato erogato dalla Regione Campania. La finalità del laboratorio di ceramica artistica è quella di sviluppare la capacità creativa dei detenuti e le loro abilità manuali insegnando l'arte di modellare l'argilla, attraverso le tecniche di essiccazione, di cottura e decoro. Il fare ceramica costituisce una possibilità indipendente dal livello culturale o dal paese di origine dei detenuti, non richiede conoscenza della lingua ed è un'esperienza aperta a raccogliere stimoli provenienti da etnie diverse che si

rispecchiano nello stile eterogeneo dei prodotti finiti. Si tratta di un corso a forte integrazione culturale con un percorso della durata di 600 ore. Da quando è stato riattivato il laboratorio, oltre 80 detenuti hanno scelto di seguire i corsi volontariamente per imparare l'arte della ceramica (Nisida 2015). All'interno del laboratorio di ceramica i detenuti realizzano manufatti di qualità, che successivamente, attraverso eventi pubblici ed occasioni espositive, la fondazione mira a valorizzare insieme all'impegno lavorativo dei detenuti e in vista di un rafforzamento della loro autostima. Acquasantiere, vassoi e ceneriere, ciondoli, calamite, croci, mattonelle e piastrelle, portadocumenti e portatovaglioli, piattini e tazzine, uova in ceramica, corni portafortuna: sono tantissimi i manufatti realizzati a Nisida che, data la natura artigianale, è possibile personalizzare, e a seconda delle esigenze, utilizzare come alternativa solidale per bomboniere, gadget, congressi e manifestazioni di ogni genere. Si tratta infatti di pensieri dall'anima solidale che vengono venduti e/o realizzati su ordinazione¹⁵⁰ anche on line (Nisida 2015). Con tale iniziativa la fondazione intende porre all'attenzione della cittadinanza la problematica del reinserimento sociale dei giovani detenuti. Difatti tali opere realizzate nell'IPM, esposte e vendute fuori dal carcere, hanno dimostrato come l'esperienza acquisita tra le mura della struttura detentiva attraverso il laboratorio di ceramica si sia spesso rilevata fondamentale per alcuni degli ex detenuti, che hanno trovato lavoro presso le botteghe artigiane della città (Nisida 2015).

Similmente alla produzione di oggetti di artigianato che mirano a recuperare le antiche tradizioni locali, il percorso del laboratorio di arte presepiale (condotto da un artigiano nativo del posto), della durata di 400 ore, è finalizzato a favorire le esperienze artistiche dei detenuti, stimolando le abilità manuali e avvicinando i giovani detenuti all'arte tradizionale del presepe, attraverso lezioni di creazione e produzione di pastori in terracotta e dipinti ad olio. I presepi, frutto di un lavoro certosino di intaglio che impiega materiali differenti per la realizzazione, rispecchiano il gusto personale e l'inventiva di ogni detenuto. Tale laboratorio, attivo da più di dieci anni, offre la possibilità ai giovani di sperimentare il proprio senso di disciplina ed esercitare liberamente la propria creatività in un'attività di gruppo multiculturale che esalta al contempo il valore della cooperazione. Anche in questo caso si tenta di offrire un'opportunità formativa incentrata sui valori

¹⁵⁰ Il corno portafortuna è, senza dubbio, il più diffuso amuleto italiano. La creativa fantasia dei detenuti del laboratorio di ceramica ha immaginato di accrescere il potere del talismano attraverso la creazione del corno associato alla tradizionale maschera napoletana di Pulcinella, un personaggio di estrema importanza a Napoli perché difensore della comunità dalle minacce esterne. Da questa idea è nato il *Pulcinocchio* ossia il pulcinella contro ogni malocchio (Nisida 2015). Anche le campane sono fra i talismani più antichi del mondo contro i cattivi spiriti. A questo proposito i detenuti del laboratorio di ceramica a Nisida hanno immaginato un oggetto portafortuna come unione tra la campanella e il più tradizionale dei talismani napoletani: il cornetto. L'espressione *Gnacculle* utilizzata per descrivere questo oggetto è derivata dal lessico popolare napoletano, e serve ad indicare qualcosa di piccolo e simpatico. Realizzata in ceramica è interamente lavorata a mano con molta cura nei particolari e decorata con colori solari (Nisida 2015).

educativi del lavoro, della cultura e dell'arte, da opporre al radicarsi dell'assenza di prospettive che conduce a nuova illegalità (Associazione Antigone 2015b).

Da menzionare è l'importante iniziativa artistica che l'IPM, in collaborazione con la *Fondazione Banco Napoli* per l'Assistenza all'Infanzia, ha sostenuto nel 2003. Si tratta di un progetto culturale-esperto-didattico dal titolo *Nisida: natura arte, valori*, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani al rispetto dei valori della natura e della legalità, avvalendosi dell'uso della comunicazione che passa attraverso le arti visive e quindi attraverso la realizzazione di opere pittoriche, scultoree, fotografiche, affidate ad artisti contemporanei e realizzate all'interno dell'istituto con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi ristretti. Tale progetto, che costituisce una mostra permanente all'interno della struttura delle opere realizzate¹⁵¹, vuole essere anche una testimonianza di concretezza offerta dall'arte e la realizzazione di un modo innovativo di intendere gli interventi a favore del disagio, così come indicato dalle direttive della Comunità Europea (Calabrese A. 2003)¹⁵². “Mostrare il frutto del lavoro di questi detenuti, dell'impegno che stanno effondendo per uscire dalle ragioni che li hanno portati a violare le regole di cittadinanza, è il segno più eloquente della loro volontà di riscatto e un modo per mantenere aperti i canali di collegamento tra i ragazzi di Nisida e il mondo esterno” (Calabrese A. 2003, p. 6).

Il laboratorio di falegnameria non finanziato per l'anno 2015, in passato ha rappresentato l'occasione per i giovani detenuti di misurarsi concretamente con il mondo del lavoro e del saper fare. Essi, attraverso un percorso professionalizzante qualificato e il costante apporto di professionisti di grande esperienza che ne supervisionavano l'operato, hanno raggiunto competenze specifiche nella lavorazione del legno e realizzato opere artigianali e numerosi oggetti in legno, curandone i dettagli in ogni fase della lavorazione (Nisida 2015).

Il laboratorio per operatore edile è più recente rispetto agli altri ma ha finalità analoghe in tema di competenze di occupabilità. L'iniziativa che si svolge all'interno dell'istituto per la durata di 400 ore (di cui 225 ore di pratica), è stata promossa dalla Direzione regionale Campania *Inail* e dall'Associazione costruttori edili di Napoli (*Acen*), per favorire l'acquisizione di pratiche di sicurezza e prevenzione sul lavoro, la conoscenza sul campo dei rudimenti e della pratica di un mestiere antico quale quello edile e la costruzione di un'alternativa alla devianza e alle difficoltà di reinserimento di giovani detenuti di Nisida. Il lavoro ha visto tra i maggiori risultati il ripristino di

¹⁵¹ Le opere realizzate dagli artisti insieme ai detenuti di Nisida sono 5: Le sentinelle con Enrico Moleti, L'albero della vita con Antonio Giannino, il Gabiano con Ciro De Francesco, Uni-versi all'universo con Carlo Palermo, Il cristo con Davide Jervolino (Calabrese A. 2003).

¹⁵² La documentazione, considerata l'impossibilità di favorire un accesso ampio a eventuali visitatori dell'IPM, è stata affidata ad una pubblicazione di settore che oltre alle immagini delle opere realizzate con cenni biografici degli artisti, ospita gli interventi delle autorità che hanno voluto sostenere l'iniziativa (Calabrese A. 2003).

alcuni locali del carcere adibiti a sale espositive e il restauro del seminterrato, oltre alla possibilità di mantenere in uno stato di degenza continua gli ambienti della struttura stessa (Nisida 2015).

La scuola di formazione per pizzaioli per i detenuti di Nisida figura come il primo progetto italiano di scuola permanente e a lungo termine, realizzato in IPM dal 2010, grazie alla catena di ristorazione campana *Fratelli la Bufala* (Flb) in collaborazione con l'Associazione artistica sociale e culturale partenopea *Scugnizzi*. L'obiettivo è garantire ai ragazzi del penitenziario minorile un bagaglio formativo che consenta ai migliori aspiranti pizzaioli la possibilità di un inserimento nel tessuto socio-economico della ristorazione, l'acquisizione di appropriati stili di vita, e del rafforzamento delle abilità socio-relazionali. Nel 2013 per alcuni ex detenuti si sono concretizzate, a seguito della formazione in istituto, occasioni di riscatto importanti che li vede attualmente lavorare presso la stessa catena di ristorazione (Associazione Antigone 2015b). Sempre nell'ambito del laboratorio di cucina, la cooperativa sociale *Bambù* dal 2014 gestisce il progetto di pasticceria e di inserimento socio-lavorativo *NataVita*¹⁵³, con l'obiettivo di trasmettere ai detenuti i valori dell'impegno, del lavoro di gruppo e l'importanza della formazione di figure professionali quali cuochi, pasticceri e camerieri.

Il corso laboratoriale per confezionista sarta, attivo da circa dieci anni, non sempre ha visto arrivare i finanziamenti sperati, ciò nonostante, dal 2015 grazie a fondi regionali si è affiancata alla sartoria femminile rivolta in particolare alle detenute rom, anche l'arte della sartoria da uomo curata da affermati sarti napoletani. Il laboratorio, che come gli altri, cerca di avvicinare i detenuti agli antichi mestieri della tradizione artigianale napoletana, mira a stimolare i concetti di riflessione, dedizione, pazienza, precisione, cura, rispetto, bellezza ed educare a una responsabilità sul lavoro. Della durata di 400 ore, l'idea alla base del laboratorio è di accompagnare i detenuti nella creazione di un capo di vestiario concreto (nel caso del periodo in esame un gilet) così da renderne evidente l'utilità.

Infine, il corso di parrucchieria, con una durata massima di 6 mesi, si articola su due livelli: il corso dei primi tre mesi rilascia un attestato di primo livello in colorimetria; mentre il corso di sei mesi porta al conseguimento di un diploma di secondo livello in taglio e acconciatura. Anche in questo caso, per alcuni detenuti, in seguito al conseguimento del diploma di secondo livello, si è verificata nel 2014 una possibilità concreta d'inserimento sociale e di guadagno legale, tramite l'assunzione degli stessi ad opera del club di formazione *Fashion Mix*, associato al C.A.T. Italia (Confederazione artistica e tecnica del Coiffure) e al C.M.C. (Confederazione Mondiale della Coiffure) (Nisida 2015). Nello stesso settore, per quanto riguarda le ragazze detenute sono attivi da alcuni anni i laboratori di make up e di tecniche estetiche, tesi a sviluppare le loro capacità creative, ma

¹⁵³ Il laboratorio ha proposto negli anni numerosi prodotti dolciari, tra cui colombe pasquali, panettoni e biscotti artigianali (Nisida 2015).

particolarmente importanti, secondo il parere degli educatori, per l'identità di donna e per aspirare a un minimo di quotidiana normalità. La frequenza a simili laboratori da parte delle detenute si rivela infatti essere costante e appassionata.

Tabella n. 3.7 - Corsi di formazione professionale attivi all'interno dell'IPM, anno 2015

Tipo di corso	Ente promotore	Organizzazione modulare e durata	N° frequentanti per genere, nazionalità e fascia d'età	N° ore settimanali
Ceramica Artistica/Arte presepiale	Fondazione Il Meglio di Te	5gg a sett. x 3 h al dì gennaio-dicembre	9 maschi (7 italiani/2 stranieri) Fascia di età 4 (14-17 anni) 3 (18-21 anni) 2 (22-25 anni)	15 h
Operatore Edile	ACEN - INAIL	3 gg a sett. x 3 h al dì gennaio-dicembre	13 maschi (11 italiani/2 stranieri)	9 h
Pizzeria	Associazione partenopea Scugnizzi	2 gg a sett. x 3 h al dì aprile-dicembre	9 maschi (9 italiani) Fascia di età 1 (14-17 anni) 6 (18-21 anni) 2 (22-25 anni)	6 h
Pasticceria	Fondazione Vodafone	5gg a sett. x 3 h al dì gennaio-dicembre	3 femmine (3 italiani) Fascia di età 1 (18-21 anni) 2 (22-25 anni)	15h
Sartoria	Regione Campania	3 gg. a sett. x 3 h al dì aprile-marzo	11maschi, 4 femmine (15 italiani) Fascia di età 3 (14-17 anni) 7 (18-21 anni) 5 (22-25 anni)	9 h
Parrucchiere e make up	Camera Penale di Napoli	1gg a sett. x 1h e 30 min. maggio-agosto	6 maschi, 3 femmine (8 italiani/1 straniero) Fascia di età 1 (14-17 anni) 5 (18-21 anni) 3 (22-25 anni)	1h 30 m

Fonte: archivio dati segreteria dell'IPM, luglio 2015.

Dalle interviste condotte nel corso della ricerca sul campo risulta che tutti i detenuti del campione in esame hanno seguito durante la loro permanenza in carcere le attività di formazione professionale attivate presso l'IPM. Al contrario, nonostante l'art. 21 dell'ordinamento penitenziario sia uno strumento che consente ampia operatività, la possibilità di frequentare i corsi di formazione

professionale all'esterno della struttura detentiva si è rilevata minima. Una simile possibilità risulta attiva soltanto per due corsi di formazione, di cui uno di giardinaggio, finalizzato tra le altre cose a valorizzare le bellezze del territorio e il patrimonio ambientale-paesaggistico dei luoghi interni ed esterni all'IPM, attraverso il recupero dei vecchi sentieri. Riguardo tale aspetto, importante si è rilevato l'impegno del *Corpo forestale dello Stato*, nel coinvolgere i detenuti specialmente in iniziative esterne di cura, salvaguardia e rispetto del contesto naturalistico per rendere lo stesso fruibile alla collettività e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione delle condizioni delle carceri italiane. In una prospettiva di ergoterapia¹⁵⁴ che mira a sviluppare, mantenere, riacquistare o ampliare le competenze necessarie per configurare la propria vita in una dimensione pro sociale (Piergrossi J.C. 2006), l'IPM dal 2010 cerca di portare avanti le attività di manutenzione del verde e di cura degli spazi di vita, indirizzate particolarmente ai giovani ultra-diciottenni con la previsione di un premio economico per l'impegno mostrato nell'assolvimento delle mansioni lavorative. In tal senso, il laboratorio di giardinaggio è finalizzato alla cura e manutenzione delle aree verdi interne e limitrofe all'istituto, a favorire il contatto con la natura, per imparare ad esprimere la propria sensibilità attraverso le piante e gestirne i fallimenti e l'aggressività. Il percorso educativo, della durata di 800 ore, ha come scopi l'acquisizione di competenze professionali per un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro, la produzione di piante ornamentali nelle serre presenti sull'isola, la coltivazione di piante fiorite stagionali ed arbusti della flora mediterranea e la valorizzazione paesaggistica. Costituisce impegno e dedizione, in grado di responsabilizzare e restituire fiducia in se stessi, anche la coltivazione dell'orto biologico interno all'IPM, i cui prodotti vengono utilizzati nei menù giornalieri della mensa comune. Il settore dell'agricoltura biologica offre la possibilità di prospettive professionali, ma soprattutto dedicarsi alla cura delle piante aiuta a prendersi cura di sé stessi, aspetto particolarmente importante per le persone soggette a restrizione della libertà in una fase formativa quale quella adolescenziale (Piergrossi J.C. 2006).

¹⁵⁴ L'attività di ergoterapia è una disciplina le cui basi sono mediche, sociali e pedagogiche. Si applica a persone di tutte le età, le cui capacità d'azione sono andate perdute o sono diminuite. Lo scopo principale dell'ergoterapia consiste nel fare in modo che la persona possa assolvere ai compiti che sceglie o che le vengono posti dalla vita o dalla società per far fronte in modo soddisfacente ad un ruolo nuovo che gli viene affidato. L'ergoterapia s'interessa perciò alle limitazioni della capacità d'agire della persona. Essa, tramite attività significative, processi orientati all'azione e alla quotidianità e l'adattamento all'ambiente circostante, mira al maggior grado possibile di autonomia ed indipendenza nella vita quotidiana (Piergrossi J.C., 2006).

Tabella n. 3.8 - Corsi di formazione professionali esterni all'IPM, anno 2015

Tipo di corso	Ente promotore	Organizzazione modulare e durata	N° frequentanti per genere, nazionalità, fascia d'età	N° ore settimanali
Giardinaggio: Parco letterario e tutela dell'area naturale	MIUR	5 gg a sett. x 4 h al dì gennaio-dicembre	5 maschi (4 italiani/1 straniero) Fascia d'età 2 (18-21 anni) 3 (22-25 anni)	20 h
Tecniche di salvataggio in mare	UISP (unione italiana sport per tutti)	1 g a sett. x 3 h	5 maschi (4 italiani/1 straniero) Fascia d'età 2 (18-21 anni) 3 (22-25 anni)	3h

Fonte: archivio dati segreteria dell'IPM, luglio 2015.

Come già sperimentato da tempo, l'inserimento del giovane all'interno dei diversi laboratori avviene in considerazione del suo interesse e della naturale predisposizione verso l'attività prescelta, successivamente a un colloquio con l'educatore di riferimento e all'accertamento delle abilità attraverso una verifica teorico-pratica. Dai dati raccolti presso l'archivio della segreteria dell'istituto riguardanti il successo formativo dei detenuti risulta che il laboratorio di cucina è l'unico a rilasciare una qualifica professionale regionale. Tale certificazione è stata conseguita negli ultimi due anni (dal 2013 al 2015) da un consistente numero di detenuti, rilevandosi in grado di stimolare l'attenzione da parte dei ragazzi, non solo per le prospettive occupazionali offerte, ma anche per le caratteristiche dell'attività di cucina, sotto il profilo educativo, dell'approfondimento delle materie prime utilizzate e del consolidamento delle pratiche di gastronomia locale (Nisida 2015).

Attivato solo recentemente in via sperimentale, merita attenzione il corso di *pet therapy* (una tipologia di intervento riabilitativo basato sul rapporto uomo-animale)¹⁵⁵ che ha incontrato

¹⁵⁵ La *pet therapy*, studiata in USA negli anni '60 e inizialmente utilizzata in campo prevalentemente psichiatrico, indica l'attività terapeutica che si avvale dell'ausilio degli animali per intervenire in aree diversificate del disagio, dalla malattia, alla prevenzione del disequilibrio psico-fisico; essa appare costituire una tecnica di intervento adeguata con i giovani adolescenti in seguito a ricerche che evidenziano come il rapporto, opportunamente guidato, con l'animale contribuisca a stimolare nell'individuo, ed anche nel gruppo, l'attività cognitiva, la socializzazione, la capacità comunicativa ed espressiva, e produrre effetti di rilassamento e di riduzione dello stress (Del Negro E. 1998). L'animale in tale ottica si costituisce come un facilitatore del contatto con l'altro con funzione di catalizzatore sociale: attraverso l'attività ludica, che consente di facilitare lo sviluppo cognitivo-sensoriale; il prendersi cura dell'animale, che contribuisce ad incentivare percorsi di autonomia e di responsabilizzazione, di rispetto verso gli altri e verso gli impegni; la conoscenza delle forme di comunicazione dell'animale, che migliora la performance cognitiva; l'attività di educazione di base dell'animale, che consente di attivare l'introyezione delle regole e l'aumento dell'autostima (Del Negro E. 1998). La presenza di un animale domestico, utile alla crescita e allo sviluppo conoscitivo, affettivo ed emotivo durante tutto il ciclo della vita dell'individuo, può rivelarsi essenziale durante la fase adolescenziale, in cui spesso a causa del timore del confronto sociale, si manifestano forme comportamentali di chiusura in se stessi o di autoemarginazione o, più semplicemente, di difficoltà di integrazione con gli altri (Settimo G. 2011). In definitiva è

l'interesse di alcuni detenuti (Settimo G. 2011). L'importanza del corso risiede nell'accostarsi a modelli di accudimento e di cura degli animali, da cui sviluppare un livello di comunicazione emozionale (specie a livello non verbale) e imparare a prevedere le conseguenze delle proprie azioni (Del Negro E. 1998). All'interno di una struttura penale minorile, ove è stato osservato come spesso i giovani detenuti sono attraversati da uno stato di profondo disagio psicologico, da variabilità dell'umore e da forme tendenzialmente depressive, la relazione con un animale, può, attraverso la reciprocità del contatto, riequilibrare lo stato di frustrazione, isolamento e solitudine (Settimo G. 2011).

Tabella n. 3.9 - Successo formativo e certificazioni conseguite dai detenuti dal 2013 al 2015

Tipo di corso	Certificazione conseguita	N° partecipanti per genere e nazionalità
Pizzeria e Panificazione	Qualifica professionale della Regione Campania di "Addetto alla panificazione" e di "Pizzaiolo"	25 maschi (21 italiani/4 straniero)
Confezionista sarta	Attestato di partecipazione al corso di Operatore Polivalente al sistema Moda	10 maschi/3 femmine (9 italiani/1 straniero) (2 italiane/1 straniera)
Fotografia	Attestato di partecipazione	10 maschi (9 italiani/1 straniero)
Ceramica	Attestato di partecipazione	7 maschi (5 italiani/2 stranieri)
Giardiniera/Florovivaista	Attestato di partecipazione	7 maschi (7 italiani)
Parrucchiere e Tecniche di estetica e make up	Attestato di partecipazione	2 maschi/5 femmine (2 italiani) (2 italiane/3 straniera)
Pet Therapy	Attestato di partecipazione	6 maschi (5 italiani/1 straniero)
Arte presepiale	Attestato di partecipazione	5 maschi (3 italiani/2 stranieri)

Fonte: archivio dati segreteria dell'IPM, anni 2013-2015.

In generale, l'attività di formazione professionale è strutturata in due parti: quella teorica, che consiste nell'acquisizione di nozioni, competenze e conoscenza della strumentazione da utilizzare, e quella pratica che consta nell'applicazione concreta delle tecniche teoriche apprese attraverso la realizzazione dei risultati finali. Nell'aula laboratorio si alternano momenti manipolativi a momenti di didattica pura, realizzando progetti atti a coinvolgere i detenuti anche per percorsi di breve durata

dimostrato che il legame con un animale promuove sicurezza ed autostima, migliora l'immagine che l'adolescente ha di se stesso e il rapporto con gli altri (Settimo G. 2011).

e capaci di integrare capacità diversificate. I corsi sono programmati in maniera tale da fornire un'offerta differenziata in ragione delle aspettative ed attitudini dei detenuti, idonei a stimolare le loro capacità espressive ed al contempo permettere loro di cominciare ad acquisire i principi fondamentali (la costanza, l'impegno, la capacità di lavoro di gruppo, la proiezione sulla qualità del risultato) necessarie per un qualsivoglia impegno lavorativo.

I laboratori dell'IPM di Nisida operano da circa 20 anni con iniziative di formazione professionale che prendono in considerazione diversi settori (cucina, agricoltura, artigianato, servizi alla persona), coerentemente con le norme nazionali e internazionali che interpretano i corsi professionali come elementi della riabilitazione (Comucci P., Presutti A. 1989). Tuttavia l'investimento nello sviluppo delle competenze di occupabilità dei detenuti deve ancora affermarsi come pratica abituale e costante capace di indirizzarsi verso la qualità dei corsi professionali piuttosto che la quantità degli stessi. Inoltre, se da un lato i corsi professionali sono spesso usati come premio per chi collabora attivamente con l'istituzione, dall'altro accade altrettanto frequentemente che gli operatori penitenziari ostacolino tali attività, denunciando l'aumento della mole di lavoro.

In compenso, c'è da dire che la crucialità della formazione professionale nel percorso riabilitativo dei detenuti ha indotto l'istituto penale minorile di Nisida a cercare di dare impulso alle attività di tirocinio aziendale, sia all'interno dell'IPM (affiancando i detenuti nello svolgimento di alcune attività ad operai qualificati dipendenti della struttura) sia all'esterno (attivando delle specifiche convenzioni con artigiani e professionisti del territorio disponibili a farsi carico del loro apprendistato) e al fine di dare attuazione ad iniziative volte all'applicazione della Legge 22 giugno 2000 n.193 recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Presidenza della Repubblica 2000a) e del Decreto 25 febbraio 2002 n. 87 contenente il regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti (Ministero della Giustizia 2002). Le esperienze di tirocinio aziendale consentono ai detenuti di affinare ed arricchire le proprie capacità, applicando concretamente le competenze acquisite teoricamente attraverso l'esperienza lavorativa quotidiana e diretta nelle aziende.

Dalle interviste effettuate risulta che buona parte della popolazione maggiorenne detenuta è stata coinvolta in attività lavorative durante la permanenza in carcere, facendo esperienza soprattutto nel settore edile, del giardinaggio, in attività di manutenzione e pulizia dei reparti e nella gestione della raccolta differenziata. Per quanto concerne le attività intramurarie, previste per i detenuti ultradiciottenni, si è registrato il buon esito del progetto lavorativo remunerato, che ha come destinatari preferenziali i detenuti con una situazione socio-economica e familiare di indigenza¹⁵⁶. Il successo

¹⁵⁶ Negli ultimi anni ripetuti tagli della spesa prevista per il lavoro penitenziario hanno causato il continuo abbassamento delle ore lavorative retribuite tanto da ridursi significativamente il numero dei giovani detenuti che lavora

del progetto è da ricercare innanzitutto nell'offerta economica concreta prevista per i detenuti, ma da evidenziare è il fatto che, grazie ad un lavoro preparatorio degli operatori, alcuni detenuti sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilizzazione su cui insistere affinché possa coinvolgere ogni aspetto della vita quotidiana dei detenuti, soprattutto in riferimento alla vita fuori dalla struttura detentiva (Nisida 2015).

Tabella n. 3.10 - Tipologie di lavoro praticate in IPM

Lavoro intramurario con premio dell'amministrazione	N° lavoratori per genere e fascia d'età
Attività di cura degli animali e smaltimento rifiuti	2 maschi (fascia di età 18-21 anni) 1 maschio (fascia di età 14-17 anni)
Attività di pulizia della sezione femminile	2 femmine (fascia di età 18-21 anni)
Attività lavorativa in mensa	1 maschio (fascia di età 14-17 anni)
Attività riordino magazzino	3 maschio (fascia di età 18-21 anni)
Attività di pulizie degli edifici scolastici	3 maschi (fascia di età 18-21 anni e 22-25 anni)
Attività di manutenzione e pulizia dei reparti	6 maschi (fascia di età 18-21 anni)
Gestione raccolta differenziata	5 maschi (fascia di età 18-21 anni)
Attività edile e giardinaggio	7 maschio (fascia di età 18-21 anni e 22-25 anni)
Lavori extra-murario a carico dell'amministrazione	N° lavoratori per genere e fascia d'età
Stage ceramica artigianale	4 maschi (fascia di età 18-21 anni e 22-25 anni)
Stage pizzeria	1 maschio (fascia di età 22-25 anni)

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

Ciononostante, la prima parte della tabella rispecchia l'ideologia della letteratura classica che descrive il carcere come un'istituzione dal potere multidisciplinare (Guilbaud F. 2008), in cui il senso del lavoro non sta nell'apprendimento di un mestiere, ma nella virtù stessa del lavorare: svolgere una qualsiasi mansione a vuoto per fornire agli individui la forma ideale del lavoro (Foucault M. 1978). Si tratta di un lavoro penitenziario che non guarda tanto alla riabilitazione del detenuto quanto a tenere le persone occupate durante la giornata in mansioni domestiche (come la pulizia degli ambienti, delle scale, dei reparti) e impegnate in occupazioni predefinite, svolte a rotazione secondo una graduatoria interna che viene stilata in considerazione di specifiche caratteristiche (quali la predisposizione al lavoro, le esperienze passate, le competenze personali) e di criteri di gestione interna (quali l'impiego del maggior numero di detenuti possibile) per ridurre proteste e inattività. Lo scopo principale del lavoro intramurario dovrebbe essere quello di offrire esperienze lavorative necessarie a superare il deficit professionale di cui soffre gran parte dei detenuti, invece risulta che spesso avere avuto già esperienza lavorativa significa avere una forma di

alle dipendenze dell'Amministrazione, e sperare negli impieghi in carcere da parte di cooperative o fuori dal carcere in regime di art. 21 e semilibertà (Nisida 2015).

disciplina al lavoro e quindi essere preferibili ad altri nell'assegnazione di un lavoro. Il lavoro penitenziario proietta allora il rapporto tra tempo detentivo e tempo lavorativo in una dimensione solo apparente, assicurando il mantenimento dell'ordine all'interno dell'istituto penale minorile attraverso l'occupazione di un maggior numero di detenuti che persuade alla tranquillità (Chauvenet A. et al. 1994). “Il valore del lavoro all'interno delle mura rimane, ma si sbriciola, e con esso la speranza che l'esercizio di un'attività professionale possa contribuire a una riabilitazione efficace e definitiva” (Kalica E. 2014, p. 208). Inoltre, le condizioni di lavoro in IPM sono molto diverse dalle condizioni in cui lavorano le persone libere: esigenze dell'impresa, doveri e diritti dei detenuti spesso non tutelati (Silvano C. 2011) non combaciano con le caratteristiche previste per lavori analoghi al di fuori del carcere.

L'attività lavorativa, in tal modo sembra riconfermarsi mera modalità afflittiva piuttosto che fondamentale veicolo di integrazione sociale. Avere un impegno lavorativo vuol dire, prima di ogni altra cosa, garantire una certa continuità nel tenore di vita, nelle relazioni affettive e, più in generale, nella vita sociale (Piergrossi J.C., 2006). Oltre alla funzione manifesta di produrre beni, il lavoro produce una serie di funzioni latenti: innanzitutto il soggetto che lavora acquista una certa legittimazione sociale (è accettato dalla società in quanto attraverso il lavoro si crea un proprio ruolo sociale); ma soprattutto il lavoro spinge all'affermazione personale attraverso un consolidamento della personalità e stimolando il soggetto alla crescita e a migliorarsi (Piergrossi J.C., 2006). La possibilità di interagire, di produrre, di responsabilizzarsi (iniziando con il rispettare gli orari di lavoro), stimolando l'uscita dalla logica assistenziale, sono gli elementi chiave in ogni tipo di progetto risocializzante o riabilitativo e devono per questo essere sperimentati positivamente nell'ambito lavorativo intra ed extra-murario del carcere (Piergrossi J.C., 2006).

Per quanto riguarda il lavoro all'esterno, esso prevede il coinvolgimento esclusivo di detenuti per i quali tale beneficio possa rappresentare un parametro pedagogico significativo in vista di percorsi di reinserimento nella società, una volta espiata la pena. A tal riguardo, la fondazione *Il meglio di te Onlus* dal 2005 porta avanti un'attività di avviamento al lavoro per i giovani in via di dimissione dall'istituto, ponendosi da intermediario con i potenziali datori di lavoro (imprenditori, commercianti ed artigiani) e finanziando stage retribuiti presso le aziende, nella speranza che ciascun giovane con l'esperienza acquisita possa continuare a svolgere l'attività una volta concluso il percorso. Significative, per quanto riguarda il tirocinio aziendale esterno, risultano essere le borse di studio e l'affidamento in prova concessi dal Ministero di Giustizia Minorile ai ragazzi dell'area penale che hanno avviato un percorso di riabilitazione¹⁵⁷. Grazie a simili incentivi è stato possibile

¹⁵⁷ Una ricerca quantitativa condotta dall'Amministrazione Penitenziaria sulla recidiva delle persone ammesse in misura dell'affidamento in prova ha rilevato che nell'arco di 5 anni dalla scarcerazione, solo il 19% degli affidati ha recidivato,

per diversi anni impegnare presso una ditta del napoletano che confeziona abiti da sposa alcune detenute rom dell'IPM Nisida che avevano frequentato con successo il corso di sartoria (Nisida 2015). Tuttavia, l'analisi dei dati della segreteria dell'IPM rivela che negli ultimi due anni i detenuti in regime di semilibertà ammessi al lavoro esterno risultano essere poco più di una decina, per di più alcuni di loro con mansioni lavorative nell'intercinta dell'istituto penale minorile. Ne deriva che la partecipazione ad attività di tirocinio lavorativo presso aziende del territorio è limitata, come rara è la possibilità di un'occupazione post pena presso le stesse (Associazione Antigone 2015b). A questo proposito, buona parte degli educatori giustifica la situazione scoraggiante asserendo che la creazione di una rete di opportunità e realtà operative esterne alla struttura detentiva non è esclusivamente legata ad una attività lavorativa in sé, né i corsi di formazione sono finalizzati a un lavoro specifico, bensì l'intento dell'IPM è anche quello di abituare il giovane a un qualsiasi tipo di lavoro e alla disciplina per stimolare lo sviluppo, la maturazione e la responsabilizzazione, in vista di percorsi applicativi di concetti d'avanguardia come la mediazione e l'attività riparativa del danno sociale (Ministero della Giustizia 2015d).

In conclusione, l'analisi dei dati raccolti presso l'IPM di Nisida, fa emergere un quadro che conferma un diritto al lavoro in carcere inesistente: gran parte dei giovani detenuti non hanno alcuna opportunità di acquisire competenze consone a migliorare la probabilità di trovare un lavoro retribuito una volta rilasciati e quasi sempre la qualità del lavoro offerto è lontana dall'aver una natura utile. Buona parte del lavoro svolto riguarda la quotidianità del carcere, e sia il lavoro intramurario che i lavori per terzi risultano essere tipicamente mansioni semplici e ripetitive che non richiedono abilità particolari. In particolare, il lavoro svolto per le imprese è privilegio di quella popolazione detenuta che manifesta competenze specifiche e risorse personali adeguate a soddisfare l'obiettivo principale dell'impresa che è quello di creare profitto. Dare la possibilità di lavorare solo ai detenuti più competenti e più disciplinati significa assegnare la precedenza alle esigenze produttive dell'impresa, mentre l'interesse primario dell'istituzione dovrebbe essere il recupero della popolazione detenuta nella sua totalità. Da ciò deriva infatti che i detenuti che, lavorando all'interno del carcere per imprese private, proseguono il lavoro all'esterno una volta conclusa la pena sono sporadici. Ugualmente risulta che solo pochi casi isolati trovano impiego grazie a stage presso le aziende del territorio o successivamente ai corsi professionali seguiti in IPM.

Teoricamente il lavoro penitenziario si distingue dal lavoro libero per la sua finalità rieducativa. Nella pratica, per quanto l'ordinamento penitenziario tenti di eguagliare il lavoro penitenziario al lavoro libero, tale obiettivo risulta nella maggior parte delle volte fallimentare (Kalica E. 2014): il

mentre il tasso sale fino al 70% tra chi è rimasto in carcere per tutto il periodo della pena anche se ha lavorato (Kalica E. 2014).

lavoro all'interno dell'IPM di Nisida riproduce dinamiche impregnate di cultura carceraria, che deformano le attività in ogni loro caratteristica, trasformandole in "lavoro prigionizzato" (Kalice E. 2014, p. 220). Esemplare è la tendenza del detenuto ad accontentarsi al lavoro cui viene assegnato attraverso una nuova interpretazione dello stesso e delle necessità vitali (Clemmer D. 1941). Da questo punto di vista le imprese hanno una grossa responsabilità nei confronti della popolazione detenuta: un rapporto lavorativo che accompagni gradualmente il rientro nella società, che fornisca punti di riferimento esterni come rinforzo alle capacità di autodeterminazione è una questione decisiva nel rendere il lavoro penitenziario sempre meno simile alla galera e sempre più assimilabile al lavoro vero (Campana D. 2009).

Attività laboratoriali ricreativo-culturali

Al di là dell'obiettivo generale di dare spazio, in ambito coattivo, al trattamento educativo e a opportunità formative con funzione educante e risocializzante, l'IPM di Nisida promuove attività ricreativo-culturali attraverso la realizzazione di progetti psico-socio-educativi volti a stimolare percorsi di cambiamento nei giovani detenuti. In un'ottica di interventi diversificati e specifici per i bisogni dei detenuti, l'IPM predispone, sotto la guida di istruttori esterni qualificati, laboratori inerenti la musica, il teatro, la multimedialità e lo sport orientati alla riabilitazione dei detenuti (Ministero della Giustizia 2015d). È importante sottolineare la scarsa presenza a questi laboratori da parte dei detenuti stranieri. Da quanto dichiarato da alcuni operatori della struttura, i fattori che incidono in modo significativo sulla partecipazione alle attività risultano essere soprattutto la scarsa conoscenza della lingua italiana e l'incompatibilità tra le diverse etnie.

Il laboratorio musicale si basa su una stretta integrazione tra esperti teatrali e musicali che a vario titolo collaborano con l'istituto nell'intento di favorire un continuum tra il dentro ed il fuori della struttura detentiva. Il laboratorio ha una doppia valenza educativa: oltre alla finalità specifica della divulgazione della cultura musicale, mira a creare occasione di incontro e socializzazione, con l'obiettivo di far sperimentare ai giovani detenuti forme di aggregazione e confronto attraverso attività espressivo-musicali (DGM, CEUS 2010). Nell'ambito delle suddette attività merita menzione il progetto *Pecora nera e altri sogni* del 2006, una mostra itinerante e un cortometraggio teatrale-musicale interpretato dai detenuti dell'IPM di Nisida. L'esperienza formativa, realizzata grazie alla collaborazione dell'Associazione culturale no profit *Kolibri* di Napoli, ha interessato inizialmente l'ambiente intramurario per poi giungere al teatro Mercadante di Napoli e al Festival

cinematografico di Capalbio, per trasformarsi infine nella stesura di un libro a cui è stato assegnato nel 2007 il premio Andersen¹⁵⁸ come miglior progetto educativo (Nisida 2015).

Il laboratorio di teatro, finanziato dalla Regione Campania, è un laboratorio interno permanente curato dall'associazione teatrale napoletana *Teatrodissimo* che prevede incontri e spettacoli anche esterni alla struttura detentiva. Il laboratorio viene sperimentato soprattutto dai detenuti che sono maggiormente predisposti o comunque indirizzati dagli educatori di riferimento, che riescono a comprendere cosa può rilevarsi più adatto a loro (Nisida 2015). A differenza di altri laboratori (come quello di edilizia, falegnameria o giardinaggio) che danno un immediato risultato finito e visibile, il laboratorio teatrale presuppone un lavorare in astratto che si concretizza con la messa in scena dello spettacolo; è soltanto in questa fase conclusiva che i ragazzi possono avere un riscontro concreto e un ritorno a livello emozionale. L'esigua adesione a questo tipo di attività risiede proprio nella difficoltà di percepire, da parte dei giovani detenuti, la pratica teatrale come allenamento psicologico o emotivo. Ciò nonostante i detenuti più motivati riescono ad ottenere buoni risultati, riuscendo a migliorare l'autostima e la consapevolezza di sé, a stimolare le capacità di ascolto e quelle espressivo-comunicative, relazionali e sociali, utili a facilitarne il reinserimento nella società (Vio A. 2013). La valenza pedagogica del laboratorio è data dal fatto che esso permette contemporaneamente di riflettere su se stessi (prendendo coscienza delle proprie capacità, imparando a utilizzare la creatività in modo costruttivo e controllando la propria impulsività) e di confrontarsi con gli altri (Vio A. 2013). Inoltre, il laboratorio teatrale, inteso come evento sociale condiviso e non semplicemente come rappresentazione di un'opera, ha offerto ai detenuti opportunità concrete di socializzazione e integrazione sociale attraverso la possibilità di prendere parte alle rassegne del teatro Mercadante e Sannazaro di Napoli (Nisida 2015).

Il laboratorio informatico multimediale, realizzato nel 2007 grazie ad una collaborazione tra l'Istituto Penale Minorile e *Innovazione Italia*, costituisce un'importante opportunità per una didattica che ha il compito di recuperare e rafforzare in tempi brevi, attraverso modalità flessibili e tecniche diverse, competenze cognitive di base estremamente lacunose e, spesso, pressoché assenti (Associazione Antigone 2015b). Il laboratorio informatico multimediale è uno strumento importante nel processo di ristrutturazione del pensiero logico, che abituando a navigare su mappe concettuali multimediali, rafforza il ragionamento critico e la capacità di memorizzazione e articolazione delle informazioni (DGM, CEuS 2010). A partire da tale considerazione, il laboratorio viene utilizzato nell'ambito del progetto trattamentale d'istituto sia al mattino, a supporto delle attività didattiche scolastiche, sia nel pomeriggio, a supporto delle attività di formazione

¹⁵⁸ Il premio Andersen è considerato il più importante riconoscimento italiano nel campo della letteratura per l'infanzia. Promosso e gestito dalla rivista omonima, premia ogni anno le migliori opere, gli autori, gli illustratori, le collane per bambini e ragazzi (Boero P., De Luca C. 2009).

professionale previste. In questo modo tutte le attività didattiche e trattamentali dell'IPM possono essere accompagnate all'occorrenza da computer, lavagna interattiva e proiettore, strumenti che permettono di fare ricerca, di produrre lezioni semplici e con elevati standard di interazione. Il laboratorio rientra in un progetto più ampio, detto *eInclusion*: inclusione elettronica dei detenuti, finalizzato a facilitare lo studio e la produzione di oggetti multimediali, foto e video editing (DGM, CEuS 2010).

Riguardo le attività sportive, per le quali i detenuti manifestano particolare impegno e interesse, l'IPM di Nisida collabora da diversi anni con *U.I.S.P.* (Unione Italiana Sport per Tutti). L'attività sportiva ha come obiettivi, oltre quelli meramente ginnici e di acquisizione di capacità psicomotorie, il rispetto delle regole e lo sviluppo delle facoltà relazionali. Le discipline sportive praticate dai minori, prevalentemente nelle ore diurne, sono: calcio, basket, rugby, pallavolo, pallacanestro (grazie alla presenza di diversi campi sportivi), apnea, vela. Per un maggior coinvolgimento nelle attività sportive e per aumentare lo spirito agonistico dei detenuti, si organizzano tornei misti, e incontri sportivi sia interni sia esterni alla struttura (UISP 2014).

Grazie alla collaborazione con la *Federazione Italiana Rugby* e all'impegno di istruttori professionisti, i detenuti hanno avuto modo di conoscere questa nuova disciplina sportiva che si è rilevata strumento formativo particolarmente adatto all'aggregazione e alla canalizzazione dell'aggressività (DGM, CEuS 2010). Nel 2005 è stato inaugurato *dall'Amatori Napoli Rugby*, con il patrocinio della *Federazione Italiana Rugby*, della *Fondazione Laureus Italia* e del dipartimento di psicologia clinica *dell'ASL Napoli 1*, un progetto di reinserimento sociale e di rieducazione dei minori detenuti attraverso il Rugby. Lo scopo è stato quello di insegnare, attraverso la pratica di tale attività sportiva, il rispetto delle regole del gioco e dell'avversario, con l'intento di trasmettere i valori fondamentali, etici ed affettivi, del Rugby (Falda A. 2015). L'idea di introdurre nel contesto carcerario minorile i messaggi positivi e i valori del gioco del rugby, al fine di creare un'azione duratura e trasversale di contrasto ai fenomeni di illegalità giovanile diventa strumento di sostegno sociale: attraverso lo sport e la possibilità di far parte di una squadra si vuole dare ai giovani detenuti una chance al degrado della strada, trasferendo, all'interno del carcere, un'esperienza emotiva e fisica diversa dal vissuto quotidiano, e, fuori dal carcere, l'opportunità di integrarsi nella comunità delle società sportive presenti sul territorio (Falda A. 2015). Le attività rugbistiche attualmente esistenti in Italia sono state infatti in grado di offrire ai detenuti dei possibili inserimenti nel mondo del lavoro oltre che valori educativi vincenti (Falda A. 2015). Tra i detenuti del progetto 2006/07 quattro dei partecipanti oggi sono atleti nei club sportivi campani (UISP 2014).

Altra attività sportiva particolarmente stimolante a Nisida è la navigazione a vela, che comprende una serie di discipline da quelle più propriamente agonistiche e fisiche, a quelle più tecniche,

coinvolgendo conoscenze di fisica, chimica, meteorologia, geografia, storia. La particolare natura dello sport velico comporta un'educazione alla solidarietà, alla responsabilità e al senso del dovere, allo spirito di gruppo e al rispetto della natura (UISP 2014). In considerazione di ciò, da alcuni anni è stato avviato *l'Arca di Partenope*, un progetto educativo-formativo che, grazie al contributo della Guardia di Finanza, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare-Comandi Territoriali e la Lega Navale Italiana sezione di Napoli e Pozzuoli, permette l'insegnamento e la pratica della vela ai detenuti con la possibilità, per chi autorizzato, di uscite in barca. Tale progetto rappresenta una sorta di palestra formativa, di legalità e di professionalità, attraverso cui trasmettere ai giovani detenuti sia competenze spendibili nel mercato del lavoro circa la manutenzione e il restauro delle imbarcazioni, sia capacità specifiche per diventare marinai, motoristi, impiantisti con opportunità di crescita e di riscatto sociale (UISP 2014).

Obiettivi primari dei laboratori culturali-ricreativi proposti ai detenuti sono la modifica di comportamenti e atteggiamenti violenti, la canalizzazione dell'aggressività e lo sviluppo di quelle abilità sociali che, presenti nell'individuo, non sembrano aver trovato ancora contesti adeguati nei quali esprimersi (DGM, CEuS 2010). In tale ottica si pone anche il laboratorio di politica, attivato da qualche anno a Nisida, che attribuisce particolare importanza alla formazione civica dei detenuti, e alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati all'educazione alla non violenza e alla portata positiva dei valori di legalità e civiltà. Grazie a tale laboratorio i detenuti dell'IPM hanno la possibilità di discutere della Costituzione e di formarsi alla partecipazione attiva all'interno della comunità, attraverso il confronto sui temi della cittadinanza, con chi a diversi livelli (da scrittori e personaggi di spicco della politica, della cultura, dell'economia, a personalità di rilievo portatrici di esperienze significative) ha responsabilità sulla cosa pubblica (Nisida 2015).

La constatazione principale, che è possibile trarre in seguito alle molteplici sessioni osservative degli spazi sociali laboratoriali e alle incursioni sul campo, riguarda le dinamiche informali che regolano il mondo dei ristretti. In un contesto carcerario minorile, quale l'IPM di Nisida, tutte le attività trattamentali anche quelle ricreativo-culturali rivelano una loro valenza di controllo soft, più o meno esplicita, che riduce l'effettiva utilità delle attività risocializzanti, trasformandole in riabilitazione coatta. Sicuramente fra il controllo duro, impostato sulla disciplina e sulla obbedienza, e il controllo soft, proprio delle attività trattamentali, c'è uno scarto significativo e decisivo: il primo vuole la passività, il secondo punta alla partecipazione del detenuto. Il primo vuole riprogrammare un soggetto conformato passivamente a certe regole sociali (non tutte, se si vuole, solo quelle che non danno fastidio), mentre il secondo (quello soft) vuole arricchire un soggetto, renderlo partecipe di certi strumenti che ne agevolino le relazioni sociali (e alcuni potrebbero ipoteticamente anche dare fastidio: per esempio, una corretta coscienza dei propri diritti) (Valeriani

P.G. 1975). In sostanza però, il controllo soft chiede al soggetto, attraverso lo studio, il lavoro, i laboratori, di essere un buon detenuto, come se la buona condotta costituisse un parametro esclusivo della avvenuta riabilitazione e un indice significativo di capacità di reinserimento sociale. Invece, la decisione, da parte del detenuto, di comportarsi bene, cioè di non incorrere in sanzioni disciplinari che potrebbero interferire con la concessione dei benefici, altro non è che l'accettazione di un accordo implicito, il quale ripropone lo schema relazionale autorità-dipendenza che lo stesso detenuto ha rifiutato ed attaccato attraverso l'atto criminoso.

Dall'osservazione delle attività laboratoriali è stato possibile constatare che il percorso trattamentale del giovane all'interno dell'IPM si basa essenzialmente sulla disciplina e su logiche di sorveglianza e controllo che negano qualsiasi tipo di autonomia o possibilità di gestione personale delle proprie esigenze. "Il detenuto si confronta quotidianamente con i meccanismi e le strutture amministrative che regolano lo svolgimento delle attività trattamentali. Il grado nel quale i primi permettono le seconde determina gli effetti di controllo che l'istituzione ottiene sugli individui" (Sykes G. 1958, p. 36). L'amministrazione penitenziaria dichiara che si avverte l'esigenza di trasmettere il senso ed il valore della regola come esigenza di comune convivenza ma soprattutto di definire all'interno dell'istituzione prassi sociali di disciplinamento: percorsi che favoriscano l'acquisizione di modelli comportamentali congruenti con le aspettative della società civile che possano favorire per questo un inserimento del giovane detenuto (Nisida 2015). Ma è possibile affermare che tali scopi e obiettivi ritenuti prioritari dalla direzione non coincidono con i punti di vista e le priorità dei detenuti (Sykes G. 1958). Il forte contesto istituzionale restrittivo all'interno del quale si inserisce il trattamento, inficia strutturalmente la possibilità che i detenuti percepiscano le attività formative-ricreative come vettori di un reale cambiamento e non come alternative da sfruttare per alleviare il peso della detenzione (Dentini F. 2008).

Il caso studio di Nisida conferma in definitiva le recenti indagini sociologiche sugli effetti del trattamento penitenziario: nonostante all'interno del sistema penitenziario siano implementate attività finalizzate al recupero, il loro valore effettivo viene ad essere neutralizzato dall'atteggiamento istituzionale nei confronti della popolazione detenuta e dalle esperienze personali e stigmatizzanti collezionate dal detenuto durante e dopo il regime di detenzione che, lungi dal produrre un riadattamento ai modelli relativi alla vita in libertà, ottengono spesso effetti diametralmente opposti, conducendo l'ex detenuto ad un atteggiamento nei confronti della società più ostile di quanto fosse al momento dell'ingresso (Dentini F. 2008).

L'idea sociale alla base delle attività che si svolgono a Nisida: un'illusione?

L'IPM di Nisida ha cercato, nel corso degli anni, di perseguire obiettivi quali:

1. la definizione di percorsi intra ed extra-murari volti alla promozione umana e culturale dei detenuti e al loro reinserimento sociale;
2. l'incentivazione di percorsi di integrazione culturale fra etnie diverse;
3. l'integrazione con le risorse del privato sociale e degli enti pubblici (Comune di Napoli, Curia di Pozzuoli, Fondazione Banco Napoli per l'infanzia, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ecc.)

Il raggiungimento di tali obiettivi e la necessità di garantire i diritti dei minori, in particolare per quanto attiene ai percorsi di reinserimento sociale è parte integrante del lavoro di tutti gli operatori penitenziari coinvolti nel trattamento dei minori, secondo le rispettive competenze (art. 4 DPR 230/2000) (Presidenza della Repubblica 2000) e, in vista di una sempre maggiore integrazione dentro/fuori, della collaborazione di esperti esterni (imprese, università, enti locali, associazioni) attraverso la realizzazione di progetti ad hoc.

Prendendo spunto dall'esigenza primaria di riconoscere al giovane ristretto i diritti fondamentali di soggetto in fase evolutiva, l'équipe tecnica dell'IPM di Nisida dichiara un orientamento operativo coerente con le esigenze di inclusione socio-lavorativa, che accoglie, come prioritari strumenti del trattamento, la scolarizzazione, la formazione professionale, il lavoro e la partecipazione della comunità esterna.

La direzione dell'istituto riserva un ruolo primario alla scuola, con particolare attenzione a differenziare il percorso educativo sulla base delle reali esigenze dei minori. Si avviano corsi di potenziamento scolastico per chi ha già un titolo o corsi di preparazione a titoli non conseguiti che coinvolgono anche i detenuti stranieri. Una volta stabilite le attitudini e le reali potenzialità dei minori detenuti, all'interno della struttura si organizzano, in collaborazione con associazioni specializzate, sia corsi di orientamento, sia corsi di formazione professionale con rilascio di attestati di partecipazione e di qualifiche spendibili sul mercato del lavoro¹⁵⁹. I corsi di orientamento, che solitamente consistono in attività prettamente manuali, sono destinati ai detenuti la cui permanenza in IPM è di breve durata. Invece, i corsi di formazione professionale (come il corso di pasticciere e quello di panificazione o pizzaiolo) tenuti da imprenditori locali, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (Nisida 2015). Accade spesso che le attività laboratoriali e professionali non vengano rifinanziate regolarmente, risultando per questo discontinue e non permanenti all'interno dell'istituzione detentiva: la Regione Campania, ad esempio, non sovvenziona ormai da anni alcuni dei corsi professionali, i quali, ricevendo sussidi dalle Onlus, hanno una durata variabile che va da alcuni mesi a un anno, senza nessuna certezza di poter essere

¹⁵⁹ Tali corsi, grazie ai fondi ministeriali, prevedono per i detenuti provenienti da famiglie più indigenti una piccola retta (Nisida 2015)

riattivati per più periodi consecutivi. Il direttore e gli educatori svolgono a questo proposito un costante lavoro di ricerca sia di nuovi contatti (enti locali, associazioni ecc.) sia di cura della debole rete sociale esistente per garantire ai detenuti un ventaglio di opportunità di formazione e crescita professionale, sociale, emotiva ed intellettuale (Nisida 2015).

L'intento dichiarato dall'IPM è quello di consentire ai giovani reclusi di scontare la pena preparandosi al ritorno in società: fornire loro indirizzi culturali, competenze occupazionali, occasioni concrete per apprendere un mestiere, “cercando di stimolare attraverso l'attività scolastica e lavorativa le attitudini a rispettare le norme civili di convivenza in vista di un inserimento in contesti professionali lontani da logiche criminali” (Sykes G. 1958, p. 34). Non di meno, in un'ottica di lavoro di rete con il territorio e gli enti locali, si vuole favorire da un lato l'estensione dell'ambito d'intervento del trattamento extra-murario potenziando l'esperienza già avviata del servizio educativo esterno, e dall'altro creare le condizioni atte a favorire il coinvolgimento ed il supporto, all'esterno della struttura penale, di risorse del territorio al fine di favorire il reinserimento socio-professionale dei giovani detenuti e ridurre il rischio di recidiva (Ministero della Giustizia 2015d). Purtroppo la realtà dei fatti a questo riguardo dimostra che spesso si tratta di progetti solo annunciati: i dati a disposizione presso la segreteria dell'IPM, indicano infatti che i risultati raggiunti in merito al numero di detenuti impiegati in attività lavorative extra-murarie e in stage o tirocini lavorativi all'esterno sono esigui. Inoltre l'analisi dei monitoraggi e delle relazioni sulla performance pubblicate annualmente dal Ministero di Giustizia evidenziano in particolare che il sistema delle opportunità formative professionali rivolte verso un avviamento al lavoro dell'utenza penale minorile non ha visto nessun innalzamento significativo, nonostante l'attuazione di progetti europei e nonostante le modifiche legislative apportate al sistema delle politiche sociali, che hanno redistribuito le competenze relative a queste tipologie di intervento attraverso protocolli d'intesa con gli Enti Locali (Ministero della Giustizia 2016). A ciò si aggiunge la criticità di molte attività di formazione professionale in IPM che non garantiscono di fatto una sicura occupazione nel mercato del lavoro: si consideri ad esempio la lavorazione della ceramica, le attività artistiche e le piccole realtà artigianali. È inutile negare come, tali settori, nonostante da qualche decennio abbiano ritrovato una loro vitalità, sono stati colpiti dalla crisi economica che li ha relegati ad attività di nicchia (Associazione Antigone 2013).

Nisida si presenta all'opinione pubblica come un istituto ricco di risorse costruite nel tempo: attività tradizionali (come la scuola), formazione professionale affermata (tra cui giardinaggio, edilizia, pasticceria e pizzeria), laboratori artistici (di ceramica, arte presepiale, teatro e musica, fotografia, scrittura e lettura). Eppure, l'insieme delle attività trattamentali, efficaci per il benessere psicologico del detenuto, lo sviluppo dell'autostima o il senso di utilità, è ipotizzabile che non sempre trovi un

forte riscontro con le richieste del mercato del lavoro esterno, facendo emergere una scarsa idoneità nel rispondere ad uno dei principi guida dei progetti trattamentali: quello orientato al reinserimento socio-professionale del detenuto al termine del periodo di reclusione. Di nessuna delle misure trattamentali, attività ricreative o professionali, antiche o recenti, se ne misura la validità, né si conosce il numero preciso di detenuti che effettivamente trovano lavoro in seguito alla formazione ricevuta in IPM (Associazione Antigone 2015b). In questo le difficoltà di accesso al campo, come dimostrato dalle ricerche condotte negli ultimi anni nelle carceri italiane (Sbraccia A., Vianello F. 2016), complicano ulteriormente la difficile situazione perché impediscono uno studio accurato delle possibili procedure di intervento in merito. Anche l'assenza di un unico sistema informatico di raccolta delle informazioni attinenti al controllo di gestione, non facilita l'attuazione di un monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei progetti e di verifica tempestiva di scostamenti, ritardi e difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi su citati. La presenza di molteplici banche dati, non direttamente integrabili con un sistema di controllo generale, non permette di disporre di informazioni omogenee e di immediato impiego (Ministero della Giustizia 2016).

Per quanto riguarda l'attivazione di un supporto di risorse esterne per l'integrazione lavorativa del giovane detenuto, le informazioni raccolte presso l'IPM di Nisida non mostrano collegamenti garantiti tra istituzione carceraria e imprese del territorio in vista di un inserimento professionale post pena: nella maggior parte dei casi non esiste una rete costante di soggetti esterni in grado di supportare il ragazzo una volta che ha scontato la pena. A differenza dell'attenzione che l'IPM riserva alla costruzione di un supporto di rete per le attività trattamentali interne, per quanto riguarda la programmazione post pena - tranne singoli progetti di inserimento lavorativo nei casi in cui, a fronte di un percorso di revisione critica dello stile di vita deviante, ciò sia ritenuto estremamente significativo - l'impegno da parte dell'IPM nel coinvolgere le aziende, le cooperative, i privati, ad assumere i detenuti è misero. Gli scarsi risultati in questo campo sono vanificati dalla mancanza di continuità tra interno-esterno di quei progetti istituzionali in grado di offrire reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale (Gigliotti R., Mastrangelo M.G. 2008). La dimensione lavorativa fondamentale per essere riammessi a pieno titolo nella nostra società, sembra un traguardo ancora più difficile da raggiungere per i giovani detenuti stranieri, ai quali a causa del reato commesso non viene rinnovata la documentazione per risiedere e lavorare nel paese, negando di fatto qualsiasi possibilità di reinserimento (Associazione Antigone 2015b).

Nell'IPM di Nisida, nonostante i numerosi corsi professionalizzanti, manca sia un libretto che raccoglie e formalizza le indicazioni circa il percorso formativo e lavorativo dei giovani detenuti (Associazione Antigone 2015b), sia uno sportello operativo di informazione e orientamento al

lavoro, in grado di offrire un servizio gratuito di ricognizione delle risorse lavorative dei detenuti con informatizzazione dei relativi curricula e, contemporaneamente che presti consulenza e assistenza alle aziende che vogliono dare lavoro a detenuti ed ex detenuti. Viene così frenato un ulteriore importante apporto per facilitare le pratiche di assunzione dei detenuti. Scopo dell'orientamento e *counselling*, è infatti quello di costruire fiducia, sviluppando nei giovani detenuti consapevolezza delle opportunità di apprendimento, lavorative, e delle proprie potenzialità, e, soprattutto, aiutare a migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi educativi e formativi, attraverso la promozione dell'incontro tra le esigenze dell'individuo e quelle del mercato del lavoro. Infine, manca una valutazione del rischio di recidiva effettuata attraverso studi longitudinali che ne possano orientare gli interventi istituzionali. Mentre è possibile disporre di dati in ingresso (numero e tipo di reati per diverse categorie di minori, per età e provenienza) è più difficile avere dati attendibili sull'esito degli interventi dell'istituto penale minorile: attraverso l'attuale banca dati non è stato possibile delineare un quadro dettagliato sui minorenni che ritornano a delinquere, né risulta che sia stata mai stilata una statistica effettiva di quanti detenuti una volta usciti dal carcere non ricadono in recidiva in quanto reinseriti positivamente nel contesto sociale e professionale. Chi lavora sul campo da anni ha affermato che è *“alta la percentuale dei ragazzi che, dopo aver passato un periodo a Nisida o in comunità, tornano a delinquere da adulti e poi finiscono reclusi a Poggioreale”* (Referente 1 CEuS). Tale ipotesi coincide con l'idea del Vicedirettore dell'IPM che ritiene che *“solo 1 su 10 riesce a uscire definitivamente dal crimine, anche se le variabili in gioco sono tante e non è possibile parlare di numeri”* (Vicedirettore).

Simili conversazioni informali con alcuni operatori rappresentativi delle diverse categorie di figure professionali, cui si è chiesto di parlare liberamente della propria esperienza all'interno della struttura, hanno fornito importanti spunti di riflessione sulle difficoltà di intervento con i detenuti minori.

Innanzitutto il rischio di esaltare qualsiasi iniziativa trattamentale e culturale all'interno dell'IPM è una costante. Scuola, teatro, concerti, letture, corsi di fotografia, proiettano all'esterno un'idea positiva della vita carceraria, contribuendo a una mistificazione della realtà e a una conveniente ipocrisia. *“Ecco il paradosso: ogni volta che si organizza qualcosa per rendere meno triste la vita dei giovani reclusi, in qualche misura si contribuisce a lasciare inevasi i problemi strutturali, quasi mascherandoli con qualche risultato di cui immancabilmente l'istituzione ne andrà fiera, per dimostrare che va tutto bene. Concentrarsi su scuole, cineforum, concorso di poesia, ecc. equivale a dare una mano di vernice su un muro che è difettoso, perché implacabile si perpetua la realtà disumana dello stato di ozio in cui versa buona parte dei giovani detenuti con l'inesistenza dei rapporti affettivi, con l'autolesionismo, l'illegalità sistematica, gli effetti della prigionizzazione che*

mostrano l'assurdità della detenzione come risposta unica e pervasiva alla devianza sociale" (Referente 2 CEuS).

"La percentuale di ragazzi che riesce davvero a tirarsi fuori è molto bassa. È facile essere tranquilli all'interno del carcere. Alcuni ragazzi vedono Nisida come un college americano dove mangiare, dormire e giocare a pallone. Il problema vero è quando escono, cosa trovano fuori, che opportunità hanno. Il periodo post detentivo è spesso caratterizzato da un ritorno presso l'ambiente marginale dal quale si proveniva. E fuori allora non ci deve essere molto, se il 46% circa dei detenuti delle carceri per adulti arriva dal minorile (CEuS 2016). Il che significa una sola cosa: che una volta entrati come giovani devianti, usciranno come delinquenti più o meno a vita. So di persone che sono state seguite anche fuori, dopo il periodo di detenzione, ma sono casi molto rari; la volontà reale dell'ex detenuto di riscattarsi non è sufficiente da sola" (Educatore 1).

"Sembra assurdo ma spesso si verifica che è più facile riuscire a recuperare ragazzi che hanno commesso reati più gravi. Soprattutto quelli che hanno commesso reati di impeto, come l'omicidio, perché non hanno un vera e propria struttura delinquenziale" (Vicedirettore).

"Particolarmente difficile è il reinserimento per quanto riguarda i ragazzi italiani e nello specifico napoletani: essi avendo spesso alle spalle una famiglia problematica, nel senso che ad esempio il padre è già stato o sta in galera e la mamma si arrabatta, non hanno alcuno stimolo a tirarsi davvero fuori, alle famiglie sono utili così, un ragazzo che spaccia guadagna pure tremila euro al giorno e difficilmente si adatta a svolgere lavoretti umili. Si tratta di famiglie che hanno le loro difficoltà e sul cui supporto si può contare ben poco. Inoltre, molti dei ragazzi hanno cognomi di famiglie note della camorra" (Vicedirettore).

"Quando c'è una situazione così strutturata alle spalle del ragazzo è davvero difficile. Ci sono casi sui quali forse si potrebbe fare, ma è difficile, ed è qui che vengono forse a mancare le strutture esterne. Con i ragazzi stranieri va fatto un discorso diverso, perché è tutto ancora più complicato. Non puoi contare sulla famiglia perché è completamente inesistente, gli stranieri non sempre hanno il permesso di soggiorno e ciò significa probabilità di cadere in recidiva una volta rimessi in libertà. Però quando il ragazzo straniero decide realmente di volersi riscattare e di cambiare vita, di solito è molto determinato ed è quello che con più probabilità riuscirà. Bisogna considerare che i ragazzi stranieri provengono nella maggior parte dei casi dal nord Italia per cui per loro è più facile far perdere le tracce se vogliono allontanarsi da un ambiente deviante" (Vicedirettore).

"Poi bisogna considerare che tra i ragazzi il tasso di recidiva è altissimo, sono quasi sempre ragazzi che vengono dalle stesse classi sociali e delinquono per le medesime ragioni, che hanno già sperimentato la detenzione ma si è rivelata fallimentare. Ciò a dimostrazione del fatto, a mio parere, che il carcere rappresenta una misura non certamente efficace, una struttura come Nisida

non risulta essere in definitiva deterrente. (Referente 1 CEuS). “Anche se non esiste un IPM ideale perché un luogo che priva le persone della libertà non può essere ideale, io escluderei certe rigidità normative che condizionano in maniera pesante tutto l’andamento e la vita in istituto e opterei per una apertura dall’esterno verso l’interno” (Referente 2 CEuS).

Dai resoconti emerge che nella maggioranza dei casi, fattori come una realtà lavorativa piuttosto complessa dal punto di vista delle possibilità di inserimento lavorativo, situazioni sociali deficitarie, meccanismi legati allo sfruttamento del lavoro minorile, radicata cultura della criminalità organizzata, contesto familiare tradizionalmente già inserito in circuiti di criminalità, di guadagno facile e illegale, non lasciano intravedere ampie possibilità di successo per quegli interventi di inserimento avulsi dal contesto territoriale e sociale del detenuto. *Maggiore speranza in questo senso viene posta nei ragazzi che, in seguito a una valutazione del contesto culturale, economico, familiare, rivelano un minimo di probabilità di mantenimento nel tempo della disciplina e delle competenze apprese in IPM” (Vicedirettore).*

“Da un lato c’è questa Neverland del Sud Italia, quest’isola dove i sogni prendono la consistenza della realtà, dove viene restituito un futuro a tanti ragazzi, a pochissimi chilometri di distanza c’è Scampia, dove i sogni muoiono davanti a una pistola o a una dose tagliata male, dove ogni giorno ai ragazzi viene strappato il futuro. Due realtà che convivono insieme, l’una frutto dell’altra” (Referente 2 CEuS). “Nisida è sicuramente l’esempio che non esistono ragazzi nati sbagliati, ma che ognuno è frutto delle situazioni che per caso segnano le nostre esperienze, che un ragazzo sbagliato è figlio di opportunità che non gli sono state date. E che gli devono esser date in quanto suo diritto” (Referente 2 CEuS). Ecco perché è fondamentale l’impegno di istituzioni e associazioni che si occupino del post pena e dell’inserimento lavorativo dei detenuti minori una volta fuori dal carcere, come pure della presenza di imprenditori campani disposti ad assumere l’ex detenuto, operando di concreto con i servizi sociali del territorio.

In seguito all’analisi delle attività trattamentali e allo stato delle stesse nell’IPM di Nisida, la domanda conclusiva che ci si pone è la seguente: tali attività trattamentali proposte a cosa servono, che finalità hanno? Esse dovrebbero essere innanzitutto finalizzate a fornire al ristretto quante più risorse possibili per aumentare le sue possibilità future, in vista di una progettazione concreta all’esterno. Progetti di vita che non si costruiscono sull’inerzia di un carcere di pura attesa e punizione, ma che cerca quantomeno di stimolare il soggetto attraverso specifiche acquisizioni fornite dalle attività trattamentali. Un simile presupposto conta diversi deficit di attuazione, primo fra tutti lo scarto conflittuale fra lo svolgimento delle attività trattamentali in esterno e l’ammissione selettiva alle misure alternative. Il nostro sistema penitenziario privilegia l’esecuzione della pena come funzionale alla definizione, alla preparazione e alla concreta attuazione di percorsi riabilitativi

che utilizzano il carcere come via preferenziale per gli scopi di risocializzazione e in particolare per quei soggetti più marginali della società (Battistacci G. 1979). In tal senso si pensa di agevolare il manifestarsi di condizioni diverse da quelle che hanno portato il soggetto a delinquere, e a tale fine la riduzione della pena (che pure è prevista) non appare assai sufficiente. In sostanza, ciò che appare necessario, non è tanto ridurre il carcere, quanto utilizzarlo per progettare prima, e realizzare poi, una situazione di inserimento sociale alternativa a quella che ha portato il soggetto al carcere (Valeriani P.G. 1975). A causa di convinzioni simili, le misure alternative alla detenzione, da quando introdotte dall'ordinamento penitenziario del 1975, sono state sempre al centro di contrapposte tendenze riformatrici e restrittive: da un lato prospettate come strumenti privilegiati delle risorse trattamentali e proiettate verso il reinserimento sociale del condannato, anche se a questo proposito c'è da dire che esse liberano solo fino ad un certo punto il delinquente dalla reclusione in senso stretto, completo ed esaustivo, esportando di fatto il carcere sul territorio e delocalizzando le sue funzioni disciplinari (Pavarini M. 1986); dall'altro lato le misure alternative vengono ancora paventate come un pericolo lassista e rinunciatario nella lotta alla criminalità, fattore determinante di elevati livelli di insicurezza e di allarme sociale (Leonardi F. 2007). A quest'ultimo quadro di sfondo si sono associati diversi aspetti: la scarsa e altalenante incisività delle misure alternative sull'andamento delle detenzioni; il non frequente ricorso alle misure alternative da parte della magistratura dell'esecuzione; la funzionalità sostanzialmente disciplinare delle stesse; la selettività nell'attribuzione delle misure alternative, che esclude ad esempio nella maggioranza dei casi i detenuti stranieri; la tendenza ad attribuirle in base a presupposti di fatto, che ben poco hanno a vedere con gli elementi costitutivi del reato e della responsabilità penale (Leonardi F. 2007). Nonostante sia stato dimostrato che l'espiazione della pena in regime di alternatività determini un crollo della recidiva rispetto a chi soffre l'intera sanzione in stato di detenzione (Kalica E. 2014), altrettante ricerche sul campo evidenziano le tendenze restrittive nell'applicazione delle misure alternative e i criteri di selettività nell'attribuzione delle stesse (che escludono in particolare rom, e ragazzi provenienti dalle periferie degradate delle città del sud) (Associazione Antigone 2011). Tali evidenze per cui l'applicazione delle misure alternative registra fasi alterne, che vanno da un clima di apertura e di più evidenti orientamenti riformatori tramite l'allargamento dell'area penale esterna, a un indurimento delle tendenze punitive che si traduce in una restrittività nella concessione dei benefici, si ripercuotono direttamente e indirettamente sull'efficacia delle attività trattamentali e sui programmi di reinserimento sociale dei detenuti che trovano ostacoli in disposizioni penali e amministrative legate a un'impostazione della pena basata sul concetto di marginalizzazione di alcuni soggetti e non di reinserimento sociale (Battistacci G. 1979).

PROSPETTIVE FUTURE AL CARCERE

Il focus di quest'ultima dimensione si concentra sull'indagare i progetti e le speranze future dei giovani detenuti sia per quanto riguarda la vita sociale sia riguardo alle esperienze lavorative che essi si aspettano di fare dopo il rilascio.

L'intento principale è quello di raccogliere dati e/o informazioni che permettano di favorire la strutturazione dei detenuti sull'asse del futuro, a partire dalla percezione che essi hanno del proprio vissuto emotivo (libertà, autostima, identità, progetto esistenziale, autonomia, desiderio di autorealizzazione, valori, affettività), e per ciò che concerne le competenze considerate più importanti per trovare lavoro, la consapevolezza in merito a quelle che essi ritengono di possedere, e al modo in cui pensano sia possibile acquisire o migliorare le proprie abilità occupazionali. La ricerca in tal senso è tesa a dare valore al significato soggettivo e progettante dell'idea futura che ciascun detenuto ha elaborato, partendo dal presupposto che il basso livello di integrazione sociale e l'insoddisfazione verso il lavoro potrebbero essere interpretati come fattori in grado di spiegare e reiterare in parte il comportamento delinquenziale (ILA Employability 2015).

Nello specifico, le interviste ai giovani ristretti vogliono in questa dimensione esplorare in profondità il tema del trattamento rieducativo e del lavoro in IPM dal punto di vista dei detenuti, per cogliere la valenza formativa come:

- interesse e motivazione da parte dei detenuti a svolgere attività durante la detenzione per acquisire competenze occupazionali spendibili al di fuori del carcere;
- valenza progettante;
- capacità di uscire dalla logica di predestinazione per immaginarsi un futuro (coscientizzarsi e responsabilizzarsi);
- capacità di pensarsi fuori dall'istituto eludendo il pregiudizio su se stessi e sulla propria possibilità di riscatto.

A questo scopo e per acquisire ulteriori elementi di valutazione diretta rispetto al percorso riabilitativo è utile il confronto tra soggetti in area penale interna e soggetti in area penale esterna per evidenziare somiglianze e differenze, ma soprattutto per rilevare se e in quale misura la prassi educativa adottata dall'IPM costituisca una concreta possibilità di crescita/sviluppo/cambiamento (di cui i soggetti sono consapevoli) utile al futuro reinserimento socio-professionale.

I dati salienti della ricerca empirica: identità ristrette e assenza di progettualità

La sezione dell'intervista inerente le prospettive future, ha interessato i soli detenuti maggiorenni dell'IPM. Nonostante tale limitazione, i dati raccolti sono stati molteplici e ci si soffermerà su alcune evidenze significative, concernenti la costruzione di una prospettiva progettuale futura dei

detenuti, che possa rappresentare punti di partenza per una più ampia riflessione sulla validità del percorso rieducativo in IPM dei giovani autori di reato.

Innanzitutto, la percezione che emerge dalle interviste ai giovani adulti sia in area penale interna sia in area penale esterna è che essi, pur non menzionando momenti di crisi degni di nota, tendono a sottolineare uniformemente come in carcere non ci si possa sentire liberi, ad eccezione di alcuni eventi particolari, quali i colloqui con la propria famiglia o alcune attività ricreative e lavorative. La sensazione di libertà cessa nel momento stesso del distacco da quelle condizioni positive, producendo nuovamente angoscia e tristezza. La vita dentro il carcere sia per i ragazzi in area penale interna sia per quelli in semilibertà, è percepita come dura e faticosa a causa del senso di costrizione che si prova nell'essere detenuti. Essi affermano di voler essere liberi anche solo per riassaporare le cose semplici tipiche della quotidianità (una passeggiata, un gelato con i propri cari, la sveglia tardi). Alcuni detenuti riferiscono di essersi dimenticati della libertà e dei ricordi personali, al punto tale da abituarsi alla vita all'interno dell'istituto e considerarla come normale. Altri ancora dichiarano di vivere in una condizione che li priva della speranza, e ne sottolineano la mancanza di serenità dovuta al pensiero di quello che potrebbe accadere fuori, non solo ai propri familiari, ma anche a loro stessi una volta espia la pena: *“dopo la detenzione ritornare liberi non è un punto d'arrivo, ma di partenza, e la sfida più difficile che mi spaventa è ricostruire una nuova vita”* (Estratto delle interviste del 25.02.2016). Tale preoccupazione viene avvertita perché il carcere, come riportato da tutti gli intervistati, è un marchio negativo che segnerà indelebilmente la propria vita e si rifletterà in modo decisivo sul futuro reinserimento nella società. Quella stessa società che secondo quanto dichiarato da molti detenuti costringe gli uomini a seguire particolari modelli di vita (vestiti firmati, auto e moto potenti, etc.) e che in fondo proprio per adattarsi a tali dettami e perché influenzati da uno stile di vita consumistico determina il rischio di reato e quindi di detenzione dei non abbienti.

La domanda riguardante i progetti futuri coglie di sorpresa molti dei detenuti che esclamano *“bella domanda! Dopo aver conosciuto la galera, niente è più facile perché ci viene tolto tutto”* (Estratto delle interviste del 04.02.2016). Se per un verso dalle risposte di gran parte degli intervistati viene fuori la mancanza di un progetto di vita, emerge contemporaneamente l'opinione diffusa che il destino del detenuto sia legato a qualcosa di esterno alla propria volontà di non sbagliare: molti dichiarano che, nonostante il primo reato sia avvenuto spesso per leggerezza, chi commetterà ancora dei crimini lo farà per assenza di un supporto familiare o perché tende ad individuare una linea genetica di conformità a comportamenti delinquenti (*“io la criminalità ce l'ho nel sangue”*) (Estratto delle interviste del 07.04.2016), ma soprattutto per mancanza di sostegno sociale e di stabilità economica.

Partendo dalla descrizione da parte dei detenuti di situazioni reali della loro vita si è cercato di rivelare, poi, l'importanza di aspetti quali la coscienza del sé e il livello di autostima nella costruzione di un progetto esistenziale futuro: una reiterata carriera criminale risulta essere alla base di un più acuto processo di negativizzazione del sé e di un basso livello di proiezione positiva verso il futuro (Zara G. 2002). I recidivi infatti percepiscono maggiormente un senso di impotenza a controllare e cambiare la loro vita e misurano un alto senso di auto negatività rispetto ai detenuti di primo ingresso. A sua volta la percezione del sé e l'elaborazione della propria esperienza e dei propri vissuti risultano significative nelle scelte comportamentali delinquenziali (Zara G. 2005). Oltre alle esperienze criminali anche le risposte istituzionali, come dimostrato da recenti studi (Zara G. 2001), hanno un impatto significativo sul posizionamento del sé nel percorso di vita (Zara G. 2002). I giovani adulti dell'area penale interna nel descriversi tendono infatti a connotarsi più con la carriera deviante e con il reato o il motivo della condanna che per come sono in quanto persone, assumendo in toto il processo di etichettamento (Becker H.S. 1991). Al contrario, nelle interviste somministrate ai detenuti in semilibertà il richiamo al reato è minore e la descrizione di sé si allontana dal vissuto detentivo, con una tendenza maggiore a sottolineare la propria personalità. In tal caso non predomina un'identità ristretta, centrata sulla devianza e condizionata dall'istituzione totale (Goffman E. 1968), né i soggetti in area penale esterna si identificano totalmente con l'essere detenuti.

La costruzione dei progetti di vita individuali è articolata quindi in base alle differenze individuali e probabilmente in funzione dell'efficacia del trattamento penitenziario (Zara G. 2002). I giovani detenuti, soprattutto se recidivi, sembrano dimostrare una scarsa capacità di elaborare progetti di vita sui quali investire e di proiettarsi nel futuro in una dimensione di possibile cambiamento: l'unica certezza che hanno è il passato, mentre manifestano difficoltà a bilanciare le aspettative future positive con il timore del fallimento. Tale incapacità da parte dei ragazzi reclusi di collocarsi nel futuro (Bertolini P., Caronia L. 1992) è particolarmente evidente in due diverse categorie di soggetti: quelli in cui si rileva un sé molto fragile, i quali, evidenziando una totale assenza di capacità di essere soggetti attivi del proprio futuro, perché ripiegati sul presente e sulle soddisfazioni immediate, basano il proprio futuro a partire dalla logica della costrizione (Bertolini P., Caronia L. 1992). La seconda categoria cui manca la capacità di proiettarsi nel futuro è costituita da soggetti che pensano a se stessi come irrilevanti nei confronti del mondo che li circonda, che non immaginano la possibilità di investire in progetti condivisi con altri e che non riescono ad attenersi al principio di realtà (Bertolini P., Caronia L. 1992). Tra gli intervistati queste due categorie sono ben presenti nei detenuti dell'area penale interna: le diverse attività loro proposte non trovano connessione né con la possibilità di vedersi differenti e di poter cambiare la propria vita né con una

progettualità futura. Sembra che essi non traggano vantaggio dalle esperienze offerte. E in effetti, quando si chiede loro di indicare un evento che ha segnato positivamente la propria vita nessuno dei detenuti cita mai un'esperienza fatta all'interno del carcere. La vita dei giovani detenuti soprattutto in area penale interna è costruita principalmente sull'asse del tempo presente, sul quotidiano, sul qui ed ora; essi vivono le esperienze proposte come un modo per impiegare il tempo detentivo e riempire le loro giornate, ma totalmente scisso da qualsiasi possibile connessione con il futuro. In particolare, tali soggetti ristretti sembrano vivere tutto in una forma passiva: solo se stimolati su domande precise riguardanti la scoperta di sé (capacità, competenze, abilità, qualità umane) grazie alle attività proposte, rivelano a fatica qualche conoscenza e abilità acquisite durante la loro permanenza in IPM, e identificano la loro progettualità sull'esperienza laboratoriale fatta in carcere, ma senza intravedere nessuna opportunità futura. In alcuni casi la risposta sembra voler assecondare le richieste dell'intervista più che rilevare davvero ciò che essi pensano in proposito. Buona parte dei detenuti in area penale interna ha da scontare ancora un lungo periodo di detenzione e questo influenza sicuramente la scarsa capacità di progettualità futura riscontrata nelle interviste.

Al contrario, i giovani adulti che sono sottoposti ai progetti dell'area penale esterna, sentono maggiormente l'importanza del percorso riabilitativo e delle attività formative vissute in IPM, sottolineando il valore del percorso di messa alla prova o di affidamento in prova e delle esperienze in semilibertà connesse al lavoro. In particolare, un giovane ristretto a questo proposito dichiara che *“la semilibertà è un evento che ha cambiato la mia vita in meglio, la grinta che sto mettendo in questo percorso è tanta, mi sono rimesso in gioco in tutto, ho capito quanto valgo e ho iniziato a guardare tutto in modo positivo. Al posto di dire sono finito in questo casino, che sfigata, che sfortuna, l'ho presa in senso positivo e ho pensato che questa fosse un'opportunità per me”* (Estratto delle interviste del 15.03.2016). I giovani in area penale esterna dimostrano più spesso rispetto ai soggetti in area penale interna di avere una progettualità futura che si riferisce almeno a concludere positivamente il percorso intrapreso. Cercare di sfruttare al meglio l'opportunità concessa (*“mi è stata data l'occasione di dimostrare che sono un bravo ragazzo nonostante ho commesso uno sbaglio”*) (Estratto delle interviste del 04.06.2016) e mettersi in gioco attraverso di essa è una possibilità che i giovani in area penale esterna intravedono come cambiamento personale: *“questa semilibertà per me significa possibilità di migliorarmi perché se penso a come ero prima e mi guardo adesso faccio fatica a riconoscermi”* (Estratto delle interviste del 25.03.2016). In ciò essi si differenziano dai detenuti in area penale interna che, sperimentando esclusivamente le attività trattamentali in un orizzonte ristretto, non riescono a intravedere le ricadute delle loro esperienze (laboratori, attività formative, ecc.) né in carcere né, tantomeno, in un futuro al di fuori dell'IPM. Per i detenuti dell'area penale interna, il lavoro, la scuola e le attività programmate entro il progetto

educativo costituiscono solo momenti di svago e di evasione che allontanano dalla contingenza restrittiva ma non assicurano un futuro. C'è da dire tuttavia che anche per i soggetti in area penale esterna il futuro è in ogni caso qualcosa di immediato, identificabile in un progetto a medio-termine, che potrebbe portare sì a una maggiore tutela e a una crescita personale ma non necessariamente a una trasformazione completa della loro esistenza fuori dalle mura.

In generale, ripercorrendo l'esperienza dei giovani detenuti, dal reato commesso nel loro contesto di vita al trattamento ricevuto in IPM, sembra che la maggior parte di essi soffra della sindrome dello specchio retrovisore secondo cui si anticiperebbe il proprio futuro solo in termini di continuità comportamentale (persistenza nel crimine) e psicologica (sé delinquenziale in cui ci si identifica): la rassegnazione al proprio status e la convinzione di essere impossibilitati a cambiare la propria vita portano a una progettualità futura sempre ancorata alla riflessione sul passato (Zara G. 2001).

L'incapacità di immaginarsi nel futuro per uscire da una logica di predestinazione, di rileggere la propria storia personale come ricca di elementi positivi e cercare di dare un orientamento diverso alla propria vita una volta fuori dall'istituto, determina anche la reale possibilità di immaginarsi adulto (Milani L. 2007), che risulta essere pressoché assente nella maggior parte dei detenuti. Analizzando l'aspetto del sentirsi adulti¹⁶⁰ e le risposte su cosa ciò significhi, si ricava che i giovani detenuti mostrano difficoltà a comprendere anche solo il senso della domanda. La maggior parte di essi riconosce di non essere adulto per diverse ragioni (tra cui la più citata è l'assenza di lavoro), mentre altri dichiarano con convinzione di esserlo ma spesso senza definirsi in modo chiaro come tali, fornendo delle risposte attese e indotte dal contesto. Da una parte, il riscontro generale alla categoria della responsabilità si declina come autosufficienza, capacità di cavarsela da soli, di autosostenersi acquisendo autonomia lavorativa, a cui manca, il riferimento a una dimensione etica. Dall'altra, nelle storie che emergono dalle interviste, appare, talvolta, un senso di responsabilità forte verso la famiglia: soprattutto i giovani adulti detenuti si sentono responsabili nel dover sostenere la famiglia (di origine o da loro generata) e per questo motivo alcuni dichiarano di aver cominciato a commettere reati.

Cercando di spostare l'analisi dall'essere adulti alla sfera dei sogni, desideri, bisogni e paure, colpisce innanzitutto la stereotipia delle risposte insieme alla difficoltà di dare concretezza e consistenza a un sogno in senso realizzabile, nonostante le spiegazioni fornite: quasi tutti i detenuti mettono al primo posto, tra gli obiettivi prioritari da realizzare, l'importanza di costruirsi una vita propria e di avere un lavoro *“perché il lavoro è libertà”* (Interviste febbraio-luglio 2016), affermando poi di volere una famiglia e dei figli che evidentemente corrispondono all'idea di vita

¹⁶⁰ Nella consapevolezza che l'adultità non è una categoria statica, ma dinamica e che non esiste uno stato definitivo di adultità, né tanto meno un'immagine unica di adulto la cui idea certamente risente delle influenze culturali e di vita da cui provengono i minori detenuti (Milani L. 2007).

adulta, senza interrogarsi su ciò di cui avranno bisogno per realizzare il loro sogno. La distanza tra reale e immaginario è ancora più evidente nelle interviste ai soggetti dell'area penale interna le cui affermazioni denotano assenza di riferimento al principio di realtà: essi dichiarano di voler trovare lavoro, ma questa ricerca non sempre è in connessione con qualcosa che sanno fare realmente o con qualche esperienza di laboratorio intrapresa durante la detenzione, attraverso cui hanno appreso determinate competenze. Qualcuno dichiara che una volta fuori continuerà a fare ciò di cui si occupava prima della detenzione, come spacciare, rubare, scippare, e per alcuni di essi le attività illegali coincidono con un lavoro: *“prima del carcere avevo un'occupazione, non si trattava di qualcosa di legale, ma mi permetteva di campare”* (Estratto delle interviste del 07.04.2016). Nelle interviste ai giovani adulti in area penale esterna, i sogni sembrano più legati all'esperienza di semilibertà/affidamento in prova/messa alla prova: per alcuni ad esempio un bisogno avvertito come imminente è quello di terminare il percorso di formazione professionale intrapreso, fino a sperare che possa rivelarsi per loro una chance utile una volta scontata la pena.

I detenuti intervistati si dividono tra chi tende a definirsi in modo passivo non solo rispetto al proprio futuro, ma anche in riferimento alla propria scelta di devianza, e chi al contrario si definisce attivamente rispetto alla propria scelta deviante, esplicitando un certo grado di consapevolezza e progettualità in merito, facendo emergere capacità intraprendenti e organizzative legate ad attività illegali (considerate fondamentali per procacciarsi da vivere) e ritendendosi soddisfatti di essere in prigione. Tra le dichiarazioni raccolte, da un lato ci sono quelle dei giovani ristretti, sia del penale esterno sia del penale interno, che riconoscono i propri errori e confessano di voler cancellare quegli eventi legati al reato, che li hanno indotti alla vita criminale così come quegli incontri negativi che li hanno portato a delinquere. Una simile considerazione non va interpretata come deresponsabilizzazione da parte dei giovani detenuti, piuttosto si percepisce un senso di inadeguatezza personale se non anche l'ammissione di un senso di colpa per non aver saputo scegliere tra cosa è giusto e cosa è sbagliato. Dall'altro lato alcuni detenuti sostengono l'idea che tutte le esperienze di vita servono a qualcosa, anche quelle in carcere. In questo caso, soprattutto i recidivi considerano la galera un merito, spesso un'esperienza voluta e cercata: *“ogni volta che sei in galera hai sempre una nuova esperienza di vita, impari cose nuove e ti sai poi gestire meglio fuori”* (Estratto delle interviste del 27.05.2016).

In generale, si intravede, comunque, una difficoltà a riconoscere come negative alcune esperienze di vita, una sorta di reticenza verso il proprio passato che ha determinato ciò che questi giovani adulti sono. Si avverte in modo chiaro la paura di cambiare accanto alla paura di non farcela, di fallire, dichiarata sia dai soggetti in area penale interna sia da quelli in area penale esterna. Il bisogno espresso di crescere e di voler cambiare vita trova un ostacolo nella propria identità che, allo stesso

tempo, è fragile (perché si percepisce una grande fatica a definire se stessi e cosa si vuole fare una volta fuori), e deviante (perché è l'unica caratteristica in cui ci si riconosce e chiede per questo di essere confermata). La paura di non riuscire a tener fede a un progetto, di fallire con la famiglia, di non riuscire a portare avanti i propri sogni è onnipresente e rende ragione della difficoltà a immaginarsi nel futuro e dell'investimento sul presente. Parallelamente, in molti soggetti dell'area penale interna e in alcuni dell'area penale esterna si coglie una resistenza al cambiamento: la loro difficoltà di guardare al futuro, è connessa alla difficoltà di abbandonare la propria identità faticosamente costruita, e tentare di vedersi diversamente. Ci si muove tra bisogno di cambiare la propria immagine, consapevoli che la storia di devianza e di detenzione può condizionare la percezione della loro identità fuori dal penale, nella società, e bisogno di non negare ciò che si è o che si è stati.

I giovani detenuti sono consci del fatto che il momento maggiormente critico non è solo l'entrata in carcere, ma anche l'uscita da esso, il ritorno alla libertà: *“il mondo libero porta l'amara sorpresa della solitudine e dell'abbandono”* (Estratto delle interviste del 15.03.2016). Il carcere costituisce infatti sì un ambiente restrittivo, ma allo stesso tempo è un nucleo protetto: per le persone che vi sono al suo interno è come se il tempo si fermasse, mentre fuori il mondo cambia, si evolve, mutano le dinamiche relazionali con i familiari e gli amici, e tutto ciò provoca sgomento. Inoltre, la droga, il guadagno facile, le attività illegali sono elementi fondanti di quella che è l'identità deviante, determinata non tanto da inadempienze educative da parte della famiglia, quanto dall'impossibilità di scegliere altro nella vita fuori, a causa della mancanza di stimoli culturali adeguati e della povertà generale dei quartieri (Milani L. 2016). I fattori familiari ed educativi non sono sempre presenti nel rischio del percorso criminale (Milani 2016), né gli intervistati imputano le scelte sbagliate all'educazione familiare. A tal proposito si evidenziano infatti tra i valori maggiormente trasmessi dalla famiglia d'origine, l'onestà, la lealtà, l'impegno, la costanza, il riuscire nei propri obiettivi, l'autonomia e la responsabilità individuale¹⁶¹; tali valori confermano una scelta delinquenziale spesso strumentale e determinata da difficili circostanze esistenziali che potrebbe influenzare nuovamente il periodo post detentivo. Guardando avanti i giovani detenuti hanno per questo anche consapevolezza di doversi affidare alle proprie forze: *“l'aiuto te lo devi dare da solo perché lo Stato anche quando ne hai bisogno non ti pensa proprio”* (Estratto delle interviste del 27.05.2016). In conclusione, volendo definire le prospettive future, caratterizzate dall'insieme delle attese e dalle aspettative maturate durante il percorso di detenzione, è utile riflettere anche sulla volontà da parte dei detenuti di recuperare gli affetti persi, di riguadagnare la stima e la fiducia nei confronti della propria famiglia e del contesto sociale. Per la quasi totalità degli intervistati la famiglia e le

¹⁶¹ Tra i valori meno trasmessi troviamo l'obbedienza, la coerenza, la fedeltà ai propri principi.

relazioni affettive costituiscono un punto di riferimento su cui poter contare e si configurano come centrali non solo rispetto al passato (fonte di recriminazioni, di rimpianto misto a senso di colpa o desiderio di chiarificazione) ma soprattutto nel delineare la prospettiva futura per quel che riguarda il sostegno emotivo ed affettivo. *“Il rientro in famiglia è il primo passo da superare e forse quello che può dare i maggiori risultati”* (Estratto delle interviste del 04.02.2016). Ciononostante si palesa la consapevolezza di essere stigmatizzato, di portare un marchio, un’etichetta permanente che persiste sia a livello culturale, sia a livello personale. *“Nonostante la presenza di persone care, si subisce una sensazione di estraneità dopo la detenzione. Rientrare in società è cosa più difficile: la fine della detenzione, in realtà, non finirà mai, ti perseguita per sempre”* (Estratto delle interviste del 04.02.2016) e per questo la speranza nel cambiamento porta con sé un velo di tristezza e sofferenza che si ripercuote sulla percezione del futuro di chi ha vissuto la personale esperienza di detenzione. Di conseguenza le prospettive future dei giovani detenuti intervistati sono incerte, confuse, un miscuglio di rimpianto, pentimento, giustificazionismo, responsabilità. Nelle interviste, si confondono il rimpianto di non poter costruire una rete di relazioni affettive stabili, ma anche la paura di ricadere nella recidiva una volta usciti dal carcere. Al riconoscimento per gli errori commessi che può essere la conseguenza degli effetti del programma trattamentale intrapreso, si accompagna sia angoscia, sgomento e rabbia per il futuro sia qualche buon proposito. È difficile individuare una reale e concreta progettualità futura e si evince pertanto una incongruenza tra sé presente, sé futuro e sé possibile (che corrisponde alla possibilità da parte del soggetto di poter cambiare il proprio futuro) (Zara G. 2005). Rispetto al futuro le aspettative sono elevate, confuse con la paura del vuoto e della solitudine e basate prevalentemente sulla ricostruzione dei legami familiari: si delinea un bisogno fondamentale di accoglienza, ma anche l’affermazione di un impegno che consenta a chi ha figli di assicurare un destino diverso e migliore, che non riproponga le stesse esperienze e vissuti travagliati. Ciò pone inevitabilmente il problema dell’importanza delle risorse che vengono attivate nei confronti dei detenuti a fine pena e l’importanza che tali risorse ricoprono nel raggiungimento dell’obiettivo della riduzione della recidiva (Milani L 2016).

In definitiva, l’osservazione di carattere generale che è possibile trarre concerne quello che gli scienziati sociali chiamano effetto dei pari: il carcere oltre ad essere una scuola criminale in quanto rafforza i legami tra detenuti (che si influenzano reciprocamente) e allenta quelli con il mondo esterno (Drago F., Galbiati R. 2012), aumenta il rischio di comportamenti recidivanti. Tale rischio si insinua in un presente non autonomo, gestito dagli altri e per questo ritenuto vuoto, nella rassegnazione, nell’emarginazione, nell’annullamento dell’identità, nello stigma indelebile e nell’assenza di progettualità futura che manifestano i giovani detenuti conseguentemente all’esperienza detentiva basata sulla privazione della libertà (Zara G. 2005).

La rappresentazione del lavoro nei resoconti dei giovani detenuti

Il confronto con i giovani detenuti inseriti nel percorso trattamentale di recupero all'interno dell'IPM di Nisida, oltre che rispondere all'esigenza di presentare la realtà da loro vissuta, percepita e praticata, vuole far emergere il significato che gli stessi attribuiscono al lavoro prima dell'ingresso in IPM, durante la detenzione e nel futuro.

Il rapporto indipendenza economica/lavoro condiziona ampiamente la percezione che i giovani detenuti hanno del proprio status e che probabilmente contribuisce al pensarsi in una prospettiva di adolescenza prolungata: avere un lavoro, per i soggetti intervistati, è la premessa per sentirsi adulti, in linea con quanto probabilmente penserebbe la totalità della popolazione italiana dei giovani adulti (Milani L. 2016). Il lavoro è considerato da tutti i detenuti un solido punto di riferimento per la propria vita, da raggiungere o mantenere: *“l'unica via per essere autonomi, non pesare su nessuno e costruirsi una famiglia”* (Interviste febbraio-luglio 2016).

Ulteriore questione, affrontata nel corso dell'intervista, concerne le competenze che i ristretti ritengono più importanti in vista di un lavoro all'esterno, quelle che pensano di possedere e quelle occupazionali che hanno appreso durante la detenzione in IPM.

La maggior parte delle risposte indicano le abilità manuali come un aspetto fondamentale per trovare lavoro, seguite dalla capacità di comunicazione e di esprimersi correttamente, dalle capacità interpersonali di fare squadra e dalle competenze tecnologiche.

Per quanto concerne la descrizione delle competenze/abilità che i giovani detenuti pensano di possedere, si è chiesto di raccontare, attraverso esempi concreti, ciò che essi sono in grado di fare con maggiore sicurezza, al fine di comprendere e sviluppare aspetti legati alla capacità di gestione dei problemi, di pianificazione e di organizzazione di una particolare attività, alla relazione sociale con i pari, al senso civico (sensibilità ai temi ambientali e sociali del proprio paese, rispetto delle regole), all'abilità di trovare e mantenere un lavoro. I detenuti non riescono a pronunciarsi bene riguardo alle competenze che pensano di possedere, generalmente tendono ad elencare esclusivamente le abilità pratiche personali, manifestando un senso di confusione per ciò che concerne le abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo). Dalle risposte emerge un basso livello di autostima e di fiducia in sé stessi che varia a seconda degli individui e delle circostanze, ma fondamentalmente legato alla situazione di detenzione che essi vivono, tendente ad accrescere un senso di insicurezza nel prendere decisioni importanti, nel pianificare e organizzare le attività a lungo termine, di incapacità nell'affrontare e padroneggiare i problemi della vita, di incertezza nel futuro e di paura del fallimento. Le testimonianze sui percorsi di vita dei giovani detenuti rivelano in alcuni casi un livello di insoddisfazione per il proprio passato criminale, per non essere riusciti a trovare un buona occupazione a causa delle loro poche competenze spendibili nel

mercato del lavoro e per aver deluso i familiari *“che nonostante tutto ancora mi sostengono, sono il mio punto di forza nei momenti di crisi e mi danno il coraggio di andare avanti”* (Estratto delle interviste del 04.06.2016). Al contrario, in altri casi si evidenzia un livello di soddisfazione per i reati commessi e per la capacità di gestione degli stessi, dimostrando, nel corso della descrizione di situazioni in cui si è riusciti a realizzare una propria idea, un senso di intraprendenza e uno spirito d’iniziativa collegato al reato e al fatto di non aver sperimentato occasioni diverse da queste in cui prendere l’iniziativa: *“sono consapevole di ciò che ho commesso ma allo stesso tempo soddisfatto perché finalmente in quel momento sapevo di arricchirmi. Sicuramente chi sta qui dentro ha commesso cose brutte, ma c’è da considerare che non ha mai avuto la possibilità di vedere altrettante cose belle. Ho capito i miei errori ma se sono costretto, perché non ho soldi, è probabile che li rifarò ancora”* (Estratto delle interviste del 27.05.2016). In ogni caso, le difficoltà dichiarate dai detenuti ad uscire dal circuito penale portano a maturare la convinzione dell’inefficacia e della dannosità della permanenza in carcere degli adolescenti, sia prima e dopo il diciottesimo anno di età. In riferimento al rapporto con il gruppo dei pari non si palesa un atteggiamento uniforme tra i detenuti intervistati: da un lato, nonostante il superamento della fase adolescenziale, l’influenza dei coetanei assume spesso un ruolo rilevante nel determinare lo sviluppo di comportamenti delinquenti da parte dei giovani detenuti, i quali si lasciano coinvolgere in scelte sbagliate per non deludere le reciproche aspettative. Interrogati rispetto alle cause o ai motivi dei loro comportamenti delinquenti una parte dei detenuti sostiene infatti di aver commesso il reato perché frequentavano *“cattive compagnie”* (Interviste febbraio-luglio 2016). L’influenza negativa esercitata da amici o leader tra i pari risulta in tal caso un fattore scatenante l’azione delinquenziale: *“frequentavo un ambiente non molto felice ed ho seguito il mio migliore amico. Non voglio dire che sono stato costretto ma sicuramente mi sono fatto condizionare, facendomi influenzare da questa persona che per me era molto importante”* (Estratto delle interviste del 01.07.2016). Dall’altro lato però il rapporto con il gruppo dei pari mostra un basso livello amicale e una scarsa capacità di fare rete, derivante dalla mancanza di fiducia che si riserva alla relazione con l’altro. In questo caso viene dichiarata l’importanza di poter contare sulle amicizie a condizione che la relazione si basi sul rispetto, sulla sincerità e sull’onestà, ma allo stesso si sente il desiderio di stare da soli proprio perché non si è riusciti a trovare una vera amicizia che rispecchi tali valori: *“non ho veri amici ma semplici conoscenti, non mi fido di nessuno, perché è capitato che chi consideravo mio amico mi ha poi tradito e abbandonato”* (Estratto delle interviste del 07.04.2016). Tutti i detenuti manifestano un’assenza di senso civico e una scarsa sensibilità ai problemi sociali del proprio paese, in primis perché *“nessuno si preoccupa mai dei miei”* (Interviste febbraio-luglio 2016) e in secondo luogo perché essi ritengono di dover risolvere innanzitutto le proprie questioni personali: *“non mi*

interessano i problemi sociali né seguono le notizie del mio paese perché devo prima pensare a risolvere i miei, ho altre cose per la testa in questo momento, sicuramente il mio problema principale è quello di uscire di qui” (Estratto delle interviste del 25.02.2016). Ancora meno i detenuti intervistati si dimostrano interessati ai temi ambientali, asserendo che: *“sicuramente sono dispiaciuto per i problemi ambientali, l'immondizia come l'inquinamento, ma non si tratta di questioni che dipendono solo da me, cioè credo che le mie azioni isolate di rispetto per l'ambiente non riescono ad influenzare il tutto, quindi che senso ha interessarsene?”* (Estratto delle interviste del 25.02.2016).

Per quel che riguarda le competenze occupazionali che i giovani detenuti hanno appreso durante il periodo detentivo, dalle interviste si ricava che la struttura carceraria influisce negativamente sulla capacità di produrre nei soggetti nuove performance e strutture cognitive da impiegare nella ricerca di un lavoro così come nelle strategie di conservazione dello stesso. La totalità dei detenuti intervistati evidenzia la problematica di non sapere a chi rivolgersi, una volta fuori l'IPM, per un'occupazione legale, non riuscendo a descrivere bene il modo in cui essi cercherebbero lavoro: *“non so di preciso, forse chiederei in giro o personalmente a qualcuno di mia conoscenza, oppure leggerei qualche annuncio, ma in realtà non sono mai riuscito a trovare un lavoro ben pagato e legale”* (Estratto delle interviste del 01.07.2016). A ciò si aggiunge la questione di non saper affrontare un colloquio di lavoro né di sapere come scrivere autonomamente un curriculum vitae: *“non so di preciso che cos'è un curriculum, mi sembra che contiene le esperienze lavorative, e per questo è utile a cercare lavoro”* (Estratto delle interviste del 04.02.2016). A questo proposito molti giovani includono tra le competenze che vorrebbero acquisire o migliorare proprio le strategie inerenti la ricerca di lavoro, esprimendo un profondo desiderio di imparare a scrivere il proprio curriculum e sottolineando la necessità di migliorare la propria autostima, al fine di riuscire a prendere decisioni positive, pianificare e realizzare al meglio le proprie idee positive. Tra le figure specializzate della formazione che potrebbe sostenere l'acquisizione di competenze occupazionali valide per il proprio futuro, i detenuti menzionano soprattutto il ruolo dei volontari e l'apporto fornito dalle istituzioni esterne che in quanto appartenenti alla comunità sociale potrebbero aiutare l'individuo marginalizzato a ricostruirsi come persona.

Nonostante gli intervistati riferiscano di essere interessati ad acquisire nuove competenze e a migliorare le proprie abilità attraverso le attività formative proposte dall'IPM (*“tutto serve, più cose impari meglio è”*) (Interviste febbraio-luglio 2016), non sempre essi considerano tali attività utili alla vita all'esterno; molte delle attività praticate nell'istituto non sono viste dai detenuti come un'opportunità per riscattarsi dal proprio passato criminale: *“l'acquisizione di alcune funzionalità possono servire in generale nella vita, perché attraverso i corsi professionali si apprendono cose*

che prima non si conoscevano, infatti io mi sento meno ignorante, sono migliorato su molti aspetti pratici e morali, conosco capacità mie che prima non pensavo di avere, ma non credo che possono essere utili per trovare un lavoro. Fuori è difficile fare i lavori che si praticano qui, come è difficile fare ciò che più ci piace, perciò dovrò arrangiarmi, come dovrò imparare a vivere nella consapevolezza di un futuro segnato” (Estratto delle interviste del 25.03.2016). Soprattutto la maggior parte dei giovani detenuti si dimostra intollerante alla routine del carcere e alla rigidità delle regole che l’istituzione detta, non apprezzando le eccessive richieste da parte del personale, il sentirsi sempre sotto controllo, la continua disciplina e la mancanza di autonomia: *“non capisco il motivo per cui ogni giorno devo farmi la barba, vorrei decidere autonomamente quando farla e quando no, le regole interne mi stancano troppo”* (Estratto delle interviste del 04.02.2016). Allo stesso modo, essi si dicono disposti a svolgere le attività trattamentali organizzate durante la detenzione, ma si mostrano insofferenti verso quelle mansioni lavorative considerate poco rieducative che vanno dalle pulizie, alla manutenzione, al riordino dei ripostigli.

Le domande inerenti le prospettive future di lavoro e le attività che si vorrebbero svolgere una volta fuori dall’IPM hanno permesso ai detenuti di esprimere, secondo il proprio punto di vista e a partire dall’esperienza vissuta in carcere, di fornire una personale rappresentazione del lavoro, fatta di aspettative, attese e possibilità di riscatto, in vista di una (ri)definizione della propria identità.

La maggior parte dei giovani detenuti, come già detto in precedenza, non ha un’idea precisa riguardo a quelli che possono essere i progetti futuri né su quello che vorrebbero fare una volta fuori: *“non so di preciso cosa voglio fare fuori, non ho ancora pensato al dopo carcere”* (Estratto delle interviste del 27.05.2016). In generale la risposta prevalente è *“trovare un lavoro”* (Interviste febbraio-luglio 2016), accompagnata spesso dalla precisazione di preferire un’occupazione all’estero, e dalla speranza di poter continuare alcune delle attività educative iniziate in istituto. Le preferenze occupazionali future degli intervistati si dividono tra chi vorrebbe lavorare nel settore del commercio e dei servizi alla persona e chi invece non sa esprimersi precisamente sul tipo di lavoro che vorrebbe praticare alla fine della pena detentiva: *“non so cosa potrei fare, perché è da tanto tempo che non mi applico al di fuori di queste mura”* (Estratto delle interviste del 07.04.2016); c’è poi una piccola percentuale di detenuti che preferirebbe non lavorare affatto, i quali, convinti di non riuscire a trovare un’occupazione soddisfacente, si dichiarano non disposti ad accontentarsi di attività umilianti e sottopagate. *“Ma pensi sia facile fuori? non lo è! Se uno è stato detenuto una volta, lo sarà per sempre: appena chiedo lavoro, si scoprirà subito il mio passato perché inserendo il mio nome su internet verrà fuori una sfilza di articoli su di me e su tutte le cose che ho fatto, chi mi piglia allora a lavorare?”* (Estratto delle interviste del 15.07.2016). Un aspetto che accomuna i giovani detenuti intervistati riguarda infatti la convinzione circa l’alta incidenza che lo stigma

ricopre nella ricerca del lavoro, tanto da serbare scarsa fiducia nei titoli formativi e professionali acquisiti all'interno del carcere e nella loro spendibilità al di fuori dall'IPM.

In definitiva, in merito al valore della formazione e del lavoro, quali strumenti capaci di smuovere gli animi dei reclusi e indirizzarli verso nuovi orizzonti, nella speranza di non reiterare le azioni devianti, si rileva dalle interviste l'importanza attribuita dai detenuti al lavoro quale forma di riscatto sociale, di espiatione della pena e di valorizzazione della persona nei termini di utilità, di dignità, di condizione senza la quale l'uomo non avrebbe ragione di esistere. Alcuni stralci dei ragazzi detenuti enfatizzano chiaramente questi aspetti: *“il lavoro è sacrificio, ma se ci pensiamo bene è alla base di tutto e ha un'importanza personale prima che economica: si lavora per una dignità umana e penso che solo con il lavoro si va avanti e si cresce. Il lavoro mi ha fatto sentire una persona utile per qualcosa...soprattutto rappresenta una forma di reinserimento, perché stare chiuso in carcere ti incattivisce, ti senti come un cane legato...il lavoro in generale è importante ma all'interno del carcere diventa essenziale perché ti permette di evadere, di allontanarti da una realtà deprivata e di non pensare alla condizione di detenzione...Se avessi avuto la possibilità di svolgere un lavoro non sarei qui...è brutto per un uomo non lavorare, non sentirsi realizzato. La difficoltà di non avere lavoro, mi ha portato a sbagliare”* (Interviste febbraio-luglio 2016).

In particolare, per i detenuti dell'area penale esterna il lavoro è sinonimo di miglioramento: *“il lavoro mi ha dato la speranza di cambiare, come a dire che anche io so e posso fare qualcosa di buono”* (Estratto delle interviste del 25.03.2016), per riprogettare il proprio futuro in maniera propositiva e porsi degli obiettivi costruttivi. Come i detenuti dell'area penale interna, anche gli intervistati dell'area penale esterna vivono faticosamente la loro permanenza in carcere, ma grazie al lavoro che svolgono in esterno si considerano dei privilegiati rispetto ai propri compagni, costretti invece a trascorrere il tempo completamente in un contesto che, come affiora dalle interviste, oltre ad aggravare la condizione psicofisica, risulta essere una scuola di malavita: *“nel nostro paese chi ruba in un supermercato si trova detenuto accanto a chi ha commesso crimini efferati, tanto che io ho imparato trucchi del mestiere che fuori me li sognavo”* (Estratto delle interviste del 27.05.2016). Significative al riguardo sono le risposte inerenti le sensazioni provate dai detenuti in semilibertà al termine della giornata lavorativa trascorsa all'esterno dell'istituto: *“il rientro in carcere dopo aver assaporato la libertà, lo vivo male perché è sofferenza, il carcere significa rabbia perché, a volte, condanna senza comprendere la situazione vissuta, in carcere impari il male se non hai uno spirito forte...Mi sento più libero rispetto a chi sta dentro, ma non è facile vivere la mancanza di libertà e la lontananza dagli affetti”* (Interviste febbraio-luglio 2016).

La totalità dei detenuti e nello specifico quelli dell'area penale esterna, in merito alle prospettive occupazionali una volta espiata la pena, sottolineano l'importanza del lavoro come giustizia

riparativa, da incrementare nel territorio esterno all'istituto penitenziario attraverso un maggiore coinvolgimento degli enti pubblici e privati nel processo di risocializzazione e reintegrazione della persona detenuta. *“Sono entrato in carcere a 18 anni, e sono trascorsi molti anni da allora, la scuola e il volontariato mi hanno dato tanto, e ho capito che è importante avere delle aspettative future. Tra un anno uscirò per riprendere il lavoro nella mia azienda di famiglia. È necessario l'aiuto da parte delle istituzioni soprattutto per chi non ha la fortuna, come me, di avere un lavoro sicuro. La sicurezza di un lavoro consente di non cadere negli stessi errori”* (Estratto delle interviste del 15.03.2016). Il punto di vista dei soggetti intervistati sembra suggerire come strategia di contrasto all'emergenza carcere - in quanto contenitore degli esclusi (poveri di mezzi economici e culturali, stranieri, tossicodipendenti) che delinquono a causa delle condizioni marginali in cui si trovano - un incremento per tutti i detenuti di attività formative e lavorative esterne all'IPM e rispondenti al reinserimento professionale dell'ex detenuto nella società. *“Vorrei trovare un lavoro in zona, perché il lavoro è l'unico mezzo per non cadere di nuovo in tentazione, che mi permetterebbe di cambiare vita e di allontanarmi dalla criminalità”* (Estratto delle interviste del 15.07.2016). Nelle interviste si coglie quindi l'esigenza, avvertita dagli stessi giovani detenuti, di occasioni lavorative non solo durante il percorso di rieducazione all'interno del carcere ma anche di attività esterne post pena. *“Trascorrere la giornata in istituto come soggetti passivi non ha nessun vantaggio, da questo punto di vista il lavoro, l'istruzione, il volontariato sono state le uniche armi a disposizione per potermi migliorare. Ma per un reale cambiamento a me servirebbe un lavoro anche fuori”* (Estratto delle intervista del 01.07.2016). Formarsi professionalmente e impegnarsi in attività lavorative al di fuori dell'istituto significherebbe, per i detenuti, aumentare le possibilità di non reiterare quanto commesso e maturare la speranza di una vita diversa, condotta lontana dal contesto deviante e dalla condizione di malessere socio-economico di origine che accomuna la maggior parte di loro.

Valutazioni generali da supportare: dalle riforme all'abolizionismo?

Alla luce di quanto emerge dalla ricerca sul campo, il recupero sociale è per pochi detenuti: a causa dell'assenza di trasparenza, carenze legislative, formazione professionale insoddisfacente, chiusura istituzionale, l'inserimento lavorativo alla fine della pena è a dir poco difficile, e questo soprattutto nei confronti dei più vulnerabili (poveri, stranieri, rom) (Associazione Antigone 2015b).

Sembra necessario a questo punto valutare e supportare alcuni elementi fondamentali per incentivare l'inserimento socio-professionale dei giovani detenuti:

- sarebbe auspicabile proporre attività che non siano solo un passo tempo, ma di cui possano i detenuti intravederne chiaramente l'utilità. Proporre maggiori attività semi-

professionalizzanti e indirizzate su progetti che coinvolgono i detenuti come protagonisti attivi, con l'opportunità di ragionare sul progetto stesso per migliorarlo, non solo motiva i soggetti, ma li aiuta a riflettere, a progettare, a incanalare le proprie energie verso un obiettivo e a imparare a differire la soddisfazione, misurandosi concretamente con il principio di realtà (Milani L. 2016);

- lasciare ampi margini di autonomia e di auto-organizzazione ai detenuti in IPM, affinché essi sperimentino una certa indipendenza e maturino la possibilità di richiedere aiuto: in tal modo si dà spazio alla persona di imparare a contare positivamente sugli altri e di comprendere che essere adulti è sì divenire autonomi, ma anche saper cercare le risorse intorno a se per risolvere i propri problemi (Milani L. 2016);
- occorrono sia strategie in grado di coltivare autostima e autoefficacia per aiutare la persona a vedersi positivamente, a tener fede agli impegni, a non scoraggiarsi, sia sistemi di aiuto concreto e sostegno costante per indirizzare i giovani detenuti all'esterno della struttura una volta scontata la pena e rimessi in libertà; (Milani L. 2016);
- occorre favorire la capacità di riflessione non solo sul reato commesso e sulla propria storia di illegalità, ma soprattutto sul senso delle proposte, su ciò che si è imparato o meno, sulle competenze acquisite, oltre che sulle ansie e sulle paure, per responsabilizzare e ridurre i fallimenti (Milani L. 2016);
- incentivare e creare più occasioni di contatto con l'esterno: le presenze professionali meno istituzionalizzate sono state indicate positivamente dai giovani detenuti, soprattutto dell'area penale esterna, e annoverate come incontri positivi capaci di dare una svolta alla propria vita;
- la possibilità di riuscita degli interventi dipende anche dall'atteggiamento degli educatori e delle persone con cui il soggetto è in contatto. Questo atteggiamento richiede collaborazione interprofessionale e ottimismo pedagogico che impegni tutte le figure professionali a credere nelle capacità e nelle possibilità del ristretto (Milani L. 2013).

Infine, alla luce delle dichiarazioni riportate dagli stessi detenuti, è fondamentale il coinvolgimento degli enti sociali al fine di compartecipare all'opera di rieducazione e di agire a livello formativo-occupazionale nei contesti posti alle periferie territoriali, che sono parte di una realtà che non può essere marginalizzata. La crisi interna, vissuta dalla popolazione detenuta, si fa specchio di una realtà che, a sua volta, dovrebbe rilanciare l'educazione e la formazione permanente e favorire l'occupabilità post detenzione come risposta alle emergenze della società contemporanea (Milani L. 2016). Da quanto emerge dalle testimonianze dei detenuti intervistati il lavoro diviene il collante tra

l'istituzione detentiva e il mondo libero, fattore protettivo contro la recidiva, valido per abbandonare una determinata realtà e dirigersi verso nuovi orizzonti (ILA Employability 2015).

Al di là di simili interventi migliorativi ci si chiede se la collocazione dei soggetti di età compresa tra i 14 e i 25 anni all'interno del penale minorile abbia un senso, dal momento che l'ingresso in IPM crea in loro una sorta di spaesamento, inducendoli a vivere una condizione passiva e di spersonalizzazione. La maggior parte delle testimonianze dei detenuti sono molto simili: la vita in prigione rende malati, sia fisicamente sia psichicamente; nessuno dopo aver trascorso un periodo rinchiuso, racconterà l'esperienza che ha vissuto come un momento di riflessione o di crescita. Disagio, rabbia, odio nei confronti delle persone che lo hanno giudicato, annientamento, frustrazione, questi sono i ricordi del detenuto. Il soggetto rinchiuso non riesce più a pensare, a vedere un futuro, a credere nelle sue potenzialità, a sentirsi positivo. Può un uomo tornare a vivere davvero dopo la prigionia? (Davis A. 2009). L'unica vera alternativa a questa domanda sarebbe costruire quel tipo di società che non ha bisogno di prigioni: una decorosa redistribuzione del potere e del reddito intervenendo in quelle situazioni di povertà, di emarginazione e di degrado che producono la delinquenza. Non si dovrebbero cercare soltanto delle strutture alternative al carcere, ma porsi lo scopo ultimo di eliminare il carcere dal contesto sociale e ideologico della nostra società e pensare a un sistema giudiziario alternativo alla punizione, come propongono gli abolizionisti¹⁶², basato sulla riparazione e la riconciliazione anziché sul castigo e la vendetta (Davis A. 2009). Un mondo senza prigioni è forse impensabile perché il carcere è considerato talmente naturale e inevitabile che è estremamente difficile immaginare che si possa farne a meno. Si tende in generale a dare per scontato il carcere, ma al tempo stesso, c'è riluttanza ad affrontare le situazioni che nasconde, si ha timore di pensare a ciò che accade al suo interno e di affrontare le realtà che esso produce. Di conseguenza, il carcere è presente nella nostra vita e allo stesso tempo ne è assente. Riflettere su questa presenza-assenza significa iniziare a riconoscere il ruolo svolto dall'ideologia

¹⁶² La parola abolizionismo nasce in America nella lotta contro lo schiavismo; è stata poi utilizzata nella battaglia per l'abolizione della pena di morte e dell'ergastolo. Oggi qualifica un movimento sviluppatosi a partire dagli anni '70, quando in ogni paese europeo e non solo vi erano grandi lotte dei detenuti, inteso a realizzare una giustizia senza prigioni e più in generale una società che superi il concetto stesso di pena (Gallo E., Ruggiero V. 1989). Il punto di partenza degli abolizionisti consiste nel considerare fallimentare il sistema carcerario, basato sul concetto di punizione. Tutti gli abolizionisti, pur mettendo in risalto posizioni ed ideologie differenti, concordano su un punto fondamentale: il carcere produce sofferenza, infligge dolore. L'abolizionismo non è tuttavia una teoria rigida, basata su principi fermi ed inderogabili, è un movimento che pone in causa non una parte del sistema della giustizia penale, ma lo stesso sistema della giustizia nel suo complesso: l'ambito dell'ordinamento giudiziario e del diritto stesso. Più si studia il carcere, più si cerca di capire il reale funzionamento della prigione, più ci si rende conto che così, come è strutturato, non funziona come si vorrebbe (Gallo E., Ruggiero V. 1989). Dal canto suo, l'opinione pubblica ritiene che se una persona si trova in prigione è perché non ha avuto un comportamento adeguato e corretto all'interno della società, questo può essere vero, ma di sicuro emarginarlo dalla società non è la soluzione, è un rimedio semplice, veloce, pratico, ma che non risolve la situazione. Da questa analisi partono gli abolizionisti, che sostengono che non serve arginare il problema, ma affrontarlo e sradicarlo dalle origini. L'obiettivo dell'abolizionismo non è la riduzione dei conflitti, ma la loro soluzione. Da questo deriva che molte dispute possono essere riconciliate, molte altre invece devono essere ricondotte alle cause sociali che le hanno prodotte.

nel plasmare le nostre interazioni con l'ambiente sociale che ci circonda (Davis A. 2009). Il carcere si presenta sempre più spesso come un luogo in cui vengono presi in consegna gli individui indesiderabili, sollevando dalla responsabilità di riflettere sulle reali problematiche che affliggono le comunità da cui i detenuti provengono numerosi. È questa la funzione ideologica del carcere: sollevare dalla responsabilità di affrontare i problemi della nostra società, in particolare quelli prodotti dal razzismo e, in misura crescente, dal capitalismo globale (Davis A. 2009).

Negli ultimi anni, l'enfasi è quasi sempre posta su proposte per una riforma del sistema carcerario penitenziario e sull'introduzione di cambiamenti che producano un sistema migliore. Per quanto importanti possano essere certe riforme, alcuni modelli fondati esclusivamente sulle riforme contribuiscono a generare l'idea vanificante che non esistano alternative al carcere (Davis A. 2009). Quando la riforma diventa la questione centrale, i dibattiti sulle strategie di scarcerazione e di decarcerizzazione, che dovrebbero rappresentare il punto focale della discussione sulla crisi delle carceri, tendono a essere messi da parte. Partendo invece dal presupposto che il carcere si configuri molto spesso come una struttura fortemente razzista, il concetto di democrazia dell'abolizione deve insistere su quella che è una delle maggiori sfide odierne: elaborare un'idea nuova di sicurezza e fare in modo che le strutture detentive non diventino il serbatoio in cui rinchiudere gli scarti che la società non riesce ad assorbire (immigrati, poveri, tossicodipendenti) (Associazione Antigone 2011). Non è pensabile creare, attraverso riforme, un carcere esente da violenza, perché il carcere è per sua natura violento, allo stesso modo come non è utile punire i reati se non li si previene (Davis A. 2009).

IL PERSONALE DELL'IPM DI NISIDA

In ottemperanza all'art. 27 della Costituzione (Governo Italiano 2015), la riforma penitenziaria del 1975 (Legge n. 354/1975) (Presidenza della repubblica 1975) ha previsto figure professionali specifiche per rendere attuabile la rieducazione del soggetto detenuto. Accanto agli agenti di custodia, titolari appunto della custodia del detenuto, e preposti al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina all'interno degli istituti penali e penitenziari, compaiono gli educatori, portatori del preciso mandato del trattamento rieducativo, e gli assistenti sociali, curatori dell'area penale esterna in previsione delle misure alternative alla detenzione. Le norme successive, come la legge Gozzini n. 663/86 (Pavarini M. 1991), non intervengono in materia di personale ma incidono profondamente sui compiti del personale già esistente, prevedendo un ampliamento delle alternative al carcere e, soprattutto, istituendo un regime di premialità teso ad esaltare le differenze comportamentali dei detenuti, rilevabili attraverso un'osservazione dei comportamenti e della

personalità di ciascun recluso (cosiddetta individualizzazione) condotta da una équipe multi-professionale (Mancuso R. 2001).

Incide, invece, in modo significativo sull'assetto del personale la legge 15 dicembre 1990 n. 395, che sopprime il corpo militare degli agenti di custodia sostituendolo con il corpo civile di polizia penitenziaria. Si prende atto che la finalità rieducativa della pena dev'essere perseguita da tutti gli operatori e non solo da una parte di essi (art. 5, legge n.395/1990) (Presidenza della Repubblica 1990). Si vuole superare così la dicotomia tra momento custodiale ad appannaggio dell'agente e momento trattamentale di competenza dell'educatore.

In tale contesto, la circolare n. 3337-5787 del 7 febbraio 1992 introduce l'organizzazione per aree degli istituti penali e penitenziari, con un numero di operatori presenti negli IPM variabile a seconda della struttura, del numero e della tipologia dei detenuti in essa presenti e della disponibilità sul territorio (Mancuso R. 2001).

L'Istituto Penale Minorile di Nisida è organizzato così in 4 aree funzionali, le cui figure professionali al suo interno compongono lo staff totale della struttura.

1. Area Tecnica-Educativa composta da 9 educatori¹⁶³, di cui il vice direttore con funzioni di capo area e di coordinamento, e da altri specialisti che accedono alla struttura, tra cui 1 cappellano, 3 formatori professionali, insegnanti, animatori, istruttori e volontari. A queste figure è affidata la presa in carico dei ragazzi attraverso la cura delle attività istruttive e professionali, in genere miranti al trattamento rieducativo dei detenuti, l'offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali, sportivo-ricreativi, la gestione delle risorse tecniche e l'attivazione delle risorse di rete necessarie al trattamento. A presiedere tali attività c'è un gruppo interprofessionale che, riunendosi periodicamente, costituisce una delle poche occasioni di confronto allargato tra i vari operatori, consentendo la valutazione di dati provenienti da ambiti di approfondimento diversi (art. 27-28-29 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) (Presidenza della Repubblica 2000). Tale gruppo di osservazione, più comunemente definito équipe, è formato da un nucleo stabile, riconducibile ai componenti professionali corrispondenti, in definitiva, alle aree di indagine che interessano le esigenze che il minore presenta sotto il profilo medico-psicologico, affettivo, educativo e sociale, a cui si aggiungono, con contributi diretti o mediati dai componenti stabili, tutti coloro che a vario titolo entrano in relazione con il soggetto¹⁶⁴ e un

¹⁶³ La figura dell'educatore, oggi denominato funzionario giuridico pedagogico, è stata introdotta nel sistema penitenziario con la riforma del 1975 che ne prevede l'attivazione all'art. 82 (Presidenza della Repubblica 1975) ed è stata inserita anche negli istituti per adulti solo nel 1979 con l'emanazione della circolare n. 2625/5078, che ha definito i compiti degli educatori (Concato G. 2002).

¹⁶⁴ La partecipazione degli esperti previsti dall'art. 80 dell'ordinamento penitenziario (Presidenza della Repubblica 1975) all'équipe è considerata eventuale, in quanto subordinata alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria.

rappresentante della polizia penitenziaria¹⁶⁵. La soluzione tecnica ed organizzativa dell'equipe è intesa in un'ottica operativa integrata e secondo una metodologia che richiede una continuità e una stabilità del rapporto di collaborazione tra i vari membri che la compongono. Tale elemento presuppone che i vari operatori impegnati nel processo di collaborazione abbiano chiaro il senso della rispettiva competenza e cioè del proprio ruolo in rapporto ad un'area di intervento. La figura professionale a cui la normativa riconosce un ruolo centrale all'interno dell'area tecnica-educativa e nell'equipe di osservazione è quella dell'educatore, a cui sono assegnati numerosi compiti. L'educatore partecipa alla commissione per le attività trattamentali, svolge compiti di consulenza per redigere il regolamento interno, raccoglie ed utilizza i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, volontari, personale di custodia, assistente sociale per quel che riguarda l'ambiente socio-familiare esterno, ecc.) hanno modo di rilevare, coordina gli interventi dei collaboratori e della comunità esterna, ma in particolare il suo lavoro prevede un contatto diretto con il detenuto che si sostanzia, per tutto il percorso detentivo, nei colloqui e nella cosiddetta osservazione scientifica della personalità (Concato G. 2002). Proprio la complessità delle competenze attribuite all'educatore e l'ampia possibilità di azione che la legge del '75 prevede per questa figura, hanno finito per creare incomprensioni e tensioni, in particolar modo con il personale di custodia, rallentando i processi evolutivi, che sono ad esclusiva discrezionalità del Direttore (Mancuso R. 2001). Afferisce all'area educativa anche il mediatore culturale, il quale non è presente in istituto ma, chiamato a seconda delle esigenze, può incontrare i detenuti due volte a settimana. L'attivazione dei mediatori, dipendenti per la maggior parte dei casi dalla *Cooperativa Sociale Dedalus* di Napoli, è necessaria per facilitare l'inserimento dei detenuti stranieri nel gruppo dei pari, per conoscere e meglio comprendere la cultura e i particolari bisogni di cui essi sono portatori. Il contributo concreto del mediatore culturale consiste nell'organizzare gruppi di incontro tra detenuti di etnia diversa per fornire loro opportunità di confronto su questioni di vita quotidiana che interessano l'Italia e il loro paese di origine. Inoltre, in collaborazione con insegnanti e istruttori dei corsi di formazione professionale, il lavoro del mediatore culturale intende promuovere una serie di iniziative in grado di coinvolgere tutti i detenuti presenti in istituto, sviluppare una coscienza civica comune contro la criminalità, e affrontare i temi legati all'importanza della diversità culturale e dell'accoglienza (Nisida 2015).

¹⁶⁵ Tale partecipazione appare opportuna sotto diversi profili, tra cui l'apporto conoscitivo circa i comportamenti tenuti dal detenuto nelle varie fasi della giornata. Gli agenti penitenziari, infatti, trovandosi a contatto con il minore detenuto per tutto l'arco della giornata, registrano quegli atteggiamenti altrimenti non evidenziabili (Mancuso R. 2001).

2. Area Sicurezza che ha sempre avuto un'importanza centrale negli interventi legislativi e regolamentari succedutisi alla riforma del '75. Dell'area fa parte esclusivamente il corpo di polizia penitenziaria, strutturato gerarchicamente, suddiviso per gradi e raggruppato in tre ruoli fondamentali: gli agenti, i sovrintendenti e gli ispettori, con a capo dell'area il cosiddetto Comandante di Reparto. Tale qualifica è di solito rivestita da un appartenente al ruolo degli ispettori con maggiore anzianità, a cui sono riconosciute capacità di coordinamento e di comando. Quest'ultima figura riveste un ruolo molto importante nelle dinamiche relazionali all'interno della struttura penitenziaria, in quanto i suoi atteggiamenti, le sue considerazioni, il suo stile di comando, il suo modo di trattare i detenuti, costituiscono, a seconda dei casi, elementi facilitatori della comunicazioni tra le diverse figure professionali o di ostacolo all'interrelazione tra i vari attori penitenziari. Lo scarso livello di istruzione di queste figure (alcuni ancora oggi in possesso della sola scuola dell'obbligo) li ha sovente portati a posizioni di chiusura, all'interno di una realtà che richiede una specifica preparazione (Mancuso R. 2001). In tale prospettiva soprattutto la qualifica di responsabile dell'area sicurezza, necessita di una valorizzazione, attraverso la selezione di funzionari con adeguati titoli culturali e professionali e l'introduzione nei programmi formativi di detto personale non solo di nozioni giuridiche generiche, bensì della cultura del dialogo, della comunicazione, della partecipazione, del rispetto fra tutti. Al momento della ricerca, il numero complessivo di agenti di polizia penitenziaria presso l'IPM è di 71 unità istituzionali: 55 unità di Polizia Penitenziaria Maschile e 16 unità di Polizia Penitenziaria Femminile. Come da regolamento dipartimentale gli agenti penitenziari in contatto con i minori non indossano nessun tipo di divisa, bensì vestono abiti civili per attenuare la realtà carceraria ed evitare qualsiasi tipo di trauma o disagio, derivante da quella che può essere l'imposizione di una figura autoritaria. Lo scopo è quello di uniformarsi ai minori per stabilire più facilmente una relazione, in quanto gli agenti, pur avendo la funzione principale di garantire la custodia, la vigilanza, il mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina all'interno dell'IPM, devono anche partecipare, nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo del detenuto. Infatti la legge n. 395/1990¹⁶⁶ (Presidenza della Repubblica 1990) che ha istituito il corpo di polizia

¹⁶⁶ Negli anni '50 -'60 del Novecento, gli agenti di custodia assegnati alla giustizia minorile avevano un ruolo particolare all'interno di tutte le strutture operanti nel sistema minorile. Essi erano addirittura chiamati agenti-educatori. Alla fine degli anni '70, anche a causa della mancata approvazione di un ordinamento penitenziario minorile, si è assistito ad una progressiva tendenza di riallineamento del contingente minorile agli standard del settore degli adulti (Stefanelli C., Mandalari G. 2010). Con la legge 395/1990 ricordata come legge di smilitarizzazione degli agenti di custodia si è modificata la qualità della presenza del poliziotto penitenziario. La volontà del legislatore era quella di creare una figura professionale diversa per status, competenze, proiezione professionale e impatto sul sistema penitenziario. La polizia penitenziaria ha, ora, il compito di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della

penitenziaria è vista da tutti gli agenti intervistati come un punto di svolta importante per la loro professione: non solo sono state ridefinite le competenze, introducendo la necessità di contribuire in maniera attiva al percorso di reinserimento del detenuto (art. 5, legge n.395/1990), ma tale figura è stata smilitarizzata e parificata alle altre forze di polizia (Mazza L., Montanara G. 1992). C'è da dire che pur considerando la partecipazione al trattamento una componente del loro lavoro, gli agenti rivolgono in primis la loro attenzione a tutte quelle situazione che possono minare la sicurezza, adempiendo ai compiti di prevenzione e repressione di atti contrari alla legge anche mediante l'uso della forza, nei limiti in cui la normativa vigente lo considera legittimo.

3. Area Amministrativo-Contabile, coordinata dal Direttore, e composta dalla segreteria, dalla ragioneria e da servizi di supporto. Preminente è la figura del direttore a cui è affidato il coordinamento del gruppo di osservazione e la responsabilità dell'organizzazione globale dell'istituto (dalla sicurezza, al trattamento, alla gestione economico-amministrativa e delle risorse umane) (art. 28, comma 4 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) (Presidenza della Repubblica 2000), e i cui ampi margini di discrezionalità, sia in senso restrittivo, ossia di chiusura verso la società esterna, sia di collaborazione e apertura fra carcere e territorio, daranno un impronta trattamentale o custodiale all'istituto. Nonostante lo spazio di autonomia che il direttore può ritagliarsi all'interno del quadro normativo di riferimento, tale figura di vertice deve organizzare e pianificare le attività da svolgersi nell'IPM ai fini trattamentali e rieducativi, nel rispetto dell'ordinamento penitenziario e regolamento dell'IPM e in piena ottemperanza all'art. 27 della Costituzione.
4. Area sanitaria, composta da 2 psicologi, 2 medici e 3 infermieri professionali. Conformemente all'art.11 dell'ordinamento penitenziario, la tutela della salute delle persone detenute costituisce un preciso obbligo per l'Amministrazione penitenziaria (Presidenza della repubblica 1975), che per rispondere alle esigenze di cura e profilassi dei detenuti deve dotare l'istituto di specialisti nelle varie branche. Tale area non si interessa però esclusivamente del servizio medico dei detenuti ma interviene in ambiti gestionali e disciplinari diversi, in seno alla commissione per la predisposizione e la modifica del regolamento interno e al gruppo di osservazione, mettendo a disposizione il quadro medico e psichiatrico del soggetto, al fine di escludere l'esistenza di patologie o comprenderne l'incidenza sul suo vissuto. A seguito della riforma della sanità penitenziaria tutte le funzioni

libertà personale, di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture detentive, di espletare i servizi di traduzione e piantonamento e di partecipare all'attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. Il personale di polizia penitenziaria, ha quindi due competenze, di sicurezza e trattamento. In ambito minorile il ruolo educativo del poliziotto penitenziario, preminente per la straordinarietà della struttura, dovrebbe essere facilitato dal numero spesso ridotto di detenuti presenti (Stefanelli C., Mandalari G. 2010).

sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale (Ministero della Giustizia 2012b). Ciò comporta una presenza settimanale meno assidua delle figure sanitarie presso l'istituto minorile rispetto al passato.

Delle aree previste, l'area educativa, l'area sanitaria e l'area della sicurezza sono quelle che in termini più diretti si fanno carico della funzione penitenziaria.

Ogni area professionale ha un compito istituzionale che si integra agli altri nel realizzare gli obiettivi propri della struttura. Un'analisi dei compiti assegnati alle varie aree consente di delineare i ruoli professionali degli operatori a cui tali compiti sono assegnati. Allo stesso modo ogni figura professionale che opera in carcere è chiaramente caratterizzata da competenze e specificità proprie, le quali dovrebbero comunque esplicitarsi in un'ottica complessiva di complementarietà dei compiti (Nisida 2015).

A partire da tali specificità, è possibile suddividere la categoria dell'operatore penitenziario in due gruppi professionali principali: gli operatori addetti alla sicurezza del carcere e alla custodia dei detenuti e gli operatori che si occupano dell'attività di osservazione e del reinserimento sociale dei detenuti, cosiddetti operatori dell'area trattamentale. Nella prima categoria si colloca tutto il personale della polizia penitenziaria; alla seconda categoria appartengono, invece, le varie figure professionali che si occupano della valutazione e gestione del percorso riabilitativo del detenuto. Si tratta di due gruppi culturali e professionali estremamente differenti, nonostante vi sia stata la volontà formale di avvicinarne le competenze, assegnando con la legge 395/1990 anche alla polizia penitenziaria compiti di collaborazione alla fase trattamentale della detenzione (Sarzotti C. 2000). Questo formale avvicinamento di competenze non ha, però, potuto cancellare le differenze culturali e professionali che caratterizzano i due gruppi all'interno della struttura organizzativa e che vanno letti e analizzati attraverso il codice ambivalente disciplina-trattamento dell'istituzione totale (Sarzotti C. 2000). Dalle interviste è emerso che tale distinzione, anche se non è sempre netta, difatti è spesso condizionata da variabili di tipo soggettivo che possono non solo esercitare una rilevante influenza ma anche generare conflitti tra il dare rilevanza alla sicurezza o al trattamento.

MAPPA CONCETTUALE DEGLI OPERATORI: I RISULTATI DELLA RICERCA PER AREE PROFESSIONALI E AMBITI TEMATICI

L'intero processo rieducativo del detenuto è un percorso di cui non è sempre facile scorgere la meta. Per rispondere ai quesiti iniziali che la ricerca si è posta e tradurre in concreto il concetto di rieducazione nel contesto detentivo minorile dell'IPM di Nisida si è proceduto all'analisi del contenuto delle interviste somministrate agli operatori della struttura. Si è deciso quindi di

analizzare insieme tutte le risposte relative ad uno stesso ambito tematico per individuare l'atteggiamento generale dei soggetti di una determinata area professionale riguardo ad uno specifico tema, concludendo infine con un confronto interpretativo degli stessi. I risultati ottenuti sono esposti per aree professionali rispetto all'esplorazione dei seguenti ambiti tematici e sulla base dell'interpretazione che se ne fa di essi: dimensione socio-anagrafica, obiettivi, formazione, mansioni, disagio, percezione del ruolo, motivazioni, relazioni, soddisfazione per il lavoro svolto (per una descrizione dettagliata delle dimensioni si rimanda alle tracce tematiche delle interviste: appendice 3). Questo significa che le varie tematiche affrontate sono state messe in connessione l'una con l'altra, così da far emergere il modo in cui i singoli operatori interpretano il complesso processo di azione rieducativa e orientano il loro agire in sua funzione. Il confronto dei concetti espressi dagli intervistati ha permesso l'identificazione di tre categorie diversificate di operatori che si potrebbero grosso modo denominare *negoziatori/mediatori*, *innovatori* e *tradizionalisti*. Gli operatori nel contesto in cui sono inseriti devono misurarsi infatti con tutta una serie di elementi e atteggiamenti/orientamenti personali che vanno ad incidere poi sull'effettivo concretizzarsi dei percorsi rieducativi dei detenuti.

Analisi delle dimensioni concettuali dell'area tecnico-educativa

Secondo la circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006 riguardante l'organizzazione e la gestione tecnica degli IPM (Ministero della Giustizia 2006), nel contesto carcerario minorile la presenza dell'educatore è sicuramente centrale e si rende necessaria in quanto è innanzitutto a questo professionista che si chiede di essere protagonista attivo della tutela dell'adolescente, in una fase evolutiva particolarmente critica. L'educatore, professione relativamente giovane, è tenuto a coordinare la sua azione di programmazione e implementazione delle attività trattamentali con quella di tutto il personale addetto alla rieducazione e al trattamento del detenuto, in una logica che muove verso la responsabilizzazione nei rapporti con gli altri, la società, le istituzioni (Concato G. 2002). La relazione educativa deve tendere non soltanto a rappresentare per il detenuto un punto di riferimento, ma anche a fornire e veicolare, sul piano dell'esperienza vissuta, un nuovo modo di essere in relazione con l'altro, quale cornice per ripensare alla propria esperienza e alle rappresentazioni di se stesso e degli altri che il minore si è costruito sulla base della propria storia di vita (Ministero della Giustizia 2006).

Tabella n. 3.11 - Scheda socio-anagrafica degli operatori intervistati per l'area tecnico-educativa

AREA TECNICO-EDUCATIVA	GENERE	ETÀ	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA PREGRESSA
Educatore 1	M	49	Liceo Classico	IPM Palermo
Educatore 2	F	48	Diploma magistrale	Vigilatrice
Educatore 3	F	36	Laurea in lingue straniere orientali	Cooperative sociali
Educatore 4	F	39	Laurea in scienze politiche con indirizzo storico-giuridico, internazionale	Assistente area pedagogica in comunità pubblica per minori Santa Maria Capua Vetere (CE)
Educatore 5	F	39	Laurea in scienze dell'educazione Laurea in psicologia	Cooperative sociali
Educatore 6	F	36	Laurea in scienze dell'educazione Master in criminologia	Nessuna - da 6 anni in IPM di Nisida
Cappellano	M	45	Laurea in teologia	Parrocchia - da 16 anni in IPM di Nisida
Insegnante 1	F	56	Diploma sc. sec. II grado Specializzazione ist. orientale-italiano	Insegnante di scuola elementare
Insegnante 2	F	63	Laurea in lettere	/
Formatore Lab. Edile	M	44	Laurea in architettura	Carcere militare Santa Maria Capua Vetere (CE)
Formatore Lab. Ceramica	M	50	Liceo artistico	Ceramista in proprio

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

Dalle interviste con gli operatori dell'area tecnico-educativa emerge che i percorsi di studi e formazione inizialmente intrapresi al fine di diventare operatore/educatore carcerario non sempre erano finalizzati a questo specifico lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che in passato l'accesso al concorso prevedeva il solo diploma generico di scuola superiore e non era necessario il possesso della laurea (Santerini M. 1998)¹⁶⁷. Alcuni operatori dell'area tecnico-educativa lavorano da tempo nell'IPM di Nisida e l'esperienza sul campo, anche presso diversi istituti, li ha specializzati nel trattamento dei minori entrati nel circuito penale. Gli educatori in particolare hanno interesse a migliorare le proprie competenze professionali e considerano il livello personale di formazione accresciuto rispetto al passato, grazie a corsi di aggiornamento che periodicamente frequentano volontariamente per far fronte alla specificità del loro lavoro. Alcuni di questi corsi

¹⁶⁷ Oggi, invece, ad esempio l'assunzione degli educatori avviene a seguito di un concorso pubblico che come requisito indispensabile richiede il possesso di una laurea specialistica in scienze pedagogiche o scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi o scienze della comunicazione sociale ed istituzionale o diploma universitario di assistente sociale ed educatore o diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, lauree della facoltà magistero o lauree equipollenti (Santerini M. 1998).

vengono organizzati dal CEuS, sia specificatamente per gli educatori che necessitano di approfondire l'aspetto normativo e della prassi, sia per tutto il personale che lavora quotidianamente nell'istituto. I corsi interprofessionali rappresentano dei momenti utili non solo per maturare relazioni e confronti, ma soprattutto per comprendere quali sono i rispettivi mandati istituzionali, per conoscere meglio la realtà carceraria, la situazione dell'utenza detenuta, in vista del raggiungimento del fine comune della risocializzazione dei detenuti. Allo stesso modo gli insegnanti e il cappellano dell'IPM, che considerano il proprio livello di preparazione discreto rispetto ai compiti richiesti, partecipano ai corsi di formazione periodicamente organizzati dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Istruzione. Tutti gli operatori del trattamento ritengono fondamentali, al di là delle competenze teorico-pratiche, le capacità relazionali per poter svolgere al meglio il proprio lavoro all'interno dell'IPM.

Per quanto riguarda le mansioni svolte all'interno dell'IPM gli intervistati dell'area tecnico-educativa hanno dichiarato che non c'è un programma standard di lavoro. Ognuno, gestendosi come reputa più opportuno, svolge in linea di massima mansioni diverse (colloqui di sostegno e informativi, osservazione volta alla conoscenza dei bisogni, coordinamento e gestione delle attività trattamentali, insegnamento e alfabetizzazione, sostegno e formazione) secondo quella che è la specifica funzione all'interno della struttura detentiva. Tali mansioni, definite dall'ordinamento penitenziario (art. 82 ord. pen.) (Presidenza della repubblica 1975) e dal regolamento esecutivo, si eseguono cercando di attuare al meglio il dettato istituzionale, nonostante la mancanza di risorse, di mezzi e di strumenti renda il lavoro di tutti gli operatori limitativo e comunque lontano dalla logica riabilitativa. Specificatamente, agli educatori non è chiesto di sanzionare o vietare, ma di coinvolgere i minori, di riattivare le risorse comunicative con l'esterno, di aiutarli a gestire emotivamente la pena, di fornire pareri per la concessione di benefici penitenziari¹⁶⁸. La loro funzione è quella di mediare tra il ragazzo e la sua famiglia per ricostruire rapporti infranti o problematici, tra il ragazzo e la Magistratura, tra il ragazzo e i servizi (Comune, ASL, interlocutori esterni, servizi sociali, datori di lavoro e scuole), in vista di un reinserimento sociale e professionale. L'interesse per il vissuto del ragazzo e la sua conoscenza approfondita è il punto di partenza per costruire assieme un percorso orientato a un rapporto collaborativo proficuo (Sarzotti C. 2000). Attraverso lo strumento del colloquio, l'educatore in primo luogo tenta di conoscere il ragazzo; in secondo luogo realizza un intervento di tipo educativo; in terzo luogo, in seguito ad una

¹⁶⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 82 O.P: gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali (Presidenza della repubblica 1975).

maggior responsabilizzazione del ragazzo, cerca di ottenere un'elaborazione del reato da parte dello stesso; infine, attraverso un lavoro di équipe, propone un progetto educativo individualizzato, il più adatto possibile al ragazzo a seconda delle condizioni presenti e delle risorse esistenti. Benché l'emanazione della legge del 1975 assegni alla figura degli educatori una netta centralità nel trattamento rieducativo del minore, essi si sentono quasi schiacciati per la loro esiguità numerica da altre figure professionali; sensazione riscontrata in molti istituti carcerari (Concato G. 2002). Di qui l'attrito non infrequente con ruoli professionali tradizionalmente considerati più forti, in particolare la polizia penitenziaria, accompagnato da una sensazione diffusa di delegittimazione e da una percezione sofferta che i parametri e i punti di riferimento della formazione, culturali ed etici, vengano minati quotidianamente e sistematicamente. *“I miglioramenti normativi, riguardanti anche la selezione del personale, non sono stati in grado, a mio parere, di dare alla figura dell'educatore la giusta importanza e il valore che meriterebbe. Si tratta di una figura professionale debole, la cui formazione e il cui ruolo non sono stati ancora del tutto approfonditi”* (Educatore 4). A questo proposito gli educatori ritengono necessario definire meglio quali siano le mansioni da attribuire a tale figura, che all'interno dell'IPM si trova a dover affrontare situazioni molteplici, per cui si richiede una competenza specifica sia riguardo ad aspetti problematici del detenuto (tossicodipendenza, permessi di soggiorno, disagi psichici) sia riguardo a questioni istituzionali non necessariamente legate alla vita del detenuto. Il disagio degli educatori e la crisi del rieducativo che essi avvertono nasce dal fatto che non è semplice definire in modo chiaro, circoscritto ed univoco la specificità della loro funzione, che oscilla tra una professione d'aiuto e compiti di natura tecnico-burocratica. Ad un impegno centrato sulla persona e sulla necessità di prendere in carico integralmente il detenuto, fa costantemente da corrispettivo un'obbligata banalizzazione di descrizione amministrativa e impiegatizia dell'attività; a tutto ciò si somma l'equivocità del dettato normativo, che conferisce all'educatore una connotazione non-medica, attribuendogli però in sostanza mansioni quasi terapeutiche: dall'individuare carenze fisiopsichiche del detenuto, alla compilazione di cartelle biografiche a metà fra scheda sanitaria e scheda di polizia (Concato G. 2002). Gli educatori intervistati lamentano un'estrema burocratizzazione del ruolo, ritenendo che la mole delle pratiche sottragga tempo alla qualità della relazione umana col detenuto, e ne svilisca le competenze. *“È necessario eliminare la degenerazione strumentale delle funzioni, spesso ridotte alla compilazione di relazioni e a vari adempimenti burocratici che impediscono un'efficace attività pedagogico-riabilitativa”* (Educatore 5). Una posizione di denuncia questa, che coincide con i risultati emersi da recenti indagini conoscitive sui bisogni formativi dell'educatore penitenziario, il quale si trova ad affrontare sempre più spesso situazioni critiche dal punto di vista della tipologia dell'utenza (Concato G. 2002).

La struttura organizzativa in cui si è inseriti influenza la professionalità degli operatori a causa delle situazioni di conflitto che vengono a crearsi tra l'operatore trattamentale e un apparato burocratico che lascia pochissimo spazio all'autonomia individuale e alle esigenze dei vari gruppi professionali. In generale, il rapporto che gli operatori dell'area tecnico-educativa hanno con la configurazione strutturale non è certamente facile: *“la difficoltà maggiore consiste nel fare in modo che le procedure istituzionali della struttura non interferiscano con le attività rieducative”* (Insegnante 2). Alla conflittualità determinata dalla circostanza di dover svolgere per la gran parte del tempo un eccessivo lavoro di burocratizzazione, si aggiunge l'ambivalenza del mandato istituzionale (afflittivo e rieducativo insieme), dipendente in larga misura dalla distanza tra un quadro concettuale di tipo pedagogico e la pratica gestione del minore attraverso metodi, criteri e logiche carcerarie che puntano soprattutto a mantenere ordine e disciplina, in un contesto che resta coattivo (Di Natale P. 2005). Dalle rappresentazioni degli operatori riguardo alla sicurezza e al trattamento emerge un disagio innanzitutto strutturale derivante dalla scarsa compatibilità tra queste due aree, che sono in un rapporto inversamente proporzionale l'una rispetto all'altra: più si lascia spazio al trattamento meno è garantita la sicurezza e viceversa lo spazio del trattamento si riduce laddove vengono anteposte le esigenze custodialistiche. La realtà di queste due posizioni non nette determina un conflitto tipico della struttura carceraria che si ripercuote su due figure professionali che più incarnano queste due componenti: gli agenti di polizia penitenziaria da una parte e gli educatori dall'altra. La divisione, latente e talora manifesta, è una conseguenza del loro atteggiamento nei confronti delle priorità professionali: i primi interessati maggiormente all'ordine e alla sicurezza, i secondi invece portatori di un giudizio tendenzialmente negativo rispetto alla questione strutturale perché ne limita il trattamento. Ma la differenza più significativa nell'apporto professionale di queste due figure la si riscontra nel modo di intendere le attività trattamentali: cioè se esse siano da considerarsi come un contributo attivo alla qualità della vita del detenuto, come una modalità di organizzazione e gestione di tutto l'istituto oppure se esse debbano intendersi come somministrazione di un servizio. Gli agenti di polizia penitenziaria propendono per questa seconda opzione perché considerano il trattamento superfluo visto l'alto tasso di recidiva. Solo le attività occupazionali/lavorative del detenuto tendono ad essere identificate dagli agenti come elemento trattamentale utile. Gli educatori invece in linea generale, non credono che il carcere in sé possa rieducare, piuttosto sottolineano la portata umanizzante che l'educazione, quale diritto della persona può rivestire nella situazione di esecuzione pena. *“Sono convinto che il trattamento sia molto difficile da portare avanti in carcere, al di là delle effettive attività che vengono organizzate. Ritengo determinante il ruolo della polizia, che vivendo costantemente e a stretto contatto con i detenuti ha la possibilità di osservarli in momenti a noi educatori preclusi. Al di là della*

formazione culturale e professionale, gli agenti penitenziari sono in grado di acquisire una conoscenza superiore rispetto a quella che può sviluppare qualsiasi altro operatore, e potrebbero per questo stabilire relazioni significative per una presa in carico completa. Peccato che tendano a concentrarsi sull'aspetto della sicurezza” (Educatore 6). La figura dell'educatore sembra soffrire maggiormente i limiti strutturali a causa delle contraddizioni e delle difficoltà connesse a una doppia connotazione del trattamento: funzione educativa interna, che richiede all'educatore di svolgere un ruolo di supporto, sostegno, accompagnamento del detenuto nel percorso di revisione delle scelte compiute, e funzione proiettiva esterna in cui occupano un posto fondamentale le misure alternative alla detenzione. L'educatore assomma in sé queste due funzioni: è chiamato non solo a modulare e seguire il percorso intramurario ma anche a fungere da ponte tra mondo carcerario e comunità esterna, preparando il reinserimento del detenuto nella vita sociale e quindi proiettando necessariamente la propria attività verso il dopo e il fuori (Di Natale P. 2005). In una visione armonica dell'ambiente carcerario, l'una non dovrebbe escludere l'altra. *“In pratica invece sono contrapposte, nel senso che l'orientamento prevalente è quello di effettuare il trattamento all'interno degli istituti, approssimando e improvvisando il trattamento in esterno”* (Educatore 2). Questo aspetto costituisce un altro dei nodi critici della professione dell'educatore, per una serie di ragioni. Anzitutto, la consapevolezza che la responsabilità sul singolo detenuto termina di fatto con la fine della detenzione, accompagnata dalla percezione che fuori manchi una rete efficace capace di prolungare e sostenere i risultati raggiunti durante la permanenza in carcere. *“Il nostro lavoro ha questo grosso limite: abbiamo delle competenze specifiche qui all'interno, ma la nostra competenza cade una volta che il ragazzo è andato via, anche se comunque possiamo continuare a seguirlo attraverso un lavoro in esterno. Il problema è che, per un ragazzo che esce, ne entrano altri, per cui c'è un carico lavorativo che a volte distoglie: sei preso da nuovi casi da seguire e con tutta la buona volontà o interesse si finisce alla fine per perderne le tracce. È un assurdo non creare una continuità: una figura che all'interno dell'IPM è un punto di riferimento, scompare completamente fuori, quando invece sarebbe fondamentale creare un reinserimento seguito. I minori così, soli, senza reti e senza un lavoro, non trovando all'esterno nessun tipo di sostegno e nessuna alternativa concreta che li possa stimolare a modificare il proprio stile deviante, ritornano nell'ambiente criminogeno, cioè ritornano a fare ciò che conoscono, a delinquere”* (Educatore 3). Tale problematicità di adesione ad un percorso rieducativo e risocializzante globale è sottolineata collettivamente da tutti gli operatori dell'area tecnico-educativa e concerne proprio il riconoscimento del fatto che i detenuti minori sono spesso individui che non dispongono delle risorse necessarie per poter condurre una vita all'esterno. *“Sono i soggetti più deboli, quelli privi di risorse economiche e sociali, a finire in carcere, e proprio per la loro condizione di partenza sono*

anche quelli che incontreranno le maggiori difficoltà nel momento in cui dovranno impegnarsi in un percorso di reinserimento. Vero è che non si dà un'educazione in un contesto costringitivo, però è anche vero che il carcere, così com'è, è un luogo in cui questi ragazzi, pur costretti, pur non liberi, hanno una serie di strumenti che non hanno mai avuto: la scuola, la formazione professionale, il teatro, la musica, l'attività sportiva; hanno un contesto di persone (educatore, psicologo, insegnanti) che si occupano di loro, e qui apprendono cose che non hanno mai imparato. Ma una volta che il ragazzo esce da qua, torna nel proprio contesto e lì non c'è nessuno che se ne preoccupa. Il problema di questi ragazzi, per quanto concerne la rieducazione, non è solo che vengono chiusi in carcere, quanto il fatto che, una volta usciti dal carcere, questo contesto e la rete che dovrebbe sostenere un progetto di rieducazione non esiste più. La convinzione che mi sono fatta negli anni è che anche i ragazzi che vogliono veramente cambiare vita non ne hanno le possibilità” (Insegnante 2). Un altro aspetto del lavoro trattamentale, che si percepisce come fonte di ansia e di incertezza, è il fatto che in ambito carcerario, più che in altri in cui si fa educazione, il riscontro pratico, concreto del lavoro svolto è difficilmente ottenibile e *“la valutazione degli effetti dell'azione trattamentale, degli obiettivi raggiunti non è lineare, ma frastagliata, ampia e indeterminata”* (Educatore 4). L'esperienza degli educatori all'interno dell'IPM deve poi confrontarsi anche con effetti normativi non previsti: ad esempio la logica premiale introdotta dalla legge Gozzini n.663/1986 che, pur muovendosi apprezzabilmente nell'ottica del recupero sociale del condannato e della sua decarcerizzazione (Pavarini M. 1991), ha nella pratica sovente snaturato e distorto il ruolo degli operatori del trattamento. Se il detenuto può ottenere permessi premio e accedere a misure alternative come conseguenza del suo comportamento, in base alla valutazione espressa in merito dall'équipe e in primis da parte dell'educatore, figura la probabilità che questi assuma atteggiamenti strumentali e manipolatori, così come il criterio stesso potrebbe ridimensionare la possibilità per l'educatore di instaurare con il soggetto un rapporto di piena fiducia. In generale tutti gli operatori dell'area tecnica-educativa intervistati identificano come particolarmente critico questo aspetto strumentale dell'agire del detenuto, sottolineando la difficoltà di discriminare tra cambiamento nel senso di responsabilizzazione e adattamento invece passivo alle regole o addirittura strategico per ottenere determinati benefici; ciò li pone in un'ottica di scetticismo nei confronti del detenuto. *“Spesso i soggetti che tra virgolette sembrano cambiare maggiormente, abbandonando gli atteggiamenti aggressivi e oppositivi, e che sembrano adattarsi con più facilità all'ambiente carcerario, sono quelli che invece risultano meno intimamente propensi al cambiamento interiore, ma fingono esclusivamente per avere dei benefici. Come si combatte allora questo atteggiamento strumentale? Sicuramente con l'esperienza e la capacità di instaurare con il detenuto un dialogo empatico, affinché egli possa fidarsi ed affidarsi. Ma non è*

detto che lo sforzo impiegato per non assumere comportamenti tali da compromettere il beneficio, non conduca alla fine, attraverso il continuo esercizio, all'interiorizzazione di regole di rispetto e tolleranza" (Educatore 1). Si sostiene inoltre da più parti che il criterio della premialità della legge Gozzini abbia accresciuto la funzione di controllo attribuita agli educatori, funzione che entrerebbe in conflitto con i loro compiti peculiari e che li priverebbe del fondamentale supporto della partecipazione attiva e sinceramente motivata da parte dei detenuti (Concato G. 2002). A questo riguardo alcuni degli operatori trattamentali intervistati ritengono che si tratti di una contraddizione per così dire intrinseca al loro ruolo, e nel descrivere l'insegnamento/educazione all'interno dell'IPM richiamano analogie con le dinamiche educative familiari: *"la contraddizione tra controllo e sostegno esiste; indubbiamente però bisogna cercare di barcamenarsi. D'altronde, un genitore non fa così con i propri figli? Non deve controllare, almeno fino ad una certa età, e contemporaneamente anche sostenere e facilitare?"* (Educatore 2). Immagini parentali vengono evocate, con una frequenza più alta nel caso degli IPM (Di Natale P. 2005), anche quando si tratta di connotare la relazione con il detenuto. Gli educatori ritengono di aver instaurato un rapporto diretto, comunicativo e costante con i ragazzi dell'IPM, che viene quasi a sostituire la figura genitoriale, trasmettendo quei valori che sono venuti a mancare nella relazione genitore-figlio e gestendo ogni giorno esigenze di qualunque genere. Va sottolineata a questo proposito, la coincidenza tra le espressioni usate da tipologie differenti di operatori, da quegli agenti di polizia penitenziaria che si pongono in maniera più negoziale nei confronti del detenuto (Agente 2: *"ben lungi dal considerarmi un nemico, i ragazzi vedono in me quasi la figura del padre, specialmente alcuni che il padre non ce l'hanno"*), agli educatori (Educatore 1: *"non mi sento un padre, ma è importante avere il senso del genitore"*), a insegnanti di scuola (Insegnante 1: *"non faccio l'insegnante, mi sento più mamma, zia"*), al cappellano (Cappellano: *"assisto spiritualmente e fraternamente gli ospiti dell'IPM"*), fino agli istruttori dei corsi professionali (Formatore lab. Ceramica: *"Mi sento anche un po' una figura paterna, non tanto un istruttore quanto un padre per tutti i ragazzi che stanno qua. Infatti, penso che le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare a coloro che vogliono svolgere il lavoro di operatori penitenziari all'interno di un IPM siano proprio quelle che in genere si ritrovano nei genitori, quali ad esempio la pazienza e l'umanità"*). Tali analogie con la situazione familiare rischiano una confusione di ruoli e un eccessivo transfert affettivo ed emozionale, con la conseguenza che la realtà delle pratiche effettive appaia ben diversa da quanto prescritto nel dettato normativo. Solo uno degli educatori intervistati alla domanda circa le finalità perseguite nella pratica operativa, ha spiegato di tendere, nel rapporto con i minori ristretti, a *"fornire uno stile di vita diverso da quello che abitualmente conoscono e far emergere in loro la consapevolezza di poter sfruttare le potenzialità che hanno, potenzialità che spesso non*

conoscono neppure. A seconda del tempo a disposizione e della personalità del detenuto il rapporto va in direzione della confidenza e intimità, ma non di tipo parentale, sempre come stimolo-sostegno” (Educatore 6).

In generale dalla descrizione della relazione con l’utenza minorile, è possibile dedurre che il detenuto può essere visto dagli operatori dell’IPM come un soggetto da controllare in modo che non crei problemi oppure come un soggetto da aiutare, da accompagnare lungo un percorso di reinserimento socio-lavorativo. In tal caso il detenuto non è un semplice destinatario di ordini e direttive che arrivano dall’alto, bensì un soggetto col quale interagire per ridurre gli effetti detentivi. A questo proposito gli operatori dell’area tecnico-educativa registrano un atteggiamento tendenzialmente positivo nei confronti dei minori detenuti, declinato nella direzione di comprendere la situazione esistenziale che essi stanno vivendo in quanto reclusi. Viene meno così la distanza tra operatori penitenziari e detenuti che caratterizzava invece fortemente il carcere in passato. *“Il percorso che il minore ha intrapreso non è circoscritto solo alla singola attività che svolge, sia essa scolastica o lavorativa, ma è un percorso che richiede anche autoanalisi, riflessione e stimoli”* (Cappellano). Permangono tuttavia, soprattutto tra gli agenti di polizia penitenziaria, rappresentazioni del detenuto come mero soggetto passivo fruitore di un servizio; una visione che si basa sull’impellente necessità di depotenziare sia i detenuti sia le attività trattamentali per garantire prima di tutto la sicurezza.

Un disagio grave riscontrato da tutti gli operatori dell’area tecnico-educativa intervistati concerne la difficoltà incontrata nel trattamento del detenuto straniero. Le maggiori problematiche riscontrate a questo proposito sono sicuramente comunicative-relazionali, ma anche gestionali-organizzative che si ripercuotono direttamente sul suo reinserimento sociale. *“Rispetto allo status giuridico di questi soggetti è difficile prospettare percorsi di reinserimento, dal momento che all’esterno risultano essere invisibili perché clandestini e senza permesso di soggiorno”* (Educatore 4). Non tutti gli operatori dimostrano di avere lo stesso atteggiamento rispetto agli stranieri e rispetto alle possibilità di un percorso trattamentale. Le posizioni vanno da chi analizza semplicemente in maniera oggettiva la situazione del detenuto non comunitario, prendendo in considerazione le difficoltà a livello normativo che non consentono una programmazione sul lungo periodo, a chi invece si adopera attivamente affinché questi minori detenuti possano in qualche misura avere un minimo di prospettiva futura. *“Paradossalmente i detenuti stranieri vengono riconosciuti in carcere e non fuori e questo diventerà anche un segno di riconoscimento per l’espulsione. La detenzione per il soggetto straniero non regolare non è un periodo di transizione verso una finalità d’inserimento sociale, ma momento in cui viene preso ufficialmente atto della sua esistenza in vista della sua successiva espulsione. Di fronte a tale prospettiva noi operatori ci troviamo in difficoltà, e non*

comprendiamo il senso che la detenzione ha per questi soggetti, ma nel nostro piccolo ci adoperiamo affinché vengano rilasciati i documenti per motivi di protezione sociale e per l'inserimento nelle comunità territoriale di riferimento” (Cappellano).

In definitiva, nell'individuare gli scopi e i caratteri dell'intervento degli operatori dell'area tecnico-educativa sul minore in IPM, si possono identificare dalle interviste due categorie emergenti: da un lato una funzione di mobilitazione delle risorse della persona, diretta alla sua autorealizzazione in libertà, dall'altro una funzione di esemplarità svolta attraverso una relazione caratterizzata dalla fiducia, dalla lealtà e dall'onestà reciproca. In tal caso gli operatori tendono ad auto-rappresentarsi e a proporsi non tanto come agenti di un processo di risocializzazione e reinserimento (aspetti che vengono comunque richiamati, spesso sembra per coerenza istituzionale) ma piuttosto come maestri di vita. Indicativa a questo proposito è la percezione del proprio ruolo, per cui i requisiti considerati importanti, che non devono in alcun modo mancare a coloro che vogliono svolgere il lavoro di operatori/educatori all'interno dell'IPM sono di tipo personologico: cioè capacità d'interazione, di ascolto, di relazione e di comunicazione educativa, di rispetto per la personalità altrui, di empatia, e solidarietà *“che non significano accettazione incondizionata ma implicano anche fermezza”* (Educatore 1). Al contrario, resta marginale il carattere tecnico dell'intervento e della competenza professionale: alcuni operatori si auto-definiscono tecnici del trattamento ma precisano di ritenere in ogni caso più importanti l'aspetto umano, relazionale, emotivo. Insomma se la professione dell'educatore comporta l'interazione di tre elementi, cioè la competenza, la socialità e l'eticità (Santerini M. 1998), risulta chiaro che nella percezione degli operatori la connotazione etica supera ed ingloba, fino a renderle periferiche, le istanze di razionalizzazione organizzativa, le logiche procedurali, le abilità progettuali e programmatiche. Parallelamente, gli operatori trattamentali intervistati identificano il punto di eccellenza del proprio lavoro nella qualità dei rapporti umani che riescono ad instaurare con i detenuti in IPM. *“La relazione con i detenuti ha anche un aspetto critico: rischia di travolgerti facendoti oscillare tra momenti in cui sei accogliente, accondiscendente, comprensivo e momenti in cui ti irrigidisci, sei deluso perché magari ti sei ritrovato davanti all'ennesimo fallimento”* (Educatore 5).

Al di là del fatto che gli operatori dell'area tecnico-educativa abbiano potuto o meno rispondere sinceramente alle domande poste, nella ricostruzione della rappresentazione professionale che essi hanno di sé, dalle interviste emerge nel complesso il profilo di un operatore che, pur avvicinandosi per caso alla realtà del carcere, si sente motivato (solo due degli intervistati hanno detto che, se potessero tornare indietro, non rifarebbero la stessa scelta) a questo tipo di lavoro per una particolare predisposizione personale nel sociale. Tuttavia, in considerazione non solo delle motivazioni iniziali e attuali che spingono a svolgere questa professione, ma anche della

soddisfazione per il proprio lavoro, gli operatori si dividono in due gruppi: chi riesce in qualche modo a trovare spazi di soddisfazione personale, derivante dall'aver instaurato un rapporto umano basato sul supporto del minore detenuto, e dalle occasioni di crescita per gli stessi operatori, e chi invece è convinto che dall'ambiente penitenziario non possa che venire, sul piano professionale, stress e delusione. La sensazione che la maggior parte degli operatori del trattamento avverte è quella di svolgere una funzione utile e appagante, ma soggetta a limitazioni dell'organizzazione interna e a frustrazioni derivanti da mansioni burocratiche e da frequenti insuccessi. Emerge chiaramente dalle interviste la paura del rischio di un disagio patologico che possa sfociare nel cosiddetto fenomeno del *burnout* (Mannucci A., Poggesi A. 2000): esso induce spesso l'operatore penitenziario, in particolare l'educatore, all'abbandono sia del contesto lavorativo in cui è inserito sia della professione stessa. È stato sottolineato infatti dagli educatori come tale effetto stressante sia il frutto di un eccessivo carico di lavoro che si tende ad assumere per sopperire alle inefficienze del contesto e per far fronte "al conflitto tra la percezione delle carenze strutturali e organizzative e quella dell'estrema importanza delle proprie funzioni" (Concato G. 2002, p. 30). Per evitare questo fenomeno gli operatori intervistati adottano come strategia vincente il non porsi obiettivi a lungo termine, *"si punta a tempistiche brevi, attraverso tanti piccoli passi si cerca di raggiungere l'obiettivo, guardando alla soddisfazione derivante dal rapporto con il detenuto e dai successi educativi e formativi riscontrati, anche se minimi"* (Educatore 1). *"Non bisogna pensare in termini di vittorie e sconfitte, piuttosto di episodi positivi, come la crescita di ciascuno e il rapporto con gli altri, e di episodi negativi, quali l'indifferenza e la rassegnazione e lavorare soprattutto su questi"* (Formatore lab. Edile).

Ogni operatore all'interno dell'IPM si trova quindi a dover vagliare i propri parametri professionali e relazionali con la struttura dentro la quale è inserito, con l'idea e la pratica del trattamento inteso o meno come opportunità di riscatto offerta al detenuto, con i detenuti e infine con altri colleghi e figure professionali. Per quel che riguarda i rapporti intrattenuti tra le diverse figure professionali operanti in abito penitenziario, nelle interviste è stata posta particolare attenzione a quelli che sono i punti di forza e le difficoltà nel lavoro con gli altri. Il rapporto fra operatori con lo stesso e con profili professionali diversi che lavorano nell'istituto è importante dal momento che il percorso rieducativo, in senso riabilitativo sociale che il detenuto dovrebbe intraprendere, non può essere gestito a livello individuale da un solo operatore. Il trattamento non comprende solo la singola attività, ma è un processo che coinvolge tutta la vita dell'istituto, e il coordinamento, basato su riconoscimento e collaborazione reciproca, tra le diverse aree funzionali è fondamentale per lo scambio di informazioni relative ai detenuti. *"Nel momento in cui un operatore non si pone nell'ottica di collaborare e coordinare il suo agire rispetto a quello degli altri, non sostiene di fatto"*

l'importanza del trattamento e la vita complessiva dell'istituto ne risente" (Educatore 5). In generale, gli operatori dell'area tecnico-educativa lamentano una staticità e una incapacità di coordinazione tra le figure trattamentali interne all'IPM, soprattutto con profili professionali diversi. *"Quello che dovrebbe cambiare è un'attenzione e un lavoro più integrato di équipe, conforme alla normativa, la quale detta un'integrazione educativa a tutto tondo tra tutte le aree che hanno contatto con i ragazzi"* (Cappellano). Una difficoltà nel rapporto lavorativo con gli altri operatori riscontrata in particolare dagli educatori intervistati riguarda la scarsa programmazione dei compiti e i limitati momenti di confronto istituzionalizzato che rendono difficile una comunicazione costante tra i vari operatori e una collaborazione di équipe efficiente. Gli educatori definiscono le relazioni con le diverse figure professionali con cui entrano quotidianamente in contatto migliorabili perché ancora non indirizzate verso risposte univoche e coerenti ai bisogni dei minori. Gli educatori intervistati insistono inoltre sulla chiusura e la scarsa attenzione al trattamento da parte di alcuni agenti penitenziari, troppo rigidi rispetto alla gestione della sicurezza. *"I rapporti tra polizia penitenziaria ed educatori sono sicuramente migliorati rispetto al passato, ma risultano ancora condizionati da esigenze che a lato pratico confliggono, riversandosi sui rapporti sociali tra i diversi gruppi professionali"* (Cappellano).

Nelle interviste si evidenzia invece un buon rapporto tra gli operatori dell'area tecnico-educativa e le professionalità esterne all'istituto, tra cui i volontari, che partecipano all'azione rieducativa dei detenuti. In particolare gli educatori, a differenza degli agenti penitenziari, valutano la presenza di associazioni pubbliche e private all'interno dell'IPM fondamentale, non solo per il collegamento e il contatto con il mondo esterno diretto al possibile inserimento sociale, ma anche per i finanziamenti che queste dedicano alle attività trattamentali interne alla struttura. Inoltre, *"la presenza di operatori esterni all'IPM è importante perché i detenuti vedono queste figure come meno istituzionali, a differenza di come vedono gli educatori, il cui ruolo è sicuramente fondamentale"* (Formatore lab. Edile). Tutti gli operatori dell'area tecnico-educativa accusano tra gli ostacoli ad una effettiva applicazione della funzione rieducativa della pena proprio la mancanza di fondi: risulta difficile l'implementazione di un progetto organico dell'istituto se l'amministrazione penitenziaria non riesce a garantire le attività rieducative, e se queste risultano slegate tra loro e caratterizzate da estemporaneità. *"Ciò che andrebbe recuperato è anche un interesse maggiore da parte della comunità nazionale per il pianeta carcere, il welfare locale dovrebbe dedicare più attenzione ai minori dell'area penale, facilitando il loro reinserimento nella società"* (Educatore 4).

Sulla base degli atteggiamenti dei singoli operatori intervistati rispetto agli ambiti tematici proposti potremmo dire che, seppur ognuno proviene da percorsi differenti, vi è una uniformità di mentalità tra gli appartenenti alle varie aree: la caratteristica principale che identifica gli operatori dell'area

tecnico-educativa (ad eccezione del cappellano e dei docenti) è una prospettiva di negoziazione/mediazione tendente a valorizzare l'aspetto pedagogico della pena, ma non sempre interessata a verificare l'efficacia degli interventi. *“Attraverso il dialogo, comunicando e negoziando spazi di manovra e autonomia tra le categorie professionali presenti nell'istituto, la maggior parte degli operatori riesce, in parte, a realizzare gli obiettivi lavorativi che ci si è preposti”* (Vicedirettore). Simili attori permettono allo status quo di mantenersi, avanzando critiche rispetto ad alcune questioni del loro lavoro, ma non traducendole in pratiche che possano in qualche modo portare ad un effettivo mutamento. Nonostante l'educatore sia l'emblema di una amministrazione che vuole veicolare verso l'esterno un'immagine di rinnovamento e di apertura dell'IPM, tale figura si porta dietro i limiti e i condizionamenti strutturali. L'atteggiamento degli educatori verso l'esterno è superficiale, non approfondito, e poco coltivato; il rapporto tra gli operatori risulta essere negoziale con oscillazioni fra conflitto e cooperazione; il rapporto verso i detenuti è duale: di aiuto e sostegno ma anche di attenzione alla strumentalità della relazione; infine la rieducazione si basa su un trattamento in funzione della sicurezza. Gli operatori dell'area tecnico-educativa, pur assumendo concretamente atteggiamenti di apertura non riconoscono la legittimità e l'importanza di alcuni aspetti della vita carceraria, mancando quindi di una visione d'insieme in grado di condurre a un efficace processo rieducativo che comprende la vita del detenuto nella sua interezza.

In conclusione, al livello della politica della educazione/formazione dei detenuti minori dell'IPM di Nisida lo spazio propriamente pedagogico appare limitato dalle logiche istituzionali, dalla divaricazione tra teoria e prassi, dal distacco tra le enunciazioni e le esigenze di fondo, tra le caratteristiche e le professionalità di coloro che fanno la struttura carceraria, dalla mancanza di risorse. Tale distanza tra l'enunciazione del dettato istituzionale e la realtà effettiva, che emerge dalla ricerca condotta presso l'IPM di Nisida, rende nulla la funzione rieducativa della pena al fine di un futuro reinserimento sociale del detenuto.

La particolarità di alcune figure professionali dell'area tecnico-educativa

Un discorso a parte va fatto per il cappellano e gli insegnanti, i quali fanno parte dell'area tecnico-educativa ma sembrano essere figure alquanto innovatrici all'interno dell'IPM, per gli atteggiamenti di apertura rispetto a diversi aspetti del lavoro penitenziario, e per la rappresentazione che hanno dell'ideale rieducativo.

La figura del cappellano, la cui funzione all'interno delle strutture penitenziarie si è modificata nel tempo in modo nettissimo, si contraddistingue nell'analisi emersa dalle interviste all'area tecnico-educativa per idee, valori e modalità operative. Fino alla riforma del 1975, la normativa italiana

rifletteva una concezione strumentale della religione, considerata come un mezzo per assicurare moralità e disciplina e come uno degli elementi cardine del trattamento rieducativo accanto ad istruzione e lavoro (Neglia E. 2001). Conformemente a tale impostazione, venivano attribuite al cappellano funzioni di maestro, sorvegliante-inquisitore ed educatore, in un'ottica tra il paternalistico e il poliziesco. Con la legge n.354 del 1975 e successive modifiche si assiste ad un deciso cambiamento: è vero che la religione, compare ancora fra gli elementi del trattamento e rientra tra le offerte formative della struttura penitenziaria (art. 15, legge 354/1975) (Grevi V. 1981), cosa che sembra slegarla dalla dimensione soggettiva della coscienza per ancorarla alle esigenze interne dell'istituzione, ma tale inclusione non va letta in chiave impositiva: "il trattamento penitenziario non ha il compito di stimolare nell'ateo la nascita della fede religiosa, ma solo di garantire a chi è già credente (o lo diventa spontaneamente durante la detenzione) la libertà di professare e di praticare la propria religione. Di conseguenza, gli operatori penitenziari non possono trarre elementi di giudizio negativi dal fatto che il detenuto non voglia appartenere ad alcuna confessione religiosa" (Grevi V. 1981, p. 134). In questo contesto, è cambiato il profilo del cappellano a cui si chiede di assicurare assistenza religiosa e spirituale. Questo aspetto appare fortemente valorizzato nell'esperienza concreta del cappellano intervistato, dal cui racconto si avverte la difficoltà iniziale di instaurare un rapporto fecondo con detenuti di religione non cattolica, ma simile ostacolo viene superato successivamente grazie a un dialogo aperto e costruttivo con i minori e all'importanza del valore aggregativo testimoniato dagli incontri dell'esperienza religiosa. *"I detenuti non avvertono la religione come un'imposizione, anzi. All'inizio più di qualcuno non viene agli incontri, ma poi mano a mano anche i ragazzi non cattolici chiedono spontaneamente di partecipare"* (Cappellano). L'atteggiamento dei detenuti nei confronti del cappellano risulta essere, da quanto dichiarato durante l'intervista, orientato verso una positiva disponibilità alle attività proposte, non essendo tale figura espressione diretta dell'istituto. Tale collaborazione che i detenuti manifestano nei confronti del cappellano ne facilita l'esercizio del suo ruolo operativo all'interno dell'IPM e a sua volta si rispecchia nella relazione aperta che viene a instaurarsi con i detenuti, grazie anche alla capacità di comunicazione empatica del cappellano e al suo interesse manifestato per la persona e per i bisogni dei minori. *"Il mio rapporto con i detenuti è molto buono, essi in genere dimostrano apertura nei miei confronti senza particolari riserve. Questi ragazzi non hanno particolari pregiudizi verso la mia figura e ciò mi permette in alcuni casi di arrivare a un rapporto quasi confidenziale tanto da riuscire ad entrare nella loro vita senza particolari opposizioni"* (Cappellano). Insomma, portare in carcere la parola di Dio significa, per il sacerdote, stimolare domande riguardanti una nuova prospettiva di vita, *"in quanto anche il supporto spirituale può essere di aiuto per il riscatto esistenziale del minore"*

(Cappellano). Viene posto dal cappellano l'accento sulla necessità di intesa e di comunicazione fra gli uomini e le culture, sulla creazione, da parte di soggetti diversi uniti dalla sofferenza, di uno spazio comune nel riconoscimento di valori condivisi: *“credo che da un certo punto di vista, l'espressione di varie fedi sia un fatto positivo perché incita al dialogo e invita al confronto”* (Cappellano). Nell'intervista con il cappellano l'amore, che, così come ritiene di orientare la sua azione, dovrebbe essere la cifra degli interventi di tutti gli operatori, viene significativamente considerato come il più intimo ed impellente bisogno dei detenuti, alla cui mancanza il cappellano imputa sovente la scelta del comportamento deviante. *“Hanno bisogno di amore, ma chi glielo dà? In una situazione come questa come si fa a darlo? Purtroppo le istituzioni penitenziarie hanno dei limiti grossi. I ragazzi possono avere un po' di affetto o colmare i vuoti che si portano dietro grazie soprattutto alla presenza dei volontari i quali sono tra i pochi veramente motivati”* (Cappellano). Si cerca in questo modo di portare in carcere la testimonianza attiva di un amore vero, di cui, ciascuno è tenuto a rendere conto.

È peraltro motivo di sofferenza per il sacerdote riconoscere che l'inclusione della religione fra gli elementi del trattamento possa, almeno inizialmente, spingere i detenuti a mantenere con tale figura così come avviene con gli educatori, un rapporto di tipo utilitaristico, a fingere interesse, motivazione o amicizia in cambio di benefici. *“Ovviamente non voglio assolutamente assumere la figura da cui si può ricevere qualche cosa, perché un simile rapporto chi è nella necessità lo percepisce subito e allora finisce per fingere”* (Cappellano). La risposta a tale distorsione nella relazione è la libertà da ogni vincolo istituzionale, testimoniata quotidianamente attraverso un comportamento in grado di ridurre la diffidenza e la simulazione, orientato a creare un rapporto vero, al di là degli inevitabili condizionamenti della struttura. *“I detenuti quando sanno che io non posso dare niente in cambio si aprono, fanno cadere la maschera, mostrano i loro lati più profondi, riescono a rivelare il fanciullo che c'è in loro, cosa che invece credo non accada con molti altri operatori della struttura e spesso nemmeno con gli educatori, nonostante consideri, alla luce del concetto di pena rieducativa, il loro ruolo fondamentale all'interno dell'IPM”* (Cappellano). La differenza fondamentale rispetto a questi ultimi è individuata nel significato attribuito alla relazione educativa: secondo il cappellano, in maggioranza gli operatori dell'équipe avvertono di dover soddisfare le attese dell'istituzione o una propria personale esigenza di sentirsi utili, quindi agiscono sempre in funzione di qualcosa e con interventi sporadici, mentre il cappellano ritiene di non essere concentrato né su se stesso, né sulle attività che pure promuove, ma il suo interesse da un lato è alla persona, dall'altro alla dimensione verticale della trascendenza, che motiva fortemente le sue intenzioni e lo predispone verso particolari contesti di sofferenza. Essere liberi dall'obbligo di dare qualcosa che non sia la testimonianza della parola di Dio non significa però mancare di adoperarsi

concretamente per il reinserimento del detenuto. *“Conosco molti cappellani che come me guardano con preoccupazione al dopo carcere, sforzandosi di sostenere e di accompagnare il detenuto che esce al termine della pena, il quale improvvisamente vede recidersi tutti i legami che avevano riempito la sua vita per anni, ebbene questi sacerdoti offrono appoggio non solo morale, ma anche materiale, cercano di creare reti di sostegno appoggiandosi alle parrocchie, si rendono disponibili a dialogare con artigiani ed imprese, per abbattere la diffidenza che c'è in chi offre lavoro”* (Cappellano). In tal senso il cappellano si esprime come appagato e soddisfatto per il proprio lavoro all'interno dell'istituto. *“La mia più grande vittoria professionale è stata quella di aver contribuito al cambiamento di vita di alcuni ragazzi che hanno vissuto con me la misura alternativa al carcere”* (Cappellano). Il contributo che si pensa di poter dare è comunque minimo, e ciò non solo per le carenze strutturali del fuori, invocate dagli altri operatori, non solo per la mancanza di attenzione e di sensibilità al problema, che pure si riconosce diffusa; il nodo della questione è invece intravisto nell'organizzazione penitenziaria stessa e nei limiti legislativi che offrono poche possibilità al ristretto di mettersi alla prova e di sperimentarsi, prolungando eccessivamente il periodo di sospensione della vita e il desiderio di attivarsi. Il cappellano non esclude che possa aver luogo un processo di cambiamento o conversione del detenuto, il quale però non ha modo di cimentarsi concretamente con la realtà, giacché anche le misure alternative rappresentano una forma di reinserimento viziata dall'artificialità: *“La conversione vera e propria ha bisogno di verifiche, ha bisogno di attuazione, di recupero, di saperi, di possibilità, di libertà di iniziativa che al detenuto viene negata. Se non si supera tale contraddizione, come può il carcere assolvere alla funzione di pedagogo?”* (Cappellano). Tale caratteristica intrinseca strutturale risulta essere secondo il parere del cappellano il problema più grave dell'IPM. Tuttavia nel lavoro di trattamento e di adesione ad un percorso rieducativo e risocializzante, ci sono altri ostacoli importanti che il cappellano intravede tra l'enunciazione del dettato istituzionale e la realtà effettiva: in primo luogo la chiusura da parte di alcuni operatori che conduce a una ridotta collaborazione tra le diverse aree professionali e spesso anche tra figure professionali appartenenti ad una stessa area; ma soprattutto la difficoltà maggiore risiede nella predilezione della detenzione e di una operatività trattamentale-rieducativa avulsa dall'ambiente di provenienza del minore, il cui reinserimento una volta espiata la pena e ritornato nel contesto di origine sfocerà in un sostanziale fallimento, come confermato dall'elevato tasso di recidiva della maggior parte dei detenuti. L'equazione crimine-justizia-carcere, incardinata nel sistema sociale, è considerata insostenibile ed aleatoria: *“Trovo assurdo pensare che la giustizia umana si esprima unicamente con la detenzione; una giustizia umana che voglia dare delle punizioni a chi ha sbagliato, deve coincidere necessariamente con il carcere? Bisognerebbe trovare altre forme per rendere giustizia, quale potrebbe essere ad esempio offrire gratuitamente il proprio*

lavoro, per lo Stato, per una comunità, per enti bisognosi, anziani, malati. Non potrebbe essere forse questa una soluzione? Trovo assurdo che anche la gente abbia ormai abbracciato questa idea che la giustizia debba esprimersi unicamente con la detenzione” (Cappellano). Le parole del cappellano presentano analogie con dichiarazioni in merito fornite da numerose figure religiose (Di Natale P. 2005), le quali ritengono non serva l’isolamento affinché possa realizzarsi il cambiamento del reo, ma piuttosto “si ha bisogno della presenza di una comunità che opera per il suo recupero ed è pronta a riaccoglierlo” (Martini C.M. 2001, p. 133), e che soprattutto non considerino il carcere una forma di giustizia in grado di rieducare (Damoli E., Lovati A. 1994).

Infine è interessante osservare che il cappellano rispetto alla maggior parte degli operatori intervistati, pone il problema delle forme di condotta cui l’intervento trattamentale dovrebbe orientarsi e del modello di vita che dovrebbe ispirare la rieducazione, non ritenendo sufficiente *“limitarsi a offrire delle possibilità, degli orientamenti, o presentare dei modelli positivi per mettere in condizione le persone di fare delle scelte giuste o sbagliate”* (Cappellano). Concordemente con molti operatori dell’IPM il cappellano vede l’avviamento all’attività lavorativa l’unico strumento efficace per un concreto reinserimento sociale e professionale del giovane detenuto perché *“motiva il ragazzo a scelte socialmente positive, aiuta a formare la responsabilità, sviluppa la capacità di collaborazione, restituisce dignità incentivando così alla costruzione piuttosto che alla distruzione”* (Cappellano).

Importante fattore di crescita personale all’interno dell’IPM di Nisida sembra rivelarsi la figura dell’insegnante, che tende ad assumere un atteggiamento di apertura nei confronti dei detenuti, dimostrandosi disponibile al dialogo e al sostegno, comprensivo della situazione che il ristretto vive e manifestando interesse al trattamento rieducativo/partecipativo nonché alla collaborazione con gli operatori esterni ed interni alla struttura.

Gli insegnanti intervistati appaiono innanzitutto impegnati a rivalutare la scuola in sé, il proprio ruolo e la propria funzione agli occhi dei detenuti, giacché spesso si tratta di persone che la scuola ha emarginato e dei cui problemi non si è fatta carico (Di Natale P. 2005): una sfida che gli insegnanti dichiarano di affrontare in IPM attraverso un rapporto basato sull’ascolto costante, sulla confidenza, sull’offerta di disponibilità e di amore e soprattutto sul rispetto e sulla fiducia. *“Insegnare in carcere implica tra l’altro doversi confrontare quotidianamente con i limiti di una società e di una scuola che emargina e produce ragazzi distruttivi e autodistruttivi che ritroviamo qui nella realtà detentiva”* (Insegnante 2). Attraverso la proposta di un modello educativo differente rispetto a quello che la maggior parte dei ristretti ha vissuto in passato, gli insegnanti cercano di far acquisire loro la consapevolezza di essere in grado di ottenere risultati positivi anche in campi che sono stati fallimentari fino ad ora. *“Questi ragazzi hanno con la scuola un rapporto estremamente*

negativo: buona parte di essi sono stati espulsi, o non ci sono andati, incoraggiati tra l'altro dal disinteresse a una frequenza regolare da parte della famiglia che spesso ha ben altri problemi alle spalle, oppure ci sono andati per qualche giorno e poi gli è stata spedita a casa la licenza. Che un ragazzo acquisisca a mano a mano la consapevolezza che può riuscire a fare cose che non pensava assolutamente possibili, risultando vincente non solo nei campi del rubare o similari, ma in un ambito che pertiene ad un mondo altro da lui, è il primo obiettivo risocializzante che ci proponiamo. Poi è ovvio che per ciascun ragazzo può esserci un'attività legata alle sue personali capacità che meglio ne può favorire il reinserimento, lo sforzo è appunto capire cosa può dare ognuno e in un passo successivo insistere su questo” (Insegnante 2). È interessante notare che simili aspetti di rivalutazione del sé e rivalorizzazione delle proprie capacità, diretti a un incremento dell'autostima, sono elencati dagli insegnanti tra le loro principali finalità perseguite all'interno dell'istituto e considerati essenziali soprattutto dai formatori professionali. Nel loro agire educante gli insegnanti della realtà scolastica di Nisida sembrano quindi assegnare particolare importanza a due elementi tra loro convergenti: l'autostima e il riconoscimento, nel duplice significato di riconoscersi in qualcosa e dell'essere riconosciuto da qualcuno, che si fonda sulla relazione e sulla comprensione (Franco M. 2001). Facendo emergere capacità che lo stesso soggetto non era conscio di possedere, canalizzando in una direzione diversa le risorse utilizzate fino a quel momento principalmente nell'ambito dell'infrazione delle norme, i docenti si concentrano sull'azione didattica e culturale come realtà unitaria, che non si esaurisce nel momento istruttivo, ma ha una più ampia risonanza educativa non risolvibile nella trasmissione-ricezione di conoscenze, nozioni, competenze, metodologie, abilità. “L'insegnamento è sì far apprendere come si legge e si scrive ma è anche altro, tra cui educare a rapportarsi con gli altri, insegnare ad ascoltare, per questo ci sono caratteristiche che non devono assolutamente mancare a chi svolge il proprio lavoro in IPM, come l'empatia, la capacità di relazionarsi e di dialogare con i ragazzi, importanti per comprendere la personalità dei minori” (Insegnante 1). Allo stesso tempo, poiché i detenuti sollecitano attenzione e richiedono in primo luogo di essere accolti, si avverte il rischio da parte degli insegnanti di sconfinare per questo in un lavoro di tipo psicologico dedicando scarsa attenzione all'aspetto propriamente didattico e disciplinare. “I ragazzi detenuti più che di regole hanno il bisogno primario di parlare, di esprimere i loro sentimenti, di sentirsi accolti perché ci vedono come sorelle, zie, mamme e ci chiedono di essere ascoltati. Un insegnante in prigione deve improvvisarsi medico, terapeuta, guardia, assistente sociale, psicologo, mamma, diventando pericolosamente tutte queste figure a scapito di quella per cui si viene pagati” (Insegnante 1). “Fare insegnamento si scontra con il fatto che spesso i ragazzi vogliono parlare di sé, avere consigli, sperando in un rapporto più individuale; questo sottrae tempo alla lezione, ma è un tempo che bisogna concedere,

perché non si può fare un insegnamento secco e distaccato, l'aspetto umano è importante a prescindere e ancor di più in una situazione detentiva" (Insegnante 2). Gli insegnanti dichiarano che, nonostante sia fondamentale la presenza degli educatori in IPM, i detenuti manifestano spesso l'esigenza di un rapporto lontano dai vincoli interni per render conto di sé liberamente; essi trovano infatti in operatori esterni ascoltatori attenti, perché spogliati del ruolo istituzionale e non coinvolti nei meccanismi della struttura. Il bisogno di dirsi, di raccontarsi e di ascolto manifestato dai detenuti, al di là dei dialoghi condotti con gli interlocutori istituzionali, è riconosciuto da molti degli operatori intervistati come un'esigenza istintiva, che può diventare strumento formativo personale e collettivo, nel momento in cui consente ad un pubblico esterno di avvicinarsi alla realtà carceraria con sguardo non istituzionale né focalizzato sulla devianza, ma in grado di concentrarsi sulle esperienze di vita della persona nella sua complessità (Franco M. 2001). In particolare, nel percorso educativo in carcere, la narrazione di sé è rilevante nella predisposizione da parte dei docenti di un intervento curricolare flessibile e programmato in base ai bisogni che i detenuti esprimono (Di Natale P. 2005). A tale intento si avvicina l'esperienza formativa di un laboratorio filosofico sperimentatasi per qualche anno a Nisida. "Ci si è proposti di raccontare un'idea, un sentimento, un valore (giustizia, libertà, vita, identità, verità) e attraverso questo racconto provocare i ristretti a narrare il proprio vissuto" (Ferraro G. 2001, p. 19). Il senso del percorso non consiste nel far emergere e interiorizzare canoni di comportamento o concetti di legalità o normalità stabiliti aprioristicamente, ma stimolare, nella separazione coatta della reclusione, in cui ogni giornata è uguale alla successiva, un confronto dialettico tra punti di vista diversi (Ferraro G. 2001). Tale prospettiva autobiografica si è diffusa negli ultimi anni anche come metodo di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori carcerari, dagli educatori agli agenti (Concato G. 2002). A questo scopo, soprattutto i docenti tentano di realizzare un insegnamento rispettando le storie, le emozioni e il linguaggio dei detenuti e cercando di non imporre delle regole, ma di costruirle insieme, in modo da sollecitare e sostenere la motivazione dei detenuti rispetto all'obiettivo dell'apprendimento (Franco M. 2001). La scuola è considerata spesso dai giovani detenuti, nonostante gli sforzi compiuti sul piano relazionale, come un obbligo fra i tanti imposti dalla struttura e come una costrizione noiosa che raddoppia la pena e il sacrificio: *"per i ragazzi, che non considerano molto positivo il loro vissuto scolastico, tornare a scuola è un peso, solo pochi ci vengono con piacere. La mia finalità è allora quella di far capire loro l'importanza della scuola, suscitando curiosità, ma anche confrontandomi e ascoltando i loro problemi affinché possano frequentarla con maggiore interesse"* (Insegnante 1). Per gli insegnanti la sfida maggiore consiste nel trasformare la frequenza della scuola in un'esperienza che abbia un senso per i giovani detenuti. Per questo si cerca di organizzare lo spazio scolastico intorno al fulcro dell'auto-

responsabilizzazione, come apertura alla possibilità di proporre e proporsi, di compiere scelte piuttosto che limitarsi ad accogliere offerte e proposte create da altri. L'accento non viene posto sulla selezione delle procedure più efficienti ed efficaci a raggiungere obiettivi determinati, quanto piuttosto sulle persone coinvolte. Ovviamente questo richiede la capacità di lavorare sinergicamente in team e soprattutto la disponibilità a sostituire allo sguardo disciplinare un'ottica in grado di pensare il sapere come impostato sulla pratica, e la conoscenza come un reticolo dinamico che rifiuta un modello tecnicistico e programmatorio imperniato sulle procedure astratte, piuttosto che sui significati inglobanti componenti emotive ed affettive (Di Natale P. 2005). *“Se è tutto programmato in anticipo non va bene perché è importante cercare di capire il ragazzo e quello che desidera”* (Insegnante 1). In generale si preferisce per questo puntare sulla pertinenza dell'intervento, in cui ha rilievo anche la capacità intuitiva e di improvvisazione: *“dire a un ragazzo che deve esercitarsi nella lettura è parlare al muro, portarsi casualmente in classe il Corriere dello Sport può essere una soluzione”* (Insegnante 2). *“In linea di massima accade spesso che le procedure decise a tavolino non rispondono a ciò che la realtà dice”* (Formatore lab. Edile) ed è per questo che gli insegnanti e i formatori professionali prediligono, nel particolare contesto della scuola in carcere, un modello educativo che si fonda sul valore didattico dell'utilizzo degli strumenti più vari, nonché sull'attitudine a sfruttare la curiosità dei minori, le circostanze e le risorse di ognuno (Franco M. 2001). L'esperienza concreta, l'aggancio con la realtà quotidiana, l'ancoraggio al vissuto dei detenuti, che comporta la capacità di allontanarsi da indicazioni teoriche istituzionali, è finalizzata a catturare l'interesse del minore ma soprattutto a renderlo autonomo una volta uscito dal carcere: *“pur rammaricandomi spesso di aver fatto poco del programma istituzionale, riconosco di aver raggiunto spesso uno dei miei principali obiettivi e cioè rendere i minori detenuti indipendenti almeno in quello che è il minimo indispensabile richiesto per l'esercizio della vita pratica, come ad esempio fare i conti della spesa”* (Insegnante 1). In tal senso le scuole carcerarie per minori costituiscono da molti decenni un laboratorio di sperimentazione di nuove metodologie didattiche attraverso programmi flessibili e attività scolastiche che si cerca di integrare il più possibile ai corsi di formazione professionale, privilegiando nella pratica concreta un lavoro individualizzato e progettato non tanto per classi quanto per micro-gruppi (Pranzini V. 1978). I nodi critici in proposito, evidenziati dagli insegnanti che prestano servizio nell'IPM di Nisida, riguardano le difficoltà imputabili alla situazione di detenzione, quali l'eccessiva discontinuità di frequenza dovuta a trasferimenti, processi, sicurezza ecc., che ostacolano l'organizzazione dei gruppi secondo criteri funzionali in base all'interesse, ai livelli iniziali di conoscenza-competenza e alla particolare condizione psicologica dei detenuti.

Nonostante le esigenze limitative dell'istituzione, scuola e formazione vengono organizzate intorno all'esperienza quotidiana, partendo, in una declinazione particolare dell'apprendistato, dalla pratica per arrivare alla teoria, *“in questo modo i ragazzi cominciano a fare ciò che vogliono imparare, prima di sapere realmente di che cosa si tratta. Mi spiego meglio, io do degli input di qualche oggetto da realizzare, poi aspetto che si confrontano con il problema e attraverso l'oggetto si risale a nozioni indispensabili. Non faccio prima una lezione teorica e poi applicazione pratica perché non riuscirei ad attirare la loro nozione: diciamo che si tratta di un sapere che viene fuori dal fare insieme, per poi a mano a mano conoscere il come e il perché”* (Formatore lab. Ceramica). Dalle interviste agli insegnanti e ai formatori professionali emerge però la carenza di un collegamento virtuoso dentro-fuori, concretizzato attraverso la progettazione di corsi professionali della stessa tipologia di quelli tenuti all'interno dell'istituto e soprattutto attraverso l'inserimento dei detenuti nelle attività produttive delle imprese locali. *“Non c'è un contatto con le imprese del territorio, contatto che io considero fondamentale per un reale reinserimento socio-lavorativo del detenuto”* (Formatore lab. Ceramica). Di fatto, *“le aspettative vengono disilluse quando i ragazzi sono rimessi in libertà, sia a causa della forte pressione del contesto di origine sia per la mancanza o debolezza di concrete prospettive future”* (Insegnante 2). Un aspetto quello del dopo-carcere e della rieducazione al lavoro cui insistono tutti gli operatori intervistati, e che è stato sottolineato con forza dai formatori dei laboratori professionali, la cui attività è nello specifico finalizzata a garantire un reinserimento occupazionale. *“Dall'esperienza che vivo, e da quanto documentato, la fase di reinserimento del giovane attraverso l'avviamento al lavoro è poco curata nonostante l'attività professionale sia uno strumento importantissimo sia perché il ragazzo, attraverso la pratica, scopre di essere in grado di realizzare cose prima impensabili, sia perché il lavoro è in grado di abbassare la recidiva e ridare dignità alla persona* (Formatore lab. Edile). Per quanto si facciano degli sforzi *“il limite più grande dell'IPM è che, nonostante si cerchi di offrire conoscenze e pratiche che possono essere utili per un lavoro in esterno, in realtà spesso si tratta di conoscenze e pratiche che vengono vissute solo qui dentro, se non altro perché il detenuto ritorna nell'ambiente che ha prodotto il motivo per cui è stato messo dentro e quindi si ritorna punto e a capo”* (Formatore lab. Ceramica). A ciò si aggiunge la sostanziale rassegnazione e sfiducia da parte dei minori detenuti nelle possibilità di reinserimento, reintegrazione e cambiamento a seguito delle conoscenze acquisite in IPM, *“a maggior ragione se trattasi di competenze professionali che essi considerano lontane dal proprio mondo: ad esempio è molto difficile per questi detenuti pensare di poter fare l'operatore di informatica una volta fuori, mentre è più normale immaginarsi a fare il meccanico o mestieri manuali. Credo che la chiave sia far intravedere loro delle alternative concrete che non li induca a pensare che quello che apprendono qui sia inutile fuori. Certamente non si può parlare di*

alternativa alla delinquenza se tale alternativa coincide con un lavoro sottopagato e non gratificante” (Insegnante 1). Gli operatori si sforzano di educare alla prospettiva del post pena, di formare professionalità o competenze utilizzabili all'esterno o almeno di fornire strumenti che possano facilitare la ricerca di occupazione, ma non sempre tale proiezione verso il futuro viene presa seriamente in considerazione, attraverso una scelta attenta dei corsi da attivare, un'accurata valutazione delle potenzialità dei detenuti, una valutazione della spendibilità delle competenze e delle richieste specifiche del territorio.

Tale problematica dipende anche in parte, secondo il parere degli insegnanti, dal fatto che le varie attività trattamentali non sono pienamente integrate tra loro. È vero che scuola e formazione professionale risultano tra di loro collegate ma esse sono alquanto *“scollate e marginali rispetto al piano di trattamento generale”* (Insegnante 2). A questo proposito infatti, nonostante quanto dichiarato dai formatori professionali e dagli psicologi, gli insegnanti ravvisano uno scarso collegamento tra il corpo docente e l'equipe trattamentale. Secondo la norma (art. 41-42-43 del DPR 230/2000) (Presidenza della Repubblica 2000), il coordinamento delle attività scolastiche e formative e la valutazione dell'offerta trattamentale devono essere curati da una commissione didattica, di cui fanno parte il Direttore dell'istituto, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti, che formulano un progetto annuale o pluriennale di istruzione (Ministero della Giustizia 2015b). Gli insegnanti fanno cenno esplicito a tale commissione, da un lato sottolineando l'importanza delle riunioni di programmazione per coordinare gli interventi e progettare attività mirate, dall'altro segnalando la carenza di una progettualità comune e di una collaborazione tra le varie figure professionali spesso affidata alla disponibilità dei singoli o all'occasione. Gli insegnanti intervistati lamentano quindi conformemente agli educatori una mancanza di sinergia e di un organico lavoro di team, accennando a contatti amichevoli, ma sporadici ed informali, anche se in genere è rimarcato il confronto con gli educatori. *“Non si fa un lavoro comune di progettazione per il ragazzo. Noi insegnanti lavoriamo insieme con i formatori dei laboratori professionali, ci sono contatti anche con altri operatori, ma risultano spesso informali. Non ci sono contrapposizioni o separazioni, ma non si tratta di una questione organizzata: non c'è l'organizzazione per cui ci si mette intorno ad un tavolo e si parla, cosa che secondo me sarebbe estremamente utile”* (Insegnante 1). Il problema grave consiste nel fatto che *“malgrado gli insegnanti siano di gran lunga le persone che conoscono meglio i detenuti-studenti, dato che trascorrono mesi e anni insieme a loro, il loro parere conta poco o nulla quando si tratta di prendere decisioni importanti riguardo la detenzione e l'offerta trattamentale”* (Di Natale P. 2005, p. 259). *“Il progetto educativo non viene studiato da tutti gli operatori di concerto: ci viene dato e proposto, però poi il percorso specifico lo stilano gli educatori. Certo abbiamo contatti con gli altri operatori e riunioni interdisciplinari. Ma*

mi sento di dire che non trovo coerenti tra loro gli atteggiamenti metodologici ed educativi, perché spesso e volentieri ognuno segue la sua strada” (Insegnante 2). Tuttavia, se gli insegnanti considerano l’assenza di una rete di intervento, che incide sulla loro mancata integrazione nella vita carceraria, un punto critico dell’attività trattamentale, alcuni formatori professionali la ritengono al contrario addirittura una risorsa. “A mio parere, non c’è bisogno di continuità di rapporti e di una relazione costante con l’équipe che anzi potrebbe snaturare, distorcere e falsare il rapporto educativo con il detenuto da parte da un operatore, la cui funzione si colloca al limite tra istituzione ed extra-istituzione. Sicuramente non c’è un vero e proprio progetto educativo comune, l’impostazione di un percorso coerente dall’inizio alla fine, però, dirò forse una stupidaggine, a volte è importante che non ci sia una continua integrazione con l’équipe decisionale di psicologi, educatori o guardie perché in questo modo si è liberi di esercitare la propria funzione senza venire assimilati all’istituzione” (Formatore lab. Ceramica). In contrasto con le opinioni espresse dagli insegnanti, i formatori professionali insieme con gli psicologi intervistati insistono sulla presenza di sinergia tra i vari operatori, sottolineando che la logica del lavoro di team è pienamente funzionante a Nisida. “Personalmente considero il rapporto con la direzione, l’équipe degli educatori e gli agenti molto collaborativo sotto tutti i punti di vista. Per diversi motivi non sempre c’è possibilità di incontrarsi, ma non per questo ho l’impressione che non si remi tutti nella stessa direzione” (Formatore lab. Edile). “Per quanto concerne il lavoro all’interno dell’IPM, il numero dei ragazzi ci consente di avere un contatto costante con tutti gli operatori, con i formatori, le insegnanti, gli educatori; si fanno riunioni informali ma ci sono anche dei momenti in cui ci si incontra formalmente con tutto lo staff che in qualche modo ha contatto con i ragazzi. Il piano di trattamento è il frutto dell’elaborazione dell’educatore di concerto con le altre figure professionali: ognuno si esprime chiaramente per la propria competenza e si elabora il programma insieme, aggiornandolo periodicamente, come prevede la legge” (Psicologa 2).

La necessità di integrare le informazioni raccolte dalle figure professionali presenti all’interno del carcere con quelle fornite dagli insegnanti e di considerare tale figura parte integrante del gruppo di osservazione e trattamento, prescinde dal rendimento scolastico e dalle capacità del soggetto detenuto di raggiungere determinati obiettivi, e si incentra essenzialmente sulla conoscenza della persona, delle sue caratteristiche individuali e del modo di relazionarsi, di comportarsi e di interagire all’interno della classe, con i compagni e con l’insegnante. Tali informazioni infatti sono utili perché il detenuto tende a comportarsi in maniera diversificata in relazione agli operatori che si trova davanti nei diversi momenti di vita dell’istituto penitenziario (Di Natale P. 2005).

Un ultimo “*elemento da mettere in evidenza è che per il recupero dei detenuti, se si vuole realmente risocializzare, occorrerebbe un ambiente dove si respira legalità, invece nell’ambiente carcerario*

così come è strutturato, e non potrebbe essere diversamente, quest'aria legale è poca, perché chiaramente la preoccupazione della sicurezza e del controllo fa passare in secondo piano, se non proprio trascurare, aspetti e rapporti improntati ad uno stile più aperto e risocializzante" (Insegnante 2). La libertà, riconoscono gli insegnanti, andrebbe agita durante la detenzione, non centellinata attraverso il meccanismo della premialità, o proiettata semplicemente in un futuro pieno di incertezze. Questo anzitutto richiede una presa di posizione circa i valori da proporre e la condizione etica in cui far vivere i reclusi (Eusebi L. 1983), perché appare assolutamente fragile una concezione che si limiti a richiedere al detenuto un'adesione puramente formale alla legalità, senza curarsi del fondamento di tale scelta (Eusebi L. 1983). In tale chiave, il rapporto empatico, che costituisce la cifra portante dell'intervento di alcuni operatori, deve completarsi ed arricchirsi nel riferimento costante al rapporto con la comunità, da considerare non come sfondo e scenario, ma come contesto concreto dell'azione. Uno spazio di educazione alla responsabilità così inteso chiama in causa direttamente l'impegno del mondo del fuori, "giacché non ci si può esimere dal pensare che la pena non è tanto il trionfo della giustizia quanto il segno della resa ad una condizione di impotenza, nella quale per la debolezza di tutti la giustizia non raggiunge lo scopo che si prefigge" (Di Natale P. 2005, p. 290). In secondo luogo, rispetto ad attività che *"intrattengono ma non scavano dentro il contesto"* (Insegnante 2), andrebbero potenziati i momenti formativi, in particolare quelli che mirano a dare un senso e un significato al reato. Parallelamente, bisognerebbe rafforzare in carcere il ruolo della cultura del lavoro legata essenzialmente alla dignità umana e segno della partecipazione cosciente ad una comunità etica. "Il carcere è un luogo di poche esperienze e se ciò che fa crescere nella vita sono le esperienze, in un posto così si resta adolescenti" (Torchio M. 2015, p.59). Infine, il detenuto dovrebbe avere la possibilità di compiere, pur in un ambiente coatto, scelte libere e responsabili, che avvicinino gradualmente al momento del fine pena, arginando la tendenza, confermata da molti operatori, all'infantilizzazione e alla deresponsabilizzazione che la detenzione produce (Di Natale P. 2005) e rovesciando l'interiorizzazione della dipendenza dai meccanismi istituzionali (che finisce per tradursi nell'adozione di atteggiamenti conformistici) in interiorizzazione consapevole del significato della norma. È indubbiamente un paradosso, che finirebbe per distruggere lo stesso impianto attuale del penitenziario: ma un paradosso fecondo, che smuove la contraddizione tra intento di risocializzazione e vita in un luogo non sociale, tra dichiarata finalità rieducativa della pena e incertezza circa i contenuti ed i modi attraverso i quali attuare la rieducazione medesima (Di Natale P. 2005).

Analisi delle dimensioni concettuali dell'area sicurezza

Per quanto concerne gli operatori dell'area sicurezza, le interviste somministrate durante la ricerca sul campo hanno interessato ispettori e agenti della polizia penitenziaria, contattati durante l'orario lavorativo e selezionati in base alla loro disponibilità e in modo ragionato in base ad alcune caratteristiche, quali gli anni di servizio e il grado di istruzione. In considerazione del numero limitato di operatori che hanno composto il campione dell'area sicurezza, l'angolo visuale contemplato nella ricerca è parziale. Tuttavia, gli ispettori possono essere pensati come portatori di componenti rappresentazionali che, per merito del grado gerarchico più alto, cercano di diffondere, mentre le loro opinioni possono essere lette attraverso lo schermo di proiezione delle elaborazioni prodotte dagli altri operatori appartenenti al medesimo ruolo pur se gerarchicamente in una posizione inferiore. Inoltre, si è cercato di individuare i soggetti da intervistare in relazione alla loro esperienza professionale e di formazione per rilevare informazioni inerenti il loro apporto al trattamento e la percezione che essi hanno del proprio mandato istituzionale. A questo riguardo la selezione è caduta sia su agenti in servizio da molti anni presso la struttura sia su personale penitenziario entrato a far parte dello staff solo recentemente ma che, grazie a uno status culturale più elevato, potrebbe essere rappresentativo di una nuova generazione di polizia penitenziaria e per questo portatore di idee consone a un superamento della logica custodiale. In effetti, le interviste, soprattutto nel caso di soggetti generazionali più giovani della polizia penitenziaria, sembrerebbero suggerire un cambiamento di impostazione nell'approccio al detenuto, dipendente dall'ingresso del nuovo dettato regolamentare (legge n. 395 del 15 dicembre 1990) (Presidenza della Repubblica 1990), il quale assegna all'area sicurezza, smilitarizzandola, non solo la funzione di garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena ma pure il compito di partecipare alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei ristretti (Presidenza della Repubblica 1990).

Un cambiamento questo che ha ricadute importanti anche in termini di valutazione della collocazione professionale dell'agente (De Leo G, Patrizi P. 1995). Sebbene le premesse iniziali e le motivazioni inter generazionali siano differenti, si è rilevata nella realtà una sorta di integrazione dei neo-agenti a quelli di vecchia generazione che conduce verso un'omologazione al modello tradizionale di agente penitenziario.

Tabella n. 3.12 - Scheda socio-anagrafica degli operatori intervistati per l'area sicurezza

AREA SICUREZZA	GENERE	ETÀ	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA PREGRESSA
Ispettore capo	M	60	Diploma scuola media superiore	Reggenza in diverse Case Circondariali
Ispettore con funzione di vice comandante	M	48	Diploma professionale di scuola media superiore	Imprenditore Agente IPM Milano e Santa Maria Capua Vetere Operatore per 8 anni in comunità pubblica Santa Maria Capua Vetere
Agente 1	M	59	Diploma tecnico professionale	Da oltre 10 anni in IPM a Nisida
Agente 2	M	36	Diploma liceo SPP (socio-psico-pedagogico)	IPM Caltanissetta
Agente 3	M	38	Laurea in Scienze Politiche	Carcere adulti di Pistoia - da 3 anni IPM Nisida

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

La formazione professionale “è tornata ad essere ritenuta lo strumento fondamentale per affrontare i nodi operativi e professionali principali della polizia penitenziaria” (Stefanelli C., Mandalari G. 2010, p. 199); a questo proposito l'agente penitenziario dovrebbe, in ambito minorile, avere una specializzazione specifica per la collaborazione al trattamento del minore detenuto. Tale specializzazione è dettata con decreto del Ministero della Giustizia n. 348 del 9 ottobre 2009 (Stefanelli C., Mandalari G. 2010). Tra i requisiti richiesti per vedere riconosciuta la specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni rientrano: il possesso di equilibrio e correttezza da un punto di vista deontologico, le capacità relazionali e l'attitudine alla comunicazione con adolescenti, le conoscenze aggiornate sulle teorie psico-socio-pedagogiche, a cui aggiungere, secondo l'opinione degli operatori dell'area sicurezza, *“competenze legate all'ascolto, al sostegno e all'esempio, nonché coerenza, esercizio autorevole del ruolo e risoluzione dei conflitti”* (Ispettore). Il decreto prevede, inoltre, che l'accesso al ruolo di specialista del trattamento di detenuti minorenni avvenga attraverso un corso di formazione di base (Stefanelli C., Mandalari G. 2010). Nonostante una formazione iniziale diversificata degli operatori dell'area sicurezza e in generale rispondente ai criteri di selezione richiesti, le interviste rilevano una mancanza di percorsi di studio e di formazione in itinere degli operatori intervistati, i quali considerano il proprio livello di preparazione *“adeguato rispetto allo standard richiesto ma certamente migliorabile, soprattutto per quel che concerne le conoscenze psicologiche e di comunicazione”* (Ispettore). Gli operatori che hanno interesse ad ottimizzare le proprie competenze professionali frequentano periodicamente corsi di aggiornamento *“ma questi sembrano organizzati*

a fortuna, a sorteggio, chi riesce ad andare va sennò pace; per questo ci vorrebbe un po' più di impegno anche da parte del ministero che dovrebbe preparare all'approccio con culture diverse dalla nostra" (Agente 2). Il successo del mandato istituzionale che il legislatore affida al carcere dipende dalle capacità trattamentali e comunicative di tutti gli operatori penitenziari, compreso quelli meno qualificati, quali risultano essere spesso gli agenti (Mancuso R. 2001). Questo implica sicuramente un obbligo per l'Amministrazione di formare e aggiornare adeguatamente i suoi operatori e di individuare percorsi di ingresso di nuovi operatori che tengano conto delle specifiche esigenze educative dei minori.

Il contributo al trattamento rieducativo del minore attraverso l'apporto professionale della polizia penitenziaria configura una doppia dimensione del ruolo quale viene percepito dagli operatori dell'area sicurezza: una dimensione verticale, che trova il suo punto di riferimento nei valori assoluti della legge e della norma e una dimensione orizzontale, indirizzata ai detenuti, che si dichiara sostanziata di dialogo, comprensione, vicinanza, disponibilità, controbilanciati dalla fermezza e dall'autorevolezza.

È soprattutto in base alla prospettiva dimensionale verticale che l'intervento della polizia penitenziaria si differenzia da quello degli educatori. Se infatti gli educatori insistono sull'importanza del dialogo e della relazione affettiva ed empatica come metodo e strategia, gli operatori dell'area sicurezza identificano la finalità del proprio lavoro (e, parallelamente, il bisogno educativo più rilevante dei detenuti) nel veicolare e far percepire il senso e l'importanza della regola. *"La regola può essere discussa, ma c'è una ragione per cui le cose si fanno in un certo modo e al ragazzo va fatto capire il perché di quella regola. Le regole esistono dappertutto, in famiglia, a scuola e sono intese in senso ampio come principio e misura della convivenza civile, nonché come autodisciplina che sottende il rispetto per l'altro, in tal senso anche il lavoro è regola e autodisciplina. Io credo che questo sia uno dei bisogni maggiori dei detenuti minori, tanto che buona parte di loro le sopporta a fatica. Se invece riuscissimo a far capire che comunque delle regole ci vogliono, credo che una volta fuori il detenuto non si ritroverebbe in quelle condizioni che lo hanno portato qua"* (Ispettore capo). La necessità sentita come primaria di insegnare la regola emerge un po' in tutte le interviste agli operatori della polizia penitenziaria e non prescinde dall'azione educativa: è come se garantire sicurezza per mezzo dell'osservanza delle regole equivale a fare trattamento, in quanto la sicurezza diventa elemento del trattamento. Di fondamentale importanza è la norma, intesa come strumento di difesa dell'ordine e della sicurezza, che l'agente è predisposto a mantenere e far rispettare attraverso l'esempio, la coerenza, l'osservanza del regolamento e l'autorevolezza. Nel momento in cui non si riesce ad assicurare l'ordine e la disciplina all'interno dell'istituto non si consente ai detenuti di fare il proprio percorso

educativo. Ordine e sicurezza, in una parola rispetto della regola, sono dunque prioritari e funzionali al trattamento, che altrimenti non potrebbe attuarsi. La funzione principale degli operatori dell'area sicurezza all'interno dell'IPM si riduce tendenzialmente al compito di educare il minore alla regola, attenendosi essenzialmente al regolamento, concepito come una serie di azioni che sono più o meno permesse al detenuto e facendo rispettare la legge attraverso la sanzione negativa, il divieto. L'applicazione rigorosa delle norme è esperienza di confronto con la regola ed ha, quindi, valenza educativa. *“Il primo input che si dovrebbe dare in una struttura come questa è che la regola è importante per la vita, perché essa è un punto di partenza del vivere bene socialmente”* (Ispettore capo). *“Spesso chi arriva qua ha problemi familiari, quindi non ha mai avuto punti di riferimento, regole, qualcuno che potesse dire questo sì questo no. Stando qui si hanno delle regole da rispettare e questo può aiutare i detenuti una volta fuori”* (Agente 2). Da tale punto di vista, si riconosce che è utile, anzi necessario, scandire la giornata in carcere secondo orari e ritmi precisi, *“giacché questa è una forma che impone prima e suscita poi un'abitudine a fare, attraverso l'interiorizzazione e l'assimilazione delle regole”* (Agente 1). Le stesse attività trattamentali sono considerate come uno strumento attraverso cui è possibile stimolare alla misura e all'osservazione delle regole *“altrimenti sarebbero un passatempo fine a se stesso che finirebbe per offendere il detenuto”* (Agente 1). Il riferimento al rispetto e, qualora sia possibile, all'interiorizzazione della regola quale bisogno del detenuto e scopo ultimo dell'intervento trattamentale, che pure non è certo esente nella visione degli educatori, connota in modo decisivo, totalizzante, la percezione del significato dell'attività trattamentale da parte della polizia penitenziaria.

Delle regole il poliziotto penitenziario ritiene di dover fornire anche l'esempio (tale connotazione di esemplarità è già presente nell'auto-rappresentazione degli educatori), in primo luogo attraverso il comportamento personale: onestà, chiarezza, coerenza, sincerità nella relazione sono considerati i requisiti più importanti, seguiti dalla serietà, dall'autorevolezza. *“Credo che essere operatori di polizia penitenziaria significhi svolgere il proprio ruolo con responsabilità nei confronti dei detenuti e partecipazione, tenendo presente che i ragazzi guardano sempre agli adulti e ne imitano i comportamenti, che pertanto devono essere sempre di orientamento e di esempio per gli utenti”* (Ispettore). Pare di poter cogliere in simili affermazioni che la polizia penitenziaria consideri come indispensabili per attendere al proprio compito quelle qualità ritenute proprie di un educatore (Zuanazzi G. 1994) e cioè la credibilità, originata dalla fondatezza e dalla serietà delle proposte oltre che dalla coerenza dei comportamenti e dall'autorevolezza. È interessante notare il fatto che la capacità di presentarsi come modello di riferimento nel rispetto della regola, si salda spesso con la capacità di accoglienza e di attenzione alle esigenze del detenuto, in sintonia con l'importanza

attribuita dal Ministero della Giustizia alla pedagogia dei gesti¹⁶⁹ (Bortolotto T. 2002). *“Il ruolo del poliziotto deve essere quello della sicurezza nel rispetto della regola prima di tutto, e poi siccome i detenuti trascorrono il 90% della giornata con noi, devono vedere in noi anche delle figure con cui parlare, raccontare i loro problemi e preoccupazioni. Il nostro deve essere anche un ruolo di assistenza proprio perché siamo le figure più vicine ai ragazzi. A questo proposito mi sento di dire che la più grande vittoria è l’affetto e la stima con cui la gran parte dei minori ricambia per ciò che quotidianamente noi riusciamo a dare, al di là della punizione e del rispetto del proprio ruolo, travalicando l’istituzione e offrendo la propria umanità fatta di sostegno e vicinanza”* (Ispettore).

Occorre tuttavia segnalare a questo proposito e, più specificatamente, per ciò che concerne la dimensione orizzontale del ruolo che si è riscontrata una discontinuità di pensiero tra le diverse generazioni degli operatori dell’area sicurezza, con una tendenza a valutare il proprio lavoro in base alle esperienze personali o alla propria personalità e tale da influenzare la relazione che si instaura con i detenuti. Colpisce il fatto che nelle interviste al personale più giovane di polizia penitenziaria ricorrano, fino quasi ad essere spesso enfatizzate, le medesime parole, categorie di significato, e immagini metaforiche rintracciabili nelle interviste agli educatori: alta è la frequenza dei riferimenti all’importanza della relazione umana, alla necessità del rapporto empatico, all’accoglienza, all’ascolto, alla comprensione, all’attenzione alla persona, così come è insistente l’accento alla qualità dei rapporti instaurati con i detenuti. In questo modo si ritiene di riuscire a far passare l’idea che il carcere non è tanto o soltanto una struttura coattiva, ma piuttosto uno spazio in cui, pur con tutti i limiti, si cerca di superare la naturale diffidenza del detenuto attraverso il dialogo tra le persone (Di Natale P. 2005) e *“iniziando un discorso insieme”* (Agente 2). Tale immagine di accompagnamento nel percorso di vita è anche presente nelle autorappresentazioni degli educatori, insieme alla metafora del padre di famiglia che oscilla tra la valenza educativa e quella di imposizione delle regole, preferendo l’una o l’altra a seconda del proprio vissuto personale e della propria visione della pena e del carcere. *“La relazione genitoriale con il detenuto è quella che mi soddisfa di più, ponendo però l’accento sui bisogni non solo emotivi e affettivi del minore, che se ben curati sono una base valida sui cui poggiare tutti gli interventi trattamentali, ma anche su quelli di autorevolezza”* (Ispettore). *“Per essere rieducativi non bisognerebbe forse utilizzare lo strumento disciplinare? È educativo il genitore che non impone mai delle regole”* (Agente 1). Ovviamente non si è in grado di dire fino a che punto l’immagine che i poliziotti cercano di veicolare sia corrispondente alla realtà, ma da quanto dichiarato nelle interviste è possibile

¹⁶⁹ La circolare n. 3337-5787 del 7 febbraio 1992, che ha istituito tra le diverse aree quella educativa o del trattamento negli istituti penitenziari, e integrata nel 2001 con la circolare n. 3554/6004, dichiara tra l’altro che tutti gli operatori penitenziari devono avere sempre presente la convinzione che, se la pedagogia delle parole è sì importante e utile, è ancora più importante la pedagogia dei gesti e che si ha il diritto morale di predicare solo ciò che si pratica (Bortolotto T. 2002).

individuare tra le generazioni che compongono l'area sicurezza una sorta di differenziazione nella concezione trattamentale del minore recluso. La generazione più anziana degli operatori accusa invece un'eccessiva cura da parte dell'istituto nei confronti dei detenuti ed esprime disappunto per un trattamento, talvolta troppo accogliente, che viene offerto loro in quanto minori. In questo senso, l'opera educativa nei confronti dei detenuti è percepita come controproducente se non accompagnata da una parte di afflittività necessaria proprio in relazione al luogo. *“Il mostrarsi col volto fin troppo benevolo e cordiale, come succede spesso, è controproducente. Si deve far pesare in qualche modo l'azione commessa, altrimenti il ragazzo tende a sottovalutare il suo errore. I ragazzi dovrebbero non volerci più tornare in IPM, invece il fatto che hanno tante libertà, iniziative, attività non aiuta la carcerazione in sé, in quanto deterrente. Spesso la carcerazione presso l'IPM non è vista come una pena, come una punizione, come un qualcosa che fa star male o come una limitazione della libertà”* (Agente 1). Affiora in questo tipo di affermazione quasi un'interpretazione contenitiva e autoritaria dell'aspetto rieducativo della pena tale da giustificare per i detenuti più problematici la punizione e in casi più gravi l'isolamento, e che concepisce atti estremi e spesso sintomatici di un disagio come frutto di una mancanza di attitudine alla regola: *“spesso una qualche forma di isolamento potrebbe far capire al minore dove ha sbagliato. In qualche modo te lo devo far capire, altrimenti continui a sbagliare”* (Ispettore capo).

Sono quindi le ragioni dell'istituzione che, più di quanto non avviene per gli educatori, presiedono ai comportamenti della polizia, indirizzandone le scelte e motivando la messa in atto di specifiche strategie educative. Il senso dell'istituzione spiega anche perché gli operatori dell'area sicurezza non avvertono un contrasto tra coazione, disciplina forzata ed educazione. *“Il nostro intento primario è di far sì che i detenuti siano disciplinati il più possibile. Nel senso che se riusciamo a dettare un minimo di regole, riusciamo a controllare ed evitare atteggiamenti sgradevoli o situazioni di tensione che si possono creare all'interno della sezione tra i ragazzi. Questa è in assoluto la mansione primaria, in secondo luogo poi c'è la volontà di farli uscire e di non farli più entrare che si può raggiungere con una buona educazione al rispetto della regole”*(Agente 1).

Nonostante la legge preveda la collaborazione degli agenti all'opera trattamentale del minore (Presidenza della Repubblica 1990), gli operatori dell'area sicurezza ritengono che ciò resta inesorabilmente sulla carta, rafforzando in tal modo il ruolo dell'agente nella sua funzione meramente di custodia. *“L'agente di polizia è colui che rispetta e fa rispettare le regole. Con l'introduzione delle legge del 1990 è chiamato a qualcosa in più, in quanto è stata introdotta anche la mansione del trattamento del detenuto ed ha quindi un ruolo partecipativo nella rieducazione insieme all'équipe. In concreto questo ruolo viene svolto attraverso un'osservazione costante e informando gli educatori riguardo il comportamento solito dei detenuti. Personalmente partecipo*

alle riunioni del personale trattamentale, ma raramente si riesce a dare il proprio apporto all'équipe, perché la priorità resta la sicurezza, anche se questo significa avvicinarsi ai vecchi codici di custodia” (Agente 2).

In definitiva, le risposte degli operatori dell'area sicurezza, pur differenti tra loro, hanno una caratteristica comune: circa i compiti e gli obiettivi istituzionali a loro demandati fanno riferimento principalmente alla sicurezza, alla necessità di mantenere l'ordine, non accennando al ruolo trattamentale se non stimolati. Alla luce del concetto di pena rieducativa *“la figura del poliziotto è necessaria per garantisce la sicurezza, per la gestione di quelle dinamiche carcerarie difficili e per offrire gli strumenti e le regole di cui il contesto sanzione/premio ha bisogno per soddisfare le proprie necessità”* (Ispettore capo). Pur consapevoli del nuovo ruolo trattamentale a cui sono chiamati, vi è un'incapacità da parte degli agenti penitenziari, derivante talvolta da un'impostazione personale organizzativa, nel contribuire attivamente all'opera trattamentale che fa emergere una logica esclusivamente securitaria dell'area sicurezza. Solo l'agente titolare della laurea fornisce una risposta spontaneamente orientata verso l'opera di educazione e socializzazione del minore detenuto: *“Noi siamo perennemente in contatto con i detenuti, siamo l'unico riferimento continuo per loro, tanto che spesso si va oltre il nostro lavoro toccando aspetti più intimi e personali. Ed è per questo che appoggio in pieno la nuova impostazione educativa che si è data alla figura del poliziotto penitenziario* (Agente 3).

Alla particolare propensione ad occuparsi solo della gestione, della sicurezza, del rispetto delle regole si aggiunge la mancanza di consapevolezza da parte dell'area sicurezza delle problematiche di cui sono portatori i minori detenuti. È soprattutto la generazione più anziana degli agenti penitenziari a focalizzarsi sulla predilezione di un detenuto-modello che abbia atteggiamenti remissivi, abituato alle logiche del carcere e quindi più rispettoso delle regole formali dell'istituto. La nuova generazione di agenti sembra invece più attenta a riconoscere la complessità del proprio ruolo in IPM: *“Chi lavora come agente negli IPM deve avere anche la coscienza di individuare i problemi dei ragazzi e, là dove è possibile, intervenire”* (Agente 2). Nel lavoro di trattamento e di adesione a un percorso rieducativo e risocializzante la nuova generazione dell'area sicurezza evidenzia la problematicità che i detenuti minori sia stranieri sia in particolare meridionali portano con sé e le difficoltà di reinserimento nel contesto della legalità: *“I ragazzi del sud sembrano essere meno problematici perché più rispettosi delle regole, creano meno inconvenienti di facciata perché abituati al carcere sanno come comportarsi all'interno, ma in realtà seppur sembrano tranquilli nascondano poi problemi molto gravi”* (Agente 3). L'ostacolo maggiore che si incontra nel trattamento con i detenuti è *“diventare credibili senza poter concretamente offrire un'alternativa valida e convincente alla devianza, come difficoltoso è anche il superamento della barriera*

istituzionale senza perdere l'esercizio delle prerogative del ruolo. Sono forse questi gli ostacoli maggiori che si frappongono tra l'enunciazione del dettato istituzionale e la realtà effettiva" (Ispettore). Un punto fortemente problematico all'interno della struttura, che tutti gli operatori dell'area sicurezza individuano, riguarda il disagio che la presenza di detenuti stranieri pone per l'organizzazione delle attività in carcere; tuttavia anche in questo caso ciò che viene manifestata è una preoccupazione non tanto legata all'opera di rieducazione e di reinserimento, quanto alle difficoltà culturali che non permettono al personale di custodia di prevedere le reazioni di questi minori e che possono comportare situazioni di tensione e di squilibrio all'interno delle sezioni, o semplicemente una difficoltà comunicativa e relazionale che non consente il rispetto delle norme di convivenza del carcere. In definitiva, gli agenti penitenziari tendono ad evidenziare i disagi prettamente organizzativi e gestionali interni derivanti dal trattamento con i detenuti stranieri. *"Noi non siamo preparati per avere a che fare con detenuti stranieri, sarebbe opportuno avere operatori di etnie diverse per evitare fraintendimenti e di conseguenza criticità gestionali o organizzative"* (Ispettore capo).

A differenza degli operatori dell'area educativa, gli operatori della sicurezza mostrano una mancata motivazione iniziale per il lavoro che svolgono. Nelle interviste si registra spesso una scelta di entrare nella polizia penitenziaria e successivamente di lavorare nel settore minorile principalmente dettata da questioni economiche e logistiche. *"Io il poliziotto penitenziario mica lo volevo fare. Ma essendo figlio del Meridione, mi sono trovato ad un bivio e ho dovuto fare delle scelte che purtroppo sono spesso forzate e negative. Se avessimo potuto scegliere liberamente credo che nessuno di noi avrebbe fatto questo lavoro"* (Ispettore capo). *"Entrare nella polizia penitenziaria per me è stata una prova: io lavoravo autonomamente quindi non è che avevo bisogno, però cercavo anche un'occupazione diversa in cui poter mettere umanità, solidarietà e aiuto per gli altri e mi sono rivolto per la mia capacità empatica al settore minorile, perché penso che i ragazzi sono il patrimonio e il futuro di qualsiasi adulto"* (Ispettore). *"Ho optato per la polizia penitenziaria seguendo le orme di mio padre. Ho prestato servizio al carcere di Pistoia, ma come esperienza non è stata un granché costruttiva, quindi appena è uscito il bando per lavorare nel settore minorile ho pensato che con i minori, essendo giovane anch'io, fosse più semplice prestare servizio e aiutarli a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato e così, valutando un po' di cose (tra cui la vicinanza al mio paese), mi sono reso conto della convenienza. Questa è stata la premessa iniziale poi sicuramente la mia ispirazione primaria è in parte cambiata: c'è da dire che non sempre i detenuti sono disposti a farsi aiutare e vogliono solo finire la pena, e ci sono ragazzi con difficoltà di base che una volta fuori commettono gli stessi reati, però, se riesco nel cambiamento anche di uno su cento sarebbe una soddisfazione personale* (Agente 3).

Il deficit motivazionale della polizia penitenziaria ingloba il rapporto talvolta conflittuale con gli altri operatori che lavorano nella struttura. Da un lato, nelle interviste gli operatori dell'area sicurezza riconoscono una superiorità agli operatori dell'area trattamentale derivante non tanto dalla passione per il proprio lavoro quanto dal differente livello culturale, dall'altro lato la polizia penitenziaria rivendica una sorta di primato nel rapporto con i ristretti ed una particolare importanza del ruolo - almeno al livello della pratica di osservazione, consapevole e critica, dei comportamenti - derivante da un sapere informale sulla realtà effettiva del carcere. *“Il poliziotto penitenziario ha un vantaggio rispetto alle altre figure perché monitorizza i ragazzi anche nei momenti in cui loro non si sentono osservati e può dare una valutazione più completa sul loro comportamento, l'educatore dal canto suo potrebbe essere maggiormente presente e mettere a disposizione il suo forte sapere ma si accontenta di una conoscenza delimitata del ragazzo, il quale tende a fingere durante il breve colloquio per ricevere benefici”* (Agente 1). Il personale dell'area sicurezza sottolinea che la conoscenza profonda del detenuto non deriva solo dal tempo passato con i detenuti ma anche dall'atteggiamento differente che ha il minore nei confronti dell'operatore del trattamento, figura istituzionale dalla quale dipende, in parte, la concessione di misure premiali (Sarzotti C. 2000). *“Mentre gli educatori fanno le loro ore e vanno via, l'operatore che sta con il ragazzo ventiquattr'ore su ventiquattro è l'agente di polizia penitenziaria, è lui quello che riesce a cogliere l'essenza del ragazzo in tutti i suoi momenti. Il ragazzo può essere strumentale e fingere con l'educatore, ma non con l'agente che in termini di valutazione oggettiva sull'andamento del ragazzo può esprimersi meglio degli altri”* (Ispettore capo). Dalle parole degli agenti affiora per questo una necessità di affermazione della propria dignità e identità professionale come se percepissero che il loro sapere concreto è svalutato dalle altre figure professionali. *“La figura della polizia penitenziaria è la più completa che esista negli istituti per minorenni. All'occorrenza è madre, padre, fratello, educatore, psicologo, giudice”* (Agente 2). Si lamenta per questo una scarsa attenzione da parte dell'istituzione alle criticità che caratterizzano il *“logorante lavoro dell'operatore dell'area sicurezza”* (Ispettore capo).

La percezione di uno scarso riconoscimento da parte dell'istituzione della figura del poliziotto penitenziario a cui si aggiunge una mancata soddisfazione per il lavoro svolto, influenzano il rapporto degli agenti con le altre figure professionali, al punto tale da riscontrare spesso un vero e proprio disagio di integrazione tra aree diverse. *“Ogni figura ha il suo interesse, la sua metodologia nei confronti del minore. La polizia penitenziaria si muove in una direzione, l'area educativa in un'altra, l'area medica in un'altra ancora, ma la loro intenzione differente porta spesso a una mancanza di continuità nella gestione lavorativa che ha ripercussioni confusionali sul minore, non riuscendo nell'intento di orientarlo in senso rieducativo. Trovo molto forte il contrasto e la*

discordanza di base tra gli operatori delle diverse aree” (Agente 3). I rapporti più critici si rilevano con gli educatori, rispetto ai quali alcuni agenti si pongono in un’ottica di tendenziale rifiuto, non permettendo l’instaurarsi di un rapporto collaborativo, mentre altri ne riconoscono l’utilità, pur nella convinzione che l’attività trattamentale non deve mai mettere a rischio la sicurezza. L’agente si concentra sul reato commesso, mentre l’educatore, fermo restando l’importanza di non trascurare il rapporto tra il reo e il reato, ha una concezione di pena maggiormente orientata al futuro. L’agente di polizia penitenziaria qualora riconosce l’utilità e l’importanza del trattamento, non ne comprende a fondo i meccanismi e le difficoltà che questo comporta, lo contrappone alla sicurezza sottolineando il fatto che questa ha la priorità all’interno del carcere, e che quindi il trattamento va impostato e gestito sulla base di questa priorità. La differenza di prospettiva e impostazione lavorativa provoca una cesura tra gli operatori derivante dai diversi obiettivi dei due gruppi professionali, che per gli agenti sono appunto la custodia e il mantenimento della sicurezza all’interno dell’istituto, mentre per gli educatori risulta essere il trattamento. “La collaborazione con gli educatori dipende spesso dalle situazioni. Siamo figure differenti, ognuno con un compito specifico e la collaborazione ci dovrebbe essere se non fosse per il fatto che spesso vi sono posizioni e idee personali cristallizzate che non permettono il raggiungimento di un punto di incontro. Si dovrebbe invece puntare sempre a relazioni improntate al riconoscimento e al rispetto reciproco che favoriscono l’attività di osservazione multilaterale, lo scambio di informazioni e la collaborazione sia nel quotidiano che nell’occasionale lavoro di equipe” (Ispettore). “Con l’area educativa potrebbe andare sicuramente meglio, a volte si perdono dei frammenti interessanti proprio per la scarsa collaborazione. La mancanza del dialogo dipende dal sistema, dalla mancanza di organizzazione. Il problema viene da chi gestisce le due cose. Un grosso handicap della polizia penitenziaria a mio parere è quello di non avere al vertice un poliziotto penitenziario, cioè un direttore dell’area sicurezza complementare al direttore dell’area trattamentale. Questo comporterebbe un’evoluzione in positivo delle relazioni” (Ispettore capo).

Gli agenti di polizia penitenziaria tendono ad assumere atteggiamenti più o meno negativi anche nei confronti di figure professionali esterne alla struttura detentiva. Gli operatori dell’area sicurezza non sono tenuti a coinvolgere le aziende, le cooperative o i privati nel trattamento dei detenuti, in quanto a loro non compete nessuna referenza né gestione diretta di relazioni con risorse esterne al carcere (volontariato, ente locali ecc.). Ciò nonostante gli agenti denunciano un carico di lavoro maggiore derivante dall’accompagnare e controllare i detenuti presso le eventuali strutture sedi di attività esterne, come pure in seguito all’ingresso del volontariato all’interno del carcere. A differenza degli educatori, il personale dell’area sicurezza reputa infatti poco utile l’intervento del volontariato o di figure professionali esterne sia per la scarsa considerazione collaborativa che questi mostrano per il

lavoro di sicurezza sia per l'eccessiva ingenuità da parte degli operatori del privato sociale nel trattare con i minori, dovuta alla poca conoscenza della realtà carceraria. *“Il problema è che con alcune associazioni non c'è dialogo, il loro vizio maggiore è quello di individuare l'agente di polizia penitenziaria come aggressivo, quasi come il carnefice, il torturatore del ragazzo, ma a loro sfuggono dinamiche di sopraffazione che invece noi conosciamo bene, si viene a creare così una scarsa collaborazione”* (Ispettore capo). Una simile opposizione istituzionale tra polizia penitenziaria e figure più o meno professionali esterne che offrono il proprio contributo all'opera trattamentale è meno evidente fra gli operatori penitenziari rappresentativi della nuova generazione che sembrano sostituire alla diffidenza caratterizzante il personale più anziano della struttura, l'incontro e la fiducia: *“la presenza di persone esterne è un grande un aiuto per la gestione interna dell'istituto, dal momento che i detenuti hanno la possibilità di rapportarsi con personale che non sia sempre e solo quello istituzionale e interno”* (Agente 3). Negli operatori più giovani dell'area sicurezza, che auspicano un interesse maggiore da parte della comunità esterna e degli enti locali alla risocializzazione e alle problematiche derivanti dalla detenzione dei ragazzi, si rileva un'impostazione educativa più aperta e *“finalizzata a cambiare la vita dei ragazzi spesso vittime di un'esistenza sfortunata”* (Ispettore). *“Nei confronti dei minori detenuti è necessario un trattamento particolare ed è un bene che ci siano rispetto al passato laboratori in cui quello che si fa si vede, si usa e impegni in attività che diano ai ragazzi soddisfazione”* (Agente 2). *“È ovvio che non può esistere un istituto penale ideale, la stessa parola carcere nega di per sé tale idea, ma l'IPM di Nisida potrebbe essere forse definito produttivo perché tenta almeno di insegnare qualcosa che potrà servire fuori”* (Ispettore).

Nondimeno, le offerte formativo-educative trattamentali sono a volte viste anche come semplici strumenti per tener impegnati i detenuti. Le uniche attività ritenute dagli operatori dell'area sicurezza maggiormente importanti per il reinserimento socio-lavorativo del detenuto sono quelle *“che offrono la possibilità di acquisire un mestiere professionale spendibile all'esterno, e per questo più credibili anche agli occhi dei minori”* (Ispettore). In tal senso, tutti gli operatori intervistati manifestano una generale sfiducia nell'idea del trattamento riabilitativo del detenuto, indicando il lavoro come unico strumento rieducativo efficace al reinserimento sociale e professionale. *“È necessario e basilare insegnare un lavoro che abbia competenze e conoscenze concrete e manuali per poter dare l'occasione di sperimentare capacità latenti e che nel contempo offra spunti attraverso ciò ad una visione della propria realtà e della vita diversa. Questo perché il lavoro è ciò di cui l'uomo ha bisogno per veder riscattata la sua dignità di persona, soprattutto è sostentamento e quindi rivalsa nei confronti del disagio* (Ispettore). Generalmente, a un atteggiamento di perplessità nei confronti del trattamento si accompagna una scarsa conoscenza

dello stesso e la tendenza a semplificare in maniera eccessiva la sostanza di un percorso trattamentale, che si struttura sia attraverso opportunità concrete (lavorative, istruttive, culturali) ma anche sulla base di un significativo supporto relazionale e morale (Di Natale P. 2005). Una componente quest'ultima, come si è detto, particolarmente trascurata e ignorata dagli agenti di vecchia generazione, i quali soprattutto colpevolizzano la società esterna nel non fornire concrete possibilità lavorative e di reinserimento ai detenuti e agli ex detenuti.

In conclusione, la ricerca sul campo presso l'IPM di Nisida, rivela che gli operatori dell'area sicurezza sono coloro i quali da un lato non si discostano da quanto dice la norma e allo stesso tempo mantengono saldo il principio per il quale il trattamento deve sottostare alle esigenze della custodia, dell'ordine e della sicurezza. Il rapporto nei confronti dell'utenza minorile oscilla da un quasi completo distacco da parte degli operatori di vecchia generazione, per i quali il detenuto è percepito come mero fruitore di servizio, a un rapporto basato invece sul sostegno, l'empatia, la solidarietà, l'affetto veicolati autorevolmente e con coerenza alle regole. Le posizioni che gli agenti di polizia assumono possono essere definite in prevalenza tradizionaliste rispetto alle opportunità trattamentali, sia perché tendenti a limitarne l'attivazione per esigenze legate alla sicurezza all'interno degli istituti, sia perché oppositive verso qualsiasi cambiamento e modifica delle regole. Questo atteggiamento evidenzia un rapporto scarsamente collaborativo verso gli altri operatori e una chiusura soprattutto nei confronti della figura degli educatori, il cui operato è giudicato negativamente, perché in chiaro contrasto con la visione retributiva della pena di cui sono portatori i tradizionalisti, e per di più inutile dal punto di vista risocializzante seppure consoni all'assimilazione delle regole. Gli operatori di polizia penitenziaria sono tendenzialmente soggiogati dalla struttura in cui lavorano poiché difficilmente riescono a trovare spazi di autonomia con la stessa. L'atteggiamento di tali attori istituzionali è quello di chi ha consapevolezza di lavorare in condizioni difficili, ma in qualche modo subisce passivamente la situazione. Anche con il mondo esterno essi hanno un rapporto tendenzialmente negativo, non coltivato e conflittuale nel momento in cui devono render conto del proprio lavoro. In definitiva gli operatori dell'area sicurezza percepiscono il trattamento rieducativo come tendenzialmente superfluo, tranne nel caso in cui si propone ai detenuti un'attività lavorativa interna o esterna capace di trasferire competenze concrete da poter impiegare nel mondo esterno.

Impossibilità di analisi delle dimensioni concettuali dell'area amministrativo-contabile

Per quanto riguarda l'area amministrativo-contabile interessante sarebbe stata l'intervista al Direttore dell'istituto come momento di confronto utile in relazione a quanto dichiarato dagli operatori intervistati dell'IPM, nonché per verificare l'incidenza che la linea direttiva ha

sull'andamento dell'IPM. Purtroppo, a questo proposito è necessario evidenziare una mancanza significativa: più volte è stato chiesto un colloquio con il direttore dell'IPM ma tale richiesta non è stata assecondata, risultando di fatto impossibile effettuare l'intervista a causa di impegni di carattere lavorativo da parte del direttore che di volta in volta si sono sovrapposti ai momenti concordati per il colloquio.

Limitarsi a descrivere in che cosa si sostanzia il ruolo del direttore di un istituto penale minorile e quali siano le caratteristiche peculiari di tale lavoro non è cosa semplice e sarebbe comunque riduttivo per l'intento che la ricerca si pone, a maggior ragione per il fatto che la professione di direttore si inserisce all'interno di un quadro normativo specifico, di cui la circolare n. 5391 del 2006 (Ministero della Giustizia 2006) attribuisce una chiara impostazione educativa: "la figura principale di coordinamento è rappresentata dal Direttore, cui appartiene la responsabilità complessiva dell'istituto. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legge 354/75 e dal successivo DPR 230/2000, il Direttore promuove, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile, il lavoro di rete inter-istituzionale finalizzato alla definizione di intese e collaborazioni con gli Enti Locali, le ASL, le associazioni e gli organismi pubblici e privati. Il Direttore è anche responsabile della sicurezza, della programmazione, verifica e valutazione dell'attività dell'Istituto" (Ministero della Giustizia 2006, p.12). In definitiva, la figura del direttore che rappresenta il vertice dell'istituto, sia in termini di potere sia in termini di responsabilità, è di peculiare importanza perché oltre che coordinare e dirigere l'operato all'interno della struttura, cura il lavoro inter-istituzionale tessendo rapporti con le rappresentanze esterne. È evidente che alla concreta interpretazione del ruolo direttivo e ai suoi effetti generalizzati sull'istituto concorrono fattori di carattere personale e fattori di ordine generale che vanno, dalle politiche di gestione, al tipo di formazione, oltre che al raccordo esistente con gli organi di controllo locale e centrale. A seconda di come viene gestito e interpretato questo ruolo, possono essere riscontrati nei vari istituti livelli differenti di civiltà, di correttezza istituzionale e di chiusura o apertura trattamentale verso l'esterno.

Analisi delle dimensioni concettuali dell'area sanitaria

L'area sanitaria, come si è detto, è composta dal medico, due psicologhe e due infermieri. Va precisato che nel campione della ricerca il numero degli esperti del settore sanitario è ridotto, in quanto si è deciso di concentrare l'analisi alla sola figura professionale dello psicologo che, collocandosi in modo ambivalente tra l'area sanitaria e quella tecnico-educativa, ha compiti trattamentali e rieducativi all'interno dell'IPM (Presidenza della Repubblica 2000).

Nell'IPM di Nisida sono presenti due professioniste dell'ASL che si occupano del sostegno psicologico del minore. Attualmente, dopo la riforma della sanità penitenziaria, l'apporto degli

psicologi all'interno dell'IPM è molto diminuito. Infatti gli psicologi, come il medico, sono passati dalle dipendenze del Ministero della Giustizia a quelle del sistema sanitario nazionale (Ministero della Giustizia 2012b). Ciò significa che il loro impegno lavorativo è suddiviso tra l'IPM e le strutture esterne gestite dall'ASL. Ne deriva che la presenza delle psicologhe all'interno dell'istituto è garantita solo per pochi giorni alla settimana, inoltre lavorando negli istituti penali minorili e penitenziari (legge n. 354/1975, art. 80) (Presidenza della Repubblica 1975) in qualità di consulente, tale figura professionale ha a disposizione un monte ore limitato non superiore per norma alle 64 ore mensili che nella pratica si riduce ulteriormente. L'esiguità del tempo a disposizione è avvertita come un limite rilevante dalle psicologhe intervistate, che tendono a sottolineare la loro funzione di semplice supporto all'attività di osservazione e trattamento: *“è critico il fatto che noi siamo previste come figure diciamo un po' di supporto agli educatori, questo aspetto la dice lunga su quelli che sono gli intenti della struttura, tanto che sovente è inutile immaginarsi di fare chissà cosa”* (Psicologa 1). Dal punto di vista della ricerca sul campo, la presenza non costante delle psicologhe all'interno dell'IPM ha comportato che spesso, durante le visite alla struttura, esse fossero assenti o impegnate in colloqui non rimandabili, con l'inevitabile conseguenza di non poter approfondire al meglio le tematiche presentate durante le interviste o di dover interrompere la conduzione delle stesse per poi riprendere in un secondo momento.

Tabella n. 3.13 - Scheda socio-anagrafica degli operatori intervistati per l'area sanitaria

AREA SANITARIA	GENERE	ETÀ	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA PREGRESSA
Psicologa 1	F	48	Laurea in Psicologia Specializzazione in psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale	Consulenza in scuole, DSM (dipartimento salute mentale) e IPM, cultore della materia presso Università di Roma
Psicologa 2	F	48	Laurea in Servizio Sociale Laurea in Psicologia	Assistente sociale per la Giustizia Minorile Consulenza per ASL e IPM

Fonte: rilevazione su campo, febbraio-luglio 2016.

La figura del psicologo per far fronte alla specialità del lavoro con i minori è tenuto a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionali obbligatori, organizzati da ASL, ordine degli psicologi e dall'istituto campano di psicologia giuridica, che grazie al sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) permettono al professionista sanitario una formazione continua per rispondere ai bisogni degli individui, alle esigenze organizzative e operative del servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale (Ministero della Giustizia 2012b). Le psicologhe, le quali si dicono motivate nello svolgere il proprio lavoro essendosi avvicinate consapevolmente e con

interesse alla realtà carceraria minorile, considerano, grazie allo strumento di formazione e aggiornamento continuo, il proprio livello di preparazione ottimale rispetto ai compiti ed alle competenze necessarie per adempiere al meglio al proprio lavoro all'interno dell'IPM.

Come si è detto, le psicologhe che prestano servizio presso l'IPM di Nisida svolgono attività anche all'esterno della struttura e presso l'ASL. Questa ambivalenza dei ruoli ha rivelato nelle interviste che, nonostante le differenze nel trattare i casi all'interno e al di fuori dell'IPM, i problemi psicologici adolescenziali che si ravvisano nei giovani al di fuori della struttura non sono diversi rispetto a quelli che interessano i giovani reclusi. *“Io tendo sempre a condurre alla normalità i minori reclusi: essi hanno la necessità di essere aiutati a sostenere un'esperienza di carcerazione, ma in quanto adolescenti è importante la lettura del reato all'interno di questa fase particolare della vita, senza farsi condizionare da pregiudizi. Si tratta di ragazzi selezionati socialmente, per lo più provengono da una classe sociale svantaggiata, che non hanno avuto risorse né opportunità e che per una serie di fattori interdipendenti, da decifrare, si sono trovati a vivere un'esperienza di carcere. Da un punto di vista psicologico noto però molte similitudini con gli adolescenti che prendo in carico all'esterno. Ovviamente sono anche consapevole della questione relativa al cosiddetto numero oscuro e del fatto che solo una percentuale limitata di ragazzi che commette un reato arriva poi in carcere”* (Psicologa 1). Tra i diversi compiti istituzionali dello psicologo all'interno del carcere, rientra quello di ripercorrere insieme al minore e attraverso i colloqui, il suo vissuto affinché possano emergere bisogni ed esigenze utili al reinserimento. La figura professionale dello psicologo nella pratica operativa sostiene e accompagna il minore durante l'intera permanenza, talvolta complessa all'interno dell'istituto (Di Natale P. 2005), con l'obiettivo di ridurre il conseguente disagio detentivo. In tal senso *“lo psicologo ha precisi compiti all'interno dell'IPM che possono essere così sintetizzati: nella fase di ingresso, il lavoro è di valutazione degli atti autolesionistici sia autodiretti che eterodiretti e di prevenzione del rischio suicidario dovuto all'impatto con la reclusione. Poi la psicologa sostiene il minore, ascoltandolo e creando così un rapporto empatico che inizia già al momento dell'ingresso. Vi è quindi l'individuazione di problematiche particolarmente gravi (tossicodipendenze, disturbi psichici patologici) da segnalare ai servizi specialistici. Queste sono le mansioni principali dello psicologo nella fase dell'accoglienza. Con lo screening iniziale si decide se il minore è da prendere in carico o meno, e la fase successiva consiste in una serie di colloqui con obiettivi specifici, dal compilare una relazione per il processo, all'approfondire il senso del reato all'interno della vita del ragazzo e il comportamento antiggiuridico del ragazzo all'interno del suo contesto, al sostenere i minori durante la detenzione, qualora hanno una posizione giuridica già definita. La valutazione di ciò che emerge dai colloqui va segnalata, attraverso una relazione, al medico, all'educatore, alla direzione. Lo*

psicologo ha per questo anche un ruolo di raccordo tra le figure professionali” (Psicologa 2). Il ruolo dello psicologo, a cui si richiede un’approfondita conoscenza degli aspetti psicodinamici dei soggetti detenuti e quindi acquisizioni specifiche nel campo psicologico e basilari in quello criminologico, risulta rilevante nella complessa rete di relazioni all’interno dell’IPM per favorire i processi di comunicazione tra detenuti e operatori penitenziari al fine di migliorarne la convivenza (Mancuso R. 2001).

Benché la percentuale di intervistati sia in proporzione poco significativa, bisogna dire che in alcuni punti dell’intervista ricorrono da parte delle psicologhe risposte che delineano per certi aspetti una sostanziale convergenza con gli altri operatori dell’IPM, segnata da una visione, riguardo mansioni e compiti loro demandati, prevalentemente istituzionale, anche se con discostamento notevole rispetto alla lettura della norma e per ciò che concerne la visione del trattamento. La convergenza di opinioni può essere spiegata riflettendo sul significato della presenza degli psicologi negli IPM: “se la nozione di detenuto viene fatta coincidere con quella di malato, almeno sotto il profilo psicologico e psicopatologico, e se il portato eziologico del disturbo si identifica con la trasgressione illegale che conduce all’internamento, diviene conseguenziale che il quadro clinico così manifestantesi vada affrontato mediante strumenti di riconversione motivazionale, culturale e psicologica, che siano in grado di ri-confezionare un’identità personalistica aderente ai modelli standard dell’ente erogatore di servizi, cioè del controllo sociale” (Ferracuti F. 1989, p. 234). In primo luogo, la finalità fondamentale dell’intervento, corrispondente ai bisogni dei detenuti, è unanimemente considerata quella che può intendersi come normalizzazione (Foucault M. 1978), spesso definita educazione primaria e consistente *“nell’assimilazione di regole e socializzazione compiuta, in quanto questi ragazzi hanno bisogno innanzitutto di interiorizzare regole e limiti, che paradossalmente non hanno, dal momento che vivono senza una vera normativa interiore”* (Psicologa 2); in questa direzione si canalizza l’impegno di gran parte degli operatori delle diverse aree di cui si compone l’istituto, anche se da quanto dichiarato dallo staff penitenziario l’obiettivo è difficilmente ottenibile, sia per ragioni inerenti il soggetto e la sua personalità, sia perché sono carenti i servizi territoriali che dovrebbero consentire, al termine del periodo detentivo, un proseguimento del percorso avviato entro le mura dell’istituto. Nel lavoro di trattamento e di adesione ad un percorso rieducativo e risocializzante, gli ostacoli che le psicologhe ritengono si frappongano maggiormente fra l’enunciazione del dettato istituzionale e la realtà effettiva sono rappresentati, oltre che da un carente coinvolgimento della famiglia nelle attività trattamentali dei detenuti, ancora una volta dallo scarso contatto con il territorio: le attività più utili a un probabile reinserimento sociale e professionale dei detenuti minori devono interessare il lavoro in esterno, da incentivare e integrare a un costante tutoraggio e a una continuità di trattamento dopo l’uscita. Tale

insistenza sull'emergenza che contraddistingue il dopo e il fuori è una costante nelle interviste a tutti gli operatori, senza eccezione alcuna: a fronte del ventaglio di proposte formative e di possibilità laboratoriali offerte dal carcere (considerato, in particolare da quegli operatori che si contraddistinguono come tradizionalisti, una risposta sociale necessaria), il ritorno alla vita in libertà appare segnato da una ricaduta in condizioni di disagio ed emarginazione, e dall'assenza di interventi mirati che dovrebbero sostenere la risocializzazione. Non si può far altro che constatare il circolo vizioso in cui finisce per impantanarsi la politica carceraria: si ammette che l'intervento è finalizzato a preparare il detenuto a rientrare con una nuova consapevolezza nell'ambiente di provenienza, ma si riconosce che, nella stragrande maggioranza dei casi, è proprio l'ambiente di origine a causare il comportamento criminale.

Quanto alle strategie individuali indirizzate a perseguire l'obiettivo della risocializzazione, le proposte delle psicologhe si dividono essenzialmente in due alternative: modificare il processo educativo che già si è realizzato e che ha concorso a determinare la devianza ed il reato, o azzerare il tutto e ricominciare da capo. Indicativa in proposito è l'opinione secondo cui *“i detenuti minori hanno bisogno di essere educati, non rieducati, perché manca in loro un'educazione di base: quella che hanno è quella del clan, del quartiere, che ha regole proprie, lontane dai canoni educazionali socialmente condivisi o condivisibili. Essi vengono in genere da quartieri degradati dal punto di vista culturale e sociale: la famiglia spesso è assente per quanto riguarda i valori educazionali in genere accettati, presente altre volte per quel che concerne i valori forti legati a certi contesti criminali, per questo i minori dell'IPM hanno bisogno di educazione primaria, non di rieducazione nel senso di un ripristino di concetti già validamente acquisiti, dimenticati o deviati per circostanze, ma di una nuova educazione”* (Psicologa 2). D'altra parte, è interessante notare che, in un punto successivo del colloquio, la stessa psicologa ha manifestato opinioni parzialmente divergenti, rimarcando il rapporto molto precario, contraddittorio, paradossale il più delle volte, tra aspetti educativi, disciplinari e normativi all'interno dell'istituzione, sottolineando la negatività di un progetto fondato sull'annientamento della personalità del detenuto. Nelle sue parole è ravvisabile in sostanza una contraddizione tra il consenso, teorico, all'esigenza di ristrutturare complessivamente la personalità del minore e la tensione a salvaguardarne l'integrità psicologica, che testimonia il disagio, professionale e deontologico degli psicologi: *“in genere, l'impostazione del carcere è afflittiva sul piano della personalità: si parte dal presupposto che per costruire bisogna prima distruggere, sistema che io non condivido dal punto di vista pedagogico, e allora si finisce per annientare la personalità; tutto deve essere assolutamente controllato, i soggetti non hanno nessuna autonomia né decisionale, né gestionale né di scelte, che anche le più piccole che si possono fare devono essere continuamente approvate. Si tratta di un aspetto contraddittorio*

rispetto al concetto di educazione e questo è un problema di sempre del carcere” (Psicologa 2). Il nodo della questione viene quindi individuato nella limitazione della libertà, e non solo fisica, dell'internato, il quale viene costretto da un lato a mantenere un atteggiamento corretto, dall'altro, cosa più delicata e discutibile, a fruire di un intervento rieducativo, e terapeutico, che non ha richiesto: *“se uno ti impone il bene e ti impone di non fare il male, non sei educato; in carcere avviene questo, è imposto l'atteggiamento corretto ed è condannato o proibito l'atteggiamento scorretto. L'educazione io ritengo debba essere un progetto, una finalità che ogni società civile e organizzata deve proporsi, però bisogna lasciare sempre ai singoli la scelta di cambiamento, la possibilità di educarsi o no, proprio come fatto di etica antropologica”* (Psicologa 2). *“Essere psicologo all'interno del carcere significa avere a che fare con culture diverse, imparare a conoscerle senza volere a tutti i costi modificarle, significa rispetto per l'altro e per le sue scelte”* (Psicologa 1). Le psicologhe sottolineano in questo modo che l'azione trattamentale in carcere richiede, per sua natura, l'adesione spontanea e convinta del soggetto, privilegiando approcci non direttivi, centrati non tanto sulla rilevazione delle carenze fisiopsichiche, o sulla cura di situazioni presuntivamente patologiche, quanto piuttosto sul training dialogico, sul *counseling* con funzione di sostegno, e asserendo di utilizzare modalità di intervento calibrate sul detenuto, sui suoi bisogni, sulla sua identità. Quindi, messe da parte tecniche trattamentali fortemente incidenti sulla struttura di personalità si preferisce affidarsi al colloquio clinico, ma molto libero, quale strumento per far emergere potenzialità o interessi culturali, promuovere la motivazione, sollecitare la responsabilizzazione, o, almeno, per indurre una riflessione sulle condotte assunte e per spingere il detenuto a mettersi in discussione; un colloquio, cui si attribuisce anche lo scopo di limitare la sindrome da prigionizzazione e di realizzare una mediazione rispetto all'istituzione e ai codici comunicativi in essa attivati.

Durante gli incontri realizzati con le due psicologhe, costante è stata l'enfasi posta sulla persona, termine in percentuale più ricorrente rispetto alle interviste con operatori di aree professionali diverse, anche se usato in maniera generica, senza implicazioni teoriche di rilievo, come soggetto ed oggetto dell'intervento trattamentale: è necessario conoscere il detenuto per stabilire un rapporto profondo che arricchisce lo stesso operatore, il minore in IPM è una persona a cui concedere e da cui ricevere fiducia, spezzando il luogo comune dello psicologo-medico o dello psicologo-inquirente; ciò perché uno dei bisogni dei ristretti percepiti come più importanti, in accordo con quanto dichiarato dagli educatori e dagli insegnanti, è quello di *“sentirsi affettivamente accolti”* (Psicologa 1) senza pregiudizi, cui si risponde cercando di scindere le esigenze soggettive dallo stigma giudiziario del reato commesso o attribuito. L'identità dello psicologo in carcere appare così al limite tra lavoro terapeutico, concentrato sull'aspetto diagnostico dell'osservazione, e contributo

educativo sotto il profilo dello spessore relazionale; le psicologhe intervistate, che sono apparse consapevoli della profonda differenza tra educazione e terapia (Santerini M. 1998), tendono comunque a limitare fortemente i caratteri di distanza, neutralità, asimmetria del rapporto terapeutico e a puntare sull'empatia, sulla stimolazione e valorizzazione delle risorse personali, sull'immedesimazione, finalizzando sempre l'intervento alla riabilitazione e al recupero del detenuto.

Nonostante la predisposizione all'empatia, il rapporto che si crea tra lo psicologo e i minori ristretti non sempre è in grado di condurre a un'adesione completa alle attività proposte e a una risposta positiva da parte dei ragazzi al sostegno che è offerto loro dalla figura dello psicologo. *“Tutto dipende dalla relazione che si riesce ad instaurare con il minore. Siano essi italiani o stranieri, se il ragazzo avverte che l'interesse professionale alla loro storia, al loro passato, e al loro futuro è sincero, difficilmente accade che non accettino un apporto psicologico. Ci sono sicuramente da abbattere stereotipi, pregiudizi, ad esempio, inerenti il fatto che lo psicologo occorre solo se si è malati. Perlopiù qualora si riesce a far capire che l'attenzione è sulla persona e non sul reato e che il colloquio serve ad aiutare più che a punire allora i ragazzi diventano molto collaborativi”* (Psicologa 1). Nel complesso gli psicologi descrivono le relazioni con i detenuti tendenzialmente positive se il rapporto che si instaura si basa sulla fiducia, e nella maggior parte dei casi avviene.

Il lavoro dello psicologo all'interno della struttura penale minorile per la sua specifica funzione, finalizzata all'approfondimento della personalità dei ristretti, abbisogna che si coordini con le altre figure professionali all'interno del lavoro di équipe per la redazione di programmi individualizzati. In particolare, la formazione specifica di questa figura professionale porta ad un lavoro integrato soprattutto con gli educatori, accompagnando il minore nel periodo di detenzione e contribuendo così all'opera trattamentale. A questo proposito, come avvenuto per le altre aree professionali è stato domandato alle psicologhe come esse definiscono le relazioni intrattenute con gli operatori che a vario titolo contribuiscono al trattamento del minore e come valutano i rapporti professionali instaurati all'interno della struttura in particolare con l'area sicurezza e con gli educatori. *“La caratteristica del lavoro psicologico in un contesto istituzionale è che oltre ad un lavoro individuale c'è sempre un lavoro integrato con le altre figure per uno scambio costante di informazioni; il lavoro di équipe e la contaminazione informale è a mio avviso un punto di forza. A Nisida il rapporto tra noi psicologhe e il resto dell'area trattamentale funziona abbastanza bene. Il 90% delle volte per il ragazzo si arriva all'équipe e lì ogni professionista dà il proprio contributo finalizzato ad un progetto esterno e mi sembra che questa cultura di collaborazione ci sia. Altro discorso è il rapporto con la magistratura: non c'è interesse a conoscere il mondo dell'IPM, non ci sono momenti di incontro formali, tranne raramente e su singoli casi; non c'è confronto sulle linee*

operative né sull'orientamento neanche col magistrato di sorveglianza che dovrebbe essere il garante della struttura. Per quanto riguarda, invece, l'area sicurezza il problema è di sistema. È il carcere che non ha buoni canali di comunicazione tra le varie aree. A livello individuale posso però dire, almeno per quanto mi riguarda, di avere buoni rapporti con gli agenti. Tengo molto in considerazione ciò che essi fanno o dicono, perché stanno con i ragazzi sempre. Il punto di osservazione dell'agente è molto più approfondito e complessivo, e credo per questo che l'area sicurezza dovrebbe essere valorizzata maggiormente dal punto di vista professionale. Credo che gli agenti siano il più forte modello educativo che i ragazzi hanno per la maggior parte del tempo ed è perciò necessario che tale figura sia quanto più possibile specializzata e culturalmente preparata. L'azione educativa che può fare l'agente è impressionante ma non so se essi ne siano consapevoli, dal momento che giocano il rapporto con il ragazzo ognuno secondo la propria personalità. C'è poca formazione nei loro confronti rispetto a ciò che sono tenuti a fare e poca attenzione alla complessità del loro ruolo” (Psicologa 1).

Continua la valutazione dell'apporto delle diverse figure professionali attraverso l'impressione che le psicologhe hanno dell'aiuto che il volontariato e gli operatori esterni forniscono ai detenuti dell'IPM di Nisida: *“allo stesso modo in cui è necessaria la presenza degli educatori all'interno dell'IPM alla luce del concetto di pena rieducativa, anche l'apporto del volontariato e degli operatori dei laboratori è importantissimo. Essi rappresentano la società esterna, e penso che si potrebbe e dovrebbe fare molto di più affinché il mondo esterno entri maggiormente nel contesto detentivo: anche se il lavoro dei volontari è ammirevole non penso che vi sia il massimo dell'utilizzo di queste risorse e molti progetti sono stati con gli anni abbandonati. Penso che questa mancanza sia dovuta ad una sorta di isolamento in cui vive il carcere in generale, non superando ancora la barriera tra dentro e fuori, e non potenziando i canali comunicativi tra i due mondi” (Psicologa 1).*

Per concludere l'intervista si è chiesto alle psicologhe come dovrebbe essere una struttura che vuole offrire concrete opportunità di reinserimento ai minori autori di reato e se l'istituto penale minorile, così come pensato, può essere una soluzione. Le risposte fornite rappresentano un interessante spunto di riflessione: *“C'è da fare una premessa: io sono contraria alla risposta detentiva per un reato commesso da un minore, perché in fondo la maggior parte dei ragazzi non è qui per reati gravi. Secondo me, la società dovrebbe trovare delle altre risposte e tipologie di sanzioni diverse per questi ragazzi, che dovrebbero incontrare fuori, prima di entrare nel circuito penale, persone qualificate disposti ad aiutarli. Il ruolo del carcere non è quello di intercettare la richiesta di aiuto, e per questo dovrebbero essere potenziate le azioni di prevenzione e dei servizi sociali esterni. Inoltre, questa commistione che viviamo ora tra minori e giovani adulti la trovo psicologicamente*

deleteria. Essa è pensata per tutelare il giovane adulto, ma gli effetti negativi sia sul minore sia sull'adolescente in un piccolo carcere sono ben visibili quotidianamente per noi che ci lavoriamo all'interno: i minori acquisiscono dentro un'identità deviante accettando le regole e le dinamiche del più forte. Ma allo stesso tempo il carcere è dannoso per l'adolescente che si trova in una fase di vita dinamica e di cambiamento. L'adolescente ha una dimensione del tempo differente dall'adulto, stare in IPM a lungo o anche solo pochi mesi ha effetti devastanti a livello psicologico; questo mi conferma come l'istituzione carcere sia inadeguata perché non risponde ai bisogni più intimi del soggetto. In definitiva, in carcere sia per i minori sia per i giovani adulti sono molto più pesanti le influenze negative rispetto a quelle positive che dovrebbero recuperare il ragazzo” (Psicologa 2).

“Mi domando ogni giorno a che cosa dovrebbe servire il carcere in quanto lavoro in un contesto di cui faccio fatica a trovare il senso. Il carcere è pensato per contenere un ragazzo che fuori per una serie di circostanze non ha risorse, riferimenti familiari o di affezione e che non ha consapevolezza del proprio comportamento. Ma è paradossale che un minore che arriva, per esempio, in Italia senza famiglia per essere conosciuto dal sistema debba commettere un reato. Purtroppo è quello che avviene e l'opera trattamentale è molto complessa se alle spalle si hanno già anni di vita di strada e di amicizie delinquenti. Quindi l'opera che può essere fatta in carcere è difficile che abbia conseguenze positive, come si vede poi dalle recidive molto alte oppure dai numerosi abbandoni delle comunità. Se funzionasse davvero questo sistema i ragazzi non scapperebbero né ritornerebbero in IPM. Ecco perché sostengo l'inutilità del carcere e ritengo che esso sia una realtà fittizia. Mi preme poi dire che molto spesso il carcere, oltre che dar vita a etichettamento, genera problemi psichiatrici e disturbi psichici, riscontrati con più probabilità in quei ragazzi che da tempo si trovano dentro o che hanno fatto molto turismo penitenziario. Per molti la detenzione ha effetti deleteri e numerosi sono i casi di tentato suicidio all'interno della struttura che non arrivano alla cronaca. Questa è l'età in cui c'è la tendenza ad agire, a manifestare fisicamente il malessere più che interiorizzarlo o ad esprimerlo attraverso la parola. Ed qui che sta anche l'intento del nostro lavoro: aiutare ad esprimere il malessere prima che questo sia invece manifestato attraverso atti fisici” (Psicologa 1).

In conclusione, la figura dello psicologo si caratterizza in quanto sostenitore di idee che lo rende differente dalla maggior parte degli operatori all'interno dell'IPM: innanzitutto la sicurezza va intesa in funzione del trattamento e non il contrario. Questo è il principio in base al quale è impostato tutto l'operato dello psicologo; sulla base di questo assunto le psicologhe gestiscono i rapporti con gli altri soggetti, il rapporto con la struttura in cui sono inserite, il rapporto con l'esterno e il rapporto con i detenuti. L'atteggiamento è quindi di ridefinizione continua di quello che è lo schema tradizionale del sistema carcerario: non la sicurezza come criterio organizzatore

dell'istituto, bensì il trattamento inteso come insieme di attività e relazioni orientate alla responsabilizzazione del minore. Sicuramente è bene considerare la rilevanza che assume la struttura, tuttavia le psicologhe nonostante le difficoltà e gli oggettivi limiti strutturali, non smettono di adoperarsi per un cambiamento nella finalizzazione della pena, facendo leva anche su un atteggiamento discrezionale nei confronti della norma. Puntando sul ridimensionamento della distanza tra staff e utenti, sulla responsabilizzazione dei soggetti detenuti e sulla loro partecipazione sociale, ci si muove nella direzione di fare del carcere un'istituzione sociale togliendone quella dimensione di separatezza e totalità che da sempre tende a connotarla. Potremmo affermare che la figura dello psicologo, insieme a quella del cappellano e degli insegnanti, si rivela quasi un innovatore rispetto alla maggior parte degli operatori dell'IPM, perché rovescia l'assunto secondo cui non solo il detenuto non deve essere soggiogato al carcere, ma non è neanche da considerarsi mero fruitore di un servizio. Tali figure innovatrici nel rapporto con gli altri operatori sono collaborative e aperte a una negoziazione continua fino a che si raggiunge un accordo di base, senza barricarsi dietro le proprie competenze specifiche o i propri compiti peculiari. Essi ritengono infatti che la rieducazione (intesa come riabilitazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale) debba essere un processo in grado di coinvolgere non solo gli specifici operatori del trattamento, ma tutti i soggetti impegnati nel campo penitenziario. In questo senso è chiaro alle psicologhe che l'intero istituto penale, qualora non si possa sopprimere definitivamente, debba almeno funzionare con una precisa e stringente mission risocializzante, formulando progetti e percorsi nella prospettiva di mettere in grado il soggetto, una volta finita la condanna, di affrancarsi dal crimine, e non come una struttura che ha al suo interno anche una componente di questo tipo. Questo si rivela pure nel rapporto che le psicologhe instaurano con l'esterno, di dialogo aperto e significativo, senza remore del proprio lavoro, spiegando quali sono le ragioni che spingono a porsi con un atteggiamento di rifiuto del sistema carcere.

L'esterno, le risorse, la struttura: variabili influenti nel percorso di risocializzazione del ristretto

La rappresentazione della rieducazione e del rapporto custodia-trattamento in campo penale minorile fornita dalle figure professionali che operano nell'IPM di Nisida, nonché la rappresentazione che gli stessi operatori hanno fornito della loro azione in ragione delle componenti istituzionali-normative, professionali e sociali che ne caratterizzano la dimensione professionale, ha posto in evidenza la complessità, la controversia e l'incertezza delle definizioni, delle idee e delle pratiche che del cosiddetto trattamento rieducativo si tende ad accreditare.

La possibilità di successo o meno di un percorso trattamentale volto al reinserimento socio-professionale del detenuto, così come può essere decifrata dagli operatori penitenziari intervistati, è il risultato dell'interazione tra quanto sostenuto dalle norme, dalla combinazione di variabili di contesto e personali (struttura carceraria in cui si sconta la pena, rapporto interno/esterno nel percorso di esecuzione della pena, risorse personali, relazionali e occupazionali del detenuto), dall'azione contestuale degli attori istituzionali (direttori, educatori, agenti di polizia penitenziaria, ecc.) e naturalmente dal tenore e qualità del rapporto fra il ristretto e le figure professionali incontrate nel percorso di esecuzione della pena.

Le rappresentazioni che gli operatori dell'IPM di Nisida forniscono circa l'incidenza della loro attività lavorativa sui percorsi di reinserimento sociale dei detenuti minori, coincidono con i risultati emersi da recenti ricerche in merito ai percorsi rieducativi del condannato in ambiente carcerario (Bertelli B., Crepaldi B. 2011) e fanno emergere come variabile assai rilevante nella risocializzazione del detenuto il rapporto interno/esterno. Tale variabile, che fa riferimento alla possibilità di scontare la pena dentro o fuori le mura di un istituto, tende a influenzare fortemente il percorso che i minori andranno ad affrontare (Garosi E. 2008). La possibilità di un percorso di reinserimento, dopo che si è scontata una pena, varia infatti molto tra chi ha scontato la pena all'interno e chi l'ha scontata all'esterno, con diverse modalità possibili in ragione del fatto di scontare completamente o in parte la pena all'interno del carcere o all'esterno (Kalica E. 2014). Come già accennato, chi opera negli istituti penali minorili deve necessariamente escludere la possibilità effettiva di vedere eventuali risultati positivi nel suo lavoro, o meglio, deve ridefinire le categorie di successo e di insuccesso, contestualizzandole in base alla situazione contingente, limitata e parziale che la carcerazione definisce. Non è possibile per chi opera in carcere vedere portato a compimento con successo il percorso riabilitativo dei condannati per due motivi: da una parte manca completamente una qualunque forma di feedback, nel senso che nel momento in cui un individuo ha scontato la sua pena ed esce dal carcere nessuno ha più modo di conoscere quale sarà il suo percorso; dall'altro lato non è possibile formulare alcuna previsione oggettiva relativamente al successo di un percorso rieducativo. La condizione di separazione cui costringe il carcere rispetto al mondo esterno isola il soggetto dai ritmi e dalle relazioni della vita normale e aumenta le difficoltà di qualsiasi percorso di inserimento sociale positivo (Kalica E. 2014).

La possibilità di poter scontare la pena all'esterno è condizionata da un'altra importante variabile: le risorse. Il fatto di poter accedere ai percorsi esterni al carcere dipende dalle risorse di partenza dell'individuo (Associazione Antigone 2011). Nel momento in cui il soggetto ristretto o condannato è privo di risorse abitative, e/o lavorative, e/o familiari, verrà quasi automaticamente escluso dalla possibilità di accedere ad una misura alternativa (Associazione Antigone 2011). Questo significa

che chi già in partenza ha disponibilità di risorse avrà un'alta probabilità di scontare la pena all'esterno (in misura alternativa al carcere) nel momento in cui le condizioni di legge lo permetteranno, ed avrà quindi maggiori possibilità di successo di reinserimento (Leonardi F. 2007). La situazione che si crea è la seguente: sono posti dei vincoli normativi che rendono necessario il possedere alcune risorse per poter essere ammessi all'interno di un circuito penale che offra effettive possibilità di reinserimento ai soggetti che lo intraprendono (Associazione Antigone 2011); chi non possiede queste risorse è escluso da questo circuito, e si troverà ad essere immesso in un altro circuito che, al contrario del precedente, offre pochissime possibilità di reinserimento (Leonardi F. 2007). La situazione carceraria italiana ad esempio è caratterizzata da un elevato numero di detenuti stranieri i quali, nella maggior parte dei casi, mancano di tutti e tre i tipi di risorse (abitative, e/o lavorative, e/o familiari) necessari per ottenere una misura alternativa. Uno straniero privo di documenti, irregolarmente presente sul territorio italiano non ha alcuna possibilità di accedere a misure che lo possano portare all'esterno. Dunque sono in qualche modo le condizioni di partenza del soggetto che influiscono fortemente sulla possibilità di portare a compimento con successo un percorso rieducativo in senso risocializzante (Bertelli B., Crepaldi B. 2011). La stessa dinamica vale per i soggetti che scontano la pena all'interno degli istituti. Non tutti i detenuti sono posti sullo stesso piano, ma chi ha più risorse ha più possibilità di essere aiutato ed emergere, come dichiarano gli stessi operatori intervistati. Ciò che varia rispetto all'esterno è il tipo di risorse necessarie: il fatto di conoscere la lingua italiana può rappresentare un elemento a favore del detenuto. Chi ad esempio è privo di documenti parte da una condizione svantaggiata rispetto agli altri, perché l'istituzione avrà meno interesse ad investire su una persona che all'esterno non esiste perché normativamente invisibile (Associazione Antigone 2011). Sia per l'accesso alle misure esterne, sia nelle dinamiche relazionali interne al carcere, vengono a crearsi dei meccanismi di esclusione sociale che portano i soggetti sprovvisti di risorse ad essere posti ai margini: ovviamente passando dall'esterno all'interno il livello di risorse richiesto si abbassa (Leonardi F. 2007). La componente risorse gioca quindi un ruolo centrale e condizionante sull'esito complessivo dei possibili percorsi rieducativi del minore detenuto. La mancanza di risorse personali, relazionali e sociali rischiano di diventare in un certo senso una colpa, un alibi all'impotenza degli operatori, una giustificazione all'ausiliarità dell'istituzione, un qualcosa che blocca le opportunità di riscatto o di intraprendere effettivi e concreti percorsi in simile direzione (Bertelli B., Crepaldi B. 2011). Ed è proprio questa la modalità attraverso cui agisce la componente esterna (la società e chi la rappresenta) e anche parte della componente interna (operatori carcerari concentrati sulla sicurezza), misurando in termini di risorse la possibilità che un soggetto ha di poter uscire dal circuito penale senza farvi ritorno. Ma in tali condizioni il ritorno in carcere è quasi scontato, con conseguenti

maggiori probabilità di recidiva (Totaro M.S. et al. 2013). Il rischio è la creazione di un carcere come fabbrica di esclusione sociale (Bauman Z. 2001). Ecco perché è necessario che la pratica della risocializzazione e partecipazione sociale di tutti i ristretti sia difesa e affermata, sul piano culturale e sul quello operativo.

La struttura è un'altra variabile che incide sulle effettive possibilità del detenuto di poter affrontare e portare a termine con successo un percorso trattamentale. Sulla base delle modalità attraverso cui i diversi tipi di istituto sono organizzati, vi sono spazi più o meno ampi di trattamento, di gestione e attuazione di percorsi di riabilitazione, e quindi diverse possibilità di reinserimento socio-professionale del detenuto (Bertelli B., Crepaldi B. 2011). Più la componente strutturale si avvicina a una modalità di organizzazione di tipo trattamentale, più facile sarà il percorso del detenuto, fino all'esecuzione penale esterna che permette il più alto grado di possibilità di successo, per il fatto di essere interamente impostata sul reinserimento del soggetto (Bertelli B., Crepaldi B. 2011). Alla struttura sono inevitabilmente associate le tipologie di operatori tendenti a organizzare e gestire il carcere secondo una prospettiva trattamentale organizzata e gestita in funzione del reinserimento o al contrario totalmente custodialistico. Sono gli attori che mettono in pratica il principio trattamentale, attraverso un lavoro di coordinamento e di gestione integrata di tutti gli aspetti della vita dell'istituto. La variabile struttura si intreccia quindi con la variabile risorse in modo assai evidente e pregnante, in direzione positiva a fini rieducativi, qualora si fa riferimento al fatto che vengono offerte possibilità concrete di un percorso di responsabilizzazione e inserimento sociale soprattutto a soggetti motivati, che dimostrano di avere requisiti e risorse per uscire positivamente dal tempo e dal luogo della condanna (Bertelli B., Crepaldi B. 2011).

L'esterno, le risorse e la struttura rappresentano quindi tre variabili che intervengono, intrecciandosi tra di loro, nell'influenzare il percorso rieducativo dei soggetti detenuti. Le condizioni di partenza dei soggetti sono a questo proposito molto importanti e già una prima soglia la si trova nel momento in cui viene deciso se il soggetto dovrà o meno transitare per il carcere; se gli viene negata la possibilità di eseguire la pena all'esterno molto probabilmente si tratterà di un soggetto marginale e con poche risorse a disposizione (Associazione Antigone 2011). Nel momento in cui un soggetto debole si inserisce nel contesto penitenziario il suo destino dipenderà dal modus operandi degli operatori incontrati nonché dall'organizzazione della struttura che influenzeranno il successo del percorso rieducativo del ristretto. Infatti, nel caso in cui il soggetto possiede una limitata disponibilità di risorse, le possibilità di successo diminuiranno per due motivi: da un lato per la probabilità maggiore di entrare in carcere piuttosto che di usufruire di pene alternative (Associazione Antigone 2011), dall'altro gli operatori tenderanno ad investire maggiormente su coloro che ritengono più predisposti rispetto al grado di risorse a disposizione. In conclusione, le

sorti di un soggetto condannato saranno decise in parte dal tipo di condanna ricevuta e in parte dalle risorse che sono a sua disposizione. Il punto da sottolineare riguarda il fatto che ad avere maggiori possibilità di successo sono i soggetti che devono scontare pene brevi e che non passano dal carcere, mentre chi deve scontare pene brevi in carcere ha le minori possibilità di riuscita (Bertelli B., Crepaldi B. 2011).

La scarsa interazione tra le componenti professionali

Il fallimento della rieducazione che si constata con il ritorno in carcere del minore ex-detenuto (Bertelli B., Crepaldi B. 2011) è frutto, come si è detto, della combinazione di diverse variabili, a cui va aggiunta l'incapacità di molti operatori di cogliere le vere ragioni del disagio e di non saper adeguatamente contribuire ad un lavoro di gruppo teso a pianificare un'azione di recupero socio-professionale del detenuto. Ciò accade sia per mancanza di motivazione o carenze di stimoli in molti operatori, come registrato dalle interviste, sia per la scarsa interazione dei ruoli, che costituisce una premessa indispensabile per il raggiungimento di obiettivi volti alla risocializzazione del minore (Mancuso R. 2001). Tale problematica si configura, se non esclusivamente, almeno in parte legata alla formazione e alla mancanza di momenti di crescita professionale, che portano gli operatori a difendere i propri preconcetti, conservatori dell'equazione pena-carcere, e ad opporsi a strategie di cambiamento volte all'apertura verso l'esterno della struttura detentiva o all'eliminazione della stessa. Un'adeguata attività formativa del personale di polizia penitenziaria, come, tra l'altro di tutti coloro che a vario titolo operano in un sistema complesso come quello penitenziario minorile, dev'essere intesa come una funzione che "cerca di produrre e rafforzare competenze e apprendimento all'interno della dinamica fra continuità e innovazione" (Mancuso R. 2001, p.223). La formazione, nel campo penitenziario, avviene invece in maniera debole e discontinua (De Leo G. 1997). Oltre alla formazione continua, resta esigenza comune la necessità, non sempre soddisfatta, di una supervisione costante sul gruppo di osservazione e trattamento e sui singoli casi da parte di personale preparato, esterno all'istituzione carceraria, quale può essere il Magistrato di sorveglianza o il difensore civico. Il dibattito sulle forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale e i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute si è sviluppato in seguito all'eccessivo cumulo di funzioni poste a carico dei magistrati di sorveglianza (sempre più giudici delle misure alternative e con sempre meno tempo a disposizione per esercitare funzioni di controllo) e alla presenza massiccia negli istituti penali

minorili di soggetti socialmente deboli, più esposti al rischio di discriminazioni¹⁷⁰, che rendono attuali e urgenti gli interventi per un carcere più trasparente (Associazione Antigone 2011). Da un lato è quindi necessario individuare nuove forme di controllo della legalità e di verifica delle condizioni di detenzione, dall'altro non è pensabile che permangano all'interno degli istituti penali minorili compartimenti stagni che non comunicano fra loro, a volte per difficoltà culturali, spesso per incapacità di saper gestire la diversità dei singoli ruoli professionali e la complessità della funzione rieducativa penitenziaria nel suo insieme. A questo proposito i progetti di formazione devono essere indirizzati non solo ad arricchire le competenze professionali del personale penitenziario ma a favorire l'integrazione delle varie figure professionali che operano nell'istituzione, al fine di ridurre quanto più possibile la frammentarietà degli interventi, ed evitare che gli operatori pensino la loro professionalità esclusivamente in rapporto all'utente (De Leo G. 1997). Riducendo così, almeno in parte, le inefficienze operative derivanti dalla mancanza di coordinamento, comunicazione e confronto costante è possibile immaginare un più efficace intervento non solo dentro l'istituzione ma anche nella prospettiva di un reinserimento extramurario del detenuto (De Leo G. 1997).

La formazione di un gruppo che lavori in sinergia, basandosi sul confronto di modalità di intervento diverse, per ruolo, è uno strumento prezioso nel permettere a tutti gli operatori che lavorano in IPM di avere una visione maggiormente completa e pluridimensionale dei minori su cui si interviene e nel raggiungere il duplice scopo di sostegno alla persona e di sostegno alla professione, funzionale a specifiche ed efficaci strategie di reinserimento sociale dei detenuti.

La ricerca sul campo ha dimostrato quanto vi sia bisogno di formazione specifica per chi lavora in contesti tanto sensibili quanto complessi come quello dell'IPM. Prima di tutto è emerso il bisogno di fornire conoscenze specifiche e approfondite anche a quegli operatori che non sono chiamati ad interventi propriamente psicologici o educativi, come il personale della polizia penitenziaria. Così come è risultato fondamentale l'approfondimento delle conoscenze rispetto al tema della comunicazione, non verbale e interpersonale. Infine, è emersa l'esigenza di un lavoro d'equipe attraverso la condivisione di saperi, conoscenze ed esperienze. Tali momenti vanno intesi come spazi di confronto fra le diverse professionalità, le quali il più delle volte si trovano ad operare in un ambiente non integrato per quel che riguarda gli interventi trattamentali, mentre esse dovrebbero apportare, ognuna secondo la propria competenza e il proprio ruolo, informazioni utili a realizzare un obiettivo comune che si concentri allo stesso tempo sul trattamento del detenuto e sulla sua qualità della vita futura.

¹⁷⁰ Il trattamento del detenuto è ad esempio ancora pensato per un'utenza prettamente italiana, che risponde a caratteristiche spesso difformi da quelle attuali (straniera, poco alfabetizzata, proveniente da bassi strati sociali), in istituti organizzati in ottica maschiocentrica (Associazione Antigone 2011).

CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI

L'intenzione di quest'ultimo capitolo è quella di argomentare alcune implicazioni conclusive legate a quelli che risultano essere i 3 principali risultati della ricerca:

1. il carcere non riabilita e il recupero sociale è sostanzialmente fallimentare ancor più se misurato in termini di danni psico-fisici, etichettamento e recidiva (Pelanda D. 2010);
2. la formazione educativa/professionale interna alla struttura detentiva non consente al detenuto minore di acquisire concrete competenze occupazionali spendibili all'esterno: per assenza di trasparenza, formazione professionale insoddisfacente, attività trattamentali inefficaci e obsolete rispetto al contesto occupazionale esterno, assenza di politiche di sostegno nel post-pena, disimpegno istituzionale verso i detenuti stranieri, carenze legislative, chiusura istituzionale, scarso rapporto interno/esterno, mancanza di collaborazione o comunicazione costruttiva tra il personale preposto alla tutela dei minori, l'inserimento lavorativo alla fine della pena è difficile o per pochi (Associazione Antigone 2015b).

A ciò si aggiunge che:

3. la giustizia è di classe e discriminante nei confronti dei più vulnerabili (poveri, stranieri, rom, tossicodipendenti), per i quali il senso comune vorrebbe più carcere perché si è abituati a pensare che questo basti per contrastare il crimine (Associazione Antigone 2015b). Invece, è bene prendere atto che repressione e sicurezza non sono consequenziali e che, in tal senso, la carcerazione diventa strumento politico di consenso, usato, all'occorrenza, per calmare o enfatizzare le paure di un Paese (Associazione Antigone 2015b).

Nonostante nel tempo, come dimostrato all'inizio della ricerca (Capitolo 1), si sia verificata per i minori una tendenza alla decarcerizzazione (Ministero della Giustizia 2015a) e nonostante leggi più favorevoli nei loro confronti in funzione del recepimento di quelle internazionali, una più attenta analisi e lettura consapevole (soggetta a contestualizzazione e storicizzazione) dei dati porta ad evidenziare che sostanzialmente questo non vale per tutti (Buffa E. 2010). I minori detenuti in Italia oggi sono divisi principalmente in tre categorie: ragazzi stranieri, i cosiddetti minori nomadi e minori provenienti da aree disagiate soprattutto del Meridione d'Italia (Pelanda D. 2010). Mentre gli italiani riescono ad evitare la prigione grazie a prescrizioni, a permanenza in casa o a collocamento in comunità, per gli immigrati la detenzione rimane ancora lo strumento privilegiato di controllo e di sanzione (Melossi D. 2002). Molte volte, infatti, per i detenuti minori immigrati, che non hanno né una casa né una famiglia, le misure alternative non sono applicabili. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i minori detenuti provengono in larga maggioranza da una condizione di

precarità economica con livello culturale e di inserimento sociale medio-basso; anche se la delinquenza prescinde dal ceto di appartenenza, la realtà carceraria italiana è principalmente formata da soggetti appartenenti alla *poor class* (Concato G. 2002). Segno questo di una forte selettività sociale del sistema penale minorile (Campesi G. et al. 2009). La discriminazione di alcune categorie di minori, è prevalentemente una discriminazione de facto, legata alla marginalità sociale, ma anche alle modalità di intervento della giustizia minorile e alla strutturale inadeguatezza del sistema penale e penitenziario minorile a trattare in modo equo le suddette categorie di minori (Re L. 2009). Tale situazione, aggravata ulteriormente da risposte inefficaci da parte dei servizi presenti sul territorio per l'inserimento socio-professionale, accresce il disagio, il rischio di devianza e di recidiva di tali soggetti (Pelanda D. 2010).

Appare quindi necessario pensare non solo a riforme che producano un sistema giurisdizionale migliore e a strutture alternative al carcere, ma soprattutto prevenire quelle situazioni di povertà, di emarginazione e di degrado che producono la delinquenza (Davis A. 2009).

OSSERVAZIONI FINALI SUI MINORI IN CARCERE

La previsione di un sistema sanzionatorio alternativo al carcere basato su pene ontologicamente differenti dalla detenzione potrebbe contrarre l'affluenza negli istituti penali. Ma nell'attuale fase storica non sembrano esserci i presupposti per una rivoluzione culturale che superi completamente il ricorso al carcere (Buffa E. 2010). È quindi prevedibile che ancora si faccia ricorso alla detenzione sia pur per una minoranza di soggetti condannati per reati molto gravi o che presentano una propensione al reato comprovata da una reiterazione massiccia.

Il tentativo di residualità del carcere trova conferma in alcuni istituti previsti dal DPR 448/88 come l'irrelevanza del fatto, la messa alla prova e il perdono giudiziale (di cui abbiamo discusso nella prima parte dello studio), che evitano la condanna al minore, la cui responsabilità penale sia stata processualmente accertata (Presidenza della Repubblica 1988). Le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, pur non evitando la condanna, sono anch'essi istituti pensati per attenuare profondamente la portata sanzionatoria e si pongono in antitesi alla soluzione carceraria. Non tutte le tipologie di minori possono però accedere con facilità a simili strumenti previsti dal DPR 448/88. Coloro che manifestano una devianza strutturata, per cui la condanna a pena detentiva non può che essere eseguita, e i minori extracomunitari non accompagnati che, seppur oggettivamente meritevoli del beneficio, risultano privi di riferimenti familiari stabili sul territorio in grado di sostenerli nel percorso di risocializzazione, risultano i potenziali utenti dell'ordinamento penitenziario minorile (Buffa E. 2010).

Nella realtà, le differenze maggiori nell'accesso agli istituti previsti dal DPR 448/88 si registrano tra italiani e stranieri e per la misura di messa alla prova¹⁷¹ (Associazione Antigone 2011). I provvedimenti di messa alla prova nei confronti di minori stranieri sono stati, nell'anno 2015, in numero decisamente inferiore rispetto a quelli emessi nei confronti dei minori italiani. In termini percentuali, nell'anno 2015, solo il 19,3% dei minori stranieri entrati nel circuito penale ha usufruito dell'istituto di messa alla prova, a fronte di una percentuale dell'80,7% di ragazzi italiani (Ministero della giustizia 2016a). Inoltre, la messa alla prova nell'80% dei casi ha avuto nell'anno 2014 un esito positivo, ma ha riguardato anche in questo caso quasi esclusivamente gli italiani (Associazione Antigone 2015b). L'istituto di maggiore apertura e in grado di fornire la massima tutela e sostegno ai minori che vengono a contatto con il sistema della giustizia penale si rivela pertanto essere di fatto quello a cui i minori stranieri accedono con maggiore difficoltà (Associazione Antigone 2011). Tali dati sembrano suggerire l'incapacità di adattare ai minori stranieri gli istituti previsti nel sistema processuale minorile, in particolare l'istituto della messa alla prova che, insieme al perdono giudiziale, risulta essere uno strumento utile a evitare la carcerazione minorile. Ne deriva un disagio dei minori stranieri che più di tutti rischiano di pagare gli errori nelle scelte politiche, economiche ed educative di una società ancora poco avviata sulla strada dell'interculturalità (Buffa E. 2010).

Tabella n. 4.1 - Soggetti che hanno usufruito della messa alla prova ai sensi dell'art. 28 DPR 448/88 secondo classi d'età, nazionalità e genere, anno 2015

CLASSE D'ETÀ	NAZIONALITÀ E GENERE						TOTALE
	Italiani			Stranieri			
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
14-15 anni	133	26	159	44	6	50	209
16-17 anni	914	97	1.011	235	18	253	1.264
> 18 anni	1.211	77	1.288	264	19	283	1.571
TOTALE	2.258	200	2.458	543	43	586	3.044


Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della giustizia 2016a).

L'analisi storica dei dati interessanti i soggetti ammessi alla prova distinti per nazionalità evidenzia un aumento negli anni di tale misura sia nella componente italiana sia in quella straniera: tra i minori si è avuto dal 1992 al 2009 un incremento di quasi quattro volte, passando dai 788 provvedimenti di messa alla prova del 1992 ai 2.631 del 2009 (Ministero della giustizia 2016a). I provvedimenti di messa alla prova nel nostro Paese hanno infatti registrato una riduzione

¹⁷¹ La messa alla prova art.28 DPR 448/88, è l'istituto probabilmente di maggior interesse per quanto riguarda il sistema della giustizia minorile, perché non rappresenta solo un'alternativa al carcere, ma anche allo stesso processo, che viene sospeso durante la messa alla prova. Se la messa alla prova avrà buon esito alla sua conclusione il reato verrà dichiarato dal giudice estinto (Ministero della Giustizia 2015b).

significativa solo dal 2005 al 2006, anno in cui è stato emesso il provvedimento di indulto¹⁷², e nel 2014, seguita da un successivo incremento fino al 2015 (Ministero della giustizia 2016a). In termini assoluti l'applicazione dell'istituto è aumentata, se non raddoppiata anche nei confronti dei minori stranieri: in percentuale, se nel 2001 erano il 12% del totale, nel 2006 sono diventati il 18% e nel 2015 hanno costituito il 19% del totale dei minori ammessi alla prova (Ministero della giustizia 2016a). Tuttavia, si tratta di una percentuale bassa se confrontata con le cifre relative alle denunce¹⁷³ (Ministero della Giustizia 2008) e all'avvio dell'azione penale nei riguardi dei minori stranieri (Re L. 2009).

Grafico n. 4.1 - Serie storica denunce alle procure per i minorenni e provvedimenti di messa alla prova, secondo la nazionalità (valori percentuali)



Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della giustizia 2016a).

Il numero di minori denunciati alle procure presso i Tribunali dei minorenni è rimasto stabile per oltre vent'anni pur registrando delle lievi diminuzioni nel corso degli anni (Campesi G. et al. 2009). Il dato che è invece variato è quello relativo alle caratteristiche personali dei minori denunciati: nell'arco temporale di riferimento vi è un aumento non lineare della percentuale dei minori stranieri denunciati. Inoltre, se il numero di denunce nei confronti di ragazzi stranieri, dopo un periodo di progressivo aumento sembra essere rimasto tendenzialmente stabile, quello delle denunce nei

¹⁷² Concessione consistente nella remissione totale o parziale della pena (o nella sua commutazione in altra meno grave) oppure nell'esenzione da un obbligo (Ministero della Giustizia 2015b).

¹⁷³ È da segnalare la mancanza di dati statistici relativi alle denunce nei confronti dei minori negli ultimi anni: l'elaborazione ISTAT e quella effettuata dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia riguardano l'anno 2007.

confronti dei minori italiani ha subito un calo (Ministero della giustizia 2016a). L'analisi di questi dati porta a formulare alcune ipotesi: innanzitutto la tendenziale stabilità del numero di denunce a carico dei minori non motiva l'allarme sociale e mediatico che ha contribuito alla costruzione sociale della questione criminale minorile (Associazione Antigone 2011); inoltre, mentre la diminuzione delle denunce a carico degli italiani può essere collegata, anche se in maniera non proporzionale, alla diminuzione della popolazione minorile italiana dovuta al declino delle nascite, relativamente ai minori stranieri la prima spiegazione possibile dell'aumento delle denunce a loro carico è sicuramente il notevole aumento delle presenze straniere sul territorio (Campus A. 2004). Tale crescita delle denunce infatti se confrontata con il contemporaneo aumento delle presenze in Italia di minori di nazionalità straniera, è complessivamente rilevante (Re L. 2009).

Ebbene, i dati forniti dal dipartimento di giustizia minorile in relazione ad un arco di tempo abbastanza ampio segnalano in primo luogo che le denunce nei confronti dei minori stranieri presso le procure dei tribunali dei minorenni producono l'avvio dell'azione penale più frequentemente di quelle sporte nei confronti degli italiani (Ministero della Giustizia 2008). A tal riguardo, ad esempio, alcune ricerche sulla detenzione in Italia, rivelano che un cittadino straniero denunciato alle autorità ha una probabilità superiore al 65% rispetto ad un italiano di subire un periodo di detenzione a seguito della denuncia (Campesi G. et al. 2009). Inoltre i minori stranieri sono condannati più spesso rispetto agli italiani (Re L. 2009). Questo ha fatto sì che i minorenni stranieri sostituissero almeno in parte gli italiani all'interno del circuito penale, nonostante il numero dei reati da loro commessi sembra essere stabile nel tempo (Re L. 2009).

L'analisi dei dati relativi alla tipologia dei reati per l'anno 2015, presentata nel primo capitolo dello studio (vedi tab.1.13: reati dei minori collocati in USSM, CPA, COMUNITÀ e IPM, secondo la categoria, il genere e la nazionalità) (Ministero della Giustizia 2015a), mostra altresì che raramente i giovani sono reclusi per crimini efferati, quelli condannati per reati contro la persona (omicidi o violenza carnale) sono principalmente italiani. In particolare, per quanto attiene agli stranieri, nonostante nei loro confronti venga più spesso adottato il provvedimento di custodia cautelare, si tratta di reati di microcriminalità o contro il patrimonio soggetti a pene più brevi. Eppure, essi risultano essere quasi la metà della popolazione carceraria (cifra scesa negli ultimi anni), di cui nei penitenziari maschili il 24% è rom mentre in quelli femminili si giunge al 70% (Associazione Antigone 2011). I motivi sono legati principalmente alle loro intemperanze, alla loro tendenza a scappare dalle comunità, e al mancato sostegno di legami stabili sul territorio (Associazione Antigone 2011). Ma soprattutto gli stranieri sono quella categoria di detenuti che, non potendo usufruire nella maggior parte dei casi di benefici previsti dalla legge, hanno la probabilità maggiore

di entrare in carcere, di rimanerci, pur essendo condannati a pene minori, e di cadere nella recidiva una volta rimessi in libertà (Associazione Antigone 2011).

Chi è destinato al carcere minorile e perché? Un'analisi spazio-temporale

È possibile rispondere a tale domanda attraverso un'analisi spazio-temporale, riguardante i contesti penitenziari minorili italiani, condotta per mezzo di banche dati, statistiche, fonti secondarie (indagini sui giovani presenti in IPM, rilevazioni multi-caso sulle realtà carcerarie italiane, serie storiche del dipartimento di giustizia minorile) che aiutano a comporre la complessità del sistema penale ed evidenziano alcune problematiche della giustizia minorile. Dalla lettura e triangolazione di queste fonti, già presentate nei capitoli precedenti, emerge un aspetto interessante: più ci si addentra in luoghi contenitivi della libertà personale e più si fa importante la presenza di minori di nazionalità straniera soprattutto al centro-nord (Re L. 2009). Al sud d'Italia invece è ancora consistente la presenza di minori italiani (Re L. 2009). I minori detenuti, di cui la metà risultano essere stranieri, circa un terzo rom, e gli italiani quasi tutti meridionali, sono accomunati dall'appartenenza a realtà sociali marginali, e sembrano essere per questo i destinatari principali delle norme relative all'esecuzione penale (Associazione Antigone 2011).

Per tentare una analisi completa del fenomeno della detenzione minorile, iniziamo con il prendere in esame la serie storica degli ingressi dei minori nei Centri di Prima Accoglienza (CPA)¹⁷⁴ già illustrata nel primo capitolo dello studio (vedi tab.1.3: ingressi nei CPA, anni 2001-2015, secondo il genere e la cittadinanza) (Ministero della Giustizia 2015a). Innanzitutto dall'analisi dei dati, insieme a quelli forniti dal Ministero, si evince che l'andamento complessivo degli ingressi nei CPA è decisamente decrescente nel tempo, passando da 4.222 ingressi nel 1998 a 3.685 ingressi nel 2001 fino a 1.438 nel 2015 (Ministero della Giustizia 2015a). Dal 1998 i minori stranieri sono sempre stati la maggioranza dei minori entrati in CPA. Per ben due anni, dal 2005 al 2006, sono stati quasi il 60% del totale, mentre dal 2007 si è verificata una flessione progressiva di questo dato, ancora più evidente dal 2009 al 2012, per poi attestarsi nuovamente superiore agli ingressi dei minori italiani nei CPA (Ministero della Giustizia 2015a). In generale, cala dunque enormemente il numero degli stranieri che entrano nei CPA, ma a questo dato ne va affiancato un altro. Se tra i minori denunciati alla autorità giudiziaria nel 2007 gli stranieri erano il 27,2% a fronte di 72,8% di minori italiani denunciati alle Procure della Repubblica¹⁷⁵, tra quanti entrano nei CPA i minori stranieri sono il 38,3% (Associazione Antigone 2011). Percentuali dunque decisamente più alte di quelle relative a

¹⁷⁴ I Centri di Prima Accoglienza presenti in Italia sono strutture che ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore (Ministero della Giustizia 2015b).

¹⁷⁵ Le denunce a carico degli stranieri sono sì in aumento, ma risultano essere in misura minore rispetto alla popolazione totale denunciata. In particolare per l'anno in analisi, il 2007, le denunce a carico degli stranieri sono poco più di un quarto del totale (Associazione Antigone 2011).

quanti, tra i minori segnalati all'autorità giudiziaria, sono stranieri. Si nota subito insomma una sovra rappresentazione degli stranieri nei luoghi di privazione della libertà rispetto al numero di quanti tra loro entrano in contatto con la giustizia penale (Associazione Antigone 2011). Sebbene gli ingressi dei minori stranieri in CPA siano negli anni diminuiti, confrontando questi dati con quelli in uscita dai CPA relativi all'anno 2015 (vedi tab.1.4: uscite dai CPA secondo il genere, il provvedimento all'uscita e la nazionalità) (Ministero della Giustizia 2015a) e con i dati riguardanti le denunce a carico dei minori stranieri, sembra confermata l'idea che a mano a mano che ci si sposta verso misure cautelari più contenitive, si riscontra una sovra rappresentazione degli stranieri: infatti tra le misure applicate ai minori dimessi dai CPA prevale per gli stranieri il ricorso alla custodia cautelare, rispetto a provvedimenti quali prescrizioni, arresti domiciliari, comunità riservati maggiormente agli italiani (Re L. 2009).

Da questo punto di vista è significativo anche l'andamento del collocamento dei minori presso le comunità. Analizzando i dati sul collocamento in comunità tra il 2001 ed il 2015, ancora una volta già presentati nel primo capitolo dello studio (vedi tab.1.1: collocamenti in comunità negli anni dal 2001 al 2015 secondo il genere e la cittadinanza) (Ministero della Giustizia 2015a), si nota che frequente è l'applicazione ai minori stranieri del provvedimento di collocamento in comunità (Associazione Antigone 2011). Come si intuisce si tratta di una tendenza decisamente positiva, che verosimilmente ha in questi anni contribuito a contenere gli ingressi in carcere, ma negli ultimi anni la differenza tra italiani e stranieri è andata accentuandosi. Anche in questo caso gli italiani sono privilegiati: dall'analisi risulta, infatti, che l'affidamento alla comunità ha coinvolto in misura maggiore i minori italiani che sono più del doppio degli stranieri (Ministero della Giustizia 2015a).

La sovra rappresentazione degli stranieri fra i minori nei cui confronti è avviata più facilmente l'azione penale, e con un inferiore ricorso ad istituti deflattivi della pena pensati dalla riforma del 1988, si riflettono sulle statistiche relative alla detenzione. È interessante rivedere le cifre, precedentemente presentate degli ingressi nei 17 IPM (vedi tab.1.7: ingressi negli IPM negli anni 2001-2015, secondo il genere e la nazionalità) (Ministero della Giustizia 2015a), in cui avviene l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quali la custodia cautelare o l'espiatione di pena. In generale, ci si trova davanti ad un andamento decrescente degli ingressi in IPM (Ministero della Giustizia 2015a). Ma interessante è il rapporto tra italiani e stranieri: i minori stranieri, che si è visto essere sì in aumento ma essere in minoranza tra quanti venivano segnalati come autori di reato all'autorità giudiziaria, sono fino al 2007 addirittura in maggioranza tra quanti entrano in IPM, ed in seguito rappresentano una percentuale degli ingressi ampiamente superiore al 40% (Associazione Antigone 2011). In pratica, una delle ragioni principali della sovra rappresentazione dei minori stranieri all'interno degli IPM è dovuta al fatto che essi, quando accusati di reato, sono facilmente

destinati ai centri di prima accoglienza (CPA), dove attenderanno l'udienza di convalida, ma sono più frequentemente soggetti all'arresto e alla carcerazione rispetto agli italiani, infatti tra quanti in un secondo momento passano dai CPA agli IPM i minori stranieri tornano ad essere la maggioranza (Associazione Antigone 2011). Come anticipato a mano a mano che si addentra nei luoghi di privazione della libertà, la selettività a danno dei minori stranieri è sempre più forte. La tendenza del sistema penale minorile a privilegiare la detenzione come soluzione di controllo e sanzione per i reati commessi da stranieri traspare chiaramente dai dati inerenti gli ingressi della popolazione straniera presso gli IPM (Campesi G. et al. 2009). I minori stranieri si caratterizzano per la commissione di reati meno gravi ma, quando una misura cautelare si rende necessaria, il carcere è per gli stranieri più probabile che per gli italiani, al contrario l'alternativa al carcere è per gli stranieri più difficile (Re L. 2009).

Arriviamo infine ai dati relativi alle presenze in IPM che, presentati nel cap.1 dello studio (vedi grafico 2.2: presenza media giornaliera negli IPM dal 2006 al 2015 secondo la nazionalità) (Ministero della Giustizia 2015a), rivelano aspetti interessanti se messi in relazione con le osservazioni fatte fino ad ora. Al contrario degli ingressi nei CPA e degli stessi ingressi in IPM, il dato relativo alle presenze risulta nel lungo periodo stabile. Sostanzialmente il numero totale dei minorenni incarcerati è rimasto lo stesso dal 1998 (Ministero della Giustizia 2015a), quanto al rapporto tra minori italiani e stranieri rispetto alla popolazione detenuta le differenze appaiono più contenute (Associazione Antigone 2011). In generale, la percentuale tra i due gruppi è più o meno la stessa con uno scarto che non è mai molto ampio (Associazione Antigone 2011). Seppur i dati relativi alla presenza dei minori stranieri in IPM tendono ad avvicinarsi a quelli dei minori italiani, la sovra rappresentazione degli stranieri anche in questo caso è rilevante (Re L. 2009): infatti per quanto riguarda le presenze in IPM, la considerazione che vi è in misura quasi uguale popolazione straniera e italiana è ancora la conferma della selettività del sistema penale minorile a danno dei minori stranieri. È sufficiente comparare il numero di minori stranieri che hanno raggiunto l'età imputabile presenti sul nostro territorio con quello dei minori italiani e con i dati riguardanti le denunce per capire che i primi sono più penalizzati rispetto agli italiani: netta minoranza tra i minorenni denunciati, gli stranieri in carcere sono quanti o più degli italiani (Re L. 2009).

Ulteriori differenze emergono tra minori italiani e stranieri prendendo in esame altre caratteristiche della popolazione detenuta, quali la posizione giuridica. Dalla serie storica riguardante i minori in custodia cautelare è facile intuire che tale misura in IPM interessa soprattutto minori provenienti da altre nazioni. E tra quanti sono in IPM in custodia cautelare, gli stranieri, che rappresentano all'incirca la metà della popolazione detenuta, sono stati a lungo in netta maggioranza (Ministero della Giustizia 2008). Anche questi dati, sembrano ancora una volta confermare l'ipotesi secondo

cui le misure cautelari più contenitive vedono come destinatari in maggior misura ragazzi stranieri (Associazione Antigone 2011). La tendenza¹⁷⁶ ad utilizzare la custodia cautelare in IPM nei confronti dei minori stranieri è un fenomeno che viola apertamente i due principi ispiratori della normativa internazionale in materia di protezione minorile: il principio di non discriminazione e quello del carattere residuale dei provvedimenti di detenzione per i minori (Re L. 2009).

Tabella n. 4.2 - Serie storica dei minori in custodia cautelare in IPM per nazionalità

ANNO	ITALIANI	%	STRANIERI	%	TOTALE
2002	116	37,9	190	62,1	306
2003	124	41,5	175	58,5	299
2004	115	35,9	205	64,1	320
2005	126	38,9	198	61,1	324
2006	136	42,0	188	58,0	324
2007	178	48,1	192	51,9	370
2008	192	53,9	164	46,1	356
2009	176	56,8	134	43,2	310

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2008).

Pare, infine, significativo, per concludere la rassegna di dati relativi ai minori entrati nel circuito penale, esaminare un aspetto che caratterizza la detenzione minorile nel nostro Paese e la relativa distribuzione geografica. La sovra rappresentazione dei minori stranieri all'interno del circuito penale più volte denunciata sembra essere un fenomeno che interessa solo le regioni del nord e del centro Italia. Nel 2010 le statistiche sugli ingressi in IPM rilevano che al nord e al centro gli stranieri che hanno fatto ingresso in carcere sono il doppio degli italiani a fronte di una tendenza totalmente opposta al sud e nelle isole (Ministero della Giustizia 2015a). I dati relativi alla detenzione minorile al sud Italia e nelle isole sembrano, infatti, andare in altre direzioni: in queste aree geografiche, vi è una presenza massiccia di minori italiani rispetto a un numero molto ristretto di minori stranieri (Ministero della Giustizia 2015a).

Tabella n. 4.3 - Serie storica degli ingressi in IPM sul territorio nazionale

ANNO	NORD			CENTRO			SUD			ISOLE		
	Italiani	Stranieri	Tot.	Italiani	Stranieri	Tot.	Italiani	Stranieri	Tot.	Italiani	Stranieri	Tot.
2002	120	446	566	112	469	581	265	183	448	284	56	340
2003	146	462	608	146	526	672	342	278	620	272	87	359
2004	98	552	650	120	571	691	323	291	614	246	103	349
2005	112	479	591	113	545	658	341	224	565	209	84	293
2006	97	411	508	108	506	614	340	169	509	187	75	262
2007	109	401	510	121	406	527	376	147	523	229	101	330
2008	151	437	588	113	362	475	368	120	488	314	117	431
2009	147	283	430	124	292	416	436	116	552	284	83	367
2010	174	260	434	100	258	358	362	62	424	248	36	284

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) (Ministero della Giustizia 2015a).

¹⁷⁶ Nonostante le riforme degli ultimi anni (Leggi n.94/2013, n.117/2014 e n.47/2015) l'uso della custodia cautelare in Italia resta ampiamente sopra la media europea (Associazione Antigone 2015b).

Un sistema selettivo per le categorie sociali maggiormente disagiate

Il dato che emerge con maggiore evidenza sia dall'analisi delle fonti secondarie, sia dell'esperienza diretta presso l'IPM di Nisida, è la notevole disomogeneità della popolazione detenuta negli IPM, dovuta essenzialmente ai diversi contesti in cui è collocato l'istituto.

Dall'interpretazione dei dati sembrerebbe però emergere l'ipotesi che riconduce l'utenza degli IPM a tre categorie sociali: gli stranieri, i rom e sinti, e i minori residenti nelle aree svantaggiate del meridione (Campesi G. et al. 2009).

È dall'inizio degli anni '90 che i minori stranieri hanno iniziato a popolare gli IPM, soprattutto al nord e al centro, ma è a partire dalla metà degli anni '90 che questa presenza ha iniziato a modificare in modo sostanziale la composizione della popolazione minorile detenuta in Italia: le ricerche in merito evidenziano come le pratiche deflattive introdotte dalla riforma processuale del 1988 si siano combinate con la presenza in Italia sempre più consistente di minori stranieri, soprattutto al nord, producendo una transizione degli stessi all'interno del sistema della giustizia minorile (Campesi G. et al. 2009). La presenza di due componenti, una normativa e l'altra sociologica, ha fatto sì che lo scenario relativo ai numeri sulla detenzione minorile rimanesse inalterato ma fosse modificato l'assetto complessivo della composizione del settore (Campesi G. et al. 2009). Allo stesso tempo, i minori italiani che invece in maggior misura popolano le carceri del sud Italia sono riconducibili alle fasce più disagiate della popolazione, che a metà degli anni '90 "cominciano a svuotare le carceri minorili del centro-nord" (Campesi G. et al. 2009, p. 43).

Altro aspetto rilevante è quello relativo al motivo di ingresso dei minori negli IPM. Dalla lettura dei dati, si evince come sia più automatico per i minori stranieri l'ingresso in carcere in seguito alla segnalazione all'autorità giudiziaria, a prescindere dal loro tasso di criminalità (Ministero della giustizia 2016a). Mentre infatti per i minori stranieri il carcere si configura come prima soluzione, per i ragazzi italiani si registra un numero superiore di ingressi in carcere per aggravamento della misura cautelare o, in caso di condanna già avvenuta, per revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il carcere arriva allora per i minori italiani solo in un momento successivo, quando il ragazzo viola prescrizioni previste dal provvedimento cautelare o si allontana dalla comunità cui era stato affidato, una volta quindi che le misure deflattive della detenzione sono fallite (Ministero della giustizia 2016a). Per quanto concerne i minori di origine rom e sinti nelle carceri, una loro stima è invece molto approssimativa. Essi sfuggono alle statistiche ufficiali, dal momento che si tende a suddividere i minori in base alla cittadinanza, la quale per rom e sinti può essere sia italiana che straniera (Associazione Antigone 2011). Alcune ricerche in merito evidenziano però una forte discriminazione nei loro confronti, rilevando un trattamento peggiore non solo rispetto ai coetanei italiani, ma anche rispetto a quello riservato ai minori stranieri (Campesi G. et al. 2009).

Tale dato evidenzia l'inadeguatezza per queste categorie di minori dei meccanismi introdotti dalla riforma processuale del 1988. Per i ragazzi stranieri e per i nomadi la detenzione rimane ancora lo strumento principale di controllo sociale istituzionale e di sanzione, che tende a privilegiare una funzione retributiva e incapacitante della pena: "il carcere è per loro un mezzo normale di trattamento" (Favretto A.R. et al. 2010, p. 223). Ciò non è sicuramente condizionato dalla gravità del reato a loro imputato o dalla loro carriera criminale, bensì dalla labilità dei riferimenti di affidabilità sociale e da incertezze del radicamento familiare o territoriale, aspetti fondamentali per l'attivazione di percorsi seguiti dai servizi sociali. Discorso diverso va fatto per quanto riguarda le aree del sud Italia in cui la pressione delinquenziale autoctona impedisce di considerare gli IPM come istituti residuali per i giovani italiani, tendenza aggravata dalla scarsa disponibilità di risorse pubbliche e del terzo settore da impiegare per la realizzazione di percorsi solidi di misure alternative (Campesi G. et al. 2009).

Il collocamento in carcere di queste tre categorie di minori (stranieri, rom e minori del meridione) dipende principalmente dalle risposte inadeguate della giustizia minorile e dei servizi presenti sul territorio ed è riconducibile ad una discriminazione strutturale di tali soggetti dovuta sia alle modalità di intervento non egualitario delle istituzioni penali, sia alla condizione di esclusione nella quale essi si trovano a vivere (Re L. 2009). La giustizia penale minorile opera una forte selezione sociale determinando come principale utenza del carcere i minori appartenenti alle categorie sociali più disagiate (Concato G. 2002).

Questa discriminazione strutturale carceraria evidenzia il rapporto esistente tra circuito penale-repressivo ed emarginazione ed è collegata alla questione della povertà urbana, che pareva scomparsa con l'industrializzazione e la modernizzazione, di cui i detenuti sono spesso i protagonisti (Re L. 2009). Le grandi città del centro nord ospitano un gran numero di immigrati provenienti da paesi in via di sviluppo che si sono insediati nelle aree particolarmente degradate da un punto di vista economico, subendo un processo di ghettizzazione. Questo fenomeno raggiunge il massimo con i campi rom, spesso relegati nella periferia delle città. Ugualmente le città del meridione sono caratterizzate da grandi periferie degradate che ospitano un universo sociale marginale. Tale circostanza è aggravata, al sud Italia, dal fatto che in alcune periferie oltre alla deprivazione economica si aggiunge la diffusione di una sottocultura della criminalità organizzata particolarmente radicata (Giacca F. 2005). I minori stranieri, rom e sinti e italiani meridionali che entrano negli IPM sono caratterizzati in maggioranza dalla provenienza da tali contesti sociali disagiati di povertà economica, disoccupazione diffusa e criminalità organizzata (Campus A. 2004). Ma a caratterizzare e accumunare questi minori è anche l'isolamento sociale, culturale e relazionale di cui sono vittime, le difficoltà di accesso ai servizi pubblici, la scarsa qualità della vita e delle

condizioni abitative (Campesi G. et al. 2009). La presenza in prevalenza di questi soggetti all'interno degli IPM di Italia mette in luce, come già detto, l'inadeguatezza delle nostre istituzioni penali, penitenziarie e sociali ad interagire con una realtà che appare mutata. Gli interventi che presuppongono la creazione di un sistema di risposte agli illeciti dei giovani dovrebbero sviluppare un'attenzione particolare proprio a chi proviene dalle fasce marginali della società: "una risposta sociale prima che penale, sociale perché sia attenuata quella penale" (Margara A. 2005, p. 440). La risposta penale in senso repressivo è frutto invece di una cultura che tende a colpevolizzare gli individui per la loro condizione disagiata piuttosto che elaborare progetti politici e sociali a loro favore (Campesi G. et al. 2009). Ad essere punito non è tanto il reato o il soggetto che ne è l'autore quanto la povertà dello stesso: la precarietà sociale viene affrontata con uno strumento privilegiato che è, appunto, la pena detentiva (Margara A. 2005). A ciò si aggiunge il fatto che rappresentazioni mediatiche e strumentalizzazioni politiche, hanno contribuito ad aumentare il senso di insicurezza e paura tra i cittadini, finendo per incanalare il malessere sociale verso fasce della popolazione che incarnano paure e ansie. Il carcere è diventato in questo modo il contenitore della marginalità e della piccola criminalità, ritenuto come soluzione ai più diversi fenomeni sociali, dal problema droga a quello della clandestinità (Campus A. 2004). Sembra quasi che assicurando alla giustizia le varie tipologie di irregolari e aumentandone la severità penale, si possa garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

In definitiva, se, da una parte, la presenza di minori italiani negli istituti del sud è dovuta all'impossibilità di utilizzare il carcere come ultima risorsa nei loro confronti¹⁷⁷, la sovra rappresentazione di stranieri negli istituti penali del centro nord, a fronte di un numero di denunce a loro carico pari, se non minore, a quelle che coinvolgono i minori italiani, è dovuto ad inefficienze e lacune del nostro sistema processuale e penale che, per quanto innovativo, non tiene conto della modifica sostanziale della popolazione minorile negli ultimi anni: dall'offrire anche ai minori stranieri la possibilità di utilizzare i meccanismi deflattivi previsti dal processo per evitare la carcerazione, al proporre modalità di attuazione dei benefici penitenziari che esulino dalla presenza nel territorio di riferimenti familiari (Buffa E. 2010).

Accanto alle evidenze empiriche positive - quali la capacità di decarcerazione svolta dal nuovo codice del processo penale minorile (DPR n. 448/88), che ha sensibilmente ridotto il numero di minori sottoposti a controllo penale, e l'aumento di quanti sono stati avviati verso percorsi

¹⁷⁷ La riforma sostanziale del 1988 che ha scelto la via della decarcerazione si scontra, attualmente, con opinioni diffuse soprattutto in ambito politico, sul fatto che la vera pena è quella detentiva. A nulla è servita la forza propositiva di alcuni giudici minorili che evidenziano i pericoli della pena fine a se stessa per una riforma culturale e normativa che prenda definitivamente le distanze dalla pena detentiva (Buffa E. 2010, p. 23).

alternativi al carcere (Buffa E. 2010) - vi sono segnali preoccupanti inerenti la mancata volontà di procedere in maniera decisiva su questa via, per non suscitare allarme sociale (Buffa E. 2010):

- 1) non si è riusciti a diminuire ulteriormente il ricorso alla carcerazione minorile, dimostrando così che la politica riduzionista fin qui adottata non ha portato al superamento dell'istituzione carceraria minorile (Associazione Antigone 2015b);
- 2) le alternative alla carcerazione non vengono applicate per quelle categorie di minori privi di una rete esterna di appoggio costituita da famiglia, scuola, attività lavorativa. In particolare sono esclusi dai benefici i minori stranieri e quelli italiani residenti nel Mezzogiorno, per i quali si registra una crescente quota di carcerazione (Campesi G. et al. 2009);
- 3) per i ragazzi e le ragazze¹⁷⁸ straniere si fa ancora largo uso della carcerazione preventiva rendendo il carcere minorile il luogo dove contenere, recludendola, la loro emarginazione o precarietà e soprattutto il luogo in cui si attende l'esito delle proprie vicende giudiziarie (Battistacci G. 1979);
- 4) nel Sud Italia vi è un alto numero di ragazze e ragazzi italiane con sentenza definitiva tenuti nei carceri minorili fino al 25° anno di età per essere poi trasferiti nei carceri per adulti. Per queste persone la giustizia minorile non prevede tentativi di recupero, bensì accentua la funzione di criminalizzazione svolta dal carcere preparando un'esistenza fatta di continui ingressi in carcere (Associazione Antigone 2011).

Insomma è possibile affermare che, ancor più che per gli adulti, per i minori il carcere è il luogo degli esclusi, di coloro che, per le più disparate ragioni, non sono riusciti ad imboccare nessuno dei percorsi che avrebbero consentito un'alternativa all'IPM (Re L. 2009). Negli istituti penali minorili restano solo gli stranieri, i rom, i ragazzi provenienti dalle periferie degradate delle grandi città del sud (Associazione Antigone 2011). In tal senso la giustizia minorile sembra più brava di quella degli adulti nell'evitare il ricorso al carcere ma proprio per questo nelle carceri minorili la presenza di soggetti che provengono dagli strati più marginali delle nostre società è ancora maggiore (Associazione Antigone 2011). "Il sistema funziona, ma non per tutti" (Associazione Antigone 2011, p.18), in quanto l'alternativa alla detenzione non si attua per le categorie di minorenni appartenenti alle fasce sociali più disagiate della società (Associazione Antigone 2015b), e anche se il panorama degli IPM è per certi aspetti migliore delle carceri per adulti le lacune e le contraddizioni non mancano.

¹⁷⁸ La detenzione minorile femminile riguarda per la gran parte ragazze straniere, molte delle quali nomadi, il più delle volte con figli piccoli (Associazione Antigone 2011).

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

È possibile esporre alcune riflessioni conclusive sui temi trattati e su quanto si è avuto modo di verificare attraverso la ricerca presso l'IPM di Nisida.

Il dato iniziale da cui si è partiti è la necessità di conformare la giustizia penale minorile italiana alle esigenze educative di cui sono portatori i minori autori di reato. In particolare, benché sia stato sollecitato dalla Corte Costituzionale, dal Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dal Consiglio d'Europa, il nostro Paese non ha ancora varato un ordinamento penitenziario specificatamente minorile.

Sicuramente un'importante rivoluzione nel sistema sanzionatorio italiano è stata il superamento della pena esclusivamente afflittiva a favore di una valenza rieducativa della stessa, imperniata sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale dei detenuti, sancita dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354, la quale ha recepito sia il dettato costituzionale previsto dall'art. 27 sia i principi proposti dalla normativa internazionale in materia di diritti umani. Il fine della pena diventa quindi la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato e dell'internato, predisponendo delle particolari figure professionali, gli educatori, atte al perseguimento di quest'obiettivo. Questo è quanto la legge prevede, ma la sua effettiva realizzazione nella realtà carceraria italiana è particolarmente difficile: dall'analisi secondaria dei dati statistici e dalla ricerca condotta sul campo emerge infatti che nella pratica si assiste a una delegittimazione della finalità rieducativa della pena che riguarda i detenuti minori e ricade soprattutto sugli stranieri (Margara A. 2005). A causa di un ordinamento penitenziario inadeguato in relazione alla specificità dell'utenza minorile, gli IPM si caratterizzano spesso come strutture statiche, carenti di strumenti concreti per aiutare il minore a costruire percorsi significativi di reintegrazione lavorativa e risocializzazione (Margara A. 2005).

Nel corso della ricerca presso l'IPM di Nisida si è avuto modo, attraverso il metodo etnografico, di confrontarsi con i detenuti e con gli operatori che contribuiscono al trattamento dei minori in istituto e di studiare le pratiche effettive di questi attori sociali nei loro contesti detentivi quotidiani, sociali e professionali. Nell'istituto, che accoglie minori italiani provenienti da situazioni marginali e detenute di origine straniera, le problematiche maggiormente riscontrate riguardano i progetti di reinserimento sociale dei detenuti minori. Nonostante le numerose attività educative e formative attivate all'interno dell'IPM, per la maggior parte dei detenuti il tipo di intervento trattamentale adottato si vanifica una volta fuori dell'istituto, a dimostrazione del fatto che punire e rinchiodere può solo aggravare una condizione personale difficile per il già forte disagio familiare, economico e sociale di partenza (Associazione Antigone 2015b). Ciò che si è avuto modo di osservare nell'IPM di Nisida è una difficoltà nell'attuazione di programmi individualizzati di reinserimento e di

valorizzazione al di fuori della struttura delle attitudini positive di cui ogni ragazzo è portatore. Tale difficoltà comporta un appiattimento del sistema e favorisce il proliferare di una cultura della pena come mera retribuzione dove le attività proposte ai minori hanno unicamente lo scopo di intrattenere i detenuti all'interno della struttura. Gli interventi degli operatori si riducono spesso a quel complesso di pratiche assistenziali con finalità di riduzione dei danni riconducibili alle dinamiche di prigionizzazione e alle esperienze di marginalità vissute dai minori in stato di libertà. Ne deriva per questo che “nelle carceri minorili il confine tra assistenza e trattamento tende sempre più a sfumare” (Sbraccia A., Vianello F. 2010, p.144).

La perdita di fiducia nella possibilità di inserimento sociale in occasione della scarcerazione, sia sotto il profilo della risocializzazione, sia per quanto riguarda l'offerta di concrete opportunità lavorative, di studio e di positivi legami sociali, ha in maniera graduale trascinato gli IPM, di cui anche Nisida, in una difficoltà organizzativa. Al trattamento dei minori ristretti dovrebbero contribuire tutte le figure professionali e in particolare gli educatori, gli psicologi e gli agenti di polizia penitenziaria. Di fatto il lavoro di tali figure non sempre risulta essere congiunto e collaborativo, ma risente della continua ambivalenza della pena, divisa tra esigenze di contenimento ed esigenze di rieducazione.

Tale quadro negativo è aggravato dalla difficoltà di operare con i detenuti stranieri: l'impossibilità di riuscita nel loro trattamento dipende in parte dalla mancanza di figure professionali specifiche e in parte dalla scarsa regolarizzazione dello status giuridico dei minori stranieri. La presenza di minori stranieri in IPM richiederebbe infatti all'istituto di tener conto di necessità linguistiche, culturali, sociali, familiari differenti, ma si osserva una presenza di interpreti, traduttori e mediatori culturali minima per colmare le lacune comunicative e del tutto insufficiente a predisporre progetti di recupero adatti per tale utenza. Allo stesso modo la carenza di prospettive legali di permanenza sul territorio italiano vanifica la possibilità di un reale reinserimento sociale del detenuto straniero una volta scontata la pena (Campesi G. et al. 2009). Contribuisce in misura consistente alla realizzazione dei percorsi formativi intrapresi presso la struttura, la violazione del principio di territorialità della detenzione, necessario soprattutto nel caso di minori per interventi sulla famiglia e con la famiglia. La tendenza a trasferire, per esigenze amministrative, i minori stranieri da un istituto all'altro e in carceri minorili lontani dal contesto territoriale di provenienza, interrompendo così legami sociali, familiari e lavorativi avviati e il rapporto con i servizi del territorio, riduce la portata di qualsiasi attività trattamentale tesa al reinserimento sociale (Coppetta M. G. 2010).

Infine, nei confronti dei minori stranieri e rom vi è un'ulteriore discriminazione derivante da un'applicazione limitata degli strumenti deflattivi della pena detentiva previsti nel DPR 448/1988, per il cui accesso si richiede una massiccia collaborazione tra i servizi dell'amministrazione della

giustizia e quelli territoriali. Si attua in tal modo una discriminazione nei confronti dei minori stranieri che avviene dal loro ingresso nel sistema penale e permane nelle fasi successive. La ricerca empirica presso l'Istituto penale minorile di Nisida conferma come l'atto di segregazione carceraria si configuri per il minore, soprattutto straniero, uno strumento di "non socializzazione" (Buffa E. 2010, p. 23).

Quanto detto fino ad ora oltre ad essere in contrasto con la normativa internazionale, secondo cui i minori devono essere trattati in modo equo, rispettoso della loro dignità e delle capacità fisiche e mentali proprie dell'età, contribuisce a dare una visione dell'IPM come un luogo in cui vi è un contenimento dei soggetti autori di reato senza che vi sia una seria volontà istituzionale di garantire il reinserimento nella società. I percorsi di risocializzazione dentro e fuori gli IPM risultano frammentari, non solo per mancanza di risorse, ma perché si è affermato un orientamento rispetto al trattamento dei minori detenuti troppo chiuso su stesso e non sufficientemente attento alle esigenze pratiche dei giovani, primo fra tutti l'inserimento lavorativo. Il lavoro all'esterno, in seguito alla partecipazione ai diversi laboratori, che in teoria dovrebbe essere la regola, si avverte come un evento raro ed eccezionale e per questo da mostrare con entusiasmo. La progettualità esterna spesso si riduce al collocamento in comunità gestite prevalentemente da privati, dove i minori hanno la possibilità di rapportarsi concretamente con la società ma dove altrettanto spesso si registra, per mancanza di risorse e di professionalità, una scarsa valenza educativa e un'alta percentuale di abbandoni da parte dei minori prima del termine previsto (Margara A. 2005). Emerge dalla ricerca la dimensione autoreferenziale del sistema penale e dell'IPM, che vede il prevalere del consolidamento dei processi di funzionamento interno rispetto a spinte di cambiamento in direzione dell'apertura della struttura all'esterno e della risocializzazione del detenuto. Questo sul piano pratico contribuisce a rafforzare il carattere elusivo della struttura rispetto alla sua ragion d'essere, marginalizzando i bisogni del minore a favore di una cornice organizzativa preoccupata di risolvere le questioni burocratiche, relazionali, gestionali interne al sistema.

Il carcere che non riabilita

Il carcere non riabilita, non risocializza né risolve in via generale le problematiche e le difficoltà di nessuno né tanto meno dei minori, anzi spesso le aggrava, rivelandosi gravemente pericoloso (Battistacci G. 1979). Il carcere per i minori infatti non fa che ribadire e sanzionare l'emarginazione, la diversità, la separatezza di certi soggetti nei confronti della società ed è spesso occasione di scuola di criminalizzazione (Battistacci G. 1979). La pena detentiva si risolve quasi sempre nell'unico effetto di realizzare la segregazione del condannato dalla società senza la preoccupazione di rimuovere le cause che stanno all'origine del comportamento delinquenziale. Ciò

crea l'equivoco che l'espiazione della pena serva a restituire alla società soggetti recuperati, mentre è evidente che, essendo rimasto immutato il rapporto della società e delle istituzioni nei loro confronti, il nuovo contatto sociale non può che riprodurre, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente e di emarginazione.

Di queste conseguenze ne risentono in modo particolare e quasi esclusivo i soggetti più svantaggiati, non solo economicamente, che vedono in via generale annullata definitivamente la probabilità di un loro reinserimento sociale e lavorativo (Kalica E. 2014). Tutto ciò dimostra la contraddizione di fondo dell'istituzione carceraria. Se il nuovo ordinamento penitenziario, applicabile anche ai minori, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art.27 è teso a porre l'accento sulle finalità rieducative e di recupero, soprattutto per i minori, il perseguimento di tali finalità appare sempre meno realizzabile per l'artificialità della vita nelle prigioni, per l'isolamento al quale esse costringono, per l'incapacità di riabilitare, per il tipo di relazioni conflittuali che si stabiliscono al suo interno tra il personale e tra i detenuti (Battistacci G. 1979). E se le carceri possono essere occasione di incentivazione sulla via della professionalizzazione della delinquenza allora finiscono per non rispondere neppure alle finalità di difesa sociale (Battistacci G. 1979).

Per quanto riguarda in particolare i minori vanno aggiunte altre due considerazioni. La prima accomuna tutti i detenuti ma con conseguenze meno incoraggianti per i minori: il minore condannato, imprigionato e perciò etichettato come deviante e delinquente troverà quasi sempre ostacoli insormontabili per un inserimento nella vita associata e, in particolare, in un'attività lavorativa che sola potrebbe consentirne il recupero (Kalica E. 2014). La seconda, anche questa in gran parte comune a tutti i detenuti, riguarda il fatto che il maggior numero dei minori che entrano in carcere vi entrano in custodia preventiva, privilegiando il momento repressivo e custodialistico (Associazione Antigone 2011). Quindi l'impatto del minore con il carcere avviene in modo del tutto occasionale senza alcun collegamento con una ragionata valutazione del fatto e della reale pericolosità del suo autore: esso appare una misura sproporzionata e controproducente che viene vissuta dal detenuto come un'ulteriore fase di incertezza e di ingiustizia (Battistacci G. 1979).

È evidente che in un contesto simile, organizzare e coinvolgere i minori in attività trattamentali che abbiano un senso per il loro futuro, e che possano dare un significato anche al presente dell'esperienza detentiva, si è rivelato essere fino ad oggi molto difficile e fallimentare.

BIBLIOGRAFIA

- Alfano A. (2000). *Pischelli in paradiso. Storie di ragazzi di strada*. Roma: Editoriale Service.
- Ambroset S. (2002). *Pagine sul metodo, pagine sul carcere*. Padova: Imprimerie.
- Anastasia S., Gonnella P. (2002). *Inchiesta sulle carceri italiane*. Roma: Carocci editore.
- Arcangeli B., Diana P., di Mieri F., Suriano G. (2010). L'e-learning in carcere: una proposta. *Je-LKS - Journal of e-learning and Knowledge Society*, vol. 6 (1), pp. 91-99.
- Associazione Antigone (2000). *Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*. Roma: ed. Castelvecchi.
- Associazione Antigone (2011). *Ragazzi Dentro. Primo rapporto sugli istituti penali per minori*. Roma: Associazione Antigone.
- Associazione Antigone (2013). *Non è una giustizia minore. II rapporto sugli istituti penali per minori*. Roma: Ebook di MicroMega.
- Associazione Antigone (2015a). *Oltre i tre metri quadri, XI rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*. Torino: Edizioni Gruppo Abele.
- Associazione Antigone (2015b). *Ragazzi fuori. III Rapporto sugli Istituti Penali per Minori*. Roma: Associazione Antigone.
- Associazione Antigone (2016). *Galere d'Italia. XII rapporto sulle condizioni di detenzione*. Modena: Infinito editore.
- Augè M. (1993). *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*. Milano: Elèuthera Editore.
- Azzacconi M. (1996). Il processo penale minorile e le misure a tutela del minore. *Famiglia e minori* n. 10, p. 13.
- Balducci E., Onorato P. (1981). *Cittadini del mondo*. Milano: Ed. G. Principato.
- Bandini T., Gatti U. (1987). *Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione*. Milano: Giuffrè Editore.
- Bandini T., Gatti U., Marugo M. I., Verde A. (1991). *Criminologia*. Milano: Giuffrè Editore.
- Baratta A. (1987). Problemi sociali e percezione della criminalità. *Criminologia e società*, vol. IV, Milano: Giuffrè editore.
- Basaglia F. (1968). *L'istituzione negata*. Torino: Einaudi.
- Basaglia F., Basaglia Ongaro F. (1971). *La maggioranza deviante*. Torino: Einaudi.
- Basaglia F., Basaglia Ongaro F., Dedijer V., Foucault M., Castel R., Lourau R., Accattatis V., Wulff E., Chomsky N., Laing R., Goffman E., Szasz T. S., Cohen S., McKnight J. (1975). *Crimini*

di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione. Torino: Giulio Einaudi editore.

Battistacci G. (1979). Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minore? *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1(2), pp. 35-52.

Bauchard M. (1998). La parificazione al trattamento degli adulti confligge con la finalità educativa della pena. *Guida al diritto*, n. 2, pp. 77 e ss.

Bauman Z. (2001). *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone.* Bari: Laterza.

Baviera I. (1976). *Diritto minorile.* Milano: Giuffrè editore.

Beccaria C. (1993). *Dei delitti e delle pene.* Milano: Feltrinelli.

Becker H.S. (1991). *Outsiders: Saggi di sociologia della devianza.* Torino: Gruppo Abele.

Beghè Loreti A. (1995). *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo.* Cedam: Padova.

Benelli C. (2008). *Promuovere formazione in carcere: Itinerari di educazione formale e non formale nei luoghi di confine.* Pisa: Edizioni del Cerro.

Bennett R. (1994). *La seconda prigionia.* Roma: Gamberetti editore.

Bertelli B., Crepaldi B. (2011). Opportunità rieducative e sicurezza nella rappresentazione degli operatori carcerari. Risultati e riflessioni da un'indagine condotta in 7 istituti del Nord-Italia. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. V, n.1, pp. 4-33.

Bertolini P., Caronia L. (1992). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento.* Firenze: La Nuova Italia.

Bichi R. (2007). *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale.* Roma: Carocci.

Blades R., Hart D., Lea J., Willmott N. (2011). *Care - a stepping stone to custody?* London: Prison Reform Trust. (URL: <http://www.outoftrouble.org.uk>).

Boero P., De Luca C. (2009). *La letteratura per l'infanzia.* Bari: Laterza.

Bortolotto T. (2002). *L'educatore penitenziario. Compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione.* Milano: Franco Angeli.

Bronfenbrenner U (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. *Developmental Psychology*, 22, pp.723-742.

Brutti C., Battistacci G., Cancrini L., Meucci G.P., Seppilli T. (1974). *Minori in tutto. Un'indagine sul carcere minorile in Italia.* Milano: Emme Edizioni.

Buffa E. (2010). Il sistema delle pene per i minorenni. *Minorigiustizia*, 1, pp. 22 e ss.

Calabrese A. (2003). *Nisida: natura, arte, valori. Quindici artisti per un'isola.* Napoli: Graus Ed.

Campana D. (2009). *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva.* Milano: Franco Angeli.

Campesi G., Re L., Torrente G. (2009). *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia.* Torino: editrice L'harmattan Italia.

Campus A. (2004). *Minori stranieri soli tra politiche di accoglienza e politiche di controllo- Un'analisi territoriale*. Roma: Officina edizioni.

Canepa M., Merlo S. (2002). *Manuale di diritto penitenziario*. Milano: Giuffrè.

Cappelletto M., Lombroso A. (1976). *Carcere e società*. Venezia: Marsilio.

Caputo G. (2010). *Carcere e diritti sociali*. Firenze: Cesvot.

Caputo G. (2015). Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti. *Costituzionalismo.it*, 2, pp. 1-41.

Cardone V. (1992). *Nisida. Storia di un mito dei Campi Flegrei*. Napoli: Electa.

Carrer C. (2009). Una scuola per vedere oltre le sbarre. *Area7. Il portale di critica sociale e del lavoro*. Anno XII n.13.

Casciano G. (1989). *Nessun minore in carcere*. Empoli: Barbieri Noccioli & C.

Cashmore J., Paxman M. (2006). Predicting after-care outcomes: the importance of felt security. *Child and Family Social Work*, Vol. 11 (3), pp. 232-241.

Castaldo M. (2001). *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*. Napoli: Jovene editore.

Cavallo M. (2002). *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*. Milano: Bruno Mondadori.

Cendon P. (1991). *I bambini e i loro diritti*. Bologna: Il Mulino.

Censis (2014). *Giustizia e giovani adulti*. Roma: Dipartimento per la Giustizia Minorile - Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali.

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (2015). *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*. (URL: <http://www.minori.it>).

CEuS (Centro Europeo di Studi di Nisida) (2013). 2° rapporto sulla devianza minorile in Italia. *I numeri Pensati, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa*. Roma: Gangemi Editore.

CEuS (Centro Europeo di Studi Nisida) (2016). (URL <http://www.centrostudinisida.it>).

Chapman D. (1971). *Lo stereotipo del criminale*. Torino: Einaudi.

Chauvenet A., Orlic F., Benguigui G. (1994). *Le monde des surveillants de prison*. Paris: Presses Universitaires de France.

Christie N. (1985). *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*. Torino: Gruppo Abele.

Ciappi S., Coluccia A. (1997). *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*. Milano: Franco Angeli.

Ciccotti R. (1979). Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, I-II, pp.193-208.

Clementi, C. (2008). *Il disagio della detenzione multi-etnica: La sfida del multiculturalismo nel carcere*. Milano: Giuffrè.

Clemmer D. (1941). *The prison community*. Boston: The Christopher Publishing House. Trad. it. parziale in Santoro E. (2004). *Carcere e società liberale*. Torino: Giappichelli editore, pp. 210 e ss.

Cpt (Comitato europeo per la prevenzione della tortura) (1995). *Rapporto degli ispettori europei sullo stato delle carceri in Italia*. Palermo: Sellerio Editore.

Comucci P., Presutti A. (1989). *Le regole penitenziarie europee*. Milano: Giuffrè.

Concato G. (2002). *Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*. Milano: Edizioni Unicopli.

Consiglio d'Europa (2006). *Le Regole Penitenziarie Europee, raccomandazione R(2006)2*. Strasburgo: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. (URL: <http://www.coe.int>).

Coppetta M.G. (2010). *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*. Milano: Giuffrè editore.

Coralli M. (2002). *L'istruzione in carcere. L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. (URL: <http://www.altrodiritto.unifi.it>).

Corbetta P. (2014). *Metodologia e Tecniche della ricerca sociale*. Bologna: Il Mulino.

Corte Costituzionale (2015). *Le pronunce*. (URL: <http://www.cortecostituzionale.it>).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (1950). *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*. Strasburgo: Council of Europe. (URL: <http://www.echr.coe.int>).

Daga L. (1986). *Le nuove Regole Penitenziarie Europee, raccomandazione R(87)3. Rassegna penitenziaria e criminologica*, I-III, pp. 445-502.

Dal Lago A., De Biasi R. (2002). *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*. Roma: Laterza.

Damoli E., Lovati A. (1994). *Carcere e società. Oltre la pena*. Casale Monferrato (AL): Piemme.

Davis A. (2009). *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*. Roma: Minimum Fax editore.

De Lauri A., Achilli L. (2008). *Pratiche e politiche dell'etnografia*. Milano: Booklet Editore.

De Leo G., Patrizi P. (1995). *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*. Milano: Giuffrè editore.

De Leo G. (1981a). *L'interazione deviante. Per un orientamento psicosociologico al problema norma-devianza e criminologia*. Milano: Giuffrè editore.

De Leo G. (1981b). *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*. Torino: Einaudi.

De Leo G. (1983). *La natura del rapporto tra giovani e istituzioni nella legislazione penale minorile. Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, vol. 2, p. 239.

- De Leo G. (1997). Modelli e standard formativi per l'integrazione tra gli operatori sociali della giustizia e del territorio. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1,2, pp. 141-148.
- De Leo G. (1998). *La devianza minorile*. Roma: Carocci Editore.
- De Leo G., Cuomo M.P. (1982). *La delinquenza minorile come rappresentazione sociale*. Venezia: Marsilio.
- De vito R. (2015). Questione carcere. *Al centesimo catenaccio 40 anni di ordinamento penitenziario - Questione Giustizia*, vol. 2, pp. 1-4.
- Deantoni L., Scivoletto C., (2001). L'(inesistente) ordinamento penitenziario minorile nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. *MinoriGiustizia*, fasc.1, pp. 146-156.
- Defilippi C., Bosi D. (2001). *Il sistema europeo di tutela del detenuto*. Milano: Giuffrè.
- Degenhardt T., Vianello F. (2010). Convict criminology: provocazioni da oltreoceano. La ricerca etnografica in carcere. *Studi sulla questione criminale*, v.6, n.1, 2010, pp. 9-23.
- Del Negro E. (1998). *Pet therapy: un metodo naturale: un programma di riabilitazione e rieducazione psicoaffettiva*. Milano: Franco Angeli.
- Dentini F. (2008). Detenzione e percezione della pena. Indagine sociologica sugli effetti del trattamento penitenziario. *SEAC Notizie (Rivista di informazione sui temi del volontariato, carcere, diritti, legalità, pace e giustizia)* n. 1-2, pp.36-53 (URL: http://www.riflessioni.it/dal_carcere/detenzione-percezione-pena-1.htm).
- Denzin N.K. (2009). *The Research Act. A theoretical Introduction to Sociological Methods*. New Brunswick (USA): Aldine Transaction.
- DGM, CEuS (2010). *EducArte: 1° Catalogo sull'Archivio Multimediale della Giustizia Minorile in Italia*. Roma: Gangemi editore.
- Di Lorenzo M., Maggiolini A. (2011). Il progetto Just Juvenile Justice. La valutazione del rischio di recidiva. Prospettive teoriche e metodologiche. *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*, vol. unico, pp. 107- 116. Roma: Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile - Studi Ricerche e Attività Internazionali.
- Di Natale P. (2005). *I non luoghi dell'educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca*. Lecce: Pensa editore.
- Di Nuovo S., Grasso G. (2005). *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici o sociali*. Milano: Giuffrè editore.
- Di Rico L. (2015). *I giovani negli istituti penali per minorenni*. Roma: Isfol (Ente pubblico di ricerca sui temi della formazione delle politiche sociali e del lavoro). (URL: <http://www.isfol.it>).
- Diana P. (2013). L'E-learning in carcere: esperienze, riflessioni e proposte. *Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali*, anno III, n.6, pp. 261-271, ISSN: 2239-1118; DOI: 10.1400/218601.

- Dixon J. (2007). Obstacles to participation in education, employment and training for young people leaving care. *Social Work and Social Sciences Review*, Volume 13, (2), pp. 18-34.
- Dixon J. (2008). Young people leaving care: health, well-being and outcomes. *Child and Family Social Work*, Vol. 13, (2), pp. 207-217.
- Dogliotti M., Giacone E., Sansa A. (1977). *I diritti del minore e la realtà dell'emarginazione*, Roma: Zanichelli.
- Drago F., Galbiati R. (2012). Indirect Effects of a Policy Altering Criminal Behavior: Evidence from the Italian Prison Experiment. *American Economic Journal: Applied Economics*, vol. 4 (2), pp. 199-218.
- Durkheim E. (1977). *La divisione del lavoro sociale*. Milano: Comunità.
- Erikson E. K. (1974). *Gioventù e crisi di identità*. Roma: Armando editori.
- European Commission (2010). *European Conference on Prison Education - Pathways to Inclusion - Strengthening European Cooperation in Prison Education and Training*. Budapest, 22-24 Febbraio 2010.
- European Prison Observatory (2013). *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*. Roma: Antigone edizioni (URL: <http://www.prisonobservatory.org>).
- Eusebi L. (1983). La nuova retribuzione. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, pp. 117 e ss.
- Faccioli F.(1990). *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel processo penale*. Milano: F. Angeli.
- Faggiano M.P. (2016). *L'analisi del contenuto di oggi e di ieri*. Milano: Franco Angeli editore.
- Falda A. (2015). *Per la libertà. Il rugby oltre le sbarre*. Roma: Absolutely Free editore.
- Fanchiotti V. (1989). *Teoria del garantismo penale*. Roma-Bari: Laterza.
- Favretto A.R., Scarscelli D., Scivoletto C. (2010). Carriere morali e costruzioni di identità nel carcere minorile: un'ipotesi di ricerca. *Minorigiustizia*, 1, p. 223 e ss.
- Ferracuti F. (1989). *Carcere e trattamento*. Milano: Giuffrè editore.
- Ferrari L. (2015). *No Prison. Ovvero il fallimento del carcere*. Soveria Mannelli: Rubbettino Ed.
- Ferrari L., Pavarini M. (2014). *Manifesto No prison*. (URL: <http://www.noprison.eu/>).
- Ferraro G. (2001). *Filosofia in carcere. Incontri con i minori di Nisida*. Napoli: Filema.
- Fiorentin F., Marcheselli A. (2005). *L'ordinamento penitenziario*. Milano: UTET.
- Fiorillo M.A. (2008). Un ordinamento penitenziario per i minori. *Minori Giustizia*, vol. 1, p. 135.
- Foucault M. (1975). *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi.
- Foucault M. (1978). Conversazione sulla prigione, *Microfisica della prigione*. Torino: Einaudi.

- Franco M. (2001). *Insegnare a Nisida. Strategie e tecniche di intervento didattico*. Napoli: la Città del Sole.
- Furfaro V. (2008). Il lavoro penitenziario. *L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. (URL: <http://www.altrodiritto.unifi.it>).
- Gallo E., Ruggiero V. (1989), *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*. Torino: Edizioni Sonda.
- Garosi E. (2008). Misure alternative e recidiva. AA.VV., *Ordine e disordine*. Firenze: Fondazione Michelucci, pp. 181-202.
- Geertz C. (1987). *Interpretazione di culture*. Bologna: il Mulino.
- Germanò A. (1990). De Pueri juribus. *Esperienze di giustizia minorile* vol. II, p.47-49.
- Giacca F. (2005). I minori e la criminalità organizzata a Napoli, riflessioni sulla dimensione dell'azione criminale e la costruzione del processo di significazione della devianza. *Rassegna dell'Arma*, Studi n. 4/2005.
- Gianfrotta F. (1999). Gli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria. *Rassegna di studi penitenziari e criminologici*, I, pp. 37 e ss.
- Giannino P. (1997). *Il processo penale minorile*. Padova: Cedam.
- Gigliotti R., Mastrangelo M.G. (2008). *O.P.E.N., Offenders Pathways to Employment national Network*. Roma: DGM (Dipartimento Giustizia Minorile).
- Giorgis A. (2000). L'Unione sempre più attenta alle esigenze dei deboli. *Guida al diritto*, n. 47, p.115.
- Giors B. (2010). Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento. *Minori Giustizia*, 1, pp. 299 e ss.
- Goffman E. (1968). *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Torino: Einaudi.
- Goffman E. (1983). *Stigma. L'identità negata*. Milano: Giuffrè editore.
- Gonnella P. (1996). Carcere e sistema educativo. *Politiche sociali*, n. 4/5. Padova: Ed. Fondazione Cancan.
- Governo Italiano (2015). *La costituzione della Repubblica Italiana*. (URL: <http://www.governo.it>).
- Grande M., Serenari A. (2002). *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*. Milano: Franco Angeli.
- Grevi V. (1981). *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*. Bologna: Zanichelli.
- Grevi V. (1988). *L'Ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*. Padova: CEDAM.
- Guilbaud F. (2008). Le travail pénitentiaire: sens et articulation des temps vécus des travailleurs incarcérés. *Revue française de sociologie*, vol. 49 (4), pp. 763-79.

Hawley J., Murphy I., Souto-Otero M. (2013). *Prison Education and Training in Europe: Current state-of- play and challenges. A report submitted by GHK to Directorate General for Education and Culture*. London: European Commission (<http://ec.europa.eu/education/library>).

Huberman A.H. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage.

ISFOL (2009). *Rilevazione degli interventi realizzati per l'integrazione delle persone autrici di reato*. Roma: Isfol.

Istat (2014). *I giovani nelle strutture minorili della giustizia*. Roma: Istat (URL: www.istat.it).

Kalica E. (2014). Lavorare per lavorare: quando il lavoro in carcere non reinserisce. *Antigone*, vol. IX (2), pp.206-223.

Kensey A., Tournier P.V. (2005). Sortants de prison: variabilité des risques de retour. *Cahiers de démographie pénitentiaire*, n°17. Paris: Ministère de la Justice.

Lemert E.M. (1981). *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*. Milano: Giuffrè editore.

Leonardi F. (2007). Le misure alternative alla detenzione. Tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, Nuova Serie - Anno XI, pp. 7-26.

Libling A., Maruna Sh. (2004). *The effect of imprisonment*. England: Willian publishing.

Maggiolini A., Ciceri A., Macchi F., Pisa C., Marchesi M. (2009). La valutazione del rischio di recidiva nei servizi della giustizia minorile. *Rassegna italiana di criminologia*, II (3), pp. 1-15.

Maisto F. (2015). Il carcere è riformabile? *Al centesimo catenaccio 40 anni di ordinamento penitenziario - Questione Giustizia*, vol. 2, pp. 148-151.

Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2015). *Abolire il carcere: una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*. Milano: Chiarelettere editore.

Mancuso R. (2001). *Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi*. Milano: FrancoAngeli editore.

Mannucci A., Poggesi A. (2000). *L'educatore penitenziario e i rischi di burnout*. Pisa: Tirrenia edizioni del Cerro.

Manozzi G. (2003). *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*. Milano: Giuffrè editore.

Mantovani F. (1984). *Il problema della criminalità*. Padova: Cedam.

Mantovani F. (1992). *Diritto penale*. Padova: Cedam.

Marcetti C., Solimano N. (1997). Lo spazio come pena: l'economia politica del corpo. *Fuoriluogo* n. 10 inserto de *Il manifesto*, 30 dicembre 1997.

Margara A. (1986). La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere. *Questioni giustizia*, n. 3, p. 545.

- Margara A. (2005). L'istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni. *Minorigiustizia*, 4, pp.189 e ss.
- Marshall T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London, UK: Home Office. (URL: <https://www.gov.uk>).
- Martelli A., Zurla P. (1995). *Il lavoro oltre il carcere*. Milano: Franco Angeli.
- Martini C.M. (2001). Etica e punizione. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol.5, fascicolo 1/3, pp. 143-150.
- Mastropasqua I. (1997). *I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell'area penale*. Napoli: Liguori Editore.
- Mastropasqua I., Schermi M. (2007). Gli adolescenti e le mafie un discorso da riprendere. *Minori e Giustizia*, n.1, pp. 126-137. Milano: Franco Angeli.
- Mathiesen T. (1996). *Perché il carcere?* Torino: Gruppo Abele.
- Mazza L., Montanara G. (1992). *La polizia penitenziaria*. Torino: Giappichelli.
- Melossi D. (2002). *Stato, controllo sociale, devianza*. Milano: Mondadori.
- Merlini S. (1997). *Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiano*, Torino: Giappichelli.
- MG, MIUR (2004). *Interventi formativi per adulti e minori soggetti a restrizione della libertà personale*. Roma: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Michelucci G. (1993). *Un fossile chiamato carcere*. Firenze: Pontecorboli.
- Migliori S. (2007). *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*. Roma: Carocci Faber.
- Milani L. (1995). *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*. Milano: Vita e pensiero.
- Milani L. (2007). Trattamento o educazione: educare in carcere? *Minori e Giustizia*, n.1, p.83, Milano: F. Angeli.
- Milani L. (2013). Costruire competenze professionali nelle periferie dell'intercultura e della devianza minorile. *MeTis*, III (2), pp. 35-40.
- Milani L. (2016). L'inserimento dei giovani adulti nell'area penale minorile. Riflessioni a partire da una ricerca sul campo. *Rivista formazione, lavoro, persona*, anno VI, n. 17, pp. 94-114.
- Ministero della Giustizia (1998). *Analisi statistica dei flussi di utenza dei centri di prima accoglienza, degli Istituti penali minorili, degli Uffici di servizio sociale per minorenni e delle Comunità ministeriali e convenzionate*. Roma: Ufficio Centrale per la giustizia minorile - Servizio statistica.

Ministero della Giustizia (2002). Decreto 25 febbraio 2002, n.87. Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti. *Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002*.

Ministero della Giustizia (2006). *Circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006. Organizzazione e gestione tecnica degli IPM*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (URL: <http://www.giustizia.it>).

Ministero della Giustizia (2008). *Minori stranieri e giustizia minorile in Italia*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile - Servizio statistica.

Ministero della Giustizia (2010). *Attività formative, professionali, espressive, culturali e ricreative negli Istituti Penali per Minorenni*. Roma: Dipartimento giustizia minorile direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

Ministero della Giustizia (2012). Gli spazi della pena. *Quaderni ISSP n. 10*. Roma: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Istituto Superiore di Studi Penitenziari (<http://www.bibliotechedap.it/issp/quaderni.aspx>).

Ministero della giustizia (2012a). *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile.

Ministero della Giustizia (2012b). Riforma della sanità penitenziaria. Evoluzione della tutela della salute in carcere. *Quaderni ISSP n.11*. Roma: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Istituto Superiore di Studi Penitenziari (URL: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Quaderni_ISSP_n._11.pdf).

Ministero della Giustizia (2013). *Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia*. Circolare n. 1 del 18 marzo 2013. Roma: Dipartimento Giustizia minorile (URL: <http://www.giustizia.it>).

Ministero della Giustizia (2014). *I giovani adulti nei Servizi della Giustizia Minorile. Dati statistici al 15 luglio 2015*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile - Servizio statistica.

Ministero della Giustizia (2014a). *Lavoro in carcere*. Roma: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio osservazione e trattamento. (URL: <http://www.giustizia.it>).

Ministro della giustizia (2014b). *Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali*. Roma: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria direzione generale dei detenuti e del trattamento - Ufficio osservazione e trattamento. (URL: <http://www.giustizia.it>).

Ministero della Giustizia (2014c). *Attività scolastiche, di formazione professionale, culturali e ricreative realizzate negli Istituti Penali per i Minorenni*. Roma: Dipartimento giustizia minorile direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. (URL: <http://www.giustizia.it>).

Ministero della giustizia (2014d). *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile.

Ministero della Giustizia (2015). *Family Roots: La famiglia di fronte al reato. Azioni sperimentali a supporto delle famiglie dei minori autori di reato*. Roma: Dipartimento Giustizia minorile - Ufficio studi e ricerca.

Ministero della Giustizia (2015a). *I Servizi della Giustizia Minorile. Dati statistici al 11 aprile 2016*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile - Servizio statistica.

Ministero della Giustizia (2015b). *La giustizia minorile in Italia*. Roma: Dipartimento Giustizia minorile - Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (URL: <http://www.giustizia.it>).

Ministero della Giustizia (2015c). *Relazione sulla Performance 2014*. Roma: Dipartimento per la giustizia minorile.

Ministero della Giustizia (2015d). *Centro per la giustizia minorile per la Campania*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile (URL <http://www.giustizia.it>).

Ministero della Giustizia (2015e). *Centro europeo di studi (CEuS) di Nisida e Osservatorio europeo sulla devianza minorile*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile (URL https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_4_4_3.page?previousPage=mg_14_7).

Ministero della Giustizia (2016). *Relazione sulla performance 2015*. Roma: Dipartimento per la giustizia minorile.

Ministero della giustizia (2016a). *La sospensione del processo e messa alla prova*. Roma: Dipartimento Giustizia Minorile - Servizio statistica.

Moro A.C. (1983). *I diritti inattuati del minore*. Brescia: La Scuola. pp. 31-54.

Moro A.C. (2000). *Manuale di diritto minorile*. Bologna: Zanichelli.

Naldi A. (2004). *Araba fenice. L'inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*. Roma: Sinno editrice/Quaderni di Antigone, pp. 26-33.

Neglia E. (2001). Pratiche religiose ed istruzione in carcere. Garanzie e limiti nell'attuale ordinamento. *L'altro diritto, centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità* (URL <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/neglia/>).

Nilsen A.K (2013). Bastoy: the Norwegian prison that works. *The Guardian*, section: prisons and probation. (URL <http://www.theguardian.com>).

Nisida (2015). *Nisida Isola Sociale*, sito web IPM di Nisida. (URL <http://nisida.napoli.com>).

Nuti V. (1992). *Discoli e derelitti: l'infanzia povera dopo l'Unità*. Firenze: La Nuova Italia.

Occhiogrosso F. (1993). *Ragazzi di mafia*. Milano: FrancoAngeli editori.

ONU (1948). *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*. (URL: <http://www.unric.org>).

- ONU (2015). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules). *United Nation Economic and Social Council - Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, U.N. Doc. E/CN.15/2015/L.6/Rev.1, pp. 1-36.
- Palazzo F. (1999). *Introduzione ai principi del diritto penale*. Torino: Giappichelli editore.
- Palomba F. (1989). Commento all'art. 28. *Esperienze di Giustizia Minorile*, 1-4, p. 197.
- Palomba F. (2002). *Il sistema del processo penale minorile*. Milano: Giuffrè.
- Pandolfi L. (2013). Varcare il ponte tra i contesti protetti e l'autonomia: un progetto nella Regione Sardegna. *Minori Giustizia*, 1, pp. 263-272.
- Parlamento Europeo (2011). Risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni detentive nell'UE (2011/2897(RSP)). (URL: <http://www.europarl.europa.eu>).
- Patané V. (1992). L'irrelevanza del fatto nel processo penale minorile. *Esperienze di giustizia minorile* n. 3, p. 59-76.
- Pavarini M. (1986). Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione correzionale. *Dei delitti e delle pene*, n.2, pp. 264 e ss.
- Pavarini M. (1991). Il rito pedagogico. Politica criminale e nuovo processo penale a carico di imputati minorenni. *Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale* vol. 2, p. 133.
- Pazè P. (1989). *I minori e il carcere*. Milano: Unicopli.
- Pelanda D. (2010). *Mondo recluso: vivere in carcere in Italia oggi*. Torino: Effatà Editrice.
- Pennisi A. (2004). *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*. Milano: Giuffrè editore.
- Piergrossi J.C. (2006). *Essere nel fare. Introduzione alla terapia occupazionale*. Milano: Franco Angeli.
- Pinatel J. (1971). *La société criminogène*. France: Calmann-Lévy.
- Pisani M. (1972). Il Tribunale per i minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi. *L'indice penale*, vol. 2, pp. 231 e ss.
- Pitch T. (1989). *Responsabilità limitate*. Milano: Feltrinelli.
- Platt A.M. (1975). *L'invenzione della delinquenza. La definizione sociale della delinquenza minorile*. Firenze: Guaraldi.
- Poletti F. (1988). *Le rappresentazioni sociali della delinquenza giovanile*. Firenze: La Nuova Italia.
- Polidoro R., Campi C., Puglia M., Delicato F., Emilio V., Marchese C., Esposito M. (2016). *La compatibilità carceraria tra diritti e tutele*, Convegno Nazionale del 07 Aprile 2016, Palazzo di Giustizia: Napoli.
- Ponti G. L. (1980). *Compendio di criminologia*. Milano: Cortina.

Pranzini V. (1978). *Giovani in carcere. Momenti e problemi di vita educativa*. Roma: Armando Ed.

Premoli S. (2009). *Verso l'autonomia. Percorsi di sostegno all'integrazione sociale dei giovani*. Milano: FrancoAngeli.

Presidenza della repubblica (1975). Legge 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. *Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975, Suppl. Ordinario*.

Presidenza della repubblica (1976). D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. *Gazzetta Ufficiale n.162 del 22 giugno 1976, Suppl. Ordinario*.

Presidenza della Repubblica (1988). D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 24 ottobre 1988, Suppl. Ordinario n.92*.

Presidenza della Repubblica (1990). Legge 15 dicembre 1990, n. 395. Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 27 dicembre 1990, Suppl. Ordinario n.88*.

Presidenza della Repubblica (1991). Legge 27 maggio 1991, n. 176. *Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991, Suppl. Ordinario*.

Presidenza della Repubblica (2000). D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. *Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplementi ordinari n. 131*.

Presidenza della Repubblica (2000a). Legge 22 giugno 2000, n. 193. Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti. *Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2000*.

Presidenza della Repubblica (2001). Legge 8 marzo 2001, n. 40. Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. *Gazzetta Ufficiale n.56 del 8 Marzo 2001*.

Presidenza della Repubblica (2010). Legge 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. *Gazzetta Ufficiale n.281 del 1 Dicembre 2010*.

Presidenza della Repubblica (2011). Legge 21 aprile 2011, n. 62. Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. *Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 Maggio 2011, Serie Generale*.

Presidenza della Repubblica (2012). D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 236. Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti. *Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2013*.

Presidenza della Repubblica (2014). Legge 11 agosto 2014, n. 117. *Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 Agosto 2014, Serie Generale*.

Raciti A. (2001). Le attività lavorative svolte durante l'esecuzione di pene privative della libertà personale. *Rassegna di studi penitenziari e criminologici*, I-III, pp. 265 e ss.

Re L. (2002). *Scritti penitenziari*. Roma: edizioni di storia e letteratura.

Re L. (2009). *I minori stranieri in Italia fra abbandono e criminalizzazione*. Torino: Giappichelli Editori.

Rizzo F. (1999). *Adolescenze al limite*. Lecce: Pensa Multimedia.

Romano A. (2000). Pena, rieducazione e lavoro; il punto della situazione. *Impresa sociale*, 54/2000, pp. 131 e ss.

Rositi F. (1970). *L'analisi del contenuto come interpretazione*. Torino: Eri.

Ruggeri V., Franceschelli R., Anderini S. (2000). *Oltre il carcere. I percorsi per l'integrazione socio-lavorativa dei detenuti ed ex detenuti nei progetti Occupazione*. Roma: Isfol.

Rugi C. (2000). La decarcerazione minorile. *L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. (URL: <http://www.altrodiritto.unifi.it>).

Ruotolo M. (2002). *Diritti dei detenuti e Costituzione*. Torino: Giappichelli editore.

Rustia R. (1973). Il lavoro dei detenuti. *Giurisprudenza di merito*, IV, p. 73.

Santerini M. (1998). *L'educatore tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale*. Brescia: La Scuola editori.

Santoro E. (2004). *Carcere e società liberale*. Torino: Giappichelli editori.

Sarzotti C. (2000). *Carcere e cultura giuridica: l'ambivalenza dell'istituzione totale. Dei delitti e delle pene*, I-II, pp. 77-126.

Saulini A. (2003). Minori e giustizia in Italia alla luce delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti dell'infanzia. *AIMMF Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia* (URL: <http://www.minoriefamiglia.it>).

Sbraccia A., Vianello F. (2010). *Sociologia della devianza e della criminalità*. Roma: Laterza.

Sbraccia A., Vianello F. (2016). La ricerca qualitativa in carcere in Italia. *Etnografia e ricerca qualitativa*, n.2, pp. 183-210.

Scardaccione G. (1986). Una strategia di intervento per la prevenzione e la tutela dei diritti del minore. *Esperienze di giustizia minorile* vol. I, pp. 9-10.

Scardaccione G. (1997). Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale. *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1-2, pp.9-14 e pp. 21-28 (URL: <http://www.ristretti.it>).

Senato della Repubblica (2015). *Disegno di legge n. 2067. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi*

nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (URL:<http://www.senato.it>).

Senzani G. (1970). *L'esclusione anticipata*. Milano: Jaca book.

Serpelloni G., Mollica R., De Luca C., Condemi M. (2011). *Carcere e Droga: linee di indirizzo per l'incremento della fruizione dei percorsi alternativi al carcere per persone tossicodipendenti e alcolodipendenti sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*. Roma: Dipartimento Politiche Antidroga (URL <http://www.politicheantidroga.it/home.aspx>).

Serra C. (1998). *Istituzione e comunicazione. Segni e simboli della rappresentazione sociale del carcere*. Roma: Seam.

Settimo G. (2011). *Gli animali che curano*. Milano: Red edizioni.

Shader M. (2002). *Risk Factors for Delinquency: An Overview*. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

Siebert R. (1997). *Andare ancora al cuore delle ferite*. Milano: La tartaruga.

Silvano C. (2011). *Liberi reclusi. Storie di minori detenuti*. Padova: Edizioni del noce.

Snacken S. (2011). *Prisons en Europe. Pour une pénologie critique et humaniste*. Bruxelles: Larcier.

Solomon A.L., Dedel Johnson K., Travis J., McBride E.C. (2004). *From prison to work: the employment dimensions of prisoner reentry. A report of the re-entry roundtable*. Washington: Urban Institute.

Spirito D. (1976). Servizi minorili. *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, p. 407.

Stefanelli C., Mandalari G. (2010). Polizia penitenziaria e processo di specializzazione. *Minorigiustizia*, 1, p. 192-202.

Stein M., Munro E. (2008). *Young People's Transitions from Care to Adulthood: International Research and Practice*. London: Jessica Kingston Publishers.

Survey's data processing ILA Employability project (2015): Employability skills report O1A2 (URL: <http://ila-employability.eu/outputs>).

Sutherland E.H. (1949). *White-Collar Crime*. New York: Dryden Press.

Sykes G. (1958). *The Society of Captives. A study of Maximum Security Prison*. Princeton: Princeton University Press.

Torchio M. (2015). *Cattivi*. Torino: Einaudi editore.

Totaro M.S., Gili A., Pieroni L., Mastropasqua I., Leogrande M.M., Zanghi C. (2013). La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato. *I Numeri Pensati*. Roma: Gangemi Editore.

- Turner M., Hartman J., Bishop D. (2007). The Effects of Prenatal Problems, Family Functioning, and Neighborhood Disadvantage in Predicting Life-Course-Persistent Offending. *Criminal Justice and Behavior*, vol. 34, pp.1241-1261.
- UISP (2014). *Terzo tempo Uisp: lo sport negli istituti di pena minorili* (URL <http://www.uisp.it>).
- Valeriani P.G. (1975). *Scuola e lotta in carcere*. Bari: De Donato.
- Varela F. (1993). *Un know-how per l'etica*. Roma-Bari: Editori Laterza.
- Vianello F. (1999). Per uno studio socio-giuridico della mediazione penale. *Sociologia del diritto*, n.2, p.81.
- Vidiri G. (1986). Il lavoro carcerario: problemi e prospettive. *Lavoro* 80, vol. 6 (1), pp. 48-61.
- Villa R. (1985). *Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell'antropologia criminale*. Milano: F. Angeli.
- Vio A. (2013). *Tra educazione e carcere: il cinema*. Genova: Polimnia.
- Vitali M. (2001). *Il lavoro penitenziario*. Milano: Giuffrè.
- Volpini L. (2011). *Pratiche, nodi critici e prospettive nell'intervento con i minori nel circuito della giustizia*. Roma: fondazione scs/cnos salesiani per il sociale.
- Wacquant L. (2002). The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration. *Ethnography*, 3(4), pp. 371-397.
- Walgrave L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Cullompton, Devon UK: Willan Publishing.
- Williams K., Papadopoulou V., Booth N. (2012). *Prisoners' childhood and family backgrounds. Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) longitudinal cohort study of prisoners*. UK: Ministry of Justice Analytical Services - Research Series 4/12 (URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/research>).
- Wright J., James R. (1982). *Trattamento e prevenzione della devianza minorile. Un approccio comportamentale*. Milano: Giuffrè.
- Zara G. (2001). The psychological sense of time of young offenders in detention. *Psicologia e Giustizia*, 2.
- Zara G. (2002). Self-discrepancy e delinquenza giovanile in una prospettiva psicosociale. *Rivista di Psicologia Giuridica*, 1, pp. 31-45.
- Zara G. (2005). *Le carriere criminali*. Roma: Giuffrè editore.
- Zehr H.J. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.
- Zuanazzi G. (1994). *La personalità dell'educatore nel rapporto educativo*, in Galli N. (a cura di), *L'educazione sessuale nell'età evolutiva*. Milano: Vita e Pensiero.

APPENDICI